



I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: *www.francoangeli.it* e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

**Pierluigi Mantini**

# Verso il Codice della ricostruzione

Per un modello nazionale  
di prevenzione e messa  
in sicurezza del territorio

Introduzioni di  
Guido Castelli, Fabrizio Curcio, Luigi Ferrara,  
Giovanni Legnini

Contributi di  
Paolo Carpentieri, Raffaello Fico,  
Claudia Genitti, Gianluca Loffredo,  
Scira Menoni, Antonella Nicotra,  
Salvatore Scalia

**FRANCOANGELI**

*Collana*

**di Diritto**

**SAGGI E RICERCHE**

Copyright © 2023 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

Ristampa	Anno
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d'autore. Sono vietate e sanzionate (se non espressamente autorizzate) la riproduzione in ogni modo e forma (comprese le fotocopie, la scansione, la memorizzazione elettronica) e la comunicazione (ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la distribuzione, l'adattamento, la traduzione e la rielaborazione, anche a mezzo di canali digitali interattivi e con qualsiasi modalità attualmente nota od in futuro sviluppata).

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale, possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali ([www.clearedi.org](http://www.clearedi.org); e-mail [autorizzazioni@clearedi.org](mailto:autorizzazioni@clearedi.org)).

Stampa: Geca Industrie Grafiche, Via Monferrato 54, 20098 San Giuliano Milanese.

# INDICE

Prefazione	pag. 7
Presentazioni, di <i>Guido Castelli, Fabrizio Curcio, Luigi Ferrara, Giovanni Legnini</i>	» 9

## PARTE PRIMA COMMENTI

Introduzione, di <i>Pierluigi Mantini</i>	» 29
Profili giuridici della ricostruzione post sisma e post frana nell'isola di Ischia, di <i>Paolo Carpentieri</i>	» 45
La gestione ordinaria nella ricostruzione successiva al sisma Abruzzo del 6 aprile 2009, di <i>Raffaello Fico, Claudia Genitti</i>	» 59
L'intervento pubblico dopo l'alluvione del 2023 in Emilia-Romagna, Toscana, Marche, di <i>Gianluca Loffredo</i>	» 68
Sulle funzioni di Protezione civile nel rapporto con la ricostruzione, di <i>Antonella Nicotra</i>	» 74
Prime considerazioni sul disegno di legge sul codice della ricostruzione, di <i>Salvatore Scalia</i>	» 84
“Grandi crisi” in Europa, emergenza, ricostruzione: per un nuovo approccio alla prevenzione delle calamità naturali, di <i>Scira Menoni</i>	» 89

**PARTE SECONDA**  
**DISEGNO DI LEGGE QUADRO**  
**PER LA RICOSTRUZIONE POST CALAMITÀ**

- |                           |         |
|---------------------------|---------|
| 1. Relazione illustrativa | pag. 99 |
| 2. Testo normativo        | » 137   |

**PARTE TERZA**  
**IL MODELLO DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016**  
**NEL CENTRO ITALIA**

- |  |       |
|--|-------|
| 1. Relazione illustrativa                                      | » 179 |
| 2. Testo unico della ricostruzione privata                     | » 223 |
| 3. La ricostruzione pubblica e le ordinanze speciali in deroga | » 415 |
| <br>   |       |
| Bibliografia   | » 441 |

## PREFAZIONE

Questo libro è dedicato agli studenti dei corsi universitari del Politecnico di Milano ed ai molti, moltissimi che sono quotidianamente impegnati nel duro confronto con le catastrofi naturali e i loro effetti distruttivi come cittadini, operatori di protezione civile, vigili del fuoco, associazioni di volontariato, amministratori, professionisti e imprese che partecipano alle ricostruzioni e alle politiche di messa in sicurezza del Paese.

Si tratta di questioni formidabili, che interrogano nel profondo il rapporto ontologico, biologico e persino psicologico che intercorre tra l'essere umano e la natura, e attraversano scienze e discipline differenti, in questo libro affrontate nella più limitata visuale dei modelli giuridici, istituzionali e organizzativi e delle loro prospettive di riforma.

Come è stato scritto *“i nostri tempi sono cupi e pieni di calamità ma in fondo tutti i tempi sono essenzialmente gli stessi: finché c'è vita, c'è pericolo”* (Ralph W. Emerson, *The later lectures*, 1843).

Ma forse è anche vero che *“non possiamo fermare le calamità naturali, ma possiamo armarci di conoscenza: non si perderebbero così tante vite se ci preparassimo al disastro”* (Petra Nemcova) e persino, paradossalmente, che *“tutti i disastri naturali sono confortanti perché riaffermano la nostra impotenza, in cui, altrimenti, potremmo smettere di credere”* (Erica Jong).

Certamente possiamo però condividere l'affermazione di Pascal Bruckner secondo cui *“non si evita una catastrofe cosmica mangiando verdura o facendo la raccolta differenziata dei rifiuti”* (*Il fanatismo dell'Apocalisse*, 2011).

Occorre fare di più, molto di più e un punto utile è lo studio di questi problemi, di queste “storie”, di queste discipline nelle scuole e nelle università per accrescere i saperi, formare le professionalità, sconfiggere il fatalismo ed anche un certo negazionismo del rischio naturale che è l'altra faccia dell'arroganza antropocentrica con cui si abusa dell'ambiente e delle sue risorse naturali.

In questo libro sono condensati i contributi di molti e, per tutti, vorrei citare i Direttori degli Uffici speciali per la ricostruzione Vincenzo Rivera (Abruzzo), Stefano Fermante (Lazio), Marco Trovarelli (Marche), Stefano Nodessi (Umbria), Salvatore Provenzano e Raffaello Fico (L'Aquila), che guidano squadre di valorosi professionisti nei labirinti quotidiani delle ricostruzioni e con me hanno costruito buona parte dei materiali che si presentano.

Un ringraziamento speciale va alla dottoressa Giulia D'Alessandro, cultrice presso la cattedra di Diritto privato comparato nella Facoltà di Giurisprudenza di Teramo, con un brillante Master in Informatica giuridica presso La Sapienza di Roma, ed anche buona specialista di queste complesse materie, che con me ha condiviso le fatiche di questo lavoro che ora consegniamo alla benevolenza dei lettori e alle speranze di un percorso più consapevole.

*Pierluigi Mantini*

Milano-Roma, 23 ottobre 2023



## PRESENTAZIONI

Il libro presenta i principali materiali normativi, e un'utile riflessione, sulla realizzazione di un codice unico della ricostruzione post calamità in Italia.

Si tratta di questioni di grandissimo interesse, non solo giuridico, ma anche politico, economico, sociale, culturale e tecnico-scientifico, che devono essere meglio studiate nelle scuole e nelle università, a tutti i livelli, poiché l'Italia è un Paese bellissimo ma dal territorio "fragile" attraversato da elevati rischi di dissesto idro-geomorfologico e sismico oltre che a essere particolarmente esposto, per la sua posizione nel Mediterraneo, agli effetti dei cambiamenti climatici e di violenti alluvioni.

I materiali normativi presentati sono correttamente rappresentati dal disegno di legge di recente presentato dal governo e dal "Testo unico della ricostruzione privata" che riguarda la ricostruzione in corso dei territori colpiti dal sisma del 2016 nelle regioni dell'Appennino centrale.

Il disegno di legge dell'attuale governo costituisce un atto di coraggio e di lungimiranza poiché non vi è dubbio che l'Italia abbia bisogno di un modello istituzionale nazionale per le ricostruzioni post calamità stabile ed efficiente, accanto a quello di Protezione civile che interviene nell'emergenza, superando la frammentarietà degli interventi caso per caso, con un codice unitario, risorse professionali e tecniche specializzate, procedure derivanti dalle migliori esperienze realizzate.

Tra queste viene opportunamente presentato, ai fini di una migliore conoscenza, il "Testo unico della ricostruzione" nel Centro Italia, un lavoro ponderoso, di cui lo stesso Autore è stato un protagonista, che ha rielaborato in modo sistematico centinaia di ordinanze dando vita al primo testo unico operativo che guida la complessa ricostruzione ed è giustamente un punto di riferimento a livello nazionale per la soluzione dei diversi temi.

Lo stesso Autore ci chiede di contribuire agli scopi didattici del libro riferendo dei complessi lavori in corso negli Appennini centrali.

A quasi sette anni dall'inizio del fenomeno sismico, che ha ferito 138 Comuni dell'Italia centrale, coinvolgendo quattro regioni italiane (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), qualunque bilancio parziale non può prescindere dalla consapevolezza che vi sono legittime richieste e aspettative da parte dei cittadini e delle comunità locali che attendono ancora risposta.

Come evidenziato nel rapporto semestrale pubblicato su [www.sisma2016.gov.it](http://www.sisma2016.gov.it), al giugno 2023 si contano almeno 30mila persone che non hanno ancora potuto fare rientro nelle loro abitazioni e questo diritto, non solo alla propria casa ma anche al ritorno alla normalità, deve essere garantito.

Molti lavori nei cantieri sono stati completati o avviati, ma nonostante l'incremento registratosi in particolare sul fronte della ricostruzione degli edifici privati, si evidenziano ancora criticità riconducibili anche a una congiuntura particolarmente sfavorevole. Più fattori, prevalentemente di natura esogena, hanno "ostacolato" le attività della ricostruzione negli ultimi anni: l'emergenza pandemica, l'inflazione crescente, le difficoltà di approvvigionamento dei materiali edili, l'elevata concentrazione di gare in corrispondenza dell'attuazione del PNRR, l'impegno sul 110% di molte imprese, la difficoltà nel reperire maestranze. Sono solo alcune delle "esternalità negative" che dimostrano, con plastica evidenza, come la ricostruzione 2016, per tipologia e dimensione del danno, si presenti come una "creatura viva" che va monitorata costantemente così da attivare i necessari adattamenti sul piano normativo e organizzativo.

L'obiettivo del pieno ripristino del patrimonio edilizio lesionato dalla più devastante sequenza sismica della storia repubblicana richiede, dunque, l'operatività di un'amministrazione speciale dotata di ampi poteri derogatori e, comunque, sempre coesa con i livelli istituzionali rappresentativi dei territori di riferimento.

Per quanto riguarda gli interventi su immobili privati – su circa 28.000 progetti sinora depositati – si registra il completamento di circa 9.000 cantieri al 30 aprile 2023, con una spesa liquidata di circa 2,8 miliardi di euro. Sulla scorta delle quasi 50.000 manifestazioni di volontà raccolte, si attende ancora il deposito di circa 22.000 progetti che dovrà essere curato dai professionisti incaricati.

Per quanto riguarda la ricostruzione pubblica, che secondo il censimento SOSE necessita ancora di finanziamenti per circa 3,8 miliardi, si registra anche la necessita di rivedere al rialzo gli importi degli interventi già programmati.

A ben vedere il disastro avvenuto ha colpito aree già toccate in modo severo dalla crisi economica e produttiva. I territori del cratere soffrivano già da lungo tempo di un progressivo processo di spopolamento (a cui si lega un tasso di denatalità maggiore rispetto a quello già preoccupante che fa registrare l'Italia),

di una crisi economica e occupazionale allarmante e di una accentuata carenza di infrastrutturazione: sia fisica sia digitale. “Quando un territorio viene colpito da un disastro naturale, l’allontanamento della popolazione, inizialmente inevitabile per la sua messa in sicurezza, rischia di avere effetti persistenti se col passare del tempo la circostanza di vivere altrove diviene una scelta definitiva e se si innescano circoli viziosi tra lo spopolamento e il depauperamento dell’economia locale, attraverso il calo dell’offerta di lavoro, da un lato, e il ridimensionamento della domanda rivolta ai prodotti e ai servizi offerti sul territorio, dall’altro lato”: l’avvertimento contenuto in un recente studio elaborato da Bankitalia sintetizza la condizione sfidante di chi vuole ridare un futuro a un pezzo non trascurabile del Paese.

Appare opportuno segnalare, a questo proposito, almeno due novità strutturali che sono maturate in questo primo semestre del 2023, che riguardano la natura e le funzioni del Commissario di Governo per la Riparazione e la Ricostruzione Sisma 2016 e le attività in essere nel cratere. Da una parte la conversione in legge del D.L. n. 3/2023 “Ricostruzione”, dall’altra la pubblicazione delle prime graduatorie per l’assegnazione dei bandi destinati alle imprese, promossi con il programma NextAppennino, finanziato dal Fondo Complementare al PNRR per le aree sisma del centro Italia, (comprehensive di quelle del sisma L’Aquila 2009).

Queste due novità hanno un indirizzo comune: ricostruzione e rigenerazione si saldano, diventando le due direttrici principali di azione per gli interventi nell’area del Cratere, con l’obiettivo di fare dei territori dell’Appennino centrale colpiti dal terremoto un nuovo modello di “ripresa e resilienza” e di sviluppo economico e sociale.

Nel Decreto Ricostruzione sono state varate misure particolarmente importanti di snellimento e di accelerazione che hanno posto le premesse per lo sblocco potenziale di molteplici procedure di ricostruzione. Oltre a ciò, un’ulteriore stabilizzazione del personale a tempo determinato impiegato nella ricostruzione e nuove azioni volte alla semplificazione amministrativa e procedurale. Le attività produttive potranno, inoltre, beneficiare dell’anticipazione Iva, così come alle imprese è stato consentito di scegliere i prezzi più aggiornati. Infine, per rafforzare l’aggregazione delle comunità locali, è stata introdotta la norma che deroga stabilmente al numero minimo degli alunni che sono richiesti per la formazione delle classi fino all’anno 2028-2029, affidando la decisione agli uffici scolastici regionali. Sempre in relazione alle scuole, vale la pena di rammentare come nel mese di marzo di quest’anno è stato possibile sbloccare la procedura per 228 interventi di ricostruzione (valore 899 milioni di euro), compresi nel più ampio Piano straordinario di ricostruzione degli istituti nel cratere. I lavori saranno realizzati in ottemperanza alle più esigenti richieste dei

criteri di sostenibilità. Gli edifici scolastici non avranno solo il pregio di avere un impatto zero con l'ambiente, ma si propongono come esempio di resistenza sismica. Spesa buona, dunque, in un orizzonte ormai insostituibile di sostenibilità e sicurezza.

L'altra novità che si è aggiunta al Dl "Ricostruzione", nel primo semestre del 2023, riguarda l'avanzamento del programma "NextAppennino" ([www.nextappennino.gov.it](http://www.nextappennino.gov.it)) che, oltre alla positiva finalizzazione delle risorse per la macro-misura A (circa 800 milioni assegnati su un totale di 1,08 miliardi per i soggetti pubblici) nel mese di aprile del 2023 ha fatto registrare la pubblicazione delle parte più consistente delle graduatorie dei bandi relativi alla macro-misura B, quella relativa agli stimoli economici offerti al sistema imprenditoriale e del terzo settore.

In questa prima "tranche", sono stati assegnati 397 milioni di euro, che vanno a sostenere 1.357 progetti del tessuto imprenditoriale nei territori colpiti dal sisma in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, generando 768 milioni di investimenti. Un percorso virtuoso che dimostra innanzitutto come il "cratere" sia vivo e risponda alle forme di sostegno non assistenziale che si stanno proponendo. Le richieste di finanziamento sono state sensibilmente superiori rispetto alle disponibilità messe in campo dalla Struttura commissariale e la capacità di spesa è risultata essere particolarmente apprezzabile. Fattori, questi, che dimostrano come quello intrapreso con NextAppennino sia un percorso meritevole di particolare attenzione e di adeguato riconoscimento, auspicabilmente attraverso ulteriori risorse che consentano di ampliare la virtuosa sinergia tra finanziamenti pubblici e sistema privato.

L'esperienza di NextAppennino dimostra come la governance per la gestione delle risorse del Fondo complementare Sisma per le aree del centro Italia abbia prodotto risultati particolarmente apprezzabili in termini di capacità di spesa. La positiva percentuale di finalizzazione, che già di per sé rappresenta un significativo risultato tecnico-amministrativo nel panorama nazionale, è stata declinata attraverso progetti e opere coerenti con le indicazioni del PNRR e, allo stesso tempo, rispondenti alle reali esigenze del territorio. A dimostrazione che esiste una via italiana o, per meglio dire "appenninica", al raggiungimento degli obiettivi del Green New Deal che, nel rispetto dei principi del "Do No Significant Harm" (DNSH), prevedono che gli interventi dei PNRR nazionali non arrechino nessun danno significativo all'ambiente. NextAppennino ha dato vita a 830 opere di rigenerazione urbana e sostenuto 1.357 investimenti imprenditoriali, concentrati nell'area dei crateri 2009 e 2016, ovvero in un'area prevalentemente montana dalle notevoli valenze ambientali. Ciò è avvenuto non solo nel rispetto dei territori, ma collocando le risorse locali alla base dei progetti di sviluppo finanziati. In questo modo la sostenibilità è intrinseca

nei processi stessi che hanno nel capitale naturale la loro stessa ragione sociale, assicurando così una maggiore resilienza alle variabili esterne e rafforzandone le comunità.

È utile in questa sede segnalare la collaborazione operativa costantemente instaurata con la Ragioneria generale dello Stato nella gestione e nel monitoraggio delle risorse utilizzate.

Le due novità introdotte nel primo semestre del 2023 stanno contribuendo ad avviare, all'interno dell'attività della Struttura commissariale, la nascita di un laboratorio di governance multilivello, dove al ruolo del Governo centrale si associa quello delle quattro Regioni e dei 138 Comuni dell'area del cratere. Una sintesi virtuosa di competenze e di responsabilità che danno vita a una sorta di "macroregione" che ha le risorse e le potenzialità per affrontare una notevole criticità, trasformandola in opportunità di ripresa e di sviluppo. Per raggiungere questo obiettivo, ovviamente serviranno risorse umane e finanziarie. Risorse umane vuol dire, ad esempio, potenziare gli organici delle articolazioni dello Stato chiamate a esprimersi nel corso delle procedure di ricostruzione. Si pensi alle Sovrintendenze, determinanti per realizzare efficacemente il percorso di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto, così numerosi sul territorio colpito dal sisma. Vuol dire anche assicurare da parte della struttura commissariale una funzione sussidiaria di supporto per i Comuni nelle incombenze burocratiche necessarie ad assicurare procedure corrette e un monitoraggio continuo. A ciò si aggiungano le risorse economiche utili a favorire, unitamente alla ricostruzione del patrimonio edilizio, anche una messa in sicurezza complessiva dei territori colpiti dal sisma sotto il profilo dei dissesti, delle frane e delle criticità idrauliche.

In questa chiave la ricostruzione potrà anche consentire una risposta maggiore e più ampia alle necessità dei cittadini di questa "terza Italia", che non è Nord e non è Sud, ma che convive da lungo tempo con una condizione di fragilità, che segna il destino di gran parte del Paese.

L'esperienza sin qui maturata, anche sotto il profilo delle soluzioni giuridiche e delle semplificazioni, è giustamente tenuta in considerazione nel disegno di legge presentato dal governo al percorso del confronto con le regioni e dell'esame parlamentare nell'intento di realizzare un obiettivo fondamentale per lo sviluppo e la messa in sicurezza del territorio dell'Italia.

*Sen. Avv. Guido Castelli*

Commissario Straordinario del Governo per la riparazione,  
la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica  
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria  
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Pierluigi Mantini, da osservatore esperto ed attento qual è, propone, con questo volume, una panoramica completa e analitica del poderoso quadro dispositivo che è stato implementato in Italia a seguito delle più recenti maxi-emergenze di origine sismica, anche combinate, come nel caso dei fatti di Casamicciola del novembre 2022, con eventi di natura idrogeologica.

La vastità dei temi, delle considerazioni e – particolarmente importanti – dei quesiti aperti che vengono proposti, orientano il lettore nel focalizzare l'attenzione sull'impegno che l'intera comunità nazionale, dal suo vertice politico (Parlamento e Governo, e poi Regioni ed Enti Locali) fino alle articolazioni amministrative, scientifico-tecniche ed operative che sono impegnate in prima (e in seconda) linea, ha sempre posto a quel ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite che ci indicò come orizzonte dell'azione pubblica, in caso di calamità, il rimpianto Giuseppe Zamberletti, padre fondatore della protezione civile italiana.

Insieme all'analisi delle misure pensate ed attuate, in particolare nell'ambito del percorso di ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi in Italia centrale tra il 2016 e il 2017, di cui l'autore è stato parte attiva e determinante, veniamo invitati a osservare ed analizzare anche i nuovi provvedimenti in materia che, in queste ore, stanno prendendo forma e che presto saranno all'esame del Parlamento.

In proposito voglio offrire agli studenti, a cui quest'opera è destinata, alcuni spunti di riflessione ulteriori. E li offrirò, a mia volta, sotto forma di quesiti, sperando di contribuire a suscitare analisi, ragionamenti e proposte da parte di coloro che potranno, dopo di noi, essere chiamati alla responsabilità della guida e costruzione del Paese.

L'auspicata definizione di un modello *unitario* di *governance* dei processi di ricostruzione, esteso dai fenomeni sismici a quelli di ogni altra natura, può rappresentare la soluzione migliore?

Eventi diversi che, in verità, provocano danni diversi, non richiedono anche misure diverse e, conseguentemente, diverse procedure? E, più ancora: è bene che fenomeni analoghi siano affrontati allo stesso modo quando colpiscono territori radicalmente diversi? Un capoluogo di Regione si ricostruisce allo stesso modo di un piccolo borgo storico dell'Appennino?

L'esperienza pluriennale della Protezione Civile italiana ci ha insegnato che riservarsi una certa capacità di *customizzare* le regole dei processi post-calamità è non solo utile, ma anche necessario. Invito, quindi, a riflettere, nel completamento del percorso legislativo e di codificazione in corso, a mantenere ben presente l'esigenza di "uscite di emergenza", che servono sempre, lo ricordo,

anche quando l'edificio (regolativo) che riusciamo a costruirci ci sembra bello e perfetto.

E, ancora: siamo sicuri che un modello *stabile* di *governance* dei processi di ricostruzione sia quanto bisogna desiderare in un Paese che si dibatte, da diversi anni, in una storica instabilità e incertezza del diritto?

Una produzione normativa bulimica, che sempre aggiunge e mai cancella, anche derivante dal modo "incrementale" che è stato scelto per attuare l'appartenenza all'Unione Europea, e che, soprattutto, cambia in continuazione, sovente senza ordine e regole, può essere gestita, per quanto concerne processi pluriennali di ricostruzione, con norme "stabili" e, quindi, storicamente caratterizzate?

I principali processi di ricostruzione post-sisma si sono sviluppati non solo con regole intrinseche diverse. Tali processi si sono calati in ordinamenti anche radicalmente diversi: diversi codici degli appalti pubblici, diverse regole di gestione finanziaria e di bilancio, diverse regole di gestione dei dati personali, solo per citare alcuni dei capitoli più importanti. Voler essere fermi in un mondo che si muove (anche troppo e, non di rado, disordinatamente) è la risposta giusta?

Anche qui ci soccorre l'esperienza pluriennale maturata dalla protezione civile italiana: far tesoro delle esperienze per sapere sempre cambiare e adattarsi non solo al *climate change*, ma anche al "*law change*", che alle nostre latitudini colpisce altrettanto duro.

Pierluigi Mantini mette in luce, in quest'opera, l'importanza che assume una *governance* multilivello, dove Stato, Regioni ed Enti Locali cooperino solidalmente e lealmente, anche e soprattutto in caso di calamità di vaste proporzioni. E chiama in causa anche l'attore principale, che è il "dante causa" di tutti i livelli di Governo: quel "popolo" che la nostra Carta Costituzionale pone sempre al centro della scena. Se è giusto che sia così – e, certamente, lo è – perché non provare a coinvolgerlo prima, il popolo? Quando Mantini mette in guardia dal rischio di ricostruire case che nessuno abiterà, la risposta può essere la nascita di una nuova forma di partecipazione sociale, che ci veda tutti impegnati a ragionare delle nostre vocazioni e aspirazioni "prima" degli eventi, per sapere come operare "dopo"? Non sarebbe bellissimo che la riflessione attorno ai temi della riduzione dei rischi naturali facesse scaturire nuove forme e modi di partecipazione dei cittadini che oggi, solo parzialmente e occasionalmente, vediamo nascere, ad esempio con la pianificazione di protezione civile "partecipata"?

Concludo queste poche righe con un ultimo quesito relativo ad un altro dei grandi temi che l'attuale disegno di legge-quadro in materia di ricostruzione – come i precedenti – pone al centro del tavolo della discussione:

l'assicurazione (privata) deve essere un tassello dei processi di ricostruzione post-calamità?

Se la risposta sembra essere senz'altro "sì", ciò su cui dobbiamo riflettere è perché così non è ancora stato, visto che di assicurazione contro i rischi catastrofali, in Italia, si parla inutilmente dalla fine degli anni '90.

Fu l'allora Presidente del Consiglio dei Ministri, nel giugno del 1997, aprendo i lavori della Conferenza nazionale sulla protezione civile di Castelnuovo di Porto, a porre apertamente il tema dell'integrazione del sistema assicurativo nel dispositivo di intervento post-calamità.

Oggi, dopo due leggi approvate e non attuate, a che punto siamo su questo fronte?

Più o meno allo stesso punto, si può forse dire, anche se il fatto che in questi giorni il tema abbia ripreso quota nel dibattito pubblico è senz'altro un buon segno. Ma come far sì che i nuovi tentativi abbiano miglior esito dei precedenti?

Azzardo una proposta: colleghiamo all'invito (incentivato) ai privati ad assicurarsi un serio piano di misure pubbliche di prevenzione strutturale e non strutturale dei rischi naturali.

Dimostriamo che la scelta di percorrere ancora una volta la via della riduzione dell'*insurance gap* nel settore catastrofale non è solo un'opzione di risparmio ma è, anche e soprattutto, una decisa volontà di far crescere la consapevolezza collettiva dei rischi e della necessità di mitigarne gli effetti, facendo convergere azioni pubbliche più coerenti e concrete e azioni private razionali da parte delle famiglie e delle imprese.

C'è molto da pensare e tanto su cui ancora confrontarci su questi temi. Avanti così!

*Ing. Fabrizio Curcio*

Capo Dipartimento Protezione civile  
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

\* \* \*

Approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 giugno 2023, il disegno di legge recante il "Codice della ricostruzione" è stato presentato dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, e predisposto con il supporto anche del Dipartimento Casa Italia.

Il disegno di legge è attualmente all'esame della Conferenza Unificata.

Il Governo ha risposto con questo disegno di legge ad alcuni punti critici-



ci che, nell'esperienza delle calamità degli ultimi venti anni, si sono presentati tra cui il principale è la velocità di reazione delle istituzioni all'evento calamitoso.

L'idea che accompagna e guida il disegno di legge è stata quella di predisporre una vera e propria cassetta degli attrezzi pronta per l'uso per gestire la ricostruzione, che potrà essere adattata ai singoli casi, ma che rimane un modello di riferimento.

In questi anni è ben emerso come ogni ricostruzione abbia un proprio "modello di attuazione" e risponda a un particolare corpus normativo per lo più legato a distinti provvedimenti emergenziali. Il codice della ricostruzione, dunque, nasce dall'esigenza di superare questa frammentazione e di omogeneizzare i modelli di intervento.

Avere una legge quadro consente di delineare dei percorsi uniformi che possano dare certezze sui tempi della ricostruzione sia privata che pubblica, evitando quei cosiddetti "tempi di attraversamento" dalla fase dell'emergenza alla operatività della ricostruzione.

Uno degli obiettivi principali del disegno di legge è quello di snellire le procedure della ricostruzione sia privata che pubblica e di individuare modalità di finanziamento che contemporaneamente consentano una certezza delle risorse, ma anche un loro uso efficiente.

Nel disegno di legge è stato inserito lo "Stato di ricostruzione di rilievo nazionale" nei casi in cui, dopo l'emergenza, sia richiesto un tempo lungo per rientrare nell'ordinarietà. La durata dello "Stato di ricostruzione" viene stabilita in 5 anni, prorogabile fino a un massimo di dieci anni.

Nel corso degli ultimi 15 anni, il Paese è stato scosso da 6 eventi importanti: il sisma del 6 aprile 2009 a L'Aquila; i sismi del 20 e 29 maggio 2012 in Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto; i sismi del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017 nel Lazio, nell'Abruzzo, in Umbria e nelle Marche; il sisma del 21 agosto 2017 nell'Isola di Ischia; il sisma del 14 agosto 2018 in Molise; il sisma del 26 dicembre 2018 nell'Area Etnea.

Di questi, solo il sisma del 2009, che ha colpito L'Aquila e i comuni limitrofi, è uscito dalla fase emergenziale e le attività di ricostruzione sono ricondotte all'ordinarietà.

Per tutti gli altri eventi si assiste ancora a prolungamenti dello stato di emergenza con specifici provvedimenti legislativi e al conseguente rinnovo di gestioni incentrate sulle strutture commissariali, anche se con evidenti differenze organizzative e amministrative. Diversamente dai casi precedenti, la ricostruzione post sisma 2016 nei territori dell'Italia centrale è stato il primo ad avere una gestione unitaria.

Si è preso spunto dalle esperienze di ricostruzione degli ultimi anni, special-

mente da quella per il post sisma del 2016, per individuare delle modalità di ricostruzione sia pubblica che privata.

Successivamente alla deliberazione dello “Stato di ricostruzione di rilievo nazionale”, è prevista la nomina di un Commissario straordinario, dotato di una struttura ad hoc, che elabora il programma generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti, in cui sono determinati anche il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario.

Il Commissario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati e pubblici e può agire in deroga alle disposizioni vigenti, fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Inoltre, si prevede la nomina di una Cabina di coordinamento rappresentativa delle regioni, dei territori e delle amministrazioni centrali, che coadiuva il Commissario straordinario nella definizione del piano e nel monitoraggio dell’avanzamento dei processi di ricostruzione.

La vera novità del disegno di legge è l’istituzione di un “Fondo per la ricostruzione” alimentato dalle risorse che di volta in volta finanziano la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi calamitosi per i quali è dichiarato lo stato di ricostruzione.

Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi calamitosi, nonché di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi, si prevede poi l’istituzione di un organo tecnico a competenza intersettoriale denominato “Conferenza permanente”, che esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni e sul programma delle infrastrutture ambientali e che approva i progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi ai beni culturali.

In questi mesi il Dipartimento Casa Italia ha avuto numerosi confronti con i rappresentanti di diversi enti e con i responsabili delle varie ricostruzioni in corso per analizzare i diversi aspetti in questo ambito: dal campo di applicazione del disegno di legge, che è di portata ampia, per tutte le emergenze, bilanciato sulla tipologia e sull’entità dell’emergenza; ai meccanismi di nomina del commissario; al ruolo delle Regioni, delle Province e dei Comuni; ai meccanismi per velocizzare la ricostruzione pubblica e infine al ruolo della struttura centrale per l’attività di coordinamento di tutte le ricostruzioni.

Una buona ricostruzione è un’assoluta priorità per il nostro Paese, essa deve essere veloce, efficiente e non deve rappresentare un mero ritorno al preesistente, ma deve promuovere un percorso dinamico che, con politiche e strumenti nuovi, possa contrastare lo spopolamento e favorire l’attrattività dei territori colpiti dagli eventi calamitosi.

Lo studio e l’approfondimento di questi complessi temi nelle scuole e nelle

Università costituiscono un prezioso contributo alla formazione dell'identità culturale e un necessario sviluppo dei saperi professionali che occorrono al Paese nelle difficili sfide della prevenzione dei grandi rischi e delle ricostruzioni post calamità.

*Cons. Luigi Ferrara*  
Capo Dipartimento Casa Italia  
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

\* \* \*

Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza, nelle istituzioni – nel Parlamento e nel Governo, tra le Regioni, i sindaci – nelle professioni, nei comitati e nelle associazioni dei cittadini, della necessità di dotare il nostro Paese di una legge organica in materia di ricostruzione post-catastrofi naturali. Il confronto nei vari ambiti istituzionali e sociali si è particolarmente intensificato in relazione ad alcune esperienze e modelli di *governance*, con particolare riferimento ai più impegnativi processi di ricostruzione in corso.

Il carattere molto innovativo che negli anni 2020-2022 ha assunto il modello di ricostruzione post sisma 2016-2017 nel Centro Italia, con molteplici innesti legislativi riguardanti la ricostruzione privata, quella pubblica e degli edifici di culto, e alcune importanti ordinanze commissariali, che ne hanno declinato e dettagliato i profili attuativi e regolatori (la n. 100/2020, 105/2020, 107/2020, 110/2020 e altre), fino al Testo unico delle disposizioni in materia di ricostruzione privata, approvato con ordinanza n. 130/2022, ha irrobustito i contenuti di tale confronto, delineando i tratti essenziali di una possibile attività di codificazione da approvare con legge primaria.

È stato così che, nel corso del 2021, sono state depositate proposte di legge di iniziativa parlamentare, e nel gennaio del 2022 il Governo Draghi ha presentato, con l'apporto della struttura del Commissario post-sisma 2016, del Dipartimento Casa Italia che ha coordinato tale rilevante elaborazione, e del Dipartimento di Protezione Civile, le cui funzioni precedono quelle relative ai processi di ricostruzione, un primo testo di legge delega finalizzato alla successiva adozione di un "Codice della ricostruzione", che definisse un quadro normativo uniforme per il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione. La conclusione anticipata dell'esperienza di quell'esecutivo ha impedito di avviare l'iter parlamentare di tale rilevante provvedimento.

Il Governo in carica ha ripreso, nella nuova legislatura, il percorso normativo su tale materia, e il relativo disegno di legge, non più nella forma di legge

delega, è tuttora in fase di elaborazione, e attende di essere varato e trasmesso al Parlamento. Nel frattempo sono stati presentati anche due disegni di legge di iniziativa parlamentare, uno da parte della principale forza di governo e l'altro da parte del primo partito di opposizione, la cui trattazione è stata riunita ed è in corso di svolgimento in Commissione Ambiente della Camera dei Deputati.

Dai confronti sviluppati negli ultimi anni, e a seguito delle suindicate iniziative legislative, è emerso in misura crescente che la riforma organica delle ricostruzioni non è più rinviabile. È necessario, infatti, dare risposta sistematica e definitiva ad alcuni nodi cruciali che si sono ripetutamente proposti, soprattutto nelle fasi di avvio dei processi di ricostruzione post catastrofi naturali che il nostro Paese ha dovuto fronteggiare. Tale necessità si è posta con intensità crescente a fronte di terremoti che hanno causato danni rilevanti, come è avvenuto in Abruzzo nel 2009, in Emilia-Romagna nel 2012, per quelli che nel 2016 e 2017 hanno colpito l'Italia centrale, ma anche per fenomeni più circoscritti, ma non di minore impatto sulle comunità, quali quelli di Ischia o di Catania. Analoghi problemi hanno riguardato le ricostruzioni post alluvione o frana, che solo nell'ultimo anno hanno interessato vasti territori delle Marche, dell'Emilia, della Toscana e dell'Isola di Ischia, eventi per i quali il legislatore, in un arco temporale ristretto, ha fornito tre soluzioni di governance l'una diversa dall'altra.

Il presente testo, curato dal Professor Pierluigi Mantini che, insieme al Consigliere Paolo Carpentieri e ad altri esperti e dirigenti della struttura commissariale post-sisma 2016 e degli Uffici speciali, sono stati protagonisti della innovativa esperienza di redazione del Testo unico della ricostruzione privata, consente di ricostruire il percorso degli ultimi anni, che potrà portare il nostro Paese a dotarsi finalmente di una normativa organica, completa e uniforme in materia di ricostruzione post-catastrofi naturali. L'obiettivo di tale riforma è chiaro: determinare, subito dopo gli eventi catastrofici, le condizioni per l'avvio delle ricostruzioni, potendo contare su un quadro normativo stabile, su procedure predefinite e sperimentate, su professionalità già formate e specializzate, su una struttura centrale capace di attivare in tempi rapidi gli uffici territoriali preposti al governo dei processi, e sulle altre condizioni necessarie per consentire ai territori colpiti di innescare processi di resilienza, rigenerazione e sviluppo. Si eviterà in tal modo di essere costretti, dopo ogni catastrofe, a disegnare modelli di governance, procedure sempre diverse, formare il personale e disciplinare ogni altro aspetto dei processi amministrativi e tecnici, determinando tempi lunghi di avvio e lentezze di attuazione.

Così, ad esempio, nella ricostruzione post sisma a L'Aquila, laddove mentre l'azione fu rapida ed efficace per gli interventi emergenziali e per la riparazione e recupero degli edifici colpiti da danni lievi, gli interventi afferenti alla

ricostruzione cosiddetta “pesante” furono avviati soltanto tre o quattro anni dopo l’evento sismico. Difficoltà analoghe, se non maggiori, si sono verificate nel dare impulso alla ricostruzione nell’esteso e articolato territorio colpito dai terremoti del 2016 e 2017 in Centro Italia, comprendente ben quattro Regioni, centoquaranta Comuni del cratere e circa trecentocinquanta fuori cratere.

Tali incertezze e diversità di approccio a problematiche spesso note e omogenee risentono inevitabilmente del frequente alternarsi dei cicli politici.

Non è dato sapere se, quando questa importante pubblicazione sarà messa a disposizione degli studenti e dei lettori, il testo del disegno di legge predisposto dal Governo, già vagliato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri, sarà stato varato e reso pubblico, e trasmesso al Parlamento per il successivo esame e approvazione. Sarà tuttavia indispensabile, al fine di apprezzare la completezza ed efficacia del disegno riformatore, che siano finalmente affrontati e risolti quei nodi strutturali cui si è fatto cenno, facendo tesoro delle esperienze positive, delle buone prassi e delle intuizioni che sono emerse negli ultimi anni, nonché valorizzando le più incisive innovazioni legislative e attuative che si sono sviluppate nell’ultimo decennio.

Le principali criticità che il legislatore dovrà affrontare e risolvere, insieme alla necessità di provvedere a una puntuale ricognizione e ricomposizione sistematica delle disposizioni normative via via emanate, al fine di produrre un testo legislativo organico e uniforme, sono a mio parere almeno cinque.

La prima è quella afferente alla individuazione delle soluzioni più efficaci per delineare in modo dialogante e dinamico il rapporto che l’avvio della ricostruzione deve avere con le attività di gestione della prima emergenza post catastrofe, che vedono protagonisti il Dipartimento nazionale e le articolazioni regionali e comunali di protezione civile, insieme al volontariato, alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco. Troppo spesso tra queste due fasi si è verificata, nei fatti, una cesura. Si tratta invece di far sì che le fondamentali attività emergenziali di assistenza alla popolazione e alle attività produttive, di rilevamento dei danni e di primo ripristino delle infrastrutture e dei servizi pubblici, vengano orientate in modo da costituire le basi per l’implementazione tempestiva della ricostruzione.

L’aspetto più delicato e complesso, che ha determinato criticità e rallentamenti, è quello riguardante il rilievo e la quantificazione dei danni al patrimonio edilizio e alle infrastrutture pubbliche – relativi ad abitazioni, edifici a servizio di attività produttive, edifici pubblici, beni culturali, edifici di culto – che in gran parte è affidato alla compilazione, da parte degli specialisti, della scheda AeDES, i cui contenuti non sono sufficientemente orientati all’acquisizione di tutti i dati e gli elementi conoscitivi necessari per programmare da subito la ricostruzione. Spesso infatti sono necessarie attività successive – come l’elabora-

zione dei livelli operativi e la stima integrale dei danni – la cui predisposizione costituisce uno dei fattori di lentezza dell'avvio delle progettazioni necessarie per ricostruire, attività che l'esperienza suggerisce di anticipare alla fase di ricognizione post-evento.

Il secondo nodo strutturale che la riforma dovrà affrontare è quello riguardante le professionalità della ricostruzione. Il nostro Paese dispone, per fortuna, di una platea di tecnici di consolidata esperienza, molti dei quali con una elevata specializzazione in materia di ricostruzioni, i cui percorsi professionali, se non preservati nelle forme che il legislatore dovrà individuare, rischiano inevitabilmente di disperdersi, o di essere attratti da più vantaggiose opportunità offerte dal mercato. La frammentazione delle procedure di reclutamento, la precarietà dei rapporti contrattuali e l'assenza di sbocchi professionali pubblici certi e predefiniti, nel determinare i rischi di fuoriuscita dai contesti propri delle ricostruzioni, sono all'origine della ricorrente necessità di nuove attività formative, con dispendio di tempo e risorse, anch'esso causa di rallentamenti nelle fasi iniziali.

Al contrario, la valorizzazione dei professionisti della ricostruzione e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, già avviati con le disposizioni che il legislatore ha meritoriamente varato nel triennio passato, consentirebbero di disporre di strutture tecniche e amministrative centrali e periferiche immediatamente operative dopo gli eventi catastrofici. È necessario che l'impianto della riforma determini le scelte necessarie e individui le relative risorse finanziarie per disporre di professionisti e strutture pronte per avviare le ricostruzioni, così come già avviene in modo virtuoso per il sistema di protezione civile.

La terza grande priorità che la legge organica dovrà affrontare afferisce al tema dei procedimenti amministrativi, a partire da quelli relativi alla ricostruzione degli edifici privati. Nell'esperienza del Centro Italia sono state elaborate e introdotte procedure molto innovative, snelle ed efficaci, che hanno dimostrato di produrre un rilevante impatto sui tempi di rilascio degli atti e di avvio delle attività. Infatti, nonostante il periodo 2020-2022 sia stato caratterizzato dalla crisi pandemica, dagli effetti sul mercato edilizio dell'introduzione del bonus 110%, con conseguente sottrazione di imprese e manodopera alle attività ricostruttive, e dal rincaro del costo dei materiali, le semplificazioni introdotte hanno consentito l'approvazione, da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, di oltre diecimila decreti e l'apertura di altrettanti cantieri privati.

È auspicabile pertanto partire proprio dal quadro normativo e regolatorio esistente, eventualmente integrato e completato per renderlo ancor più chiaro e ordinato, per conseguire il rilevante risultato di disporre di procedure amministrative semplici e rapide per tutte le ricostruzioni che dovranno essere avviate e completate.

Per quanto attiene alla ricostruzione pubblica, che riguarda innanzitutto scuole, municipi, infrastrutture necessarie a garantire la riattivazione dei servizi pubblici essenziali alle comunità colpite, sono state emanate negli ultimi anni disposizioni di una certa rilevanza ed efficacia, che possono costituire la base per un quadro normativo stabile. L'obiettivo deve essere ridurre drasticamente quel ciclo, costituito da programmazione, progettazione, affidamenti degli appalti di servizi e lavori, collaudi, di durata insostenibile, che caratterizza la realizzazione delle opere pubbliche. Tale risultato può essere conseguito valorizzando sia le innovazioni legislative introdotte nella ricostruzione post-sisma 2016, e in quelle speciali per gli interventi connessi alla pandemia e per l'attuazione del PNRR, che le più recenti disposizioni in materia di contratti pubblici, confluite nel nuovo Codice, ed estendendo i poteri derogatori a disposizione delle governance delle ricostruzioni, assimilandoli a quelli di protezione civile.

Un discorso non dissimile può essere fatto per la ricostruzione degli edifici di culto che, nella ricostruzione post-sisma del Centro Italia, è stato oggetto di un ripensamento radicale, che ha posto in capo ai soggetti proprietari degli stessi, ovvero diocesi, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti o istituzioni locali, la responsabilità attuativa degli interventi, prefigurando un sistema "ibrido" tra la disciplina pubblicistica e quella che caratterizza la ricostruzione privata. La legge quadro sulla ricostruzione può raccogliere, anche in questo caso, i migliori frutti di tali esperienze.

Un ulteriore elemento essenziale che il legislatore deve affrontare riguarda il rapporto, di estrema rilevanza, tra la ricostruzione fisica e materiale di edifici e infrastrutture pubbliche e la rinascita economica e sociale. È di tutta evidenza che i territori colpiti da catastrofi naturali subiscono un trauma fortissimo che segna la vita delle persone, delle famiglie, delle imprese e delle comunità: non può essere sufficiente ricostruire i luoghi fisici, è necessario ripristinare condizioni di vita normali, creare occasioni di lavoro, stimolare nuovi modelli di sviluppo e servizi innovativi. Troppo spesso tali iniziative, pur ritenute necessarie dai decisori pubblici che si sono susseguiti negli anni, sono state affidate a strumenti molto diversificati e condizionati, oltre che dalle alternanze e dalle sensibilità dei governi che si sono succeduti, dalla disponibilità di risorse finanziarie.

Le diverse esperienze degli ultimi decenni ci restituiscono, dunque, un quadro di approcci e strumenti estremamente frammentato e diversificato.

I regimi di esenzione e riduzione fiscale e contributiva costituiscono la prima delle misure che i governi si sono trovati a varare, con soluzioni tra loro molto distanti nei diversi contesti emergenziali.

Lo stesso può dirsi per le forme di incentivazione della ripresa e dello sviluppo delle attività produttive.

Due, al riguardo, sono le esperienze che meritano di essere menzionate per l'impatto significativo che hanno avuto sulle ricostruzioni. La prima riguarda la previsione, introdotta in via transitoria dal Ministro Barca per il sisma 2009, di destinare un'aliquota pari al 5% dei fondi stanziati per la ricostruzione fisica al finanziamento di misure per lo sviluppo economico e sociale. Tale misura fu resa poi stabile, nella misura del 4%, con una disposizione emanata dal Governo del quale ho fatto parte in qualità di Sottosegretario con delega agli aspetti finanziari della ricostruzione in Abruzzo. La seconda e più recente esperienza, di grande rilevanza e impatto, prevede la destinazione di una quota del fondo complementare al PNRR, pari a circa 2 miliardi di euro, per lo sviluppo e la ripresa dei territori colpiti dai sismi del 2009 e del 2016 e 2017, con la predisposizione di una vera e propria politica organica di sviluppo per l'Appennino centrale, comprendente misure di straordinario valore, di cui si sta proseguendo l'attuazione in questi mesi.

Il legislatore dovrà pertanto dare risposta alla necessaria scelta del modello e degli strumenti più efficaci per affiancare alla ricostruzione fisica le misure per rianimare, ridare fiducia, slancio e vita ai territori colpiti da catastrofi, pur nella consapevolezza che le specifiche policy di sviluppo sono legate anche alle contingenze e alle peculiarità di ciascuna realtà. Ciò non toglie che è opportuno che siano introdotte norme di principio in materia fiscale, contributiva, di incentivi alle imprese, di introduzione di zone franche urbane e ZES, e altri strumenti incentivanti, che costituiscano un quadro di riferimento certo e stabile sia sotto il profilo procedurale che fiscale e finanziario.

Infine, ma non da ultimo, un punto centrale è quello riguardante la scelta del modello di governance, che il legislatore non potrà esimersi dal definire, seppur non necessariamente in modo vincolante e identico per tutti gli eventi catastrofici, a prescindere dalla dimensione degli stessi. Ciascuna delle sei ricostruzioni post sisma e delle tre più rilevanti post alluvione ha infatti un diverso e autonomo modello, che il legislatore speciale ha definito volta per volta, spesso in modo incoerente; ognuna di queste esperienze contiene aspetti positivi, e altri che meritano di essere riconsiderati se non superati.

L'auspicio è che si possa prefigurare un quadro di regole basato su alcuni principi fondamentali, tra i quali, innanzitutto, la struttura multilivello di governo. È necessario e indispensabile per la gestione degli eventi catastrofici di rilevanza nazionale che ciascuno degli attori istituzionali sia responsabilizzato e messo nelle condizioni di dare il proprio contributo nell'affrontare la situazione straordinaria che si determina con la ricostruzione, a partire dal Governo, a livello centrale, dalle Regioni, e dal fondamentale coinvolgimento di Comuni e Sindaci, che incarnano il livello di maggiore prossimità alle comunità locali.



Il funzionamento del modello di governance multilivello è stato positivamente sperimentato nel centro Italia. Ho avuto modo di conoscere approfonditamente tre diverse esperienze di ricostruzione post-sisma, e da ultimo anche quella emergenziale post frana sull'isola di Ischia: la prima a L'Aquila, nell'esercizio del mandato in Parlamento e successivamente, seppur per un breve periodo, in qualità di Sottosegretario con delega alla ricostruzione; la seconda, protrattasi per un periodo di quasi tre anni, alla guida della complessa Struttura Commissariale del Centro Italia, affiancato dai presidenti delle quattro Regioni quali Vicecommissari e da un'articolazione territoriale molto strutturata; la terza e attuale è rappresentata dalla ricostruzione sull'Isola di Ischia, dove mi sono state attribuite sia le funzioni di Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2017 che quelle di Commissario Delegato per l'emergenza frana del 2022.

L'analisi di tali esperienze può fornire elementi utili ad affrontare in modo più strutturato e organico le sfide del futuro. In questo contesto, la situazione sull'Isola di Ischia si rivela di particolare interesse, per la compresenza e sovrapposizione sulle medesime aree di due catastrofi naturali verificatesi in un arco temporale relativamente ristretto (terremoto nel 2017 e alluvione nel 2022). Inoltre coesistono, sull'Isola, tutte le tipologie di rischio: sismico, idrogeologico, vulcanico, relativo a incendi boschivi, alla erosione delle coste e alle mareggiate, che concorrono a caratterizzare un territorio di grande bellezza, ricco di eccezionali risorse naturali, ma anche molto fragile. Per di più, la presenza di numerosi e differenziati vincoli, paesaggistici e idrogeologici, unitamente al diffuso fenomeno delle sanatorie edilizie, spesso costringono gli attori della ricostruzione ad affrontare un percorso complesso e accidentato prima di poter concludere i necessari procedimenti per dare avvio ai cantieri della ricostruzione.

La ricostruzione post sisma a Ischia, già di per sé complessa, anche perché fortemente condizionata dalla necessità di definire le numerose pratiche di condono edilizio e di contemperare il diritto a ricostruire con i principi di sicurezza, si rivela via via sempre più difficile a causa della necessità di tenere conto sia della sismicità dei territori che degli effetti del dissesto idrogeologico, che ha determinato plurimi fenomeni di frane e alluvioni nel corso dei decenni, fino all'evento più grave del novembre 2022, che ha causato dodici vittime, distruzione e danneggiamenti, e diffuse situazioni di rischio nelle aree colpite.

Si tratta di una sfida ricostruttiva di rilevante interesse, sotto molteplici profili. Innanzitutto, il modello di governance, che prevede la concentrazione nella Struttura Commissariale post sisma anche delle funzioni riguardanti l'emergenza post alluvione, cui competono attività tipiche di Protezione Civile, di cui all'art. 25 del Codice, comprese quelle relative all'assistenza alla popolazione e

alle imprese. Queste si aggiungono a quelle relative alla ricostruzione degli edifici privati, delle attività produttive e degli edifici pubblici, colpiti sia dal terremoto che dalla frana, e a un ambizioso programma di messa in sicurezza del territorio e mitigazione del rischio idrogeologico, che riguarda tutti i comuni dell'Isola, che configura una inedita attività di integrazione e coordinamento di una molteplicità di interventi.

Di assoluta rilevanza è inoltre il tema delle delocalizzazioni, presente in qualche misura in tutte le ricostruzioni.

A riguardo, l'ordinanza n. 24/2023, emanata nel luglio scorso, contiene una disciplina molto avanzata e innovativa, contemplando incentivi, non solo di natura economica, al fine di determinare condizioni che favoriscano le delocalizzazioni, sia obbligatorie che volontarie, nell'ottica della riduzione del consumo di suolo e del rispetto dei principi di sicurezza e sostenibilità.

Partendo da tale esperienza nel prossimo futuro sarà possibile riconsiderare nell'ambito delle ricostruzioni, anche a fronte della crescente incidenza dei cambiamenti climatici che amplificano gli effetti dei fenomeni catastrofici e i rischi connessi, la necessità di una più compiuta disciplina incentivante delle delocalizzazioni di edifici e infrastrutture ubicati in aree a rischio sismico e idrogeologico. Si tratta di modificare in misura rilevante l'approccio sin qui largamente prevalente, ispirato al principio "com'era, dov'era", che non sempre costituisce la scelta migliore per i territori e le popolazioni.

Anche di questo sarà molto importante che la riforma organica delle ricostruzioni si occupi.

*On. Avv. Giovanni Legnini*

Commissario Straordinario sisma 2016 negli anni 2020-2022,  
attualmente Commissario Straordinario per la ricostruzione  
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017,  
Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici  
verificatisi nei territori dell'isola di Ischia il 26 novembre 2022

Parte prima  
COMMENTI



## INTRODUZIONE

Questo testo, dedicato agli studenti dei corsi di studio del Politecnico di Milano, pur negli evidenti suoi limiti legati alle esigenze della didattica, affronta questioni di formidabile interesse generale e di rilevante attualità.

I dati scientifici sulle “fragilità territoriali” del nostro Bel Paese sono notevoli, accurati e accessibili, *in primis* presso il CNR, ISPRA, INGV, ma anche presso Autorità diverse come le Autorità di bacino, le Regioni e gli enti locali, numerosi enti e associazioni di attività produttive o professionali, Dipartimenti universitari di eccellenza in materia come il DASTU del Politecnico di Milano nonché presso l’Istituto Nazionale di Urbanistica.

L’approvazione del disegno di legge sul codice della ricostruzione, nell’ultima fase del governo Draghi e ora per iniziativa del governo Meloni e del ministro Musumeci, è molto più di quel che dice il titolo perché contiene l’idea di far uscire l’Italia dalla logica delle emergenze continue, delle ricostruzioni “caso per caso”, del commissario straordinario del giorno dopo, delle cento leggi, delle mille ordinanze, dei labirinti delle procedure.

Ora la direzione di marcia è un’altra. Un solo codice, con principi comuni nazionali, un solo Dipartimento forte presso la Presidenza del consiglio, accanto a quello di Protezione civile, piattaforme digitali per i quadri conoscitivi territoriali, poteri di deroga “temperati”, un rapporto organico tra amministrazione politica e corpi tecnici, un’organizzazione stabile dove sedimentare le molte competenze specialistiche del paese e, soprattutto, un modello di governo multilivello e condiviso tra Stato, Regioni, Comuni.

Da Gibellina, al Friuli, all’Irpinia, fino ai più recenti dell’Aquila, dell’Emilia-Romagna, dell’Italia centrale, o dei “più piccoli” terremoti dell’isola di Ischia o del Molise, la storia delle ricostruzioni post-sisma in Italia ha conosciuto leggi speciali diverse, sistemi di *governance* differenti, commissari straordinari di proroga in proroga. È tempo di cambiare.

Finora ci si è preoccupati di più, secondo l’idea che fu di Zamberletti nei

primi anni Ottanta, di far crescere un modello di protezione civile che, nel tempo, si è consolidato e ampliato fino a diventare uno dei migliori al mondo.

Ma minore attenzione si è posta sulla fase immediatamente successiva, quella della ricostruzione post calamità, una fase lunga, complessa, costosa, in termini di risorse economiche e di sofferenza umana e sociale e ancora insufficiente è l'attenzione posta per la fase precedente, ossia sulla prevenzione, sulla messa in sicurezza del territorio, del patrimonio edilizio, degli insediamenti umani.

A ben vedere, ricostruzione e prevenzione sono due facce della stessa medaglia in un tempo in cui occorre ricostruire non solo gli edifici e i luoghi fisici distrutti o danneggiati dal sisma ma anche la *civitas*, la dimensione sociale ed economica, la fiducia nel futuro.

L'intervento pubblico è molto difficile in sé, e ancora di più lo è tra rivendicazioni di competenze, intrighi burocratici, capacità di spesa e di gestione amministrativa che si confrontano con le insidie della disperazione e dell'assistenzialismo, delle possibili infiltrazioni criminali, delle notevoli complessità tecniche e burocratiche, con mercati dei servizi professionali e delle imprese non sempre efficienti.

Si incontrano ricostruzione di opere e infrastrutture pubbliche, ricostruzione privata, di edifici di culto, di beni culturali, di attività produttive, con danni gravi e danni lievi, moduli abitativi provvisori per far fronte all'emergenza, sussidi di assistenza che non possono protrarsi per troppi anni (nonostante i diffusi desideri e i pericoli del clientelismo) e poi ancora il formidabile tema di ricostruire in sicurezza, affinché le persone tornino a vivere e a lavorare senza paura, e ricostruire meglio di prima, non solo "dove era / come era" ma meglio di prima, edifici antisismici ed energeticamente efficienti, con l'ambizione di portare le identità storiche del passato in un futuro più sostenibile.

La necessità di ricostruire un mondo migliore, più sicuro e attrattivo rispetto al passato, è la traccia che ci viene dalla storia, dopo i grandi terremoti del '400 e del '700. Un'esigenza ancora più avvertita oggi in un tempo in cui occorre vincere anche la sfida dell'abbandono e dello spopolamento delle aree interne e dei centri colpiti dal sisma, spesso meravigliosi scrigni di arte e natura, che devono tornare a nuova vita.

Ecco perché la ricostruzione deve essere sicura, *green*, digitalmente connessa, resiliente dinanzi ai rischi e ai cambiamenti climatici.

È la direzione intrapresa nella ricostruzione delle regioni del centro Italia dal sisma 2016, un laboratorio di semplificazioni e buone prassi che sta dimostrando nei fatti e nei numeri lusinghieri successi e che ha ispirato il disegno di legge del governo, insieme al Dipartimento Casa Italia e alla Protezione civile.

Eppure, sussistono ancora formidabili questioni da risolvere, interrogativi cui dare risposta.

Quando finisce la fase dell'emergenza di competenza della protezione civile e inizia la "lunga ricostruzione"? Come stabilizzare il personale degli uffici speciali della ricostruzione per non disperdere le competenze e le esperienze acquisite?

Siamo sicuri che i beni culturali non debbano essere ricostruiti con lo stesso indice di sicurezza degli edifici residenziali ma sulla base di scelte di "miglioramento" fatte di volta in volta dalle Sovrintendenze per non "alterare" l'integrità del bene tutelato e con il concreto rischio, come accaduto in Umbria, di un nuovo crollo al sisma successivo? Che le scuole in edifici con più di 70 anni, non potendo dunque garantire una sufficiente sicurezza, debbano essere delocalizzate, consumando nuovo suolo e svuotando i centri storici? Che le relazioni geologiche sulle "faglie attive" non si concludono con chiare indicazioni sugli edifici da delocalizzare? Che non si possano con il contributo pubblico acquistare immobili disponibili negli stessi comuni, come è stato possibile per L'Aquila ma non in altri casi, e si debba sempre e solo ricostruire anche quando non serve, consumando nuovo territorio? Che alcune ricostruzioni siano "pubbliche" e altre solo "private", ma sempre con soldi pubblici? Che chi si paga un'assicurazione sull'immobile contro le calamità debba ricostruire da solo, senza contributo pubblico, così scoraggiando, anziché promuovere, il "pilastro" delle assicurazioni private? Che risulti impossibile, a fronte di una popolazione che diminuisce e di un patrimonio edilizio esuberante, la delocalizzazione neppure in presenza di alti rischi, come nelle zone del comune di Casamicciola nell'isola di Ischia investite, per la terza volta in venti anni, dalle frane mortali del monte Epomeo? O delle abitazioni a ridosso di fiumi e torrenti che esondano alla prima alluvione? Che senso ha ricostruire su faglie sismiche attive e capaci? Che ci siano regole, procedure e modelli diversi, tra una ricostruzione e l'altra, senza nessuna chiarezza?

Per rispondere a questi e altri poderosi interrogativi nasce il disegno di legge approvato dal governo, per una cultura comune, regole comuni, le migliori prassi per tutti, un'istituzione responsabile, un governo multilivello basato sulla collaborazione sui progetti. A ben vedere, un modello analogo a quello della *governance* prevista dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 per la ricostruzione nel Centro Italia e dall'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 per il Piano nazionale complementare al PNRR per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016.

Nel tempo della massima insicurezza del rapporto tra l'uomo e la natura, nel tempo della rigenerazione urbana, le iniziative approvate da governi diversi, ora affidate al parlamento, devono andare avanti per scrivere una pagina nuova e importante per la messa in sicurezza e il futuro sostenibile dell'Italia.

Il primo e più importante fattore di cambiamento è quello culturale che consiste nell'abbandono del fatalismo dinanzi alle calamità naturali e nello sviluppo diffuso del valore della prevenzione.

Qualcosa sta cambiando negli ultimi tempi, forse ancora troppo lentamente perché non bastano le *élite*, occorre il popolo.

La crisi legata al costo della vita e gli effetti del cambiamento climatico sono i primi due rischi che il mondo corre nei prossimi due anni, secondo il Global Risks Report 2023 del World Economic Forum, di recente pubblicato. Il rapporto è basato su un sondaggio condotto su oltre 1.200 esperti a livello mondiale, responsabili politici e leader nel settore imprenditoriale.

Lo studio fornisce un quadro del panorama globale dei rischi e secondo gli intervistati i dieci rischi più grandi per il mondo nei prossimi due anni sono: al primo posto la crisi legata al costo della vita, al secondo i disastri naturali e gli eventi atmosferici estremi, al terzo posto lo scontro geo-economico. Dunque i disastri naturali e atmosferici, secondo il trend dell'opinione pubblica internazionale, costituiscono il secondo "grande rischio" dell'umanità per i prossimi anni.

Ma ciò che più interessa è che, se si presta attenzione alle successive posizioni della classifica dei rischi per l'umanità seguono, in ordine decrescente, la mancata mitigazione del cambiamento climatico, l'erosione della coesione sociale e la polarizzazione delle società, i danni su larga scala degli incidenti ambientali, il mancato adattamento ai cambiamenti climatici, la diffusione del *cyber crime* e della *cyber security*, le crisi innescate dal depauperamento delle risorse naturali e, infine, al decimo posto, le migrazioni su larga scala. Come si vede il tema delle calamità naturali, sotto diverse angolazioni, risulta largamente dominante.

Ma quando agli stessi intervistati è stata posta la domanda su quali siano i dieci rischi più grandi nei prossimi dieci anni, e non solo nel prossimo biennio, la classificazione delle risposte ha dato invece il seguente risultato: al primo posto la mancata mitigazione del cambiamento climatico, al secondo posto il mancato adattamento ai cambiamenti climatici, al terzo i disastri naturali e gli eventi climatici estremi.

Un responso molto chiaro, inequivocabile, che pone una questione nuova almeno a livello epistemologico e, si spera, politico: quale è il rapporto dell'uomo con la natura?

Si può forse dire che se il Novecento è stato il secolo della scoperta e dell'affermazione della questione ambientale, della "protezione della natura", il primo secolo del Terzo millennio sarà quello della "protezione dalla natura", della prevenzione dai rischi naturali, della sicurezza fisica degli insediamenti umani? Sarà possibile superare il narcisismo antropocentrico che ha sin qui ignorato gli effetti distruttivi della natura da parte dell'opera umana in termini di inquinamenti, abusivismo cementizio, appropriazione di risorse naturali comuni, colpevole incuria dell'ambiente e oggi può arrivare, come un'altra faccia della stessa medaglia, a disconoscere, con la stessa arrogante presunzione, la forza distruttiva della natura sulle comunità umane, con terremoti, alluvioni, frane e dissesti idrogeo-



logici, siccità, epidemie, come se tutto dipendesse sempre dalla signoria dell'uomo e dai suoi stili di vita e il pianeta Gaia non avesse una sua vita, una sua forza, un suo linguaggio, scientificamente documentato da storie millenarie?

Si potrà finalmente accettare come dato comune, nel popolo non solo tra le *élite*, che i rischi naturali esistono, per un insieme di cause, e che occorre conoscerli, rispettarli, prevenirli? Che non è affatto sufficiente (per quanto necessario) mettere la plastica al posto giusto e acquistare auto elettriche per frenare terremoti, frane, inondazioni?

Ambiente e clima sono tra le principali preoccupazioni anche degli italiani, in un Paese meraviglioso ma "fragile". I dati statistici e gli studi scientifici sono ormai molti e concordanti, i recenti maggiori timori derivano soprattutto dalle conseguenze del *climate change* ma la storia dei terremoti e delle frane è assai lunga.

Secondo una recente ricerca in Italia, nel periodo gennaio-maggio 2023, gli eventi climatici estremi sono stati 122, in aumento del 135% rispetto allo stesso periodo del 2022. Gli allagamenti da piogge intense sono la tipologia che si è verificata con più frequenza con 30 eventi contro i 16 dei primi 5 mesi del 2022, segnando così un +87,5%. Le regioni più colpite sono Emilia-Romagna, Sicilia, Piemonte, Lazio, Lombardia, Toscana e Marche.

Si pongono problemi nuovi, come la moltiplicazione dei bacini di raccolta, il rafforzamento di argini di fiumi e torrenti, la delocalizzazione di case e centri abitati.

Il monitoraggio delle frane è uno strumento fondamentale per la migliore conoscenza e gestione del territorio. In particolare, nel caso di deformazioni lente e prolungate nel tempo che richiedono un controllo che può proseguire per molti anni.

L'Italia è uno dei Paesi europei maggiormente interessati da fenomeni franosi, con oltre 620.000 frane su un'area di circa 24.000 chilometri quadrati pari al 7,9% del territorio nazionale: i dati sono quelli dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra).

La recente alluvione in Romagna e numerose frane sull'Appennino o nell'isola di Ischia hanno evidenziato tali fragilità: ci vorranno miliardi di euro per ricostruire il sistema viario di quelle zone, mettere in sicurezza il territorio, riparare e ricostruire sistemi residenziali e produttivi, delocalizzare gli edifici ad uso abitativo o produttivo dalle zone ad alto rischio preferibilmente riutilizzando l'esuberante patrimonio edilizio esistente.

L'uso dell'intelligenza artificiale e di sistemi satellitari è oggi fondamentale per monitorare i fenomeni geofisici verificando anche cambiamenti di pochi millimetri all'anno e così supportare le azioni necessarie per la difesa del territorio e dei cittadini. La creazione di ecosistemi digitali permette di creare il gemello digitale del territorio e delle infrastrutture, di monitorarne con sensori

e satelliti in tempo reale il comportamento, simulando gli scenari grazie a modelli matematici con proiezioni nel breve periodo.

Vi sono buone azioni e prassi in atto, a partire dalle linee di investimento e dai progetti del PNRR nella missione “transizione ecologica”, in particolare attraverso i progetti di digitalizzazione del territorio, di *smart land*.

Sotto altro profilo, occorre pure considerare che l’Italia ha perso quasi il 30% dei terreni agricoli nell’ultimo mezzo secolo con la superficie agricola utilizzabile che, secondo accreditate ricerche, si è ridotta a 12,8 milioni di ettari con effetti negativi sulla tenuta idrogeologica del territorio, sul deficit produttivo del Paese e la dipendenza agroalimentare dall’estero.

C’è poi il rischio sismico che riguarda il 45% del territorio italiano, ove vivono 23 milioni di persone e il 65% degli edifici può in effetti crollare, anche per una scossa non tanto forte. “Nel cuore dell’Atlantico, dove si incontrano tre continenti e la dorsale medio-atlantica spinge la placca europea contro quella africana, nasce una lunga spaccatura, chiamata Faglia Gloria, le cui propaggini arrivano fin sotto la penisola italiana e la Sicilia”. I sette millimetri di spostamento all’anno che ne conseguono causano i terremoti che periodicamente investono il nostro Paese, 30 mila negli ultimi 3.500 anni. Gli italiani dovrebbero quindi essere abituati ai terremoti e aver appreso come difendersi”<sup>1</sup>.

È questa la causa dei nostri terremoti? Non sono, come si credeva un tempo, i violenti turbini di vento compresso nel ventre della Terra, di cui aveva parlato Aristotele, da cui difendersi con pozzi e gallerie, rimedi sponsorizzati da Plinio e Vitruvio e a lungo praticati nell’antichità? Non è neppure l’anticipo del giudizio e del castigo di Dio, in una visione escatologica e apocalittica, accompagnata da altri fenomeni terrificanti e misteriosi, secondo la concezione che si diffuse nel Medioevo?

Abbiamo abbandonato le vecchie credenze, occorre ora liberarsi anche dal fatalismo e dall’indifferenza e credere nella scienza e nella prevenzione contrastando il “negazionismo dei rischi da calamità naturali”.

La storia dei terremoti (21 distruttivi solo nel XVII e XXVIII secolo di cui 13 con forza superiore al nono grado), in quasi tutte le regioni italiane, e delle relative ricostruzioni fisiche e sociali è davvero interessantissima e dovrebbe essere fatta conoscere meglio in quanto elemento essenziale dell’evoluzione e degli sconvolgimenti sociali del nostro paese, un paese bellissimo e assai fragile.

Dovrebbe essere fatta studiare nelle scuole come un contenuto culturale dell’identità nazionale per basare il futuro sulla conoscenza del passato e costruire attraverso la prevenzione un rapporto più corretto e sicuro tra gli esseri umani e la natura.

1. E. Boschi, F. Bordieri, *Terremoti d’Italia*, Baldini Castoldi Dalai, 2009.

Ciò vale anche nei momenti difficili delle ricostruzioni post calamità quando l'esigenza pressante di restituire un tetto, il luogo di lavoro, una scuola, un edificio di culto o un monumento a chi lo ha perduto può far dimenticare che occorre ricostruire in sicurezza e se necessario, in presenza di elevati rischi, delocalizzare. Nel corso della storia delle ricostruzioni si incontrano e si confrontano temi formidabili e assai diversi: la capacità di soccorrere le popolazioni colpite, la solidarietà, i diversi modelli di ricostruzione, la quantità e la qualità dell'aiuto pubblico, le differenti *governance*, il progresso delle tecnologie, le disuguaglianze e le ingiustizie possibili nell'impiego di ingenti risorse pubbliche.

L'Italia, che vanta uno dei migliori sistemi di Protezione civile al mondo ed elevate professionalità tecniche e scientifiche, deve dotarsi di un modello stabile di ricostruzione e rigenerazione post calamità, a livello istituzionale, nella specializzazione delle risorse professionali ed economiche, delle regole e degli strumenti.

Il disegno di legge che si pubblica è un'occasione da non sprecare e i tempi sono maturi.

Esso è affidato all'esame della Conferenza Stato-Regioni e del Parlamento, in una visione nazionale e non solo statale, e non è questa la sede per disquisizioni su singoli punti o proposte di modifica.

Solo in via generale si può notare che un modello di governo multilivello, Stato, Regioni, Comuni, basato sulla condivisione e sulla realizzazione di progetti, e non sulla sterile rivendicazione di competenze, con l'ausilio, ove occorre, di commissari straordinari con poteri di deroga "fino ai principi fondamentali del diritto europeo", la concentrazione di risorse e saperi, un codice unico, in un Dipartimento forte presso la Presidenza del Consiglio, distinto da quello di Protezione civile, va nella direzione giusta perché l'Italia non può affrontare i complessi temi della ricostruzione, della prevenzione e della messa in sicurezza del territorio in modo estemporaneo, casuale, episodico, con risposte diverse, secondo lo stile del *droit evenemential*.

C'è chi pensa che un modello nazionale e un codice unico possano "ingessare" i processi di ricostruzione post calamità ma questo argomento è a nostro avviso il riflesso di un eccesso di prudenza, di un'indole conservatrice dell'esistente, di chi non vede che il caotico sistema attuale non è all'altezza delle grandi sfide poste e della necessità di garantire efficienza e celerità delle risposte, con la flessibilità utile per gli specifici eventi, ma senza le improvvisazioni (e le ingiustizie) del caso per caso.

Questo modello nazionale deve basarsi sull'utilizzo delle migliori prassi sperimentate ed è questa la ragione che ha indotto a scegliere, nell'economia delle pagine a disposizione, l'esperienza e i positivi risultati della ricostruzione post sisma 2016 nelle regioni del Centro Italia attraverso l'illustrazione del "Testo

unico della ricostruzione privata”, unico in Italia, che presenta numerose semplificazioni e innovazioni che hanno consentito di aprire, in meno di tre anni, oltre 10 mila cantieri e di più che dimezzare i tempi delle procedure burocratiche.

Il disegno di legge attinge largamente al Testo unico ma occorre evidenziare che vi sono altre *best practice* che meritano piena considerazione: basti pensare alla capacità di coniugare ricostruzione e messa in sicurezza dai dissesti idrogeologici nelle misure del Commissario straordinario a Ischia, all’ordinanza sulle delocalizzazioni ( con acquisto e riuso di immobili esistenti e senza consumo di nuovo suolo) nella ricostruzione nell’area Etnea, peraltro coronata da successo, alle esperienze della ricostruzione dell’Aquila, illustrate nelle pagine che seguono.

Vi sono importanti innovazioni in questi materiali che vanno ben considerate nella riforma legislativa in esame.

Il disegno di legge introduce, accanto alla più nota dichiarazione dello “stato di emergenza”, la nozione di nuovo conio della dichiarazione dello “stato di ricostruzione”.

Si tratta di una misura ordinatrice, che risponde all’esigenza concettuale e pratica di distinguere le due fasi: quella del primo tempo dell’intervento post-calamità è tipica della protezione civile che porta soccorso e misure urgenti alla popolazione e al territorio; quella della seconda fase è quella della ricostruzione materiale, sociale, economica che ha tempi necessariamente più lunghi e necessita di altre risorse, competenze, procedure.

Il disegno di legge, allo stato attuale, fissa in 12 mesi il termine di conclusione della fase di emergenza e in via ordinaria in 5 anni, termine eventualmente rinnovabile di altri 5, il termine di conclusione dello “stato di ricostruzione”.

Questa schematica distinzione ha sollevato qualche perplessità perché i processi sono in pratica complessi e intricati tra loro.

La questione presenta profili delicati ma, a nostro avviso, un termine massimo tra le due fasi aiuta a ordinare l’intervento pubblico e inoltre occorre evidenziare che gli interventi di protezione civile avviati entro i primi dodici mesi continueranno a essere attuati con le regole e i mezzi di protezione civile anche oltre quel termine in nome del principio giuridico del *tempus regit actum* e del principio di efficienza, poiché non avrebbe alcun senso cambiare “in corsa” le amministrazioni e le regole sui progetti e gli interventi già avviati.

C’è chi ha posto l’accento, a una prima lettura della riforma legislativa, sulla necessità di migliorare e consolidare il sistema di rilevazione dei danni, attraverso la scheda AeDES, che dovrebbe costituire un compito fondamentale del nuovo Dipartimento consentendo una stima dei danni sicura, affidabile, anche ai fini della programmazione delle risorse economiche. In effetti un sistema di rilevazione e di stima dei danni, omogeneo e standardizzato sulla base di accordi non occasionali (ad esempio con consorzi universitari e ordini professionali,

come in parte già avviene), renderebbe assai più agevole e solida la fase di avvio della ricostruzione e della programmazione.

Altri hanno sottolineato la necessità di “non legare le mani” ai commissari straordinari con estenuanti ricerche di intese con il MEF (occorre una contabilità speciale, autonoma e vigilata) e l’opportunità di una più chiara e forte configurazione del ruolo degli Uffici speciali per la ricostruzione (USR), uffici fondamentali di livello regionale sotto le direttive del Commissario straordinario, nella definizione della personalità giuridica, delle competenze, del personale, anche al fine di valorizzare un prezioso serbatoio di professionalità. Un ruolo decisamente fondamentale, di incontro sul piano tecnico e amministrativo tra Stato e Regioni, che costituisce il riferimento principale della concertazione e della gestione degli interventi.

Nei primi commenti è anche emerso il richiamo alla necessità di preferire, nell’ambito dell’art. 8 del disegno di legge, il termine “programma” in luogo della più tradizionale nozione di “piano” urbanistico: se si ha la pazienza di soffermarsi nella lettura della relazione illustrativa del “Testo unico della ricostruzione privata” si vedrà che la pianificazione urbanistica è in effetti ritenuta resiliente e marginale, utile solo nei casi di delocalizzazione o eventuale ridisegno urbano, fermo restando che il principio vincente della ricostruzione è quello dell’“intervento conforme” all’edificio preesistente legittimo, ossia senza modifiche sostanziali delle volumetrie e delle superfici (non serve costruire un piano in più...) che si realizza con intervento diretto e in regime di SCIA.

Questo principio, che costituisce il cardine della ripresa della ricostruzione nel Centro Italia, dovrebbe in effetti essere meglio declinato nel disegno di legge, che si attarda su un’urbanistica di tradizione del tutto inattuale, poiché da esso discendono altre semplificazioni, come ad esempio l’inutilità, per i soli interventi conformi, delle autorizzazioni paesaggistiche in quanto non può esservi alcuna alterazione dell’ambiente o del paesaggio in un intervento che non modifica in nulla volumetrie e superfici ma si occupa di ricostruire l’esistente migliorando la capacità antisismica, l’efficienza energetica, la qualità dei materiali. Insomma, nella ricostruzione come anche nella rigenerazione urbana, occorrono più progetti di qualità e meno piani urbanistici, salvo che nei casi di delocalizzazione dell’esistente. Nell’esperienza della ricostruzione nel Centro Italia è stata giustamente abrogata la norma che subordinava l’intervento di ricostruzione all’approvazione dei piani attuativi: dopo cinque anni ne erano stati avviati solo alcuni, determinando ritardi intollerabili e ingiustificati, poiché la grande maggioranza degli interventi si realizzano con “interventi diretti”, sulla base del principio di conformità e la dimensione urbanistica deve invece concentrarsi sulle sole esigenze poste dalle delocalizzazioni necessarie per ragioni di sicurezza o da eventuali ridisegni urbani.

Analogamente i piccoli abusi e le parziali difformità, non gli abusi gravi ai sensi dell'art. 31 del Testo unico dell'edilizia, risultano sanabili nell'ambito della stessa procedura per il rilascio del contributo, con ciò semplificando di molto le complessità amministrative e burocratiche, come ampiamente riconosciuto.

E su questo tema si può anche andare oltre, facendo buon uso dell'interpretazione delle norme vigenti, fino all'orizzonte della nozione di "ricostruzione sanante": per le parziali difformità dal permesso di costruire, di cui all'art. 34 del Testo unico dell'edilizia, la ricostruzione può essere l'occasione per eliminare le difformità e dunque sanare l'abuso, con una modesta sanzione pecuniaria.

È appena il caso di evidenziare che queste misure non sono proposte ma disposizioni vigenti (si vedano gli articoli 59-66 del "Testo unico della ricostruzione privata"), con il controllo della Corte dei conti per legge previsto, che hanno consentito la realizzazione di importanti risultati e che dovrebbero essere meglio recepite nell'ambito del disegno di legge.

Ciò vale anche per l'utile articolo 6 dell'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022 del Commissario straordinario per la ricostruzione nell'isola di Ischia per quanto concerne la disciplina della "Conferenza speciale dei servizi" che deve essere coordinata dal Commissario, o suo delegato, e riguardare tutti i soggetti e gli interessi coinvolti, unitariamente, con il riconoscimento del ruolo attivo del comune competente, che tuttavia non può e non deve essere lasciato solo nella gestione delle complessità burocratiche.

Vale inoltre per l'importante e innovativa ordinanza commissariale n. 24 del 21 luglio 2023, sempre nell'isola di Ischia dove la ricostruzione post sisma si intreccia con il grave dissesto idrogeologico e con un diffuso abusivismo, intitolata "Delocalizzazione degli edifici danneggiati e distrutti ad uso abitativo e produttivo" che rappresenta il testo normativo più completo sul delicatissimo tema delle delocalizzazioni da aree gravate da elevato rischio sismico e/o idrogeologico, con una speciale attenzione per la misura alternativa (alla ricostruzione *in loco*) della concessione di un contributo equivalente (al costo della ricostruzione) per l'acquisto di un immobile esistente, legittimo e sicuro, con ciò evitando il consumo di nuovo suolo.

Sullo stesso tema occorre peraltro segnalare, ai medesimi fini, l'ordinanza n. 18 del 21 dicembre 2020 del Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2018 della città metropolitana di Catania che ha avuto l'effetto concreto di realizzare la delocalizzazione della maggior parte degli edifici ubicati nella faglia attiva e capace tramite, appunto, l'acquisto alternativo di immobile. Un successo, una *best practice* da considerare con attenzione anche nella legge nazionale.

Il tema delle delocalizzazioni, già ben presente nelle ricostruzioni in Irpinia, nel Belice, a Pozzuoli è tornato di urgente attualità con le recenti misure adot-

tate dal governo per l'emergenza nei Campi Flegrei e deve essere ampiamente e organicamente disciplinato nel disegno di riforma poiché l'art. 67, comma 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, che assegna ai Piani Stralcio e alle Regioni l'individuazione e l'incentivazione delle delocalizzazioni e delle misure premiali per le rilocalizzazioni, è sostanzialmente inattuato.

In via generale, ai fini della riforma legislativa ora all'esame, occorre una scelta più netta e chiara nel merito di un'altra grande questione nazionale che potremmo anche definire, con una giusta enfasi, la questione dell'incontro tra scienza e tecnica, da una parte, e politica e amministrazione, dall'altra.

È un grande tema perché queste due parti spesso non si incontrano, non si danno la mano, in quanto gli studi scientifici essenziali per l'individuazione dei rischi di elevata pericolosità, sismica, idrogeologica, di consistenza dei terreni, non contengono indicazioni chiare, allo stato delle conoscenze possibili, sulle scelte che chi governa la ricostruzione e chi amministra i territori devono compiere.

Sono studi, lunghi e costosi, che in molti casi rinviano ad altri studi, ad approfondimenti o a scelte da compiere in altri atti di pianificazione che rischiano di non essere utili per le scelte relative alla ricostruzione o alla delocalizzazione di edifici e attività. È un tema molto serio perché, come già diceva Einaudi, occorre "conoscere per deliberare" e occorre sincronizzare gli esiti (realisticamente possibili) degli studi sui grandi rischi con le scelte amministrative, segnate da una certa urgenza.

Su questo nodo cruciale, troppo spesso sottovalutato, l'art. 24, comma 10 del Testo unico della ricostruzione privata ha stabilito, per la prima volta, il seguente principio:

"Tutte le attività di studio, approfondimento e indagine riguardanti le pericolosità geologiche e le fragilità territoriali, connesse con Faglie Attive e Capaci, con instabilità gravitative di versante e con fenomenologie idro-geomorfologiche, nonché con fenomeni di amplificazione locale dell'input sismico, devono contenere valutazioni conclusive che forniscono, in via definitiva, le seguenti indicazioni:

- a) *zona ri-edificabile*: zona in cui è ammessa l'edificabilità in quanto presenta livelli di pericolosità geologiche compatibili con la riedificazione in sito;
- b) *zona non ri-edificabile*: zona in cui, per la presenza di elevati livelli di pericolosità geologiche non mitigabili attraverso l'esecuzione di opere, è obbligatoria la delocalizzazione;
- c) *zona di ri-edificabilità condizionata*: zona in cui sono necessari interventi preventivi di mitigazione della pericolosità al fine di garantire i necessari livelli di sicurezza strutturale".

Su questo ultimo punto occorre che siano indicate metodologie e tipologie di interventi per i progettisti evitando il gioco dei rinvii ad altri livelli di piani o studi che determina una (evitabile) paralisi.

Sempre in tema di sicurezza il “Testo unico della ricostruzione privata” compie una scelta più coraggiosa delle prassi in uso stabilendo anche per i beni culturali l’obbligo della ricostruzione con un indice di vulnerabilità minimo 0,6 mentre per le Sovrintendenze risulta sufficiente un semplice intervento di miglioramento della resistenza antisismica (non di adeguamento), peraltro deciso da valutazioni caso per caso, sulla base del principio di prevalenza della tutela integrale del bene culturale rispetto alla sicurezza del bene della vita, sia degli esseri umani che degli stessi beni.

La questione è certamente delicata ma non si può rinunciare al tentativo di conciliare i due valori consentendo che, come ad esempio avvenuto per le chiese ricostruite in Umbria nel sisma del 1996, questi beni ricrollino alla scossa successiva (come puntualmente è avvenuto nel 2016).

La storia ci consegna tracce visibili delle ricostruzioni dei palazzi in varie epoche, con zanche e tiranti a vista, che in nulla hanno deturpato la bellezza e il valore storico o monumentale di quei palazzi.

Perché dovremmo temerlo oggi? Perché dobbiamo ricostruire, con ingenti risorse pubbliche, beni culturali, edifici storici e artistici, scuole in palazzi con oltre settanta anni, insicuri, destinati a ricrollare alla scossa successiva, compromettendo la vita di questi beni e quelle di chi li frequenta?

Perché ricostruire con indici di vulnerabilità 0,2 o 0,3 quando la soglia minima prevista per gli edifici ad uso abitativo dalle NTC 2018 è 0,6? Perché impiegare ingenti risorse per ricostruire in modo insicuro?

Gli indici di sicurezza dei nostri beni culturali nelle ricostruzioni è una questione nazionale di primario rilievo e bene è stato fatto con il Testo unico sisma 2016 nello stabilire una soglia più elevata rispetto alle prassi.

Ancora in tema di sicurezza, e più in generale di prevenzione, dovrebbe porsi un principio di favore per l’utilizzo non solo delle migliori tecnologie delle scienze delle costruzioni, per garantire più elevati livelli di sicurezza antisismica, ma anche per l’utilizzo di tipologie edilizie nuove e sicure, come ad esempio la bioedilizia, che garantisce il massimo della resistenza antisismica, efficienza energetica con lo sviluppo della geotermia, e uno standard di realizzazione semplice e speditivo che evita i problemi delle varianti, degli abusi, delle complesse procedure burocratiche.

Nell’Italia della dottrina delle “tipologie edilizie”, a partire dagli studi di Saverio Muratori, si dovrebbe agevolmente considerare che la bioedilizia è una tipologia del terzo Millennio, da sviluppare sfatando alcuni luoghi comuni poiché essa prevede non solo l’utilizzo di legno, vetro, acciaio ma anche rive-



stimenti di intonaci e pietra naturale, come si preferisce, garantendo nel contempo sicurezza e sostenibilità ambientale e anche elevati requisiti di qualità architettonica e abitativa.

Un'altra grande questione generale che dovrebbe trovare ingresso nella legge quadro sulla ricostruzione post sisma è quello che si può definire con l'espressione "ricostruzione pubblica degli edifici privati". A ben vedere non sussiste una ragione insuperabile per ritenere preferibile, almeno in determinati casi individuati dalla legge, la ricostruzione privata a quella pubblica, fatta tramite appalti unitari, trasparenti, controllati. Sotto il profilo dell'efficienza, non vi è dubbio che il modello della ricostruzione privata risulti più complesso, dispersivo, complicato perché basato su migliaia di rapporti contrattuali con professionisti e imprese, con proprietà spesso deboli o addirittura poco interessate, difficili da coordinare. È un modello anche più costoso perché non si basa su gare di appalto e non realizza economie. Vi sono molti esempi, nella storia nazionale e internazionale, di ricostruzioni pubbliche post calamità di edifici privati e non solo delle opere pubbliche: una delle più note è quella di Agadir che, negli Anni Sessanta, affascino il grande urbanista Le Corbusier.

Nelle pagine che seguono si illustra il tentativo in atto nella ricostruzione post sisma del Centro Italia di ricostruire "i centri storici dei comuni maggiormente colpiti" attraverso ordinanze commissariali speciali, ai sensi dell'art. 11, comma secondo, del decreto-legge n. 76 del 2020, nella direzione dell'intervento pubblico: è tuttavia chiaro che questa facoltà dovrebbe essere più ampiamente prevista e disciplinata dal legislatore.

Occorre anche tener presente che in certi casi la ricostruzione pubblica diventa inevitabile: si pensi alla questione del completamento della ricostruzione ove non ci siano domande da parte di una proprietà inerte, come sta avvenendo nel Centro Italia ove a sette anni dal sisma risulta presentato solo il 51 per cento delle domande. Cosa si fa se un terzo delle domande resta assente? La ricostruzione resta incompiuta con spreco di risorse e un deludente risultato? Si continua a impiegare il denaro pubblico per mantenere in sicurezza edifici danneggiati che non vengono ricostruiti?

Il tema, ineludibile, merita un approfondimento nel disegno di legge anche per chiarire, in via definitiva e certa, se il diritto al contributo si prescrive nel termine decennale stabilito dall'art. 2946 codice civile oppure no. È pensabile che si possa presentare la domanda anche a distanza di venti o più anni dal sisma così condizionando l'intera ricostruzione?

In merito alla ricostruzione pubblica è impossibile non rilevare che, assai spesso, essa segna un notevole ritardo rispetto ai tempi della ricostruzione privata mentre invece, a rigore, dovrebbe essere il contrario.

Le semplificazioni introdotte negli anni recenti, ora recepite nel codice

dei contratti pubblici del 2023, e il relativo ampliamento dei poteri commissariali di deroga hanno offerto utili risposte sulla via dell'accelerazione degli interventi.

Ma non vi è solo il profilo normativo e anzi ancora più rilevante risulta essere quello dell'organizzazione e della qualificazione delle stazioni appaltanti, approfondito nelle pagine che seguono. La risposta è quella indicata dagli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023 ossia lo sviluppo di stazioni appaltanti uniche tra i Comuni e di soggetti aggregatori nonché il pieno utilizzo delle centrali di committenza riconosciute. Vi sono tuttavia resistenze e ostacoli lungo questo percorso virtuoso, del tutto ingiustificati, e sebbene la materia sia normata in via autonoma non sarebbe inutile un principio generale nel disegno di legge che statuisca l'obbligo dei requisiti di qualificazione per le stazioni appaltanti delle ricostruzioni e che incentivi la costituzione di stazioni appaltanti uniche.

Sotto altro profilo, sempre in via generale, dovrebbe essere considerato che la ricostruzione post calamità non dovrebbe gravare solo sull'intervento pubblico ma anche sul pilastro delle assicurazioni private, come avviene in molti paesi del mondo. Assicurare la propria abitazione o unità produttiva dai danni prodotti dalle calamità naturali è un fatto di principio, non diverso da ciò che accade per la responsabilità civile delle auto, che aiuta a comprendere che è pericoloso costruire sulle faglie attive e capaci o sulle aree a elevato rischio di dissesto idro-geomorfologico o semplicemente lungo gli argini di fiumi e torrenti. Naturalmente le famiglie con redditi minori devono poter attingere, in tutto o in parte, a un fondo integrativo pubblico di solidarietà e le compagnie di assicurazione dovranno elaborare soluzioni e proposte adeguate per un mercato oggi assai limitato, anche attraverso contratti di riassicurazione del rischio. Ma non sembra dubbio che occorra aprire anche questa strada sia per temperare l'impiego di ingentissime risorse pubbliche e sia per creare, attraverso un mercato certificato della sicurezza degli edifici e delle assicurazioni dai grandi rischi, una più concreta e diffusa cultura della prevenzione e sconfiggere il fenomeno del negazionismo dei rischi da calamità naturali. Forse, in tal senso, sarebbe anche utile prevedere non solo nuove misure per realizzare i piani comunali di protezione civile, oggi largamente inattuati, ma anche per rendere obbligatoria l'approvazione di un piano della delocalizzazione nell'ambito della strumentazione urbanistica ossia una previsione di massima, non potendo conoscere le dimensioni degli eventi futuri, delle possibili zone di delocalizzazione in caso di calamità che tenga in considerazione anche le strutture e gli edifici in esubero utilizzabili allo scopo.

Sempre sotto il profilo della prevenzione, non può essere in questo contesto trascurato che uno dei mezzi più efficaci per la messa in sicurezza del vasto

patrimonio edilizio esistente resta quella tipologia di benefici fiscali che vanno sotto il nome di *sisma bonus*.

Si è certamente abusato dei *superbonus* 110%, una misura che doveva essere temporanea per rilanciare l'economia dopo la pandemia e che si è sin troppo consolidata, ma non si può ignorare che se si intende promuovere l'efficientamento antisismico degli edifici l'utilizzo dei bonus fiscali, strettamente correlati al raggiungimento di obiettivi misurabili, è uno strumento indispensabile che dovrebbe essere ben considerato, almeno in via di principio, anche nella riforma legislativa.

Infine, occorre esprimere alcune considerazioni circa il rapporto tra ricostruzioni post calamità e sviluppo sostenibile dei territori colpiti.

Abbiamo più volte affermato, in particolare nella ricostruzione post sisma 2016 nell'Appennino centrale, che occorre ricostruire non solo l'*urbs* ma anche la *civitas*, non solo gli edifici ma anche la società e l'economia.

Questo tema è ineludibile ed è stato ben affrontato nell'Italia centrale attraverso la fortunata intuizione, avuta nel 2020, di proporre schede e progetti, secondo i canoni e gli indirizzi del *Next Generation EU*, che hanno ricevuto un diffuso consenso al punto che governo e parlamento hanno riconosciuto, nell'art. 14 bis del decreto-legge n. 77 del 2021, il Piano nazionale complementare al PNRR per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016. Seguendo le missioni, i *target* e le *milestone* del PNRR, adattati ai territori, sono stati approvati, e sono ora in via di attuazione, migliaia di progetti sulla transizione ecologica, digitale, le infrastrutture, la rigenerazione urbana, l'economia circolare, la cultura, la valorizzazione dei cammini e molto altro ancora, attraverso distinte misure di finanziamento dedicate alle amministrazioni pubbliche e alle imprese.

Queste misure hanno risvegliato l'impegno degli enti locali e la progettualità imprenditoriale e il successo dei risultati dipende ora solo dalla coerente qualità dell'attuazione.

Il disegno di legge quadro sulla ricostruzione post calamità non potrà giovarsi di queste irripetibili condizioni ma tra i principi devono essere ben presenti i temi delle agevolazioni per lo sviluppo sostenibile dei territori colpiti dalle calamità.

L'altro grande tema che riguarda in particolare la ricostruzione post calamità nelle aree interne, ma non solo, è quello del neo popolamento dei comuni e dei borghi che vengono ricostruiti ove il numero delle stanze è vistosamente superiore e sproporzionato rispetto alla popolazione presente.

A fronte delle ingenti risorse pubbliche investite e dell'esiguità degli abitanti residenti, con una proprietà a volte distante o distratta, spesso sorge spontanea la domanda: per chi stiamo ricostruendo?

La questione è complessa e delicata ma appare probabilmente illusorio ritenere che l'obiettivo di una nuova attrattività di questi pur meravigliosi luoghi, l'obiettivo del "ripopolamento", possa essere semplicemente perseguito attraverso la ricostruzione post calamità e gli incentivi economici in un contesto radicalmente segnato dalla decrescita della natalità e dall'abbandono dei giovani verso l'estero o le grandi città.

Per quanto il tema sia complicato ed estraneo *funditus* alle riflessioni che ci occupano, sembra inevitabile evidenziare che la delicata questione del ripopolamento dei luoghi colpiti dal sisma, in specie nelle aree interne o soggette a fenomeni di abbandono, debba essere affrontata riflettendo sull'acquisizione di nuovi cittadini derivanti dai flussi di migrazione.

Flussi ordinati, selettivi, sorretti da un programma di integrazione che prevede casa, formazione obbligatoria, occasioni di lavoro: a fronte dell'esubero del patrimonio edilizio ricostruito, della notevole domanda delle imprese di nuova manodopera, delle trasformazioni internazionali in atto nelle nostre società, la prospettiva di una ragionata accoglienza di nuovi cittadini nei territori ricostruiti ma sottopopolati risulta attuale, ragionevole, forse ineludibile, sufficientemente matura per trovare stabile ingresso nelle *policies* della ricostruzione.

Può apparire paradossale ma la principale richiesta che con forza proviene dal mondo delle imprese di costruzione è quella di manodopera per i cantieri (circa 200 mila unità), anche per quelli della ricostruzione, e ciò significa che accanto alle opportunità abitative vi sono concrete occasioni di lavoro per una manodopera formata, che può trovare sbocchi anche nei settori del turismo, dei servizi, dell'agricoltura, dell'assistenza alle persone.

Le considerazioni svolte e le misure e le proposte illustrate, in specie nelle pagine che seguono, possono contribuire ad arricchire il percorso di approvazione del disegno di legge ora all'esame del Parlamento.

È un percorso che deve essere positivamente concluso, giovandosi delle migliori esperienze realizzate, perché il nostro fragile e meraviglioso Paese merita di avere un efficiente modello nazionale di prevenzione e di messa in sicurezza del territorio all'altezza delle sfide che ci attendono.

Per il giurista la sfida principale resta quella della semplificazione amministrativa e legislativa, per riportare il diritto amministrativo al suo ruolo originale di garanzia del cittadino dagli abusi del potere ed uscire dai labirinti normativi assicurando certezza, efficienza e risultati.

*Pierluigi Mantini*

## PROFILI GIURIDICI DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA E POST FRANA NELL'ISOLA DI ISCHIA

L'isola di Ischia è stata colpita il 21 agosto 2017 da una serie di eventi sismici che hanno causato danni significativi, concentrati nella parte pedemontana a circa 1000 m dalla linea di costa, che hanno interessato in particolare i territori dei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e marginalmente l'area di confine con il comune di Forio.

Il patrimonio edilizio, sia pubblico che privato, e il sistema delle infrastrutture hanno subito danni consistenti.

Al sisma si è poi aggiunta e sovrapposta la crisi idrogeologica, provocata il 26 novembre 2022 da eventi meteorologici di eccezionale intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando vittime, dispersi, l'allagamento e l'isolamento di diverse località e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, cui è seguita la dichiarazione dello stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022.

Avviata la fase di gestione dell'emergenza, dopo oltre un anno dal sisma dell'agosto 2017, con il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è stata introdotta un'apposita disciplina speciale della ricostruzione. Il decreto-legge n. 109 del 2018 reca, in particolare, un Capo III dedicato agli Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 (artt. 17-36).

Proseguendo, dunque, una tendenza ormai costante nel nostro sistema ordinamentale (e in attesa di una prossima, annunciata ma non ancora realizzata,

concentrazione e razionalizzazione in un testo unico ad hoc), anche in questo caso la disciplina della ricostruzione è stata affidata a un'apposita decretazione d'urgenza speciale.

Il dato positivo è costituito dal fatto che, saggiamente, il legislatore del 2018 ha cercato di riprendere, spesso anche alla lettera, le linee ispiratrici e la disciplina specifica già varata per il sisma dell'Italia centrale del 2016, contenuta nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

È un trend positivo, che dirige verso una prima omogeneizzazione della disciplina della ricostruzione. In tal senso anche la recente disciplina della ricostruzione post alluvione del 2023 e annessa crisi idrogeologica in Romagna muove in questa stessa direzione, riprendendo in sostanza il modello logico-giuridico che qui si sta in estrema sintesi richiamando. In particolare, la legge 31 luglio 2023, n. 100 di conversione del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 (Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi), ha abrogato il precedente decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88 inserendo nel decreto-legge n. 61 del 2023 le previsioni in tema di ricostruzione nei Capi 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinqies*, che in sostanza riproducono lo schema logico-giuridico dei decreti-legge n. 189 del 2016 e n. 109 del 2018.

Come per il cratere del Centro Italia, anche per Ischia il complessivo processo di ricostruzione è imperniato sull'azione di coordinamento di un apposito Commissario straordinario di governo.

Lo schema logico-giuridico è il medesimo: si prevede un livello di pianificazione (art. 17, comma 3: "Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica"), cui segue una fase di programmazione dell'impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione su un'apposita contabile speciale.

Il Commissario esercita funzioni di coordinamento e di direzione del complessivo processo ricostruttivo, con compiti che vanno dalla programmazione alla disciplina, anche di dettaglio, dei procedimenti e degli atti propedeutici all'attuazione degli interventi.

Il Commissario straordinario provvede a mezzo ordinanze. L'articolo 18 del decreto-legge n. 109 del 2018 prevede la possibilità di adozione anche di atti di carattere generale e di indirizzo.

Il Commissario deve adottare le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spet-

tanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici.

Anche nella realtà ischitana, come avvenuto per il Centro Italia, opera la *summa divisio* tra ricostruzione privata e ricostruzione pubblica. Divisione netta che, come si è osservato in altra sede, può andar bene nel caso di danni non devastanti in realtà socio-economiche vivaci e dinamiche (ad esempio, l'Emilia); ma che si è rivelata in realtà fallimentare e profondamente sbagliata nel caso di danni devastanti (interi nuclei urbani praticamente rasi al suolo o comunque da demolire) verificatisi in aree interne di montagna già di base assai fragili e già interessate da fenomeni di spopolamento, caratterizzate da un tessuto socio-economico debole e non in grado di assumere iniziative efficaci per la ricostruzione (si pensi ai casi di Amatrice, Arquata del Tronto, Castelluccio di Norcia, ecc.).

La realtà ischitana si pone in una posizione intermedia tra i due estremi sopra indicati, poiché vi sono stati danni molto gravi, che hanno coinvolto interi aggregati, ma in ambiti spaziali piuttosto circoscritti, con la presenza anche di molti casi di danni lievi o di danni gravi al patrimonio edilizio privato comunque affrontabili con il metodo della ricostruzione privata.

La realtà socio-economica dei Comuni dell'isola di Ischia interessati dal sisma del 2017 è, sì, anche qui, piuttosto fragile e critica, ma presenta anche taluni elementi di maggiore dinamismo legati alla vocazione turistica dei luoghi.

La divaricazione tra ricostruzione pubblica e ricostruzione privata nel caso dell'isola di Ischia è tuttavia attenuata dal fatto che è presente un'unica contabilità speciale del Commissario, sulla quale gravano sia i contributi alla ricostruzione privata, sia i finanziamenti della ricostruzione pubblica, anche se, naturalmente, nella ricostruzione privata si agisce attraverso contributi commisurati al costo parametrico per metro quadro calcolato in base al livello di danno e al grado di vulnerabilità dell'edificio, mentre la ricostruzione pubblica è finanziata sulla base del quadro economico del singolo progetto approvato.

Anche a Ischia, come nei precedenti casi di ricostruzione post-sisma, la ricostruzione privata, benché finanziata fino al 100 per cento delle spese occorrenti con fondi pubblici, si svolge, per quanto concerne la progettazione e l'esecuzione dei lavori, con contratti di diritto privato e non con la disciplina dei contratti pubblici, che si applica invece per la ricostruzione pubblica (ferma restando la parziale applicabilità anche alla ricostruzione privata, proprio perché finanziata con fondi pubblici, di talune regole di tipo pubblicistico, quali la qualificazione minima delle imprese, la trasparenza e tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari, l'obbligo di iscrizione degli operatori economici in un'apposita anagrafe antimafia tenuta dal Ministero dell'interno, ecc.).

La qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria è definita dall'art. 30 del decreto-legge n. 109 del 2018.

Inoltre, mentre nella realtà dell'Italia centrale il contributo alla ricostruzione privata è erogato nella forma del credito d'imposta (per evidenti ragioni gius-contabilistiche di incidenza sul bilancio pubblico, stante la notevole mole dei finanziamenti da erogare), nella realtà ischitana, di dimensioni decisamente più contenute, i contributi sono dati con erogazione diretta.

Come nel caso dell'Italia centrale, anche nella ricostruzione nell'isola di Ischia il Commissario straordinario ha compiti di raccordo con gli interventi per il superamento dello stato di emergenza, di vigilanza sugli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, di coordinamento nella concessione ed erogazione dei relativi contributi, di ricognizione dei danni e dei fabbisogni anche finanziari, di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche, di sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati, di gestione a tali fini della contabilità speciale a lui appositamente intestata.

Il Commissario inoltre coordina e realizza la mappatura della situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro completo del rischio statico, sismico e idrogeologico e provvede alla redazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni degli studi di micro zonazione sismica di III livello.

Anche per il sisma di Ischia dell'agosto 2017 si è provveduto all'erogazione ai cittadini privi di alloggio di assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione alle persone aventi diritto.

Nel caso di Ischia è previsto espressamente che il Commissario coordina e realizza gli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi.

Una previsione, questa, sicuramente molto utile, perché consente di affrontare uno dei problemi più difficili che spesso si incontrano nei processi di ricostruzione post-sisma, il problema delle macerie degli edifici privati crollati e della demolizione di quelli collabenti che incombono su spazi pubblici impedendo la realizzazione anche degli interventi di ricostruzione pubblica. Tale demolizioni non possono essere lasciate all'iniziativa del privato, col metodo del contributo per la ricostruzione privata, ma devono essere realizzate prontamente, in modo coordinato e organico, dalla mano pubblica, col sistema della ricostruzione pubblica.

Si tratta di un punto di grande rilievo, poiché l'esperienza insegna che il primo, concreto passo nella direzione di un avvio credibile del processo di ricostruzione è costituito dallo sgombero delle macerie e dalla demolizione dei resti degli edifici pericolanti, che altrimenti rischiano di restare per anni "im-



pacchettati” nei tubi di sostegno e nelle varie opere provvisorie, dando testimonianza della paralisi e alimentando la sfiducia nella ricostruzione, oltre a ostacolarne fisicamente la realizzazione.

Per la ricostruzione pubblica, del tutto analogamente alle previsioni del 2016 per il Centro Italia, sono previsti diversi piani tematici, da approvarsi mediante ordinanza (un piano delle opere pubbliche, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; piani finalizzati ad assicurare il ripristino degli edifici scolastici dichiarati inagibili, per il regolare svolgimento delle attività didattiche; un piano dei beni culturali; un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati e infrastrutture).

Sono anche in questo caso dettate disposizioni speciali per la semplificazione degli incarichi di progettazione e per l’affidamento dei lavori, di regola nei limiti della soglia comunitaria.

La disciplina della ricostruzione pubblica nell’isola di Ischia riflette nella sostanza, come già accennato, il modello del Centro Italia del 2016, senza particolari differenziazioni.

Anche per Ischia è prevista la possibilità per il Commissario straordinario di avvalersi dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione.

Con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022 il medesimo Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma è stato nominato anche Commissario delegato di protezione civile per gli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola a partire dal giorno 26 novembre 2022.

La legge 27 gennaio 2023, n. 9 (di conversione del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022) ha unificato tendenzialmente, per evidenti ragioni di coordinamento e di economia dei mezzi giuridici, le competenze del Commissario delegato per l’emergenza idrogeologica con quelle del Commissario straordinario post-sisma, prevedendo (art. 5-ter) la redazione di un apposito Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione, al dichiarato fine di garantire, nell’isola di Ischia, il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, con quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall’evento sismico del 21 agosto 2017.

La legge n. 9 del 2023 ha dunque assegnato al Commissario straordinario i compiti, in teoria propri del Commissario delegato di protezione civile, previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere d), e) ed f), del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, tra i quali gli interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità. È prevista altresì la redazione di un piano di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme (piano approvato con ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023). La legge prevede che il suddetto piano deve contenere anche una ricognizione degli interventi e delle risorse impiegate e disponibili contro il dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'intera isola di Ischia, con validità quinquennale.

Le previsioni di tale ultimo piano commissariale integrano il piano di ricostruzione previsto dall'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 109 del 2018, ai fini del necessario coordinamento tra le azioni di contrasto del dissesto idrogeologico e gli interventi di ricostruzione post-sisma.

La legge n. 9 del 2023 ha inoltre previsto (art. 5-*quater*) l'Aggiornamento del piano di assetto idrogeologico per l'isola di Ischia da parte dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, da approvarsi approvato in più stralci funzionali. Allo stato, risulta presentato uno schema di aggiornamento, da parte dell'Autorità di bacino, attualmente sottoposta a confronto tra le varie autorità competenti.

Anche per Ischia, sempre in tema di ricostruzione pubblica, è previsto che i soggetti attuatori, oppure i Comuni interessati, provvedono a predisporre i progetti degli interventi sulla base delle priorità stabilite dal Commissario e in coerenza con i piani suindicati, e a inviarli al Commissario per la successiva approvazione.

Soggetti attuatori degli interventi sono la Regione Campania, il Ministero della cultura, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio, i Comuni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture viarie, nonché la Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.

Non è specificato, a differenza di quanto previsto dall'art. 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, se questi interventi di competenza della Diocesi debbano essere considerati appalti privati e non opere pubbliche. L'estensione all'isola di Ischia della disciplina di semplificazione dettata per il Centro Italia, ope-

rata alla legge n. 15 del 2022 (di cui si dirà qui a seguire), consente tuttavia di ritenere che anche per Ischia il regime degli appalti dati dalla Diocesi debba, come per il Centro Italia, seguire il regime privatistico (ferme restando le evidenti esigenze di controllo pubblicistico in ragione della natura pubblica del finanziamento).

La legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), ha inserito nell'art. 13 del predetto decreto-legge ("Proroga di termini in materia di gestioni commissariali") i commi *4-bis* e *4-ter*, che hanno in sostanza esteso alla ricostruzione post-sisma nell'isola di Ischia la complessiva disciplina di semplificazione già introdotta per la ricostruzione post-sisma del 2016 nell'Italia centrale, estendendo, in particolare, per gli interventi nell'isola di Ischia "i poteri di ordinanza previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dall'articolo 11, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120", nonché "le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ogni altra misura di semplificazione finalizzata ad accelerare la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto".

Ne è derivata, per Ischia, la fondamentale ordinanza commissariale n. 17 del 31 maggio 2022, recante Misure per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi per la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma del 2017 nei Comuni dell'isola di Ischia, che ha in sostanza esteso all'isola di Ischia il regime semplificato introdotto nel Centro Italia, con obiettivo successo, con l'ordinanza n. 100 del 2020 (con una disciplina analitica e semplificata dei titoli edilizi e paesaggistici richiesti per gli interventi di ricostruzione, imperniata sulla presunzione di conformità urbanistica di tali interventi, di regola richiedenti la mera SCIA, con snellimento della procedura di concessione del contributo, con la previsione di una conferenza speciale di servizi quale luogo unico di acquisizione di tutti i pareri e gli atti di assenso comunque denominati per l'approvazione del progetto e per la concessione del contributo, ecc.).

Si è già detto sopra della corrispondenza dell'impianto logico-giuridico essenziale della disciplina relativa all'isola di Ischia al modello del sisma del 2016 dell'Italia centrale. Tale corrispondenza comprende, come si è visto, anche l'idea che debba aversi una previa pianificazione propedeutica alla più razionale ricostruzione.

Idea razionalistica che però si è rivelata nei fatti un problema, a causa della estrema difficoltà e complessità del processo di pianificazione, che si è spesso

tradotto in un impedimento preclusivo dell'avvio effettivo della ricostruzione (oltre che, in molti casi, in un inutile aggravio burocratico, stante la normale conformità urbanistica della ricostruzione degli edifici già esistenti, in base al criterio dello stato legittimo pregresso, e l'esigenza di una previa pianificazione, preferibilmente semplificata, solo nei casi di variazioni del disegno urbanistico dovute a esigenze di riqualificazione urbanistica o di delocalizzazione).

In particolare, con un'aggiunta successiva (apportata dall'art. 9-*septiesdecies*, introdotto dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123), è stata inserita nel decreto-legge n. 109 del 2018 la previsione di un Piano di ricostruzione (nuovo art. 24-*bis*), che dovrebbe regolare “la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati sono regolate da un piano di ricostruzione”.

Tale piano dovrebbe assolvere alle finalità dei piani attuativi di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e dei piani di delocalizzazione e trasformazione urbana di cui all'articolo 17 del decreto Ischia del 2018. Esso, alla stessa stregua di quanto previsto dalla disciplina del 2016, se conforme alle previsioni e alle prescrizioni degli articoli 135 e 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e se approvato previo accordo con il Ministero della cultura, dovrebbe assumere lo stesso valore di piano paesaggistico per i territori interessati.

Questo piano dovrebbe essere “redatto dalla Regione Campania”, ma ad oggi non si è ancora avuta la sua approvazione, nonostante le semplificazioni procedurali introdotte dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 [art. 13, comma 4-*quater*, lett. b)], che ha esteso a questo Piano di ricostruzione la procedura semplificata prevista dall'art. 3-*bis* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, per i Programmi straordinari di ricostruzione per i territori dell'Italia centrale maggiormente colpiti dal sisma del 2016.

Per ovviare al rischio di una paralisi del processo di ricostruzione, in attesa del Piano di ricostruzione, opportunamente l'ordinanza n. 17 del 2022 ha distinto (art. 3, comma 2) gli interventi edilizi nelle seguenti tre tipologie:

1. edifici danneggiati dal sisma soggetti a intervento diretto di ricostruzione, previa definizione della domanda di condono, sulla base del titolo edilizio (permesso di costruire o SCIA), che sono immediatamente attuabili e da esaminare e realizzare con priorità;
2. edifici danneggiati dal sisma soggetti a vincoli di inedificabilità previsti dalla pianificazione e dal Piano di ricostruzione relativi a delocalizzazione

obbligatoria, a necessità di ridisegno urbano per ragioni di sicurezza o di preventiva definizione dell'unità minima di intervento, ove non presente nella domanda;

3. edifici da delocalizzare per ragioni connesse al rischio sismico o idrogeologico.

Anche per il caso dell'sola di Ischia la ricostruzione si muove dunque su un doppio binario: una prima linea, accelerata, di immediata attuazione, relativa ai danni lievi e agli interventi di riparazione o demolizione e ricostruzione in situ degli edifici colpiti da danni gravi che non presentino problemi delocalizzativi (per rischio sismico o rischio frane, anche di tipo idrogeologico), né problemi di parziale ridisegno urbano dell'aggregato o del centro o nucleo storico, per i quali è possibile procedere senza indugio all'esame dei progetti e alla concessione dei contributi; una seconda linea, di medio periodo, riguardante i casi di delocalizzazione e i casi che sono subordinati alla previa realizzazione di significativi interventi pubblici di risistemazione urbana o al parziale ridisegno urbanistico dell'area, che dovranno attendere la preventiva, necessaria pianificazione, anche nella forma semplificata dei programmi straordinari di ricostruzione, con annesse varianti urbanistiche, ove necessarie.

Un tema particolarmente importante nell'isola di Ischia, proprio a seguito e per effetto del sovrapporsi alla crisi sismica della crisi idrogeologica, è costituito dalle delocalizzazioni. L'art. 20 ("Ricostruzione privata") prevede espressamente che il contributo fino al cento per cento delle spese occorrenti possa essere erogato non solo per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione, ma anche per la delocalizzazione e per la trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati.

Manca, tuttavia, una disciplina compiuta della delocalizzazione, restando indefinite, nella norma di legge, le modalità speciali di computo del contributo, che in tali casi può essere riferito anche all'acquisto altrove di un immobile già esistente. Si rinviene, quale unica disposizione di disciplina più specifica, il comma 4 del citato art. 24-*bis* successivamente aggiunto nel decreto-legge del 2018, che precisa che le aree di sedime degli immobili non ricostruibili in situ, a seguito della concessione del contributo di ricostruzione, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale con vincolo di destinazione ad uso pubblico per la dotazione di spazi pubblici in base agli standard urbanistici e per interventi di riqualificazione urbana in conformità alle previsioni del piano di ricostruzione.

Si è cercato di colmare tali lacune, sulla base ben vero di una corretta interpretazione finalistica della norma primaria, con la recente ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023 (recante "Delocalizzazioni degli edifici danneggiati o distrutti ad uso abitativo o produttivo"), dove si è tra l'altro prevista la possibilità di

finanziare anche le delocalizzazioni volontarie e si chiarito che il medesimo contributo riconosciuto per la ricostruzione in situ può essere attribuito per la delocalizzazione e può essere impiegato dal beneficiario sia per l'acquisto di un nuovo immobile, sia per il restauro e l'efficientamento energetico e antisismico della nuova unità abitativa acquistata, sia per ricostruire, ove possibile, in altro luogo. L'ordinanza n. 24 del 2023, si è altresì fatta carico del non facile tema dei modi e delle condizioni per la riconoscibilità anche al caso di delocalizzazione mediante acquisto di un'altra unità abitativa delle maggiorazioni ordinarie (cantiere disagiato, efficientamento energetico e ambientale, ecc.) normalmente attribuite in caso di ricostruzione.

Anche nel caso di Ischia la norma primaria presta una particolare attenzione agli edifici privati di interesse storico-artistico e, in generale al restauro del patrimonio storico-artistico, nonché degli edifici di culto. Le ordinanze commissariali anche in questo caso riconoscono una maggiorazione del contributo fino al 40 per cento. Manca nella disciplina relativa al sisma Ischia una norma analoga a quella dell'art. 10 del decreto-legge n. 189 del 2016, che esclude il contributo per gli edifici che, alla data degli eventi sismici, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, con l'eccezione degli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

I criteri e le modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata (disciplinati dall'art. 21 del decreto-legge n. 109 del 2018) coincidono in sostanza con quelli già previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 per il cratere del Centro Italia.

Si prevede, come detto, per gli immobili distrutti, un contributo fino al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonché dell'eliminazione delle barriere architettoniche; per gli immobili gravemente danneggiati (livello L4) un contributo fino al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico e antincendio, nonché l'eliminazione delle barriere architettoniche, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio; per gli immobili con danni inferiori, un contributo fino al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento lo-

cale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.

La platea dei soggetti aventi diritto, legittimati alla richiesta di contributo, è la medesima prevista dalla disciplina per il Centro Italia.

È altresì previsto che il contributo concesso è al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti per le medesime finalità e che sono ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti di quanto determinato dalla legge (art. 30, co. 3). Inoltre, le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo.

Anche in questo caso è previsto il divieto di alienazione dell'immobile per due anni (salvo che a favore del coniuge, dei parenti o affini fino al quarto grado e della persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 del 2016), pena la decadenza dal contributo.

Sono inoltre previste maggioranze semplificate, in deroga al codice civile, per le delibere condominiali necessarie alla riparazione dell'immobile.

Alla stessa stregua delle previsioni contenute nel decreto-legge n. 189 del 2016, è previsto l'obbligo di adeguamento sismico per gli immobili "di interesse strategico", di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003, e quelli ad uso scolastico danneggiati, mentre si richiede il solo miglioramento sismico (massimo possibile, compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile), per gli interventi di riparazione e ripristino, in particolare per gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dall'evento sismico, per i quali l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso.

Del tutto sovrapponibile a quella del Centro Italia è anche la disciplina della procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi (con l'unica particolarità che in questo caso è il Comune che, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche, sulla quale il Commissario definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua).

I contributi sono erogati sulla base di stati di avanzamento lavori. Come per il cratere Centro Italia, sono previsti controlli a campione con cadenza mensile

sugli interventi individuati mediante sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi.

Un tema particolarmente complesso e delicato, che ha rappresentato per Ischia uno dei principali ostacoli all'effettivo avvio del processo di ricostruzione privata, è costituito dalla definizione delle numerose domande di condono edilizio tuttora pendenti e rimaste inevase pur a distanza ormai di decenni dalle tre discipline speciali condonistiche (la legge n. 47 del 1985, la legge n. 724 del 1994 e la legge n. 326 del 2003, di conversione del decreto-legge n. 269 del 2003).

L'art. 25 del decreto-legge n. 109 del 2018, facendosi carico della peculiarità della realtà ischitana, caratterizzata purtroppo da numerosi casi (irrisolti) di abusi edilizi e annesse procedure di condono, ha derogato ai limiti di applicabilità del terzo condono (quello del 2003) nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico (l'intero territorio isolano è coperto da plurimi vincoli, di tipo provvedimentale, dd.mm. 9 settembre 1952 e 19 giugno 1958, e da numerosi vincoli *ex lege* n. 431 del 1985, nonché dal piano territoriale paesistico dell'isola d'Ischia approvato con decreto ministeriale 8 febbraio 1999, molto stringente e severo, che vieta in sostanza nuove cubature).

Il citato art. 25 ha previsto, come è noto, "Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente capo", ossia al fine di consentire la ricostruzione, l'applicabilità piena anche del terzo condono, quello del 2003, che la lettera della norma e pacifica giurisprudenza – Cons. Stato, ad. plen., 23 aprile 2009, n. 4 – limitano invece alle sole opere di restauro e risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria, su immobili già esistenti, se e in quanto conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Prevede, infatti, l'art. 25 che "Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47".

Secondo il comma 2 del citato art. 25, peraltro, i Comuni avrebbero dovuto definire tutte le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso. Ad oggi, tuttavia, la gran massa delle domande di condono risulta ancora inevasa e si pone come un grave ostacolo all'avvio e al pregresso del processo di ricostruzione privata.

L'art. 21, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 109 del 2018 ha peraltro precisato che "Nessun contributo può essere concesso per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale".

Una modifica introdotta dal decreto-legge n. 76 del 2020 ha inoltre stabilito che "il contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti di volume già



condonati”. Si era, infatti, posto il problema della sorte degli edifici interessati da abusi parziali (superfettazioni, aumenti volumetrici, sopraelevazioni, verande, pertinenze varie, ecc.), per i quali sarebbe residuo un diritto al contributo, anche in caso di diniego di condono, limitatamente alla porzione originaria dell’immobile non interessata dagli abusi. Ipotesi peraltro molto complicata da attuare a livello pratico, perché spesso è difficile demolire la parte abusiva senza intaccare quella preesistente e perché, come detto, la norma primaria sembra vietare *tout court* il contributo per gli immobili fatti oggetto di ordine di demolizione del giudice penale.

In ogni caso, fino all’insediamento del nuovo Commissario straordinario (inizi dell’anno 2022), la posizione radicalmente negativa assunta dalla Soprintendenza territorialmente competente – che negava, pur contro il dato letterale della norma primaria speciale, l’applicabilità del terzo condono, opponendovi i vincoli e il piano paesistico del 1999 – aveva di fatto precluso la procedibilità delle domande di contributo per gli immobili interessati da abusi edilizi, in un clima conflittuale con i Comuni del territorio (che, in alcuni casi, avevano tentato anche “scorciatoie” amministrative ipotizzando l’applicabilità del silenzio-assenso al parere *ex art.* 32 della legge n. 47 del 1985 dell’autorità preposta alla gestione del vincolo).

Questi conflitti interpretativi avevano contribuito non poco alla paralisi del processo di ricostruzione, ingenerando sfiducia nei cittadini, molto dei quali si astenevano anche dal presentare la domanda di condono, temendo di incorrere nelle sanzioni demolitorie.

È solo grazie a un complesso e impegnativo lavoro di chiarificazione interpretativa, culminato nell’emanazione di un apposito parere favorevole dell’Ufficio legislativo del Ministero, che, nel giugno del 2022, il problema è stato risolto e si è quindi avviata, nella conferenza speciale di servizi di cui all’art. 6 dell’ordinanza n. 17 del 2022, la trattazione delle pratiche di condono propeedeutiche all’esame dei progetti (l’ordinanza n. 17 del 2022 prevede una procedura bifasica; una prima conferenza preliminare, dedicata all’esame delle domande di condono, cui segue, solo in caso di esito positivo della prima fase, l’ingresso alla conferenza di servizi decisoria per l’approvazione del progetto e la concessione del contributo).

Al fine di accelerare e semplificare la trattazione delle pratiche di condono, avendo sempre presente la prioritaria esigenza del miglioramento della qualità paesaggistica del territorio, è stato inoltre stipulato il 23 giugno 2023 un apposito accordo di collaborazione inter-istituzionale con la locale Soprintendenza, anche al fine di orientare in senso dinamico e propositivo – e non puramente statico e repressivo – l’esame delle domande di condono, da valutare in modo integrato con il progetto di ricostruzione, al fine di consentire, attraverso l’in-

serimento di idonee prescrizioni migliorative, il recupero anche paesaggistico di aree e di immobili altrimenti comunque degradati e compromessi.

Anche per l'isola di Ischia è prevista (art. 29, "Legalità e trasparenza") l'applicabilità dell'Anagrafe antimafia degli operatori economici prevista dall'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 (ma non è stata tuttavia richiamata l'analogia disposizione dell'art. 34, relativa ai professionisti per le prestazioni di servizi di ingegneria e architettura).

*Cons. Paolo Carpentieri*

Consigliere di Stato ed Esperto giuridico  
presso la Struttura commissariale Ischia

## LA GESTIONE ORDINARIA NELLA RICOSTRUZIONE SUCCESSIVA AL SISMA ABRUZZO DEL 6 APRILE 2009

La ricostruzione successiva al sisma che nel 2009 ha colpito L'Aquila e l'Abruzzo ha visto avvicinarsi due fasi: lo stato di emergenza, sotto conduzione commissariale, dichiarato con DPCM del 6 aprile 2009 e cessato il 31 agosto 2012 in forza della L. 134/2012; la gestione ordinaria, condotta sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, secondo il modello introdotto dal Capo X-*bis* della L. 134/2012, iniziata a far data dal 1° settembre 2012.

La maturità raggiunta oggi dal processo di ricostruzione in Abruzzo, a distanza di oltre 14 anni dal sisma, apre a una riflessione sulle politiche pubbliche e sulle buone pratiche che maggiormente hanno determinato gli esiti conseguiti, affinché possano utilmente convergere nel modello unico nazionale per le ricostruzioni (c.d. "Codice della ricostruzione"), contribuendo alla messa a sistema delle esperienze sviluppate sino ad oggi in Italia.

La transizione dallo stato di emergenza alla gestione ordinaria – avvenuta, a differenza di altre ricostruzioni, a distanza di poco più di tre anni dall'evento sismico – ha richiesto l'introduzione di un modello organizzativo che, pur operando in assenza dei poteri "straordinari" propri della gestione commissariale, assicurasse una risposta efficiente ed efficace alle esigenze espresse dal territorio da ricostruire, contemperando gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto e trasparente utilizzo delle risorse pubbliche, secondo criteri di legalità ed economicità della spesa.

In considerazione delle diverse e specifiche esigenze della città capoluogo di L'Aquila e degli altri 56 Comuni minori del Cratere connesse alla particolare configurazione del territorio, per la gestione ordinaria della ricostruzione sono stati istituiti due Uffici Speciali per la ricostruzione<sup>1</sup>, competenti uno per la città dell'Aquila (USRA) e l'altro per i restanti Comuni del Cratere e fuori Cra-

1. Cfr. L.134/2012, art. 67-*ter*; L.125/2015, art. 11, co. 13.

tere (USRC), preposti alla ricostruzione, allo sviluppo e al rilancio dei territori colpiti dal sisma. Le Intese istitutive dei due Uffici Speciali, dell'agosto 2012, ne hanno disciplinato la dotazione organica, l'organizzazione e i compiti, di natura tecnica, amministrativo-contabile e giuridica. Gli Uffici Speciali assicurano assistenza tecnica qualificata a supporto delle Amministrazioni di livello centrale e locale e svolgono il raccordo tecnico-amministrativo tra gli Enti territoriali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione sisma 2009<sup>2</sup>. Quest'ultima, a sua volta, svolge funzioni di coordinamento, indirizzo e impulso degli Uffici Speciali e delle Amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo di ricostruzione.

Nel territorio dei 56 Comuni minori del Cratere, la struttura delle funzioni tecnico-amministrative prevista dalla legge 134/2012 per la gestione ordinaria aderisce all'articolazione geografica in Aree Omogenee<sup>3</sup>, introdotta sin dalla gestione commissariale per il coordinamento decisionale di tutti i Comuni colpiti.

Le nove Aree Omogenee rappresentano forme associative degli Enti locali, una delle quali coincidente con il Comune dell'Aquila, mentre le restanti otto ottenute dall'aggregazione di area vasta di Comuni del Cratere tra loro limitrofi, con affini caratteristiche e vocazioni. Il coordinamento delle iniziative e delle strategie a livello intercomunale tra le diverse Aree Omogenee è stato affidato alla Rappresentanza dei Piccoli Comuni, composta da un Sindaco delegato per ogni Area, con compiti di raccordo delle strategie e delle esigenze dei Comuni aggregati, e di rappresentanza degli stessi nel confronto con i Comuni capofila delle restanti Aree Omogenee. Questa impostazione ha assicurato sin dall'inizio comunanza di visione e di obiettivi tra tutte le istituzioni dell'area geografica del Cratere, parimenti coinvolte nelle decisioni e nelle strategie, e ha permesso di bilanciare il peso dei 56 Comuni minori rispetto alla città capoluogo di L'Aquila, assicurando parità di confronto e di accesso alle diverse misure di finanziamento attivate.

Simmetricamente al modello decisionale, la L.134/2012 ha disposto la costituzione, da parte dei Comuni, di otto UTR – Uffici Territoriali per la Ricostruzione, uno per ciascuna Area Omogenea, preposti all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione privata nei centri storici<sup>4</sup>, sotto il coordinamento tecnico dell'USRC.

2. Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, istituita con DPCM 1° giugno 2014.

3. Con il Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione e Presidente della Regione Abruzzo n. 3 del 9 marzo 2010 sono individuate le "Aree Omogenee" (art. 1, co. 2, lett. a) e istituita la Rappresentanza dei Piccoli Comuni (art. 9).

4. Cfr. OPCM 4013/2012, art. 3; decreto del Commissario delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo, n. 131, del 29 giugno 2012.

Per i Comuni del Cratere, la ricostruzione è stata l'occasione di prima sperimentazione di strategie di area vasta integrate e di gestione associata di servizi. Un'opportunità per superare la frammentazione amministrativa anche dopo la ricostruzione e ripensare l'ordinario con una governance territoriale multilivello volta allo sviluppo dei sistemi territoriali locali e pronta a rispondere in caso di calamità naturali.

Dal 1° luglio 2018 gli UTR sono stati soppressi in quanto non riuscivano, complessivamente, a raggiungere i livelli di servizio attesi, in ragione di una distribuzione disomogenea dei carichi di lavoro tra i diversi Uffici territoriali causata dalla discontinuità dei flussi di presentazione dei progetti di ricostruzione privata tra i diversi Comuni. Le competenze degli UTR sono state trasferite all'USRC<sup>5</sup> che, da allora, ha accentrato sotto la propria responsabilità anche il rilascio dei contributi alla ricostruzione privata sia nel Cratere che fuori Cratere. Per questo, la multiscalarità del modello organizzativo non è, di per sé, garanzia di efficienza della macchina pubblica, ma deve essere supportata da un'azione di monitoraggio e di regolamentazione dei processi che ne garantisca la continuità e la massima produttività, anche attraverso azioni correttive e interventi normativi mirati.

Competenza precipua degli Uffici Speciali, sin dall'avvio delle attività, nell'aprile 2013, è la ricostruzione dei centri storici dei Comuni del Cratere. Previa predisposizione di Piani di Ricostruzione dei centri storici<sup>6</sup> e in conformità a essi, sono stati recuperati edifici e aggregati edilizi, con l'obiettivo di migliorarne la risposta sismica e di conservarne i caratteri costruttivi e formali di rilevanza storico-testimoniale. Allo scopo, i due Uffici Speciali hanno predisposto e reso operativa, ai sensi della L. 134/2012 e del DPCM 4 febbraio 2013, una procedura parametrica, adottando due diversi modelli per la determinazione dei contributi alla ricostruzione privata, simili nell'impianto normativo generale ma con specificità che tengono conto della diversità dei contesti di applicazione: da un lato, i borghi storici nei Comuni minori, dall'altro il centro storico della città dell'Aquila.

Il modello parametrico per il riconoscimento del contributo per gli interventi sull'edilizia privata nei centri storici ha fatto proprio l'obiettivo di salvaguardia dei centri storici della L. 77/2009, declinando i parametri di calcolo del contributo con specifiche maggiorazioni volte a conservare e valorizzare i caratteri formali e costruttivi propri dell'edilizia storica, ma anche a far fronte a specifiche esigenze di logistica e di cantierabilità connesse alle non semplici condizioni di accessibilità del tessuto storico. Il modello parametrico, nel

5. Cfr. L. n. 172/2017, art. 2-bis, co. 32.

6. L. 77/2009, art. 14, co. 5-bis; L. 134/2012, art. 67-quinquies, co.1.

suo impianto, ha realizzato piena continuità con la normativa tecnica dei Piani di ricostruzione: i contenuti prescrittivi della pianificazione, attinenti agli elementi formali e costruttivi di pregio storico, sono stati valorizzati, per singola tipologia, in termini di incremento economico al contributo per la ricostruzione. Ne è derivato un modello parametrico aderente ai caratteri propri del costruito locale e idoneo ad assicurare il congruo dimensionamento economico agli interventi sul patrimonio storico. Un percorso replicabile di certo nel metodo in future ricostruzioni, pur con la dovuta contestualizzazione e adattamento dei contenuti e dei criteri di primalità alle caratteristiche proprie del patrimonio storico interessato dall'evento sismico.

Dal 2009 ad oggi, nei 56 Comuni minori del Cratere sono stati concessi contributi per 2,34 miliardi di euro, e ripristinata l'agibilità per 11.067 unità immobiliari<sup>7</sup>, mentre nel Comune dell'Aquila sono stati concessi contributi per 6,19 miliardi di euro<sup>8</sup>, e ripristinata l'agibilità per oltre 40.000 unità immobiliari<sup>9</sup>. L'avanzamento della ricostruzione privata si attesta a una percentuale media del 57% nei Comuni del Cratere<sup>10</sup> e del 84% nel Comune di L'Aquila<sup>11</sup>.

I due Uffici Speciali hanno gestito ulteriori complessità intervenute nel tempo. A seguito degli eventi sismici che nel 2016-17 hanno colpito il Centro Italia, la ricostruzione dei dodici Comuni dell'Abruzzo del c.d. "doppio cratere" (già inclusi nel Cratere sismico 2009 e ricompresi anche nel Cratere sismico 2016) trovava un punto nevralgico di difficile risoluzione, dovendo contemperare e sovrapporre le regole del sisma 2016 a quelle del precedente sisma del 2009. Con il coordinamento tra gli Uffici Speciali per la ricostruzione sisma 2009 e la Struttura del Commissario Straordinario per la Ricostruzione sisma 2016, è stata disciplinata la sovrapposizione del danno tra i due sismi tenendo conto delle specifiche e differenti normative che regolano le due ricostruzioni. La sovrapposizione delle due ricostruzioni successive ai sismi del 2009 e del 2016, gestite, in un caso, secondo l'ordinario riparto di competenze, nell'altro, attraverso una governance commissariale, con una cornice giuridico-normativa

7. Dato al 30/6/2023, fonte: USRC, [www.usrc.it/images/Documenti/news/USRC-Nota-informativa-2023-I-Semestre.pdf](http://www.usrc.it/images/Documenti/news/USRC-Nota-informativa-2023-I-Semestre.pdf).

8. Dato al 30/4/2023, fonte: USRA, [usra.it/intervento/ricostruzione-privata-2/monitoraggio-2/](http://usra.it/intervento/ricostruzione-privata-2/monitoraggio-2/).

9. Fonte: Comune dell'Aquila, *Relazione di fine mandato 2017-2022*, p. 44, [trasparenza.comune.laquila.it/archiviofile/laquila/trasparenza%20tiziana%20tarquini/Relazione%20di%20Fine%20Mandato%202017-2022%20-%20Comune%20L\\_Aquila%20-%20certificata.pdf](http://trasparenza.comune.laquila.it/archiviofile/laquila/trasparenza%20tiziana%20tarquini/Relazione%20di%20Fine%20Mandato%202017-2022%20-%20Comune%20L_Aquila%20-%20certificata.pdf).

10. Dato al 30/6/2023, fonte: USRC. [www.usrc.it/images/Documenti/news/USRC-Nota-informativa-2023-I-Semestre.pdf](http://www.usrc.it/images/Documenti/news/USRC-Nota-informativa-2023-I-Semestre.pdf).

11. Dato al 6/4/2023, fonte: USRA, [usra.it/wp-content/uploads/2023/04/Rapporto-stato-ricostruzione.pdf](http://usra.it/wp-content/uploads/2023/04/Rapporto-stato-ricostruzione.pdf).

significativamente diversa, incarna emblematicamente l'esigenza di razionalizzazione sistemica delle ricostruzioni a livello nazionale.

Sono state nel tempo introdotte ulteriori misure di accelerazione e semplificazione dell'azione amministrativa, come ad esempio, nel 2022, la disciplina per il riconoscimento dell'incremento del contributo a copertura dell'adeguamento dei prezzi unitari delle lavorazioni, per far fronte all'aumento dei prezzi delle materie prime.

Gli Uffici Speciali, inoltre, curano la programmazione e l'istruttoria tecnica degli interventi di ricostruzione pubblica, nonché di riparazione, ricostruzione e messa in sicurezza dell'edilizia scolastica, grazie ai quali si è provveduto a restituire alle comunità le sedi della vita pubblica e dell'istruzione, con attenzione alla sicurezza sismica e alla qualità architettonica. Sono attualmente in corso di programmazione, a completamento della ricostruzione edilizia, gli interventi sulle reti servizi e sugli spazi urbani, volti alla riqualificazione e alla rigenerazione urbana dei centri storici nella loro dimensione pubblica. A far data dal 2015<sup>12</sup>, al fine di razionalizzare i processi di ricostruzione pubblica, la programmazione degli interventi è stata articolata in Programmi pluriennali da attuare attraverso Piani annuali, strutturati in specifici Settori di intervento a responsabilità dalle Amministrazioni competenti in ordinario, e accentrata presso la Struttura di Missione sisma 2009, nell'obiettivo di destinare le risorse in base a criteri di priorità rispetto all'offerta di servizi alla collettività, di immediata di cantierabilità e di certezza di cronoprogramma di realizzazione, evitando immobilizzazioni improduttive delle risorse. La presenza di una cabina di regia unica per l'attività di programmazione di tutti i settori di intervento della ricostruzione pubblica è determinante per coordinare gli interventi pubblici con quelli privati. Nel territorio dei Comuni del Cratere, dal 2009 ad oggi, sono stati finanziati interventi di ricostruzione pubblica per complessivi 0,56 miliardi di euro, di cui 0,23 miliardi di competenza diretta dei 56 Comuni del Cratere in qualità di attuatori<sup>13</sup>. Nel Comune dell'Aquila sono stati ad oggi finanziati interventi di ricostruzione pubblica per complessivi 2,31 miliardi di euro, di cui 0,50 miliardi attuati direttamente dal Comune dell'Aquila<sup>14</sup>.

Agli Uffici Speciali è assegnata la titolarità della contabilità speciale dedicata alla ricostruzione, nonché il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e la trasmissione periodica dei relativi dati al Ministero dell'Economia e

12. D.L. 78/2015, art. 11, co. 9; Del. CIPE n. 48/2016.

13. Dato al 30/4/2023, fonte: USRC, Monitoraggio Ricostruzione pubblica ex DM MEF 29 ottobre 2012, [www.usrc.it/ricostruzione/ricostruzione-pubblica/monitoraggio-pubblica](http://www.usrc.it/ricostruzione/ricostruzione-pubblica/monitoraggio-pubblica).

14. Dato al 30/4/2023, fonte: USRA, [usra.it/dati/pratiche/index.php?lang=it&section=ricostruzione-pubblica](http://usra.it/dati/pratiche/index.php?lang=it&section=ricostruzione-pubblica).

delle Finanze. Gli Uffici Speciali sono competenti al trasferimento delle risorse a favore degli Enti locali attuatori degli interventi e alla rendicontazione della spesa al MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato. Assicurano, pertanto, continuità di flussi finanziari nel territorio da ricostruire.

È stata inoltre data sistematicità agli interventi per il rilancio socioeconomico del territorio colpito dal sisma: dopo il finanziamento<sup>15</sup>, nel 2012, del primo programma di interventi a sostegno delle attività produttive e della ricerca, nel 2015 è stata introdotta, con apposita norma, la destinazione in maniera strutturale di una quota fissa – fino al 4% degli stanziamenti delle risorse finanziarie stanziata per la ricostruzione – al *Programma di sviluppo del Cratere 2009*<sup>16</sup>, gestito a livello centrale dalla Struttura di Missione sisma 2009. L'attuale dotazione finanziaria del programma di sviluppo è pari a 317 milioni di euro, a valere sulla quale sono stati approvati interventi per 270,2 milioni. Gli Uffici Speciali, competenti al trasferimento delle risorse destinate agli interventi di sviluppo a titolarità dei Comuni del Cratere, affiancano la Struttura di Missione e le Amministrazioni titolari degli interventi nella definizione delle proposte progettuali. Sono attualmente in corso di predisposizione Progetti Integrati per il Turismo, proposti a livello sovracomunale dalle Aree omogenee, i quali, in linea con gli obiettivi del Rapporto OCSE 2013<sup>17</sup>, intendono valorizzare l'offerta territoriale, mettere in rete le risorse culturali e paesaggistiche esistenti e valorizzarle con un approccio territoriale integrato.

Per rispondere alle esigenze espresse dagli Enti locali, agli Uffici Speciali sono state assegnate, nel tempo, nuove attribuzioni.

Per accelerare la ricostruzione pubblica, la L. 108/2021 ha disposto che gli Uffici Speciali per la ricostruzione, secondo la rispettiva competenza territoriale, possano esercitare la funzione di soggetto attuatore degli interventi pubblici, se delegati dalle amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali, tramite stipula di un accordo ai sensi dell'art. 15, L. 241/90.

Nuove opportunità di investimento per lo sviluppo del territorio discendono dal Programma unitario di “Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016”, finanziato per complessivi 1,78 miliardi di euro a valere sul PNC – Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (D.L. 59/2021 e D.L. 77/2021) che, investendo con una strategia unitaria l'intero territorio dei due crateri sismici del 2009 e del 2016, ha l'obiettivo di affrontare e supera-

15. Cfr. Delibera CIPE 135/2012.

16. Programma di sviluppo “RESTART”, D.L. 78/2015, art. 11, co. 12, e Del. CIPE n. 49/2016.

17. OECD, *L'azione delle politiche a seguito di disastri naturali Aiutare le regioni a sviluppare resilienza – Il caso dell'Abruzzo post terremoto: Aiutare le regioni a sviluppare resilienza – Il caso dell'Abruzzo post terremoto*, OECD Publishing, 1° marzo 2013.



re, con interventi aggiuntivi e complementari a quelli di ricostruzione, quelle criticità che storicamente interessano le aree interne ancor prima degli eventi calamitosi, così da determinare le condizioni infrastrutturali e di sistema necessarie ad aumentare la resilienza territoriale. Per gli interventi a titolarità dei Comuni del Cratere, gli Uffici Speciali svolgono un ruolo di raccordo tra gli Enti responsabili degli interventi e i Soggetti attuatori del Programma, individuati nella Struttura di Missione sisma 2009 e nel Commissario Straordinario per la Ricostruzione sisma 2016. In fase di avvio del Programma, gli Uffici Speciali hanno curato la ricognizione degli interventi relativi alla rigenerazione urbana, alle strade comunali, agli impianti sportivi e alla rifunzionalizzazione di edifici pubblici, finanziati per un importo complessivo pari a oltre 167 milioni di euro. Gli Uffici Speciali hanno espletato gli adempimenti propedeutici all'assegnazione delle risorse aggiuntive a valere sul "Fondo per l'avvio di opere indifferibili"<sup>18</sup>, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi. Nella fase attuativa del Programma, gli Uffici Speciali curano il monitoraggio procedurale al fine della certificazione delle *milestone* previste dal DM MEF 15 luglio 2021 e sono competenti alla rendicontazione e al trasferimento delle risorse a favore degli Enti responsabili degli interventi. I due Uffici Speciali sono inoltre responsabili e diretti attuatori di interventi per il recupero e la valorizzazione di cammini storico-culturali, che attraversano il territorio dell'intero Cratere interessando più Comuni, per un valore complessivo di 5,1 milioni di euro.

In esito al percorso condotto, nella geografia delle istituzioni operanti sul territorio, gli Uffici Speciali hanno assunto nel tempo un ruolo riconosciuto per lo svolgimento di funzioni ordinarie rilevanti nella dimensione dell'area vasta, contribuendo, da un lato, allo sviluppo di nuove progettualità e, dall'altro, all'attuazione degli interventi. Soprattutto per i progetti di carattere sovracomunale, si è consolidato un modello di lavoro in sinergia con i Comuni, entro il quale gli Uffici Speciali generano innovazione di processo e organizzativa, in quanto:

- assicurano "capacità amministrativa" ai progetti, fornendo assistenza tecnica qualificata nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento e attuazione degli interventi, oppure assumendo direttamente le funzioni di soggetto attuatore;
- provvedono al coordinamento dell'azione amministrativa e progettuale dei diversi Enti coinvolti;
- favoriscono organicità, unitarietà e coerenza alle azioni in essere nel Cratere, massimizzando le ricadute di ogni progetto a larga scala.

18. D.L. 50/2022, art. 26, co. 7; D.L. 144/2022, art. 29.

Lo sviluppo di progetti di carattere sovracomunale ha permesso di consolidare prassi amministrative che ampliano il perimetro dell'azione pubblica e permettono alle Amministrazioni locali di lavorare, ormai con una certa abitudine, a progetti aggregati, secondo un modello orizzontale basato sulla collaborazione interistituzionale e sulla co-progettazione. L'aggregazione permette ai Comuni di beneficiare di una distribuzione di funzioni più razionale, con vantaggi di scala non trascurabili in termini di semplificazione, efficienza ed efficacia amministrativa – grazie alla centralizzazione e riduzione del numero delle procedure da espletare – e in termini di rilevanza territoriale degli impatti del progetto.

Nella gestione ordinaria della ricostruzione post sisma 2009, il posizionamento degli Uffici Speciali a un livello intermedio tra gli Enti locali e la struttura centrale della Presidenza del Consiglio, per molti versi atipico, si è rivelato utile ad assicurare efficienza, correttezza e continuità all'esercizio delle funzioni tecniche, amministrativo-contabili e giuridiche, a garanzia della legittimità ed economicità della spesa pubblica e del monitoraggio dei flussi finanziari. Il ruolo degli Uffici Speciali è stato inoltre decisivo nel facilitare il raccordo tra gli attori territoriali, nel coordinamento delle regole e delle decisioni, nella valutazione degli impatti sul territorio, nel supporto tecnico e nell'affiancamento ai Comuni, nella definizione di eventuali azioni correttive e nell'implementazione di percorsi di sviluppo, proponendo strumenti a supporto di decisioni consapevoli e adeguate da parte degli attori istituzionali centrali e locali.

Il percorso della ricostruzione in Abruzzo considerato nel suo complesso, dalla gestione commissariale a quella ordinaria, può proficuamente essere tenuto in considerazione nell'implementazione del "Codice della ricostruzione".

Per garantire certezza, stabilità e celerità alla ricostruzione, è determinante che la transizione dallo "stato di emergenza" allo "stato di ricostruzione", oggetto del Codice, sia condotta con continuità ed efficienza. Per superare il dualismo, anche cronologico, tra fase emergenziale e fase di ricostruzione, è opportuno azzerare o ridurre al minimo le discontinuità tra i due momenti, che inevitabilmente generano ritardi procedurali, mediante:

- il coordinamento di strumenti, procedure e funzioni tra le due fasi;
- nella fase di ricostruzione, una chiara distribuzione di competenze e risorse tra le istituzioni, locali e centrali, preposte alla ricostruzione e allo sviluppo, in un quadro di governance coerente, in analogia a quanto previsto per la fase emergenziale dal Codice della Protezione civile.

Dal punto di vista operativo e procedurale, le fasi di emergenza e ricostruzione non possono essere nettamente separate. Alcune misure che si avviano

nell'emergenza perdurano per loro natura anche nella fase di ricostruzione (ad esempio, l'assistenza alla popolazione, la cui durata è direttamente connessa al ripristino dell'agibilità degli edifici privati). Inoltre, per ottimizzare i tempi complessivi della ricostruzione, potrebbe essere vantaggioso anticipare alcune misure proprie della fase di ricostruzione sin dalla fase di emergenza: prima si avvia la ricostruzione, prima cessano esigenze alloggiative emergenziali; prima si interviene in via definitiva, minore è l'esigenza di opere provvisorie. Pertanto, la pianificazione della ricostruzione potrebbe essere utilmente avviata sin nella fase emergenziale, per precorrere i tempi di avvio degli interventi di ricostruzione a essa subordinati.

Per abbreviare i tempi della ricostruzione appare fondamentale un approccio integrato rivolto a tutte le fasi del ciclo del rischio: ad esempio, nelle attività di prevenzione, è opportuno coordinare il piano di protezione civile comunale con la pianificazione urbanistica comunale e territoriale, tenendo conto delle possibili necessità della gestione dell'emergenza e della ricostruzione post-calamità.

Obiettivo del Codice della ricostruzione è altresì dare alla fase di ricostruzione certezza nei tempi attraverso la tipizzazione, in tutto il territorio nazionale, di regole e procedure, ed evitare – contrariamente a quanto avvenuto finora – che l'impostazione, ogni volta dall'inizio, di uno specifico quadro normativo e procedurale, protragga le tempistiche di reale avvio degli interventi di ricostruzione. È opportuno, d'altro canto, che il modello sia sufficientemente flessibile per essere commisurato agli impatti della calamità sul territorio e adattato alle specificità socioeconomiche del contesto. Il Codice intende mettere insieme quegli strumenti che, in quanto invarianti, saranno sicuramente attivati e che, di volta in volta, dovranno essere applicati e conformati alla specifica situazione, assicurando uniformità di trattamento e parità di diritti ai cittadini colpiti da calamità nei diversi territori. La replicabilità delle misure di ricostruzione per luoghi ed eventi diversi, obiettivo precipuo del Codice, potrebbe essere oggetto – in fase di predisposizione e di attuazione del Codice – di un confronto tra le migliori e più consolidate esperienze in materia di ricostruzione maturate negli ultimi anni in Italia, valorizzandone e mettendone a fattor comune strumenti e prassi per conseguire un modello stabile e organico che garantisca certezza e coerenza di procedure e celerità di azione.

*Ing. Raffaello Fico*

Direttore Ufficio Speciale per i Comuni del cratere L'Aquila – sisma 2009

*Ing. Claudia Genitti*

Funzionaria USRC

## L'INTERVENTO PUBBLICO DOPO L'ALLUVIONE DEL 2023 IN EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA, MARCHE

Il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 127 del 1° giugno 2023), di seguito decreto, convertito con modificazioni nella Legge 31 luglio 2023, n. 100, reca “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi”. Tratterò di alcuni aspetti a mio avviso critici fornendo in chiusura alcune evidenze positive che il decreto ha colto.

Uno degli aspetti cruciali e innovativi rispetto alle ricostruzioni post emergenziali ricade nel rapporto tra le funzioni del Dipartimento di Protezione Civile e quelle del Commissario Straordinario.

In particolare l'art. 20-ter (Commissario straordinario alla ricostruzione) dispone al comma 3 che: “entro il 5 agosto 2023, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante la ricognizione delle residue attività proprie della fase di gestione dell'emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate, si provvede alla disciplina del passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attività previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 che si intende trasferire alla gestione commissariale straordinaria di cui al presente articolo nonché delle relative risorse finanziarie. Conseguentemente, a decorrere dalla data in cui acquistano efficacia i decreti adottati ai sensi del primo periodo, cessano le corrispondenti funzioni dei commissari delegati nominati per l'emergenza ai sensi dell'articolo 25 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018”.

Gli eventi alluvionali si sono verificati nel maggio 2023, la legge di conversione del decreto è del 31 luglio 2023 per cui il legislatore ha voluto compiere un passaggio fulmineo tra le competenze di protezione civile e quelle del Commissario Straordinario.

Sorgono molti dubbi e interrogativi in merito a questa scelta: *in primis*, il codice di protezione civile statuisce all'art. 25 commi 1 e 2 che:

1. per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga a ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate previa intesa delle Regioni e delle Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
  - 1) all'organizzazione e all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
  - 2) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;
  - 3) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;
  - 4) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
  - 5) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

- 6) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione temporanea in altra località del territorio nazionale, entro i limiti delle risorse finanziarie e secondo le direttive dettate con apposita, ulteriore delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.

È evidente che le attività che può condurre la protezione civile sono notevoli sia in termini di impatto sul territorio che di efficacia per la mitigazione del rischio residuo e, generalmente, necessitano di tempistiche anche superiori ai 12 mesi, tant'è che nel codice di protezione civile il commissario delegato può essere rinnovato di ulteriori 12 mesi. L'insieme delle attività di assistenza alla popolazione, di sistemazione degli argini, di pulizia dal fango e dai detriti delle zone urbanizzate e non, di ripristino di officiosità idraulica dei fiumi ai livelli almeno pari a quelli precedenti all'evento calamitoso sono alcune delle attività che alla data del 5 di agosto erano nel pieno svolgimento.

Il passaggio di testimone non può che comportare evidenti ritardi nelle attività summenzionate e di conseguenza il riavvio di normali condizioni di vita per la popolazione.

È indispensabile, invece, creare un adeguato arco temporale di sovrapposizione tra la gestione del DPC e quelle del Commissario Straordinario nell'ottica di un *continuum* tra emergenza e ricostruzione, ovvero tra ordinanza di protezione civile e ordinanze commissariali e soprattutto integrare la conoscenza specifica dei territori colpiti attraverso un'opera di travaso che non può certamente avvenire in pochi giorni. La collaborazione tra le istituzioni non può avvenire con il solo passaggio di "relazioni" ma deve svolgersi con una collaborazione *vis-à-vis* che esalta l'agilità nella scelta delle decisioni in merito alla soluzione di questioni complesse. L'approccio "agile", tanto invocato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la sussidiarietà tra istituzioni rischiano di venire meno.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 20-ter "le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono adottate sentiti i Ministri interessati, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta".

Seri dubbi sovengono in merito alla garanzia di celerità di una tale disposizione poiché le ordinanze commissariali per loro natura devono avere il carattere della efficacia immediata senza attendere pareri obbligatori e forse vincolanti nel senso che potrebbe anche verificarsi che il Commissario debba assumere posizione in merito a pareri contrari alle disposizioni ordinamentali?

Anche l'Autorità politica delegata alla ricostruzione è più volte citata nel decreto e al comma 11 dell'art. 20-ter ne vengono sanciti ipotetici poteri futuri, nel modo seguente: "Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nel coordinamento degli interventi di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies pianificati e non ancora ultimati e nella titolarità della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, fino alla conclusione degli interventi medesimi".

Così come la stessa Autorità politica rinviene nell'art. 20-quater che statuisce l'istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione che dovrebbe coadiuvare il Commissario nell'integrazione tra ricostruzione e i decreti del PCM con cui si disciplina il passaggio delle attività di protezione civile, prima menzionate, e quelle del Commissario, nel monitoraggio dell'avanzamento della ricostruzione e nell'adozione dei criteri per il passaggio dalle funzioni commissariali in via ordinaria. Appare una disposizione solo di carattere programmatico e non pianificatorio e nient'affatto attuativo che avrebbe dovuto fare riferimento a decreti attuativi delle attività della Cabina che è informata "periodicamente, con cadenza almeno semestrale" dal Commissario "sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate, anche sulla base dei dati desunti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato".

Le funzioni della Cabina ritornano nella fase di attuazione dei piani riguardanti le opere pubbliche, i BB.CC., le infrastrutture ambientali, le opere di mitigazione del dissesto idrogeologico, e le strade, così come meglio specificati nell'art. 20-octies, perché essa diventa sede di espressione dei pareri delle Regioni in merito ai piani approvati dal Commissario entro 3 mesi dalla conversione in legge del decreto.

Dunque pare che la cabina di coordinamento si collochi a metà strada tra un istituto funzionale alla concertazione e risoluzione delle criticità e il modo per creare il giusto livello di "training" per il Dipartimento Casa Italia che nel disegno di legge del governo sulla ricostruzione, forse in futuro "Codice delle Ricostruzioni", assume un ruolo primario forse solo offuscato dall'autorità politica per la ricostruzione di cui non se ne comprende la *ratio* neppure sotto il profilo esegetico.

Le ricostruzioni sono questioni estremamente complesse dove si coniugano capacità amministrative, perché si producono atti, provvedimenti e si instaurano procedimenti a vario titolo, capacità legislative, perché si attuano le disposizioni legislative in forza di ordinanze (norme di rango secondario nel

sistema delle fonti), capacità tecniche perché occorre pianificare il territorio colpito da un evento catastrofico sotto il profilo urbanistico e ambientale con tutte le accezioni che l'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale ha conferito al bene ambiente, inteso come vero e proprio bene della vita, materiale e complesso, la cui disciplina comprende anche la tutela e la salvaguardia della qualità e degli equilibri delle sue singole componenti (Corte Cost., 14 novembre 2007, n. 378). La giurisprudenza ha inteso riconoscere all'ambiente un suo specifico statuto costituzionale sotto il profilo della tutela ecologica alla luce dell'art. 9, comma 2, Cost., e del diritto alla salubrità ambientale, desumibile dall'art. 32 Cost. L'ambiente viene concepito come interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto.

L'art. 20-ter statuisce che è "nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e della rilevanza del processo di ricostruzione", ripresa in modo identico nel disegno di legge della ricostruzione. È indubbio che riconfigurare sia il territorio montano colpito duramente dalle frane che gli alvei di moltissimi fiumi, risanare il terreno agricolo per centinaia di chilometri quadrati nelle zone di pianura e ancora coordinare e dare impulso alla ripresa delle attività produttive e gestire in modo equilibrato la riparazione dei danni ai beni immobili e mobili dei privati, oltre alla riparazione delle infrastrutture viarie, ferroviarie, energetiche, ambientali in generale è un compito estremamente arduo, sicché il legislatore si affida alle competenze gestionali e manageriali che chi scrive considera ingrediente imprescindibile, condizione necessaria ma non sufficiente per il miglior esito delle attività di ricostruzione. È il caso di riflettere sulle modalità di scelta dei Commissari: il disegno di legge della ricostruzione individua nel Dipartimento Casa Italia il luogo in cui si "coltivano" figure di tale caratura andando al di là di una loro semplice funzione di individuazione.

Rispetto alle ricostruzioni precedenti, *in primis* quella del centro Italia, emerge una ulteriore novità rilevante, ovvero la scelta di assegnare ai presidenti di regione il ruolo di sub-commissari con funzioni e compiti che il commissario delinea "al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei presidenti delle regioni interessate in qualità di sub-commissari".

Il decreto non assegna alla regioni un ruolo rilevante tranne che quello di soggetto attuatore, di soggetto che esprime l'intesa sulle ordinanze del Commissario, di soggetto che definisce "i criteri in base ai quali, su proposta dei comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono eseguiti



attraverso strumenti urbanistici attuativi” (mutuando una modalità operativa tipica degli interventi post sisma) e infine di attuazione del piano di gestione dei materiali provenienti dalle frane, dallo straripamento dei fiumi, dal crollo degli edifici e dal rifacimento delle infrastrutture.

I comuni risultano essere il perno della ricostruzione dovendo gestire le pratiche della ricostruzione privata senza la previsione di aumento delle risorse umane. Aspetto determinante se solo si considera che molti piccoli comuni di collina hanno una strutturata carenza di personale.

In merito alle OO.PP. i cinque piani definiti nell’art. 20-*octies* devono essere approvati in Cabina di coordinamento entro tre mesi dall’approvazione del decreto e “sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, d’intesa con le regioni interessate e in coerenza con i piani di cui al comma 2, i soggetti attuatori oppure i comuni, le unioni dei comuni, le unioni montane e le province interessate provvedono a predisporre e inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 5 e verificata la congruità economica dei progetti medesimi, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo”.

Sarà senza dubbio una sfida notevole per la struttura commissariale verificare, valutare la congruità e approvare i progetti, dal momento che sono previsti migliaia di interventi di dimensioni estremamente variegati.

Interessanti e da segnalare sono inoltre gli spunti che offre il legislatore in merito alle misure urgenti in materia di sospensione dell’applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali, la sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali, il sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e le disposizioni per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità, verificatasi nel corso dell’anno 2022, con l’importante uso dello strumento del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023.

*Ing. Gianluca Loffredo*

Subcommissario ricostruzione sisma 2016  
e Vicecommissario frana Ischia

## SULLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE NEL RAPPORTO CON LA RICOSTRUZIONE

La linea di confine tra emergenza e ricostruzione si rinviene, non senza qualche difficoltà, dall'analisi delle disposizioni indicate dal codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1/2018 (di seguito Codice) e dalle disposizioni sulla ricostruzione emanate a seguito dei singoli eventi emergenziali e il cui testo più maturo è rappresentato dal Testo unico per la ricostruzione privata (TURP) adottato dal Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.

Emergono anzitutto il diverso ambito e finalità delle due competenze: la ricostruzione, come relativa alla riedificazione e riparazione e la protezione civile come insieme di attività volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento (art. 2, co. 1 Codice) imperniata sul concetto di rischio e di emergenza. Come si vedrà, esiste una stretta connessione tra le attività di protezione civile, intesa nella moderna accezione, e quelle della ricostruzione.

La moderna definizione del servizio nazionale della protezione civile (SNPC) è contenuta nell'articolo 1 del Codice, che recepisce l'evoluzione intervenuta dopo il 1992, anno in cui fu emanata la legge n. 225, prima legge organica in materia di protezione civile. Il SNPC è indicato nella disposizione *de qua* come "il sistema" entro il quale convergono sinergicamente le azioni di competenza di diverse amministrazioni ed enti, tutti al fine di tutelare i beni primari dell'uomo dai danni conseguenti a eventi calamitosi di origine naturale o antropica.

Non che la ricostruzione manchi di coordinamento con gli interventi di protezione civile, affidata nei casi più critici a Commissari straordinari: dal 2020 l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi di ricostruzione fa capo a una struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui sono affidate, ai sensi del DPCM 4 marzo 2020, funzioni di indirizzo e coordinamento

dell'azione strategica del Governo per le attività di ripristino e di ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi, successive agli interventi di protezione civile.

Ciò che si vuole evidenziare è come, rispetto al passato, le azioni di protezione civile e di ricostruzione non sono lasciate a un intervento occasionale volontaristico e, a volte, disordinato ma per entrambe è definita una *governance* dal profilo sistemico e policentrico, come ebbe a rilevare la Corte costituzionale nella sentenza n. 327 del 2003 in vigore della legge n. 225 del 1992, istitutiva della protezione civile.

Il citato DPCM del 4 marzo 2020 colloca le attività di ripristino e di ricostruzione in uno spazio logico temporale successivo a quelle di protezione civile, distinguendole, in tal modo da esse, anche sotto il profilo della *governance*.

Il combinato disposto delle disposizioni richiamate fa stato dell'ambito di competenza dell'attività di protezione civile, imperniato sui concetti di rischio e di emergenza, astrattamente idoneo a individuare una sfera giuridica separata e indipendente da quella della ricostruzione, ma che tuttavia si interseca con la piena attivazione e attuazione del processo di ricostruzione rendendo così necessario armonizzare le misure adottate dall'una e dall'altra.

È dunque necessario soffermarsi sui concetti di rischio e di emergenza.

Il Codice dà una classificazione puntuale dei rischi (art. 16), non contenuta nella legge n. 225/1992.

I rischi per i quali è possibile dichiarare lo stato di emergenza si possono identificare in tipici (comma 1) e quelli per i quali l'azione del Servizio nazionale è "suscettibile di esplicarsi"; vengono invece specificamente esclusi gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative. Il riferimento è rivolto ai grandi eventi ma l'ampiezza della disposizione ne rende possibile l'applicazione in numerosi casi.

La gestione dell'emergenza consiste nell'"insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti e il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione".

Viceversa, il superamento dell'emergenza consiste nella "attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produt-

tive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli”.

Con riferimento alla disciplina del superamento dell'emergenza, che qui interessa per il rapporto con la successiva fase della ricostruzione, emerge con immediatezza come la definizione sia notevolmente più articolata e dettagliata rispetto a quella contenuta nella legge istitutiva n. 225 del 1992, secondo cui il superamento dell'emergenza consisteva “unicamente” nell'attuazione “delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita”, ampliando, in tal modo, giuridicamente l'ambito di competenza del governo dell'emergenza.

La qualificazione giuridica di emergenza di protezione civile, la cui disciplina si configura come speciale e derogatoria e il cui potere rappresenta un unicum dotato di caratteristiche proprie quasi da costituire una categoria autonoma del diritto, è desumibile dalle diverse accezioni di amministrazione dell'emergenza individuate dalla dottrina.

La prima definizione è inerente a una situazione imprevedibile ed eccezionale, da cui derivano conseguenze che non permettono l'uso della norma ordinaria e della gestione in ordinario, necessitando l'esercizio di poteri straordinari che si caratterizzano come doverosi e potestativi attesa la concentrazione del potere nelle autorità pubbliche.

La seconda tesi identifica l'emergenza come governo del rischio e dell'incertezza, capace di rimuovere pericoli per la pubblica e privata incolumità, anche mediante l'attività di previsione e prevenzione.

La terza accezione individua l'ambito soggettivo nel Dipartimento nazionale della protezione civile e nelle Regioni trattandosi di materia a legislazione concorrente. In sintesi “emergenza è un termine con cui si descrive una condizione imprevista che, dal punto di vista gestionale, richiede decisioni e misure straordinarie da adottare, spesso con immediatezza. Uno stato di emergenza necessita di ‘essere dichiarato’ o disposto da un'autorità; la stessa che ha facoltà, ove non ne ricorrano più i presupposti, in ogni momento, di chiuderlo”.

La straordinarietà dell'evento e l'emergenza sono dettate, ai sensi del Codice, dall'impossibilità di essere fronteggiato con mezzi ordinari e in ciò si giustifica l'attribuzione di poteri straordinari e derogatori tanto che, secondo alcuni, il requisito non si incentra tanto sul “constatare” se un certo evento abbia predeterminate caratteristiche calamitose, ma piuttosto sul “decidere” *ex post* se si tratti di una calamità che non può essere fronteggiata con i mezzi ordinari. Ciò può essere in parte condivisibile ma occorre tener a mente che il codice enuclea espressamente (art. 16) le tipologie di rischio per la dichiarazione dello stato di emergenza.

L'attribuzione di poteri derogatori a seguito di un evento calamitoso non

è più sintomatica della qualificazione emergenziale non essendo più riservato alle sole ordinanze di protezione civile, alle quali la dottrina aveva riconosciuto carattere di tipicità: il potere di agire *extra ordinem* è stato infatti attribuito anche ai commissari per la ricostruzione.

La *ratio* è da rinvenirsi nella comune esigenza di “far presto” in quanto il ritorno alla normalità è prioritario e cruciale. L’esigenza di tempestività si rinviene nelle disposizioni derogatorie contenute usualmente nelle OCDPC, spesso riprese anche dalle ordinanze commissariali, tra cui meritano di essere richiamate quelle finalizzate alla semplificazione e accelerazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nella possibilità di derogare al codice ambientale limitatamente alle esigenze di gestione dei rifiuti nonché a riconoscere agli interventi il valore di variante urbanistica anche in deroga.

I poteri derogatori delle ordinanze di protezione civile incontrano specifici limiti temporali (la durata dello stato di emergenza) e oggettivi (nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea) già previsti dalla legge n. 225 del 1992, con una riorganizzazione organica anche dei presupposti, avvertita come necessaria da tempo. I limiti delle ordinanze commissariali straordinarie si rinvergono, di volta in volta, nelle disposizioni che conferiscono loro tale potere (ad esempio, per il Commissario sisma centro Italia nel decreto-legge n. 76 del 2020).

Si è detto come il rapporto tra protezione civile e ricostruzione si innesti fin dalla fase della pianificazione, in particolare la programmazione e pianificazione urbanistica per la ricostruzione non possono non tener conto di quanto stabilito nei piani di protezione civile, atteso quanto disposto all’articolo 18 del Codice circa l’obbligo per i piani e programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio di essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile ciò anche tenuto conto della fragilità e vulnerabilità del territorio italiano e della necessità di inserire nella pianificazione post emergenziale previsioni quali l’individuazione e ubicazione delle aree di assembramento, adeguati sistemi di allertamento nonché definire il futuro assetto delle aree ove eventualmente sono collocate le strutture provvisorie. Benché il TURP non lo specifichi, è indubbio che alla ricostruzione si applichino le disposizioni di cui all’articolo 18 del codice con riferimento a tutti gli strumenti di governo del territorio. A ciò si aggiunga che la ricostruzione tiene conto della pianificazione attuata dai Commissari delegati di protezione civile, nelle fasi antecedenti la ricostruzione, responsabili del coordinamento degli interventi e regolati con ordinanze di protezione civile.

L’intera fase emergenziale è regolata da ordinanze derogatorie di protezione civile, dall’immediato soccorso alla popolazione (art. 25, co. 2, codice) al ri-

pristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche e gestione dei rifiuti e delle macerie (lettera b), dalla attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno per fronteggiare le più urgenti necessità (lettera c) fino alla “realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo” (lettera d) e ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio e all’avvio dell’attuazione delle prime misure per farvi fronte.

Quel che emerge *ictu oculi* è l’uso ricorrente della parola “ripristino” che, nell’accezione utilizzata dal codice, vuole differenziarsi e creare una netta demarcazione con la ricostruzione.

Se ciò è pacificamente rinvenibile in relazione a eventi calamitosi di origine sismica e, in genere, di grandi dimensioni, per i quali è stato individuato un Commissario alla ricostruzione, non altrettanto può dirsi in relazione agli eventi meteorologici-idrici e idrogeologici dove spesso la ricostruzione, *rectius* il ripristino, è affidato ai commissari delegati di protezione civile.

Non si dispone di dati sufficienti per sostenere che la recente nomina di un commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dall’alluvione del maggio 2023, di cui al decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, rappresenti una inversione di tendenza rispetto alla nomina di un commissario delegato di protezione civile, stante l’eccezionale portata dell’evento calamitoso che ha interessato oltre che l’Emilia-Romagna, anche le regioni Marche e Toscana.

Il “ripristino” di protezione civile, a differenza della ricostruzione, riguarda anzitutto le primissime attività a salvaguardia della vita umana anche mediante la demolizione di edifici, la rimozione delle macerie, il ripristino delle funzionalità di infrastrutture, con la differenza che in tale fase la ricostruzione è limitata a garantire la ripresa delle normali condizioni di vita.

Così, ad esempio, se il danno riguarda l’interruzione di una strada, l’intervento di protezione civile si limita (o dovrebbe limitarsi) a ripristinare la viabilità con interventi provvisori di messa in sicurezza o realizzazione di viabilità alternativa senza arrivare alla ricostruzione della strada cui provvederà la ricostruzione. L’esperienza del sisma centro Italia ha dimostrato proprio in relazione alle strade la difficoltà di separare nettamente ripristino e ricostruzione, ciò anche in ragione di economie di scala nella cantierizzazione e della necessità di evitare duplicazioni.

Ciò non è di altrettanta evidenza nelle numerose situazioni, soprattutto in caso di eventi meteo-idrogeologici, in cui in mancanza di disposizioni normative ad hoc, la ricostruzione è affidata, come “ripristino”, ai commissari delegati di protezione civile che operano limitatamente “alla realizzazione di interventi,

anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti” (art. 25, co. 2, lett. d)).

In tali casi il ripristino sostituisce, di fatto, la ricostruzione. La disciplina è contenuta nelle delibere del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 e 6 settembre 2018 recanti i criteri per l'erogazione di contributi a privati e attività produttive per il ristoro dei danni e il ripristino degli edifici danneggiati. Che non si tratti di vera e propria ricostruzione emerge dal raffronto con le disposizioni dettate, ad esempio dal TURP per il sisma centro Italia: nel primo caso, viene riconosciuto un contributo nel limite dell'80% per la prima casa e del 50% per la seconda casa, nel TURP invece viene previsto un contributo pari al 100% per ciascuna unità abitativa o produttiva e ciò in quanto, mentre le disposizioni emergenziali sono finalizzate a superare l'emergenza e al rientro alle normali condizioni di vita, le seconde si potrebbe dire che sono finalizzate a garantire la ricostruzione *ex se*.

Ciò evidenzia le diverse finalità tra protezione civile e ricostruzione nonostante entrambe agiscano realizzando interventi strutturali su immobili e infrastrutture danneggiati da un evento calamitoso.

La finalità della ricostruzione è ampia e multiobiettivo mentre il ripristino di protezione civile è finalizzato unicamente al superamento dell'emergenza per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita mediante il ripristino dei servizi essenziali, la riduzione di rischio residuo e l'avvio delle prime misure per fronteggiare i danni subiti.

Gli interventi di protezione civile si caratterizzano pertanto per lo scopo cui sono destinati, per essere “temporanei” ossia funzionali alle esigenze specifiche e contingenti per terminare la propria funzione anche in concomitanza con la ricostruzione e fino a quando non sono più necessarie.

Da ciò deriva che non esiste una frattura netta tra interventi emergenziali e ricostruzione in quanto i primi possono continuare a coesistere nelle more della ricostruzione. La fine dello stato di emergenza non comporta automaticamente la cessazione delle misure emergenziali in quanto molte di esse, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo l'assistenza alla popolazione, continuano la loro operatività e sono poste sotto la responsabilità del commissario delegato (ai sensi dell'articolo 26 del Codice) o del Commissario straordinario alla ricostruzione, come nel caso di Ischia, del Molise e della Sicilia.

Si possono fare alcuni esempi di questa inevitabile commistione tra interventi di protezione civile e di ricostruzione, soprattutto con riferimento agli interventi emergenziali strutturali e infrastrutturali finalizzati anche all'aumento del livello di resilienza. Per questioni connesse al rispetto di principi di economicità anticipare la “vera” ricostruzione evita, ad esempio, duplica-

zioni per costi di cantierizzazione e di lavorazione atteso che anche nella fase di emergenziale si deve tener conto delle norme tecniche per le costruzioni e rispettare, quindi, il livello minimo di sicurezza fissato senza attendere la ricostruzione affrontando nuovi costi per migliorare la qualità dei materiali. Un esempio pratico potrebbe chiarire meglio questo concetto se durante un'emergenza si danneggiasse una condotta idrica l'intervento "emergenziale" dovrebbe limitarsi a sopperire le esigenze della popolazione con interventi temporanei quali fornire acqua alla popolazione con idro botti o tuttalpiù realizzare una provvisoria condotta idrica alternativa e solo in un secondo momento la ricostruzione provvederebbe al ripristino/ricostruzione della condotta stessa; è chiaro che una buona amministrazione porta ad anticipare la ricostruzione provvedendo immediatamente alla riparazione e al ripristino della condotta eventualmente anche adeguandola alle diverse esigenze della popolazione.

Altri esempi si possono rinvenire nel caso del sisma Centro Italia con riferimento anche agli interventi della prima fase dell'emergenza per l'assistenza alla popolazione di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 25, per l'impatto sulla configurazione del territorio che ha avuto la realizzazione delle strutture temporanee quali le SAE, le nuove scuole, la delocalizzazione delle attività produttive e commerciali o la realizzazione dei centri polifunzionali temporanei. Le importanti trasformazioni del territorio avvenute per la realizzazione di queste opere, (sbancamento di zone collinari, trasformazione della destinazione d'uso) e le connesse opere di urbanizzazione eseguite (strade, parcheggi, linee elettriche, acquedotti, fognature, gas) hanno un impatto definitivo sul territorio cui la ricostruzione rimane vincolata. Ad Amatrice, dove la volontà è di ricostruire il borgo originario, sarà inevitabile che la ricostruzione dovrà anche tener conto che la vita si svolge ora nella zona di San Cipriano dove sono state realizzate le SAE, le scuole (una definitiva e una temporanea), e il centro commerciale. Probabilmente, come avvenuto per eventi sismici di grandi dimensioni precedenti, quali l'Umbria, la Campania o l'Aquila, dove furono realizzate da subito strutture definitive quali le CASE, le aree dove sono state realizzate le opere temporanee emergenziali una volta dismesse, potranno essere trasformate in aree di lottizzazione o, come disciplinato dall'OCDPC 779, le SAE potranno essere mantenute per scopi diversi.

Come si è detto, ciò che caratterizza l'intervento emergenziale è la sua temporaneità. Il carattere di temporaneità, ad esempio, incontra la nozione di precarietà di cui al T.U dell'edilizia del 2001, indipendentemente dalle modalità di realizzazione dei manufatti. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, per definire precario un immobile è necessario ravvisare l'obiettivo e intrinseca destinazione a un uso temporaneo per specifiche esigenze con-



tingenti, non rilevando che esso sia realizzato con materiali non abitualmente utilizzati per costruzioni stabili.

Ciò anche ai sensi della lett. e.5) dell'art. 3, D.P.R. 380/2001, sostituita dall'art. 10 del D.L. 76/2020, secondo cui sono comunque da considerarsi come nuova costruzione gli interventi di "installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, a eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee". Si tratta dunque di nozioni diverse: quella del Testo unico dell'edilizia è riferita alla temporaneità dell'uso corrente del manufatto (usi stagionali, manifestazioni sportive, spettacoli ecc.) mentre la nozione di temporaneità di protezione civile è finalizzata al ripristino o ricostruzione delle sedi danneggiate (e dunque necessariamente più ampia).

Dunque la destinazione degli interventi a un uso temporaneo e finalizzato al recupero delle normali condizioni di vita giustifica la realizzazione di opere e lavori anche di nuova costruzione destinati a sopravvivere oltre la fine della ricostruzione per il loro uso a fini diversi. Significativa è l'esperienza del centro Italia e del sisma 2009 dell'Aquila dove, al fine di ridurre il consumo di suolo, sono stati acquistati immobili, realizzati o ripristinati per l'uso abitativo, in luogo delle soluzioni abitative di emergenza.

Tali immobili, destinati a rimanere nel tempo, si caratterizzano come interventi emergenziali in quanto il loro uso da parte della popolazione sfollata è limitato al tempo necessario per il rientro nella propria abitazione distrutta o gravemente danneggiata dal terremoto.

In secondo luogo, in occasione degli eventi di fine 2018 sono state introdotte per la prima volta disposizioni volte all'erogazione di contributi per gli interventi di pronto ripristino eseguiti sul patrimonio edilizio privato, in attuazione dell'articolo 25 comma 2 lettera c) relativo alla attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno per fronteggiare le più urgenti necessità.

In quell'occasione, seguita da quasi tutte le successive emergenze, sono stati erogati contributi per un importo fino a 5.000 euro per i privati e 20.000 euro per le attività economiche e produttive (poi elevati a 25.000 euro) per effettuare il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato compresa la riparazione delle parti comuni, laddove trattasi di condomini. Tali interventi parrebbero qualificarsi dunque come ricostruzione "leggerissima": tuttavia non si tratta di ricostruzione bensì di prima assistenza alla popolazione, in alternativa ad altre misure alloggiative.

A tale conclusione non si perviene per gli interventi di cui alla citata direttiva 28 luglio 2016 relativa alle misure di cui alla lettera e) dell'articolo 25

comma 2 del codice. La tipologia degli interventi e dei beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo e di danni ammissibili si atteggia infatti come ricostruzione. A riprova di ciò è la stessa terminologia utilizzata che finalizza i contributi alla “ricostruzione” in sito delle abitazioni distrutte; alla delocalizzazione delle abitazioni distrutte, “costruendo” o acquistando una nuova unità abitativa; alla delocalizzazione di abitazioni oggetto di ordinanza sindacale di sgombero adottata a causa di fattori di rischio esterni; al “ripristino” delle abitazioni e delle parti comuni danneggiate. Trattasi di attività proprie della ricostruzione benché attuate nell’ambito delle attività di protezione civile e affidate ai commissari delegati.

Non va infine trascurato il passaggio inverso, ossia l’importanza della ricostruzione nella prima fase del ciclo emergenziale. Ricostruire secondo principi di messa in sicurezza, di rigenerazione urbana, di rispetto del territorio, in una parola “ricostruire presto e bene” consente di ridurre i danni provocati da calamità naturali. Ne è testimone il diverso danno riportato dai comuni di Amatrice e di Norcia pur a seguito di una scossa di eguale intensità, laddove Norcia, che a seguito del terremoto del 1997 era stata ricostruita con accorgimenti antisismici, sebbene abbia subito gravissime lesioni non è stata rasa al suolo come Amatrice.

Ricostruzione-protezione civile-ricostruzione fanno parte di un *continuum*, di attività che necessitano di essere coordinate sia sotto l’aspetto oggettivo che soggettivo, le une accompagnano le altre e si accompagnano tra loro sinergicamente in un processo volto alla protezione della vita umana e del paesaggio, volto a consentire a entrambi la possibilità di intervenire immediatamente per favorire la ripresa delle normali condizioni di vita.

La soluzione che si prospetta per una chiara definizione dei processi e maggiori certezze è da trovarsi a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio dei ministri il 28 giugno 2023 del disegno di legge recante il “Codice della ricostruzione”.

Il dibattito è aperto e occorrerà attendere il termine dell’*iter legis*; è indubbio, tuttavia, che per la prima volta si propone un modello unico nazionale per le ricostruzioni che insieme disciplina sia le misure per snellire e accelerare le procedure di ricostruzione sia per velocizzare i tempi post emergenziali. La chiara individuazione dei tempi, fissata in dodici mesi per lo stato di emergenza e in cinque anni prorogabili di altri cinque per la ricostruzione contribuisce a dare maggiori certezze. Il disegno di legge prevede, tra l’altro, che, al termine dello stato di emergenza, nei casi in cui sia impossibile il rientro nel regime ordinario, in quanto non sono state ultimate le procedure di ricostruzione e occorra una complessiva revisione dell’assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite, possa essere deliberato dal Consiglio dei Ministri lo “stato di ricostru-

zione”. Fermo restando che si dovranno attendere le decisioni del Parlamento, sotto il profilo delle responsabilità e in ossequio del principio *tempus regit actum* anche dopo l’introduzione della nuova normativa gli interventi avviati in emergenza continueranno a essere disciplinati dalle eccezionali disposizioni derogatorie emergenziali, fino alla loro conclusione.

*Dott.ssa Antonella Nicotra*

già Dirigente Attività giuridiche e legislative Protezione Civile,  
Esperto Commissario ricostruzione sisma centro Italia

## PRIME CONSIDERAZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE SUL CODICE DELLA RICOSTRUZIONE

Non può non darsi una valutazione estremamente positiva al disegno di legge che ci viene sottoposto. Si tratta di un quadro generale condivisibile che promuove una operatività e una normativa uniforme per tutto il territorio nazionale che consente tempestività e rapidità negli interventi di ricostruzione, di superare le difficoltà di collegamento tra periferia e centro, di proporre eventuali innovazioni legislative sul presupposto di trovare un attento ascolto, di individuare sin da subito le strutture, le regole e le risorse umane che supporteranno la ricostruzione. Già nel corso di precedenti incontri tali obiettivi erano stati indicati come primari e ora è importante che il percorso legislativo venga completato al più presto e senza inciampi: il tempo in questa materia è nemico.

L'obiettivo di questo scritto è quello di proporre suggerimenti caratterizzati da estrema concisione e pragmaticità a fronte dell'esperienza acquisita e delle difficoltà riscontrate.

Qualche notazione, in prima lettura, si può in sintesi esprimere per chi sulla legge dovrà lavorare.

L'articolo 1 prevede l'individuazione e l'attribuzione delle funzioni allo Stato, alle Regioni ai Comuni ecc., a seguito di emergenze di rilievo nazionale che hanno comportato l'intervento della Protezione Civile Nazionale: da un canto, si propone la finalità di intervento nel caso di territori genericamente definiti come "colpiti da eventi sismici" e, dall'altro, l'intervento si riduce e limita a quelli di "rilievo nazionale nei quali sia stato necessario l'intervento della Protezione Civile Nazionale".

La dichiarazione di evento "di rilievo nazionale" comporta però una valutazione anche di carattere politico che potrebbe rispondere in una qualche misura alla capacità del territorio attinto dall'evento di "spingere" per tale qualificazione con un trattamento pertanto, nei casi limite, deteriore per i territo-

ri meno rappresentati; sembra anche per questo motivo opportuno, pertanto, prevedere anche criteri obiettivi ai quali la dichiarazione “di rilievo nazionale” abbia a essere agganciata.

Il disegno di legge si riferisce quindi sostanzialmente ai fatti che abbiano “rilievo nazionale”; da chi, come chi vi parla, è Commissario per la ricostruzione per eventi verificatisi in zone limitate del territorio nazionale emerge con assoluta chiarezza il rischio che i terremoti di tal fatta (ad esempio Ischia, Molise, Area Etnea), laddove non inquadrati come “di rilievo nazionale”, non trovino sufficiente copertura sia finanziaria che organizzativa da parte degli Enti Locali, ivi compresa la Regione.

Si tratta peraltro di terremoti locali che hanno comunque cagionato centinaia di milioni di danni, che coinvolgono migliaia di cittadini, e per i quali è illusorio ipotizzare un soddisfacente intervento senza un quadro normativo preciso e un collegamento istituzionale con il Centro.

Non possiamo farci sfuggire l'occasione, pertanto, di prevedere nella normativa un secondo livello per sismi “non di rilievo nazionale” ma comunque “di rilievo regionale” che preveda l'operatività parziale della normativa prevista per i sismi di rilievo nazionale.

La ricostruzione di livello nazionale viene dichiarata a seguito di apposita istruttoria, svolta dalla struttura di cui alla lettera e), che accerti che il processo di ricostruzione non possa essere affrontato in via ordinaria: tale istruttoria deve essere precisata nei suoi termini al fine di rendere il più rapida possibile la dichiarazione in parola e l'esistenza di criteri obiettivi e predeterminati potrebbe sul punto, e per i casi dubbi, estremamente utile.

Per quanto concerne le competenze, il disegno di legge prevede la ripartizione delle funzioni tra Stati ed Enti Locali mentre la successiva lettera G) prevede il potere di ordinanza da parte del capo della struttura o del Commissario in deroga a disposizioni di legge diverse da quelle penali fatti salvi i principi dell'ordinamento, codice antimafia di prevenzione, codice dei beni culturali e paesaggistici ecc. Qui occorre approfondire, chiarire, specificare, consapevoli delle problematiche anche di rilievo costituzionale sottese. La vera necessità, nonostante si preveda che il Commissario operi con i limiti giuridici più sopra cennati, è quella di specificare ulteriormente, con assoluto pragmatismo quali tali poteri siano.

Alla luce dell'esperienza acquisita nell'ambito della ricostruzione etnea può senz'altro affermarsi che le maggiori difficoltà e i ritardi conseguenti sono da attribuirsi alla ripartizione e sovrapposizione di attribuzioni tra i vari Enti che interloquiscono, per quel che attiene in special modo all'aspetto urbanistico ed edilizio, tra loro e non sempre con l'ufficio commissariale.

Non è difficile ricostruire ma superare gli ostacoli burocratici conseguenti

all'interferenza tra le varie competenze e anche alla possibilità per il commissario di interloquire in merito.

Occorre prendere atto, senza infingimenti, da un canto dello stato di assoluta decozione nel quale versano i Comuni, privi di personale (in taluni più piccoli comuni l'ufficio tecnico è totalmente sguarnito e privo di qualsiasi supporto informatico) e non assolutamente in grado di fare fronte alle richieste dei cittadini terremotati afferenti i permessi di costruire, sanatorie e quant'altro e, dall'altro, dell'esistenza di un generale quadro di edifici non conformi, talora per banalità, ai titoli rilasciati ma che rendono di difficile soluzione la necessità di accertare la cosiddetta "doppia conformità", *ex ante* ed *ex post*, richiesta per la sanatoria dall'art. 36 del Testo unico dell'edilizia.

Fino a quando si varrà non tener conto di dati fattuali da tutti conosciuti la ricostruzione non potrà che incontrare ostacoli. D'altro canto non può nemmeno muoversi alcuna critica, quanto meno morale, a chi ha aperto una finestra o spostato un tramezzo senza attendere le necessarie autorizzazioni, atteso che si sarebbe dovuto aspettare talora anni per ottenerle.

Ho avuto modo di constatare l'esistenza di richieste di sanatoria o condono non evase pendenti da trenta/quarant'anni senza che alcuno se ne fosse curato se non all'atto della ricostruzione post sisma. Questa è la realtà, sempre che si abbia il coraggio di prenderne atto.

Si tratta pertanto di fare una scelta coraggiosa attestando che la ricostruzione ha un rilievo assolutamente primario, senza se e senza ma, attribuendo al Commissario poteri sostitutivi o di indirizzo in materia edilizia, sancendo la possibilità che la ricostruzione preveda solo la conformità dell'edificio da ricostruire alla normativa dopo interventi di ricostruzione senza tenere conto della conformità pregressa, talora difficilmente dimostrabile, limitatamente alle difformità di minore rilievo, con ciò altresì facilitando notevolmente l'attività istruttoria.

Occorre però essere consapevoli che quanto detto potrebbe, dico potrebbe, interferire con la legge penale in materia di repressione degli "abusi edilizi", laddove non si tratti di meri illeciti amministrativi, ma non si può certo attendere per ricostruire l'esito di un procedimento penale che peraltro, trattandosi di ipotesi contravvenzionali, nella quasi totalità dei casi si concluderebbe inesorabilmente con la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ferma restando la intangibilità del giudicato, se esistente, laddove abbia disposto la demolizione delle opere abusive: trattandosi comunque di superare difformità di minore rilievo, la legge potrebbe prevedere che anche laddove sia riscontrabile tale ultimo tipo di illeciti sia possa comunque procedere alla ricostruzione e alla erogazione dei relativi contributi. Non si vogliono proporre sanatorie ma semplificazioni necessarie.

Attese le carenze dei Comuni, laddove a queste non possa porsi rimedio nell'immediato, potrebbe prevedersi che gli uffici preposti alla ricostruzione (Ufficio speciale-commissario) istruiscano le pratiche edilizie afferenti la ricostruzione non come mero supporto ai Comuni, così come previsto nel disegno di legge, ma con poteri sostitutivi o comunque con atti dai quali il Comune possa discostarsi solo motivatamente: interloquendo con posizione di coordinamento con gli altri Enti preposti, Provincia, Soprintendenza, ecc.

Nella ricostruzione etnea è stata prevista la possibilità per il Commissario di autorizzare l'assunzione di personale a tempo determinato da parte dei Comuni, con propri fondi, al fine di sopperire alle necessità conseguenti all'enorme aumento di pratiche in capo all'Ufficio in parola: si è trattato di un intervento normativo di fondamentale importanza in quanto, laddove non fosse stato previsto, i Comuni non avrebbero potuto evadere, in taluni casi, nemmeno una pratica ma, considerato che il personale in questione, assunto a seguito di concorso e quindi a distanza di tempo dall'evento sismico, è a tutti gli effetti personale comunale, il Commissario non ha potuto interloquire, se non per *moral suasion*, sulla organizzazione dell'ufficio e in ordine ai provvedimenti da adottare in caso di poca produttività da parte di taluno. Si suggerisce pertanto di prevedere normativamente la possibilità di assumere personale da parte dei Comuni per l'istruttoria delle pratiche da sisma prevedendo la possibilità per il Commissario di interloquire sull'organizzazione e sulla disciplina del personale atteso che, quest'ultimo, viene retribuito con fondi commissariali.

Un rafforzamento dei poteri del Commissario appare altresì indispensabile anche per quel che attiene ai rapporti con le altre Istituzioni e con le società che si occupano dei servizi: è inammissibile che per lo spostamento di un cavo, la ricostruzione di alcuni edifici tardi per mesi e che occorra rivolgersi al Prefetto per ottenere l'intervento richiesto; è inammissibile che occorran mesi per ottenere risposte da altri Uffici o per l'adozione di provvedimenti: occorre prevedere un sistema sanzionatorio quanto meno a livello disciplinare, sancire espressamente che il Commissario coordina ed esprime valutazioni in ordine alle attività poste in essere nell'ambito della ricostruzione da altri Uffici che sono anche loro attori della ricostruzione e non meri custodi di competenze e prerogative.

In via generale occorre pure rilevare che il disegno di legge prevede misure di semplificazione e accelerazione nella ricostruzione pubblica: sarebbe indispensabile prevederle anche per la privata.

Di particolare pregio risulta essere, nel disegno di legge, la previsione di disposizioni transitorie e di coordinamento anche in relazione ai processi di costruzione in corso, perché occorre garantire la massima chiarezza e certezza nell'applicazione delle norme.

Si suggerisce, infine, che nella normativa venga inserita la previsione che nei corsi universitari vengano previste materie, tecniche e giuridiche, afferenti l'intervento post calamità e le ricostruzioni.

In conclusione: nel Paese delle mille competenze, dei mille poteri, talvolta tra loro divergenti e che spesso divengono "non poteri", la ricostruzione, ossia il ridare la casa alla gente, deve acquisire dignità effettiva di valore primario e per questo il Commissario e il Capo della struttura di nuova creazione devono essere dotati di poteri eccezionali, controllabili ma effettivi.

Su questo si gioca tutto.

*Dott. Salvatore Scalia*

Commissario straordinario per la ricostruzione  
nell'area Etnea Sisma 2018



## “GRANDI CRISI” IN EUROPA, EMERGENZA, RICOSTRUZIONE: PER UN NUOVO APPROCCIO ALLA PREVENZIONE DELLE CALAMITÀ NATURALI

L'esperienza drammatica della pandemia e la guerra nel cuore dell'Europa scatenata dall'aggressione russa all'Ucraina hanno riportato al centro dell'attenzione europea e internazionale l'esigenza di dotarsi di strumenti più efficaci e consapevoli delle esigenze e delle sfide della contemporaneità per gestire le grandi crisi. Gli studiosi si affrettano a distinguere tra “crisi” ed “emergenza” e indubbiamente non qualsiasi evento estremo si traduce, fortunatamente, in una crisi. Peraltro è chiaro che questa distinzione non è solo accademica e filosofica, in quanto la dichiarazione di uno stato di crisi, o invece di emergenza, potrebbe rivestire significati giuridici e politici molto diversi.

È di questo che attualmente si stanno preoccupando la Commissione e il Consiglio Europeo che hanno messo sotto la lente proprio questo tema delle crisi che hanno un'evidente impatto a livello comunitario nel suo insieme e per il quale occorrono strumenti specifici<sup>1</sup>. E gli Stati Membri hanno avviato una discussione sul tema, nella ricerca di un delicato equilibrio tra la materia della gestione di emergenze e crisi, che rimane nazionale, e la delega di alcune componenti quando il paese membro non è in grado di fronteggiare la situazione in autonomia.

Peraltro l'Europa, che non era nata con il mandato di gestire crisi, è stata progressivamente investita dagli stessi Stati Membri di questa funzione, dapprima attraverso la costituzione di un meccanismo solidaristico di aiuto reciproco all'interno dell'Unione e anche a supporto umanitario e di protezione civile per Paesi Terzi (di cui non può sfuggire anche il risvolto “diplomatico”).

1. Si veda l'opinione scientifica recentemente pubblicata da: GCSA – Group of Chief Scientific Advisors, Scientific Opinion n. 13, November 2022. Strategic Crisis Management in the *Scientific Improving EU crisis prevention, preparedness, response and resilience* (2022). European Commission, Directorate-General for Research and Innovation.

co”) per arrivare più recentemente alla predisposizione di stoccaggi e acquisti congiunti e a livello Europeo di risorse, quali quelle per fronteggiare i grandi incendi boschivi, per superare le difficoltà insite in un sistema basato solo su donazione e apporti volontari con RescEU. E non a caso durante la seconda fase della pandemia, precisamente nel maggio 2021, è stato approvato il nuovo Regolamento del Sistema Comunitario di Protezione Civile (UCPM) con il quale, ad esempio, la sala operativa europea (ERCC) diventa da facilitatore di scambi volontari di risorse e mezzi a coordinatore di interventi a tutti gli effetti, con la capacità di gestire rapporti tra diversi settori della stessa Commissione implicati da una grande crisi e di veicolare anche gli aiuti privati, come avvenuto e ancora avviene per la crisi ucraina.

Questo *excursus*, che sembra lontano dall’argomento oggetto di riflessione, non lo è poi così tanto per i motivi che ora illustrerò.

In primo luogo, tra gli strumenti di cui l’Europa si è dotata, vi è il cosiddetto fondo di solidarietà europeo, gestito dalla DG Regio della Commissione Europea, ovvero dalla Direzione Generale che sovrintende anche i fondi e le politiche di coesione dell’Unione. Di questo fondo, ancorché indubbiamente insufficiente nella sua capacità annuale complessiva, l’Italia ha usufruito diverse volte negli ultimi anni, per coprire parte delle spese sostenute in emergenza per la messa in sicurezza del patrimonio pubblico cui il fondo è destinato.

Per l’ottenimento dei finanziamenti previsti dal fondo occorre una valutazione dei danni, distinti tra settore pubblico e privato, suddivisa per settori e basata su dati rendicontati in modo trasparente.

Sarebbe indubbiamente importante che in futuro i sistemi di rendicontazione dei danni, nazionale ed europeo, fossero non necessariamente identici ma possibilmente compatibili e coerenti. Ciò non solo al fine dell’ottenimento dell’accesso alle risorse del fondo di solidarietà europeo, ma proprio per garantire nel tempo una migliore tracciabilità e analisi dei danni anche per fini non connessi solo alle esigenze di rimborso e di stima dei costi della ricostruzione.

Il capitolo dell’analisi e della valutazione dei danni è molto importante perché su di esso si basa non solo lo stanziamento economico necessario, ma anche la possibilità di usare il dato per analizzare sia le cause dei danni sia l’efficacia delle misure di prevenzione eventualmente messe in campo e nonostante le quali si sono comunque verificati i danni stessi. Su questo tema occorre dire, a onor del vero, che il nostro Paese è migliorato notevolmente. Dalle ricostruzioni del passato, di cui è davvero arduo (se mai possibile) ottenere dati affidabili e attendibili circa il reale costo complessivo spaccettato per voci di spesa, alle ricostruzioni più recenti, a partire dal caso virtuoso dell’Aquila, di cui si può seguire sul portale dedicato l’andamento dei lavori e la rispettiva spesa. E dal momento che stiamo scrivendo su un testo principalmente destinato alla for-

mazione, è utile sottolineare l'enorme importanza che tali dati rivestono per la ricerca sugli eventi calamitosi e le loro conseguenze sulle comunità colpite nonché per trovare modi per prevenire i danni in futuro.

Un secondo motivo per cui la riflessione a livello europeo è rilevante anche a scala nazionale riguarda la definizione di ciò che costituisce una crisi o un'emergenza.

Hollnagel<sup>2</sup>, fondatore dell'ingegneria della resilienza, distingue tra incidenti e minacce regolari, irregolari e senza precedenti. Le prime richiedono preparazione e risorse costanti in quanto si verificano di frequente e quindi non dovrebbero costituire un ostacolo insormontabile per le organizzazioni ad esempio di protezione civile. Gli "eventi irregolari", che accadono di rado, richiedono resilienza per essere affrontati e superati. Essendo rari e molteplici, non possono essere esperiti dalle organizzazioni preposte nella stessa misura di quelli regolari. Si pensi ad esempio a un incidente chimico industriale molto grave. La relativa rarità e l'elevata variabilità delle sostanze coinvolte pongono alcuni ostacoli rilevanti alla preparazione di misure standard e richiedono, quando accadono, una buona dose di capacità di adattamento e flessibilità nella risposta. Non sono eventi completamente nuovi, si sono verificati in passato ma in un passato remoto e possono cogliere di sorpresa l'organizzazione dedicata alla sicurezza.

Gli "eventi senza precedenti" non sono stati affrontati da nessuna delle organizzazioni preposte alla risposta per ridurne gli impatti, anche se indubbiamente nella storia si sono già verificati, ma in un passato talmente lontano che è difficile recuperare una memoria viva tale da guidare l'azione.

Potremmo dire che le grandi crisi si collocano tra gli "eventi irregolari" e quelli "senza precedenti".

Tuttavia, come non hanno mancato di sottolineare molti ricercatori di questi temi, una buona preparazione per gli eventi regolari è la premessa imprescindibile per una successiva risposta anche a eventi irregolari e senza precedenti. Anche le grandi crisi sono costituite da una serie di fattori ed elementi critici, alcuni molto grandi, ma altri ben noti e per i quali è doveroso prepararsi.

A parte le questioni più teoriche, che sono comunque fondate sull'osservazione empirica di quanto avvenuto in tante calamità del passato e su molti studi condotti da molti ricercatori di discipline molto diverse fra loro, dalla geografia alla sociologia alle ingegneria, vi sono delle ripercussioni decisionali di non poco conto e l'esigenza di mettere in campo risorse e interventi considerevolmente maggiori e a più ampio spettro nel caso di una crisi. Vi è ormai consenso riguardo al fatto che quest'ultima sia tran-settoriale, vada cioè a col-

2. Hollnagel E. (2015). Disaster Management, Control, and Resilience. In: Masys A. (eds). *Disaster Management: Enabling Resilience. Lecture Notes in Social Networks*. Springer, Cham.

pire contemporaneamente più settori interrelati fra loro, da quello economico-produttivo alle infrastrutture ai servizi. Se ci si pensa bene la definizione di crisi o di emergenza è anche un fatto scalare, alla scala locale anche un evento che può apparire alla scala nazionale come un'emergenza, può assumere i caratteri di una crisi. A maggior ragione lo diventa anche a scale superiori se tra i settori colpiti ci sono attività molto strategiche o parti di filiere produttive difficilmente sostituibili. Per le comunità locali, un evento molto distruttivo, quale quello sismico, è destabilizzante, in quanto non solo stravolge i ritmi normali della vita ma può indurre o accelerare processi di ben più ampia portata. Questo non vuol dire che qualsiasi evento distruttivo debba essere immediatamente catalogato come "crisi", ma elementi e fattori di crisi possono essere presenti anche in emergenze più ordinarie, a seconda del periodo storico in cui accadono.

Tra le crisi che sono costantemente citate a livello europeo vi è quella climatica. Benché credo sia controproducente l'idea di "crisi permanente" introdotta da alcuni studiosi per definire il periodo in cui viviamo, è comunque importante cogliere i fattori che nel breve e nel lungo termine potrebbero scatenare emergenze e crisi più o meno prolungate e gravi sul piano ambientale. Credo sia controproducente la nozione di "perma-crisi" per due motivi: il primo è perché essa può costituire un alibi per non fare nulla. Se siamo in una condizione di crisi ineluttabile che senso può avere dotarsi di strumenti per fronteggiarla e superarla?

La seconda ragione è da ricercarsi nella storia. Per quanto siamo tentati di ritenere la condizione presente unica ed eccezionale, e in parte lo è, non è certo la prima volta che crisi più o meno acute si intrecciano e accadono "a grappolo". Il problema è che quando passano questi periodi così drammaticamente travagliati si tende, ed è umano, a dimenticare e superare anche mentalmente la crisi, dissipando nel tempo il bagaglio di conoscenze e di strumenti messi a punto che potrebbero invece salvaguardarci perlomeno da alcune delle conseguenze negative e prevenire i danni in emergenze e crisi future.

E non è un caso se i migliori strumenti normativi, tecnici e di governance si concepiscano durante le crisi e vengano approvati o attuati non appena la situazione lo consenta.

Tali strumenti sono preziosi e occorre affinarli e farli evolvere fintanto che l'interesse pubblico e dei decisori politici resta vivo.

È questo il caso della legge per la ricostruzione oggetto del presente testo: una legge multirischio finalizzata a normare tutte le attività necessarie per supportare il processo di ricostruzione a valle di una calamità.

È importante riflettere sul significato della parola ricostruzione. Dal punto di vista delle fasi del post-evento calamitoso è infatti utile distinguere tra "fase di recupero" e di "piena ricostruzione".

Non si tratta di un vezzo teorico e astratto. La fase del recupero, compresa

tra la fine dell'emergenza e la ricostruzione piena, quando tutti i meccanismi sono oliati e i processi amministrativi e tecnici ormai avviati, è particolarmente delicata e finora scarsamente analizzata e considerata sia dalla ricerca sia dalle prassi professionali nell'ambito delle calamità naturali<sup>3</sup>. Una sorta di fase grigia nella quale non sono più disponibili i mezzi e gli strumenti ammissibili nell'eccezionalità del post impatto ma che chiaramente non è ancora una condizione di normalità, nella quale quindi è impossibile, soprattutto per le piccole comunità, affrontare i problemi complessi e dimensionalmente rilevanti con le sole forze dell'ordinarietà.

Peraltro, non si deve pensare che le diverse fasi di un evento calamitoso siano rigidamente successive una all'altra come se si trattasse di fenomeni lineari. In realtà emergenza e recupero sono in parte coesistenti, soprattutto quando l'emergenza è prolungata. Si comincia a pensare al recupero quando ancora si è nel pieno dell'emergenza in alcuni casi: si pensi a riguardo alla crisi pandemica<sup>4</sup>. E d'altro canto ciò che si comincia a prefigurare per il futuro delle zone colpite nella fase di recupero avrà delle ripercussioni relevantissime per la ricostruzione. La strategia della ricostruzione, le linee principali di azione e di intervento, e il modello urbanistico da seguire, soprattutto quando edifici e parti di città distrutti sono rilevanti, si configurano nella fase di recupero. Ovvero quando non vi è l'agio di molto tempo per riflettere, per ben ponderare quanto si propone per la ricostruzione né si ha ancora una stima chiara e ordinata degli ordini di grandezza dei danni cui occorre fare fronte. In questa fase è davvero fondamentale avere a disposizione degli strumenti normativi, informativi, tecnici e procedurali per poter dispiegare in modo più coordinato, fondato su dati il più possibile attendibili e aggiornati, l'avvio della ricostruzione.

La resilienza di cui tanto si parla, ovvero la capacità di superare un trauma collettivo in modo da ricostituire i legami di comunità e di ristabilire assetti fisici e immateriali non necessariamente uguali a quelli del passato, anzi, possibilmente migliori e caratterizzati da minori vulnerabilità, si manifesta e si plasma nella fase di recupero. Perché occorre proprio resilienza per mantenere il livello di tensione e di sforzo collettivo necessari per superare la precarietà e l'incertezza della fase di recupero e per portare a termine la ricostruzione che può richiedere tempi molto lunghi. Tempi che possono essere significativamente ridotti con una buona organizzazione, un migliore coordinamento e la

3. Galderisi A., Menoni S. (2021). Rispondere alle sfide del post-evento: riflessioni e proposte operative. *CRIOS*, 2021/21.

4. Menoni S., Schwarze R. (2020). Recovery during a crisis: Facing the challenges of risk assessment and resilience management of COVID-19. *Environment Systems and Decisions*, 40: 189-198.

messa in campo degli strumenti necessari evitando lungaggini, ma che comunque non potrà essere compresa oltre un certo limite proprio a beneficio della qualità della ricostruzione stessa. Quest'ultima, è utile sottolinearlo, non consiste solo nella ricostruzione "fisica". Lo slogan efficace dell'Accordo di Sendai "*build back better*" può tuttavia indurre in inganno, facendo pensare che sia sufficiente la ricostruzione degli oggetti danneggiati o distrutti per avere una ricostruzione resiliente. In realtà occorre molto di più: ripristinare le infrastrutture e i servizi in quanto a funzionalità, riattivare l'economia, ricucire il filo interrotto delle relazioni sociali, superare il trauma collettivo.

A ciò servono spesso anche gli elementi immateriali e simbolici della ricostruzione, i memoriali, che sono parte dello sforzo di superamento del trauma collettivo subito. Il senso di appartenenza delle comunità colpite al proprio territorio deve riguardare anche il processo di ricostruzione, che forse è qualcosa di più della partecipazione, in quanto implica il sentirsi parte attiva, integrante, capace di esplicitare e far riconoscere nella ricostruzione i bisogni non solo materiali, economici e di servizi, ma anche di ripresa di un senso del vivere in quei luoghi che la calamità ha incrinato in modo più o meno grave. La ricostruzione dei centri storici, ben esplicitata nel disegno di legge, è in tal senso di grande rilevanza.

Il disegno di legge distingue in modo appropriato ed esplicito non solo tra ricostruzione privata (artt. 9-12) e ricostruzione pubblica (art. 13), ma pone all'attenzione l'urgenza della ripresa delle attività produttive all'art. 24.

In questo nodo delicato tra comunità, territorio, processi amministrativi, risorse dovrebbe porsi come componente essenziale l'urbanistica, intesa come insieme di capacità di prefigurazione di scenari desiderabili e di progetti tali da sostanziare la ricostruzione nelle sue componenti materiali e immateriali, di ricucitura con i tessuti ancora integri, di recupero e valorizzazione dei beni culturali, di messa a terra o meglio nel territorio, dei fondi disponibili. In tal senso non può sfuggire il ruolo strategico che l'urbanistica potrebbe (dovrebbe?) svolgere che va ben al di là della ricostruzione per parti, per singoli edifici o isolati, per quanto ben concepita, e implica invece una visione di futuro condivisa con e dagli abitanti e prefigurata in uno spazio tridimensionale del territorio, inteso come ambiente costruito, infrastrutturato ma anche e soprattutto di relazioni sociali, politiche ed economiche a più livelli e scale. Sul piano urbanistico, l'attuale disegno di legge appare fortemente ispirato dalle buone pratiche sviluppate a partire dalla ricostruzione post sismica de l'Aquila, dell'Emilia e della Lombardia a seguito del terremoto del 2012, fino ad arrivare in modo probabilmente preponderante, alla ricostruzione in seguito allo sciame sismico nell'Italia Centrale 2016-2017 e si concentra sugli strumenti attuativi, con l'obiettivo di delimitarne le azioni possibili, evitare i tempi molto lunghi connessi con l'iter ordinario, in particolare in materia di VAS, o la revisione completa

dei piani urbanistici e territoriali. È questa sicuramente una scelta improntata alla concretezza, che vuol evitare i tempi esageratamente lunghi della ricostruzione, che tuttavia da urbanisti riteniamo potrebbe in futuro, e in casi specifici, comportare più danni che benefici. È indubbiamente vero che ridisegnare un piano territoriale o urbanistico nel suo insieme sarebbe incompatibile con i tempi da tenere contenuti della ricostruzione, tuttavia, così facendo, si rafforza lo *status quo* edilizio, rischiando da un lato che sia destinato a un progressivo abbandono dall'altro di perdere alcune occasioni di sviluppo che solo alla scala sovralocale, e quindi con piani di area vasta, potrebbero essere colte. E ciò non è di poco conto. Se la spesa per la ricostruzione, soprattutto privata, è rilevante ed è quasi interamente sostenuta dallo Stato, è legittimo valutarne non solo l'efficacia ma anche la capacità di stimolare occasioni di sviluppo sociale, economico e culturale delle aree colpite. Naturalmente, a questi fini, vi sono numerosi strumenti di programmazione economica.

Vale la pena ricordare un rilevante lavoro di Carbonara<sup>5</sup> che ha analizzato sia l'andamento demografico sia i valori immobiliari dei comuni interessati dalla ricostruzione post-sisma de l'Aquila, evidenziando il calo di entrambi soprattutto nei comuni del cosiddetto cratere. Peraltro, se un'attività di ricostruzione per progetti attuativi può essere funzionale a riattivare in breve tempo comuni piccoli, occorre chiedersi se altrettanto varrà nel caso (speriamo remoto) in cui sia un centro grande e strategico a essere colpito, si pensi ad esempio all'area di Napoli. In tal caso sarà necessario giocoforza dotarsi anche di strumenti territoriali strategici di scala vasta, ridisegnare in alcuni casi la visione di sviluppo in modo più sostenibile anche sul piano ambientale (con interventi volti alla mobilità e all'ammmodernamento delle infrastrutture) in modo non dissimile da quanto richiede il PNRR. E peraltro è già questo il caso della ricostruzione nel Centro Italia che si intreccia a un sostanzioso (per le aree considerate) fondo NextAppennino del PNRR destinato proprio a promuoverne lo sviluppo sostenibile e di adattamento ai cambiamenti climatici.

*Prof.ssa Scira Menoni*

Politecnico di Milano,

Scientific Advice Mechanism, Commissione Europea

5. Carbonara S., Stefano D. (2018). *Recupero edilizio, valori immobiliari e decline demografico nell'Abruzzo post-sisma 2009*, Atti del Convegno Second International Forum on Architecture and Urbanism (IFAU), 8-10 novembre, Pescara.





Parte seconda

DISEGNO DI LEGGE QUADRO  
PER LA RICOSTRUZIONE POST CALAMITÀ



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge reca un *corpus* di norme finalizzato a definire un quadro giuridico uniforme per il coordinamento delle procedure e delle attività successive a quelle poste in essere dalla Protezione civile nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.

In tale prospettiva si colloca la previsione del cd. "stato di ricostruzione di rilievo nazionale" che fa seguito allo "stato di emergenza" di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il "Codice della protezione civile" e dal quale si distingue per le diverse finalità e la diversa attribuzioni di poteri.

La disciplina posta dal presente disegno di legge costituisce un modello unico, atto a garantire certezza, stabilità e velocità dei processi di ricostruzione.

L'Italia è, infatti, un Paese particolarmente soggetto a calamità naturali, che ultimamente si manifestano con frequenza e intensità tali da compromettere anche la vita, l'integrità fisica e beni di primaria importanza. Al verificarsi dei suddetti eventi calamitosi, si sono succedute nel tempo discipline non sempre omogenee, adottate, spesso, con provvedimenti d'urgenza. Ne consegue che l'attuale quadro giuridico nazionale risulta poco organico, frammentario, stratificato nel tempo, differenziato per territori e in continuo divenire.

Allo stato, in particolare, le attività di ricostruzione sono regolate da normative differenti sia per tipologie di governance che per poteri attribuiti ai soggetti deputati ad attuare la ricostruzione, nonché per le procedure che disciplinano i processi di ricostruzione stessi.

Obiettivo del presente disegno di legge è, quindi, l'introduzione di un modello unico per le ricostruzioni post calamità che, nel rispetto delle particolarità dei territori, costituisca il riferimento per disciplinare i processi di ricostruzione, in un'ottica di semplificazione, di coordinamento e accelerazione delle relative procedure amministrative.

Il presente disegno di legge consta di 27 articoli.

L' **Articolo 1**, rubricato “Ambito di applicazione” disciplina i confini applicativi della normativa in questione.

Il **comma 1** prevede che le disposizioni del presente disegno di legge disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo per i quali sia cessato lo stato di emergenza nazionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, facendo salve le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.

Il **comma 2** stabilisce che le disposizioni in commento si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Restano ferme, inoltre, le forme e le condizioni particolari di autonomia attribuite alle medesime dall'articolo 116, comma 3 della Costituzione.

L' **Articolo 2**, rubricato “Stato di ricostruzione di rilievo nazionale”, reca la disciplina volta alla dichiarazione dello stato di ricostruzione.

Il **comma 1** prevede che il Consiglio dei ministri possa deliberare lo “stato di ricostruzione di rilievo nazionale”, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica per la ricostruzione, acquisita l'intesa delle Regioni e delle Province autonome interessate, entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, come disciplinato dall'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

A tali fini, occorre la predisposizione di una relazione redatta dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili.

La deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale è subordinata al concorso di due presupposti:

- l'impossibilità di proseguire l'esercizio delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 1 del 2018, in ragione della necessità di provvedere a una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture e della necessità di attivare l'insieme delle misure e degli strumenti previsti dai capi II e III della presente legge;
- conseguentemente, l'insussistenza dei presupposti per procedere al rientro nell'ordinario ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018.

Il **comma 2** prescrive che la deliberazione dello stato di ricostruzione operata dal Consiglio dei ministri ai sensi del comma 1, deve fissare la durata e l'e-

stensione territoriale dello stato di ricostruzione, comunque nell'ambito dei territori per i quali è stato precedentemente dichiarato lo stato di emergenza, facendo riferimento alla natura e alla qualità degli eventi calamitosi. La norma precisa, poi, che lo stato di ricostruzione decorre dalla scadenza dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e stabilisce che lo stesso non può eccedere la durata di cinque anni ed è prorogabile, fino a un massimo di dieci anni dalla dichiarazione. La proroga può essere disposta con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3, acquisita l'intesa delle Regioni e delle Province autonome interessate

Il **comma 3** stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-*quinquies* legge 7 agosto 1990, n. 241, lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale possa essere revocato prima della sua scadenza, qualora siano completati le attività di ricostruzione pubblica e privata e sussistano i presupposti per provvedere al rientro nell'ordinario. La revoca dello stato di ricostruzione può essere disposta con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione, acquisita l'intesa delle Regioni e delle Province autonome interessate.

Il **comma 4** prevede che almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, il Commissario straordinario alla ricostruzione, sentita la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, che si pronuncia nei quindici giorni successivi alla richiesta, adotti apposita ordinanza diretta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali da parte delle Amministrazioni competenti in via ordinaria, nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati e il subentro nella titolarità della contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 7, lettera f), fino alla conclusione degli interventi medesimi.

Il comma precisa, poi, che fatta salva in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza, a regolazione dei procedimenti di ricostruzione da ultimare a cura delle Amministrazioni competenti in via ordinaria, possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento calamitoso, disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea.

L' **Articolo 3**, rubricato "Commissario straordinario alla ricostruzione", reca la disciplina della nomina e delle funzioni del Commissario straordinario alla ricostruzione.

Il **comma 1** dispone che la nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell' autorità politica delegata per la ricostruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d' intesa con le regioni e le province autonome interessate, successivamente alla deliberazione dello stato di ricostruzione.

Il Commissario straordinario alla ricostruzione è individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza manageriale per l' incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione.

Inoltre, la disposizione stabilisce che, con procedimento analogo a quello di nomina si possa provvedere alla revoca dell' incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

La disposizione stabilisce altresì che il Commissario straordinario trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all' autorità politica delegata per la ricostruzione, utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione.

La norma precisa, poi, che al compenso del Commissario si debba provvedere ai sensi dell' articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione di cui all' articolo 6, comma 1, confluite presso la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 7, lettera f).

Infine, rimane fermo quanto previsto dall' articolo 5, comma 5, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il **comma 2** prescrive che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell' autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, si provveda alla costituzione della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell' esercizio delle funzioni disciplinate dal presente disegno di legge.

Il **comma 3** dispone che alla disciplina del passaggio alla gestione commissariale *de qua* delle residue attività e funzioni di assistenza alla popolazione e

delle altre attività avviate durante la fase di gestione dell'emergenza (ivi incluse quelle di cui all'articolo 25 comma 2, lettera f) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1), nonché delle relative risorse finanziarie, si provveda con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Conseguentemente viene disposto che, a decorrere dalla data di efficacia dei suddetti decreti, cessano le corrispondenti funzioni del Commissario delegato nominato per l'emergenza ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Il **comma 4** detta disposizioni in materia di personale, prevedendo che alla struttura di supporto, al fine di assicurarne l'immediata operatività, è assegnato, per un periodo non superiore a un anno, personale dirigenziale e non dirigenziale specializzato individuato dal Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito del personale in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonché personale dirigenziale e non dirigenziale, dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche.

La norma precisa che il personale sopraindicato sia posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e che all'atto del collocamento fuori ruolo sia reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

Lo stesso comma aggiunge, infine, che il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto debba essere corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Inoltre, viene disposto che il provvedimento istitutivo della struttura di supporto determina anche le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale necessarie al funzionamento della medesima struttura.

Il **comma 5** dispone che la struttura di supporto al Commissario straordinario possa avvalersi altresì di un massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in ordine ai procedimenti di selezione comparativa. Inoltre, nei

limiti di spesa di cui al successivo comma 6, agli esperti spettano compensi onnicomprensivi per un importo complessivo annuo lordo non superiore a euro 150.000,00, e per un importo pro capite annuo lordo non superiore a euro 50.000,00, da determinarsi con il provvedimento di nomina.

Il **comma 6** stabilisce che alla disciplina relativa all'organizzazione e al funzionamento della struttura di supporto si provveda con apposita Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, da adottarsi previa intesa in seno alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 da acquisire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Il medesimo comma dispone, poi, che gli oneri derivanti dall'istituzione della struttura di supporto trovano copertura nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, confluite la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 7, lettera f) del presente disegno di legge.

Il **comma 7** prevede che il Commissario straordinario:

- a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile e con il Capo del Dipartimento Casa Italia, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente disegno di legge con gli interventi di rispettiva competenza;
- b) entro sei mesi dalla nomina adotta un piano generale pluriennale di interventi, riguardante le aree e gli edifici colpiti dall'evento calamitoso, in cui sono determinati anche il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario da sottoporre al Governo. Il piano di interventi può prevedere altresì, in alternativa e nei limiti del contributo riconoscibile per la ricostruzione, eventuali misure di delocalizzazione, ove necessarie e riferite ai soli edifici gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi: in tali casi occorre anche specificare, rispettivamente, le spese connesse alla demolizione dell'immobile o alla sua gestione. Il medesimo piano, che ha alla base la prospettazione dei fabbisogni contenuti nella relazione del Dipartimento della protezione civile di cui all'articolo 2, da un lato, è adottato di concerto con i Ministri interessati e d'intesa con le Regioni interessate che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, dall'altro, tiene conto delle esigenze di sviluppo economico, è commisurato alla durata della deliberazione dello stato di ricostruzione ed è attuabile progressivamente nel limite delle risorse allo scopo stanziate ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1;
- c) definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b), nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui alla lettera f);



- d) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui alla lettera f):
- 1) provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le Regioni interessate nelle more dell'adozione del piano pluriennale di intervento di cui alla lettera b) e in attesa degli stanziamenti economici, di cui agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1;
  - 2) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, inclusi gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;
  - 3) coordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche danneggiate, anche di interesse turistico;
- e) informa periodicamente, almeno ogni semestre, la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4 sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate, anche sulla base dei dati desunti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- f) gestisce la contabilità speciale appositamente aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalità dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale deliberato ai sensi dell'articolo 2;
- g) assicura l'indirizzo e il monitoraggio su ogni altra attività prevista dal presente disegno di legge nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 4.

Il **comma 8** disciplina l'esercizio delle funzioni commissariali, prevedendo che, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita apposita motivazione – attraverso la specifica indicazione della disciplina derogata e delle ragioni che impongano una diversa regolazione della materia – e sia fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. La stessa disposizione precisa che tali ordinanze debbano essere comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la ricostruzione, disponendo, altresì, che le ordinanze commissariali recanti mi-

sure nelle materie di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, siano adottate dopo avere acquisito il parere dei Ministri interessati che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

L' **Articolo 4**, come emergente dalla rubrica, disciplina le modalità di istituzione, composizione e di funzionamento della Cabina di coordinamento per la ricostruzione.

Il **comma 1** prescrive che la Cabina di coordinamento per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi, per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione. Essa opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta dal Commissario straordinario alla ricostruzione che la presiede, dal capo del Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, dal sindaco metropolitano ove presente, da un rappresentante delle province interessate designato dall'Unione province d'Italia, da un rappresentante dei comuni interessati designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Inoltre, viene disposto che ai componenti della Cabina di coordinamento di cui al presente comma non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.

Il **comma 2** prevede che possano essere invitati alle riunioni della Cabina di coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e ogni altro soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.

Il **comma 3** stabilisce che la Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario:

- a) nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attività regolate con i decreti di cui all'articolo 3, comma 3;
- b) nel monitoraggio dell'avanzamento dei processi di ricostruzione anche sulla base dei dati disponibili sui sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato;
- c) nella definizione del piano pluriennale di interventi di cui all'articolo 3, comma 7, lettera b);
- d) nella definizione dei criteri da osservare per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria;
- e) nella redazione dei piani di ricostruzione pubblica di cui all'articolo 13;

- f) nella integrazione del piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 7, lettera b) con riferimento alla realizzazione delle opere e dei lavori pubblici già programmati di cui all'articolo 17.

L' **Articolo 5**, rubricato "Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri", attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri un potere di direttiva e ne disciplina l'esercizio.

Il **comma 1** stabilisce che il Presidente del consiglio dei ministri o, ove nominata, l'autorità politica delegata per la ricostruzione, debba assicurare, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori e dei contesti, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione, con riferimento agli stati di ricostruzione attivati sull'intero territorio nazionale, mediante l'adozione di direttive, ferme restando le competenze e le attribuzioni delle regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 2** precisa che le direttive di cui al precedente comma 1 sono adottate su proposta del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e previa intesa da sancire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute.

Il **comma 3** prescrive che le direttive di cui al comma 1 possono recare, in allegato, procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati, anche finalizzate ad assicurare l'omogeneo monitoraggio dei dati sui processi di ricostruzione, in accordo con i dati informativi desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, per le esigenze del Dipartimento Casa Italia e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il **comma 4** prevede che il Capo del Dipartimento Casa Italia, nell'ambito dei limiti e delle finalità eventualmente previsti nelle direttive di cui al precedente comma 1, possa adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte dei Commissari straordinari.

L' **Articolo 6**, rubricato "Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento", reca la disciplina del finanziamento sia degli interventi e delle attività necessarie per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione, sia degli oneri discendenti

dalla nomina del Commissario straordinario e dalla istituzione della sua struttura di supporto.

Il **comma 1** dispone che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti due Fondi: uno per la ricostruzione e uno per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione. Tali fondi sono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al finanziamento degli interventi e delle attività necessarie per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione si provvede a valere del Fondo per la ricostruzione, come rifinanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1. Si tratta di una innovazione che consente una forte ripresa di efficienza della spesa in quanto le somme saranno versate al Commissario alla ricostruzione in base alle effettive esigenze derivanti dal programma di ricostruzione.

Il **comma 2** precisa che presso la tesoreria dello Stato è aperta un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale sono assegnate:

- a) le eventuali risorse residue al momento della cessazione dello stato di emergenza disponibili presso la contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l'emergenza, strettamente finalizzate alla conclusione delle attività emergenziali e di assistenza della popolazione;
- b) le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione e dal Fondo per le spese di funzionamento del Commissario. Sulla stessa contabilità speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi per i quali è deliberato lo stato della ricostruzione. di rilievo nazionale

Il **comma 3** stabilisce che all'assegnazione delle risorse alla contabilità speciale provvede il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Commissario straordinario subordinatamente alla verifica dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, in accordo con i dati informativi desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Il **comma 4** dispone che le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 2, del presente articolo sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze commissariali. Le somme residue, ultimati gli interventi di cui all'articolo 2, comma 4, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la ricostruzione di cui al comma 1, a eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

L' **Articolo 7**, rubricato "Funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri", disciplina le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.

Il **comma 1** modifica il comma 1 dell'articolo 18-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, attribuendo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, per i quali è deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di ricostruzione nazionale. In tale ambito la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato di tutti i soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione.

Il **comma 2** detta disposizioni in tema di personale, prevedendo che, in sede di prima applicazione, al Dipartimento Casa Italia sia assegnato un contingente aggiuntivo di personale a tempo indeterminato, individuato, a domanda, in funzione della specificità delle professionalità e dell'esperienza maturata in materia di ricostruzione, in numero complessivo non superiore alle 25 unità.

Al fine di non appesantire i vincoli della finanza pubblica si provvede alla riduzione della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e al corrispondente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché al contestuale trasferimento delle relative risorse e all'integrazione dell'eventuale differenziale di spesa nell'ambito delle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il medesimo comma precisa altresì che il personale sopraindicato è individuato tra quello di cui all'articolo 67-*ter*, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio, alla data di entrata in vigore del disegno di legge, presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, e presso le altre amministrazioni di cui all'articolo 67-*ter*, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 83 del 2012, nonché tra quello assunto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 e dell'articolo 50, comma 3, lett. a) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

L' **Articolo 8**, rubricato "Interventi su centri storici, su centri e nuclei urbani e rurali" reca disposizioni per tutti gli interventi nei centri storici e, in generale, nei centri urbani e rurali. Il **comma 1** dispone che i Comuni, entro il termine di diciotto mesi dalla deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, debbano approvare la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di:

- a) ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per le infrastrutture strategiche, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dall'evento calamitoso di cui all'articolo 1 e ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2;
- b) ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive distrutti o danneggiati dall'evento calamitoso di cui all'articolo 1 e ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2;
- c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati.

Il **comma 2** reca una norma di semplificazione e accelerazione delle procedure della ricostruzione prevedendo che gli strumenti urbanistici del comma 1 devono rispettare i principi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti commissariali adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 8 e tengono conto dei provvedimenti e della pianificazione generale e speciale approvata dal Commissario straordinario ai sensi degli articoli 3, comma 7, lettera b), 9, comma 2, e 13, comma 2. Tali strumenti urbanistici sono esclusi dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente: a) aumento della popolazione insediabile, calcolata attribuendo a ogni abitante da insediare centoventi metri cubi di volume edificabile, rispetto a quella residente in base ai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione effettuato dall'ISTAT prima della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale; b) aumento delle aree urbanizzate rispetto a quelle esistenti prima degli eventi calamitosi alla base della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale; c) opere o interventi soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o a valutazione d'incidenza.

Il **comma 3**, al fine di assicurare la trasparenza amministrativa e la collaborazione procedimentale, prevede che, mediante apposita ordinanza commis-

sariale, sono disciplinate le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione territoriale.

Il **comma 4** stabilisce che gli strumenti urbanistici attuativi di cui al precedente comma 1 sono adottati dal Comune con atto consiliare e sono pubblicati sull'albo pretorio dell'Amministrazione per un periodo di quindici giorni dalla loro adozione. Lo stesso comma prevede altresì che i soggetti interessati possano presentare osservazioni e opposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione e che, decorso tale termine, il Comune debba trasmettere gli strumenti urbanistici adottati, unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, al Commissario straordinario per l'acquisizione del parere espresso attraverso la Conferenza permanente di cui all'articolo 15, che viene reso nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

Il **comma 5** dispone che, una volta acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente di cui al successivo articolo 15, il Comune debba approvare definitivamente lo strumento attuativo di cui al precedente comma 1.

Il **comma 6** chiarisce che gli strumenti di pianificazione urbanistica per la ricostruzione costituiscono un'innovazione degli strumenti urbanistici vigenti e precisa che, ove siano ricompresi beni paesaggistici all'articolo 136, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, tali strumenti attuativi costituiscono, limitatamente al territorio in essi ricompreso, piani paesaggistici; ciò, a condizione che, da un lato, gli strumenti urbanistici attuativi, sul piano contenutistico, rechino le previsioni e prescrizioni di tutela di cui agli articoli 135 e 143 del predetto codice, dall'altro, su di essi abbiano espresso il proprio assenso i rappresentanti del Ministero della Cultura e della Regione interessata in seno alla Conferenza permanente.

Il **comma 7** precisa, inoltre, che, nel caso in cui i predetti strumenti attuativi contengano previsioni e prescrizioni sufficientemente dettagliate, con particolare riferimento alla conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiari degli immobili e delle aree interessate dagli eventi calamitosi, nonché alle specifiche normative d'uso preordinate alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni immobili, delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi originariamente utilizzati, la realizzazione dei singoli interventi edilizi può avvenire mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), prodotta dall'interessato, con la quale si attestano la conformità degli interventi medesimi alle previsioni dello strumento urbanistico attuativo, salve le previsioni di maggior semplificazione.

Il **comma 8** attribuisce ai Comuni la possibilità di individuare, sulla base della rilevazione dei danni prodotti dall'evento calamitoso ai centri storici e

ai nuclei urbani e rurali e delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. In tali aggregati edilizi la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni. Con il medesimo provvedimento sono, altresì, perimetrare, per ogni aggregato edilizio, le UMI (Unità Minime di Intervento) costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero, nonché della necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico.

Il **comma 9** subordina l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, alla costituzione, da parte dei proprietari degli edifici medesimi, di un consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dal Commissario straordinario per la ricostruzione. Ai fini della valida costituzione del consorzio, il comma in commento richiede la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo.

Il **comma 10** stabilisce che, decorso inutilmente il termine indicato al precedente comma 9, i proprietari che non hanno aderito al consorzio siano sostituiti di diritto dai Comuni per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo. La stessa disposizione prevede altresì che, per l'effettuazione degli interventi sostitutivi, i Comuni debbano utilizzare i contributi che, ai sensi del successivo articolo 9, sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari. In tali casi il contributo concedibile è limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato edilizio e delle finiture comuni nonché di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito al consorzio.

Il **comma 11** attribuisce al Consorzio di cui al precedente comma 8 e ai Comuni il diritto di rivalsa nei confronti dei proprietari nei casi, ove gli interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione per gli immobili privati siano superiori al contributo ammissibile.

Il **comma 12** dispone che le Regioni, entro ventiquattro mesi dalla data di deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale, possano adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, individuati con ap-



posita ordinanza commissariale. L'attuazione di tali programmi deve avvenire nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni e, in ogni caso, tengono conto della pianificazione generale e speciale approvata dal Commissario straordinario nonché degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dei precedenti commi, ove adottati. Lo stesso comma chiarisce altresì che i programmi straordinari di ricostruzione, predisposti dal Commissario straordinario e dai quali sono, in ogni caso, escluse le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Infine, si conferma l'esclusione degli immobili interessati da interventi edilizi abusivi dal novero dei beni suscettibili di formare oggetto di pubblica contribuzione.

L'**Articolo 9**, rubricato "Ricostruzione privata", reca la disciplina degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione privata.

Il **comma 1** stabilisce che per gli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione, nonché i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione debbano essere definiti con apposite disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale di cui al citato articolo 2. Con norma primaria sono altresì individuati anche i soggetti privati legittimati a ottenere i contributi pubblici per la ricostruzione e può provvedersi allo stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, lettera b). Le risorse economiche conseguentemente stanziare sono trasferite al Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6 per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 7, lettera f).

Il **comma 2** chiarisce che, ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 7, lettera f), e nel rispetto dei criteri defi-

niti ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 8, entro dodici mesi dalla nomina, provvede a:

- a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, distinguendo:
  - 1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura e assistenza alla persona, che presentano danni lievi;
  - 2) interventi di ripristino o ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura e assistenza alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni gravi;
  - 3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;
- b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;
- c) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le relative procedure e modalità di attuazione;
- d) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per gli interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attività produttive distrutti o che presentano danni gravi e definire le relative procedure e modalità di attuazione;
- e) definire i criteri in base ai quali le regioni, su proposta dei comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi;
- f) stabilire gli eventuali parametri attuativi da adottare per la determinazione del costo degli interventi e i costi parametrici.

Il **comma 3** chiarisce che gli interventi di ricostruzione e ripristino di cui ai precedenti commi sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.

L' **Articolo 10**, rubricato "Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati", disciplina l'erogazione dell'apposito contributo per il caso di distruzione o grave danneggiamento di beni mobili e di beni mobili registrati.

Il **comma 1** precisa che, al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione di cui all'articolo 9, comma 1, può essere previsto con disposizione di legge un apposito contributo per il caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura e assistenza alla persona, previa determinazione delle modalità e dei criteri di concessione, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica come risultante dallo stato di famiglia alla data di verifica dell'evento calamitoso di cui all'articolo 1.

L' **Articolo 11**, rubricato "Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata", regola le procedure per l'accesso ai contributi riferiti agli interventi di edilizia privata.

Il **comma 1** stabilisce che l'istanza di concessione dei contributi è presentata al Comune territorialmente competente, per il tramite dei soggetti legittimati, insieme alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. È obbligatorio allegare alla domanda, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

- la scheda AeDES redatta secondo i dettami del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, ovvero altri analoghi documenti di rilevazione dei danni redatti dall'autorità statale competente o da parte del personale tecnico del comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
- la relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo per i quali sia deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale;
- il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e riparazione necessari nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.

Il **comma 2** prevede che il Comune, a seguito dell'istruttoria eventualmente compiuta sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della legislazione in vigore, rilascia, ove richiesto e necessario e al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del

D.P.R. n. 380/2001 oppure verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001. La stessa disposizione precisa altresì che la conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, verificata l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso per precedenti abusi edilizi, nonché l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta. Nei comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, nei casi e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 12 in materia di programmazione straordinaria regionale, gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono realizzati con SCIA edilizia, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni.

Il **comma 3** prevede che il Comune, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.

Il **comma 4** precisa che il Commissario straordinario conclude il procedimento con decreto di concessione del contributo e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.

Il **comma 5** sancisce che il Commissario straordinario, per il tramite della propria struttura di supporto, effettua mensilmente delle verifiche a campione sugli interventi ammessi alla concessione dei contributi, sorteggiando i beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle già menzionate verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento (in caso di carenze o difformità originarie) o la revoca (in caso di carenze o difformità sopravvenute), anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. Il comma, inoltre, precisa che la concessione dei contributi *de quibus* è soggetta a clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di utilizzo degli stessi anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelle indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse

a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la ricostruzione.

Il **comma 6** stabilisce che con ordinanze del Commissario adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 8, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche. Con le medesime ordinanze possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al precedente comma 5. Viene disposto altresì che il termine di presentazione delle domande di concessione dei contributi non può, in ogni caso, essere superiore a tre anni dalla data di deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale.

Il **comma 7** prescrive che i contributi e i benefici per gli interventi di riparazione, ricostruzione e ripristino di immobili privati danneggiati o distrutti dall'evento calamitoso sono riconosciuti a condizione che i medesimi immobili siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa istanza.

Il **comma 8** dispone che i Comuni provvedono allo svolgimento delle attività previste dal disegno di legge sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**Articolo 12**, rubricato "Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata", detta disposizioni aggiuntive per la ricostruzione privata in riferimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria delle movimentazioni in denaro relative ai lavori di ricostruzione.

Il **comma 1** prevede che nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Per il tramite della predetta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni.

Il **comma 2** sancisce che l'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario – che si configura nel caso di mancato utilizzo di banche o di Poste italiane S.p.A. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione – dà luogo alla perdita totale del contributo erogato.

Il **comma 3** stabilisce che nel caso in cui sia accertato l'inadempimento a uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata.

Il **comma 4** prevede la risoluzione di diritto nei casi di inadempimento di cui al precedente comma 2.

Il **comma 5** stabilisce che nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni, previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa e che, ove si faccia ricorso al subappalto, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione circa la volontà di avvalersi dell'istituto, indicando altresì le opere e le quantità da subappaltare. Deve essere altresì trasmesso l'addendum al contratto di appalto, con l'indicazione delle imprese subappaltatrici prima di dare inizio ai lavori. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopraindicati.

Il **comma 6** chiarisce che, in relazione ai profili di responsabilità erariale, le controversie concernenti le contribuzioni pubbliche relative ai lavori di ricostruzione sono devolute alla giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dell'articolo 1 del codice di giustizia contabile recato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

Il **comma 7** prevede la necessità di riconoscere i contributi disciplinati dal disegno di legge al netto dei rimborsi assicurativi.

L'**Articolo 13**, rubricato "Ricostruzione pubblica", disciplina gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino del patrimonio pubblico danneggiato.

Il **comma 1** prescrive che con le ordinanze commissariali di cui all'articolo 3, comma 8, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione, incluse le opere di miglioramento sismico, attraverso la concessione di contributi al lordo dell'IVA in favore dei seguenti beni danneggiati:

- a) immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia e infrastrutture sportive, strutture edilizie delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nonché edifici municipali, caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di Polizia, immobili demaniali, strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto;

- b) opere di difesa del suolo e infrastrutture e impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;
- c) archivi, musei e biblioteche, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), a eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) in relazione alle chiese e agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
- d) edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.

Il **comma 2** stabilisce che, per dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b), nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, con le ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 8, si provvede a predisporre e approvare:

- a) un piano speciale delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e ubicate nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
- b) un piano speciale dei beni culturali, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
- c) un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici, sempre in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati e infrastrutture;
- d) un piano speciale delle infrastrutture ambientali danneggiate dall'evento calamitoso, da ripristinare nelle aree oggetto degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 ubicate nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario;
- e) un piano speciale, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, per le infrastrutture statali, con l'individuazione, altresì, dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del Fondo unico ANAS a valere sul fondo della ricostruzione di cui all'articolo 6, come finanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Il **comma 3** prescrive che, nel caso in cui la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo.

Il **comma 4** prevede che i piani speciali per la ricostruzione pubblica sono approvati dal Commissario straordinario, d'intesa con le Regioni e le Province

autonome interessate, nonché acquisito il parere delle Amministrazioni statali competenti in materia e dell’Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente in sede di conferenza permanente di cui all’articolo 15 del disegno di legge. La disposizione precisa che il Commissario straordinario può individuare, con successivi provvedimenti e con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un’importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorità. Gli interventi previsti negli atti di pianificazione di cui al comma 2 sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 2 e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020.

Il **comma 5** stabilisce che sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, d’intesa con le Regioni e le Province autonome interessate e in coerenza con i piani commissariali speciali per la ricostruzione pubblica, i soggetti attuatori oppure i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Unioni montane e le Province interessati provvedono a predisporre e inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.

Il **comma 6** individua il Commissario straordinario come soggetto deputato ad approvare definitivamente i progetti esecutivi e adottare il decreto di concessione del contributo, previa verifica della congruità economica degli stessi e acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all’articolo 15.

Il **comma 7** prevede l’erogazione in via diretta dei contributi di cui all’articolo in commento, nonché delle spese per le residue attività e funzioni di assistenza alla popolazione di cui all’articolo 3, comma 3, del disegno di legge.

Il **comma 8** devolve al Commissario straordinario il compito di inoltrare i progetti esecutivi ai soggetti attuatori al fine di espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi, avvalendosi a tali fini delle centrali di committenza di cui all’articolo 16.

Il **comma 9** precisa che il monitoraggio dei contributi di cui al presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, tramite la Banca dati delle Amministrazioni pubbliche presso il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché, limitatamente alle opere di difesa del suolo e agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui al comma 2, lettera c), sul Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReN-DiS) dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Il **comma 10** prevede che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, rubricato “Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare” e a eccezione della disciplina speciale di cui all’articolo 53-*bis*, comma 3, dello stesso decreto-legge, le disposizioni della Parte II, ti-



to IV, di cui al medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggior favore che possono essere previste dalla disciplina vigente o con le disposizioni di stanziamento delle risorse per la ricostruzione, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi calamitosi cui all'articolo 1 per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2.

Il **comma 11** dispone che, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, il Commissario straordinario rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione o di riparazione pubblica, senza che sia previsto dalle vigenti disposizioni un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la ricostruzione, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in assenza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'autorità politica delegata per la ricostruzione, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Il **comma 12** disciplina il caso in cui il Consiglio dei ministri, nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al precedente comma, provveda alla nomina di un commissario *ad acta* ai fini della realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione, precisando che il commissario medesimo deve essere individuato nel Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3 e che gli eventuali oneri derivanti dalla sua nomina sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

Il **comma 13** dispone che restano fermi, per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 4 decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, dei Commissari straor-

dinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, del Commissario straordinario di governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011,

n. 201, e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, nonché del commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, di cui al comma 10 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, qualora già nominati alla data di deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale.

L'**Articolo 14**, rubricato "Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali", individua i soggetti attuatori degli interventi su opere pubbliche e beni culturali.

Il **comma 1** individua i soggetti attuatori degli interventi volti alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui al precedente articolo 13, come di seguito:

- a) le Regioni;
- b) il Ministero della cultura;
- c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d) l'Agenzia del demanio;
- e) le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- f) le Università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il **comma 2** stabilisce che in relazione agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente della Regione, con apposito provvedimento, può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, di regola corrispondenti alle Amministrazioni titolari dei beni da riparare, ricostruire o ripristinare.

Il **comma 3** stabilisce che, per quanto riguarda gli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e ubicate nei territori nei quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, rientranti nella competenza di ANAS

S.p.A., ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la medesima Società provvede, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), in qualità di soggetto attuatore, operando, in via di anticipazione, eventualmente operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo le modalità derogatorie di cui all'articolo 13, comma 10, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte di ANAS S.p.A., delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalla finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime. Per il coordinamento degli interventi di definitiva messa in sicurezza e di definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e ubicate nei territori nei quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, rientranti nella competenza delle Regioni e degli enti locali ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ANAS S.p.A. opera in qualità di soggetto attuatore e provvede direttamente, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), ove necessario, anche in ragione della effettiva capacità operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, operando sempre in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalità derogatorie di cui all'articolo 13, comma 10. In tali ipotesi, le risorse oggetto di anticipazione sono reintegrate a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6.

Il **comma 4** prescrive che, relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea o per i quali non si siano proposte le diocesi la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), del presente articolo.

Il **comma 5** stabilisce che i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia europea per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori.

Il **comma 6** prevede che il Commissario straordinario alla ricostruzione può avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni e di edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la progetta-

zione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, individuati nell'ambito della predetta convenzione e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata struttura.

L' **Articolo 15**, rubricato "Conferenza permanente", disciplina le modalità di funzionamento della Conferenza permanente.

Il **comma 1** prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, di un organo a competenza intersettoriale denominato "Conferenza permanente", al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, nonché di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione. La Conferenza permanente è presieduta dal Commissario straordinario e composta da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della cultura, del Ministero del Turismo, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione o Provincia autonoma, della Provincia, dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente, dell'Ente parco o, in assenza di quest'ultimo, di altra area naturale protetta e del Comune territorialmente competenti.

Il **comma 2** stabilisce le modalità di funzionamento della Conferenza permanente, che è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La partecipazione alla Conferenza permanente costituisce dovere d'ufficio. La determinazione motivata di conclusione del procedimento è adottata dal presidente e sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 7, relativa all'"Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni", del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il comma precisa, poi, che per tutto quanto non diversamente disposto dall'articolo in commento e in quanto compatibili, le

disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante dell'Ufficio territorialmente competente del Ministero della cultura in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Sono assicurate adeguate forme di partecipazione delle popolazioni interessate, definite dal Commissario straordinario nell'atto di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente.

Il **comma 3** individua le funzioni della Conferenza, la quale, in particolare:

- a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi;
- b) approva, ai sensi dell'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i progetti predisposti dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 5 e 14, comma 1;
- c) approva, ai sensi dell'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del Ministero della cultura e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero della cultura;
- d) esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali.

Il **comma 4** prevede che ai componenti della Conferenza permanente non sono previsti emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.

L'**Articolo 16**, rubricato "Centrale unica di committenza", disciplina i criteri di individuazione della centrale di committenza da parte dei soggetti attuatori.

Il **comma 1** prescrive che i soggetti attuatori di cui al precedente articolo 14 del presente disegno di legge, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza, nei limiti delle risorse stanziare per la ricostruzione.

Il **comma 2** detta i criteri per l'individuazione della centrale unica di committenza, come di seguito:

- a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni interessate, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa e qualificate ai sensi dell'articolo 63 decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 14, nella società Consip S.p.A., nei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e nell'Invitalia -Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.;
- c) per gli interventi in relazione ai quali l'Agenzia del demanio svolge la funzione di soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), nella medesima Agenzia. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per la stessa Agenzia di poter individuare quale centrale unica di committenza i soggetti di cui alla precedente lettera b)

Il **comma 3** prevede che i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza possono essere regolati da apposita convenzione, fermo restando l'obbligo della Centrale unica di committenza di procedere all'effettuazione di tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 13. Agli eventuali oneri che derivano dall'attuazione delle convenzioni si provvede con le risorse allo scopo iscritte nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

L'**Articolo 17**, recante "Opere e lavori pubblici già programmati", detta norme in materia di opere e lavori pubblici già programmati.

Il **comma 1** prescrive che, qualora le amministrazioni pubbliche ordinariamente competenti ne facciano richiesta, previo parere della Cabina di coordinamento, mediante la sottoscrizione di un protocollo con il Commissario straordinario, i piani approvati ai sensi dell'art. 13, comma 2, possano essere integrati con ulteriori opere che ricadano nel medesimo territorio soggetto all'intervento di ricostruzione, ove tali opere non determinino un rallentamento del processo di ricostruzione, siano complementari con gli interventi regolati dal disegno di legge e risultino già interamente finanziate.

Il **comma 2** precisa che nei casi previsti al comma 1, le risorse già stanziare per i lavori e le opere pubbliche delegate al Commissario straordinario sono trasferite, contestualmente alla sottoscrizione del protocollo di cui al comma 1, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 7, lettera f) del presente decreto-legge.

L' **Articolo 18**, rubricato “Programma per la realizzazione della infrastrutture ambientali”, reca norme sulla programmazione in materia di realizzazione di infrastrutture ambientali.

Il **comma 1** stabilisce che il Commissario straordinario possa avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle società affidatarie della gestione dei servizi pubblici del territorio nonché di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato e della Regione, per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal programma delle infrastrutture ambientali di cui all'articolo 13, comma 2, lett. d) del presente disegno di legge. Dette società in house, dotate di specifica competenza tecnica, devono essere individuate di intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero del Turismo. Il programma è coerente con la pianificazione regionale di riferimento. La disposizione precisa, poi, che i pareri, i visti, i nulla-osta necessari per la realizzazione degli interventi debbano essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta ovvero entro un termine complessivamente non superiore a quindici giorni in caso di richiesta motivata di proroga. In caso di mancata acquisizione entro il predetto termine dei pareri, dei visti e dei nulla-osta, questi ultimi devono intendersi acquisiti con esito positivo. Inoltre si precisa che le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano, ove occorrenti, agli atti di valutazione ambientale e paesaggistica.

Il **comma 2** precisa che agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 7, lettera f). In ogni caso, tali oneri non possono eccedere il limite massimo del due per cento del quadro economico dell'intervento.

L' **Articolo 19**, come emergente dalla rubrica, detta “Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso”.

Il **comma 1** dispone che spetti al Commissario straordinario, acquisita l'intesa delle Regioni e delle Province autonome interessate, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, di approvare il piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Il **comma 2** precisa gli scopi a cui mira il piano di cui al comma precedente, ovvero:

- a) fornire gli strumenti tecnici e operativi per la migliore gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, dai crolli e dalle demolizioni;

- b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, indicando i tempi di completamento degli interventi;
- c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati o dalle aree interessate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2;
- d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero delle macerie dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e riducendo i costi di intervento;
- e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2; tali materiali, se non utilizzati, sono venduti e il relativo ricavato è ceduto come contributo al Comune da cui provengono tali materiali.

Il **comma 3** prevede che, in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e sue successive modificazioni ed, in particolare dall'articolo 184 che reca la classificazione dei rifiuti, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi medesimi e da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 5 e 7, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi e effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente articolo è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il **comma 4** individua le categorie di materiali che non costituiscono rifiuto, ovverosia: i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché



quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero della cultura che partecipa alle operazioni.

Il **comma 5** detta la disciplina in materia di raccolta dei materiali di cui al comma 3, insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, e il loro trasporto ai centri di raccolta comunali e ai siti di raggruppamento, di deposito temporaneo, ovvero direttamente agli impianti di recupero, prevedendo che, se le caratteristiche dei materiali derivanti dall'evento calamitoso lo consentono, le relative attività sono operate a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate, o attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura negoziate senza previa pubblicazione di un bando, di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico; analogamente è tenuto il Centro di coordinamento pile e accumulatori (CDCNPA) per i rifiuti di propria competenza. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), che definisce i soggetti produttori di rifiuti. Limitatamente ai materiali di cui al comma 3 del presente articolo insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei contributi finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 9. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, apposita comunicazione, contenente l'indicazione della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta e il trasporto dei materiali.

Il **comma 6** prevede che, per i casi non regolati dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne e interne, di ciascun edificio.

Il **comma 7** attribuisce al Presidente della Regione interessata il potere di autorizzare, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva, scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero e recupero di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito, in materia di gestione dei rifiuti, dall'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Presidente della Regione stabilisce le modalità di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 3 raccolti e trasportati, nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.

Il **comma 8** prescrive che i gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 5 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Il comma prevede che detti soggetti devono essere tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione del Presidente della Regione, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.

Il **comma 9** sancisce che, allo scopo di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. Il comma precisa poi che, in detto caso, il gestore dei servizi di raccolta deve accordarsi preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla Regione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) territorialmente competenti.

Il **comma 10** attribuisce alle agenzie regionali per la protezione ambientale e alle aziende unità sanitaria locale territorialmente competenti, nell'ambito

delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, e al Ministero della cultura, il compito di assicurare la vigilanza e il rispetto del presente articolo, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico.

Il **comma 11** disciplina il trattamento dei materiali in cui è rinvenuta la presenza di amianto. Si tratta di rifiuti speciali, che richiedono un trattamento particolare: tali materiali non possono essere movimentati, ma devono essere perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico con intervento di bonifica da effettuarsi a cura di una ditta specializzata. Ove si tratti di rifiuto rinvenuto durante la raccolta, il rifiuto residuo dallo scarto dell'amianto viene classificato come rifiuto urbano non pericoloso e gestito secondo le modalità di cui al presente articolo; se il rinvenimento del rifiuto avviene successivamente al conferimento nel deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso e come tale deve essere gestito per le successive operazioni di recupero e smaltimento. In questo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata e appositamente allestita, di rifiuti di amianto. Con riferimento agli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro.

Il **comma 12** prevede che, a esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, le attività previste dal presente articolo, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, possono essere svolte nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 7, lettera f) ovvero a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate a tale scopo. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L' **Articolo 20**, rubricato "Controllo della Corte dei conti", disciplina le attività di controllo da parte della Corte dei conti.

Il **comma 1** prevede e disciplina il controllo preventivo della Corte dei conti sui provvedimenti regolatori e organizzativi del Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 20/1994, introducendo altresì una dimidiazione dei termini previsti dall'art. 27, comma 1, della legge n. 340/2000. Il comma prevede poi che, in ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante possa, con motivazione espressa, dichiararli provvisoriamente efficaci, nonché esecutori ed esecutivi, a norma

degli articoli 21-*bis*, 21-*ter* e 21-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Il **comma 2** reca la previsione per la quale la competenza al controllo sui provvedimenti di cui al precedente comma è attribuita alla sezione centrale competente a esercitare il controllo di legittimità sugli atti e delle amministrazioni centrali dello Stato.

Il **comma 3** prevede che all'attuazione dell'articolo in commento la Corte dei conti provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'**Articolo 21**, rubricato "Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti", reca norme in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.

Il **comma 1** prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione "Amministrazione trasparente", e di applicazione della disciplina contemplata dal d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. per tutti i provvedimenti – non riservati ai sensi dell'articolo 61 o non secretati ai sensi dell'articolo 139 del d.lgs. n. 36/2023 – del Commissario straordinario, riguardanti nomine e designazioni di esperti e consulenti, programmazione o procedure per l'affidamento di appalti pubblici di lavori, opere, servizi e forniture, programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere e alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata. Il comma precisa che debbano essere altresì pubblicati nella medesima sezione, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 33/2013, gli ulteriori atti indicati all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

L'**Articolo 22** recante "Tutela dei lavoratori", si occupa della disciplina in materia di tutela dei lavoratori.

Il **comma 1** prevede la sottoposizione delle attività relative alla realizzazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, per i quali è concesso un contributo ai sensi del presente disegno di legge, alla normativa applicabile alle stazioni appaltanti pubbliche e relativa al trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché al requisito del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il **comma 2** specifica che la richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, debba essere effettuata dal Commissario straordinario che a tal fine debba avvalersi della struttura commissariale di cui

all'articolo 3, comma 2 con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.

Il **comma 3** prevede l'obbligo, per le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dall'evento calamitoso hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province interessate.

Il **comma 4** prevede, per le suddette imprese, l'obbligo di provvedere alla sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti, comunicando ai Sindaci dei Comuni ove sono ubicati i cantieri interessati dai lavori e ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CPT) le modalità di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l'indirizzo della loro dimora e quant'altro ritenuto utile.

Il **comma 5** affida alle organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio la facoltà di stabilire gli standard minimi alloggiativi per i lavoratori di cui sopra.

Il **comma 6** introduce l'obbligo per le imprese in questione di fornire ai propri dipendenti un badge contenente un ologramma non riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia e in particolare di quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi.

Il **comma 7** prevede la stipula presso le prefetture interessate di appositi protocolli di legalità, per regolare dettagliatamente le procedure assunzionali dei lavoratori edili da impiegare nella ricostruzione insieme all'istituzione di un tavolo permanente. Ai partecipanti al tavolo permanente di cui al precedente periodo non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.

L'**Articolo 23** recante "Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno", si occupa della materia assicurativa.

Il **comma 1** regola una speciale procedura di liquidazione anticipata parziale del danno con l'obiettivo di fornire un rapido ristoro ai danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, subiti dai soggetti che si trovano nelle aree colpite da eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2. La disposizione, nel prevedere l'obbligo per le imprese di assicurazione di liquidare immediatamente una percentuale del danno complessivo ai predetti soggetti, consente di avere un'immediata disponibilità di risorse in

modo da avviare immediatamente gli interventi necessari per il ripristino dei danni subiti e, conseguentemente, consentire una rapida ripresa delle normali attività, incluse quelle produttive. In particolare, con l'intervento si incide nella disciplina della liquidazione dei danni con riferimento a tre aspetti:

- per quanto concerne la procedura si prevede una forma di liquidazione anticipata parziale del danno subito;
- con riferimento alla quantificazione viene fissata una percentuale dell'importo da liquidare in via anticipata;
- sul piano giuridico si prevede che l'impresa assicurativa non possa opporre eccezioni che abbiano effetto di ritardare o evitare la prestazione.

Il **comma 2** prevede che l'impresa assicurativa, al fine di verificare le effettive condizioni dello stato dei luoghi e dei beni strumentali, nonché la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi, è tenuta a effettuare un sopralluogo, entro dieci giorni dalla denuncia di sinistro.

Il **comma 3** precisa che l'importo è liquidato dall'assicuratore entro cinque giorni dal sopralluogo e che l'impresa assicurativa non può opporre eccezioni che abbiano effetto di ritardare o evitare la prestazione. Se il sopralluogo non è effettuato nel termine di dieci giorni, l'impresa assicurativa provvede alla liquidazione entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Sono fatte salve le cause di nullità, annullabilità e risoluzione del contratto.

Il **comma 4** chiarisce che il procedimento previsto dai commi 1, 2 e 3 non pregiudica, successivamente al versamento della somma di cui al comma 3, lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste dal contratto.

Il **comma 5** disciplina l'applicazione a regime e in via transitoria della norma.

L'**Articolo 24** recante "Interventi per il recupero del sistema produttivo", mira a salvaguardare il mantenimento della occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva. L'intervento di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 è finalizzato al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e allo sviluppo imprenditoriale delle aree colpite da crisi industriale e di settore. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto del regime di aiuti di Stato. Con la presente disposizione si prevede la possibilità per il Ministro di applicare il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, anche alle imprese localizzate nelle aree colpite da calamità.

Il **comma 1** prevede che nei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, al fine di assicurare il mantenimento della occupazione e l'inte-

grale recupero della capacità produttiva, il Ministro delle imprese e del made in Italy può applicare il regime di aiuto di cui al decretollegge 1 aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 maggio 2022, n. 104, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Il **comma 2** precisa che, per disciplinare l'attuazione dei predetti interventi, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy sottoscrive con le Regioni interessate un apposito Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il **comma 3** prevede, per le finalità in esame, la destinazione delle risorse disponibili che il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2021 assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

L'**Articolo 25** recante "Delega al Governo in materia di indennizzi per danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofici" si occupa della materia assicurativa.

Il **comma 1** prevede che entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di schemi assicurativi finalizzati a indennizzare persone fisiche e imprese per i danni al patrimonio edilizio cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuare la platea dei soggetti aventi diritto all'indennizzo e la tipologia di immobili ammissibili a tali forme di copertura, assicurando l'efficiente coordinamento degli schemi assicurativi a supporto della ricostruzione con le altre tipologie di intervento pubblico varate, secondo la normativa vigente, in occasione di eventi calamitosi e catastrofici;
- b) individuare la tipologia dei rischi assicurabili, dei danni suscettibili di indennizzo e l'entità dei massimali assicurativi, in attuazione di standard e criteri idonei a garantire adeguata e uniforme copertura dell'intero territorio nazionale;
- c) valorizzare forme di compartecipazione delle imprese assicurative private allo sviluppo dei predetti schemi assicurativi, anche al fine di mitigare, contenere e razionalizzare gli impatti sulla finanza pubblica derivanti

dall'attuazione delle misure di intervento pubblico attivate in occasione di eventi calamitosi e catastrofici, a supporto del superamento dell'emergenza a essi correlata e a ristoro dei danni da essi cagionati.

Il **comma 2** regola i profili finanziari, prevedendo che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

L'**Articolo 26** rubricato "Disposizioni transitorie", reca le norme transitorie, prevedendo, al **comma 1**, che le disposizioni di cui al disegno di legge non si applicano alle speciali gestioni commissariali per la ricostruzione post-calamità già istituite alla data di entrata in vigore della legge.

L'**Articolo 27**, rubricato "Entrata in vigore", sancisce, al **comma 1**, che l'entrata in vigore della legge decorre dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella GURI.



## TESTO NORMATIVO

### CAPO I

#### PRINCIPI ORGANIZZATIVI PER LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ

##### Art. 1

###### *Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo per i quali sia cessato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Rimangono ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresì, le forme e le condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

##### Art. 2

###### *Stato di ricostruzione di rilievo nazionale*

1. Entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, susseguente a eventi di carattere calamitoso

di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, recante la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, anche sportive, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, il Consiglio dei ministri può deliberare lo "stato di ricostruzione di rilievo nazionale". La deliberazione è adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate. La deliberazione di cui al secondo periodo può essere assunta nei casi in cui:

- a) sia impossibile proseguire l'esercizio delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 1 del 2018, in ragione della necessità di provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture e della necessità di attivare l'insieme delle misure e degli strumenti previsti dai capi II e III della presente legge;
  - b) conseguentemente, non sussistano i presupposti per procedere al rientro nell'ordinario ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018.
2. La deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 fissa la durata e l'estensione territoriale dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, comunque nell'ambito dei territori per i quali è stato precedentemente dichiarato lo stato di emergenza, con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi calamitosi. Lo stato di ricostruzione decorre dalla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, non può eccedere la durata di cinque anni ed è prorogabile fino ad un massimo di dieci anni. La proroga è dichiarata con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate.
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora siano completate le attività di ricostruzione pubblica e privata e sussistano i presupposti per provvedere al rientro nell'ordinario, lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale può essere revocato prima della sua scadenza con deliberazione del Consiglio dei mini-

stri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate.

4. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, sentita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 4 che si pronuncia nei quindici giorni successivi alla richiesta, adotta apposita ordinanza diretta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali da parte delle Amministrazioni competenti in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati e il subentro nella titolarità della contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 7, lettera f), fino alla conclusione degli interventi medesimi. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento calamitoso, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

### **Art. 3**

#### *Commissario straordinario alla ricostruzione*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, successivamente alla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, è nominato un Commissario straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza manageriale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo, si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Il Commissario straordinario trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la ricostruzione, utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare ulteriori misure di accelerazione e semplificazione eventualmente da adottare. Al compen-

so del Commissario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, utilizzando le risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 7, lettera f), del presente articolo. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, si provvede alla costituzione della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, si provvede alla disciplina del passaggio alla gestione commissariale di cui al presente articolo delle residue attività e funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attività avviate durante la fase di gestione dell'emergenza, ivi incluse quelle di cui all'articolo 25, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché delle relative risorse finanziarie. Conseguentemente, a decorrere dalla data di efficacia dei decreti di cui al primo periodo, cessano le corrispondenti funzioni del Commissario delegato nominato per l'emergenza ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
4. Alla struttura di supporto di cui al comma 2 è assegnato:
  - a) per un periodo non superiore a un anno, al fine di assicurarne l'immediata operatività, personale dirigenziale e non dirigenziale specializzato individuato dal Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito del personale in servizio presso il medesimo Dipartimento;
  - b) personale dirigenziale e non dirigenziale, dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in

posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura.

5. La struttura di supporto di cui al comma 2 può avvalersi altresì di un massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del presente articolo in materia di limiti di spesa, spettano compensi omnicomprensivi nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 150.000 annui lordi, e per un importo pro capite annuo lordo non superiore a euro 50.000.
6. Alla disciplina relativa all'organizzazione e al funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 si provvede, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, con apposita direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 da acquisire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Agli oneri derivanti dall'istituzione della struttura di supporto, ivi compresi quelli afferenti al trattamento di missione del personale di cui al comma 4, lettera a), si provvede nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 7, lettera f).
7. Il Commissario straordinario:
  - a) opera in stretto raccordo con il capo del Dipartimento della protezione civile e con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di coordinare le attività disciplinate dalla presente legge con gli interventi di rispettiva competenza;
  - b) entro sei mesi dalla nomina adotta un piano generale pluriennale di

interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti dall'evento calamitoso, in cui sono determinati anche il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario da sottoporre al Governo. Il piano degli interventi può prevedere, altresì, eventuali misure di delocalizzazione necessarie relative esclusivamente agli edifici gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi, in alternativa e nei limiti del contributo riconoscibile per la ricostruzione, chiarendo altresì le spese connesse alla demolizione dell'immobile ovvero alla sua gestione. Il medesimo piano di interventi, redatto a partire dalla prospettazione dei fabbisogni contenuti nella relazione del Dipartimento della protezione civile di cui all'articolo 2, è adottato di concerto con i Ministri interessati e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, nonché tiene conto delle esigenze di sviluppo economico, è commisurato alla durata della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale ed è attuabile progressivamente nel limite delle risorse allo scopo stanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1;

- c) definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b), nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui alla lettera f);
- d) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui alla lettera f):
  - 1) nelle more dell'adozione del piano generale pluriennale di interventi di cui alla lettera b) e in attesa degli stanziamenti economici di cui agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate;
  - 2) coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ivi inclusi gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;
  - 3) coordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche danneggiate, anche di interesse turistico;
- e) informa periodicamente, almeno con cadenza semestrale, la Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 4 sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle

- soluzioni prospettate, anche sulla base dei dati desunti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- f) gestisce la contabilità speciale appositamente aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalità del relativo stato di ricostruzione di rilievo nazionale deliberato ai sensi all'articolo 2;
  - g) assicura l'indirizzo e il monitoraggio su ogni altra attività prevista dalla presente legge nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 4.
8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 7, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con le regioni e le province autonome interessate. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita apposita motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la ricostruzione. Le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono adottate sentiti i Ministri interessati che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

#### **Art. 4**

##### *Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, è istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori colpiti per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2. Essa opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta dal Commissario straordinario alla ricostruzione che la presiede, dal capo del Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, dal sindaco metropolitano ove presente, da un rappresentante delle province interessate designato dall'Unione province d'Italia, da un rappresentante dei comuni interessati designato dall'Associazione Na-

zionale Comuni Italiani. Ai componenti della Cabina di coordinamento di cui al presente comma non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.

2. Possono essere invitati alle riunioni della Cabina di coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e ogni altro soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.
3. La Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario alla ricostruzione:
  - a) nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attività regolate con i decreti di cui all'articolo 3, comma 3;
  - b) nel monitoraggio dell'avanzamento dei processi di ricostruzione, anche sulla base dei dati disponibili sui sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato;
  - c) nella definizione del piano pluriennale di interventi di cui all'articolo 3, comma 7, lettera b);
  - d) nella definizione dei criteri da osservare per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria;
  - e) nella redazione dei piani di ricostruzione pubblica di cui all'articolo 13;
  - f) nella integrazione del piano generale pluriennale di interventi di cui all'articolo 3, comma 7, lettera b) con riferimento alla realizzazione delle opere e dei lavori pubblici già programmati di cui all'articolo 17.

## **Art. 5**

### *Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri*

1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, mediante l'adozione di direttive, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'autorità politica delegata per la ricostruzione assicura, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori e dei contesti, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione con riferimento agli stati di ricostruzione attivati sull'intero territorio nazionale. 2. Le direttive di cui al comma 1 sono adottate su proposta del capo del Dipartimento casa Italia della Presidenza del consiglio dei ministri e previa intesa, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da sancire, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e



di Bolzano, in relazione alle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute.

2. Le direttive di cui al comma 1 possono recare, in allegato, procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati, anche finalizzate ad assicurare l'omogeneo monitoraggio dei dati sui processi di ricostruzione, in accordo con i dati desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le esigenze del Dipartimento casa Italia e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il capo del Dipartimento casa Italia, nell'ambito dei limiti e delle finalità eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1, può adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte dei Commissari straordinari.

## **Art. 6**

### *Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti un fondo per la ricostruzione e un fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione. I fondi di cui al primo periodo sono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi per cui è deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale si provvede con l'utilizzo delle risorse del fondo per la ricostruzione, come rifinanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1.
2. Al Commissario straordinario di cui all'articolo 3 è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, alla quale sono assegnate:
  - a) le eventuali somme residue al momento della cessazione dello stato di emergenza, disponibili presso la contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l'emergenza nominato ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, strettamente finalizzate alla conclusione delle attività emergenziali e di assistenza della popolazione, trasferite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della presente legge;
  - b) le risorse provenienti dai fondi di cui al comma 1 nonché le risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi per i quali è deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.
3. All'assegnazione delle risorse alla contabilità speciale provvede il capo del Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, su richiesta del Commissario straordinario, subordinatamente alla verifica dei

dati di monitoraggio sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, in accordo con i dati informativi desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

4. Le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 2, ultimati gli interventi di cui all'articolo 2, comma 4, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione di cui al comma 1, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

## **Art. 7**

### *Funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri*

1. All'articolo 18-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento casa Italia, esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, per i quali è deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. In tale ambito la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato di tutti i soggetti istituzionali competenti per gli interventi di ripristino, di riparazione e di ricostruzione, ivi compresi i Commissari straordinari alla ricostruzione".
2. In sede di prima applicazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri è attribuito un contingente di personale a tempo indeterminato da destinare al Dipartimento casa Italia, in numero non superiore a venticinque unità, individuato, a domanda, in funzione della specificità delle professionalità e dell'esperienza maturata in materia di ricostruzione, tra quello di cui all'articolo 67-*ter*, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, e presso le altre amministrazioni di cui all'articolo 67-*ter*, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 83 del 2012, nonché tra quello assunto a tempo indeterminato di cui all'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 e all'articolo 50,

comma 3, lettera *a*) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Conseguentemente è ridotta la dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e corrispondentemente incrementata la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri con contestuale trasferimento delle relative risorse. Gli oneri del differenziale retributivo derivanti dall'applicazione del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri sono posti a valere sulle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

## CAPO II

### MISURE PER LA RICOSTRUZIONE

#### Sezione I

#### *Disposizioni comuni alla ricostruzione pubblica e privata*

#### Art. 8

#### *Interventi su centri storici, su centri e nuclei urbani e rurali*

1. Entro diciotto mesi dalla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, i comuni, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, approvano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di:
  - a) ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per le infrastrutture strategiche, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2;
  - b) ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive, ivi comprese le infrastrutture sportive, distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2;
  - c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati.

2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 rispettano i principi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 8 e tengono conto dei provvedimenti e della pianificazione generale e speciale approvata dal Commissario straordinario ai sensi degli articoli 3, comma 7, lettera b), 9, comma 2, e 13, comma 2. Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente:
  - a) aumento della popolazione insediabile, calcolata attribuendo a ogni abitante da insediare centoventi metri cubi di volume edificabile, rispetto a quella residente in base ai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione effettuato dall'ISTAT prima della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale;
  - b) aumento delle aree urbanizzate rispetto a quelle esistenti prima degli eventi calamitosi alla base della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale;
  - c) opere o interventi soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o a valutazione d'incidenza.
3. Mediante apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione territoriale.
4. Il comune adotta con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1. Tali strumenti sono pubblicati nell'albo pretorio dell'amministrazione per un periodo pari a quindici giorni dalla loro adozione; i soggetti interessati possono presentare osservazioni e opposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, il comune trasmette gli strumenti urbanistici adottati, unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, al Commissario straordinario per l'acquisizione del parere espresso attraverso la Conferenza permanente di cui all'articolo 15, che è reso nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
5. Acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, il comune approva definitivamente lo strumento attuativo di cui al comma 1.
6. Gli strumenti attuativi di cui al comma 1 innovano gli strumenti urbanistici vigenti. Ove siano ricompresi beni paesaggistici di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli strumenti attuativi costituiscono piani paesaggistici, limitatamente al territorio in essi ricompreso, a condizione che rechino le previsioni e le prescrizioni di tutela di cui agli

articoli 135 e 143 del predetto codice e che su di essi abbiano espresso il proprio assenso i rappresentanti del Ministero della cultura e della regione interessata in seno alla Conferenza permanente di cui all'articolo 15.

7. Nel caso in cui i predetti strumenti attuativi contengano previsioni e prescrizioni di dettaglio, con particolare riferimento alla conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiari degli immobili e delle aree interessate dagli eventi calamitosi, nonché alle specifiche normative d'uso preordinate alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni immobili, delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi originariamente utilizzati, la realizzazione dei singoli interventi edilizi può avvenire mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), prodotta dall'interessato, con la quale si attesta la conformità degli interventi medesimi alle previsioni dello strumento urbanistico attuativo, salve le previsioni di maggior semplificazione.
8. I comuni, sulla base della rilevazione dei danni prodotti dall'evento calamitoso ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali e delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, possono, altresì, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, assunta entro il termine stabilito dal Commissario straordinario con proprio provvedimento e pubblicata sul sito istituzionale degli stessi, individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. In tali aggregati edilizi la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni. Con il medesimo provvedimento sono, altresì, perimetrate, per ogni aggregato edilizio, le unità minime di intervento (UMI) costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero, nonché della necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico.
9. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, di cui ai commi 1 e 8 i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dal Commissario straordinario alla ricostruzione. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo.

10. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 9, i comuni si sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito al consorzio, per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo. Per l'effettuazione degli interventi sostitutivi, i comuni utilizzano i contributi di cui all'articolo 9 che sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari. In tali casi il contributo concedibile è limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato edilizio e delle finiture comuni nonché di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito al consorzio.
11. Il consorzio di cui al comma 9 ed i comuni, nei casi previsti dal comma 10, si rivalgono sui proprietari qualora gli interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione per gli immobili privati siano superiori al contributo ammissibile.
12. Entro ventiquattro mesi dalla data di deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi di cui al primo periodo sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni e tengono conto in ogni caso dei provvedimenti e della pianificazione generale e speciale approvata dal Commissario straordinario ai sensi degli articoli 3, comma 7, lettera b), 9, comma 2, e 13, comma 2, nonché degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi del comma 1 del presente articolo, ove adottati. I programmi di cui al presente comma autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente comma le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi.

## Sezione II

### *Ricostruzione dei beni danneggiati privati*

#### Art. 9

##### *Ricostruzione privata*

1. Per gli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione, nonché i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione sono definiti con apposite disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui al citato articolo 2. Con le medesime disposizioni di legge sono individuati i soggetti privati legittimati ad ottenere i contributi pubblici per la ricostruzione, e sono stanziati le risorse economiche finalizzate alla ricostruzione, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, lettera b). Le risorse economiche conseguentemente stanziati sono trasferite al fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6 per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 7, lettera f).
2. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 7, lettera f), e nel rispetto dei criteri definiti ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 8 entro dodici mesi dalla nomina, provvede a:
  - a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato, distinguendo:
    - 1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura ed assistenza alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni lievi;
    - 2) interventi di ripristino o ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura ed assistenza alla persona, che presentano danni gravi;
    - 3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;

- b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;
  - c) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le relative procedure e modalità di attuazione;
  - d) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per gli interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attività produttive distrutti o che presentano danni gravi e definire le relative procedure e modalità di attuazione;
  - e) definire i criteri in base ai quali le regioni, su proposta dei comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono eseguiti attraverso strumenti urbanistici attuativi;
  - f) stabilire gli eventuali parametri attuativi da adottare per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici.
3. Gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui al presente articolo sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.

## **Art. 10**

### *Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati*

1. Al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione privata di cui all'articolo 9, comma 1, può essere previsto con disposizione di legge apposito contributo per il caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, ivi compresi quelli strumentali all'esercizio dei servizi di cura e assistenza alla persona, previa determinazione delle modalità e dei relativi criteri di concessione, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica come risultante dallo stato di famiglia alla data in cui si è verificato l'evento calamitoso di cui all'articolo



## Art. 11

### *Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata*

1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
  - a) scheda AeDES redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, ovvero altri analoghi documenti di rilevazione dei danni redatti dall'autorità statale competente o da parte del personale tecnico del comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
  - b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi di cui all'articolo 1;
  - c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.
2. All'esito dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall'ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta. Nei comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, nei casi e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 12, gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono realizzati con SCIA edilizia, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni.
3. Il comune, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, trasmet-

te al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.

4. Il Commissario straordinario conclude il procedimento con decreto di concessione del contributo e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.
5. Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto, procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. La concessione dei contributi di cui al presente articolo prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelle indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1.
6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 8, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche e tenendo conto della necessità di concludere i lavori di ricostruzione, ripristino o riparazione entro il termine di scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5. Il termine di presentazione delle domande di concessione dei contributi non può, in ogni caso, essere superiore a tre anni dalla data di deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

7. I contributi e i benefici previsti dalla presente sezione sono riconosciuti a condizione che gli immobili danneggiati o distrutti dall'evento calamitoso siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa istanza.
8. I comuni provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **Art. 12**

### *Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata*

1. Nei contratti per interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino stipulati tra privati, aventi ad oggetto interventi regolati dalla presente legge, è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione determina la perdita totale del contributo erogato.
3. Nel caso in cui sia accertato l'inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata.
4. Nei casi di cui al comma 2, il contratto è risolto di diritto.
5. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione, se nota, delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso al Commissario straordinario l'*addendum* al contratto di appalto contenente l'indicazione delle opere e delle quantità oggetto di subappalto, ove non precedentemente indicate, e delle denominazioni delle imprese subappaltatrici. Sono nulle le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.

6. Resta ferma la giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dell'articolo 1 del codice di giustizia contabile recato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
7. Al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, i contributi per i ristori dei danni disciplinati dalla presente legge possono essere riconosciuti nell'ambito delle risorse stanziare per l'emergenza o per la ricostruzione al netto dei rimborsi assicurativi.

### **Sezione III**

#### ***Ricostruzione dei beni danneggiati pubblici***

#### **Art. 13**

##### *Ricostruzione pubblica*

1. Con apposite disposizioni di legge, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, lettera b) e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si provvede allo stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione dei beni e degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche, nonché dei beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi del citato articolo 2. Le risorse economiche conseguentemente stanziare sono trasferite al Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6 per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 7, lettera f). Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 8, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziare allo scopo, per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione, incluse le opere di miglioramento sismico, attraverso la concessione di contributi al lordo dell'IVA in favore dei seguenti beni danneggiati:
  - a) immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, infrastrutture sportive, strutture edilizie delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché edifici municipali, caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di Polizia, immobili demaniali, strutture sanitarie e socio sanitarie di pro-

- proprietà pubblica e chiese e edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto;
- b) opere di difesa del suolo e infrastrutture e impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;
  - c) archivi, musei e biblioteche, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera
  - d) a), ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) in relazione alle chiese ed agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
  - e) edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.
2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 7, lettera b), nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 8, il Commissario straordinario provvede a predisporre e approvare:
- a) un piano speciale delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e ubicate nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
  - b) un piano speciale dei beni culturali, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
  - c) un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati e le infrastrutture;
  - d) un piano speciale delle infrastrutture ambientali danneggiate dall'evento calamitoso, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario da ripristinare nelle aree oggetto degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, ubicate nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2. Rientrano tra le infrastrutture ambientali oggetto del piano di cui alla presente lettera anche le dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nonché gli impianti dedicati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati;

- e) un piano speciale, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, per le infrastrutture statali, con l'individuazione, altresì, dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del Fondo unico ANAS a valere sul fondo della ricostruzione di cui all'articolo 6, come finanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo. Fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 8, gli edifici scolastici e universitari, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità.
  4. I piani di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati dal Commissario straordinario entro dodici mesi dalla nomina, acquisita l'intesa delle Regioni e delle Province autonome interessate, da sancire entro trenta giorni, anche in sede di Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 4, nonché acquisito il parere delle amministrazioni statali competenti in materia e dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente in sede di conferenza permanente di cui all'articolo 15 della presente legge. Con successivi provvedimenti, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorità. Gli interventi previsti negli atti di pianificazione di cui al comma 2 del presente articolo sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.
  5. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate e in coerenza con i piani di cui al comma 2, i soggetti attuatori oppure i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Unioni montane e le Province interessate provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.
  6. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 5 e verificata la congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo.

7. I contributi di cui al presente articolo, nonché le spese per le residue attività e funzioni di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge sono erogati in via diretta.
8. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi ai soggetti attuatori di cui all'articolo 14 della presente legge al fine di espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 della presente legge.
9. Il monitoraggio dei contributi di cui al presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 nonché, limitatamente alle opere di difesa del suolo e agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui al comma 2, lettera c), sul Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, fermo restando il rispetto del principio di unicità dell'invio di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-*bis*, comma 3, dello stesso decreto-legge, le disposizioni della Parte II, titolo IV, di cui al medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente o con le disposizioni di stanziamento delle risorse per la ricostruzione pubblica di cui al comma 1, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2.
11. Il Commissario straordinario, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, senza che sia previsto dalle vigenti disposizioni un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la ricostruzione, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unifi-

cata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'autorità politica delegata per la ricostruzione, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

12. Con riferimento agli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, il commissario *ad acta*, ove nominato dal Consiglio dei ministri nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al precedente comma, viene individuato nel Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario *ad acta* sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.
13. Restano fermi, per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, del Commissario straordinario di governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nonché del commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, di cui al comma 10 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora già nominati alla data di deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale.



## Art. 14

### *Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali*

1. Per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 13, i soggetti attuatori sono:
  - a) le Regioni;
  - b) il Ministero della cultura;
  - c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  - d) l'Agenzia del demanio;
  - e) le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
  - f) le università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della Regione con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati.
3. Relativamente agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e ubicate nei territori nei quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, rientranti nella competenza di ANAS S.p.A., ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la medesima Società provvede, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), in qualità di soggetto attuatore, eventualmente operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 10, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte di ANAS S.p.A., delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalla finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime. Per il

coordinamento degli interventi di definitiva messa in sicurezza e di definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e ubicate nei territori nei quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, rientranti nella competenza delle Regioni e degli enti locali ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ANAS S.p.A. opera in qualità di soggetto attuatore e provvede direttamente, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), ove necessario, anche in ragione della effettiva capacità operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, anche operando in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalità di cui al primo periodo. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalità e nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 utilizzate ai sensi del primo e del secondo periodo sono reintegrate a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, come finanziato ai sensi dell'articolo 13 comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o per i quali non si siano proposte le diocesi la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), del presente articolo.
5. I lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia europea per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 3, comma 8, sentiti il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI) e il Ministro della cultura, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto.

6. Il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3 può avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della struttura per la progettazione di beni e di edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, individuati nell'ambito della predetta convenzione e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata struttura.

## **Art. 15**

### *Conferenza permanente*

1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, nonché di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione, è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione un organo a competenza intersettoriale denominato "Conferenza permanente", presieduto dal Commissario straordinario e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione o Provincia autonoma, della Provincia, dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente, dell'Ente parco o, in assenza di quest'ultimo, di altra area naturale protetta e del Comune territorialmente competenti.
2. La Conferenza permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La partecipazione alla Conferenza permanente costituisce dovere d'ufficio. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì

effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 7 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Si applicano, per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante dell'Ufficio territorialmente competente del Ministero della cultura in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Sono assicurate adeguate forme di partecipazione delle popolazioni interessate, definite dal Commissario straordinario nell'atto di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente.

3. La Conferenza, in particolare:
  - a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi;
  - b) approva, ai sensi dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i progetti predisposti dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 5, e 14, comma 1, della presente legge;
  - c) approva, ai sensi dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del Ministero della cultura e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero della cultura;
  - d) esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali.
4. Ai componenti della Conferenza permanente di cui al presente articolo non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.

## **Art. 16**

### *Centrale unica di committenza*

1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 14, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza, nei limiti delle risorse stanziare per la ricostruzione.
2. La centrale unica di committenza è individuata:
  - a) per i soggetti attuatori di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) e per i soggetti delegati ai sensi dell'articolo 14, comma 2, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni interessate, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa e qualificate ai sensi dell'articolo 63 decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
  - b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 14, nella società Consip S.p.A., nei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e nell'Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.;
  - c) per gli interventi in relazione ai quali l'Agenzia del demanio svolge la funzione di soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), nella medesima Agenzia. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per la stessa Agenzia di poter individuare quale centrale unica di committenza i soggetti di cui alla precedente lettera b).
3. Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza di procedere all'effettuazione di tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 13, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza possono essere regolati da apposita convenzione. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al precedente periodo si provvede con le risorse allo scopo iscritte nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 7, lettera f) della presente legge.

## **Art. 17**

### *Opere e lavori pubblici già programmati*

1. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche ordinariamente competenti, previo parere della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, mediante la sottoscrizione di un protocollo con il Commissario straordinario, i piani

approvati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, possono essere integrati con ulteriori opere che ricadano nel medesimo territorio, ove tali opere non determinino un rallentamento del processo di ricostruzione, siano complementari con gli interventi regolati dalla presente legge e risultino già interamente finanziati.

2. In tali casi, le risorse già stanziare per i lavori e le opere pubbliche delegate al Commissario straordinario sono trasferite, contestualmente alla sottoscrizione del protocollo di cui al comma 1, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 7, lettera f), della presente legge.

### CAPO III

#### MISURE PER LA TUTELA AMBIENTALE

##### Art. 18

###### *Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali*

1. Per la progettazione e la realizzazione degli interventi previsti dal programma delle infrastrutture ambientali di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d) della presente legge il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle società affidatarie della gestione dei servizi pubblici del territorio nonché di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato e della Regione, dotate di specifica competenza tecnica, individuate di intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero del turismo. Il programma di cui al presente articolo è coerente con la pianificazione regionale di riferimento. I pareri, i visti, i nulla-osta necessari per la realizzazione degli interventi devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta ovvero entro un termine complessivamente non superiore a quindici giorni in caso di richiesta motivata di proroga e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano, ove occorrenti, agli atti di valutazione ambientale e paesaggistica.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, ivi comprese quelle discendenti dalla stipulazione delle convenzioni con le società in house, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie di parte corrente allo scopo assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 7, lettera f), e comunque nel limite massimo del due per cento del quadro economico dell'intervento.

## Art. 19

### *Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso*

1. Il Commissario straordinario, acquisita l'intesa delle Regioni e delle Province autonome interessate, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 7, lettera f), approva il piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino oggetto della presente legge, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2. Il piano di cui al comma 1 è redatto allo scopo di:
  - a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, dai crolli e dalle demolizioni;
  - b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, indicando i tempi di completamento degli interventi;
  - c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati o delle aree interessate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2;
  - d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e riducendo i costi di intervento;
  - e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2; tali materiali, se non utilizzati, sono venduti e il relativo ricavato è ceduto come contributo al Comune da cui provengono tali materiali.
3. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi medesimi e da al-

tri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 5 e 7, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente articolo è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli dei beni di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero della cultura che partecipa alle operazioni.
5. La raccolta dei materiali di cui al comma 3, insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto ai centri di raccolta comunali ed ai siti di raggruppamento, deposito temporaneo, ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5), come definiti all'allegato alla parte quarta – allegato C – operazioni di recupero, del decreto legislativo n. 152 del 2006, se le caratteristiche dei materiali derivanti dall'evento calamitoso lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate, o attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico. Il terzo periodo si applica anche al Centro di coordinamento pile e accumulatori (CDCNPA) per i rifiuti di propria competenza. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali derivanti dall'evento calamitoso il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo



n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 3 del presente articolo insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 9. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, apposita comunicazione, contenente l'indicazione della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorso quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali.

6. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio.
7. Il Presidente della Regione interessata autorizza, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13), scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi omogenei di rifiuti (R5), come definiti all'allegato alla parte quarta – allegato C – operazioni di recupero, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Presidente della Regione stabilisce le modalità di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 3 raccolti e trasportati, nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.
8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 5 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione del Presidente della Regione, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.

9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla Regione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) territorialmente competenti.
10. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende unità sanitaria locale territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, ed il Ministero della cultura, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, assicurano la vigilanza e il rispetto del presente articolo.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i materiali derivanti dall'evento calamitoso nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di cui al comma 3. Ad essi è attribuito il codice CER 17.06.05\* e sono gestiti secondo le indicazioni di cui al presente comma. Tali materiali non possono essere movimentati, ma perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica è effettuato da una ditta specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuo dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed è gestito secondo le modalità di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto. La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limi-

ti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di sanità pubblica dell'azienda unità sanitaria locale competente, che entro ventiquattro ore lo valuta. I dipartimenti di Sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.

12. Ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, le attività previste dal presente articolo derivanti dall'evento calamitoso, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, possono essere svolte nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 7, lettera f), ovvero a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate a tale scopo. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## CAPO IV

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO, TRASPARENZA, TUTELA DEI LAVORATORI, ASSICURAZIONI PRIVATE E SISTEMA PRODUTTIVO**

#### **Art. 20**

##### *Controllo della Corte dei conti*

1. I provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiararli provvisoriamente efficaci, nonché esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. La competenza al controllo sui provvedimenti di cui al comma 1 è attribuita, in ogni caso, alla sezione centrale competente a esercitare il controllo

di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni centrali dello Stato.

3. All'attuazione del presente articolo la Corte dei conti provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

## **Art. 21**

### *Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti*

1. Tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di esperti e consulenti, alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere ed alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, sono pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione "Amministrazione trasparente" e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

## **Art. 22**

### *Tutela dei lavoratori*

1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, per i quali è concesso un contributo ai sensi della presente legge, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
2. La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dal Commissario straordinario avvalendosi della struttura commissariale di cui all'articolo 3, comma 2 con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.
3. Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati

dall'evento calamitoso hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasce provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province interessate.

4. Le imprese di cui al comma 3 sono obbligate a provvedere ad una adeguata sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti e sono tenute a comunicare ai Sindaci dei Comuni ove sono ubicati i cantieri interessati dai lavori ed ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CPT) le modalità di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l'indirizzo della loro dimora e le ulteriori informazioni ritenute utili.
5. Le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio possono definire gli standard minimi alloggiativi per i lavoratori di cui al comma 4.
6. Le imprese di cui al comma 3 sono altresì tenute a fornire ai propri dipendenti un badge, con un ologramma non riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia e in particolare di quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi.
7. Presso le prefetture interessate sono stipulati appositi protocolli di legalità, al fine di definire in dettaglio le procedure per l'assunzione dei lavoratori edili da impegnare nella ricostruzione, prevedendo altresì l'istituzione di un tavolo permanente. Ai partecipanti al tavolo permanente di cui al precedente periodo non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.

### **Art. 23**

#### *Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno*

1. Il soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, derivanti dagli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, e ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, può chiedere l'immediata liquidazione del danno subito a causa dei medesimi eventi, nel limite del 30% per cento, come stimato da perizia asseverata da tecnico abilitato. La richiesta è inviata all'impresa assicurativa nel termine di novanta giorni dall'evento, anche in deroga ai termini previsti dal contratto.
2. L'impresa assicurativa, entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, effettua un sopralluogo al fine di verificare le effettive condizioni dello stato dei luoghi e dei beni strumentali, nonché la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi.

3. Entro cinque giorni dal sopralluogo di cui al comma 2, se non sorgono contestazioni sul danno e la sua riconducibilità causale agli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, l'impresa assicurativa liquida l'importo richiesto. Se il sopralluogo non è effettuato nel termine di cui al comma 2, l'impresa assicurativa provvede alla liquidazione entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Sono fatte salve le cause di nullità, annullabilità e risoluzione del contratto. La procedura di cui al presente articolo non può essere esclusa per volontà delle parti e l'impresa assicurativa non può porre eccezioni allo scopo di ritardare o evitare la prestazione.
4. Il procedimento previsto dai commi 1, 2 e 3 non pregiudica, successivamente al versamento della somma di cui al comma 3, lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste dal contratto.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle polizze assicurative per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa derivanti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, comma 1, e ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, stipulate in data successiva all'entrata in vigore della presente legge e alle polizze stipulate in data anteriore per le quali, alla medesima data, non sono decorsi i termini contrattuali per l'invio della denuncia di sinistro.

## **Art. 24**

### *Interventi per il recupero del sistema produttivo*

1. Nei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, al fine di assicurare il mantenimento della occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, il Ministro delle imprese e del made in Italy può applicare il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 maggio 2022, n. 104, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

2. Per disciplinare l'attuazione dei predetti interventi, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy sottoscrive con le Regioni interessate un apposito Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Per le finalità di cui al comma 1, sono destinate le risorse disponibili che il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 aprile 2021 assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

## **Art. 25**

### *Delega al Governo in materia di indennizzi per danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali*

1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di schemi assicurativi finalizzati ad indennizzare persone fisiche ed imprese per i danni al patrimonio edilizio cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) individuare la platea dei soggetti aventi diritto all'indennizzo e la tipologia di immobili ammissibili a tali forme di copertura, assicurando l'efficiente coordinamento degli schemi assicurativi a supporto della ricostruzione con le altre tipologie di intervento pubblico varate, secondo la normativa vigente, in occasione di eventi calamitosi e catastrofali;
  - b) individuare la tipologia dei rischi assicurabili, dei danni suscettibili di indennizzo e l'entità dei massimali assicurativi, in attuazione di standard e criteri idonei a garantire adeguata ed uniforme copertura dell'intero territorio nazionale;
  - c) valorizzare forme di compartecipazione delle imprese assicurative private allo sviluppo dei predetti schemi assicurativi, anche al fine di mitigare, contenere e razionalizzare gli impatti sulla finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle misure di intervento pubblico attivate in occasione di eventi calamitosi e catastrofali, a supporto del superamento dell'emergenza ad essi correlata e a ristoro dei danni da essi cagionati.
2. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

**CAPO V**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 26**

*Disposizioni transitorie*

1. Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle speciali gestioni commissariali per la ricostruzione post-calamità già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 27**

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Parte terza

IL MODELLO DELLA RICOSTRUZIONE  
POST SISMA 2016 NEL CENTRO ITALIA



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### **Premessa**

Il Testo unico della ricostruzione privata costituisce una sistemazione organica delle ordinanze commissariali vigenti, via via emanate dopo gli eventi sismici del 2016 e del 2017, con le innovazioni necessarie ad assicurare maggiore completezza, chiarezza, semplicità e stabilità del quadro regolatorio nel tempo.

Non sono dunque considerate nel presente Testo unico le ordinanze commissariali relative alla ricostruzione di opere pubbliche tramite procedure a evidenza pubblica, nonché quelle relative agli edifici di culto, già fatte oggetto in passato di una sistemazione e aggiornamento coerente con le più recenti norme di semplificazione legislativa. Ugualmente, le ordinanze speciali in deroga, emanate sulla base di un'ordinanza quadro, mantengono la loro autonomia e specificità.

Le ordinanze commissariali succedutesi nel tempo sono inevitabilmente permeate dai caratteri della “contingenza, necessità ed urgenza”, legati a fasi temporali, esigenze sociali, assi tematici differenti.

È pertanto comprensibile che nel corso degli anni si siano stratificate disposizioni normative, motivate dalla necessità dell'aggiornamento, che hanno determinato correzioni e integrazioni, ripetizioni di discipline procedurali, antinomie, criticità di comprensione in relazione alle necessità temporali poste dagli interventi (rilevazione dei danni, interventi di immediata esecuzione, danni lievi, danni gravi, delocalizzazioni temporanee...) e all'oggetto, ossia alla tipologia dell'intervento (edifici ad uso abitativo, produttivo, rurale, collabenti, di proprietà mista pubblico-privata, ubicati in aree di rischio idro-geomorfologico, in aggregati, soggetti a vincoli culturali e paesaggistici, già colpiti da precedenti eventi sismici...).

La complessità del quadro regolatorio è stata inoltre ulteriormente incrementata dagli interventi di novellazione della legge speciale Sisma, ossia del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, che hanno tracciato mutamenti di rotte e richiesto nuove ordinanze attuative.

Il Testo unico ha pertanto l'ambizioso scopo di aggiornare, chiarire e semplificare, secondo un ordine sistematico nuovo, più libero dalle contingenze delle fasi temporali, le regole consolidate della ricostruzione privata, innovando ove necessario.

Già nei primi articoli vengono enucleati i "principi" della ricostruzione e viene definito il regime intertemporale che intercorre tra il nuovo Testo unico e le ordinanze già emanate, che continuano a restare in vigore per gli effetti giuridici già prodotti, mentre ne restano in vigore per il futuro solo alcune espressamente citate, recanti le discipline di specifici temi.

Nella nota finale della presente Relazione sono elencate le ordinanze non più vigenti, fatti salvi i rapporti giuridici maturati, a far data dall'entrata in vigore del Testo unico, mentre in calce al Testo unico sono collocati gli allegati, che restano in vigore, di natura prevalentemente tecnica.

A questo complesso lavoro hanno partecipato molti soggetti e professionalità, in primo luogo nell'ambito della Struttura commissariale e degli Uffici speciali per la ricostruzione.

Ma il Testo unico è stato sottoposto, già nel 2021, a un ampio periodo di consultazione pubblica, indetta con decreto commissariale n. 298 del 9 luglio 2021, rimasta aperta fino al termine del 14 settembre, cui hanno partecipato cittadini, ordini professionali, associazioni di categoria e comitati, e naturalmente i sindaci dei comuni, contribuendo con osservazioni e proposte al miglioramento della bozza in consultazione.

## **PARTE I: *Principi, definizioni, regime transitorio***

La **Parte I** è dedicata ai principi generali, alle definizioni comuni e al regime transitorio.

Si tratta di una parte innovativa, non presente in via generale nelle ordinanze del passato, che traccia una sintesi, una "visione" della ricostruzione, delineando principi e finalità in modo chiaro e comprensibile.

La ricostruzione si basa su un modello di governo multilivello e su una visione unitaria degli interventi nel territorio colpito dal sisma, e persegue i fini della messa in sicurezza degli edifici e del territorio, della sostenibilità ambientale, dell'efficientamento energetico, della qualità architettonica e della tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e del paesaggio.

Si precisa, ai fini dell'interpretazione – e ciò è di notevole rilievo per la soluzione dei casi dubbi – che la ricostruzione è retta dai principi di speditezza e semplificazione amministrativa, nonché di legalità, imparzialità, efficienza, economicità, partecipazione e trasparenza dell'azione amministrativa.

Un'altra precisazione importante, che deriva dalla legge speciale, è costituita dalla natura cogente delle disposizioni assunte con ordinanza commissariale, poiché “le regole ed i criteri per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi della ricostruzione, stabiliti dal presente Testo unico, sono vincolanti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b) del decreto Sisma, per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione”. Si tratta evidentemente di una prescrizione non secondaria che deve essere tenuta da tutti gli attori della ricostruzione, pubblici e privati, che in tal modo possono disporre di un quadro di regole certe e stabili.

Per la prima volta vengono ben definiti gli scopi e i fini, con la chiara affermazione secondo cui “la ricostruzione persegue le finalità sociali della messa in sicurezza degli edifici e del territorio, dello sviluppo economico sostenibile, dell'economia circolare, della connessione digitale, dell'attrattività abitativa dei comuni delle aree interne. La ricostruzione persegue altresì i valori della conservazione delle identità paesaggistiche, storiche e artistiche dei luoghi e delle innovazioni finalizzate alla promozione della qualità architettonica secondo i canoni della contemporaneità”.

Non sono parole di circostanza. Con esse si afferma una visione della ricostruzione strettamente integrata con lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica, centrali nella nuova stagione dell'attuazione del *Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa*, e si indica la direzione della salvaguardia delle identità naturali e storiche dei luoghi colpiti dal sisma nell'orizzonte del terzo millennio.

Non solo attenzione per il passato ma anche per il futuro, non solo ricostruzione fisica dell'*urbs* ma anche della *civitas*, con l'intento di invertire i processi di abbandono delle aree interne.

Con l'**articolo 2**, si è ritenuto utile anticipare, in via generale, il principio giuridico fondamentale della ricostruzione edilizia e urbanistica, che sarà meglio specificato in seguito, secondo cui i titoli edilizi della ricostruzione privata sono la segnalazione certificata di inizio attività (di seguito, SCIA o SCIA edilizia) per gli interventi conformi di cui al Capo V, Parte II del Testo unico, e il permesso di costruire nei casi previsti.

La SCIA edilizia attesta lo stato legittimo dell'edificio preesistente e la conformità dell'intervento alle norme edilizie vigenti, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per

l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché per ragioni di efficientamento energetico.

Si pone con nettezza il principio di "conformità" dell'intervento all'edificio preesistente (ove non abusivo) e non già alle norme e alle varianti dei piani urbanistici, trattandosi non di costruzione ma di "ricostruzione". Si tratta di un passaggio culturale molto innovativo e assai rilevante anche ai fini della semplificazione burocratica, che libera l'istruttoria da molti adempimenti inutili.

Si stabilisce, inoltre, che questi interventi, ivi compresi quelli di ristrutturazione con totale demolizione e ricostruzione nelle zone A (centri storici) del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, possono essere realizzati immediatamente, senza la preventiva approvazione di nuovi piani urbanistici, salvo che nei casi di delocalizzazione o di impedimenti derivanti dalla inclusione in aggregati edilizi non ancora definiti, nonché nei casi espressamente definiti di salvaguardia con delibera di Consiglio comunale. Anche questa costituisce una notevole innovazione rispetto alla regola (frenante) del passato secondo cui era vietato l'intervento edilizio prima dell'approvazione del piano urbanistico attuativo (sono pochi quelli approvati in corso di definizione a sei anni dal sisma), piani attuativi che ora divengono "facoltativi" e utili solo nel caso di delocalizzazioni o impegno di nuovo suolo.

Sempre ai fini di semplificazione amministrativa, gli interventi, ma solo se conformi al preesistente, sono realizzati in deroga alle disposizioni dei piani urbanistici comunali e territoriali e sono esclusi dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'art. 2 del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. Sono invece esclusi, fino alla definizione, se favorevole, delle eventuali domande di sanatoria pendenti, gli interventi su edifici che presentano abusi gravi, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in assenza di preventiva sanatoria.

In questo modo è stato correttamente risolto un altro nodo che impediva la speditezza della ricostruzione, con gravi complicazioni per i professionisti tecnici e gli uffici: solo gli abusi più gravi arrestano il rilascio del contributo e del titolo edilizio, se non risolti.

Oltre gli interventi conformi realizzati con SCIA, che costituiscono la grande maggioranza della ricostruzione, sono realizzati previo rilascio del permesso di costruire gli interventi che determinano aumenti di volumi o di superfici rispetto agli edifici preesistenti, modifiche sostanziali della sagoma negli edifici ubicati nelle zone A, e nuove costruzioni, anche a causa di delocalizzazioni, secondo quanto previsto dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

In modo assai netto viene altresì affermato che a tutti gli interventi edilizi, in tutti i comuni del cratere, e non solo in quelli maggiormente colpiti, si applicano le norme di semplificazione dell'art. 12 e 12-*bis* del decreto Sisma, in quanto

norme speciali e prevalenti rispetto alla disciplina del Testo unico dell'edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. È stata una conquista molto importante ottenuta dal legislatore per consolidare la semplificazione amministrativa.

Si evidenzia, comunque, che i principi in sintesi illustrati trovano fondamento e risultano in tutto coerenti con l'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 e con la circolare interpretativa del MIC del 7 marzo 2022.

All' **articolo 3** vengono indicate le “definizioni comuni” ricorrenti in tutto il Testo unico, per favorire una lettura più semplice e ordinata delle diverse disposizioni. Si tratta di una novità assai utile per unificare l'interpretazione su basi certe e più comprensibili e per risolvere eventuali contrasti.

Con l' **articolo 4** si definisce il fondamentale tema della successione delle disposizioni nel tempo, stabilendo il principio secondo cui “Per le domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del Testo unico si applicano le norme contenute nel presente Testo e non le disposizioni delle ordinanze commissariali previgenti, fatte salve quelle espressamente richiamate. Per gli interventi che hanno ricevuto la concessione del contributo, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi nonché i rapporti giuridici sorti sulla base delle ordinanze vigenti alla data di entrata in vigore del presente Testo unico” (comma 2). Inoltre, “le ordinanze commissariali emanate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo prevedono disposizioni sulla base della tecnica della novellazione delle norme del Testo unico” (comma 5).

In sostanza, per le “nuove domande” si applicano il Testo unico e le ordinanze espressamente citate; per quelle che hanno già ottenuto la concessione del contributo, restano validi gli atti e gli effetti giuridici già prodotti, mentre per le domande “in itinere” si applica la disciplina vigente al tempo della loro presentazione, salva la facoltà dell'interessato di aderire alla procedura semplificata prevista dal Testo unico.

Le ordinanze commissariali espressamente citate che, dunque, restano vigenti anche dopo l'entrata in vigore del Testo unico, sono le seguenti: ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016, richiamata dall'art. 27 del Testo unico; ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, richiamata dall'art. 26 del Testo unico; ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018, richiamata dall'art. 104 del Testo unico; Allegato A all'ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020, intitolato “Protocollo di intesa tra il Commissario Straordinario Sisma 2016 ed i Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi di area tecnica e scientifica per la determinazione dei compensi professionali relativi ai lavori di riparazione, ricostruzione e ripristino di opere private danneggiate a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi”, richiamato dagli artt. 114 e 118 del Testo unico; ordinanza n. 126 del 24 maggio 2022, richiamata dall'art. 51 del Testo unico.

Restano altresì vigenti le modifiche e le integrazioni apportate alle ordinanze sopra richiamate contenute nelle ordinanze abrogate.

Le ordinanze commissariali non espressamente citate nel Testo unico non si applicano alle domande presentate successivamente all'entrata in vigore del Testo unico e dispiegano, dunque, i propri effetti solo nei limiti dei rapporti giuridici determinati e ancora pendenti<sup>1</sup>. Naturalmente, la parte più rilevante delle disposizioni consolidate, contenute nelle ordinanze previgenti, è stata sussunta nel Testo unico.

---

1. L'elenco delle ordinanze abrogate con l'entrata in vigore del Testo unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati, è il seguente:

- **Ord. n. 127 del 01/06/22:** “Proroga di termini per gli adempimenti previsti nell’ambito della ricostruzione privata”;
- **Ord. n. 124 del 01/02/22:** “Modifiche all’ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 recante: “Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui all’ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 121 del 22 ottobre 2021, nonché disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n. 110 del 21 novembre 2020, n. 119 del 8 settembre 2021, n. 116 del 13 agosto 2021”;
- **Ord. n. 123 del 31/12/21:** “Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui all’ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 121 del 22 ottobre 2021, nonché disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n. 110 del 21 novembre 2020, n. 119 del 8 settembre 2021, n. 116 del 13 agosto 2021”;
- **Ord. n. 121 del 22/10/21:** “Armonizzazione delle scadenze relative ai danni lievi e disposizioni integrative in materia di manifestazione di volontà alla presentazione del contributo, ex art. 9 dell’ordinanza commissariale n. 111 del 23 dicembre 2020, nonché di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui agli artt. 6, 7 e 8 dell’ordinanza commissariale n. 118 del 7 settembre 2021”;
- **Ord. n. 119 del 08/09/21:** “Disciplina degli interventi in aree interessate da Faglie Attive e Capaci e da altri dissesti idro-geomorfologici”;
- **Ord. n. 118 del 07/09/21:** “Disposizioni relative alle attività delle imprese operanti nella ricostruzione e integrazioni delle ordinanze vigenti in materia di ripresa delle attività produttive danneggiate dal sisma”;
- **Ord. n. 117 del 29/07/21:** “Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti”;
- **Ord. n. 116 del 01/06/21:** “Riordino e razionalizzazione delle vigenti disposizioni in materia di riparazione, restauro, ripristino e ricostruzione degli immobili di interesse culturale e paesaggistico appartenenti a soggetti privati”;
- **Ord. n. 114 del 30/04/21:** “Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica e disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici ai sensi dell’art. 24 del decreto-legge 24 agosto 2016, n. 189”;



## **PARTE II: I soggetti beneficiari, l'oggetto dell'intervento, la misura del contributo, la domanda, il procedimento**

La **Parte II** riorganizza, attraverso Capi e Sezioni, i principi fondamentali della disciplina vigente, anche con riferimento al decreto n. 189/2016 (cd. "legge speciale Sisma"), in tema di soggetti beneficiari, oggetto dell'intervento, misura del contributo, contenuti della domanda e procedimento amministrativo.

Si tratta di una riorganizzazione della materia del tutto innovativa rispetto alla stratificazione per fasi temporali e emergenziali delle ordinanze vigenti.

- 
- **Ord. n. 111 del 23/12/20:** "Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata";
  - **Ord. n. 107 del 22/08/20:** "Linee Guida sui Programmi Straordinari di Ricostruzione, indirizzi per la pianificazione e ulteriori disposizioni di accelerazione della ricostruzione privata";
  - **Ord. n. 103 del 29/06/20:** "Termini di scadenza della domanda per danni lievi, differimento dei termini per effetto Covid-19 e misure in favore dei professionisti";
  - **Ord. n. 101 del 30/04/20:** "Individuazione dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 123 del 2016";
  - **Ord. n. 100 del 09/05/20:** "Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016";
  - **Ord. n. 97 del 01/04/20:** "Disposizioni straordinarie per il pagamento dei lavori, spese tecniche, nonché acquisto o ripristino di beni mobili strumentali e scorte, conseguenti ai provvedimenti assunti dal Governo per mitigare gli effetti negativi sul sistema economico conseguenti alle misure restrittive adottate per il contenimento del contagio da Covid-19";
  - **Ord. n. 95 del 20/03/20:** ad eccezione dell'art. 13;
  - **Ord. n. 94 del 20/03/20:** "Anticipazione a favore dei soggetti professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016";
  - **Ord. n. 90 del 24/01/20:** "Ruderi ed edifici collabenti: criteri per l'individuazione – modalità di ammissione a contributo dei collabenti vincolati in attuazione dell'Art. 10 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 18 Ordinanza n. 19/2017 – Approvazione delle Linee Guida e modifica della tabella allegata alla circolare CGRTS 713 del 23 maggio 2018";
  - **Ord. n. 87 del 24/01/20:** "Modifica ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 22 del 10 luglio 2017 e n. 84 del 2 agosto 2019, nonché disposizioni per il completamento del censimento di agibilità degli edifici con procedura AeDES";
  - **Ord. n. 85 del 24/01/20:** "Modifica delle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 80 del 2 agosto 2019. Modifica dell'allegato A dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017. Proroga dei termini stabiliti dall'ordinanza n. 68 del 5 agosto 2018";

Il **CAPO I** rubricato “*I soggetti beneficiari e i requisiti*” contiene 2 articoli.

L’**articolo 5** delinea l’ambito di applicazione delle norme ai fini dell’ammissibilità a contributo, in particolare con riferimento alle caratteristiche di inagibilità ovvero inutilizzabilità degli immobili adibiti ad uso abitativo o ad attività produttiva, danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Il successivo **articolo 6** è dedicato ai soggetti beneficiari del contributo per la ricostruzione e ne elenca in modo specifico e dettagliato le categorie e i requisiti soggettivi.

- 
- **Ord. n. 83 del 02/08/19:** “Approfondimenti conoscitivi in zone di attenzione per faglie attive e capaci, individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell’Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017”;
  - **Ord. n. 82 del 02/08/19:** “Attuazione dell’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Ripartizione delle somme destinate al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro e criteri generali di utilizzo delle risorse- fondi INAIL”. Presentazione della manifestazione d’interesse alla istanza di contributo”;
  - **Ord. n. 81 del 02/08/19:** “Proroga presentazione domanda di contributo per gli interventi di immediata esecuzione, modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, e n. 8 del 14 dicembre 2016”;
  - **Ord. n. 80 del 02/08/19:** “Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 10 del 19 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 14 del 16 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 43 del 15 dicembre 2017, n. 44 del 15 dicembre 2017, n. 51 del 28 marzo 2018, n. 56 del 10 maggio 2018, n. 57, del 4 luglio 2018, n. 63 del 6 settembre 2018, del 4 luglio 2018, n. 68 del 5 ottobre 2018. Disciplina in materia di errata identificazione delle unità strutturali, di priorità istruttorie e di concorso di risorse.”;
  - **Ord. n. 79 del 23/05/19:** “Assegnazione dei finanziamenti per gli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per cavità e instabilità di versante, sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell’Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017”;
  - **Ord. n. 78 del 02/08/19:** “Attuazione dell’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata”;
  - **Ord. n. 76 del 02/08/19:** “Disposizioni in materia di spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari. Modifiche alle Ordinanze del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 e n. 19 del 7 aprile 2017”;
  - **Ord. n. 72 del 30/02/19:** “Protocollo di intesa fra il Commissario straordinario del Governo, la Guardia di Finanza e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l’effettuazione dei controlli a campione sulle perizie giurate relative alle schede AeDES. Biennio 2019-2020”;
  - **Ord. n. 70 del 31/12/18:** “Proroga di termini stabiliti nelle ordinanze n. 13 del 9 Gennaio 2017, n. 19 del 7 Aprile 2017 e n. 68 del 5 Agosto 2018. Modifiche all’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017”;

In merito all'identificazione dei possibili soggetti beneficiari, una importante innovazione è quella concernente la previsione della possibilità di essere titolari del contributo per la ricostruzione da parte dei comuni e degli enti pubblici che abbiano la proprietà o il diritto reale di godimento, per finalità di pubblico interesse, di natura sociale, abitativa o produttiva, anche al fine di favorire processi di neopopolamento dei territori colpiti dal sisma. Le finalità dell'innovazione sono evidenti e rilevanti poiché, in questo modo, si consente ai comuni e agli enti pubblici, nelle forme già previste dalla legge, di subentrare ai proprietari inerti o irreperibili al fine di "completare la ricostruzione" elimi-

- 
- **Ord. n. 69 del 30/10/18:** "Modifiche alle ordinanze n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017 e n. 68 del 5 ottobre 2018";
  - **Ord. n. 68 del 05/10/18:** "Misure per la delocalizzazione definitiva di immobili a uso agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 e per la ripresa delle relative attività";
  - **Ord. n. 62 del 03/08/18:** "Semplificazione dell'attività istruttoria per l'accesso ai contributi per gli interventi di ricostruzione privata. Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 16 del 3 marzo 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 26 del 29 maggio 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017 e n. 48 del 10 gennaio 2018";
  - **Ord. n. 61 del 01/08/18:** "Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili di proprietà privata di interesse culturale o destinati a uso pubblico";
  - **Ord. n. 60 del 31/07/18:** "Rapporti tra interventi di ricostruzione privata e benefici fiscali di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e s.m.i. (sisma bonus)";
  - **Ord. n. 59 del 31/07/18:** "Attuazione dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 189 del 2016 e s.m.i.; Modalità e procedure di verifica a campione sugli interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo";
  - **Ord. n. 58 del 07/04/18:** "Attuazione dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2.11.2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata";
  - **Ord. n. 55 del 24/04/18:** ad eccezione degli articoli 2 e 3;
  - **Ord. n. 54 del 24/04/18:** "Attuazione dell'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 189 del 2016 e s.m.i. Ripartizione delle somme destinate al finanziamento dei progetti e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro e criteri generali di utilizzo delle risorse";
  - **Ord. n. 53 del 24/04/18:** "Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, all'ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017 e all'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018";
  - **Ord. n. 52 del 28/03/18:** "Procedimento di accertamento delle violazioni degli obblighi a carico dei professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del D.L. 189 del 2016 e s.m.i e nella attività di redazione delle schede Aedes. Attuazione dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni in legge convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172";
  - **Ord. n. 46 del 10/01/18:** "Modifiche alle ordinanze n. 4 dell'17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 32 dell'11 luglio 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017, n. 38 dell'8 settembre 2017 e n. 39 dell'8 settembre 2017";

nando situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica ed evitando il degrado del contesto sociale in cui essi sono ubicati, che costituiscono gli scopi pubblici primari della ricostruzione. Inoltre, l'art. 6, comma 2, lett. d), prevede che possano altresì beneficiare del contributo *“le imprese proprietarie degli immobili danneggiati che optano per la delocalizzazione definitiva mediante l'acquisto di edifici esistenti agibili nello stesso comune o in un comune limitrofo con popolazione non superiore a trentamila abitanti, a condizione che tali edifici risultino legittimamente realizzati”*. Si tratta di una disposizione chiara e innovativa che dà

- 
- **Ord. n. 44 del 15/12/17:** “Criteri di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di riparazione e di rafforzamento locale degli edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei mesi successivi in Italia centrale”;
  - **Ord. n. 41 del 02/11/17:** “Misure per assicurare la regolarità contributiva delle imprese che operano nella ricostruzione pubblica e privata”;
  - **Ord. n. 39 del 08/09/17:** “Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
  - **Ord. n. 38 del 08/09/17:** “Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;
  - **Ord. n. 36 del 08/09/17:** “Disciplina delle modalità di partecipazione delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 all'attività di ricostruzione. Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, all'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 ed all'ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017. Misure attuative dell'articolo 18-*decies* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45”;
  - **Ord. n. 30 del 21/07/17:** “Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante “Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016” ed all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante “Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, recante “Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
  - **Ord. n. 29 del 29/06/17:** “Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante “Attuazione dell'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229”, all'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante “Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016” ed all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante “Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017”;

risposta a molteplici dubbi riscontrati nella prassi; in sostanza, la delocalizzazione definitiva è possibile: solo su un edificio legittimo, anche sotto il profilo urbanistico e ambientale; ubicato nello stesso comune o in un comune limitrofo, ma con popolazione non superiore ai trentamila abitanti, per contrastare “la fuga verso i centri maggiori”.

Si segnala, infine, che lo stesso principio è ribadito dal successivo art. 10, lett. e) nonché, in modo più ampio e articolato, dal successivo articolo 27 mentre, per quanto concerne la determinazione del contributo per l’acquisto di im-

- 
- **Ord. n. 28 del 09/07/17:** “Modifiche all’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante “Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, misure di attuazione dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, modifiche all’ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all’allegato n. 1 dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017”;
  - **Ord. n. 25 del 23/05/17:** “Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
  - **Ord. n. 24 del 12/05/17:** “Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017”;
  - **Ord. n. 20 del 07/04/17:** “Modifiche all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 ed all’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017”;
  - **Ord. n. 19 del 07/04/17:** “Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
  - **Ord. n. 16 del 3/03/17:** “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.”;
  - **Ord. n. 13 del 9/01/17:** “Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016”;
  - **Ord. n. 12 del 9/01/17:** “Attuazione dell’articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all’articolo 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016”;
  - **Ord. n. 11 del 9/01/17:** “Istituzione e funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico della Struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016”;
  - **Ord. n. 10 del 19/12/2016:** “Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;

mobili nel caso di delocalizzazione definitiva delle attività produttive, si rinvia alla disciplina contenuta nel successivo articolo 29.

Il **CAPO II** rubricato “*Oggetto del contributo*” è suddiviso in 4 Sezioni, ciascuna contenente gli articoli rispettivamente dedicati.

La **Sezione I** reca le disposizioni generali, a partire dalle disposizioni normative in base alle quali, nel caso di edifici interessati da ordinanze di inagibilità emesse sulla base di schede AeDES/GL-AeDES con esito B o C, in relazione ai quali i soggetti legittimati assumano la sussistenza di danni gravi, essi possono chiedere all’Ufficio speciale per la ricostruzione competente la verifica dello stato di danno contestualmente alla determinazione del livello operativo. Quest’ultima, in particolare, può essere fornita dall’Ufficio speciale unitamente all’autorizzazione dell’intervento di miglioramento, adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione, ovvero può essere chiesta dal soggetto legittimato sotto forma di una valutazione preventiva alla richiesta di contributo. In quest’ultimo caso l’Ufficio speciale, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, rilascia la valutazione del livello operativo per l’edificio danneggiato e ne dà comunicazione al richiedente. Decorso inutilmente tale termine, il professionista incaricato è tenuto a presentare il progetto unitamente alla determinazione del livello operativo. Ove l’inerzia o il ritardo dell’Ufficio speciale risulti ingiustificato, l’inadempimento costituisce elemento di valutazione nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente, ai sensi dell’art. 2, comma 9 della legge n. 241 del 1990.

I livelli operativi scaturiscono dalla combinazione dello Stato di Danno e del Grado di Vulnerabilità individuati, e a essi è associato il tipo di intervento di ricostruzione, di adeguamento sismico, di miglioramento sismico o di rafforzamento locale.

- 
- **Testo coordinato dell’Ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 con le modifiche apportate dalle ordinanze n. 12 del 9 gennaio 2017, n. 20 del 7 aprile 2017, n. 44 del 15 dicembre 2017, n. 46 del 10 gennaio 2018 e n. 62 del 3 agosto 2018:** “Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi”;
  - **Ord. n. 7 del 14/12/16:** “Approvazione del Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016”;
  - **Ord. n. 4 del 17/11/16:** “Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili”;
  - **Ord. n. 3 del 15/11/16:** “Individuazione dei comuni ai quali è estesa l’applicazione delle misure di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, a seguito degli ulteriori eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016”.

L' **articolo 8** disciplina le diverse tipologie di interventi che si distinguono, in via principale, in relazione all'entità del danno, in danni lievi o danni gravi e, in relazione alla destinazione, in uso abitativo e uso produttivo, con una specifica disciplina per gli aggregati edilizi, gli interventi unitari, i condomini e i collabenti.

L' **articolo 9** disciplina l'ammissibilità a contributo per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione per gli edifici localizzati in zone rurali, sia ad uso abitativo che per quelli destinati ad attività agricola. Al comma 5 prevede, altresì, la disciplina applicabile nel caso di pertinenze rurali destinate al ricovero di materiali o mezzi agricoli, affermando che, qualora l'istante attesti la sussistenza, al momento del sisma, del requisito della sicurezza statica, tramite idonea documentazione, può accedere al contributo per la riparazione dei danni.

L' **articolo 10** delinea le tipologie di interventi finanziabili per le attività produttive, sottolineando la condizione che questi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità di un'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili danneggiati o distrutti.

L' **articolo 11** si occupa della disciplina delle pertinenze, dettandone i limiti di ammissibilità, le condizioni e la misura del contributo. Novità importante introdotta riguarda la previsione che il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze esterne, fermo restando il limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva. Altra importante novità riguarda l'ammissibilità a contributo della pertinenza inagibile di edificio agibile, seppur nei limiti massimi sopra indicati.

L' **articolo 12**, che costituisce l'ultima norma della Sezione in esame, relativa alle disposizioni generali in tema di oggetto del contributo, delinea la disciplina degli interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata dettando il principio secondo il quale le opere ammissibili e il relativo contributo sono determinati, per la parte privata, nonché su aggregati a prevalente proprietà privata contenenti unità strutturali di proprietà interamente pubblica a destinazione abitativa, sulla base delle disposizioni contenute nel Testo unico, mentre per la parte pubblica, sulla base del progetto esecutivo redatto secondo le modalità stabilite dal Piano delle opere pubbliche di cui all'art. 14 della legge speciale Sisma. Inoltre, per quanto concerne le procedure, allorquando la proprietà privata rappresenti più del 50% del valore catastale dell'edificio, si utilizzano quelle previste dal Testo unico, attivate dal condominio; quando, invece, la proprietà pubblica rappresenti più del 50% del valore catastale dell'edificio ovvero il costo dell'intervento sulla parte pubblica ecceda il 50% di quello previsto per il

ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o ricostruzione dell'intero edificio, si applicano le procedure previste dalla legge speciale Sisma per le opere pubbliche. Nel caso di interventi misti pubblico-privato in aggregati, viene distinto il contributo per quanto riguarda la quota relativa alle parti comuni e alle finiture di proprietà esclusiva delle unità immobiliari di proprietà privata, coperto secondo il meccanismo del finanziamento agevolato di cui all'art. 5 della legge speciale Sisma. Contestualmente, laddove l'intervento non sia già stato previsto nel Piano delle opere pubbliche di cui all'art. 14 della legge speciale Sisma, l'Ufficio speciale segnala al Commissario straordinario l'entità del finanziamento pubblico, afferente alla quota spettante per le finiture interne della porzione di proprietà pubblica, necessario per completare gli interventi.

La **Sezione II** disciplina la presentazione delle domande relative agli aggregati edilizi e, in generale, agli interventi di ricostruzione e riparazione su più edifici danneggiati dal sisma mediante progettazione unitaria (articoli 13-20 del Testo unico), nonché le disposizioni particolari relative ai collabenti.

L'**articolo 13**, relativo alla disciplina degli aggregati edilizi, riproduce in sostanza l'art. 15 dell'ordinanza n. 19 del 2017. Tutte le decisioni inerenti all'esecuzione dell'intervento sono prese nell'assemblea consortile con deliberazione dei rappresentanti delle unità strutturali che costituiscono più del 50% delle superfici dell'intero aggregato. Nel caso di interventi riguardanti unità strutturali composte da più unità immobiliari già costituite in condominio al momento del sisma, il condominio ha diritto a un solo rappresentante che esprimerà con unico voto la volontà dei condomini, già formatasi con le maggioranze previste dall'art. 6, comma 11 della legge speciale Sisma.

Si chiarisce che restano fermi i compiti sostitutivi dei comuni nell'esecuzione dei lavori, nel caso di proprietari inerti, ai sensi dell'art. 11, commi 9 e seguenti della legge speciale Sisma (art. 43).

L'**articolo 14** è analogo al contenuto dell'art. 15 dell'ordinanza n. 19 del 2017 e descrive le ipotesi diverse e residuali rispetto a quelle descritte nell'articolo 13 per le quali è comunque possibile presentare un progetto unitario per più edifici danneggiati. In tale ipotesi, diversa dalla fattispecie dell'aggregato edilizio, non si applicano le maggiorazioni e gli incrementi di contributo e non è necessaria la costituzione del consorzio (sempre facoltativo). È importante però che tale tipologia di interventi, su base volontaria, sia il risultato di una volontà unanime dei soggetti legittimati; volontà che nel caso di edifici soggetti alle regole del condominio è espressa dal rappresentante comune dell'edificio medesimo.

L'**articolo 15** ridefinisce in modo più chiaro l'ipotesi di realizzare, previo accordo tra i proprietari degli edifici e i consorzi interessati, con un medesimo progetto l'intervento di riparazione e/o di ricostruzione di più aggregati ed



edifici singoli, anche non interconnessi strutturalmente, facenti parte di una intera frazione o parte di essa. Questa disposizione, già contenuta nell'ordinanza n. 19, viene resa più esplicita allo scopo di favorire interventi unitari, tramite un solo progetto, riguardanti piccole frazioni o nuclei urbani o parti di essi.

Il riferimento dell'**articolo 16** del Testo unico è il corrispondente art. 16 della già richiamata ordinanza n. 19 e riguarda la procedura per gli interventi di recupero o di ricostruzione che coinvolgono interi aggregati edilizi nel caso in cui gli stessi siano ubicati nei centri storici e nei nuclei urbani e rurali.

Il successivo **articolo 17** richiama il contenuto dell'articolo 18 dell'ordinanza n. 19 e concerne gli aggregati con edifici danneggiati, caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari non ammissibili a contributo.

Al riguardo l'articolo 17 introduce una modifica al testo originario al fine di sopperire alle criticità riscontrate soprattutto nei centri storici maggiormente distrutti in ordine agli spazi vuoti, nell'ambito delle cosiddette quinte architettoniche, che si andrebbero a determinare in conseguenza della mancata ricostruzione degli edifici che, seppure interconnessi strutturalmente con altri adiacenti, non sono destinatari di contributo pubblico. Tale circostanza, oltre alle criticità relative alla continuità architettonica, comporterebbe gravi danni al tessuto storico e paesaggistico, per la permanenza di ruderi non ricostruibili o riparabili e genererebbe un grado di minore sicurezza sotto il profilo strutturale nell'ipotesi di ripetersi di eventi sismici analoghi proprio per la presenza di edifici fatiscenti, e pericolosi anche sotto il profilo della pubblica incolumità, adiacenti ad altre abitazioni.

Al fine di ovviare alle citate criticità il costo complessivo dell'intervento ammissibile per la riparazione o ricostruzione dell'intero aggregato comprende, altresì, le opere sugli edifici che, ai sensi del presente testo unico, non sarebbero ammissibili a contributo e, tuttavia, indispensabili per assicurare l'agibilità strutturale e il ripristino delle finiture esterne nonché, limitatamente agli ambiti di cui all'art. 16, nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione, anche parziale, il recupero della continuità architettonica. Viene altresì precisato come nei casi di demolizione e ricostruzione, la superficie di riferimento dell'edificio non ammissibile a contributo, ai fini del calcolo del contributo disciplinato dal medesimo articolo, ove non riscontrabile in documentazione probante, è costituita dall'area di sedime dell'edificio medesimo.

È altresì espressa la volontà di incentivarne la realizzazione tramite la previsione di un incremento al costo parametrico ponderale di una percentuale pari al 60% del rapporto tra la superficie degli edifici non ammissibili a contributo e quella dell'intero aggregato oggetto di intervento.

L'**articolo 18** definisce il perimetro degli interventi diretti comprendenti più edifici, tra loro strutturalmente interconnessi, sancendo che l'intervento

unitario è obbligatorio qualora l'aggregato e le eventuali UMI siano stati individuati con provvedimento comunale ai sensi del precedente articolo 16.

L'**articolo 19** corrisponde all'articolo 1 dell'ordinanza n. 111 del 2020. Detta la disciplina e i criteri di calcolo dell'importo del contributo concedibile per gli interventi di ricostruzione di interi compendi immobiliari nell'ipotesi in cui il comune territorialmente competente riconosca l'interesse pubblico dell'intervento.

L'**articolo 20**, in applicazione dell'articolo 11 della legge speciale Sisma, disciplina l'obbligo a carico dei soggetti legittimati di costituirsi in consorzio entro i trenta giorni successivi alla deliberazione del consiglio comunale con la quale l'ente locale individua gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari.

Lo stesso articolo disciplina la procedura di costituzione dei consorzi obbligatori nonché la previsione dell'intervento sostitutivo del comune rispetto ai proprietari assenti, irreperibili o dissenzienti per la sottoscrizione dell'atto (al fine di raggiungere il quorum necessario), nell'ipotesi in cui non sia raggiunta la maggioranza assoluta, in termini di superficie utile, necessaria a costituire il consorzio (soggetti sottoscrittori non rappresentativi di almeno il 51% della superficie utile dell'aggregato).

Per tutti gli interventi disciplinati dalla presente sezione (artt. 13-20) la misura del contributo concedibile è determinata in relazione al livello operativo ponderale attribuito agli edifici facenti parte dell'aggregato.

Resta fermo che il contributo ammissibile è dato dal minore importo tra il costo ponderale e il costo dell'intervento risultante dal computo metrico dichiarato congruo dall'ufficio della ricostruzione, ovvero, nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 65, autocertificato dal professionista incaricato.

La Sezione II si chiude con l'**articolo 21** che corrisponde ai contenuti dell'art. 18 dell'ordinanza n. 19. Il primo si occupa di disciplinare la casistica relativa a ruderi, collabenti e ulteriori tipologie residuali di edifici non ammessi a contributo, specificando che gli edifici che alla data del sisma non avevano i requisiti di ordine statico e igienico-sanitario per essere agibili e utilizzabili a fini abitativi o produttivi (in quanto collabenti, fatiscenti o privi di anche uno degli impianti essenziali), non sono ammissibili a contributo, anche se danneggiati dal sisma. La sussistenza di tali condizioni è comprovata mediante certificazioni o accertamenti di autorità pubbliche, comunicazioni o dichiarazioni dei proprietari, usufruttuari o titolari dei diritti reali di garanzia acquisite agli atti di pubbliche amministrazioni ovvero tramite documentazione fotografica o immagini, raffiguranti lo stato dei luoghi in data anteriore agli eventi sismici. Al contrario, l'utilizzabilità degli edifici alla data del sisma deve essere attestata dal richiedente con la presentazione della SCIA edilizia. Si tratta di un'innova-

zione che, nel contempo, semplifica le attività degli uffici, che sono comunque tenuti ai controlli, e responsabilizza il soggetto privato.

La **Sezione III** riguarda le delocalizzazioni. Le ordinanze commissariali che si sono succedute a partire dal 2016 hanno ammesso – in alternativa all’esecuzione degli interventi di rafforzamento sismico locale, di miglioramento sismico ovvero di ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 2016 – la possibilità di procedere alla delocalizzazione degli edifici a uso abitativo e produttivo.

Al riguardo, il Testo unico della ricostruzione privata ha recepito i principi condensati nelle ordinanze commissariali vigenti.

Nello specifico, per quanto riguarda la delocalizzazione degli edifici abitativi, l’**articolo 22** classifica le differenti tipologie di delocalizzazione (obbligatorie, volontarie, temporanee e definitive).

L’**articolo 23**, unitamente al successivo articolo 24 si basano sull’ordinanza n. 119 del 2021, che modifica gli articoli 22 e 22-*bis* dell’ordinanza n. 19 replicandone i contenuti e ampliando, al comma 7, la fattispecie a tutti i casi di delocalizzazione imposta da provvedimenti della pubblica amministrazione.

Ai sensi di tale articolo, la delocalizzazione si rende obbligatoria nei casi in cui gli interventi di ripristino con miglioramento sismico coinvolgano edifici ubicati in aree caratterizzate da dissesto idro-geomorfologico o suscettibili di instabilità sismoindotta, così come risultanti dalle cartografie ufficiali. In tali casi, la richiesta di delocalizzazione dev’essere presentata all’Ufficio speciale per la ricostruzione competente, accompagnata da una perizia asseverata che attesti l’esistenza del fenomeno e del livello di pericolosità e rischio a esso associato. L’Ufficio può poi formulare istanza al Commissario Straordinario di realizzazione di interventi pubblici di mitigazione del rischio e/o della pericolosità dell’area, ove tali interventi rendano economicamente più vantaggiosa la ricostruzione in sito rispetto alla delocalizzazione. Il Commissario Straordinario, esaminata la richiesta, può disporre prioritariamente il finanziamento di tali interventi sentita l’autorità competente ai fini della verifica del rispetto dei criteri di sicurezza. È inoltre previsto che, qualora gli edifici ubicati nelle aree di cui sopra non possano essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente, il Vice Commissario può autorizzarne la ricostruzione in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico vigente, ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante. In questo caso – e per tutte le delocalizzazioni imposte da provvedimenti della pubblica amministrazione – è concesso un contributo sulla base del costo parametrico, calcolato sulla superficie utile dell’edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di demolizione e smaltimento macerie dell’edificio da de-

localizzare nonché l'acquisto od esproprio dell'area di superficie equivalente, comprensivo di ogni spesa conseguente e comunque fino al 30%. L'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona.

L'**articolo 24** disciplina la ricostruzione in zone di attenzione per faglie attive e capaci individuate con gli studi di microzonazione sismica, e su aree soggette a dissesti, rinviando per taluni profili, tra cui quelli tecnici, all'Allegato 10 al Testo Unico medesimo.

L'**articolo 25** ammette a contributo la demolizione degli edifici a uso residenziali – classificati con livelli operativi L1, L2, L3 e L4 – e la ricostruzione in altro terreno dello stesso Comune, previo parere favorevole del Comune e degli enti preposti alla tutela dei vincoli (c.d. delocalizzazione volontaria); inoltre, quantifica il costo ammissibile a contributo in misura pari al minore importo tra il costo dell'intervento di nuova costruzione e il costo convenzionale relativo al livello operativo e alla superficie complessiva dell'edificio oggetto di demolizione.

L'**articolo 26** riproduce il contenuto dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 118 del 2021 con riguardo alla delocalizzazione di attività produttive agibili per lavori in corso e, al comma 1, rinvia alle disposizioni dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, che resta in vigore, per le fattispecie di delocalizzazione immediata e temporanea.

L'**articolo 27** costituisce una più chiara e completa riformulazione dei principi relativi alla trasformazione delle delocalizzazioni temporanee in definitive, precisandone le condizioni. Per un più puntuale commento si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento al precedente articolo 6.

Per quanto concerne le strutture zootecniche si stabiliscono alcuni principi rinviando alle Regioni, competenti in materia, la valutazione delle domande di stabilizzazione nelle strutture effettivamente realizzate.

L'**articolo 28** corrisponde al contenuto dell'articolo 11 dell'ordinanza n. 13 del 2017, analogamente al successivo articolo 29, e descrive i contenuti della domanda per la delocalizzazione definitiva delle attività produttive.

L'**articolo 29** determina il contributo per l'acquisto di immobili nel caso di delocalizzazione definitiva delle attività produttive. Per un commento più completo in materia si rinvia alle note illustrative del precedente articolo 6.

L'**articolo 30** corrisponde alle modifiche apportate dall'ordinanza n. 119 del 2021, agli articoli 22 e 22-*bis* dell'ordinanza n. 19 del 2017 in merito all'acquisto di edificio abitativo in alternativa alla delocalizzazione. In sostanza, la disposizione prevede che in alternativa alla ricostruzione in altro luogo ai sensi

dei precedenti articoli 23 e 24, il Vicecommissario può autorizzare l'acquisto di altro edificio esistente agibile, legittimo, non oggetto di contributo o, conforme alla normativa urbanistica ed edilizia, in possesso della Valutazione della Sicurezza, di cui al par. 8.3 delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, che ne attesti l'uso senza la necessità di interventi e ubicato nello stesso comune o in un comune confinante, con popolazione non superiore a trentamila abitanti, previo assenso dei comuni interessati. Inoltre, nei casi sopra previsti, il contributo massimo concedibile per l'acquisto dell'edificio e della relativa area di pertinenza è pari al minore importo tra il prezzo di acquisto dell'edificio e dell'area di pertinenza, determinato a seguito di perizia asseverata del professionista abilitato che ne attesti la congruità sulla base del valore di mercato e il costo parametrico previsto nella tabella 6 dell'Allegato 5 al Testo unico per il livello operativo L4, calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare. La disposizione riproduce in dettaglio, in un unico contesto, le prescrizioni già previste dalle previgenti ordinanze in tema di adempimenti e procedure. Risulta innovativa la previsione di cui al terzo capoverso del comma 10 secondo cui è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per la demolizione e la rimozione delle macerie dell'edificio originario a cura del soggetto legittimato, nonché delle spese tecniche nel limite massimo del 20% del contributo concedibile, *“oltre quelle inerenti all'imposta di registro, catastale e ipotecaria, la trascrizione e la voltura e il versamento dell'IVA se dovuta e non altrimenti recuperabile”*.

L'**articolo 31** deriva dall'articolo 22-*bis* dell'ordinanza n. 19 e precisa, ai fini di una migliore chiarezza, i contenuti della domanda per l'acquisto di immobili ad uso abitativo, in luogo della ricostruzione, fermo il principio di invarianza del contributo. La disposizione precisa che la domanda di contributo per l'acquisto di edifici aventi caratteristiche equivalenti a quelli dichiarati inagibili che non possono essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente nei casi previsti dal precedente art. 30 è inviata all'Ufficio speciale tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Struttura commissariale.

La **Sezione IV**, infine, perimetra i confini della disciplina inerente agli interventi di demolizione o messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma.

L'**articolo 32** corrisponde al contenuto dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 111 del 2020, ed è dedicato agli interventi urgenti di demolizione o di messa in sicurezza degli edifici e alla misura del contributo spettante per gli edifici che, in relazione al proprio stato di danno, costituiscono pericolo per la pubblica incolumità ovvero siano causa di rischio per la salubrità e l'igiene pubblica dei luoghi o, comunque, impediscono od ostacolano l'avvio dei lavori per la ricostruzione o riparazione di immobili adiacenti o limitrofi, ovvero ne impedisca-

no il rilascio dell'agibilità. Importante innovazione in tal senso è quella relativa alla previsione che tali edifici devono essere messi in sicurezza o demoliti a cura del proprietario ovvero, ove sussista una motivata richiesta, sono demoliti dal Comune tramite appalti unitari di esecuzione dei lavori, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4 della legge speciale Sisma, previa comunicazione all'USR competente, anche ai fini della programmazione dei lavori. La stessa disciplina si applica, inoltre, alla demolizione degli immobili ricostruiti su altro sito in forza di delocalizzazione, salva diversa intesa con il proprietario, che può essere definita anche ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241 del 1990. L'innovazione è di notevole rilievo poiché si è constatato dalla prassi che i proprietari sono poco propensi a realizzare gli interventi di mera demolizione dei propri edifici danneggiati in tutti i casi in cui l'intervento di demolizione non risulta contestuale a quello di ricostruzione.

Ove la demolizione sia a iniziativa del proprietario, spetta allo stesso un contributo massimo di euro 100 al metro quadro (anziché 80 euro metro quadro, come in precedenza, in considerazione dell'eccezionale aumento dei costi che ha portato alla rivalutazione degli stessi costi parametrici, come previsto dal successivo articolo 51). Se il proprietario non interviene, i Comuni gli intimano di avviare gli interventi ovvero di formulare la richiesta di cui sopra, fissando un termine per l'esecuzione che, trascorso inutilmente, legittima i Comuni a provvedere agli interventi edilizi di demolizione con apposita ordinanza.

L'articolo 32, ai commi 7-12, definisce infine gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati e di superamento delle opere di messa in sicurezza, nonché di demolizione volontaria, ove ammissibili, inseriti nei programmi definiti dai Gruppi tecnici di valutazione (GTV) istituiti dalle ordinanze speciali adottate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020.

Il **CAPO III** concerne la disciplina del contributo ed è suddiviso in 6 sezioni, rispettivamente rubricate come di seguito: disposizioni generali, interventi per la riparazione dei danni lievi di edifici ad uso abitativo e produttivo; interventi per la riparazione dei danni gravi di edifici con tipologia costruttiva assimilabile ad abitativa; interventi per la riparazione dei danni gravi di edifici ad uso produttivo e per la ripresa delle attività economiche e produttive; bonus edilizi e contributi della ricostruzione; misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione.

Nella **Sezione I (articoli 33-35)** vengono delineate le disposizioni generali applicabili agli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, definendo l'ambito di applicazione,

divieti e limiti di cumulabilità dei contributi, gli obblighi del beneficiario e, infine, l'esclusione, la revoca e la rinuncia al contributo.

Nella **Sezione II (articoli 36-39)**, che corrisponde ai contenuti in materia delle ordinanze n. 4 e 8 del 2016, vengono definiti i criteri e parametri per la determinazione dei costi ammissibili a contributo e la successiva quantificazione dei contributi concedibili per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale di interi edifici che hanno riportato danni lievi. Particolare attenzione è dedicata all'incremento dei costi parametrici per particolari tipologie di edifici.

Sempre nella seconda sezione, con l'articolo 38 vengono disciplinati i casi di revoca del decreto di rigetto in caso di superamento dei motivi ostativi che hanno impedito l'accesso al contributo entro 150 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione. Tale disposizione mutua i principi già espressi nell'art. 1 dell'ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021.

Chiude la sezione l'art. 39 che, nel riprendere i contenuti dell'art. 12 dell'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020, dà attuazione alle disposizioni previste dall'art. 8, comma 1-*bis*, della legge speciale Sisma in tema di interventi su singole unità immobiliari in luogo dell'unità strutturale.

Nella **Sezione III (articoli 40-43)**, che corrisponde ai contenuti dell'ordinanza n. 19, vengono determinati i contributi per gli interventi di riparazione dei danni gravi di edifici con tipologia costruttiva assimilabile ad abitativa e soprattutto la modalità di calcolo degli stessi. Di notevole rilevanza è l'articolo 43, di nuova elaborazione, il quale disciplina la possibilità di intervento diretto dei comuni nella ricostruzione privata, prevedendo che *“al fine di salvaguardare il principio di completezza della ricostruzione e l'effettivo recupero dei centri storici, contrastare il deprezzamento degli immobili e garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, nonché contrastare i processi di spopolamento delle aree interne, il Comune può sostituire il proprietario inerte nell'esercizio delle facoltà previste ai fini della ricostruzione e nel diritto al contributo previa reiterata diffida. Ai fini di cui al precedente comma, il Comune può altresì in ogni momento acquisire il consenso del proprietario all'esecuzione in sua vece degli adempimenti previsti dal presente Testo unico nonché alla realizzazione dei lavori tramite procedure ad evidenza pubblica, ove previsto”*.

La disposizione in esame dev'essere letta, ai rilevanti fini pubblicistici evidenziati, unitamente al precedente art. 6, comma 1, lett. a), secondo capoverso, che prevede la possibilità per i comuni di essere beneficiari del contributo ove acquisiscano il diritto reale o di proprietà sull'immobile danneggiato. Qui si introducono, però, altre due fattispecie: la prima è quella della sostituzione del proprietario inerte (e diffidato) da parte del comune; la seconda è quella che riguarda la diversa ipotesi in cui il proprietario dell'immobile danneggiato de-

leggi volontariamente il comune a svolgere in sua vece gli adempimenti relativi alla ricostruzione privata.

Come rilevato, queste misure concorrono nella finalità di poter garantire il completamento della ricostruzione allo scopo di perseguire un prioritario interesse generale.

Nella **Sezione IV (articoli 44-45)** vengono determinati sia i costi ammissibili a contributo per gli interventi di riparazione dei danni gravi di edifici ad uso produttivo e per la ripresa delle attività economiche e produttive, sia i costi ammissibili a contributo per beni mobili strumentali, prodotti e scorte.

Nella **Sezione V (articoli 46-50)** sono previste le disposizioni che disciplinano i bonus edilizi e i contributi della ricostruzione.

L'**articolo 46**, in materia di bonus edilizi, riassume i contenuti delle disposizioni in materia di cui alle ordinanze n. 60 del 2018, 107, 108 e 111 del 2020. La disposizione definisce l'ambito di applicazione e precisa che gli articoli della sezione, che esplicitano i contenuti della circolare interpretativa dell'Agenzia delle entrate del 23 giugno 2022 in tema di super sisma bonus, si applicano anche agli interventi edilizi che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rientrano nelle previsioni di cui all'articolo 119 del medesimo decreto-legge (cosiddetto "superbonus").

L'**articolo 47** riproduce il contenuto dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 111 e ha per oggetto il coordinamento tra le istanze per la ricostruzione privata e le agevolazioni fiscali, stabilendo il rilevante principio che essi sono fruibili per tutti gli interventi edilizi di riparazione o di ricostruzione in sito disciplinati dal Testo unico, nonché per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati per i quali si sia resa obbligatoria, a seguito di provvedimenti della pubblica autorità, la ricostruzione in altro sito.

L'**articolo 48**, analogamente all'articolo 46, si basa sulle disposizioni delle ordinanze n. 60, 107, 108 e 111 e precisa le modalità attuative del principio contenuto nel precedente articolo 47. In particolare, si ribadisce che, ai fini previsti, la progettazione e l'esecuzione dei lavori è effettuata unitariamente.

L'**articolo 49** riproduce i contenuti dell'articolo 2 dell'ordinanza 60.

L'**articolo 50** precisa le modalità relative all'erogazione del contributo e al super sisma bonus in relazione alle percentuali degli stati avanzamento lavori (SAL) stabiliti dai rispettivi canali di finanziamento.

La **Sezione VI**, ultima (**articoli dal 51-54**) riguarda le misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione.

L'**articolo 51** trae i suoi contenuti dall'ordinanza n. 126 del 2022 in materia di misure straordinarie di compensazione dei sovraccosti derivanti dall'eccezionale aumento dei costi dei materiali da costruzione e all'approvazione del



nuovo Prezzario unico del 2022, analogamente alle disposizioni dei successivi articoli 52, 53 e 54.

In particolare, viene espressamente richiamata e citata dal medesimo articolo 51 l'ordinanza commissariale n. 126 del 2022, con la quale il Commissario Straordinario ha approvato il "Prezzario unico del cratere del Centro Italia-2022".

Vengono poi definite le ulteriori misure emergenziali volte a fronteggiare i fenomeni straordinari di aumento dei prezzi dei materiali da costruzione e ogni altra congiuntura eccezionale in grado di incidere gravemente sulla programmazione e l'esecuzione dei lavori della ricostruzione. Tra queste, si evidenziano le misure emergenziali che consentono al direttore dei lavori di liquidare lo stato di avanzamento lavori (SAL) anche nel caso in cui sia accertata l'esecuzione parziale di essi per l'importo minimo di euro 5.000, per una sola volta, e fermo l'impegno sottoscritto dall'impresa alla prosecuzione dei lavori (art. 52); la misura di proroga eccezionale e temporanea dei lavori (nella misura massima di 90 giorni) che può essere disposta dal direttore dei lavori a causa delle straordinarie criticità determinate dall'imprevista variazione dei prezzi dei materiali e della carenza degli stessi (art. 53).

Di particolare rilievo è la previsione di cui all'art. 54 che, analogamente a quanto previsto dall'ordinanza n. 126 del 2022, prevede la costituzione di uno stabile "Osservatorio per il monitoraggio dei prezzi", composto da rappresentanti della Struttura commissariale, delle Regioni, delle principali associazioni datoriali, da un rappresentante della Rete delle Professioni Tecniche (RPT) e da un rappresentante delle Organizzazioni sindacali di settore, con il compito di monitorare l'andamento dei prezzi delle materie prime al fine di verificare la sostenibilità degli interventi rispetto all'andamento dei prezzi.

Il **CAPO IV** è dedicato alle disposizioni relative alla domanda di richiesta di contributo e ai contenuti richiesti dalla legge. Il Capo si compone di 2 articoli in cui vengono descritte le informazioni che la domanda di contributo per gli interventi su edifici ad uso abitativo o produttivo deve riportare, con una ulteriore specificazione della disciplina nel caso in cui l'istanza riguardi la richiesta di contributo per beni strumentali e scorte ovvero sia indirizzata a ottenere il contributo per l'acquisto con l'ulteriore distinzione in questo ultimo caso, a seconda che l'acquisto sia rivolto a immobili ad uso abitativo oppure a immobili ove delocalizzare l'attività produttiva.

L'**articolo 55** riproduce le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 13 e 19 del 2017 relative ai contenuti della domanda di contributo per gli interventi su edifici ad uso abitativo o produttivo.

Per ragioni sistematiche e di maggiore chiarezza la disciplina delle due cate-

gorie di immobili è stata unificata, senza innovazioni, ferma restando la distinzione relativa ai diversi usi, abitativo e produttivo.

L'**articolo 56** si basa sulle disposizioni dell'ordinanza n. 13 e disciplina la domanda di contributo per beni strumentali e scorte danneggiati dal sisma.

Il **CAPO V** disciplina il procedimento e l'istruttoria e riproduce, in sostanza, la disciplina del procedimento prevista dall'ordinanza di semplificazione n. 100 del 9 maggio 2020, che si è dimostrata particolarmente efficace, poiché con essa sono stati notevolmente ridotti i termini dell'istruttoria da una media di 14-16 mesi a 50-60 giorni.

L'impianto dell'ordinanza 100 è stato in seguito confermato e rafforzato dal decreto di semplificazione 76/2020, in specie con gli artt. 9-*bis*, 10, comma 6, e 11.

Nell'intento di favorire la semplificazione amministrativa a fronte della stratificazione della legislazione ordinaria, speciale e delle numerosissime ordinanze che hanno nel tempo determinato l'affollato quadro regolatorio, assai complesso e di non agevole conoscibilità, già dal primo articolo si evidenzia la centralità per la ricostruzione privata dello strumento della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge generale del procedimento amministrativo n. 241/1990 e degli artt. 22 e 23 del Testo unico dell'edilizia.

Si tratta di un passaggio molto importante perché volto a recuperare l'apporto di largo respiro tipico di una fondamentale normativa di principio generale, superando la disciplina particolaristica e di carattere emergenziale.

A ben vedere è con questo strumento, basato sulla certificazione di conformità dell'intervento alle norme vigenti da parte del professionista abilitato, che si realizza la larga maggioranza degli interventi della ricostruzione privata (dai danni lievi, in forma di CILA, fino alla demolizione "con fedele ricostruzione" dell'edificio).

Si tratta di un istituto da anni consolidato nell'ordinamento giuridico nazionale, che è stato ripreso e valorizzato nella normativa della ricostruzione, senza aggravii ingiustificati. L'istituto, con l'ordinanza n. 100, era riferito agli interventi dell'articolo 12-*bis* del decreto Sisma, entro soglie massime di valore che, con il Testo unico, sono state ulteriormente elevate.

L'**articolo 57** definisce l'ambito di applicazione dei principi di semplificazione amministrativa consentiti dalle recenti innovazioni legislative e, inoltre, richiama l'applicazione degli articoli 23-*ter* e 23-*quater* del Testo unico dell'edilizia in tema di mutamento della destinazione d'uso degli immobili in seguito meglio definito dal successivo articolo 103 intitolato "disciplina generale del mutamento di destinazione d'uso".

In sostanza, sono ora previsti tre tipi di procedimento:

1. SCIA speciale sisma per gli interventi conformi al preesistente, entro le soglie di valore stabilite dall'art. 59;
2. Permesso di costruire per gli interventi difformi, che aumentano volumi o superfici;
3. SCIA ordinaria o permesso di costruire, in via residuale, per gli interventi superiori alle soglie di valore indicate dall'art. 59.

Ai fini dell'istruttoria sulle SCIA edilizie presentate i Comuni mantengono l'autonomia garantita dal vigente ordinamento in merito ai titoli edilizi ed è possibile che siano effettuate verifiche a campione nei casi previsti dalla legge.

L'istruttoria del Comune deve svolgersi in parallelo con quella degli USR relativa alla domanda di concessione del contributo, di cui si dirà di qui a breve, e il termine di 30 giorni previsto dall'articolo 23 del d.P.R. n. 380/2001 ai fini dell'efficacia per l'avvio dell'intervento è differito al momento della concessione del contributo.

Gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli Uffici comunali procedono dunque, in autonomia e parallelamente, all'istruttoria e all'adozione dei provvedimenti di competenza, assicurando la massima collaborazione reciproca, al fine di evitare ogni aggravio procedimentale, nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

La presentazione della SCIA edilizia, ai sensi dell'articolo 22 del d.P.R. 380 del 2001, con le autorizzazioni e gli atti di assenso, comunque denominati, eventualmente necessari, consentono l'inizio dei lavori dopo 30 giorni dalla presentazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del d.P.R. 380 del 2001: entro tale termine gli Uffici comunali, in carenza dei presupposti, possono adottare motivati provvedimenti di divieto di avvio dell'attività e richiedere integrazioni e regolarizzazioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19, comma 6 della legge n. 241/1990.

Tuttavia, il termine di inizio dei lavori è differito al momento della concessione del contributo. Infatti, mentre negli interventi ordinari le risorse sono private, negli interventi di ricostruzione post sisma le risorse sono pubbliche e occorre dunque attendere, ai fini del concreto inizio dei lavori, il provvedimento di concessione del contributo. I due procedimenti sono contestuali e paralleli ma hanno, inevitabilmente, tempi diversi, che si è cercato di delineare, per quanto possibile, attraverso la "SCIA di congruità del contributo", ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, che costituisce una base efficace di snellimento dell'istruttoria ma non sostituisce il provvedimento espresso di concessione del contributo.

Si chiarisce la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi, indicando che la domanda di concessione degli stessi deve essere presentata

dai soggetti legittimati all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla certificazione del titolo abilitativo, ossia del permesso di costruire o della SCIA, ai sensi degli artt. 20, 22 e 23 del d.P.R. 380 del 2001, necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato.

Pertanto, la domanda di contributo costituisce segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge n. 241/1990, con cui il professionista attesta, da un lato, la conformità dei contenuti della domanda ai requisiti e ai presupposti previsti da leggi, ordinanze commissariali o di atti amministrativi generali e, dall'altro, la congruità del contributo richiesto con riferimento al progetto presentato, secondo i principi della legge speciale Sisma.

Verificata la completezza delle certificazioni asseverate dal professionista e le documentazioni prodotte, anche in contraddittorio con il soggetto interessato e con le rettifiche eventualmente necessarie della domanda, l'Ufficio speciale per la ricostruzione adotta la proposta di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche, che trasmette al Vice Commissario o suo delegato, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda. Sul punto non vi sono innovazioni rispetto alla disciplina stabilita dall'ordinanza n. 100 del 2020.

L'Ufficio speciale per la ricostruzione, quando si rende necessaria l'acquisizione di pareri e di atti di assenso comunque denominati di altre Autorità (in particolare, se gli interventi necessitano dell'acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali) provvede, entro il termine di 10 giorni dalla data di presentazione della domanda, alla convocazione della Conferenza regionale, trasmettendo la domanda. Il termine massimo di conclusione del procedimento è di 90 giorni nei casi di convocazione della Conferenza regionale prevista dall'articolo 12-*bis* del decreto Sisma ovvero quando le domande siano state sorteggiate ai fini della verifica preliminare. I termini di cui sopra possono essere sospesi per una sola volta, e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità, anche relativi ai titoli edilizi, non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990.

Il Vice Commissario o suo delegato, nei successivi 10 giorni, definisce il procedimento emanando il provvedimento di concessione del contributo ovvero rigettando la domanda, anche parzialmente, previa congrua motivazione.

Gli Uffici speciali procedono alle verifiche a campione, preventive e successive alla concessione del contributo, e a quelle, per quanto possibile, ritenute in ogni momento opportune.

Tutti i termini per la conclusione del procedimento decorrono dal ricevimento della domanda, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Decorsi i termini senza che il procedimento sia concluso, chi vi ha interesse può chiedere l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2, commi 9, *9-bis*, *9-ter*, *9-quater*, *9-quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, da parte del Commissario straordinario, nell'esercizio di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto Sisma, nonché, ai sensi dell'articolo 31 del codice del processo amministrativo, l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.

È opportuno chiarire che, se gli interventi previsti sono realizzabili in larghissima misura attraverso la SCIA edilizia, ai sensi degli articoli 19 della legge n. 241/1990 e 22 e 23 del d.P.R. 380/2001, in alcuni specifici casi, l'intervento è tuttavia soggetto a permesso di costruire, ove vi siano aumenti di volumetrie eccedenti i modesti incrementi per ragioni di efficientamento energetico, sismico o igienico-sanitario, o nei casi di totale demolizione e ricostruzione con aumenti volumetrici (come previsto dal decreto-legge n. 123 del 2019, nonché dal testo novellato dell'art. 12 della legge speciale Sisma).

In tali limitati o eccezionali casi, si segue il regime ordinario previsto dalle leggi e dalle ordinanze.

Gli interventi di delocalizzazione dell'edificio, per ragioni sismiche o altro, non sono compresi nella disciplina semplificata in esame, e sono sempre soggetti a permesso di costruire, così come tutti gli interventi di nuova costruzione. Viceversa, sono soggetti a SCIA edilizia, ai sensi degli artt. 22 e 23 d.P.R. n. 380/2001, gli interventi di demolizione e ricostruzione nella stessa area di sedime, salvo modesti scostamenti per ragioni tecniche documentate, che non determinino aumenti della volumetria complessiva preesistente (v. articolo 22, comma 1, lett. c, d.P.R. 380/2001).

L'obiettivo di ricostruire in modo accelerato le aree danneggiate dal sisma richiede che, nell'applicare i nuovi principi di semplificazione, si ponga particolare attenzione a non cadere nella tentazione di gravare i proprietari di inutili incombenze.

Nella logica della maggior semplificazione possibile, discendente dai principi generali del diritto amministrativo europeo e nazionale, nonché dall'art. 11, comma 1 del decreto-legge n. 76 del 2020, si stabilisce di facilitare al massimo gli interventi che non necessitano di preventiva autorizzazione paesaggistica non avendo, per così dire, alcuna capacità lesiva del bene protetto dal vincolo.

L'**articolo 64**, in coerenza con il principio di riduzione di ogni aggravio procedimentale, dà piena evidenza alla legislazione vigente che già sottrae all'autorizzazione paesaggistica preventiva una serie numerosa di interventi edilizi, in specie derivanti da calamità naturali ed esigenze di consolidamento antisismico, fino al massimo grado della demolizione con "fedele ricostruzione".

Ora, i territori colpiti dal sisma del 2016 sono ampiamente connotati dalla presenza di vincoli paesaggistici e delle aree protette ma occorre considerare che la grandissima parte degli interventi di ricostruzione non costituiscono “nuove costruzioni” ma si limitano a riparazione, ripristino, consolidamento antisismico o “fedele ricostruzione” nei limiti concettuali definiti dall’articolo 3-bis, comma 2, del decreto 123 del 2019, come recepito e ampliato nel nuovo art. 12 della legge speciale Sisma, ossia di “*conformità a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le parziali modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, igienico sanitaria e di sicurezza*”.

Questa nozione, ben delineata dal legislatore, deve ispirare senza limiti e condizionamenti la ricostruzione privata nella piena salvaguardia dei valori paesaggistici e naturali poiché non vi è alcun nesso tra il ripristino e l’efficientamento dell’esistente, peraltro senza neppure apprezzabili modifiche esteriori, e il bene paesaggistico oggetto di tutela.

Introdurre ulteriori obblighi, soprattutto laddove non vi siano beni paesaggistici da proteggere, equivarrebbe a introdurre vincoli senza scopo e senza utilità. Al contrario, è ovviamente fatto salvo l’obbligo di ottenere tutti i nullaosta, pareri e atti di autorizzazione, comunque denominati, relativi all’edificio e previsti dal codice dei beni culturali n. 42 del 2004, che incidono su beni specificamente individuati e ben più circostanziati.

La coerente attuazione del principio richiamato, cui tutti sono tenuti, costituisce un altro importante passo in avanti dell’accelerazione della ricostruzione. La disciplina delineata ha peraltro ricevuto un significativo avallo dalla circolare interpretativa del MIC in data 7 marzo 2022.

Analoga *ratio* ispira il disposto del successivo articolo 65 con riguardo agli edifici soggetti a sanatoria o condono edilizio.

Tale norma, che riprende in termini la disposizione dell’art. 9 dell’ordinanza n. 100 del 2020, si occupa di chiarificare e semplificare, negli stretti limiti ammessi dalla legge, il rapporto tra abusi edilizi dichiarati o in via di accertamento, quelli eventualmente sussistenti ma non accertati, e i procedimenti di concessione del contributo e di rilascio o formazione del titolo edilizio. Si tratta di un tema rilevante e diffuso che rischia di aggravare notevolmente le procedure della ricostruzione, talvolta senza giustificato motivo.

Occorre infatti chiarire, in via generale, che gli organi della ricostruzione non hanno la responsabilità né la finalità di sanare o punire gli abusi edilizi del passato, peraltro relativi a vasti territori, responsabilità correttamente demandate ad altre autorità, né di condurre indagini a riguardo. Lo scopo precipuo del diritto della ricostruzione è quello di realizzare gli interventi edilizi di riparazione, consolidamento sismico, ristrutturazione o ricostruzione negli stessi limiti

volumetrici, in modo conforme alle leggi vigenti oltre che nei modi più efficienti, anche e in ossequio al principio di riduzione di consumo di nuovo suolo.

I commi 1-4 dell'**articolo 65**, nel richiamare la sanatoria speciale prevista con la domanda di contributo ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 55/2018, e le altre fattispecie, disciplinano, ai fini dell'incidenza sulle procedure della ricostruzione, due tipologie di abusi: quelli gravi e quelli relativi alle parziali difformità.

Nella prima categoria, gli abusi eventualmente riscontrati sull'edificio esistente anche in procedure pendenti, realizzati in assenza di permesso di costruire, totale difformità o variazione essenziale, ai sensi dell'articolo 31 del Testo unico dell'edilizia, devono essere valutati ai fini dell'adozione di una misura di sanatoria o delle sanzioni previste, anteriormente e preliminarmente alla concessione del contributo e al rilascio del titolo edilizio.

Le difformità parziali, che determinano un'eventuale sanzione pecuniaria, invece, ai sensi del vigente Testo unico dell'edilizia, sono oggetto di sanatoria ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 55/2018, per gli edifici ricadenti nei comuni del c.d. "cratere sismico", e dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge n. 152/2021 come integrato dall'art. 31-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 115/2022, per gli edifici "fuori cratere", e nei modi ordinari previsti dall'ordinamento, ma non impediscono il rilascio del contributo e del titolo edilizio ai fini della ricostruzione, salvi gli effetti conseguenti alle specifiche responsabilità e le conseguenti sanzioni.

Il comma 5 precisa che, in ogni caso, per l'abuso che determina un aumento di superfici o di volume non spetta il contributo, a meno che non vi sia una preventiva sanatoria, mentre il comma 6 specifica che sono ovviamente fatti salvi gli aumenti di cubatura o di superfici previsti da leggi regionali.

L'attestazione della conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento, di competenza del professionista tecnico, è chiaramente disciplinata.

Come già osservato, le semplificazioni amministrative introdotte dall'ordinanza n. 100 hanno trovato una definitiva codificazione all'interno della legislazione nazionale a seguito delle modifiche al Testo unico dell'edilizia (d.P.R. 380/2001) oltre che alla legge speciale Sisma.

In particolare, la conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento previsto per gli edifici danneggiati dal sisma è attestata dal professionista o dal comune sulla base di soli tre elementi:

1. il titolo edilizio dell'edificio preesistente;
2. l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso;
3. l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta.

Inoltre, ai sensi del nuovo art. 9-*bis* del Testo unico dell'edilizia, la mancanza della copia del titolo edilizio non pregiudica la possibilità di attribuire

all'edificio la cosiddetta "legittima preesistenza" quando le informazioni sulla medesima siano desumibili da altri documenti probanti (fotografie, atti pubblici e privati ecc.).

Tali semplificazioni, pertanto, sono immediatamente applicabili anche alle istanze di concessione di contributo e ai relativi progetti presentati precedentemente all'entrata in vigore dell'ordinanza n. 100 e non ancora definite.

La disciplina in esame prevede anche, sul versante procedimentale, diritti e tempi certi anche per i cittadini dei territori colpiti dal terremoto.

In sostanza, l'**articolo 57** corrisponde all'art. 1 dell'ordinanza 100 del 2020.

L'**articolo 58** è conforme all'art. 2 dell'ordinanza n. 100.

L'**articolo 59** sintetizza la disciplina della procedura semplificata, innalzando i limiti delle soglie di valore applicabili, contenuti nell'art. 3 dell'ordinanza n. 100 del 2020 da 600.000 a 1.000.000 euro, da 2.000.000 a 5.000.000 euro e da 7.500.000 a 15.000.000 euro, rispettivamente per le categorie di interventi di cui alle lettere a), b), e c), per corrispondere sia agli eccezionali aumenti dei costi, sia alle esigenze di maggiore semplificazione. Disciplina altresì, *ex adverso*, la procedura ordinaria e i termini per l'esecuzione dei lavori.

L'**articolo 60** corrisponde all'art. 4 dell'ordinanza n. 100, con la sola innovazione della citazione del sopravvenuto art. 9-*bis* del Testo unico dell'edilizia in materia di "stato legittimo dell'immobile".

L'**articolo 61** corrisponde all'art. 5 dell'ordinanza 100.

L'**articolo 62**, riprendendo i principi delle ordinanze 100 e 107, nonché dell'art. 12 della legge speciale Sisma, disciplina organicamente il regime giuridico della nozione di "interventi conformi".

L'**articolo 63**, sempre sulla base delle stesse fonti di riferimento, delinea e chiarisce i rapporti tra gli interventi edilizi conformi e le prescrizioni urbanistiche.

L'**articolo 64** corrisponde all'art. 8 della già richiamata ordinanza 100.

L'**articolo 65** riproduce i contenuti dell'art. 9 dell'ordinanza 100.

L'**articolo 66** corrisponde all'art. 6 della medesima ordinanza 100, nonché all'art. 10 della stessa, relativo all'attività degli USR.

L'**articolo 67** disciplina i tempi per la comunicazione del nominativo dell'impresa affidataria dei lavori da parte del titolare del contributo ed elenca i documenti necessari per le verifiche rimesse agli Uffici speciali in ordine ai requisiti di regolarità contributiva, iscrizione all'anagrafe prevista dall'art. 30 della legge speciale Sisma e in ordine alle incompatibilità dei professionisti coinvolti nei lavori. I profili di incompatibilità corrispondono a quelli già elencati all'art. 10 dell'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020.

L'**articolo 68** corrisponde alla disciplina particolare già contenuta nell'art. 7 dell'ordinanza 100.



Gli **articoli 69-70** disciplinano rispettivamente le attività del Comune e dell'Ufficio speciale.

L'**articolo 71** costituisce invece un'esplicazione delle norme organizzative contenute nel decreto 231 del 15 luglio 2020, istitutivo del Servizio assistenza sisma (SAS).

Nel **CAPO VI (articoli 72-75)** viene definita la modalità di erogazione del contributo.

L'**articolo 72** riorganizza le disposizioni in materia contenute nelle ordinanze n. 4, 8, 13 e 19, alla luce degli articoli 5 e 6 della legge speciale Sisma. L'articolo in esame disciplina il rapporto tra il credito d'imposta e l'erogazione del contributo da parte degli istituti di credito, che rappresenta il "cuore" del finanziamento della ricostruzione privata. La norma, ai fini operativi, richiama le modalità di fruizione del credito d'imposta stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sancisce la durata dei finanziamenti agevolati e il regime delle esclusioni, delle revoche e delle risoluzioni.

L'**articolo 73**, analogamente, riorganizza le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 4, 8, 13 e 19, con riferimento alle specifiche categorie di immobili e alla classificazione dei danni.

In particolare, sono disciplinati i tempi e le modalità di erogazione degli stati di avanzamento lavori per i danni lievi e per i danni gravi, attraverso la ricostruzione delle fasi procedurali comuni e lasciando al successivo articolo 74 la disciplina delle peculiarità distintamente riferibili alla categoria dei danni lievi e a quella dei danni gravi.

Il comma 4 dell'articolo 73, inoltre, introduce a regime la previsione dell'erogazione di un "SAL straordinario", per una sola volta, per gli interventi di importo pari o superiore a euro 2.000.000, per meglio corrispondere alle difficoltà delle imprese, fermo il principio di invarianza dei costi contrattuali.

L'**articolo 75** riproduce il contenuto dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 13 in materia di erogazione del contributo per gli interventi relativi ai beni mobili strumentali e al ripristino delle scorte e di ristoro dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione. L'articolo riassume una disciplina molto articolata che si è consolidata nella prassi.

I contributi sopra descritti sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. In relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura, inoltre, un credito di imposta, disciplinato in questa medesima sezione.

Il **CAPO VII (articoli 76-80)** è dedicato alle attività di controllo da parte dei soggetti preposti. Si descrive, in altre parole, la disciplina di tutte le verifiche e gli accertamenti previsti dalla legge, che i soggetti a vario titolo coinvolti sono chiamati a svolgere sia nella fase precedente, che in quella contestuale nonché, da ultimo, anche nella fase successiva alla presentazione della domanda e all'erogazione del contributo. Nei cinque articoli di cui si compone il Capo viene, pertanto, declinata la differente normativa che riguarda le verifiche a campione e i controlli da svolgere nella procedura semplificata, quelli previsti all'interno della procedura ordinaria per cui viene prevista una specifica norma dedicata alla competenza di ciascun soggetto a chiamato a svolgere le predette delicate funzioni insieme con un'ulteriore disposizione che perimetra le modalità attraverso le quali tali verifiche vengono effettuate dai soggetti competenti.

Particolare attenzione viene inoltre dedicata alla tipologia di verifiche e alle modalità di svolgimento delle stesse nel caso dei rimborsi erogati per l'attività di delocalizzazione temporanea delle attività produttive e un articolo a parte riguarda, invece, la descrizione di tutte le attività di controllo che è chiamato a svolgere il Commissario straordinario del governo e la Struttura commissariale.

Viene infine disciplinata in un'autonoma sezione l'ipotesi in cui i controlli e le verifiche abbiano esito negativo con specifica normazione dell'attività di riscossione che ne consegue e della procedura di revoca, totale o parziale, dei contributi e dei rimborsi originariamente riconosciuti.

Il **CAPO VIII (articoli 81-88)** riguarda il sistema delle conferenze regionali, che trovano il fondamento normativo nell'art. 16 della legge speciale Sisma. Tale sistema ha qui rilievo unicamente per le competenze in materia urbanistica e di vincoli paesaggistici e culturali. La Conferenza permanente è l'organo istituito al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici. Essa è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato ed è composta nei modi previsti dall'art. 16 della legge speciale Sisma.

In particolare, la Conferenza permanente esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni; approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche, dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario, nonché di quelli predisposti dai diversi soggetti attuatori; esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali.

La Commissione è validamente costituita con almeno la metà dei suoi componenti, delibera a maggioranza dei presenti e la determinazione motivata di conclusione del procedimento sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, le intese, i concerti, i nulla osta o gli altri atti di assenso di competenza delle Amministrazioni coinvolte.

Inoltre, presso ciascuna delle quattro Regioni interessate dagli eventi sismici, è istituita una Conferenza regionale, presieduta dal Presidente di Regione – vice Commissario o da un suo delegato, e il cui funzionamento replica quello previsto per la Conferenza permanente.

La Conferenza regionale è deputata a esprimere il parere sui progetti relativi agli interventi privati sottoposti a vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o ricomprese nelle aree dei parchi nazionali o nelle aree protette regionali; approvare i progetti definitivi relativi agli interventi realizzati dai soggetti attuatori.

### **PARTE III: *Procedimenti speciali***

Il **CAPO I (articoli 89-100)** (*Immobili di proprietà privata di interesse culturale e paesaggistico*) della Parte III del Testo unico riguarda l'applicazione dei benefici e il riconoscimento dei contributi, nell'ambito del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, con specifico riferimento ai danni agli edifici privati di interesse storico-artistico e agli edifici inclusi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico o comunque appartenenti al patrimonio edilizio storico, anteriore al 1945, preso in considerazione come espressione di valori e interessi culturali e paesaggistici dalla pianificazione urbanistica e da altri piani e programmi delle autonomie territoriali, in attuazione dell'art. 5 della legge speciale Sisma.

L'art. 5, ora citato, prevede, infatti, nella ricostruzione privata, la definizione di criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.

Il Capo I riprende, limitatamente ai profili relativi alla suddetta tipologia di edifici, i contenuti delle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018 e n. 90 del 24 gennaio 2020.

Riproduce pressoché integralmente, inoltre, il contenuto della più recente ordinanza 6 maggio 2021, n. 116, che ha profondamente riformato il sistema previgente degli incrementi da applicare per gli edifici vincolati e di interesse culturale e paesaggistico sul contributo di base stabilito in relazione al costo parametrico dell'intervento.

La logica di fondo che ispira questa disciplina è quella della salvaguardia e valorizzazione non solo dei beni vincolati, ma di tutta l'edilizia tradizionale,

storicizzata, che caratterizza profondamente ampie porzioni dei territori colpiti dal sisma. Si tratta, infatti, come è noto, di territori in gran parte ricadenti all'interno dei Parchi Nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga, distribuiti tra centinaia di piccoli comuni e migliaia di borghi e piccole frazioni, tutti connotati da un'elevata qualità paesaggistica e del costruito storico, che deve essere oggetto di un'attenta e calibrata salvaguardia in fase di ricostruzione.

Con la riforma introdotta con l'ordinanza n. 116 del 2021 si è dunque privilegiata l'edilizia storicizzata e tradizionale, anteriore al 1945, per la quale si giustifica il riconoscimento di speciali incrementi del contributo, mentre si è esclusa l'attribuzione di tali incrementi per gli edifici di epoca più recente, in sé privi di qualsiasi interesse paesaggistico o culturale, anche se casualmente ricompresi in aree genericamente sottoposte a vincolo paesaggistico.

La tutela e la valorizzazione di questo importantissimo patrimonio identitario, rappresentato dagli antichi borghi tradizionali e dai centri storici dei piccoli Comuni di queste aree interne, costituisce un principio fondamentale dell'intero processo di ricostruzione. Se non è realistico l'obiettivo (forse troppo rigido) di riprodurre ogni cosa "dov'era, com'era", è però possibile e necessario non stravolgere il patrimonio edilizio che contraddistingue e rende unici questi territori, contribuendo in modo determinante alla loro attrattività, non solo turistica, ma potenzialmente anche di riallocazione delle scelte abitative future (poiché i piccoli comuni e i borghi storici ben possono candidarsi, oggi, a costituire poli di sviluppo sostenibile complementari, se non in parte alternativi, alle grandi conurbazioni metropolitane e agli agglomerati urbani tradizionali, *cf.* "Linee guida" già allegate all'ordinanza n. 107 del 2020, recepite nel Testo unico come Allegato n. 12).

In quest'ottica, e con le suindicate finalità, gli incrementi del contributo di base non sono più riconosciuti in modo automatico per il solo fatto della presenza di un vincolo storico-artistico o paesaggistico, a prescindere dalla qualità dell'intervento di ricostruzione o riparazione, ma sono attribuiti in relazione al tipo di intervento che si propone nella domanda di contributo. L'obiettivo è quello di incentivare e di favorire gli interventi di conservazione e di restauro rispetto a quelli di demolizione e ricostruzione *ex novo* dell'edificio.

Per i beni culturali che risultano vincolati in base al Codice di settore del 2004 è comunque garantita una quota minima automatica di incremento pari al 30% del contributo di base e sono previsti aumenti fino al 100%.

Per i beni paesaggistici è stata operata una distinzione in relazione alla collocazione degli edifici interessati dagli interventi di ripristino, riparazione o ricostruzione: se si tratta di edifici – sempre espressivi dell'edilizia storica e tradizionale, ante 1945 – facenti parte integrante dei centri storici e dei borghi

antichi, allora l'incremento del contributo si spinge fino al 70%, altrimenti, se si tratta di edifici che si trovano in aree paesaggistiche generiche (di tipo, ad esempio, naturalistico), allora l'incremento massimo è pari al 50% circa.

Ovviamente questi incrementi non potranno superare il totale dei costi effettivi necessari per la realizzazione degli interventi progettati e sono cumulabili solo con alcuni altri incrementi già previsti dalle precedenti ordinanze ad altro titolo. In ogni caso il cumulo, quando ammesso, non può superare il 100% del costo parametrico per gli interventi sugli immobili vincolati come beni culturali e l'80% del costo parametrico per tutte le altre tipologie.

Il nuovo sistema – qui riprodotto nel Testo unico – si fa carico anche del recupero degli edifici vincolati come d'interesse culturale che già prima del sisma si trovavano in stato di forte degrado (edifici collabenti), ammettendoli a godere del contributo per intero con una maggiorazione fino al 50% (mentre per i ruderi, evidentemente insuscettibili di un riuso o recupero utile, resta il vecchio contributo di 300 euro a mq già previsto dalle precedenti ordinanze).

Come norma di chiusura del sistema è poi prevista la possibilità, del tutto eccezionale, che per taluni immobili molto particolari sottoposti a vincolo come beni culturali si possa dare un contributo a computo metrico di progetto, sulla base di una stima diretta, quando risulti dimostrata l'insufficienza del contributo ordinario (pur con le previste maggiorazioni) a coprire i costi effettivi del recupero.

**Il CAPO II (articoli 101-104)** (*Edifici di proprietà privata destinati a uso pubblico, mutamento di destinazione d'uso e interventi nel "doppio cratere" e su edifici già dichiarati inagibili*) completa la disciplina della parte speciale con riferimento alle tematiche indicate nel titolo. In particolare, viene sintetizzata la disciplina degli immobili di proprietà privata di interesse culturale e paesaggistico, di cui al precedente Titolo I della Parte III del Testo unico, nonché di altri edifici ad uso pubblico contenendo ulteriori disposizioni essenzialmente destinate a perimetrare il regime giuridico degli immobili di proprietà privata che, alla data dal 24 agosto 2016, risultavano destinati a uso pubblico, per tali intendendosi tutti gli edifici adibiti a funzioni culturali, sociali o religiose ovvero a usi pubblici come scuole private e paritarie, strutture sanitarie e socio-sanitarie, caserme, cinema o teatri ecc.

In attuazione del sistema normativo primario e, in particolare, del testo dell'articolo 5, comma 2, lettere a), c), d) ed e) del legge speciale Sisma, gli **articoli 101 e 102** del Capo II dettano ulteriori disposizioni di completamento, relative a condizioni e caratteristiche delle specifiche categorie dei soggetti che possono beneficiare dei contributi e delle misure riconosciuti per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione in relazione a tali precipue tipologie

di immobili privati a destinazione pubblica. In particolare, rispetto alle modalità di accesso ai relativi contributi e alla fonte di finanziamento, si prevedono l'applicazione dei criteri stabiliti dall'allegato 9 e il principio della valutazione della congruità dei costi ammissibili da parte degli USR nell'intento di "non ammettere motivatamente a contributo gli interventi ritenuti incongrui" in relazione al danno subito, alle dimensioni e alle caratteristiche dell'opera.

L'**articolo 103** disciplina, in via generale, i casi di mutamento di destinazione d'uso richiamando espressamente gli articoli *23-ter* e *23-quater* del Testo unico dell'edilizia.

Vengono di seguito precisate le sole eccezioni previste dall'art. 6, comma 3, della legge speciale Sisma e viene altresì stabilito il principio secondo cui "le eventuali nuove opere aggiuntive, funzionali al mutamento di destinazione d'uso sono in accollo dei privati".

Si contribuisce, in tal modo, a una maggiore chiarezza delle condizioni di ammissibilità dei mutamenti d'uso che, per gli effetti derivanti dal sisma, costituiscono una circostanza comprensibilmente diffusa nella prassi.

L'**articolo 104** è relativo agli interventi di ricostruzione su edifici già interessati da precedenti eventi sismici e su edifici già dichiarati inagibili, affronta l'importante tematica relativa agli immobili siti nel cosiddetto "doppio cratere", ovvero quelli colpiti sia dal sisma 2009 che da quello 2016/2017, e agli immobili siti nelle regioni Umbria e Marche già danneggiati dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e in Umbria del 2009. L'articolo ribadisce il principio "del danno prevalente" e rinvia, per il maggior dettaglio, alle disposizioni dell'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018, che resta in vigore.

L'ordinanza contiene: i criteri per l'individuazione del danno prevalente e le modalità di accertamento dello stesso; la determinazione e le richieste del contributo; spese tecniche ovvero il compenso spettante ai professionisti incaricati della rilevazione degli esiti e della predisposizione delle schede AeDES/GL-AeDES; le modalità per l'erogazione e contabilizzazione dei contributi; le modalità di finanziamento ed esecuzione degli interventi su edifici pubblici.

Sono inoltre descritte le disposizioni in merito ai finanziamenti per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che non siano già stati oggetto di finanziamento sugli edifici privati ubicati nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto Sisma siti nelle Regioni Umbria e Marche resi inagibili dagli eventi sismici del 1997 e 1998, che abbiano riportato danni ulteriori per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, i quali risultino inclusi nelle U.M.I. di fascia "N" del Programmi integrati di recupero (PIR) di cui all'art. 3 della legge 30 marzo 1998, n. 61, con priorità per gli interventi su edifici ubicati all'interno dei centri e nuclei di particolare in-

teresse ovvero ricompresi negli aggregati edilizi di cui alla Sezione II, Capo II, Parte II del Testo unico.

In ultimo, l'art. 104, al comma 3, inserisce una nuova disposizione che prevede per gli edifici adibiti ad abitazioni principali o ad attività produttive in esercizio alla data degli eventi sismici del 2016/2017 e che alla medesima data risultavano parzialmente utilizzati a seguito di ordinanza di inagibilità parziale per sismi precedenti, la possibilità di ammettere a contributo i maggior danni derivati determinati dal sisma del 2016. In questo caso il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sulla sola superficie agibile alla data degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, e il costo dell'intervento indispensabile per assicurare l'agibilità strutturale dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni, nonché le finiture sulle sole parti di proprietà esclusiva delle porzioni agibili alla data del sisma.

#### **PARTE IV: La programmazione e la pianificazione urbanistica**

La **Parte IV (articoli 105-112)**, che recepisce in particolare le disposizioni dell'ordinanza 107/2020, conferma le innovazioni già introdotte in tema di programmazione e pianificazione urbanistica rispetto al passato.

L'**articolo 105**, in parte nuovo, trae origine e fondamento dai poteri di programmazione della ricostruzione previsti dagli articoli 2, 4 e 5 della legge speciale Sisma in capo al Commissario Straordinario, che deve nel complesso garantire, nell'esercizio delle funzioni attribuite per legge, un ordinato ed efficace svolgimento delle attività. Viene in particolare posta l'enfasi sul potere-dovere di programmazione dei tempi e dei termini di esecuzione degli interventi, anche con riferimento alla gestione delle risorse della contabilità speciale.

L'**articolo 106**, anch'esso nuovo e di carattere generale, riassume ed enuclea i principi ispiratori della pianificazione urbanistica nella ricostruzione post sisma con particolare riferimento agli interventi diretti, in quanto conformi all'edificio preesistente, che non richiedono preventivi atti di pianificazione. Ciò nell'intento di fare chiarezza sul ruolo effettivo della pianificazione urbanistica e di evitare inutili e dannosi sovraccarichi di obblighi e adempimenti burocratici.

Il concetto innovativo, già ampiamente contenuto nelle disposizioni dell'ordinanza n. 107 del 2020, può dirsi il seguente: nella ricostruzione post-sisma, se non si sceglie un modello radicale di delocalizzazione, la pianificazione urbanistica non riveste un ruolo determinante poiché non si tratta di costruire nuovi centri o tessuti urbani nel territorio, consumando nuovo suolo, ma di "ricostruire", in larga misura, gli edifici e i nuclei urbani esistenti, sebbene

rigenerati. Per queste ragioni, per questa scelta di fondo, ciò che deve guidare la ricostruzione è il diritto della rigenerazione urbana, che si occupa di qualità edilizia, efficienza antisismica, energetica, eco sostenibilità, più che l'urbanistica di tradizione, che si occupa invece di collocazione delle costruzioni nello spazio, nel territorio, di indici e parametri plano-volumetrici, di densità edilizia, distanze, allineamenti, di quanto e dove costruire.

Ma in una ricostruzione che rifiuta il dilemma dei modelli "dov'era, come era" o della "delocalizzazione" e sposa la terza via della rigenerazione urbana, la stragrande maggioranza degli interventi non ha bisogno di nuove regole urbanistiche di disciplina delle costruzioni dello spazio ma di regole che favoriscano il recupero della qualità dell'esistente, la proiezione dell'identità storico-culturale del passato nel futuro, lasciando all'urbanistica il giusto spazio nei casi di nuove costruzioni, delocalizzazioni, ridisegno urbano.

Sulla base di queste premesse, è stata abrogata la regola secondo cui sono vietati gli interventi di riparazione, consolidamento, ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma in assenza dell'approvazione di un piano attuativo (risultavano ben pochi quelli avviati a 5 anni dal sisma). Sono stati resi facoltativi i piani attuativi, si è privilegiata la logica dei programmi straordinari di ricostruzione, più leggera ma più sostenibile e idonea a delineare una visione organica. Deve pure essere evidenziato che questo "ribaltamento delle priorità", riportare cioè l'urbanistica al servizio della ricostruzione anziché il suo contrario, ha determinato, nella prassi sperimentata negli ultimi due anni, una notevole semplificazione delle attività poiché non si tratta più di "attendere il piano" ma di avviare gli interventi, tutte le volte che è possibile, con modalità spedite, secondo regole e programmi.

Se la grande maggioranza degli interventi sono "conformi" al preesistente ossia non determinano aumenti di volumi, superfici e sostanziali modifiche di sagoma, e si preoccupano solo di efficienza antisismica, energetica e di qualità edilizia, si può procedere senza indugi, poiché non sono le regole quelle che mancano.

L'**articolo 107**, che corrisponde all'art. 4 dell'ordinanza n. 107 del 2020, ridisegna con chiarezza gli strumenti urbanistici, in particolare i piani attuativi. Occorre inoltre evidenziare che l'art. 107 recepisce le linee guida intitolate "*Principi e indirizzi per la redazione dei Programmi Straordinari di Ricostruzione e indirizzi comuni per la pianificazione*", allegate all'ordinanza 107/2020, che contengono, appunto, i nuovi principi e indirizzi in materia di pianificazione, costituenti l'allegato 12 al Testo unico. Occorre evidenziare che il comma 6 dell'articolo in esame precisa l'utilizzo dell'istituto del permesso di costruire convenzionato, peraltro in termini del tutto coerenti con quanto previsto dall'art. 28-bis del Testo unico dell'edilizia. Viene chiarito che: "*qualora sussi-*



*stano esigenze di modesta traslazione degli edifici dalla sede attuale, lievi arretramenti degli edifici dal nastro stradale o dalle sponde di fiumi e torrenti nonché de-localizzazioni parziali di frazioni o nuclei urbani, e in tutti i casi in cui le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell'art. 28-bis del Testo unico dell'edilizia. Il permesso di costruire convenzionato può assolvere anche alla funzione di atto che dispone la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi attuativi che comportano occupazione temporanea o espropriazione di porzioni di aree di terzi, agli effetti dell'art. 12, comma 1, lettera b), del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327". Il comma 7 specifica che l'approvazione del progetto con il rilascio del permesso edilizio convenzionato consente la concessione del contributo comprensivo dei costi stimati dell'area soggetta a espropriazione, in tal modo superando i rischi di arresto del procedimento.*

Gli **articoli 108, 109 e 110** che corrispondono agli articoli 1, 2 e 3 della medesima ordinanza n. 107 del 2020, si occupano dei programmi straordinari di ricostruzione, chiarendo i contenuti e le procedure di approvazione.

L'**articolo 111**, che corrisponde all'art. 5 dell'ordinanza n. 107, disciplina gli interventi diretti con riferimento alla pianificazione urbanistica, ribadendo le nozioni di intervento conforme all'edificio preesistente, a cui non si applicano le regole urbanistiche tradizionali.

L'**articolo 112** introduce i principi relativi all'"udienza pubblica", in tema di partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative fondamentali, che costituiscono una fondamentale espressione della nozione di democrazia amministrativa e di partecipazione al procedimento, ai sensi degli artt. 7-10 della legge n. 241 del 1990. L'udienza pubblica corrisponde alla necessità di assumere, in forma ordinata, decisioni strategiche per la ricostruzione con il contributo delle osservazioni, delle memorie e dei documenti prodotti dai cittadini interessati e dalle associazioni di rappresentanza, anche nella logica dell'accrescimento del materiale istruttorio utile per le decisioni amministrative. Il verbale conclusivo delle risultanze della conferenza di servizi viene acquisito nell'ambito del procedimento e il comune ha l'obbligo di fornire una congrua motivazione circa l'accoglimento o meno delle osservazioni presentate.

## **PARTE V: Operatori privati**

La **Parte V** del presente Testo unico raccoglie le disposizioni vigenti e frutto di complessi e importanti confronti avvenuti nel corso di questi anni anche con le differenti parti sindacali, relative agli operatori privati della ricostruzione: i Professionisti e le Imprese.

Il **CAPO I (articoli 113-122)** riproduce, in sostanza, le disposizioni dell'ordinanza n. 108 del 2020 e relative integrazioni, e sono dedicati alla disciplina delle attività professionali.

L'**articolo 113** definisce l'ambito di applicazione della disciplina in esame, dando particolare risonanza al protocollo d'intesa sottoscritto tra il Commissario Straordinario e le rappresentanze delle Professioni Tecniche riunite nella Rete delle Professioni Tecniche (RPT), al fine di valorizzare in via prioritaria la collaborazione e il ruolo dei professionisti tecnici, quali attori principali delle attività di ricostruzione. Sono richiamate le previsioni contenute nell'art. 34, commi 1, 2, 4, 5 e 7 della legge speciale Sisma, finalizzate ad assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi professionali. Il comma 8 contiene un'innovazione rispetto alle disposizioni previgenti poiché prevede, in coerenza con il già richiamato art. 34 della legge speciale Sisma, che sia il solo direttore dei lavori a dover rilasciare l'apposita dichiarazione autocertificativa attestante l'assenza di conflitti d'interesse, con riferimento agli ultimi tre anni.

L'**articolo 114**, in particolare, disciplina i compensi professionali, che sono stati incrementati per risolvere una ingiustificata disparità con altre esperienze e con i principi dell'equo compenso. Il Commissario straordinario, sin dal suo insediamento, con un'opinione ampiamente condivisa dalla Cabina di coordinamento, ha insistito per realizzare una maggiorazione dei compensi professionali nella convinzione dell'accresciuto ruolo dei professionisti tecnici nello svolgimento delle funzioni di certificazione in qualità di incaricati di servizio di pubblica necessità (SCIA) e anche in tema di appalti ha avviato una revisione del prezzario e forme speciali di compensazione, alla luce dell'eccezionale aumento dei costi delle materie prime.

L'**articolo 115** detta la disciplina delle tariffe nella ricostruzione, sancendo il principio secondo il quale l'applicazione delle tariffe di cui all'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 costituisce, nelle ipotesi di adesione alla procedura semplificata (come già previsto dall'art. 6 dell'ordinanza n. 107 del 2020), una mera facoltà per il professionista incaricato e che nessuna maggiore somma può gravare a carico del soggetto legittimato in conseguenza dell'applicazione delle tariffe, salvo che lo stesso non vi abbia appositamente acconsentito mediante la sottoscrizione di specifico accordo contrattuale.

Gli **articoli 116 e 117** disciplinano i requisiti e le modalità di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 della legge speciale Sisma, specificando altresì i casi di rifiuto dell'iscrizione e cancellazione della stessa da parte del Commissario Straordinario, qualora sia accertata la carenza dei requisiti previsti in capo al professionista.

L'**articolo 118** si occupa del compenso dovuto al professionista per la redazione della scheda AeDES/GL-AeDES e perizia giurata sia nel caso di edifi-

cio classificato come agibile e sia inagibile, disponendo che sia riconosciuto al professionista un compenso secondo modalità e criteri differenziati in ragione dell'esito di agibilità o inagibilità della scheda AeDES/GL-AeDES e procedendo poi alla disamina specifica di tutte le possibili casistiche.

L'**articolo 119** detta la disciplina dei criteri finalizzati a evitare la concentrazione degli incarichi professionali nella ricostruzione privata, specificando i limiti di importo massimo di lavori e di numero di incarichi contemporanei che il professionista è tenuto a rispettare, pena la cancellazione dall'elenco speciale di cui al già richiamato articolo 34 della legge speciale Sisma. Inoltre, è sancita la possibilità di autorizzazione al superamento dei predetti limiti mediante un apposito provvedimento del Commissario Straordinario, previa motivata istanza del professionista iscritto che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti a interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo superiore al 70% dei limiti in parola e soltanto in presenza di comprovati e documentati requisiti di affidabilità e di professionalità nello svolgimento dell'attività connessa alla ricostruzione privata. In caso di accoglimento, con il provvedimento di autorizzazione, viene determinato il numero massimo ovvero l'importo massimo degli incarichi professionali conferibili oltre i limiti. Il comma 11, in parte nuovo, al fine di contenere il fenomeno della concentrazione degli incarichi professionali, prevede che il professionista incaricato è tenuto a presentare la domanda di contributo, con gli elaborati richiesti, *prima* al committente e, entro un termine non superiore a dieci giorni, all'USR competente, allegando l'avvenuta comunicazione al committente.

L'**articolo 120** integra e completa la disciplina in parola, specificando la tematica della conclusione delle attività professionali ai fini della concentrazione degli incarichi.

L'**articolo 121** delinea la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio tecnico nazionale per la ricostruzione post-sisma 2016, sottolineandone le funzioni di analisi e verifica delle varie problematiche riguardanti i professionisti della ricostruzione, nonché di raccordo e semplificazione del dialogo tra le varie parti interessate dai processi di ricostruzione.

L'**articolo 122**, che chiude il Capo I della Parte V, prevede la disciplina delle anticipazioni dei compensi per i professionisti, stabilendo che ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione, sia per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti, un'anticipazione del 50% del compenso relativo alle attività professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, e del 50% del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e alle indagini specialistiche rese necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico

o demolizione e ricostruzione. L'importo residuo, fino al raggiungimento del 100% dell'intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, comprende la relazione geologica e le indagini specialistiche, è corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori.

Nel **CAPO II (articoli 123-126)**, sono descritte le disposizioni finalizzate a disciplinare l'istruttoria relativa alle spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari, condotta dagli Uffici speciali per la ricostruzione, sulle domande di contributo per gli interventi di ricostruzione privata, in modo da rendere più celeri le relative procedure e garantire la correttezza dell'attività tecnica e amministrativa propedeutica all'adozione del decreto di concessione dei contributi, anche in relazione alla successiva attività di verifica e controllo eseguita in attuazione dell'articolo 12, comma 5, del decreto Sisma.

L'**articolo 124**, comma 2 specifica che *“ai presidenti di consorzio spetta l'anticipazione del 50% prevista per gli amministratori di condominio”*, una misura di equità se si tiene conto della centralità e della complessità dei lavori relativi ai consorzi non certo inferiore alle attività degli amministratori dei condomini.

Nel **CAPO III (articoli 127-131)**, gli articoli sono relativi alle imprese, ad alcune specificità dei contratti privati di appalto, ai requisiti degli operatori e alle misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese nonché al DURC di congruità.

È utile chiarire che nella ricostruzione privata non sono applicabili gli istituti del codice dei contratti pubblici, approvato con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ma occorre invece applicare le norme del codice civile (Capo VII, Titolo IV), del Testo unico dell'edilizia e della legislazione ordinaria di riferimento, fatte salve le norme speciali in tema di concessione del contributo, obblighi soggettivi, requisiti SOA e, in qualche misura, per i subappalti.

Come noto, l'art. 6, comma 12, del decreto Sisma stabilisce che: *“Ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 50/2016”* (v. Cass. civ. Sez. Unite, Ord. 31.10.2019, n. 28213 secondo cui *“da questo, discende che i lavori in discussione non sono pubblici, condizione quest'ultima che il d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, richiede invece come indispensabile per la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; 6. che la mancan-*

*za del carattere pubblicistico dei lavori esclude, quindi, radicalmente, la giurisdizione amministrativa”).*

Tuttavia, ragioni di prudenza in considerazione del rilevante impiego di denaro pubblico hanno indotto il legislatore speciale a prevedere che, oltre al possesso dei requisiti di iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 30 della legge speciale Sisma, per i lavori di importo superiore a 258.000 euro, le imprese affidatarie debbano essere in possesso dei requisiti di qualificazione SOA, anche per i lavori privati, mentre l’art. 129, commi 4 e 5, detta disposizioni specifiche in tema di subappalto richiamando espressamente la disciplina prevista dall’art. 49 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 28 luglio 2021, n. 108.

L’**articolo 128** stabilisce il termine perentorio, a pena di revoca del contributo in caso di inadempienza, per la comunicazione dell’impresa affidataria dei lavori. Sono descritte le misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare nelle attività di ricostruzione pubblica e privata, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

L’**articolo 129** disciplina i requisiti di qualificazione degli operatori economici e dei professionisti nella ricostruzione privata, richiamando l’articolo 8, comma 5, lett. c) della legge speciale Sisma e stabilendo che i requisiti di cui all’art. 84 del codice dei contratti pubblici devono essere posseduti, esclusivamente per i lavori di importo superiore ai 258 mila euro, anche per gli interventi finanziati attraverso il cosiddetto superbonus di cui all’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il comma 3 dell’articolo specifica che tali requisiti devono essere posseduti, entro i limiti definiti dalla norma, anche in presenza di raggruppamenti temporanei e di consorzi di operatori economici. Il comma 4 rappresenta invece una novità poiché introduce il principio secondo cui per l’esecuzione dei lavori, l’operatore economico può soddisfare i requisiti di qualificazione di cui ai precedenti commi avvalendosi delle capacità di altri soggetti mediante applicazione delle disposizioni previste dall’art. 89 del codice dei contratti pubblici in quanto compatibili.

L’**articolo 130** disciplina le misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare.

L’**articolo 131**, ai medesimi fini, disciplina gli obblighi di attestazione della regolarità contributiva delle imprese (DURC online) e il DURC di congruità relativo all’incidenza della manodopera impiegata nel cantiere interessato dai lavori.

Infine, costituiscono parte integrante del Testo unico **15 Allegati**, di prevalente contenuto tecnico, che non sono stati oggetto di innovazione, salvo che per ragioni di coerenza sistematica e di coordinamento con il Testo unico. Gli Allegati sono i seguenti:

- **Allegato 1:** “Definizione di danno lieve”;
- **Allegato 2:** “Parametri per la determinazione dei contributi per i danni lievi”;
- **Allegato 3:** “Requisiti di ammissibilità al contributo per le attività produttive”;
- **Allegato 4:** “Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi negli edifici a destinazione produttiva”;
- **Allegato 5:** “Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi di edifici a destinazione prevalentemente abitativa”;
- **Allegato 6:** “Criteri di indirizzo per la progettazione e realizzazione degli interventi di rafforzamento locale”;
- **Allegato 7:** “Elenco dei Comuni maggiormente colpiti dal sisma”;
- **Allegato 8:** “Beni culturali”;
- **Allegato 9:** “Criteri per l’individuazione delle opere ammissibili a contributo”;
- **Allegato 10:** “Criteri di indirizzo per la progettazione e realizzazione degli interventi in aree interessate da faglie attive e capaci e da altri dissesti idrogeomorfologici”;
- **Allegato 11:** “Liquidazione del compenso dovuto al professionista per la redazione della scheda AeDES/GL-AeDES e perizia di cui all’art. 118 del presente Testo unico e criteri di determinazione dell’importo in caso di edificio classificato come agibile”;
- **Allegato 12:** LINEE GUIDA “Principi e indirizzi per la redazione dei Programmi Straordinari di Ricostruzione e indirizzi comuni per la pianificazione”;
- **Allegato 13:** “Modalità di applicazione del DURC di congruità”;
- **Allegato 14:** “Ruderi ed edifici collabenti: criteri per l’individuazione e modalità di ammissione a contributo dei collabenti vincolati”;
- **Allegato 15:** “Elenco delle ordinanze di cui all’art. 4, comma 2”.

## TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA

**PARTE I: *Principi, definizioni, regime transitorio*** – Art. 1: Principi generali – Art. 2: Principi fondamentali della ricostruzione privata – Art. 3: Definizioni – Art. 4: Regime transitorio ed entrata in vigore

**PARTE II: *Soggetti beneficiari, oggetto dell'intervento, misura del contributo, domanda, procedimento*** – **CAPO I: *Soggetti beneficiari e requisiti*** – Art. 5: Ambito di applicazione – Art. 6: Soggetti beneficiari – **CAPO II: *Oggetto del contributo*** – *Sezione I: Disposizioni generali* – Art. 7: Determinazione del livello operativo – Art. 8: Tipologia degli interventi – Art. 9: Edilizia in zona rurale – Art. 10: Tipologie di interventi finanziabili per le attività produttive – Art. 11: Pertinenze e superfici accessorie – Art. 12: Interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata o su edifici in aggregato a prevalente proprietà privata contenenti unità strutturali di proprietà interamente pubblica – *Sezione II: *Aggregati edilizi, interventi unitari, collabenti** – Art. 13: Disciplina degli aggregati edilizi – Art. 14: Interventi unitari – Art. 15: Interventi unitari su intera frazione o parti di essa – Art. 16: Aggregati nei centri storici e nei nuclei urbani e rurali – Art. 17: Aggregati con edifici non ammissibili a contributo – Art. 18: Interventi diretti in presenza di edifici interconnessi – Art. 19: Interventi di ricostruzione di compendi immobiliari – Art. 20: Costituzione dei consorzi obbligatori – Art. 21: Ruederi e collabenti non ammessi a contributo – *Sezione III: *Delocalizzazioni degli edifici ad uso abitativo e produttivo** – Art. 22: Classificazione delle delocalizzazioni – Art. 23: Delocalizzazioni obbligatorie – Art. 24: Ricostruzione in zone di attenzione per faglie attive e capaci individuate con gli studi di microzonazione sismica, e su aree soggette a dissesti – Art. 25: Delocalizzazioni volontarie – Art. 26: Delocalizzazione temporanea di attività produttive – Art. 27: Trasformazione delle delocalizzazioni temporanee in definitive – Art. 28: Contenuti della domanda per la delocalizzazione definitiva delle attività produttive – Art. 29: Determinazione del contributo per l'acquisto di immobili nel caso di delocalizzazione definitiva delle attività produttive – Art. 30: Acquisto di edificio abitativo in alternativa alla delocalizzazione – Art. 31: Domanda per acquisto di immobili ad uso abitativo – *Sezione IV: *Interventi di demolizione o messa in sicurezza** – Art. 32: Interventi di demolizione o di messa in sicurezza degli edifici – **CAPO III: *Disciplina del contributo*** – *Sezione I: *Disposizioni generali** – Art. 33: Ambito di applicazione – Art. 34: Divieto e limiti di cumulabilità dei contributi – Art. 35: Obblighi del beneficiario ed esclusione dai contributi, revoca e rinuncia – *Sezione II: *Interventi per la riparazione dei danni lievi di edifici ad uso abitativo e produttivo** – Art. 36: Determinazione del contributo – Art. 37: Incremento dei costi parametrici per

particolari tipologie di edifici – Art. 38: Superamento dei motivi ostativi successivamente al decreto di rigetto – Art. 39: Interventi su singola unità immobiliare – *Sezione III: Interventi per la riparazione dei danni gravi di edifici con tipologia costruttiva assimilabile ad abitativa* – Art. 40: Determinazione dei contributi – Art. 41: Determinazione dei costi ammissibili a contributo – Art. 42: Modalità di calcolo del contributo – Art. 43: Intervento diretto dei Comuni nella ricostruzione privata – *Sezione IV: Interventi per la riparazione dei danni gravi di edifici ad uso produttivo e per la ripresa delle attività economiche e produttive* – Art. 44: Determinazione dei costi ammissibili a contributo per gli interventi relativi agli edifici produttivi – Art. 45: Determinazione dei costi ammissibili a contributo per beni mobili strumentali, prodotti e scorte – *Sezione V: Bonus edilizi e contributi della ricostruzione* – Art. 46: Disposizioni generali – Art. 47: Coordinamento tra le istanze per la ricostruzione privata e le agevolazioni fiscali sugli edifici – Art. 48: Principi generali e normativa applicabile – Art. 49: Interventi su edifici ammessi e termini di conclusione dei lavori – Art. 50: Erogazione del contributo per la ricostruzione privata e incentivi fiscali – *Sezione VI: Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione* – Art. 51: Misure straordinarie e Prezzario unico del cratere Centro Italia – Art. 52: Ulteriori misure emergenziali – Art. 53: Misura di proroga eccezionale e temporanea dei lavori – Art. 54: Osservatorio per il monitoraggio dei prezzi – **CAPO IV: Contenuti della domanda di contributo** – Art. 55: Contenuti della domanda di contributo per gli interventi su edifici ad uso abitativo o produttivo – Art. 56: Contenuti della domanda di contributo per beni strumentali e scorte – **CAPO V: Procedimento e istruttoria** – Art. 57: Ambito di applicazione – Art. 58: Titoli abilitativi dell'intervento edilizio – Art. 59: Procedura semplificata, procedura speciale e termini di esecuzione dei lavori – Art. 60: Compiti del professionista – Art. 61: Contenuti della SCIA edilizia – Art. 62: Disciplina degli interventi conformi – Art. 63: Interventi edilizi e prescrizioni urbanistiche – Art. 64: Vincoli ed interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica preventiva – Art. 65: Edifici soggetti a sanatoria o condono edilizio – Art. 66: Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi – Art. 67: Comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori e documentazione connessa – Art. 68: Stato legittimo dell'edificio e Conferenza regionale – Art. 69: Attività del Comune – Art. 70: Attività dell'Ufficio Speciale – Art. 71: Servizio Assistenza Sisma – **CAPO VI: Erogazione del contributo** – Art. 72: Erogazione del contributo e credito d'imposta – Art. 73: Tempi e modalità di erogazione del contributo per i danni lievi e per i danni gravi – Art. 74: Disposizioni specifiche per l'erogazione del contributo per i danni lievi e per i danni gravi – Art. 75: Erogazione del contributo per gli interventi relativi ai beni mobili strumentali e al ripristino delle scorte e di ristoro dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione – **CAPO VII: Controlli** – Art. 76: Verifiche a campione preventive – Art. 77: Controlli – Art. 78: Modalità di effettuazione dei controlli successivi alla concessione del contributo – Art. 79: Ambito di applicazione e modalità di effettuazione delle verifiche da parte del Commissario Straordinario – Art. 80: Revoca dei contributi e dei rimborsi e attività di riscossione – **CAPO VIII: La disciplina delle conferenze di servizi permanente e regionale** – Art. 81: Attività della Conferenza permanente – Art. 82: Composizione della Conferenza permanente – Art. 83: Modalità di funzionamento della Conferenza permanente – Art. 84: Determinazioni della Conferenza permanente – Art. 85: Attività delle Conferenze regionali – Art. 86: Composizione delle Conferenze regionali – Art. 87: Modalità di funzionamento delle Conferenze regionali – Art. 88: Determinazioni delle Conferenze regionali



**PARTE III: *Procedimenti speciali* – CAPO I: Immobili di proprietà privata di interesse culturale e paesaggistico** – Art. 89: Definizioni – Art. 90: Finalità – Art. 91: Ambito di applicazione – Art. 92: Interventi ammissibili a contributo – Art. 93: Base di calcolo del contributo – Art. 94: Incrementi del costo parametrico – Art. 95: Beni culturali, colabenti e ruderi – Art. 96: Rapporti con altri incrementi e maggiorazioni e con altre forme di contribuzione – Art. 97: Livelli di sicurezza – Art. 98: Procedimento – Art. 99: Controlli – Art. 100: Accordi di collaborazione – **CAPO II: Disposizioni su edifici di proprietà privata destinati a uso pubblico, mutamento di destinazione d’uso e interventi nel “doppio cratere” e su edifici già dichiarati inagibili** – Art. 101: Ambito di applicazione e soggetti beneficiari – Art. 102: Criteri e modalità per l’accesso ai contributi – Art. 103: Disciplina generale del mutamento di destinazione d’uso – Art. 104: Interventi di ricostruzione su edifici colpiti da precedenti eventi sismici e su edifici già dichiarati inagibili

**PARTE IV: *Programmazione e pianificazione urbanistica*** – Art. 105: Programmazione dei termini per la presentazione delle domande per il contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici – Art. 106: Principi della pianificazione urbanistica nella ricostruzione – Art. 107: Piani attuativi – Art. 108: Programmi Straordinari di Ricostruzione – Art. 109: Proposta dei comuni per i Programmi Straordinari di Ricostruzione – Art. 110: Procedura di approvazione dei PSR – Art. 111: Disciplina degli interventi conformi e delle deroghe – Art. 112: Udienza pubblica e partecipazione dei cittadini

**PARTE V: *Operatori privati* – CAPO I: Professionisti** – Art. 113: Ambito di applicazione – Art. 114: Caontributo del Commissario per i compensi professionali – Art. 115: Disciplina delle tariffe nella ricostruzione – Art. 116: Requisiti per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti – Art. 117: Modalità di iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti – Art. 118: Compenso dovuto al professionista per la redazione della scheda AeDES/GL-AeDES e relativa perizia giurata – Art. 119: Criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi professionali nella ricostruzione privata – Art. 120: Conclusione delle attività ai fini della concentrazione degli incarichi – Art. 121: Osservatorio nazionale per la ricostruzione post-sisma 2016 – Art. 122: Anticipazioni dei compensi per i professionisti – **CAPO II: Amministratori di condominio e presidenti di consorzio** – Art. 123: Oggetto ed ambito di applicazione – Art. 124: Disciplina delle spese per le attività professionali degli amministratori di condominio o dei consorzi – Art. 125: Incompatibilità – Art. 126: Condomini registrati ai fini fiscali – **CAPO III: Imprese** – Art. 127: Contratti di appalto – Art. 128: Comunicazione dell’impresa affidataria dei lavori – Art. 129: Requisiti di qualificazione degli operatori economici e dei professionisti nella ricostruzione privata – Art. 130: Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata – Art. 131: DURC di congruità

**ALLEGATI AL TESTO UNICO** – **Allegato 1:** “Definizione di danno lieve” – **Allegato 2:** “Parametri per la determinazione dei contributi per i danni lievi” – **Allegato 3:** “Requisiti di ammissibilità al contributo per le attività produttive” – **Allegato 4:** “Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi negli edifici a destinazione produttiva” – **Allegato 5:** “Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi di edifici a destinazione prevalentemente abitativa” – **Allegato 6:** “Criteri di indirizzo per la progettazione e realizzazione degli in-

terventi di rafforzamento locale” – **Allegato 7**: “Elenco dei Comuni maggiormente colpiti dal sisma” – **Allegato 8**: “Beni culturali” – **Allegato 9**: “Criteri per l’individuazione delle opere ammissibili a contributo” – **Allegato 10**: “Criteri di indirizzo per la progettazione e realizzazione degli interventi in aree interessate da faglie attive e capaci e da altri dissesti idro-geomorfologici” – **Allegato 11**: “Liquidazione del compenso dovuto al professionista per la redazione della scheda AeDES/GL-AeDES e perizia giurata di cui all’art. 118 del presente Testo unico e criteri di determinazione dell’importo in caso di edificio classificato come agibile” – **Allegato 12**: LINEE GUIDA “Principi e indirizzi per la redazione dei Programmi Straordinari di Ricostruzione e indirizzi comuni per la pianificazione” – **Allegato 13**: “Modalità di applicazione del DURC di congruità” – **Allegato 14**: “Ruderi ed edifici collabenti: criteri per l’individuazione e modalità di ammissione a contributo dei collabenti vincolati” – **Allegato 15**: “Elenco delle ordinanze di cui all’art. 4, comma 2”

## **PARTE I: *Principi, definizioni, regime transitorio***

### **Art. 1**

#### *Principi generali*

1. La ricostruzione degli edifici danneggiati a causa degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 disciplinati dal Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con la Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, di seguito “legge speciale Sisma”, persegue i fini della messa in sicurezza degli edifici e del territorio, della sostenibilità ambientale, dell’efficientamento energetico, della qualità architettonica e della tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e del paesaggio, nonché le finalità sociali dello sviluppo economico e sostenibile, dell’economia circolare, della connessione digitale, dell’attrattività abitativa dei comuni delle aree interne. Persegue altresì i valori della conservazione delle identità paesaggistiche, storiche e artistiche dei luoghi e delle innovazioni finalizzate alla promozione della qualità architettonica secondo i canoni della contemporaneità.
2. Ai fini dell’interpretazione delle disposizioni del presente Testo unico, la ricostruzione è retta dai principi di speditezza e semplificazione amministrativa, nonché di legalità, imparzialità, efficienza, economicità, tutela delle lavoratrici e lavoratori impegnati nella ricostruzione, partecipazione e trasparenza dell’azione amministrativa.
3. Le regole ed i criteri per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi della ricostruzione, stabiliti dal presente Testo unico, sono vincolanti, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b) della legge speciale Sisma, per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione.

4. Ai sensi del comma precedente il Commissario straordinario esercita le funzioni previste dall'art. 2 della legge speciale Sisma, sulla base di un modello di governo multilivello e di una visione unitaria degli interventi nel territorio colpito dal sisma. Tali funzioni consistono, in particolare, nel controllo sulla corretta attuazione dei procedimenti amministrativi e sul rispetto dei termini da parte degli uffici, nella programmazione relativa alla determinazione dei termini e degli obblighi dei soggetti ammessi alla richiesta del contributo per la ricostruzione, nonché nel controllo del rispetto delle normative sul lavoro e dei CCNL nei cantieri della ricostruzione.

## **Art. 2**

### *Principi fondamentali della ricostruzione privata*

1. I titoli edilizi della ricostruzione privata sono la segnalazione certificata di inizio attività (di seguito, Scia o Scia edilizia) per gli interventi conformi, di cui al successivo art. 3 lettera y), e il permesso di costruire nei casi previsti dal successivo comma 6.
2. La Scia edilizia attesta lo stato legittimo dell'edificio preesistente, ai sensi dell'art. 9-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di seguito anche "Testo unico dell'edilizia", e la conformità dell'intervento alle norme edilizie vigenti, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché per ragioni di efficientamento energetico.
3. Gli interventi di cui al comma 1, ivi compresi quelli di ristrutturazione con totale demolizione e ricostruzione nelle zone A di cui all'art. 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, possono essere realizzati immediatamente, senza la preventiva approvazione di nuovi piani urbanistici, salvo che nei casi di delocalizzazione o di impedimenti derivanti dalla inclusione in aggregati edilizi non ancora definiti, nonché nei casi espressamente definiti di salvaguardia con delibera di Consiglio comunale.
4. In coerenza con il principio di semplificazione delle procedure, tali interventi, ove conformi, sono realizzati in deroga alle disposizioni dei piani urbanistici comunali e territoriali senza obbligo di speciali autorizzazioni. Sono in particolare esclusi dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149, comma 1 della lettera a) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'art. 2 del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, secondo quanto previsto dal Capo V della parte II del presente Testo unico.

5. *Nei comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2<sup>1</sup>*, della legge speciale Sisma gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono in ogni caso realizzati con Scia edilizia, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3-*bis*, comma 2, del Decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 156, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni.
6. Sono realizzati previo rilascio del permesso di costruire gli interventi che determinano aumenti di volumi o di superfici rispetto agli edifici preesistenti, lievi modifiche della sagoma negli edifici ubicati nelle zone A, e nuove costruzioni, anche a causa di delocalizzazioni, secondo quanto previsto dal Testo unico dell'edilizia, fatte salve le modifiche dovute a ragioni di efficientamento energetico, sismico, per l'accessibilità o per adeguamento igienico-sanitario.
7. Agli interventi edilizi per la ricostruzione privata si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 12-*bis* della legge speciale Sisma, in quanto norme speciali e prevalenti rispetto alla disciplina del Testo unico dell'edilizia, nonché le disposizioni del Capo V della Parte II del presente Testo unico.
8. La domanda di concessione del contributo ha ad oggetto l'edificio danneggiato al momento dell'evento sismico, salve le facoltà di frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari previste dal Testo unico dell'edilizia, nonché dal successivo art. 41.
9. Sono ammesse forme di autoricostruzione, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi e dai provvedimenti commissariali ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge speciale Sisma.
10. Il Commissario straordinario può disciplinare con proprio decreto la realizzazione e la modalità di finanziamento di studi e sistemi di monitoraggio degli interventi strutturali ai fini antisismici di opere di particolare rilevanza strategica, di pregio storico architettonico o di interesse scientifico per lo studio del comportamento degli edifici in ordine agli effetti sismici, prevedendo, a tal fine, un'apposita struttura tecnica interna o altro organismo, che avrà il compito di raccordarsi con i professionisti incaricati della raccolta dei dati scaturiti dal controllo dei singoli edifici. Verrà altresì istituito un archivio per la raccolta dei risultati locali di monitoraggio, atto a fornire dati utili all'evoluzione delle norme tecniche. Inoltre si promuove la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici sulle opere soggette a contributo.

1. Parole sostituite dall'art. 2, comma 1, lett. a), dell'ordinanza n. 136 del 22 marzo 2023.

## Art. 3

### *Definizioni*

1. Ai fini del presente Testo unico, si intende per:
  - a) **“adeguamento sismico”**, un insieme sistematico di interventi volti a riportare una costruzione esistente, ai fini della sicurezza, ai livelli paragonabili ad una nuova costruzione, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni (di seguito anche NTC) approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018. Per gli interventi di adeguamento sismico è richiesto il raggiungimento del valore unitario  $\zeta_E$ , così come definito nelle stesse NTC; nel caso in cui non sia possibile raggiungere tale valore, eventualità che deve essere adeguatamente motivata e giustificata dal tecnico per oggettive ragioni contingenti alla particolare situazione incontrata e fermo restando che l'intervento non ricada nelle fattispecie a), b) e d) del §8.4.3 delle NTC vigenti, è possibile derogare, ammettendo un valore di  $\zeta_E \geq 0,80$ ;
  - b) **“aggregato edilizio”**, un insieme di almeno tre edifici contigui strutturalmente interconnessi tra loro con collegamenti anche parzialmente efficaci, anche derivanti da progressivi accrescimenti edilizi, che possono interagire sotto un'azione sismica. Gli aggregati possono costituire parte di un isolato edilizio; costituiscono “interventi unitari” gli interventi realizzati su due o più edifici caratterizzati dalla redazione di un unico progetto e dall'affidamento dell'esecuzione dei lavori a un'unica impresa; per “unità minima d'intervento”, cd. UMI, si intende una frazione di aggregato composto da almeno tre edifici oggetto di un'unica progettazione e di intervento edilizio unitario mediante affidamento ad unica impresa appaltatrice;
  - c) **“attività produttive”**, quelle definite all'art. 1 dell'Allegato 1 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014;
  - d) **“beni mobili strumentali”**, i beni, ivi compresi macchinari, impianti ed attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”. Sono inoltre considerati beni strumentali ammissibili a contributo quelle infrastrutture nonché dotazioni o impianti, detenuti anche in regime di concessione, non definibili né come macchinari né

come attrezzature, funzionali all'attività produttiva, costituite da componenti fisse e/o mobili, che sono necessarie per lo svolgimento delle attività d'impresa;

- e) **“compendio immobiliare”**, un insieme di più edifici, non necessariamente interconnessi ma contigui dal punto di vista geografico e funzionale, all'interno di un tessuto urbanistico edilizio compreso in un unico perimetro, quale una porzione di abitato costituita da uno o più isolati o un intero nucleo urbano, per i quali si renda necessario un intervento unitario, anche con eventuale modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
- f) **“costo ammissibile”**, costo ottenuto quale minor importo tra il costo dell'intervento ed il costo convenzionale;
- g) **“costo convenzionale”**, costo ottenuto moltiplicando per la superficie complessiva dell'unità immobiliare il costo parametrico, articolato per classi di superficie e riferito al “livello operativo” attribuito all'edificio, comprensivo di incrementi e maggiorazioni, ove applicabili, oltre IVA se non recuperabile;
- h) **“costo convenzionale potenziale”**, si intende il costo convenzionale calcolato sullo stato di fatto degli edifici alla data del sisma, con le modalità previste dal presente Testo unico, comprensivo di incrementi e maggiorazioni, ove applicabili;
- i) **“costo dell'intervento”**, costo al lordo dell'IVA se non recuperabile, determinato secondo il computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi di contratto, desunti dal Prezzario Unico del Cratere vigente *ovvero, in alternativa, dal prezzario regionale di riferimento vigente*<sup>2</sup>, al netto del ribasso ottenuto in seguito all'individuazione dell'impresa e tenuto conto delle voci non previste per le quali si farà riferimento a specifiche analisi dei prezzi come disciplinato dall'articolo 32, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010<sup>3</sup>;
- j) **“costo parametrico”**, costo per unità di superficie, articolato per classi di superficie e riferito al “livello operativo” attribuito all'edificio;
- k) **“costo parametrico ponderale”**, costo parametrico per un intervento unitario costituito da edifici con livelli operativi differenti, ottenuto attraverso la media dei costi parametrici previsti per i vari livelli operativi degli edifici che compongono l'aggregato ponderata con le rispettive superfici;

2. Parole aggiunte dall'art. 3, comma 1, lett. a), dell'ordinanza n. 136 del 22 marzo 2023.

3. Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), dell'ordinanza n. 139 del 10 maggio 2023.

- l) **“costo riparametrato al metro quadro”**, il rapporto tra il costo convenzionale potenziale e la superficie netta dell’intero complesso edilizio alla data del sisma;
- m) **“costo convenzionale di progetto”**, il prodotto tra il costo riparametrato al metro quadro e l’intera superficie netta risultante dallo stato di progetto del compendio immobiliare;
- n) **“danni lievi”**, quelli che non presentano livelli di danno causati dal sisma superiori a quelli individuati nell’Allegato n. 1 al presente Testo unico, in relazione alle diverse tipologie degli edifici;
- o) **“danni gravi”**, in relazione alle diverse tipologie gli edifici, quelli individuati negli allegati 4 e 5 al presente Testo unico;
- p) **“delocalizzazioni obbligatorie”**, gli interventi di ricostruzione che, in conseguenza di attestati e comprovati problemi correlati a situazioni di dissesto del sedime e/o dell’area di sedime dell’edificio danneggiato e, in generale, per la presenza di rischi di natura sismica e/o geomorfologica che gravano sulla medesima area nonché in ogni caso per tutte le delocalizzazioni imposte da provvedimenti della pubblica amministrazione in attuazione di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia nonché di provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica devono essere attuati necessariamente in altra area di sedime;
- q) **“delocalizzazioni volontarie”**, gli interventi che, sulla base delle scelte degli strumenti urbanistici, della pianificazione di settore e della legislazione vigente, e previo parere favorevole del comune e degli enti preposti alla tutela dei vincoli, consentano ai proprietari degli edifici che rientrano nei livelli operativi L1, L2, L3 e L4, di demolire e ricostruire anche in altra area edificabile dello stesso comune, previa acquisizione del titolo abilitativo;
- r) **“delocalizzazioni temporanee”**, gli interventi edilizi che attraverso la realizzazione di nuova struttura ovvero l’utilizzo di strutture esistenti non danneggiate, consentono il prosieguo delle attività produttive i cui edifici originari siano stati danneggiati dal sisma;
- s) **“delocalizzazioni definitive”**, gli interventi, con o senza opere edilizie, che consentono la trasformazione di una struttura di delocalizzazione temporanea in definitiva, in presenza di presupposti di legittimità, anche utilizzando il contributo pubblico, ai fini dell’acquisto o dell’utilizzo stabile dell’unità immobiliare in sostituzione di quella danneggiata;
- t) **“edificio”** (formato da una o più unità immobiliari), l’unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o

da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio: fabbricati costruiti in epoche diverse; fabbricati costruiti con materiali diversi; fabbricati con solai posti a quota diversi; fabbricati aderenti solo in minima parte;

- u) **“immobile ad uso produttivo”**, l’edificio dotato di autonomia strutturale e tipologica, comprendente anche più unità immobiliari al cui interno operano imprese attive nei settori industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche e professionali, utilizzato a fini produttivi alla data degli eventi sismici;
- v) **interventi “di miglioramento sismico”**, quelli che riguardano edifici con “livello operativo” L1, L2 ed L3, come definito nella Tabella 6 dell’Allegato 5 al presente Testo unico, indicati al § 8.4.2 delle NTC approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, e finalizzati a raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016. *Rientrano nella presente definizione anche gli interventi relativi agli edifici vincolati dagli strumenti di pianificazione urbanistica classificati di interesse storico architettonico e soggetti a restauro e risanamento conservativo, anche con livello operativo LA, fermo restando il rispetto dei livelli minimi ivi previsti<sup>4</sup>;*
- w) **“riparazione con rafforzamento locale”**, gli interventi definiti al punto 8.4.1<sup>5</sup> delle NTC di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018;
- x) **interventi “di miglioramento sismico” per i beni culturali**, per gli edifici dichiarati di interesse culturale sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”), fermo restando l’obiettivo del conseguimento della massima sicurezza possibile compatibilmente con l’interesse culturale dell’edificio, *qualora le esigenze di tutela non consentano il raggiungimento dei migliori livelli di sicurezza, deve essere garantita una capacità di resistenza “R”, comunque non inferiore al valore di 0,6<sup>6</sup>*. Per gli edifici scolastici sottoposti alle norme di tutela del Co-

4. Periodo aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. a), punto 1, dell’ordinanza n. 133 del 31 gennaio 2023.

5. Numero sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. a), punto 2, dell’ordinanza n. 133 del 31 gennaio 2023.

6. Parole sostituite dall’art. 1, comma 1, lett. a), punto 3, dell’ordinanza n. 133 del 31 gennaio 2023.



dice dei beni culturali e del paesaggio si dovrà conseguire un livello di sicurezza sismici non inferiore all'80%, come indicato nel parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 22 dicembre 2021, prot. n. 108/2021;

- y) **interventi “conformi”**, gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, che non comportano aumenti di volumi o superfici e sono autorizzati e immediatamente attuabili anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, di efficientamento energetico, igienico-sanitaria;
- z) **interventi “diretti”**, vedi “interventi conformi”, che sono attuati con Scia, a prescindere dalla disciplina urbanistica. Sono fatte salve le specificità previste dal successivo art. 13 in tema di aggregati edilizi;
- aa) **interventi “di ricostruzione”**, quelli che riguardano edifici classificati con “livello operativo” L4, come definito nella Tabella 6 degli Allegati n. 4 e 5 al presente Testo unico e che consistono nella ricostruzione di edifici crollati o, nei casi di effettiva necessità, nella demolizione completa e nella ricostruzione di quelli parzialmente crollati o interessati da danni gravissimi, ovvero gli interventi di ricostruzione volontaria previsti dall'art. 8, comma 3, del presente Testo unico;
- bb) **“intervento unitario”**, intervento edilizio che riguarda due o più edifici contigui *e/o*<sup>7</sup> strutturalmente interconnessi, caratterizzato dalla redazione di un unico progetto e dall'affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice;
- cc) **“pertinenze”**, gli edifici o i manufatti edilizi destinati in modo durevole a servizio o ad ornamento di un edificio principale quali, a titolo esemplificativo, garage, magazzini o rimesse;
- dd) **“superfici accessorie”**, gli spazi interni all'edificio che, ancorché individuati con autonomi dati catastali, svolgono funzioni complementari a quella abitativa o produttiva quali garage, fondi, cantine, magazzini e soffitte accessibili e praticabili limitatamente alla parte avente altezza maggiore di metri 1,80, nonché i locali interni all'edificio di uso co-

7. Parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, lett. a), punto 4, dell'ordinanza n. 133 del 31 gennaio 2023.

- mune, quali androni d'ingresso, centrali tecnologiche, locali pluriuso, compresi quelli destinati al collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli) la cui superficie viene però calcolata una sola volta come proiezione sul piano orizzontale;
- ee) **“scorte” e “prodotti in corso di maturazione”**, le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e i prodotti finiti connessi all'attività dell'impresa, nonché i capi di animali alla cui produzione o scambio era diretta l'attività dell'impresa;
  - ff) **“superficie complessiva”**, la superficie utile netta dell'unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività produttiva comprensiva della superficie netta di logge, balconi e terrazze *o destinate a pertinenza*<sup>8</sup>, a cui si aggiungono le superfici nette degli spazi accessori ubicati nello stesso edificio, e la quota parte delle superfici nette delle parti comuni dell'edificio di spettanza della singola unità immobiliare<sup>9</sup>;
  - gg) **“superficie utile netta”**, la superficie dell'unità immobiliare calcolata al netto di murature interne ed esterne e sguinci di vani di porte e finestre;
  - hh) **“unità immobiliare”**, ogni parte di immobile che, nello stato di fatto in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio, ivi compresi i locali pertinenziali;
  - ii) **“incremento della sostenibilità ambientale”**, attraverso l'adozione di protocolli energetico-ambientali (rating system) nazionali o internazionali già riconosciuti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nei CAM (“criteri ambientali minimi”) Edilizia e attraverso il riutilizzo della frazione inerte delle macerie, aggregati riciclati, in qualità di materia prima seconda.
2. Ai fini dell'uniforme attuazione delle disposizioni relative alla classificazione degli interventi si applicano le Note di cui all'Allegato B del decreto commissariale n. 329 del 07 luglio 2022.

#### Art. 4

##### *Regime transitorio ed entrata in vigore*

1. Il presente Testo unico, composto dalle disposizioni normative e dagli allegati tecnici, entra in vigore il giorno 1° gennaio 2023.

8. Parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, lett. a), punto 5, dell'ordinanza n. 133 del 31 gennaio 2023.

9. Parole abrogate dall'art. 1, comma 1, lett. a), punto 5, dell'ordinanza n. 133 del 31 gennaio 2023.

2. Per le domande relative alla ricostruzione privata presentate successivamente alla data di entrata in vigore del Testo unico si applicano le disposizioni presenti e non quelle contenute nelle ordinanze commissariali pre-vigenti, di cui all'elenco contenuto nell'Allegato n. 15, fatte salve quelle espressamente richiamate dal presente Testo unico<sup>10</sup> nonché le ordinanze speciali per i Comuni maggiormente colpiti di cui all'Allegato 7, per le disposizioni in deroga ai sensi dell'art. 11, comma 2 del decreto legge n. 77 del 2020, come convertito nella legge n. 120 del 2020, per quanto di competenza territoriale.
3. Per gli interventi per i quali sia stato rilasciato il decreto di concessione del contributo, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti nonché i rapporti giuridici sorti sulla base delle ordinanze vigenti alla data di rilascio del contributo.
4. Ai procedimenti relativi alle domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Testo unico continua ad applicarsi la disciplina prevista dalle ordinanze vigenti al momento della presentazione della domanda.
5. Per le domande pendenti, di cui al comma 4, è comunque ammessa la facoltà, su domanda dell'avente titolo, di ripresentare *o di integrare*<sup>11</sup> la domanda ai sensi del presente Testo unico, ove possibile.
6. Le ordinanze commissariali emanate successivamente alla data di entrata in vigore del presente Testo prevedono disposizioni sulla base della tecnica della novellazione delle norme del presente Testo unico.

10. Le ordinanze richiamate, che restano in vigore anche dopo l'approvazione del presente Testo unico, sono le seguenti:

- ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 e ss.mm.ii.;
- ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 e ss.mm.ii.;
- ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 e ss.mm.ii.;
- Allegato A all'ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020;
- ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 e ss.mm.ii.

11. Parole aggiunte dall'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 136 del 22 marzo 2023.

**PARTE II: Soggetti beneficiari, oggetto dell'intervento, misura del contributo, domanda, procedimento**

**CAPO I**

**SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI**

**Art. 5**

*Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni del presente Testo unico, in attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera a), b) c), d), e), f), g) e i) della legge speciale Sisma, si applicano agli interventi sugli immobili adibiti ad uso abitativo o ad attività produttiva, e non agli interventi di ricostruzione pubblica, che risultano danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e dichiarati inagibili dalle schede AeDES o GL-AeDES, compilate, rispettivamente, ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 e 8 luglio 2014, ovvero dichiarati non utilizzabili sulla base delle schede FAST di cui all'ordinanza del Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, a cui ha fatto seguito la compilazione delle schede AeDES o GL-AeDES e oggetto di ordinanza di inagibilità emessa dalla competente autorità.
2. Per gli immobili di cui al comma 1 di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, gli esiti agibile con provvedimenti, parzialmente agibile e inagibile delle schede A-DC e B-DP di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2006, sono equiparati, rispettivamente, agli esiti B, C ed E delle schede di cui al precedente comma 1.
3. In presenza di scheda redatta dai Gruppi tecnici di supporto al sindaco nell'attività di valutazione delle misure da adottare per la messa in sicurezza dei manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali, a seguito della quale sia stata emessa ordinanza sindacale di demolizione parziale o totale dell'edificio, l'Ufficio speciale per la ricostruzione procede all'istruttoria della domanda di contributo equiparando la valutazione all'esito E delle schede di cui al precedente comma 1.

## Art. 6

### *Soggetti beneficiari*

1. I contributi per gli interventi disciplinati dal presente Testo unico possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:
  - a) dei proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle abitazioni gravemente danneggiate o distrutte, comprese in edifici dichiarati inagibili con ordinanza sindacale, utilizzate per le finalità di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge speciale Sisma. Possono inoltre beneficiare dei contributi previsti dal presente Testo unico i Comuni o gli Enti pubblici che acquisiscano la proprietà o il diritto reale di godimento, a qualunque titolo previsto dalla legge o ai sensi del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, per finalità di pubblico interesse, di natura sociale, abitativa o produttiva, anche al fine di favorire processi di neopopolamento dei territori colpiti dal sisma.

*Il Comune acquisisce la proprietà, per sé o società pubblica o ente delegato, in tutti i modi previsti dalla legge e anche tramite compravendita, in presenza delle condizioni di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, oppure attraverso la procedura di espropriazione. Il prezzo di acquisto dell'edificio e dell'area di pertinenza è determinato, a seguito della perizia asseverata di un professionista abilitato che ne attesti la congruità che sia oggetto di reciproca accettazione tra le parti, in caso di mancato accordo tra le parti contraenti in ultima istanza la procedura di stima verrà affidata all'Agenzia delle Entrate con valore vincolante e definitivo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, che approva l'intesa tra il Comune acquirente e il proprietario, espressa nella forma del contratto preliminare condizionato, ai sensi del codice civile. A tali fini il Comune emana, un avviso pubblico con cui rende edotti i cittadini della facoltà di presentare una proposta di cessione dell'immobile danneggiato dal sisma e oggetto di intervento di ricostruzione ai sensi del presente Testo unico, con la documentazione che ne attesti i titoli legittimi di proprietà, la classificazione catastale, la consistenza, la rappresentazione fotografica ed ogni altro elemento utile. Acquisito il titolo di proprietà il Comune provvede all'intervento di riparazione o ricostruzione in qualità di soggetto beneficiario del contributo, presentando la domanda e la documentazione richiesta ai sensi del presente Testo unico all'USR competente, attraverso un professionista abilitato o conferendo mandato, con procura notarile, ad un soggetto terzo qualificato che agisce, secondo le disposizioni del presente Testo*

*unico, in nome e per conto del Comune. Il Comune beneficia del credito d'imposta nell'ambito dell'attività di natura commerciale esercitata, in coerenza con la risposta n. 389 dell'Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2020 e delle relative circolari del 2009 e del 2015;*<sup>12</sup>

- b) dei familiari che si sostituiscono ai proprietari, limitatamente ai casi di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b), c) e d) della legge speciale Sisma. Ai fini del presente comma, per familiari si intendono i parenti o fino al quarto grado ed il coniuge e le persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 o affini fino al secondo grado;
- c) dei proprietari degli edifici danneggiati dal sisma che ricomprendano unità immobiliari in cui veniva svolta, alla data del sisma, l'attività produttiva. In tal caso i requisiti di ammissibilità al contributo sono elencati nell'Allegato 3 al presente Testo unico. Gli eventuali danni ai beni mobili strumentali all'attività produttiva ed alle scorte danneggiati dal sisma possono essere ristorati ai sensi del successivo art. 45;
- d) delle imprese appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche e professionali), secondo la definizione di cui all'art. 1 dell'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, ivi comprese le imprese sociali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, attive alla data del sisma ed ubicate in edifici, dichiarati inagibili con ordinanza sindacale e che, ai sensi della legge speciale Sisma, devono eseguire interventi di rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico o di ricostruzione. Possono altresì beneficiare dei contributi previsti dalla presente Parte le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, anche non aventi qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e relativi consorzi, come definiti dall'art. 8 della legge predetta, le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, aventi qualifica di Onlus ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, i centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nonché gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, a condizione che fossero attivi alla data degli eventi sismici ed in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle vigenti disposizioni ed

12. Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 144 del 28 giugno 2023.

ubicati in edifici dichiarati inagibili con ordinanza sindacale e che ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge speciale Sisma devono eseguire interventi di rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico o di ricostruzione.

2. Possono altresì beneficiare dei predetti contributi:
  - a) i proprietari di immobili distrutti o che hanno subito danni gravi, dichiarati inagibili con ordinanza sindacale e adibiti, alla data degli eventi sismici, all'esercizio dell'attività di impresa, sulla base di un contratto di locazione, sostituendosi ai locatari i quali abbiano cessato l'attività successivamente all'evento sismico o comunque rinunciato alla richiesta dei medesimi contributi. I contributi possono essere concessi a condizione che il richiedente documenti il permanere dei requisiti di ammissibilità elencati nell'Allegato 3, con il mantenimento della stessa o altra attività produttiva;
  - b) i proprietari o conduttori di unità immobiliari a uso produttivo ubicate negli edifici danneggiati dal sisma, nonché i soggetti che abbiano acquisito tramite leasing le predette unità immobiliari;
  - c) le imprese che hanno subito danni a beni strumentali e scorte nonostante l'edificio, pur danneggiato dall'evento sismico come risultante da apposita documentazione, sia stato considerato agibile, anche a seguito di interventi provvisori eseguiti immediatamente dopo il sisma. Detti interventi provvisori comunque non sono ammissibili a contributo;
  - d) le imprese proprietarie degli immobili danneggiati che optano per la delocalizzazione definitiva mediante l'acquisto di edifici esistenti agibili nello stesso comune o in un comune limitrofo con popolazione non superiore a trentamila abitanti, a condizione che tali edifici risultino legittimamente realizzati;
  - e) le imprese proprietarie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili danneggiati dal sisma.
3. La domanda di contributo può essere presentata anche da uno dei comproprietari unitamente alla idonea documentazione atta a dimostrare, per quanto possibile, che gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano stati avvisati, da almeno 15 giorni, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata, presso l'indirizzo di residenza o dell'ultimo domicilio noto.
4. Qualora i soggetti aventi diritto ai sensi del presente articolo non siano reperibili, si procede con la pubblicazione dell'avviso dell'esecuzione degli interventi di cui al successivo articolo 8 sull'albo pretorio del comune territorialmente competente nonché sul sito istituzionale del comune e degli Uf-

fici speciali per la ricostruzione. Decorso inutilmente il termine ulteriore di 45 giorni, il comune provvede ad eseguire l'accesso ai luoghi, a redigere lo stato di consistenza dei beni immobili e mobili presenti, formando i relativi verbali. Sulla base di essi il comune adotta i provvedimenti di occupazione temporanea e le misure necessarie ai fini della realizzazione degli interventi di demolizione e/o ricostruzione ai sensi del presente Testo unico.

5. Nel caso di trasformazioni soggettive delle società, è fatto salvo il diritto del soggetto subentrante, a condizione che i requisiti di ammissibilità al contributo, ai sensi dell'Allegato 3, siano posseduti dall'impresa al momento del sisma e dal soggetto subentrante al momento della presentazione della domanda.
6. Nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge speciale Sisma il contributo previsto, concesso a favore dei beneficiari di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) della stessa legge, è pari al 100% del costo ammissibile, come determinato ai sensi del medesimo articolo 6 per ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività produttiva.
7. Nei Comuni diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, della legge speciale Sisma il contributo previsto, concesso a favore dei beneficiari di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), della stessa legge speciale, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 comprovato da apposita perizia asseverata, è pari al 50% del costo ammissibile, come determinato ai sensi della Parte II, Capo III del presente Testo unico per ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione. Nei medesimi Comuni il contributo è pari al 100% del costo ammissibile qualora sia concesso a favore dei beneficiari di cui al già citato articolo 6, comma 2, lettere a), b) e d) ovvero si tratti di edifici ubicati nei centri storici, nelle zone classificate dagli strumenti urbanistici comunali come zone A ai sensi dell'articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, nei borghi tipici per motivi ambientali, culturali, storici, architettonici, come riconosciuti da strumenti regionali o provinciali di pianificazione territoriale o paesaggistica.
8. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili privati di associazioni riconosciute e non riconosciute, di fondazioni e di enti del terzo settore, che risultano danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con danni lievi così come definiti dall'Allegato 1 al presente Testo unico e dichiarati inagibili secondo le procedure previste dal precedente art. 5.
9. I soggetti beneficiari possono conferire, con procura notarile, mandato alla presentazione della richiesta di contributo a soggetto terzo, anche al di fuori delle ipotesi di rapporto di parentela.



10. La realizzazione degli interventi riguardanti gli edifici comprendenti più unità immobiliari di proprietari diversi, destinate ad abitazione e ad attività produttive e aventi parti comuni, è affidata, sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, all'amministratore condominiale in caso di condominio costituito, a un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o all'amministratore dell'eventuale consorzio appositamente costituito.
11. Ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge speciale Sisma, in deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Per valore dell'edificio si intende quello risultante dalla superficie utile complessiva. Tali deroghe valgono anche nel caso di totale demolizione con ricostruzione dell'edificio con livello operativo L4, nei limiti ammessi dalla legge per gli edifici di cui al successivo art. 8, comma 4.

## CAPO II

### OGGETTO DEL CONTRIBUTO

#### Sezione I

#### Disposizioni generali

##### Art. 7

##### *Determinazione del livello operativo*

1. I soggetti legittimati devono presentare, unitamente alla domanda di contributo, la determinazione del livello operativo oppure possono chiedere all'Ufficio speciale per la ricostruzione una valutazione preventiva all'istanza di contributo in ordine alla definizione del livello operativo.
2. Nei casi di cui al comma 1, la determinazione del livello operativo deve essere resa nelle forme di cui all'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, devono, inoltre, essere allegate le schede di cui al precedente articolo 5, comma 1, la perizia redatta dal professionista incaricato con la quale si assevera il livello di danneggiamento, nonché tutta la documentazione utile

ai fini della determinazione del livello operativo ottenuto sulla base della combinazione degli “stati di danno” e dei “gradi di vulnerabilità” stabiliti nelle tabelle di cui agli allegati 4 e 5 al presente Testo unico.

3. Nel caso di edifici classificati attraverso le modalità di cui al precedente articolo 5, interessati da ordinanze di inagibilità emesse sulla base di schede di cui al precedente articolo 5, comma 1 con esito B o C, in relazione ai quali il professionista incaricato dai soggetti legittimati ritenga di poter documentare un livello di danneggiamento difforme e più grave, come definito dalla tabella 1 degli Allegati 4 e 5, deve essere chiesta all'Ufficio speciale la determinazione preventiva del livello operativo contestualmente alla verifica dello stato di danno ai fini dell'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico o adeguamento sismico/demolizione e ricostruzione. L'Ufficio speciale, nel rilasciare l'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento o adeguamento sismico/demolizione e ricostruzione, indica anche il livello operativo derivante dall'esito dell'istruttoria e dall'ultima conforme dimostrazione del danno asseverata dal professionista.
4. La richiesta di cui al presente articolo non può comportare proroghe ai termini fissati per la presentazione delle domande di contributo, individuate con decreto commissariale.
5. Nel caso in cui nell'elaborazione del progetto ovvero nella fase istruttoria del procedimento di attribuzione del livello operativo ovvero ancora nella fase istruttoria del procedimento di concessione del contributo per la ricostruzione o la riparazione dell'edificio danneggiato, emerge un'errata identificazione delle unità strutturali rappresentate nel perimetro dell'edificio indicato nella scheda AeDES e/o FAST, il professionista, con perizia asseverata corredata da idonea documentazione tecnica e fotografica, può presentare all'Ufficio speciale per la ricostruzione una proposta che individui il numero di unità strutturali che compongono il perimetro medesimo. Nei casi in cui la corretta identificazione delle unità strutturali comporti la revisione del perimetro dell'edificio identificato nella scheda AeDES e/o FAST, l'Ufficio speciale verifica, anche mediante sopralluogo, l'identificazione proposta.
6. Il professionista può presentare la proposta e la perizia di cui al comma 5 contestualmente:
  - a) alla richiesta di valutazione preventiva del livello operativo, di cui al comma 1 del presente articolo;
  - b) alla verifica dello stato di danno e alla determinazione del livello operativo, di cui al comma 3 del presente articolo;
  - c) alla documentazione da allegare alla domanda di contributo di cui all'art. 6 della legge speciale Sisma.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 5, l'Ufficio speciale, previa verifica della proposta, procede all'esame istruttorio delle istanze di cui alle lettere a), b) e c) per ciascun edificio.
8. Il livello operativo per l'edificio danneggiato, approvato definitivamente dall'Ufficio speciale per la ricostruzione e comunicato ai soggetti legittimati, non può essere soggetto a modifiche da parte di professionisti incaricati.

## **Art. 8**

### *Tipologia degli interventi*

1. Ai fini del presente Capo sono ammessi a contributo gli interventi di rafforzamento sismico locale conformi alle vigenti norme tecniche per le costruzioni ed alla circolare esplicativa, necessari per la riduzione delle principali vulnerabilità presenti nell'intero edificio nonché gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico di interi edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, dichiarati inagibili con ordinanza comunale. Gli interventi si distinguono, in via principale, in relazione all'entità del danno, in danni lievi o danni gravi e, in relazione alla destinazione, in uso abitativo e uso produttivo, con una specifica disciplina per gli aggregati edilizi, gli interventi unitari, i condomini, i collabenti.
2. Ai diversi Livelli operativi che scaturiscono dalla combinazione dello Stato di Danno e del Grado di Vulnerabilità individuati, è associato il tipo di intervento di ricostruzione, di adeguamento sismico, di miglioramento sismico o di rafforzamento locale associati alla riparazione dei danni. Il Livello operativo L0, determinato sul solo livello di danno di cui all'Allegato 1 al presente Testo unico, intitolato "*Definizione di danno lieve*", contempla esclusivamente l'esecuzione di interventi di riparazione con rafforzamento locale e di riduzione delle vulnerabilità. La riduzione delle vulnerabilità viene perseguita mediante l'applicazione sistematica di interventi finalizzati a ridurre o eliminare i collassi locali che, nel caso di edifici in muratura o cemento armato, sono indicati all'Allegato 6 al presente Testo unico, intitolato: "*Criteri di indirizzo per la progettazione e realizzazione degli interventi di rafforzamento locale*". Gli edifici che rientrano nel livello operativo L0 possono essere oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione laddove si fruisca degli incentivi fiscali, come disciplinato dall'art. 46 del presente Testo unico, ovvero qualora si intervenga con risorse proprie; il termine di esecuzione dei lavori è equiparato a quello previsto per gli interventi sugli edifici con danni gravi.

3. I Livelli operativi L1, L2 e L3, che riguardano edifici appartenenti alle classi d'uso I e II, comportano l'esecuzione di interventi di miglioramento sismico finalizzati a raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori minimi e massimi ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 477 del 27 dicembre 2016. Nel pieno rispetto degli strumenti urbanistici, della pianificazione di settore e della legislazione vigente e previo parere favorevole del comune e degli enti preposti alla tutela dei vincoli, gli edifici che rientrano nei livelli operativi L1, L2 ed L3 possono essere oggetto di interventi di adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione, anche in altro sedime edificabile nello stesso comune.
4. Il Livello operativo L4 che scaturisce dalla combinazione dello Stato di Danno e del Grado di Vulnerabilità individuati, comporta l'esecuzione di interventi di demolizione e ricostruzione o di adeguamento sismico ai sensi delle NTC vigenti.  
In presenza di un edificio con livello operativo L4, nei casi di effettiva necessità, adeguatamente giustificata, laddove il professionista attesti e dimostri, con relazione di calcolo strutturale, che con un intervento di solo adeguamento sismico non si riesca a raggiungere l'indice di sicurezza sismico *di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del presente Testo unico*<sup>13</sup>, l'intervento di demolizione e ricostruzione deve intendersi obbligatorio.  
Per gli edifici con Livello operativo L4 vincolati dagli strumenti di pianificazione urbanistica, classificati di interesse storico architettonico e soggetti a restauro e risanamento conservativo, il conseguimento del livello previsto per l'adeguamento sismico non ha valore cogente, fermo restando il rispetto dei livelli minimi stabiliti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016 con l'obiettivo del conseguimento del massimo livello di sicurezza possibile.
5. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di intervento in aggregato edilizio, dove una o più unità strutturali sia classificata con livello operativo L4, ma il valore tipologico, architettonico ed ambientale dell'aggregato, le disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nonché la presenza di altre unità strutturali con livelli operativi inferiori, ne impongano la riedificazione in forma integrata e strutturalmente interconnessa, con l'utilizzo degli stessi materiali per assicurare il ripristino dell'aggregato originario con una capacità di resistenza alle azioni sismiche compresa tra i livelli minimo e massimo stabiliti per classi di uso dal decre-

13. Parole sostituite dall'art. 1, comma 1, lett. b), punto 1, dell'ordinanza n. 133 del 31 gennaio 2023.

to del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 27 dicembre 2016 ed uniforme per tutti gli edifici che lo compongono.

6. Gli edifici gravemente danneggiati, sia ad uso abitativo che ad uso produttivo con livelli operativi L1, L2 ed L3, qualora non risultino di particolare interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004, non siano sottoposti a vincoli ambientali o paesaggistici e che a giudizio del Comune, appositamente consultato dall'Ufficio speciale, non rivestano alcun valore funzionale, architettonico, storico e paesaggistico, possono, previa acquisizione del titolo abilitativo, essere demoliti e ricostruiti<sup>14</sup>. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell'intervento di nuova costruzione, comprensivo del costo di demolizione dell'edificio originario, ed il costo convenzionale riferito al livello operativo ed alla superficie complessiva dell'edificio oggetto di demolizione ovvero a quella complessiva del nuovo intervento, qualora inferiore.

## **Art. 9**

### *Edilizia in zona rurale*

1. Nel territorio rurale gli interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di ricostruzione sono ammessi, indipendentemente dalla qualifica del soggetto attuatore, nel rispetto della normativa regionale e dei vincoli ambientali e paesaggistici vigenti, anche con la modifica della sagoma e la riduzione della volumetria e della superficie complessiva degli edifici abitativi o di quelli destinati ad attività agricola. In tal caso il costo convenzionale è determinato, in relazione al livello operativo, con le modalità di cui alle disposizioni del successivo Capo III, Parte II del presente Testo unico.
2. Per migliorare la funzionalità dell'azienda agricola, la ricostruzione degli edifici di cui al comma 1 destinati all'attività produttiva può avvenire in adiacenza o in prossimità di altri edifici rurali di proprietà della stessa, ovvero con accorpamento degli stessi, con il contestuale ripristino del territorio agricolo precedentemente occupato dagli edifici demoliti.
3. Gli edifici gravemente danneggiati o distrutti, sparsi per il territorio rurale, non più funzionali all'attività agricola e di nessun pregio ambientale e paesaggistico, possono essere delocalizzati in aree idonee alla edificazione e nei limiti delle capacità edificatorie stabilite dagli strumenti urbanistici, con il contestuale ripristino del territorio agricolo precedentemente occupato dagli edifici demoliti.

14. Parole soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. b), punto 2, dell'ordinanza n. 133 del 31 gennaio 2023.

4. Qualora la ricostruzione degli edifici di cui al comma 1 avvenga con la riduzione di almeno il 25% del volume e della superficie complessiva esistenti alla data del sisma, con il contestuale ripristino del territorio agricolo e con la rinuncia ai diritti edificatori relativi alla parte non ricostruita, il costo convenzionale è determinato sulla base della superficie del nuovo edificio e il costo parametrico è incrementato dell'8%. Nel caso in cui la riduzione sia almeno del 50%, il costo parametrico è incrementato del 15%.
5. Nel caso di pertinenze rurali, destinate al ricovero di animali, materiali o mezzi agricoli, è esclusa la sussistenza delle condizioni di cui al successivo articolo 21 comma 1 allorquando l'istante, sulla base di idonea documentazione, attesti la sussistenza, al momento del sisma, del requisito della sicurezza statica. In tali casi, fermi restando i requisiti previsti dall'Allegato 3 al presente Testo unico, le pertinenze sono ammesse a contributo con le modalità previste per gli edifici principali.

#### **Art. 10**

##### *Tipologie di interventi finanziabili per le attività produttive*

1. I contributi disposti con le modalità del finanziamento agevolato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge speciale Sisma, possono essere concessi per gli interventi di cui ai commi successivi, a condizione che questi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità di un'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili danneggiati o distrutti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono concessi contributi per:
  - a) il ripristino con rafforzamento locale, con miglioramento o adeguamento sismico e la ricostruzione di edifici in sito o in altra area nello stesso comune idonea dal punto di vista urbanistico, idrogeologico e sismico, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l'attività delle imprese in essi insediate;
  - b) il ripristino degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di ristabilire l'effettiva ripresa dell'attività produttiva;
  - c) la riparazione e l'acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o distrutti, compresi impianti, macchinari, attrezzature anche acquisiti con contratto di leasing e la riparazione delle infrastrutture come definite dal precedente art. 3;
  - d) il ripristino e riacquisto di scorte e il ristoro dei danni economici sui prodotti giacenti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, ai sensi rispettivamente delle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 5 della legge speciale Sisma;

- e) l'acquisto, nello stesso comune o in un comune limitrofo del cratere con popolazione non superiore a trentamila abitanti, di interi immobili ove delocalizzare definitivamente l'attività produttiva;
  - f) il ripristino con miglioramento, adeguamento sismico e la ricostruzione di edifici o unità immobiliari danneggiati, ad uso abitativo o produttivo, in corso di costruzione o già realizzati ancorché con interventi di manutenzione ovvero di ristrutturazione in corso d'opera, detenuti in proprietà da imprese, da società immobiliari o imprese di costruzioni, che non costituiscono immobili patrimoniali o strumentali ma sono destinati ad essere venduti o locati a terzi e/o alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività principale dell'impresa.
3. Nei casi di cui alla lettera a) del precedente comma 2, il miglioramento sismico deve raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori minimi e massimi di quelli previsti per le nuove costruzioni, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 477 del 27 dicembre 2016.
  4. Il nesso causale tra i danni subiti dagli immobili, dagli impianti, dai beni mobili strumentali e da scorte e prodotti e gli eventi sismici deve essere in ogni caso comprovato e documentato mediante la presentazione di perizia tecnica asseverata o giurata, in relazione alle diverse tipologie di interventi.
  5. Gli interventi di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, devono riguardare gli edifici nella loro globalità, anche se composti da più unità immobiliari utilizzate da imprese diverse. In tal caso i proprietari delle singole unità immobiliari si costituiscono in condominio per la realizzazione congiunta degli interventi. A tali condomini si applicano le disposizioni relative alla formazione delle maggioranze previste dall'art. 6, comma 11, della legge speciale Sisma.
  6. Le disposizioni relative agli interventi su immobili non si applicano se l'unità produttiva interessata è localizzata all'interno di un edificio a prevalente destinazione abitativa ammessa a contributo ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte II, Capo III del presente Testo unico, fermi restando i requisiti di ammissibilità previsti.
  7. Nel caso di imprese agricole trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente articolo 9.
  8. Gli interventi di delocalizzazione di cui alla Sezione III, del Capo II, Parte II del presente Testo unico, devono essere realizzati in sito o in altra area, nello stesso comune, idonea dal punto di vista urbanistico, ambientale, idrogeologico e sismico. Nei casi in cui gli stessi interventi non possano essere realizzati in sito o in altra area dello stesso comune a causa di sopravvenute modificazioni degli strumenti urbanistici o per assenza di aree idonee dal punto

di vista idrogeologico, sismico, della destinazione urbanistica o funzionale, gli interventi possono essere realizzati, nei limiti del contributo previsto, in area idonea di altro comune confinante nel territorio del cratere, previa conclusione di un accordo di programma tra le due amministrazioni, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. *In casi straordinari, previo parere favorevole espresso dall'USR competente, su richiesta del soggetto legittimato, il Vicecommissario può autorizzare l'istanza di delocalizzazione in altro comune del cratere, all'interno della stessa Regione, ferma restando la conclusione dell'accordo di programma di cui al precedente periodo*<sup>15</sup>.

9. Gli interventi per il ripristino degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere realizzati in sito. Per la determinazione dei costi ammissibili si fa riferimento alle disposizioni della Parte II, Capo III del presente Testo unico.

## Art. 11

### *Pertinenze e superfici accessorie*

1. Sono ammesse al contributo del 100% le parti comuni dell'edificio, le unità immobiliari che lo compongono e le relative superfici accessorie ricomprese nell'edificio.
2. Sono ammesse a contributo le pertinenze danneggiate, oggetto di ordinanza di inagibilità, quali cantine, autorimesse, magazzini o immobili, ai sensi dell'art. 817 del codice civile, funzionali all'abitazione o all'attività produttiva in esercizio alla data del sisma, *indipendentemente dalla sussistenza dell'inagibilità dell'edificio principale al cui servizio sono destinate*<sup>16</sup>. *Le pertinenze utilizzabili, pur se non funzionali ad abitazione o ad attività produttiva in esercizio alla data del sisma, facenti parte di aggregati edilizi o interventi unitari, che comprendano almeno tre edifici di diversa proprietà, essendo equiparabili a superfici accessorie dell'aggregato o dell'intervento unitario, sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 1 e, pertanto, ammesse al contributo al 100%*<sup>17</sup>.
3. Le pertinenze sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell'immobile principale adibito ad abitazione o ad attività produttiva in esercizio alla data del sisma, ove ubicata nell'area di sedime o *in prossimità della stessa*<sup>18</sup>. Il contributo può essere riconosciuto anche in

15. Periodo aggiunto dall'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 136 del 22 marzo 2023.

16. Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. a), dell'ordinanza n. 139 del 10 maggio 2023.

17. Periodo sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), dell'ordinanza n. 139 del 10 maggio 2023.

18. Parole sostituite dall'art. 1, comma 1, lett. c), dell'ordinanza n. 133 del 31 gennaio 2023.



presenza di più pertinenze, fermo restando il limite massimo complessivo di cui al periodo precedente, a condizione che sia presentata un'unica domanda per tutte le pertinenze.

4. Le pertinenze rurali sono disciplinate dal precedente art. 9, comma 5.

## **Art. 12**

*Interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata  
o su edifici in aggregato a prevalente proprietà privata  
contenenti unità strutturali di proprietà interamente pubblica*

1. Sono ammessi a contributo secondo le modalità di cui ai commi successivi:
  - a) gli interventi su edifici a destinazione abitativa o produttiva, contenenti unità immobiliari di proprietà mista, pubblica e privata;
  - b) gli interventi su edifici in aggregato a prevalente proprietà privata contenenti unità strutturali di proprietà interamente pubblica a destinazione d'uso abitativa o, *in ogni caso, riconducibili alla classe d'uso II*<sup>19</sup>.
2. Le opere ammissibili ed il relativo contributo sono determinati, per la parte privata, sulla base delle disposizioni contenute nel presente Testo unico e per la parte pubblica, sulla base del progetto esecutivo redatto secondo le modalità stabilite dal Piano delle opere pubbliche di cui all'art. 14 della legge speciale Sisma.
3. Agli interventi di ricostruzione, di riparazione con miglioramento o adeguamento sismico e di rafforzamento locale si procede:
  - a) per gli interventi di cui al comma 1 lettera a):
    - 1) con le procedure previste dall'art. 59, comma 2, del presente Testo unico, attivate dal condominio, allorquando la proprietà privata rappresenti più del 50% *della superficie complessiva*<sup>20</sup> dell'edificio;
    - 2) con le procedure previste dalla legge speciale Sisma per le opere pubbliche, allorquando la proprietà pubblica rappresenti più del 50% *della superficie complessiva*<sup>21</sup> dell'edificio ovvero il costo dell'intervento sulla parte pubblica ecceda il 50% di quello previsto per il ripristino con il rafforzamento locale o miglioramento o adeguamento sismico o ricostruzione dell'intero edificio.

19. Parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, lett. d), punto 1, dell'ordinanza n. 133 del 31 gennaio 2023.

20. Parole sostituite dall'art. 1, comma 1, lett. d) punto 2, dell'ordinanza n. 133 del 31 gennaio 2023.

21. Parole sostituite dall'art. 1, comma 1, lett. d) punto 2, dell'ordinanza n. 133 del 31 gennaio 2023.

- b) Per gli interventi di cui al comma 1 lettera b):
- 1) con le procedure previste dall'art. 59, comma 2 del presente Testo unico, attivate dal consorzio, allorquando la proprietà privata rappresenti più del 50% della superficie complessiva dell'intero aggregato ovvero il costo dell'intervento sulla parte pubblica non ecceda il 50% di quello complessivo dell'intervento. Per la parte privata il costo convenzionale ponderale è calcolato sulla base dei livelli operativi dei singoli edifici di proprietà privata. Le unità strutturali di proprietà interamente pubblica concorrono nel numero degli edifici utili ai fini dell'accesso agli incrementi e alle maggiorazioni applicabili al costo parametrico, previsti dall'articolo 13 del presente Testo unico;
  - 2) con le procedure e le modalità dalla legge speciale Sisma per le opere pubbliche per gli aggregati con prevalenza di edifici a proprietà pubblica, che non rientrino nella precedente lettera i, per i quali non si applicano le disposizioni del presente Testo Unico.
4. In ogni caso il progetto di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o adeguamento o demolizione e ricostruzione, sia sulle parti comuni che di proprietà esclusiva, deve essere unico e completo della documentazione prevista, per la parte privata, dalla presente Sezione.
  5. In caso di edifici a maggioranza pubblica la domanda di contributo per le parti di proprietà privata non contiene l'indicazione dell'impresa appaltatrice dei lavori, che viene selezionata secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo n. 50 del 2016.
  6. In caso di interventi su edifici a maggioranza privata di cui al comma 1 lettera a), l'Ufficio speciale per la ricostruzione competente, nel rispetto dei termini di cui al Capo V della presente Parte II, verifica l'ammissibilità degli interventi e determina il contributo secondo le modalità di calcolo definite nel presente Testo unico per quanto riguarda la quota relativa alle parti comuni e alle finiture di proprietà esclusiva delle unità immobiliari di proprietà privata. Entro i medesimi termini segnala al Commissario straordinario l'entità del finanziamento pubblico, determinato secondo il criterio dei costi stimati, afferente alla quota spettante per le finiture interne della porzione di proprietà pubblica, necessario per completare gli interventi.
  7. Nel caso di interventi in aggregati con prevalenza di edifici a proprietà privata di cui al comma 1 lettera b), l'Ufficio speciale per la ricostruzione competente, nel rispetto dei termini di cui al Capo V della presente Parte II, verifica l'ammissibilità degli interventi e determina il contributo secondo le modalità di calcolo definite nel presente Testo unico per quanto ri-

guarda la quota relativa alle parti comuni e alle finiture di proprietà esclusiva delle unità immobiliari di proprietà privata. Entro i medesimi termini, laddove l'intervento non sia già stato previsto nel Piano delle opere pubbliche di cui all'art. 14 della legge speciale Sisma, segnala al Commissario straordinario l'entità del finanziamento pubblico, afferente alla quota spettante per le finiture interne della porzione di proprietà pubblica, necessario per completare gli interventi.

8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano agli edifici demaniali.
9. In presenza di interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata o su aggregati con prevalenza di edifici a proprietà privata, la presentazione dell'istanza per l'erogazione del contributo avviene con le modalità previste per la ricostruzione privata. Il contributo spettante per le quote di proprietà privata e per le quote di proprietà comune è concesso mediante il meccanismo del finanziamento agevolato di cui all'art. 5 della legge speciale Sisma, con imputazione del credito d'imposta al condominio o al consorzio. Al contributo per la ricostruzione delle finiture esclusive di proprietà pubblica si provvede mediante utilizzo delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4 della legge speciale Sisma e secondo le modalità di cui al comma seguente.
10. Per l'erogazione dei contributi relativi alle finiture esclusive di proprietà pubblica, si provvede mediante decreto del Commissario straordinario a valere sulle risorse di cui all'articolo 4 della legge speciale Sisma sulla base delle effettive esigenze rappresentate dalle regioni in relazione allo stato di avanzamento della ricostruzione ovvero a valere sugli stanziamenti previsti dal Piano delle opere pubbliche di cui all'art. 14 della legge speciale Sisma.
11. In presenza di interventi su edifici di proprietà privata o di proprietà mista pubblica e privata, qualora siano necessari interventi di ripristino strutturale di opere di sostegno di proprietà pubblica che abbiano un rapporto diretto con l'edificio danneggiato, al fine di assicurare l'agibilità, fermo restando l'unitarietà del progetto e l'applicazione delle disposizioni di cui al presente testo unico, l'ufficio speciale per la ricostruzione verifica l'ammissibilità degli interventi e, per la parte pubblica, procede, mediante stima diretta, alla determinazione dell'entità del finanziamento pubblico necessario alla realizzazione degli interventi a valere sulle risorse previste al precedente comma 10.

## Sezione II

### Aggregati edilizi, interventi unitari, collabenti

#### Art. 13

##### *Disciplina degli aggregati edilizi*

1. In presenza di un aggregato edilizio di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), composto da almeno tre edifici inagibili adibiti, alla data dell'evento sismico, ad abitazione e/o ad attività produttiva attiva con tipologia edilizia assimilabile all'abitativo e/o *destinate a pertinenza*<sup>22</sup> e con stato di danno e grado di vulnerabilità riconducibili ad un livello operativo superiore o uguale a L1 per almeno il 50% della superficie totale dello stesso, può procedersi ad intervento unitario, della medesima categoria per tutti gli edifici, di miglioramento, adeguamento sismico, nonché di demolizione e ricostruzione, nei limiti e con le modalità individuate dal presente articolo, previa obbligatoria costituzione dei proprietari medesimi in consorzio ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge speciale Sisma e presentazione di un'unica domanda di contributo. In tal caso, fermo restando il livello di sicurezza uniforme che va raggiunto per l'aggregato, ai fini della determinazione del contributo, il costo parametrico è quello previsto, per ciascun edificio, in relazione al livello operativo riconosciuto, maggiorato del 10%. Il costo parametrico è maggiorato del 15% qualora l'aggregato sia costituito da almeno cinque edifici e di un ulteriore 2% nel caso sia costituito da almeno otto edifici. Qualora l'aggregato costituisca un unico isolato composto da almeno cinque edifici, il costo parametrico è incrementato per ciascun edificio del 17%. La costituzione del consorzio tra proprietari può avvenire mediante scrittura privata autenticata oppure mediante atto avente data certa ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, in presenza della volontà unanime di tutti i soggetti legittimati o loro rappresentanti.
2. Tutte le decisioni inerenti all'esecuzione dell'intervento sono prese nell'assemblea consortile con deliberazione dei rappresentanti delle unità strutturali che costituiscono più del 50% delle superfici dell'intero aggregato. Nel caso di interventi riguardanti unità strutturali composte da più unità immobiliari già costituite in condominio al momento del sisma, il condominio ha diritto ad un solo rappresentante che, con un unico voto, esprimerà la volontà dei condomini, già formatasi con le maggioranze previste dall'art. 6 comma 11 della legge speciale Sisma.

22. Parole aggiunte dall'art. 2, comma 2, lett. a), dell'ordinanza n. 139 del 10 maggio 2023.

3. All'intervento unitario può procedersi anche qualora alcuni edifici dell'aggregato edilizio, di superficie complessiva non superiore al 50% di quella complessiva dell'aggregato stesso, siano stati danneggiati in modo lieve e siano caratterizzati da un livello operativo L0. In tale ipotesi, il contributo è determinato applicando a tutti gli edifici con livello operativo L0 i parametri economici stabiliti per il livello L1 maggiorati delle stesse percentuali di cui al comma 1. *È inoltre possibile, ove ne ricorrano i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2 del precedente articolo 11<sup>23</sup>.*
4. Qualora l'aggregato contenga edifici danneggiati, ma in misura tale da non richiedere un provvedimento comunale di inagibilità e di superficie complessiva non superiore al 20%, di quella dell'aggregato stesso, l'ammissibilità a finanziamento è preventivamente autorizzata dall'Ufficio speciale a condizione che venga asseverato dal professionista incaricato che il coinvolgimento dell'edificio agibile sia necessario per il raggiungimento della capacità di resistenza di cui al comma 1 per l'intero aggregato. Il contributo per tali edifici è determinato applicando i parametri economici stabiliti per il livello L1 maggiorati delle stesse percentuali di cui al comma 1.
5. L'unitarietà dell'intervento sull'aggregato edilizio viene garantita dalla redazione di un unico progetto per tutti gli edifici e dall'affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice selezionata con le modalità indicate nel presente Testo unico.
6. In tutti i casi di cui al presente articolo, il progetto deve essere redatto secondo i criteri di cui al § 8.7.1 delle NTC in quanto compatibili con la specifica definizione di aggregato edilizio del presente Testo unico. La domanda di contributo deve essere unica, comprensiva di tutti i contenuti stabiliti per ciascun edificio dal Capo IV della presente Parte e da una scheda riepilogativa predisposta secondo modelli individuati con specifici atti del Commissario. Il contributo è determinato in relazione al costo convenzionale ponderale attribuito agli edifici facenti parte dell'aggregato.
7. In presenza di aggregati edilizi di cui al presente articolo, può procedersi ad un intervento unitario di demolizione e ricostruzione di singole unità strutturali e adeguamento sismico delle altre unità, anche mediante la realizzazione di un giunto sismico. Per gli edifici non demoliti, nel rispetto delle previsioni di cui al §8.4.3 delle NTC vigenti (lettere a),b) e d)), dovrà essere eseguito un intervento di adeguamento sismico che raggiunga almeno il valore di  $\zeta_E \geq 0,80$ . L'esecuzione di differenti categorie di intervento deve essere adeguatamente motivata dal progettista sulla base di oggettive ragioni scaturenti dalla particolare situazione riscontrata.

23. Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 2, lett. b), dell'ordinanza n. 139 del 10 maggio 2023.

## Art. 14

### *Interventi unitari*

1. Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, è comunque sempre possibile procedere ad un intervento unitario che comprenda due o più edifici danneggiati con destinazione abitativa e/o produttiva e/o *destinate a pertinenza*<sup>24</sup> contigui e/o strutturalmente interconnessi.
2. Nei casi di cui al comma 1 restano immutati i livelli operativi autorizzati dall'ufficio ovvero asseverati dal professionista e non si applicano gli incrementi e le maggiorazioni di cui al precedente articolo 13.
3. Sono ricomprese, nel costo degli interventi del presente articolo, le spese di funzionamento del consorzio, nel limite di cui all'articolo 124 comma 1, del presente Testo unico.
4. Resta ferma l'applicazione del precedente articolo 13, comma 2, in ordine ai quorum deliberativi, nonché dei commi 5 e 6 del medesimo articolo.
5. La domanda di contributo dovrà essere corredata dal verbale di assemblea, dalle procure e autocertificazioni sulla base dei modelli individuati da specifici atti del Commissario straordinario. Le spese tecniche correlate alle attività professionali di competenza dei rappresentanti del condominio non sono ammesse a contributo.
6. In presenza di più proprietari è possibile prevedere la costituzione del consorzio o di altre forme associative per gestire l'intervento unitario. *In tal caso, qualora il numero di edifici – di cui al comma 1 – sia almeno pari a tre, ove ne ricorrano i presupposti, trovano applicazione le previsioni di cui al secondo periodo del comma 2 del precedente articolo 11*<sup>25</sup>.
7. *Resta fermo, in ogni caso, che il costo convenzionale ponderale è calcolato sulla base dei livelli operativi dei singoli edifici*<sup>26</sup>.

## Art. 15

### *Interventi unitari su intera frazione o parti di essa*

1. È sempre consentita, tra i consorzi relativi ad aggregati di un'intera frazione o parte di essa, con la partecipazione, ove esistenti, anche dei rappresentanti di condomini ovvero dei proprietari degli edifici siti all'interno della frazione, la gestione congiunta di fasi del processo connesso alla realizza-

24. Parole aggiunte dall'art. 2, comma 3, lett. a), dell'ordinanza n. 139 del 10 maggio 2023.

25. Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 3, lett. b), dell'ordinanza n. 139 del 10 maggio 2023.

26. Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. e), dell'ordinanza n. 133 del 31 gennaio 2023.

zione degli interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici interessati all'intervento unitario.

2. Il coordinamento delle attività inerenti alla gestione congiunta di cui al comma 1 è assicurata mediante la costituzione di un unico soggetto giuridico, con le forme previste dal comma 1 del precedente articolo 13, a cui partecipano i soggetti di cui al comma 1 con potere di voto proporzionale alle superfici delle unità immobiliari rappresentate, con il compito di procedere alla scelta del tecnico, o dei tecnici, per la progettazione unitaria degli interventi e per ogni ulteriore attività ad essa connessa, nonché alla scelta dell'impresa esecutrice dei lavori. Con le medesime modalità è effettuata la nomina di un coordinatore per la gestione della fase congiunta con funzioni analoghe a quelle previste per il presidente dei consorzi. Gli eventuali compensi del coordinatore rientrano nei costi ammissibili a contributo dell'intero intervento.

Si applica, per le procedure di cui al presente articolo, la disciplina prevista per i consorzi tra proprietari di cui all'articolo 11 della legge speciale Sisma.

3. Il costo dell'intervento è calcolato con le modalità di cui al successivo articolo 19. È applicata la disciplina del medesimo articolo, ai fini dell'approvazione del progetto da parte degli Enti competenti, nell'ipotesi in cui il progetto medesimo dia luogo alla realizzazione di edifici differenti rispetto a quelli distrutti e danneggiati, in termini di collocazione, area di sedime, sagoma, volumi, caratteristiche tipologiche e numero di unità strutturali e immobiliari, nonché di modifica del disegno dei lotti e della viabilità.

## **Art. 16**

### *Aggregati nei centri storici e nei nuclei urbani e rurali*

1. Nei centri storici e nei nuclei urbani e rurali interessati da danni che hanno coinvolto interi aggregati edilizi, i Comuni possono individuare con deliberazione del Consiglio comunale quelli da recuperare con intervento unitario ai sensi dell'articolo 11, comma 8, della legge speciale Sisma.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano:
  - a) centri storici le zone dei centri urbani come classificate dagli strumenti urbanistici comunali;
  - b) nuclei urbani e rurali i centri classificati dall'ISTAT e riconosciuti da strumenti di pianificazione territoriale o paesistica regionali o provinciali che siano caratterizzati da un tessuto edilizio antico e dalla presenza di edifici aggregati le cui caratteristiche strutturali e tipologiche richiedono interventi di recupero con miglioramento sismico o di ricostruzione con conservazione dei valori architettonici e paesaggistici.

3. Gli aggregati edilizi di cui al comma 1, perimetrati dai Comuni, nel caso siano costituiti da numerosi edifici possono essere suddivisi in Unità Minime di Intervento (UMI) composte da almeno tre edifici.
4. I soggetti legittimati di ciascuna UMI si costituiscono autonomamente in consorzio ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge speciale Sisma, garantendo l'unitarietà dell'intervento sugli edifici di cui è composta la stessa UMI attraverso la redazione di un unico progetto e l'affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice. Agli aggregati ed alle singole UMI si applicano le disposizioni *di cui agli articoli 13 e 17 del presente Testo unico*<sup>27</sup>.

### **Art. 17**

#### *Aggregati con edifici non ammissibili a contributo*

1. Nell'ipotesi di aggregati che presentino al loro interno interi edifici non destinatari di un contributo, ai sensi del presente Testo unico, in quanto:
  - a) ai sensi dell'articolo 10 della legge speciale Sisma, non avevano alcuna unità immobiliare alla data del sisma, avente requisiti di ordine statico ed igienico-sanitario per essere considerata agibile e utilizzabile a fini abitativi o produttivi in quanto collabente, fatiscente e priva di anche uno degli impianti essenziali (elettrico, idrico e di fognatura) o non allacciata alle reti di pubblico servizio;
  - b) se interamente a destinazione produttiva, alla data del sisma non risultavano adibiti all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentale;
  - c) non ammissibili a contributo ai sensi del presente Testo unico.  
Il contributo è determinato sul minore importo tra il costo parametrico ponderale calcolato escludendo le superfici degli edifici di cui alle lettere a), b) e c) e il costo dell'intervento ritenuto indispensabile, ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni, per garantire il ripristino della continuità strutturale, con il raggiungimento del livello di sicurezza richiesto per l'intero aggregato, delle finiture e degli elementi architettonici esterni, nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari utilizzabili.
2. Limitatamente agli ambiti di cui al precedente art. 16, comma 2, nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione, anche parziale, il costo dell'intervento ammissibile a contributo comprende il recupero della continuità architettonica.

27. Parole sostituite dall'art. 1, comma 1, lett. e), dell'ordinanza n. 133 del 31 gennaio 2023.



3. Al fine di incentivare la realizzazione di interventi unitari, per gli interventi di cui al precedente comma 1 è previsto un incremento al costo parametrico ponderale di una percentuale pari al 60% del rapporto tra la superficie degli edifici non ammissibili a contributo e quella dell'intero aggregato oggetto di intervento.
4. Nei casi di intervenuta demolizione, la superficie di riferimento dell'edificio non ammissibile a contributo, ai fini del calcolo di cui al precedente comma, ove non riscontrabile in documentazione probante, è costituita dall'area di sedime del medesimo.

### **Art. 18**

#### *Interventi diretti in presenza di edifici interconnessi*

1. In presenza di più edifici, tra loro strutturalmente interconnessi, l'intervento unitario è obbligatorio qualora l'aggregato e le eventuali UMI siano stati individuati con provvedimento comunale ai sensi del precedente articolo 16. In assenza di tale provvedimento o in mancanza dell'accordo unanime tra tutti i proprietari di procedere ad un intervento unitario ai sensi del precedente articolo 14, è comunque consentito l'intervento diretto sul singolo edificio, così come definito dal presente Testo unico.
2. Ove sussistano le condizioni di sicurezza e agibilità, dichiarate dal direttore dei lavori, può essere ammesso il rientro dei titolari dell'intervento negli edifici ad uso abitativo o produttivo anche in caso di intervenuta agibilità parziale.

### **Art. 19**

#### *Interventi di ricostruzione di compendi immobiliari*

1. Il Comune, qualora riconosca l'interesse pubblico dell'intervento, può autorizzare, di norma con permesso di costruire convenzionato, la ricostruzione o la riparazione degli edifici, anche con diversa tipologia edilizia, costituenti un intero compendio immobiliare, anche in modo differente rispetto a quelli distrutti e danneggiati, in termini di collocazione, area di sedime, sagoma, volumi, caratteristiche tipologiche e numero di unità strutturali e immobiliari, nonché di modifica del disegno dei lotti e della viabilità.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'importo del contributo concedibile per la realizzazione dell'intervento è il minore tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale potenziale ovvero, qualora a sua volta inferiore, il costo convenzionale di progetto.

3. L'intervento di cui al comma 1 costituisce intervento di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 3, lettera f), del Testo unico dell'edilizia, ed è autorizzato dal comune attraverso il permesso di costruire convenzionato, anche in deroga agli strumenti urbanistici, rilasciato ai sensi degli articoli 28-*bis* e 14, comma 1, del medesimo Testo unico dell'edilizia.
4. Nel costo degli interventi di cui al comma 1 sono considerati ammissibili quelli di urbanizzazione primaria indispensabili alla fruizione degli edifici, eseguiti sull'area di sedime di proprietà del soggetto beneficiario *o su proprietà pubblica, per quanto strettamente necessario e autorizzato*,<sup>28</sup> nonché ogni altra spesa, per interventi all'interno della medesima area, indispensabile a garantire l'allaccio delle utenze relative ai servizi ambientali, energetici, telematici e di telefonia, fino al collegamento con le derivazioni pubbliche.
5. In presenza di più soggetti beneficiari, si applicano le disposizioni in tema di consorzio obbligatorio di cui all'articolo 11 della legge speciale Sisma. In tale ipotesi i costi ammissibili a contributo eccedenti il contributo concedibile, come calcolato in base alle disposizioni del presente articolo, sono attribuiti ai singoli soggetti legittimati in ragione delle superfici delle unità immobiliari relative allo stato di fatto anteriore al sisma, ovvero allo stato di progetto qualora inferiori.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli interventi di ricostruzione di compendi immobiliari adibiti ad attività produttive in esercizio al momento del sisma, eseguiti in conformità agli strumenti urbanistici vigenti.

## **Art. 20**

### *Costituzione dei consorzi obbligatori*

1. I comuni, entro 30 giorni dalla deliberazione comunale di cui al comma 8, dell'articolo 11 della legge speciale Sisma, ne informano gli Uffici speciali e invitano i soggetti legittimati delle unità immobiliari comprese nelle UMI e negli aggregati a costituirsi in consorzio obbligatorio ai sensi del comma 9 del citato articolo 11. Qualora nei 30 giorni successivi all'invito i soggetti legittimati che rappresentino almeno il 51% della superficie utile complessiva dell'aggregato, ovvero della UMI, determinata ai sensi dello stesso articolo 11, comma 9, non si costituiscano in consorzio, il Comune si sostituisce, sia nella costituzione del consorzio che nella progettazione, entro il termine assegnato dal presidente del consorzio, nonché nell'esecuzione

28. Parole inserite dall'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 140 del 30 maggio 2023.

- dell'intervento, previa occupazione temporanea, in applicazione di quanto disposto dal comma 10 dello stesso articolo 11. La costituzione del consorzio avviene con le stesse modalità di cui al già citato articolo 11.
2. Anche nel caso di consorzio regolarmente costituito, il Comune si sostituisce nell'esecuzione dell'intervento ai proprietari che risultino inerti, dissenzienti o irreperibili.
  3. Nel caso di aggregato edilizio articolato in più UMI, qualora i presidenti dei consorzi tra i soggetti legittimati delle UMI intendano incaricare della progettazione e direzione dei lavori tecnici diversi, l'unitarietà dell'intervento per l'aggregato viene garantita con l'attribuzione ad uno di questi del compito del coordinamento della progettazione architettonica e strutturale e della direzione dei lavori, nonché della redazione di un unico piano di sicurezza e coordinamento. Il coordinamento della progettazione assicura il rispetto dei criteri di cui alle Norme tecniche per le costruzioni, tenendo conto in particolare delle interazioni esistenti tra le diverse UMI, ed il rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa urbanistica, ambientale e paesaggistica ed eventualmente nelle deliberazioni dei Comuni che individuano e perimetrano gli aggregati e le UMI. Il compenso per l'attività di coordinamento è ricompreso nei limiti stabiliti dall'articolo 34 della legge speciale Sisma.
  4. La determinazione del contributo concedibile su ciascun aggregato, ovvero su ciascuna UMI, è disciplinato, in relazione alla tipologia degli interventi, dai precedenti articoli 13 e 17.
  5. Ferma restando l'unitarietà dell'intervento per ogni aggregato edilizio formato da più UMI, da garantire con le modalità di cui al comma 1, la domanda di contributo può essere presentata dal presidente di ciascun consorzio costituito tra proprietari della UMI. La domanda di contributo deve essere corredata da una apposita scheda informativa redatta dal coordinatore, riepilogativa degli interventi dell'aggregato, predisposta secondo il modello reperibile nel sito web del Commissario.
  6. Agli interventi di cui ai commi precedenti si applica l'art. 11, commi 9, 10 e 11 della legge speciale Sisma.

## **Art. 21**

### *Ruderi e collabenti non ammessi a contributo*

1. Gli edifici che, ai sensi dell'art. 10 della legge speciale Sisma, non avevano alla data del sisma i requisiti di ordine statico ed igienico-sanitario per essere agibili e utilizzabili a fini abitativi o produttivi in quanto collabenti, fatiscenti, privi di anche uno degli impianti essenziali (elettrico, idrico e

di fognatura), possono beneficiare esclusivamente del contributo di cui al successivo *comma* 7<sup>29</sup>.

2. La sussistenza o l'insussistenza delle condizioni di cui al comma 1 viene comprovata mediante certificazioni o accertamenti di autorità pubbliche, comunicazioni o dichiarazioni dei proprietari, usufruttuari o titolari dei diritti reali di garanzia acquisite agli atti di pubbliche amministrazioni ovvero tramite documentazione fotografica o immagini, raffiguranti lo stato dei luoghi in data anteriore agli eventi sismici di cui all'art. 1 della legge speciale Sisma.
3. L'utilizzabilità degli edifici alla data del sisma deve essere attestata dal richiedente mediante presentazione di perizia asseverata debitamente documentata.
4. L'accertamento di "collabenza", "fatiscenza" o "inagibilità" compete al Comune che definisce gli edifici privi dei requisiti necessari per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi. L'accertamento è trasmesso all'USR competente il quale, a sua volta, provvede a verificare, anche avvalendosi delle schede AeDES/GL-AeDES di cui all'articolo 5 del presente Testo unico, se presenti, la sussistenza delle condizioni per l'ammissibilità a contributo, secondo quanto previsto dalle linee guida "Ruderi e collabenti" di cui all'Allegato 14 al presente Testo unico.
5. Nel caso di edifici danneggiati, caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari non utilizzabili al momento dell'evento sismico ed altre che risultino utilizzabili a fini abitativi o adibite ad attività produttiva in esercizio al momento del sisma, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull'intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, il cui costo convenzionale è riconosciuto nel limite del 65%, e il costo dell'intervento indispensabile per assicurare l'agibilità strutturale dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari utilizzabili.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
7. Ai proprietari degli edifici di cui al precedente comma 1, è concesso un contributo per le sole spese sostenute, inclusi oneri tecnici nel limite massimo del 10% del costo ammissibile, per la completa demolizione dell'edificio, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area e ogni intervento necessario su muri e aree condivise con edifici agibili confinanti, determinato multi-

29. Parole sostituite dall'art. 1, comma 1, lett. g), dell'ordinanza n. 133 del 31 gennaio 2023.

plicando il costo parametrico di euro 100 per i metri quadrati di superficie complessiva dell'edificio demolito. Laddove non sia possibile procedere alla demolizione completa dell'edificio possono essere eseguite opere di messa in sicurezza di strutture e finiture atte ad evitare il degrado strutturale del manufatto; in tal caso, per le sole spese sostenute, inclusi oneri tecnici nel limite massimo del 10% del costo ammissibile, è concesso un contributo determinato moltiplicando il costo parametrico di euro 200, per i metri quadrati di superficie complessiva dell'edificio da mettere in sicurezza.

### **Sezione III**

#### **Delocalizzazioni degli edifici ad uso abitativo e produttivo**

##### **Art. 22**

###### *Classificazione delle delocalizzazioni*

1. Ai fini della ricostruzione privata, le delocalizzazioni si distinguono in obbligatorie, volontarie, temporanee e definitive, secondo le definizioni di cui alle lett. p), q), r), s), del precedente articolo 3.

##### **Art. 23**

###### *Delocalizzazioni obbligatorie*

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione di edifici ubicati in aree caratterizzate da dissesto idro-geomorfologico (aree in frana suscettibili di fenomenologie gravitativa attive e/o quiescenti esistenti e/o di neoformazione, nonché aree potenzialmente esondabili) e/o in aree suscettibili di instabilità sismo indotta relativamente all'innesco di fenomeni gravitativi come indicate nell'Allegato 10 al presente Testo Unico.
2. Le richieste di delocalizzazione di edifici ricadenti in aree interessate da dissesto idro-geomorfologico devono essere presentate all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente, accompagnate da una perizia asseverata resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che attesti l'esistenza del fenomeno e del livello di pericolosità e rischio ad esso associato secondo le procedure previste dalle norme tecniche di attuazione del PAI competente per territorio. In presenza di proposte di delocalizzazione obbligatorie per aree interessate da dissesti idro-geomorfologici, accertati ai sensi dell'Allegato 10, gli Uffici speciali possono formulare istanza al Commissario straordinario di realizzazione di interventi pubblici di mitigazione del ri-

schio e/o della pericolosità dell'area, ove tali interventi rendano economicamente più vantaggiosa la ricostruzione in sito rispetto alla delocalizzazione. Il Commissario straordinario, esaminata la richiesta, può disporre prioritariamente il finanziamento di tali interventi sentita l'autorità competente ai fini della verifica del rispetto dei criteri di sicurezza. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, sulla base della valutazione costi-benefici allegata all'istanza, individua la più opportuna soluzione anche in relazione ai tempi attesi per la realizzazione delle opere di mitigazione. *La domanda di contributo può essere presentata con le modalità di cui agli articoli 55 e 59 del presente Testo unico, previa autorizzazione alla delocalizzazione da parte degli Uffici speciali*<sup>30</sup>.

3. Nei casi di cui al comma 1, in assenza di opere di mitigazione della pericolosità e del rischio idro-geomorfologico indicate dal PAI o dagli altri strumenti approvati dalle autorità competenti, gli interventi di ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico sono possibili alle sole condizioni previste e nei limiti stabiliti dagli stessi piani e dalla normativa vigente e comunque sempre previa stima dei possibili impatti con gli elementi a rischio esposti (Allegato 10).
4. Qualora nei casi di cui al comma 1 siano previsti interventi di mitigazione del rischio finanziati dai piani sui dissesti idrogeologici di cui all'art. 14, comma 2, lettera c), della legge speciale Sisma, gli interventi di ricostruzione, quando non riconducibili alla predetta casistica, sono ammissibili, ai fini dell'istruttoria e della domanda di rilascio del contributo, purché sia intervenuta l'approvazione della progettazione definitiva delle opere di mitigazione del rischio e da essa risulti che l'intervento di ricostruzione è compatibile e dunque può essere avviato.
5. L'utilizzo dell'immobile è interdetto sino al collaudo dei medesimi interventi, a cui è subordinata l'agibilità dell'edificio.
6. Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'Allegato 10 al presente Testo Unico, a seguito del parere reso dal comune territorialmente competente, in sede di conferenza regionale, in ordine alla compatibilità delle previsioni urbanistiche vigenti con le condizioni geomorfologiche dell'area originaria individuate con le modalità di cui al comma 1 o attestate nella perizia asseverata resa dal professionista ai sensi del comma 2, non possano essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente, il Vicecommissario può autorizzarne la ricostruzione in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico vigente, ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante. Per gli edifici ubicati in zona agricola,

30. Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. h), dell'ordinanza n. 133 del 31 gennaio 2023.

il Vicecommissario può altresì autorizzarne la ricostruzione anche nell'ambito del fondo di proprietà della stessa azienda agricola, qualora le norme regionali e gli eventuali vincoli ambientali e paesaggistici lo consentano.

7. *Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 6, nonché, in ogni caso, per tutte le delocalizzazioni imposte da provvedimenti della pubblica amministrazione, il contributo massimo concedibile è pari al minor importo tra il costo dell'intervento di ricostruzione con delocalizzazione comprensivo di ogni spesa conseguente e il costo convenzionale calcolato sulla base del costo parametrico, determinato ai sensi delle tabelle 6 e 7 per il livello operativo L4 di cui agli allegati 4 e 5 al presente Testo unico, calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare le spese sostenute per le indagini geologiche sul sito originario, l'acquisto o esproprio dell'area di superficie o valore equivalente, gli onorari e le spese notarili per i trasferimenti di proprietà comprensivo di ogni spesa conseguente e connessa alla delocalizzazione e comunque fino al 30% del costo convenzionale, salvo diversa modalità di acquisizione dell'area prevista nei vigenti strumenti di pianificazione comunale<sup>31</sup>. Il costo dell'area è determinato a seguito di perizia asseverata del professionista abilitato che ne attesti la congruità; nel caso di esproprio il costo dell'area è determinato dall'ente competente previa verifica della sua congruità da parte dell'Agenzia del demanio. L'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona, ovvero rimangono, prive di capacità edificatoria, di proprietà del soggetto titolare del diritto il quale, previo accordo con il comune, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, corrisponde al comune un corrispettivo computato in relazione al valore dell'area previa stima di congruità da parte dell'Agenzia delle entrate. Quest'ultima disposizione non si applica nel caso in cui l'area oggetto di delocalizzazione sia di proprietà dell'avente diritto.*
8. Le proposte di modifica delle aree PAI, o le nuove aree di cui al precedente comma 2 sono inoltrate dai Vicecommissari alle autorità di distretto competenti per territorio ai fini della loro verifica per l'aggiornamento dei piani di bacino o di distretto.
9. Nel caso di acquisto dell'area di superficie o valore equivalente il richiedente deve allegare alla domanda di concessione dei contributi anche il contratto preliminare di compravendita della stessa area registrato presso la competente Agenzia delle entrate con le modalità di cui all'art. 48, comma

31. Periodo sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), dell'ordinanza n. 140 del 30 maggio 2023.

7 della legge speciale Sisma, nonché l'atto d'obbligo alla cessione gratuita a favore del comune, in data antecedente all'erogazione della rata a saldo del contributo dell'area su cui insiste l'edificio originario e quella di pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione. Al contributo si aggiunge in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per l'atto pubblico di cessione gratuita della proprietà dell'area al comune e delle spese consequenziali, ivi comprese quelle inerenti all'imposta di registro, catastale, la trascrizione e la voltura e il versamento dell'IVA se dovuta e non altrimenti recuperabile. L'importo riconosciuto per le dette voci di spesa non può comunque essere superiore al 5% del costo convenzionale.

10. Il contratto preliminare deve contenere la clausola di salvaguardia a favore dell'acquirente per il caso di mancata erogazione del contributo e non deve prevedere alcun acconto del costo e/o caparra confirmatoria.
11. Fuori dei casi di acquisizione diretta delle aree da parte dei Comuni, la domanda di concessione del contributo da parte dell'avente diritto può riguardare aree da acquisire o aree già acquisite, purché in data successiva al sisma. In caso di area già acquisita, il rimborso della spesa sostenuta, nei limiti di cui al precedente comma 7, avviene in occasione del SAL 0. La richiesta di erogazione del rimborso è presentata dal soggetto interessato unitamente all'atto di acquisto dell'area e alla rendicontazione asseverata da parte del professionista delle spese effettivamente sostenute da documentarsi a mezzo di fatture e idonea documentazione contabile.
12. L'atto di acquisto della proprietà dell'area di cui al precedente comma 9 deve essere trasmesso, mediante la piattaforma informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario, all'Ufficio speciale prima dell'adozione del decreto di concessione del contributo per la ricostruzione degli edifici di cui al precedente comma 6.
13. I soggetti legittimati ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge speciale Sisma possono chiedere la concessione e l'erogazione dell'anticipazione delle spese per l'acquisto dell'area equivalente e delle spese conseguenti. L'importo dell'anticipazione è determinato con le modalità ed entro i limiti previsti dal precedente comma 7.
14. La richiesta di cui al precedente comma 13, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, è presentata dal professionista incaricato contestualmente alla documentazione di cui al precedente comma 9, in allegato alla domanda di contributo per la ricostruzione di cui al precedente comma 7. La richiesta deve contenere i seguenti dati: le generalità delle parti promittente e promissario, i dati catastali identificativi, l'ubicazione, la destinazione urbanistica dell'area nonché la dichiarazione in ordine alla piena proprietà della parte promittente venditrice, l'asseverazione del costo



ammissibile a contributo di acquisto dell'area determinato con le modalità di cui al precedente comma 7, l'istituto bancario prescelto e il conto corrente dedicato. Ad essa deve essere allegata la perizia asseverata del professionista abilitato che attesti la congruità del costo dell'area.

15. L'ufficio speciale, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al precedente comma 14, verifica l'ammissibilità della stessa e procede alla concessione dell'anticipo delle somme a valere, come prestito finanziario tramite un fondo appositamente costituito, sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, della legge speciale Sisma in favore del richiedente sul conto corrente dedicato indicato dai singoli soggetti legittimati. L'Ufficio speciale per la ricostruzione nel successivo provvedimento di concessione del contributo indica l'importo del contributo già erogato a titolo di anticipazione da riversare, in occasione del primo SAL, da parte dell'Istituto di credito prescelto dal soggetto beneficiario, nella contabilità speciale intestata al Presidente della Regione – Vicecommissario straordinario.
16. Nel caso di cui al precedente comma 13, l'atto pubblico di acquisto dell'area deve essere trasmesso unitamente alla rendicontazione asseverata da parte del professionista delle spese effettivamente sostenute da documentarsi a mezzo di fatture e idonea documentazione contabile, entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di stipula dell'atto di compravendita.
17. In tutti i casi di esclusione, revoca e rinuncia del contributo l'Ufficio Speciale provvederà al recupero delle somme già erogate.
18. *Per le finalità di cui al presente articolo non è consentito l'acquisto dell'area di cui al comma 6 dal coniuge, dai parenti o affini fino al primo grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76. In tali casi si applica la previsione di cui all'ultimo capoverso del precedente comma 7<sup>32</sup>.*

## **Art. 24**

### *Ricostruzione in zone di attenzione per faglie attive e capaci individuate con gli studi di microzonazione sismica, e su aree soggette a dissesti*

1. La disciplina degli interventi di ricostruzione in zone di attenzione per faglie attive e capaci individuate con gli studi di microzonazione sismica e su aree soggette a dissesti, è stabilita, anche per i profili tecnici, dall'Allegato 10 al presente Testo unico. La disciplina edilizia degli interventi è, in particolare, definita dal punto 2 dell'Allegato 10.

32. Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. a), dell'ordinanza n. 140 del 30 maggio 2023.

2. Fatte salve le ipotesi di cui alle lett. a) e c) del successivo comma 10, gli edifici ubicati nelle zone dichiarate in frana, come perimetrare dal Dipartimento della Protezione Civile o da altre Autorità competenti, e da trasferire, sono demoliti e ricostruiti in aree individuate dai Comuni secondo un piano attuativo redatto ai sensi del presente Testo unico, in conformità allo strumento urbanistico vigente o in variante allo stesso. Il piano attuativo assicura la ricostruzione integrata degli edifici pubblici e privati demoliti e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed è approvato con le procedure stabilite dai commi 4 e 5 dell'articolo 11 della legge speciale Sisma.
3. Il piano attuativo di cui al precedente comma 2 può riguardare anche aree di proprietà del Comune oppure aree acquisite o espropriate dallo stesso e cedute ai proprietari degli edifici trasferiti, anche attraverso un contratto di permuta, ove ne sussistano le condizioni, ed in tale ultimo caso con rinuncia da parte del proprietario alla maggiorazione prevista per la demolizione a proprie cure e spese.
4. Il costo ammissibile a contributo per la ricostruzione degli edifici oggetto del trasferimento è pari al minore importo tra il costo dell'intervento di nuova costruzione e il costo convenzionale determinato ai sensi della Parte II del presente Testo unico, riferito al livello operativo L4, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto o esproprio dell'area, le spese dovute per le indagini geologiche nonché gli onorari e le spese notarili per i trasferimenti di proprietà e comunque fino al 30%, alla superficie complessiva dell'edificio da demolire ovvero a quella complessiva del nuovo edificio, se inferiore. L'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a carico del proprietario, sono cedute gratuitamente al Comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona. Gli oneri relativi alle demolizioni ed alla rimozione delle macerie sono ammessi a contributo nei limiti e secondo le modalità previste dalla Parte II del presente Testo unico. Le spese per l'acquisto, anche tramite esproprio, dell'area da parte del Comune e per gli atti relativi ai trasferimenti di proprietà, sono finanziate, nel limite di cui al primo periodo, con le risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, della legge speciale Sisma e il relativo importo viene dedotto dal contributo riconosciuto agli interessati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge. Tali spese sono autorizzate, previa verifica di congruità, dal Commissario e le somme corrispondenti sono trasferite sulla contabilità speciale intestata al Presidente di Regione – Vicecommissario, sulla base di una stima presuntiva delle stesse determinata da indagini di mercato effettuate dal Comune interessato.

5. Nei casi previsti dal precedente comma 4, il Comune ovvero, previa intesa, l'Ufficio speciale per la ricostruzione competente provvede all'elaborazione, secondo le modalità previste dai commi 4 e 4-bis dell'articolo 14 della legge speciale Sisma, del progetto relativo alle opere di urbanizzazione primaria (strade; spazi di sosta o di parcheggio; fognature; rete idrica; rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; pubblica illuminazione) previste dal piano attuativo a servizio dell'area destinata alla costruzione dei nuovi edifici e strettamente inerenti agli interventi da realizzare, e alla sua trasmissione al Commissario straordinario per la sua approvazione ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 14.
6. Per la redazione del progetto di cui al comma precedente, il Commissario autorizza la spesa, previa verifica di congruità, sulla base di una stima presuntiva dei costi comunicata dal Comune e calcolata sull'importo delle opere di urbanizzazione primaria previste dal piano attuativo di cui al comma 3, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, della legge speciale Sisma e trasferisce le somme corrispondenti sulla contabilità speciale intestata al Presidente di Regione – Vicecommissario. L'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente procede alla erogazione del finanziamento per l'attività di progettazione mediante accredito sulla contabilità della stazione appaltante, secondo la tempistica e nei limiti indicati nella Parte IV del presente Testo unico.
7. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto di cui ai commi precedenti, il Commissario straordinario procede alla verifica della fattibilità e della congruità economica dell'intervento e, in caso di esito positivo di detta verifica, provvede:
  - a) all'approvazione del progetto, alla determinazione del contributo ed all'autorizzazione della spesa a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, della legge speciale Sisma; al conseguente trasferimento sulla contabilità speciale intestata al Presidente di Regione – Vicecommissario di risorse pari all'intero importo del contributo concesso;
  - b) al trasferimento del progetto alla centrale unica di committenza di cui all'articolo 18 della legge speciale Sisma che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.
8. Resta ferma l'applicazione agli interventi di cui al comma 7 delle disposizioni contenute negli articoli 30 e 32 della legge speciale Sisma e nell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto tra il Commissario straordinario e ANAC.

9. Limitatamente alla fattispecie disciplinata dal presente articolo e sempreché sussistano i presupposti previsti dalla legge speciale Sisma, dal decreto legge n. 8 del 2017 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni del presente Testo unico, la dichiarazione di inagibilità dell'immobile disposta mediante apposita ordinanza adottata dal Sindaco, ai sensi delle leggi vigenti, è condizione sufficiente per la fruizione di tutte le misure di sostegno alla popolazione e di tutti i contributi previsti dal presente Testo unico e dai sopra menzionati decreti legge.
10. Tutte le attività di studio, approfondimento e indagine riguardanti le pericolosità geologiche e le fragilità territoriali, connesse con Faglie Attive e Capaci, con instabilità gravitative di versante e con fenomenologie idrogeomorfologiche, nonché con fenomeni di amplificazione locale dell'input sismico, devono contenere valutazioni conclusive che forniscono, in via definitiva, le seguenti indicazioni:
  - a) *zona ri-edificabile*: zona in cui è ammessa l'edificabilità in quanto presenta livelli di pericolosità geologiche compatibili con la riedificazione in sito;
  - b) *zona non ri-edificabile*: zona in cui, per la presenza di elevati livelli di pericolosità geologiche non mitigabili attraverso l'esecuzione di opere, è obbligatoria la delocalizzazione;
  - c) *zona di ri-edificabilità condizionata*: zona in cui sono necessari interventi preventivi di mitigazione della pericolosità al fine di garantire i necessari livelli di sicurezza strutturale.

## **Art. 25**

### *Delocalizzazioni volontarie*

1. Le delocalizzazioni volontarie sono costituite dagli interventi che, sulla base delle previsioni degli strumenti urbanistici, della pianificazione di settore e della legislazione vigente, e previo parere favorevole del comune e degli enti preposti alla tutela dei vincoli, consentano ai proprietari degli edifici che rientrano nei livelli operativi L1, L2, L3 e L4, di demolire e ricostruire anche in altra area edificabile dello stesso comune, previa acquisizione del titolo abilitativo.
2. Nei casi di cui al comma 1, il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell'intervento di nuova costruzione e il costo convenzionale riferito al livello operativo e alla superficie complessiva dell'edificio oggetto di demolizione ovvero a quella complessiva del nuovo intervento, qualora inferiore.

## Art. 26

### *Delocalizzazione temporanea di attività produttive*

1. La delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici è disciplinata secondo le modalità previste dall'ordinanza commissariale n. 9 del 14 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni.
2. Nei casi in cui le imprese devono sospendere la propria attività in conseguenza dell'esecuzione di lavori in edifici dichiarati parzialmente inagibili che sono stati oggetto di concessione di contributo, ai sensi del presente Testo unico, è autorizzata la delocalizzazione temporanea delle attività operative alla data degli eventi sismici al fine di assicurare la continuità produttiva per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale o di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico.
3. La delocalizzazione di cui al comma 2 si attua mediante:
  - a) affitto di altro edificio o unità immobiliare, esistente, agibile, non abusivo, equivalente per caratteristiche tipologiche e dimensionali a quello preesistente, ubicato nello stesso Comune in area ritenuta idonea ad ospitare l'attività produttiva come attestato con perizia asseverata dal tecnico incaricato. Agli effetti della presente disposizione, sono considerati equivalenti gli edifici o le unità immobiliari aventi eguale dimensione per pianta ed altezza, con margine di tolleranza del 35%;
  - b) noleggio di struttura temporanea da parte del titolare dell'attività economica interessata, all'interno del lotto di pertinenza o nelle aree adiacenti lo stesso lotto delle quali sia dimostrata la disponibilità dal tecnico incaricato con apposita perizia asseverata, anche in deroga alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali.
4. Nel caso di mancanza di edifici o unità immobiliari aventi le caratteristiche indicate alla lettera a) del comma 3, ovvero qualora il richiedente documenti che la delocalizzazione della propria attività nell'ambito del medesimo Comune è oggettivamente antieconomica rispetto alle esigenze di continuità e salvaguardia dell'attività, la delocalizzazione temporanea può avvenire anche in edificio o unità immobiliare idoneo ubicato in altro Comune confinante, con popolazione non superiore a trentamila abitanti, acquisito il parere favorevole del Comune sede dell'attività economica ed eventualmente di quello ove la stessa si delocalizza. Nel caso di delocalizzazione ai sensi del precedente comma 3, lettera b), qualora sia documentata l'impossibilità di delocalizzazione sul lotto di pertinenza, in area adiacente o in altra area nella disponibilità del richiedente nello stesso Comune, la

delocalizzazione può essere autorizzata in area ubicata in altro Comune, acquisito il parere favorevole del Comune sede dell'attività economica e di quello ove la stessa si delocalizza.

5. La richiesta di delocalizzazione temporanea è presentata dal soggetto legittimato, per il tramite del tecnico procuratore incaricato, anche mediante l'utilizzo della piattaforma informatica messa a disposizione dal Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla comunicazione di inizio lavori o comunque, ove già iniziati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Testo unico, a pena di decadenza dal relativo diritto. L'Ufficio speciale per la ricostruzione procede all'esame e alla valutazione delle richieste di delocalizzazione presentate e informa il Comune territorialmente competente ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge speciale Sisma.
6. Per gli interventi di cui al comma 3, lettera a), il rimborso mensile massimo ammissibile, per la durata della locazione e fino alla fine dei lavori di riparazione o di ripristino dell'edificio preesistente, è pari al canone medio di locazione nel comune ove è ubicato l'immobile danneggiato, indicato nella perizia asseverata tenendo conto delle valutazioni di mercato. Per gli interventi di cui al comma 3, lettera b), il rimborso massimo ammissibile inerente al noleggio della struttura temporanea sul lotto di pertinenza o nelle aree immediatamente adiacenti è pari al minor importo tra il costo dell'intervento quale costo del noleggio per la durata dei lavori come fissata dalle ordinanze commissariali, a cui vanno aggiunte le spese tecniche, ed il costo convenzionale determinato in misura di euro 350 mq per una superficie equivalente a quella dell'edificio danneggiato o distrutto, come indicata nella perizia asseverata. Restano a carico del beneficiario i costi per gli interventi anche impiantistici eventualmente necessari a rendere l'edificio o l'unità immobiliare o la struttura temporanea idonea alla continuazione dell'attività produttiva.

## **Art. 27**

### *Trasformazione delle delocalizzazioni temporanee in definitive*

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano le ipotesi di trasformazione in definitiva della delocalizzazione temporanea degli immobili a uso produttivo, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, dichiarati inagibili e che non siano stati oggetto di intervento di riparazione o ricostruzione.
2. Hanno facoltà di presentare la richiesta di delocalizzazione definitiva i titolari di attività produttive che siano proprietari dell'immobile gravemente danneggiato o distrutto, nonché dell'area su cui è localizzata la struttura

non definitiva, e che siano stati regolarmente autorizzati alla delocalizzazione temporanea della propria attività sulla base delle disposizioni delle ordinanze commissariali vigenti.

3. La proprietà dell'area può, comunque, essere acquisita prima del provvedimento autorizzatorio adottato del Vicecommissario.
4. Il professionista incaricato dal soggetto interessato all'attribuzione del carattere di definitività alla delocalizzazione temporanea, correda l'istanza di autorizzazione con perizia asseverata contenente la compatibilità dell'area destinata a ospitare in via definitiva la struttura temporaneamente delocalizzata, sotto il profilo edilizio, urbanistico e geologico, ovvero con la richiesta di variante puntuale degli strumenti urbanistici ed edilizi, il cui rispetto è stato oggetto di deroga in sede di rilascio dell'autorizzazione alla delocalizzazione temporanea della struttura.
5. Il Comune interessato delibera l'autorizzazione alla trasformazione della delocalizzazione da temporanea in definitiva in presenza delle seguenti condizioni:
  - a) attestazione dei requisiti di compatibilità di cui al comma precedente;
  - b) ove necessario, con approvazione da parte del Consiglio comunale di una variante puntuale degli strumenti urbanistici, nei modi previsti dall'art. 16 della legge speciale Sisma e dalla Parte IV del presente Testo unico;
  - c) sottoscrizione di una convenzione tra il Comune e il proprietario istante che contenga:
    - la domanda di contributo, con i documenti e i relativi elaborati progettuali nonché gli adempimenti necessari per la regolarizzazione degli interventi, per i lavori di adeguamento occorrenti per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva.
    - ogni altro profilo riguardante le opere di urbanizzazione eventualmente necessarie.
6. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore tra il costo dell'intervento necessario per l'adeguamento occorrente per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva e il costo convenzionale calcolato sulla superficie dell'edificio ante-sisma, al netto del contributo già erogato per la realizzazione della struttura temporanea o del costo dell'intervento ove realizzato da parte di un soggetto pubblico. L'immobile originario dovrà essere oggetto di demolizione a cura e spese del proprietario. È possibile definire intese o accordi, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, che prevedano l'eventuale cessione dell'immobile originario al Comune.
7. Nel caso in cui si intenda procedere anche al recupero dell'edificio originario, il costo ammissibile a contributo è pari al minore tra il costo dell'inter-

vento necessario per la riparazione o miglioramento o adeguamento sismico o ricostruzione dell'edificio ante-sisma e il costo convenzionale calcolato sulla superficie del medesimo edificio, al netto del contributo già erogato per la realizzazione della struttura temporanea e degli eventuali costi aggiuntivi relativi ad interventi di adeguamento funzionale ed edilizio per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva, o del costo dell'intervento ove realizzato da parte di un soggetto pubblico.

8. Le previsioni di cui ai commi precedenti sono applicabili anche in caso di delocalizzazione parziale, a condizione che non sia superato il contributo massimo concedibile e che sia rispettato il limite della superficie complessiva tra la parte delocalizzata e quella ricostruita in sede.
9. *I titolari di imprese agricole e zootecniche, come definite dall'articolo 1 dell'Allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014, i quali siano assegnatari di strutture provvisorie realizzate ai sensi delle ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione Civile nn. 393, 394 e 396 del 2016, ovvero abbiano proceduto alla delocalizzazione temporanea delle proprie attività, ai sensi dell'articolo 2, commi 8 e 9, del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205 e dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 5 del 2016, possono presentare all'USR competente la domanda per l'assegnazione definitiva delle strutture temporanee sopra indicate, dando adeguata dimostrazione documentale, attraverso una perizia tecnica asseverata, di aver provveduto alla messa in sicurezza o alla demolizione della stalla oggetto di delocalizzazione.*
10. *La superficie massima concedibile è determinata nella misura delle superfici effettivamente realizzate sulla base delle ordinanze di protezione civile n. 393/2016 e 415/2016 nonché dell'ordinanza commissariale n. 5 del 28 novembre 2016, comprensive dei manufatti annessi all'attività già realizzati (es. fienili, silos, silos a trincea, magazzini, depositi di derrate, mangimi, nuclei alimentari, ecc.). a tal fine, la relazione tecnica allegata alla domanda di assegnazione attesta il calcolo della superficie assentibile.*
11. *Per gli interventi di cui ai commi precedenti, finalizzati a rendere definitive le strutture temporanee, è consentito derogare al principio di equivalenza tra gli indici di edificazione della struttura danneggiata e quelli relativi alla struttura definitiva, tenendo in considerazione le norme vigenti finalizzate ad assicurare il benessere degli animali.*
12. *L'USR competente adotta la determinazione motivata sulla domanda di assegnazione, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda, all'esito della convocazione e dei lavori di una conferenza di servizi, cui partecipano di diritto un rappresentante della Protezione civile, della Regione, del Comune e della Sovrintendenza competenti per territorio, nonché un rappresentante delle principali associazioni di categoria e dei soggetti pubblici even-*



*tualmente coinvolti al fine di esprimere le autorizzazioni, i nulla osta e i pareri di loro competenza. Il verbale conclusivo della conferenza dei servizi tiene luogo di essi e nei casi di dissenso manifestato si decide a maggioranza, ai sensi dell'art. 14-ter della legge 8 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. Ove la struttura delocalizzata risultasse essere su proprietà diversa da quella dell'assegnatario in via provvisoria, la disponibilità del terreno dovrà essere previamente acquisita nelle forme ammesse dal codice civile e, ove opportuno, ai sensi dell'art. 11 della citata legge n. 241 del 1990. All'assegnatario in via definitiva della struttura competono gli obblighi di manutenzione e le spese di rimozione della struttura in caso di necessità.*

13. *Il provvedimento di assegnazione definitiva è rilasciato dal Presidente della Regione – Vicecommissario, o suo delegato, e contiene obbligatoriamente il vincolo quinquennale di destinazione d'uso che deve essere mantenuto anche in caso di cessione delle attività.*
14. *Per quanto non previsto, agli interventi relativi alle strutture di cui al precedente comma 7 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 29, 44 e 45 del presente Testo unico in tema di attività produttive. Il Commissario Straordinario, al fine di agevolare l'attuazione degli interventi nel settore zootecnico, può emanare specifiche linee guida e provvedimenti di natura esecutiva<sup>33</sup>.*

## **Art. 28**

### *Contenuti della domanda per la delocalizzazione definitiva delle attività produttive*

1. La domanda di contributo per l'acquisto di edifici nel caso di delocalizzazione definitiva delle attività produttive ai sensi del presente Testo unico inviata all'Ufficio speciale con le modalità di cui *agli articoli 26 e 55<sup>34</sup>* del presente Testo unico, può essere riferita sia a edifici già acquisiti, purché in data successiva agli eventi sismici, sia a edifici ancora da acquisire.
2. La domanda deve contenere le indicazioni di cui all'art. 26 del presente Testo unico e alla stessa deve essere allegata una relazione dettagliata che attesti la sussistenza delle condizioni stabilite all'art. 56 del presente Testo unico.
3. Nel caso di domanda riferita a edificio già acquisito, comunque in data successiva al sisma, alla stessa devono essere allegate:
  - a) una dichiarazione con cui le parti del contratto attestano di essere a conoscenza che l'immobile alienato o ceduto potrebbe essere oggetto di

33. Commi sostituiti dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 136 del 22 marzo 2023.

34. Parole sostituite dall'art. 1, comma 1, lett. i) punto 1, dell'ordinanza n. 133 del 31 gennaio 2023.

- contributo ai sensi del presente Testo unico e che il corrispettivo pattuito tiene conto di tale possibilità, con contestuale rinuncia da parte dell'alienante o cedente a qualunque pretesa sugli eventuali contributi;
- b) una dichiarazione con cui il richiedente attesti l'eventuale esistenza di una polizza assicurativa sull'immobile al momento del sisma. In tale ipotesi, il contributo concesso è al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità di quelli di cui alla legge speciale Sisma.
4. Nel caso in cui la disponibilità dell'immobile sia stata acquisita tramite contratto di leasing in data successiva al sisma e sia il conduttore a presentare la domanda di contributo, a questa devono essere allegate:
- a) una dichiarazione sottoscritta dalle parti del contratto (società di leasing e conduttore) di essere a conoscenza che l'acquisto dell'immobile venduto potrebbe essere finanziato con contributi ai sensi del presente Testo unico e che il prezzo della compravendita tiene conto del suddetto potenziale diritto, con contestuale rinuncia da parte del venditore a qualunque pretesa sui medesimi contributi;
- b) una dichiarazione del richiedente sull'eventuale esistenza di una polizza assicurativa sull'immobile al momento del sisma. *In tal caso il contributo non può superare, ai sensi dell'art. 6, comma 6 della legge speciale Sisma, la differenza tra il costo dell'intervento determinato ai sensi del vigente Testo unico ed il predetto indennizzo assicurativo*<sup>35</sup>.
5. Per gli interventi di delocalizzazione temporanea e per gli interventi di delocalizzazione definitiva, è concesso un contributo pari al 100% del costo ammissibile determinato a norma della Parte II, Capo III del presente Testo unico.

## Art. 29

### *Determinazione del contributo per l'acquisto di immobili nel caso di delocalizzazione definitiva delle attività produttive*

1. Nei casi diversi da quelli considerati nell'articolo precedente, il proprietario dell'edificio adibito ad uso produttivo, danneggiato dal sisma, può fare domanda di contributo da destinare all'acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, equivalente per caratteristiche tipologiche a quello preesistente, comunque in area ritenuta idonea, dal punto di vista ambientale, ad ospi-

35. Parole sostituite dall'art. 1, comma 1, lett. i) punto 2, dell'ordinanza n. 133 del 31 gennaio 2023.

tare l'attività produttiva come attestato con perizia asseverata dal tecnico incaricato.

2. L'acquisto è ammissibile a contributo a condizione che abbia ad oggetto edifici che siano stati sottoposti alla valutazione di sicurezza prevista al punto 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni vigenti e siano muniti della certificazione di idoneità, dal punto di vista geologico-geotecnico, del sito ove sono ubicati.
3. Il contributo massimo che può essere concesso per l'acquisto dell'edificio ove delocalizzare l'attività produttiva e della relativa area di pertinenza è pari al minore importo tra il prezzo di acquisto dell'edificio ove delocalizzare l'attività e della relativa area di pertinenza, determinato a seguito di stima giurata di un professionista abilitato, che ne attesti la congruità sulla base del valore di mercato e il costo convenzionale spettante per l'intervento di miglioramento sismico o di ricostruzione dell'edificio gravemente danneggiato o distrutto determinato sulla base del livello operativo attribuito allo stesso edificio ai sensi delle Tabelle dell'Allegato 4 al presente Testo unico, intitolato "*Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi negli edifici a destinazione produttiva*". È ammissibile l'acquisto anche di un edificio con le caratteristiche tecniche e tipologiche di cui al comma 1, avente superficie utile complessiva inferiore a quella dell'edificio gravemente danneggiato o distrutto, ma in tal caso il costo convenzionale è determinato sulla base della superficie dell'edificio acquistato. Qualora invece la superficie dell'edificio acquistato sia superiore a quella dell'edificio preesistente il costo convenzionale è determinato sulla base della superficie utile complessiva di quest'ultimo.
4. La concessione del contributo è subordinata alla cessione a titolo gratuito dell'area di pertinenza dell'edificio danneggiato o distrutto al comune. Al contributo come sopra determinato si aggiunge quello necessario per consentire la demolizione e la rimozione delle macerie in misura non superiore al 20% del costo convenzionale.
5. Nel caso in cui la disponibilità dell'immobile sia stata acquisita tramite contratto di leasing in data successiva al sisma e sia il conduttore a presentare la domanda di contributo, a questa devono essere allegate:
  - a) una dichiarazione sottoscritta dalle parti del contratto (società di leasing e conduttore) di essere a conoscenza che l'acquisto dell'immobile venduto potrebbe essere finanziato con contributi ai sensi del presente Testo unico e che il prezzo della compravendita tiene conto del suddetto potenziale diritto, con contestuale rinuncia da parte del venditore a qualunque pretesa sui medesimi contributi;

- b) dichiarazione del richiedente sull'eventuale esistenza di una polizza assicurativa sull'immobile al momento del sisma. *In tal caso il contributo non può superare, ai sensi dell'art. 6, comma 6 della legge speciale Sisma, la differenza tra il costo dell'intervento determinato ai sensi del vigente Testo unico ed il predetto indennizzo assicurativo*<sup>36</sup>.

### Art. 30

#### *Acquisto di edificio abitativo in alternativa alla delocalizzazione*

1. In alternativa alla ricostruzione in altro luogo ai sensi dei precedenti articoli 23 e 24, il Vicecommissario può autorizzare l'acquisto di altro edificio esistente agibile, legittimo<sup>37</sup> e conforme alla normativa urbanistica ed edilizia, in possesso della Valutazione della Sicurezza, di cui al par. 8.3 delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, che ne attesti l'uso senza la necessità di interventi, *nei casi di obbligatorietà della stessa*,<sup>38</sup> e ubicato nello stesso comune<sup>39</sup>.
2. Nei casi di cui al comma 1, il contributo massimo concedibile per l'acquisto dell'edificio e della relativa area di pertinenza è pari al minore importo tra: il prezzo di acquisto dell'edificio e dell'area di pertinenza, determinato a seguito di perizia asseverata del professionista abilitato che ne attesti la congruità sulla base del valore di mercato e il costo parametrico previsto nella tabella 6 dell'Allegato 5 al presente Testo unico per il livello operativo L4, calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare.
3. L'acquisto di edificio equivalente ai sensi del comma 1 può avere ad oggetto anche un edificio avente superficie utile complessiva inferiore a quella dell'edificio preesistente. In tal caso, il costo convenzionale di cui al precedente comma 2 è determinato sulla base della superficie dell'edificio acquistato.
4. *Qualora all'interno di un edificio rientrante nell'ambito di applicazione del presente articolo siano comprese più unità immobiliari, di diversa proprietà, previa deliberazione unanime dell'assemblea di condominio, è riconosciuta ai proprietari delle singole unità immobiliari la facoltà di procedere all'acquisto di abitazioni equivalenti, aventi i requisiti di cui al precedente comma 1, non localizzate nel medesimo edificio. Qualora solamente alcuni dei proprietari vogliano avvalersi dell'acquisto di singole abitazioni equivalenti di cui*

36. Parole sostituite dall'art. 1, comma 1, lett. j), dell'ordinanza n. 133 del 31 gennaio 2023.

37. Parole soppresse dall'art. 3, comma 1, lett. a), dell'ordinanza n. 139 del 10 maggio 2023.

38. Parole inserite dall'art. 3, comma 1, lett. b), dell'ordinanza n. 139 del 10 maggio 2023.

39. Parole soppresse dall'art. 3, comma 1, lett. a), dell'ordinanza n. 139 del 10 maggio 2023.

*al periodo che precede, fermo restando l'accordo unanime dell'assemblea del condominio, ai restanti proprietari è, comunque, riconosciuta la facoltà di ricostruire una nuova unità strutturale priva delle unità immobiliari oggetto di acquisto equivalente, in altra area di sedime nello stesso comune, nel limite delle singole quote e connesse maggiorazioni, di pertinenza di ciascuna unità immobiliare, del costo convenzionale dell'intero edificio d'origine. In presenza di soggetti legittimati sulla base di un diritto reale di godimento, l'acquisto equivalente è subordinato all'assenso nel nudo proprietario. Restano fermi i requisiti in ordine alle caratteristiche urbanistiche, edilizie, sismiche e di localizzazione dell'immobile<sup>40</sup>.*

5. *Il contributo concedibile per ogni singola abitazione equivalente è pari al minore importo tra il costo di acquisto della nuova unità immobiliare, determinato ai sensi del precedente comma 2, e la quota di pertinenza della medesima unità immobiliare relativa al costo convenzionale dell'intero edificio e calcolata – al netto degli eventuali incrementi del costo parametrico – sulla superficie complessiva come definita al precedente art. 3, comma 1, lett. ff) o, se inferiore, su quella oggetto di acquisto, applicando il costo parametrico previsto per il livello operativo L4. Limitatamente alle sole unità immobiliari oggetto di ricostruzione di cui al precedente comma 4, sono altresì applicabili, ai fini del calcolo del contributo concedibile, anche gli eventuali incrementi dei costi parametrici previsti dalle presenti disposizioni normative e relativi allegati nonché l'ulteriore incremento percentuale previsto al comma 7 del precedente art. 23, fermo restando la determinazione del contributo nei limiti di ogni singola quota di pertinenza. Sono fatti salvi i maggiori costi assunti in acollo dal titolare del contributo. Per gli immobili non situati nei comuni di cui all'Allegato n. 7 al presente Testo unico, la nuova unità immobiliare equivalente non potrà essere di superficie superiore a quella da delocalizzare<sup>41</sup>.*
6. *Per le finalità di cui al precedente comma, il costo parametrico di pertinenza delle unità immobiliari che compongono l'edificio da delocalizzare è commisurato alla superficie netta delle medesime. Il costo parametrico degli edifici, composti esclusivamente da unità immobiliari di cui all'art. 6, comma 2, lettera c) ricadenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, della legge speciale Sisma, che non siano ricomprese all'interno di centri storici e borghi caratteristici, ovvero non siano utilizzate come abitazione principale, è ridotto del 50%. Qualora nell'edificio sia presente almeno una unità immobiliare utilizzata come prima abitazione o attività produttiva in eser-*

40. Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. c), dell'ordinanza n. 139 del 10 maggio 2023.

41. Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. c), dell'ordinanza n. 139 del 10 maggio 2023.

cizio, la riduzione del 50% prevista per le altre unità immobiliari di cui al precedente periodo è limitata al costo delle finiture esclusive.

7. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 1, le pertinenze all'edificio o all'unità immobiliare oggetto delle richieste di cui al presente articolo sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare equivalenti e con lo stesso costo parametrico.
8. Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze, fermo restando il rispetto del predetto limite massimo complessivo.
9. Con l'avvio della procedura di adozione del PSR, di cui all'art. 3-*bis* comma 1 del decreto legge 24 ottobre 2019 n. 123, ovvero di un piano attuativo, ai sensi dell'art. 11 della legge speciale Sisma, il comune interessato emana un iner pubblico mediante il quale rende edotti i cittadini di voler dare avvio alle relative procedure per l'adozione e l'approvazione degli strumenti citati e fissa un termine, non superiore a 90 giorni, entro cui esercitare la facoltà di acquisto di un immobile alternativo al contributo, di cui al presente articolo. La comunicazione, trasmessa al comune via PEC, deve contenere un contratto preliminare di acquisto, anche non registrato, dal quale risulti che l'immobile individuato risponde ai requisiti di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo. *L'acquisto di un immobile in alternativa alla delocalizzazione può avvenire anche in un comune confinante, con popolazione non superiore a trentamila abitanti, previo assenso dei comuni interessati*<sup>42</sup>. Decorso tale termine senza che il cittadino abbia fatto pervenire la documentazione di cui al precedente capoverso, il comune è autorizzato a procedere con la progettazione dei piani o programmi di cui al presente comma, senza che il cittadino possa ancora utilizzare la facoltà di cui al presente articolo.
10. *Nel caso di cui al comma 1, l'area su cui insiste l'edificio originario e quella di pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona. Al contributo come determinato ai sensi dei precedenti commi 2, 3 e 5 si aggiunge in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per le indagini geologiche sul sito originario, gli onorari e le spese notarili per i trasferimenti di proprietà comprensivo di ogni spesa conseguente nonché per l'atto pubblico di cessione gratuita della proprietà dell'area al comune e delle spese consequenziali, oltre quelle inerenti all'imposta di registro, catastale e ipotecaria, la trascrizione e la voltura e il versamento dell'IVA se dovuta e non altrimenti recuperabile. L'importo riconosciuto per*

42. Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. d), dell'ordinanza n. 139 del 10 maggio 2023.

*le dette voci di spesa, comprensive delle spese tecniche per la presentazione della domanda, per la stima dei fabbricati e per la Valutazione della Sicurezza di cui al comma 1, non può comunque essere superiore al 20% del contributo concedibile<sup>43</sup>.*

11. Nel caso di cui al comma 1, la domanda di concessione dei contributi è presentata, dai soggetti legittimati, all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente unitamente alla seguente documentazione:
  - a) relazione tecnica asseverata a firma del professionista iscritto all'elenco speciale di cui all'art. 34 della legge speciale Sisma, attestante che l'edificio è agibile e corrispondente ai requisiti di cui al precedente comma 1 nonché la congruità del prezzo di acquisto dell'edificio e dell'area di pertinenza sulla base del valore di mercato;
  - b) attestazione di compatibilità, dal punto di vista geologico-geotecnico, del sito ove è ubicato l'edificio da acquistare;
  - c) certificato energetico (APE);
  - d) contratto preliminare di compravendita dell'edificio di cui al comma 1 registrato presso la competente Agenzia delle entrate con le modalità di cui all'art. 48, comma 7 della legge speciale Sisma. Il contratto preliminare deve contenere clausola di salvaguardia a favore dell'acquirente per il caso di mancata erogazione del contributo e non deve prevedere alcun acconto del costo e/o caparra confirmatoria;
  - e) nel caso di cui al comma 4, il verbale dell'assemblea di condominio dal quale risulti la deliberazione unanime all'acquisto dell'abitazione equivalente da parte dei proprietari delle singole unità immobiliari;
  - f) qualora ricorra, la polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto;
  - g) atto d'obbligo a favore del comune territorialmente competente alla cessione gratuita, in data antecedente all'erogazione del contributo dell'area di cui al comma 10;
  - h) relazione geologica secondo quanto previsto dalle NTC 2018 dell'area interessata dall'edificio esistente.
12. Il richiedente, a pena di decadenza dal contributo, trasmette all'ufficio speciale l'atto pubblico di compravendita dell'immobile entro il termine perentorio di tre mesi decorrente dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo.
13. Per le finalità di cui al presente articolo non è consentito l'acquisto della proprietà dell'edificio di cui al comma 1 dal coniuge, dai parenti o affini

43. Comma sostituito dall'art. 2, comma 2, lett. a), dell'ordinanza n. 140 del 30 maggio 2023.

fino al primo grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.

14. Il Vicecommissario dispone la revoca, anche parziale, dei contributi concessi in caso di:
  - a) mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo ovvero accertata falsità delle dichiarazioni rese;
  - b) carenza o incompletezza insanabile della documentazione prodotta.In tali casi il richiedente il contributo è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.
15. Il contributo determinato ai sensi del presente articolo è erogato in una unica soluzione dall'istituto di credito prescelto dal richiedente sul conto corrente dedicato acceso dai soggetti legittimati, a valere sui fondi di cui all'art. 5 comma 3 della legge speciale Sisma.
16. Ai fini di cui al presente articolo, i contributi per il ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, aventi destinazione d'uso abitativo ed eventualmente comprendenti anche unità immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), dichiarati inagibili con ordinanza comunale, possono essere concessi altresì per l'acquisto, nello stesso comune, di edifici aventi caratteristiche equivalenti a quelli dichiarati inagibili che non possono essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente nei casi previsti nella Sezione III del Capo II della Parte II del presente Testo unico.

### **Art. 31**

#### *Domanda per acquisto di immobili ad uso abitativo*

1. La domanda di contributo per l'acquisto di edifici aventi caratteristiche equivalenti a quelli dichiarati inagibili che non possono essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente nei casi previsti dal precedente art. 30 è inviata all'Ufficio speciale tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Struttura commissariale.
2. La domanda di contributo per l'acquisto di edifici nel caso di delocalizzazione può essere riferita sia a edifici già acquisiti, purché in data successiva agli eventi sismici, sia a edifici ancora da acquisire.
3. La domanda deve contenere le indicazioni previste dalla vigente disciplina e alla stessa deve essere allegata una relazione dettagliata che attesti la sussistenza delle condizioni stabilite dal precedente art. 30 del presente Testo unico.



## Sezione IV

### Interventi di demolizione o messa in sicurezza

#### Art. 32

##### *Interventi di demolizione o di messa in sicurezza degli edifici*

1. Gli edifici danneggiati dal sisma che, in relazione al proprio stato di danno, costituiscono pericolo per la pubblica incolumità ovvero siano causa di rischio per la salubrità e l'igiene pubblica dei luoghi o, comunque, impediscono o ostacolano l'avvio dei lavori per la ricostruzione o riparazione di immobili adiacenti o limitrofi ovvero ne impediscano il rilascio dell'agibilità, devono essere messi in sicurezza o demoliti a cura del proprietario ovvero, ove sussista una motivata richiesta, sono demoliti dal Comune tramite appalti unitari di esecuzione dei lavori, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4 della legge speciale Sisma, previa comunicazione all'USR competente, anche ai fini della programmazione dei lavori. La stessa disciplina si applica alla demolizione degli immobili ricostruiti su altro sito in forza di delocalizzazione, salva diversa intesa con il proprietario.
2. Ove la demolizione sia ad iniziativa del proprietario, spetta allo stesso un contributo massimo di euro 100 al metro quadro per la superficie complessiva dell'edificio.
3. I Comuni, ai sensi dell'articolo 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, intimano al proprietario dell'edificio di avviare gli interventi di cui ai precedenti commi ovvero di formulare la richiesta di cui al comma 1, fissando un termine per l'esecuzione. Trascorso inutilmente tale termine, i Comuni provvedono, con apposita ordinanza, agli interventi edilizi di demolizione finalizzati a tutelare l'incolumità, la sicurezza urbana e la salute pubblica nonché la speditezza dei lavori di ricostruzione.
4. Le spese di demolizione ovvero di messa in sicurezza sostenute dal Comune, a seguito dell'inerzia del proprietario, sono autorizzate e anticipate dagli Uffici speciali per la ricostruzione, previa richiesta dello stesso Comune attestante il costo dell'intervento.
5. Gli USR provvedono a richiedere al Commissario l'assegnazione dell'importo di cui al comma 1, che trova copertura nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge speciale Sisma.
6. L'importo delle spese di demolizione resta escluso dal contributo concesso per la realizzazione dell'intervento.
7. In relazione agli immobili privati ricompresi nei programmi di interventi

di demolizione degli edifici pubblici e privati e di superamento delle opere di messa in sicurezza, nonché di demolizione volontaria, ove ammissibili, definiti dai Gruppi tecnici di valutazione (GTV) istituiti dalle ordinanze speciali adottate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, i soggetti legittimati ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge speciale Sisma possono chiedere l'anticipo delle spese per la demolizione dell'edificio danneggiato prima della presentazione della domanda di contributo di cui al comma 1.

8. Per la ricostruzione degli immobili privati di cui al comma 7, il contributo da concedersi è calcolato sulla base del costo parametrico determinato ai sensi delle tabelle 6 e 7 degli allegati 4 e 5 per il livello operativo L4. Per detti immobili, in considerazione del riconoscimento "d'ufficio" del costo parametrico per il livello operativo L4, non si applicano le disposizioni relative alla determinazione preventiva del livello operativo di cui all'art. 7, nonché le disposizioni ivi contenute relative alla autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento, adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione, con contestuale valutazione del livello operativo, per gli edifici classificati con esiti B o C della scheda AeDES/GL-AeDES, di cui al precedente articolo 5.
9. La richiesta di concessione ed erogazione dell'anticipazione per le spese di demolizione di cui al comma 7 è presentata dal professionista incaricato all'Ufficio speciale mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario. La richiesta deve contenere i dati di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 55 del presente Testo unico, ad essa devono essere inoltre allegati:
  - a) le dichiarazioni rese dai proprietari delle unità immobiliari o dell'edificio con cui attestano il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 6, del presente Testo unico per beneficiare del contributo per gli interventi di ricostruzione;
  - b) l'attestazione da parte del professionista dello stato legittimo dell'immobile ai sensi dell'art. 60 del presente Testo unico;
  - c) la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47, del d.P.R. n. 445 del 2000 del contributo concedibile determinato ai sensi del successivo comma 10;
  - d) il progetto di demolizione corredato delle necessarie autorizzazioni;
  - e) atto di impegno da parte dei soggetti legittimati alla presentazione della domanda di contributo di cui al comma 2 entro il termine stabilito con i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2 della legge speciale Sisma.

10. Le spese per la completa demolizione dell'edificio di cui al comma 7, e delle relative spese tecniche nel limite del 10% del costo ammissibile, sono provvisoriamente determinate nella misura forfettaria pari a 100 euro per metro quadrato di superficie complessiva dell'edificio da demolire. Tale anticipazione del contributo deve essere compensata nella somma totale del contributo da concedere per l'intervento di ricostruzione dell'edificio con le modalità di cui al presente Testo Unico.
11. L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 9, procede alla verifica della ammissibilità della richiesta e con proprio provvedimento, concede l'anticipazione delle spese per la demolizione a valere, come prestito finanziario, sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3 della legge speciale Sisma. Gli importi richiesti sono erogati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione in un'unica soluzione, previa rendicontazione da parte del professionista delle spese effettivamente sostenute da documentarsi a mezzo di fatture e idonea documentazione contabile. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, nel successivo provvedimento di concessione del contributo, indica l'importo già erogato a titolo di anticipazione da riversare, in occasione del primo SAL, da parte dell'istituto di credito prescelto dal soggetto beneficiario, nella contabilità speciale intestata al Presidente della Regione – Vicecommissario.
12. La mancata presentazione della successiva domanda di contributo per la ricostruzione nei termini stabiliti dai provvedimenti del Commissario straordinario determina la revoca dell'anticipazione di cui al comma 11. L'Ufficio speciale adotta i provvedimenti per l'immediato recupero di quanto erogato in anticipazione.
13. La procedura di cui ai precedenti commi da 7 a 12 può essere altresì adottata in ogni altro caso in cui, per gli edifici classificati L4, ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. aa) a condizione che sia stato approvato il livello operativo di cui all'articolo 7 del presente Testo unico dall'Ufficio speciale. In tali casi la richiesta di concessione ed erogazione dell'anticipazione per le spese di demolizione può essere presentata anche contestualmente alla richiesta preventiva del livello operativo.

## CAPO III

### DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO

#### Sezione I

#### Disposizioni generali

#### Art. 33

#### *Ambito di applicazione*

1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti nel presente Testo unico, possono essere previsti:
  - a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100% del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, salvo quanto previsto dai precedenti articoli 23, 25 e 30, nel rispetto delle vigenti norme tecniche per le costruzioni che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonché dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
  - b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100% del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio;
  - c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100% del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché l'eliminazione delle barriere architettoniche, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.
2. Le spese tecniche e le spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio o dei consorzi, al netto dell'IVA se detraibile, sono computate nel costo dell'intervento, ai fini del contributo previsto dal presente Capo, secondo le percentuali stabilite nelle intese sottoscritte

te dal Commissario straordinario e dalla Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, a norma dell'articolo 34 della legge speciale Sisma. Le spese tecniche comprendono anche i compensi per la redazione delle perizie giurate relative alle schede AeDES/GL-AeDES.

3. Le disposizioni che seguono disciplinano la misura del contributo, degli incrementi e delle maggiorazioni relativi a specifiche tipologie o categorie di danno.

### **Art. 34**

#### *Divieto e limiti di cumulabilità dei contributi*

1. Fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 33, i contributi per i danni gravi alle abitazioni non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni ad eccezione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), della legge speciale Sisma, che è dovuto agli interessati fino al ripristino dell'agibilità dell'immobile originario. Ai fini del presente comma, non sono da intendersi come contributi le detrazioni di imposta operate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni.
2. I contributi per i danni gravi alle attività produttive sono cumulabili con altri aiuti di Stato o con aiuti in regime de minimis, per gli stessi costi ammissibili, nei limiti di cui agli articoli 8 e 50 del Regolamento (UE) del 17 giugno 2014 n. 651/2014 e degli articoli 8 e 30 del Regolamento (UE) del 25 giugno 2014 n. 702/2014. I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili ad evitare il rischio di sovra compensazione, sin dal momento della presentazione della domanda di contributo.

### **Art. 35**

#### *Obblighi del beneficiario*

#### *ed esclusione dai contributi, revoca e rinuncia*

1. Sono esclusi dai contributi gli immobili sui quali risultano eseguiti interventi in carenza o totale difformità dal titolo abilitativo e che non siano previamente sanati con le modalità di cui al presente Testo unico. Il mancato possesso in capo al richiedente dei requisiti di ammissibilità al contributo, anche se accertato successivamente al provvedimento di concessione, determina la revoca totale o parziale del contributo.
2. Il Vicecommissario altresì dispone la revoca, anche parziale, dei contributi concessi nei seguenti casi:

- a) accertata falsità delle dichiarazioni rese in ordine agli stessi;
  - b) mancata presentazione della documentazione di spesa richiesta a norma del presente Testo unico;
  - c) carenza o incompletezza insanabile della documentazione prodotta;
  - d) mancato esercizio del diritto di riscatto dei beni mobili alla scadenza del contratto in caso di demolizione e ricostruzione di edifici condotti in leasing, comprovato dalla mancata fattura di vendita e del relativo rogito di acquisto, indipendentemente da chi sia il soggetto intestatario del titolo abilitativo edilizio, per i contributi richiesti dal conduttore del bene, qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita clausola che il rischio per la perdita del bene e i conseguenti interventi di demolizione e ricostruzione sono a suo esclusivo carico ovvero qualora, anche in assenza di tale clausola, le parti del contratto manifestino con apposita scrittura privata autenticata o procura speciale redatta da un notaio la volontà di porre in carico al conduttore gli interventi di demolizione e ricostruzione;
  - e) qualora nel contratto di leasing non sia specificato con apposita clausola che il rischio per la perdita del bene e i conseguenti interventi di demolizione e ricostruzione sono ad esclusivo carico del conduttore ovvero qualora le parti del contratto non abbiano disposto diversamente con apposita scrittura privata autenticata o procura speciale e, inoltre, nel caso di:
    - risoluzione anticipata del contratto di leasing per inadempimento contrattuale o per qualsiasi altro evento che comporta l'impossibilità di riscattare il bene mobile e/o immobile concesso in godimento;
    - dichiarazioni false in ordine alla ripresa e/o continuazione dell'attività produttiva;
    - condanna in sede civile dell'impresa costruttrice dell'immobile distrutto o danneggiato al risarcimento dei danni a favore del beneficiario per vizi originari dell'immobile;
    - mancata produzione, in fase di controllo, delle quietanze comprovanti i pagamenti da parte del beneficiario delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari per la parte di spesa non coperta da contributo.
3. In ogni caso, il Vicecommissario può sospendere la concessione dei contributi qualora l'impresa affidataria non rispetti l'obbligo di provvedere, per ogni stato di avanzamento e per lo stato finale, al pagamento del subappaltatore e dei fornitori entro 30 giorni dalla riscossione della relativa quota di corrispettivo. Il direttore dei lavori vigila sull'osservanza delle prescrizioni di cui al presente comma e ne attesta il rispetto con esplicita dichiarazione

sullo stato di avanzamento lavori e sullo stato finale. In caso di revoca anche parziale del contributo, è escluso ogni diritto dei beneficiari a percepire le somme residue non ancora erogate ed essi sono obbligati a restituire, in tutto o in parte secondo le determinazioni assunte, i contributi indebitamente percepiti maggiorati degli interessi legali. In caso di rinuncia al contributo da parte del beneficiario, questi è tenuto al rimborso delle eventuali somme già riscosse maggiorate degli interessi legali.

4. In caso di contributi concessi alle attività produttive il mancato possesso in capo al richiedente dei requisiti di ammissibilità di cui all'Allegato 3 al presente Testo unico, anche se accertato successivamente al provvedimento di concessione, determina la revoca totale o parziale del contributo. Oltre che nelle ipotesi di cui al periodo precedente, il Vicecommissario dispone la revoca, anche parziale, dei contributi concessi per danni gravi alle attività produttive in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 56 del presente Testo unico per l'erogazione dei contributi relativi ai beni mobili strumentali e agli interventi di ripristino delle scorte e dei prodotti in corso di maturazione.
5. Restano in ogni caso fermi i seguenti obblighi e condizioni:
  - a) la perdita del diritto al contributo lascia in ogni caso impregiudicato il contributo determinato per le parti comuni dell'edificio;
  - b) nel caso in cui il trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile o sull'unità immobiliare avvenga dopo la presentazione della domanda di contributo, il soggetto che acquista il relativo diritto può presentare al Vicecommissario domanda di subentro nel contributo, allegando la documentazione idonea a dimostrare il possesso del titolo di legittimazione e la dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi assunti dal beneficiario originario;
  - c) nel caso in cui il trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile o sull'unità immobiliare avvenga in data antecedente alla presentazione della domanda, l'acquirente subentra nel diritto a chiedere il contributo alle medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi stabiliti dal presente Testo unico per il soggetto legittimato, proprietario, alla data dell'evento sismico, dell'immobile o dell'unità immobiliare danneggiati o distrutti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;
  - d) qualora il proprietario dell'unità immobiliare danneggiata sia deceduto successivamente alla data del sisma, il diritto a richiedere il contributo è trasferito agli eredi o legatari con le medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi previsti dal presente Testo unico;
  - e) in caso di decesso del proprietario avvenuto prima degli eventi sismici, è riconosciuto a favore degli eredi e dei legatari dei diritti di proprie-

tà e usufrutto sull'immobile il contributo stabilito dal presente Testo unico. Ai fini della presentazione della domanda di contributo è sufficiente che gli interessati dimostrino la loro qualità di erede o legatario mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, mentre per la successiva liquidazione del contributo da parte dell'Istituto di credito sarà necessario dimostrare l'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione;

- f) possono chiedere il contributo anche coloro i quali abbiano acquistato la proprietà dell'immobile danneggiato dal sisma all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3. Nel caso in cui le procedure di esecuzione forzata o concorsuale siano intervenute prima della presentazione della domanda di contributo, il diritto a richiedere il contributo è riconosciuto a favore dell'acquirente o del curatore fallimentare autorizzato dal giudice con le medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi previsti dal presente Testo unico per il soggetto legittimato, proprietario, alla data dell'evento sismico, dell'immobile o dell'unità immobiliare danneggiati o distrutti. Qualora le predette procedure siano intervenute dopo la presentazione della domanda di contributo e comunque fino alla fine dei lavori, il soggetto che acquista il relativo diritto o il curatore fallimentare autorizzato dal giudice possono presentare al Vicecommissario domanda di subentro del contributo, allegando la documentazione idonea a dimostrare il possesso del titolo di legittimazione e la dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi assunti dal beneficiario originario. In assenza dell'autorizzazione del giudice, il Vicecommissario procede alla revoca, anche parziale, del contributo concesso;
- g) nei casi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge speciale Sisma, la concessione del contributo è subordinata all'assunzione dell'impegno, da parte del proprietario, dell'usufruttuario o del titolare del diritto di godimento alla prosecuzione alle medesime condizioni, successivamente all'esecuzione dell'intervento, per un periodo non inferiore a due anni, del rapporto di locazione o di comodato in essere alla data degli eventi sismici;
- h) la dichiarazione di assunzione dell'impegno di cui alla precedente lettera g) è presentata all'Ufficio speciale in allegato alla domanda di contributo, informandone anche il Comune. In caso di formale rinuncia degli aventi diritto, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori l'unità immobiliare deve essere ceduta in locazione o comodato, ai sensi



- dell'articolo 6, comma 3, della legge speciale Sisma, ad altro soggetto individuato tra quelli temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici, come individuati dallo stesso proprietario o dal Comune, cui la rinuncia deve essere immediatamente comunicata. Trascorsi sei mesi senza che il Comune o il proprietario abbiano individuato il soggetto temporaneamente privo di abitazione interessato alla locazione alle condizioni preesistenti al sisma, lo stesso proprietario può cedere l'immobile in locazione ad altri soggetti;
- i) nei casi di cui alla precedente lettera g), il proprietario è esonerato dall'obbligo di riattivare il contratto con il precedente locatario o comodatario qualora quest'ultimo, alla data del sisma, fosse destinatario di procedura di sfratto per morosità ovvero qualora, precedentemente agli eventi sismici, egli fosse stato convenuto in giudizio dal proprietario per inadempimento contrattuale;
  - j) nei casi di cui alle lettere g), h) e i), il proprietario è esonerato dal cedere l'immobile ad altro soggetto individuato dallo stesso proprietario o dal Comune tra quelli temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici, qualora al momento del sisma l'immobile danneggiato fosse locato o concesso in comodato d'uso gratuito ad un parente o affine fino al secondo grado.
6. Resta fermo, per le unità immobiliari destinate ad attività produttiva, che i beneficiari dei contributi concessi per il rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione di edifici destinati ad attività produttiva, una volta completati e collaudati i lavori, sono obbligati a garantire, in caso di successivo trasferimento dell'immobile, il mantenimento della destinazione dello stesso ad attività produttiva, anche diversa da quella in esercizio alla data del sisma, per almeno due anni dal completamento degli interventi finanziati. Nel caso in cui i beneficiari siano persone fisiche o imprese non in attività al momento della domanda di contributo, gli stessi provvedono, entro sei mesi dal completamento dei lavori, a dimostrare all'Ufficio speciale la ripresa dell'attività produttiva e l'effettiva utilizzazione a tal fine dell'immobile da parte loro o di terzi ovvero a comunicare all'Ufficio speciale e al comune la disponibilità alla cessione dell'immobile in locazione o in comodato ad altre imprese per il prosieguo della stessa o di altra attività produttiva.
  7. I mutamenti di destinazioni d'uso relativi agli interventi di cui al presente articolo con opere o senza opere sono disciplinati dal successivo articolo 103.
  8. Nel caso di trasferimento di proprietà, comunque in data successiva al sisma, alla stessa deve essere allegata una dichiarazione con cui il richieden-

te attesti l'eventuale esistenza di una polizza assicurativa sull'immobile al momento del sisma. In tale ipotesi, il contributo concesso è al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità di quelli di cui alla legge speciale Sisma.

## Sezione II

### Interventi per la riparazione dei danni lievi di edifici ad uso abitativo e produttivo

#### Art. 36

##### *Determinazione del contributo*

1. Per l'esecuzione degli interventi di immediata riparazione e rafforzamento locale di edifici che hanno riportato danni lievi a norma dell'articolo 8 della legge speciale Sisma, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale, secondo i parametri indicati nell'Allegato 2 al presente Testo unico, intitolato "*Parametri per la determinazione del contributo per i danni lievi*", in relazione alle diverse tipologie degli edifici interessati dagli interventi.
2. Ai fini della determinazione del contributo, il costo dell'intervento comprende i costi sostenuti per le indagini e le prove di laboratorio sui materiali che compongono la struttura ritenuti strettamente necessari, per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, per la riparazione dei danni e per il rafforzamento locale da eseguirsi mediante la riduzione delle principali vulnerabilità dell'intero edificio *nonché il costo per gli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche*<sup>44</sup>, secondo quanto indicato dal presente Testo unico, oltre alle spese tecniche e, nei limiti stabiliti dai successivi articoli 123-126, eventuali compensi dell'amministratore di condominio o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire interventi unitari. Il costo dell'intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e previste nel contratto di appalto, le spese per l'esecuzione, da parte dell'impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell'articolo 179 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitate alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura. Il costo dell'intervento inoltre comprende le spese per le opere di ri-

44. Parole aggiunte dall'art. 6, comma 1, lett. a), dell'ordinanza n. 136 del 22 marzo 2023.

spristino strutturale o realizzazione di opere di sostegno necessarie ad assicurare l'agibilità dell'edificio danneggiato che abbiano un rapporto diretto con l'edificio stesso e garantiscano la stabilità del terreno.

3. Il costo dell'intervento comprende inoltre le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, ove dovuti, per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, ai sensi dell'art. 6, comma 8-*bis* della legge speciale Sisma.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge speciale Sisma il contributo è pari al 100% del costo ammissibile per ciascuna unità immobiliare e al 50% del medesimo costo ammissibile nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 5, della stessa legge speciale Sisma. Per gli edifici situati fuori cratere e fuori centro storico e borghi caratteristici, al cui interno è presente almeno una unità immobiliare ricadente nelle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), e) della legge speciale Sisma, il contributo per le parti comuni è pari al 100% per ciascuna unità immobiliare, fermo restando il limite del 50% del costo ammissibile per le unità immobiliari di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c). L'entità del contributo per l'intero edificio oggetto di intervento unitario è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.
5. Per gli edifici di cui ai punti 1 e 2 dell'Allegato 2 al presente Testo unico, i contributi sono destinati per almeno il 50% all'eventuale pronto intervento e messa in sicurezza, anche se già eseguiti e quietanzati, alla riparazione dei danni, al rafforzamento locale con la riduzione delle principali vulnerabilità secondo quanto disposto dal presente Testo unico e, per la restante parte, alle opere di finitura strettamente connesse<sup>45</sup>.
6. Nel caso di edifici danneggiati, caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari non utilizzabili al momento dell'evento sismico ed altre che risultino utilizzabili a fini abitativi o produttivi, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull'intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, e il costo dell'intervento indispensabile per assicurare l'agibilità strutturale dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari utilizzabili, ai sensi degli articoli 21, comma 4 e 42, comma 6, del presente Testo unico.
7. Nel corso dell'esecuzione dei lavori per danni lievi, qualora si rendessero necessarie, possono essere ammesse varianti nei limiti del contributo concedibile, purché compatibili con la vigente disciplina sismica, paesaggistica e urbanistico-edilizia.

45. Periodo soppresso dall'art. 6, comma 1, lett. b), dell'ordinanza n. 136 del 22 marzo 2023.

8. Per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici di proprietà mista trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 12 del presente Testo unico.

### **Art. 37**

#### *Incremento dei costi parametrici per particolari tipologie di edifici*

1. Ai fini della determinazione del contributo di cui al precedente articolo 36, i costi parametrici, come definiti sulla base del sopra citato Allegato 2 al presente Testo unico, sono incrementati:
  - a) del 10% per ubicazione disagiata del cantiere in quanto ricompreso all'interno di un piano attuativo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge speciale Sisma o in un Programma straordinario di ricostruzione riguardante i Comuni di cui all'allegato n. 7 al presente Testo unico oppure causata dalla distanza da altri edifici non appartenenti allo stesso cantiere inferiore a m. 1,50 su almeno due lati o causata dalla possibilità di accesso al cantiere da spazio pubblico con percorso di larghezza tra ostacoli inamovibili inferiore a m. 2,00;
  - b) fino al 10% per gli interventi di ripristino strutturale o realizzazione di opere di sostegno necessarie ad assicurare l'agibilità dell'edificio danneggiato che abbiano un rapporto diretto con l'edificio stesso e garantiscano la stabilità del terreno. La sussistenza dei presupposti e delle condizioni per conseguire detto incremento è asseverata dal professionista all'atto della presentazione della domanda di contributo, corredata dei documenti progettuali, dei dati e degli elementi informativi necessari. Nei casi in cui l'incremento previsto dalla presente lettera risulti insufficiente a coprire i costi effettivi degli interventi previsti sulle opere di sostegno, il soggetto avente titolo può chiedere all'Ufficio speciale per la ricostruzione di procedere ad una stima diretta del medesimo intervento, allegando un'apposita relazione tecnica a dimostrazione dell'insufficienza dell'incremento. Qualora ricorra la fattispecie di cui al precedente periodo, l'Ufficio speciale per la ricostruzione verifica l'ammissibilità degli interventi secondo la procedura speciale di cui al successivo articolo 59;
  - c) delle percentuali stabilite dall'Allegato 8 al presente Testo unico per gli immobili di proprietà privata di interesse culturale e paesaggistico, in relazione alla tipologia di immobile e di intervento proposto.
2. Nel caso di edifici a destinazione prevalentemente produttiva, i costi parametrici di cui al sopra citato Allegato 2 al presente Testo unico sono aumentati del 10% qualora l'altezza sotto le travi sia superiore a m. 4,00.

3. *Per l'intervento di riparazione dei danni lievi di edifici ad uso abitativo e produttivo ubicati nei Comuni maggiormente colpiti dal sisma di cui all'Allegato 7 del presente Testo unico, è previsto un incremento del costo parametrico pari al 10%, in considerazione del grado di distruzione causato dal sisma, dell'intensità macro-sismica e dalla distanza dall'epicentro*<sup>46</sup>.
4. *L'incremento di cui al precedente comma 3 non è cumulabile con l'incremento di cui al precedente comma 1, lett. a)*<sup>47</sup>.

### **Art. 38**

#### *Superamento dei motivi ostativi successivamente al decreto di rigetto*

1. Le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi per le quali, all'esito del mancato superamento dei motivi ostativi risultanti dalla richiesta di integrazione e dal preavviso di rigetto ex art. 10-*bis* della legge n. 241 del 1990, sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, possono essere integrate, a pena di decadenza, entro 150 giorni dalla notifica del relativo provvedimento, mediante la presentazione di specifica istanza che, ad integrazione di quella originaria, sia corredata da documentazione idonea a superare i motivi di diniego. Il Vicecommissario adotta i conseguenti provvedimenti in autotutela ai sensi di quanto disposto dall'art. 21-*quinquies* della legge n. 241 del 1990, fermo restando quanto previsto dall'art. 21-*nonies* della medesima legge.
2. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui al precedente comma, ovvero l'ulteriore rigetto dell'istanza come sopra integrata, determinano la definitiva inammissibilità al contributo nonché gli effetti decadenziali in materia di autonoma sistemazione previsti dal comma 4 dell'art. 8 della legge speciale Sisma.

### **Art. 39**

#### *Interventi su singola unità immobiliare*

1. Per la presentazione della domanda di contributo con le modalità di cui all'art. 8, comma 1-*bis*, della legge speciale Sisma costituisce condizione necessaria che gli interventi conseguenti al progetto presentato riguardino edifici con sole inagibilità parziali.

46. Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. a), dell'ordinanza n. 150 del 27 luglio 2023.

47. Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. a) dell'ordinanza n. 150 del 27 luglio 2023.

2. È necessario inoltre che gli interventi previsti nel progetto presentato, anche se circoscritti ad una sola unità immobiliare, ripristinino l'agibilità delle unità immobiliari inagibili e garantiscano l'esecuzione di interventi di riparazione locale dell'edificio.

### **Sezione III**

#### **Interventi per la riparazione dei danni gravi di edifici con tipologia costruttiva assimilabile ad abitativa**

#### **Art. 40**

##### *Determinazione dei contributi*

1. Nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge speciale Sisma il contributo previsto per gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico di edifici danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, aventi destinazione d'uso abitativo ed eventualmente comprendenti anche unità immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), dichiarati inagibili con ordinanza comunale, concesso a favore dei beneficiari di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) della stessa legge speciale Sisma, è pari al 100% del costo ammissibile, come determinato ai sensi del successivo articolo 41, per ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività produttiva in esercizio alla data degli eventi sismici.
2. Nei Comuni diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, della legge speciale Sisma il contributo previsto per gli interventi indicati dal comma 1, concesso a favore dei beneficiari di cui all'art. 6, comma 2, lettera c), della stessa legge speciale Sisma, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 comprovato da apposita perizia asseverata, è pari al 50% del costo ammissibile, come determinato ai sensi del successivo articolo 41 per ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione. Qualora nell'edificio sia ricompresa almeno una unità immobiliare ricadente nelle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), e) della legge speciale Sisma, il contributo per le parti comuni è pari al 100% per ciascuna unità immobiliare, fermo restando il limite del 50% del costo ammissibile di cui al periodo precedente per le opere relative alle finiture esclusive.
3. Nei medesimi Comuni di cui al precedente comma 2, il contributo è altresì pari al 100% del costo ammissibile qualora sia concesso a favore dei beneficiari di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) ed e) ovvero si tratti di

edifici ubicati nei centri storici, nelle zone classificate dagli strumenti urbanistici comunali come zone A ai sensi dell'articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, nei borghi tipici per motivi ambientali, culturali, storici, architettonici, come riconosciuti da strumenti regionali o provinciali di pianificazione territoriale o paesaggistica.

4. Per i danni coperti da indennizzo assicurativo il contributo non può superare, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge speciale Sisma, la differenza tra il costo dell'intervento determinato ai sensi del successivo articolo 42 e il predetto indennizzo assicurativo.
5. L'entità del contributo per l'edificio oggetto di intervento è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.

#### **Art. 41**

##### *Determinazione dei costi ammissibili a contributo*

1. Per l'esecuzione degli interventi di cui al precedente articolo 40, il contributo è determinato sulla base del confronto tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale individuato secondo i parametri indicati nelle Tabelle di cui all'Allegato 5 al presente Testo unico, intitolato "*Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi di edifici a destinazione prevalentemente abitativa*", in relazione ai livelli operativi L1, L2, L3 od L4 attribuiti agli edifici interessati.
2. Il costo dell'intervento di cui al comma 1 comprende i costi sostenuti per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza (come definite dal "Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello – AeDES" approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011), per le indagini e le prove di laboratorio, per le opere di miglioramento sismico o di ricostruzione e per quelle relative alle finiture interne ed esterne connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni, per gli impianti interni e comuni e per le opere di efficientamento energetico, nonché per le spese tecniche e i compensi per amministratori di condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire interventi unitari, così come determinati dalle disposizioni del presente Testo unico. Il costo dell'intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e previste nel contratto di appalto, le spese per l'esecuzione, da parte dell'impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell'articolo 179 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura.

3. Qualora gli interventi siano stati approvati dal condominio con le maggioranze di cui al precedente articolo 6, comma 11, ai fini della determinazione del costo ammissibile a contributo si tiene conto del costo dell'intervento indispensabile per assicurare l'agibilità dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari per le quali i proprietari hanno prestato il proprio consenso all'esecuzione degli interventi.
4. Il costo dell'intervento comprende anche:
  - a) nel caso di ripristino con miglioramento sismico, le opere necessarie per assicurare l'adeguamento delle abitazioni e delle unità immobiliari destinate ad attività produttiva alle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, nonché le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7 di cui al sopra citato Allegato 5 al presente Testo unico;
  - b) nel caso di interventi di ricostruzione, oltre alle opere di demolizione completa dell'edificio, anche quelle necessarie per l'adeguamento igienico-sanitario di cui alla precedente lettera a), nonché le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7 di cui all'Allegato 5 del presente Testo unico;
  - c) in tutti i casi, le spese eventualmente sostenute dal beneficiario nei confronti delle aziende erogatrici dei servizi ambientali, energetici e di telefonia per il riallaccio delle utenze disattivate a seguito degli eventi sismici. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, ove dovuti, per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, ai sensi dell'articolo 6, comma 8-*bis* della legge speciale Sisma;
  - d) le spese per le opere di ripristino strutturale o realizzazione di opere di sostegno necessarie ad assicurare l'agibilità dell'edificio danneggiato che abbiano un rapporto diretto con l'edificio stesso e garantiscano la stabilità del terreno.
5. Il contributo è destinato per almeno il 45% alle opere di riparazione dei danni e di miglioramento sismico dell'edificio e, per la restante quota, alle opere di finitura interne ed esterne, agli impianti interni e comuni e all'efficientamento energetico, fatti salvi gli interventi sugli edifici vincolati ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 40%. Nel caso di demolizione e ricostruzione la quota minima di contributo destinata alla realizzazione delle strutture è pari al 25%.
6. Le opere ammesse a contributo riguardano le parti comuni dell'edificio, le unità immobiliari che lo compongono e le relative superfici accessorie



ricomprese nell'edificio. Sono comunque ammesse a contributo nel limite stabilito dal precedente articolo 11, anche le pertinenze danneggiate, oggetto di ordinanza di inagibilità, quali cantine, autorimesse magazzini o immobili comunque funzionali all'abitazione o all'attività produttiva, dei titolari delle unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttiva, che non fanno parte di altro edificio ammesso a contributo.

7. Ai fini della determinazione del costo dell'intervento, le opere di finitura interne alle unità immobiliari ed alle parti comuni sono valutate assumendo a parametro il valore medio delle opere tipiche dell'edilizia ordinaria comunemente diffusa nel territorio, e le opere di finitura esterne facendo riferimento a quelle necessarie al ripristino delle condizioni preesistenti al sisma, per restituire all'intero edificio l'aspetto decorativo e funzionale originario. Ai medesimi fini, gli impianti interni alle unità immobiliari ed alle parti comuni sono ripristinati o sostituiti, ove necessario, facendo riferimento a quelli tipici dell'edilizia ordinaria comunemente diffusa sul territorio, e adeguati alla vigente normativa in materia di sicurezza e di efficientamento energetico.
8. Nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere ammesse varianti che si rendessero necessarie, nel limite del contributo concedibile, nel rispetto della vigente disciplina sismica ed urbanistica. Le varianti in aumento sono ammesse, nel limite del costo convenzionale.
9. Nei casi di demolizione e ricostruzione, anche in altra area dello stesso Comune ai sensi degli articoli 22 e seguenti del presente Testo unico, il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell'intervento di nuova costruzione ed il costo convenzionale riferito al livello operativo ed alla superficie complessiva dell'edificio oggetto di demolizione ovvero a quella complessiva del nuovo intervento, qualora inferiore. In ogni caso l'acquisto dell'area di pertinenza ove delocalizzare definitivamente l'attività e l'eventuale bonifica dell'area su cui sorgeva l'immobile danneggiato sono di competenza del beneficiario del contributo.
10. Gli aventi diritto possono chiedere, al momento della presentazione del progetto e sulla base di mutate esigenze, l'incremento del numero di unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttiva a parità di superficie complessiva dell'edificio e ferma restando la destinazione d'uso preesistente. Le opere aggiuntive derivanti dal frazionamento dell'immobile, asseverate dal professionista incaricato, sono in acollo al soggetto legittimato. L'Ufficio speciale, all'esito dell'istruttoria condotta dal Comune sulla ammissibilità della richiesta in base alla normativa urbanistica ed edilizia vigente, determina il contributo ammettendo il minore tra il co-

sto convenzionale determinato sulla superficie delle unità immobiliari alla data del sisma e il costo dell'intervento previsto dal progetto di miglioramento sismico o di ricostruzione.

11. Qualora il progetto preveda la riduzione del numero di unità immobiliari, ferme restando le condizioni di cui al comma 10, per la determinazione del contributo viene ammesso il minore tra il costo convenzionale calcolato per le unità immobiliari di progetto e il costo degli interventi previsti dal progetto depositato.
12. Nel caso di interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione delle abitazioni e degli edifici adibiti ad abitazioni o ad attività produttive danneggiati o distrutti che presentano danni gravi ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, della legge speciale Sisma, la progettazione degli interventi di miglioramento o adeguamento sismico di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e di eventuali ulteriori interventi con risorse finanziarie aggiuntive è effettuata unitariamente.
13. Il progetto unitario di cui ai precedenti articoli 14 e 15 può prevedere l'esecuzione di opere aggiuntive oltre il miglioramento sismico, adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione, diverse da quelle specifiche attinenti alla ricostruzione post sisma 2016. Esso può prevedere l'esecuzione di opere finalizzate ad aumenti di cubatura, realizzazione di piani seminterrati, sopraelevazioni, ampliamenti, migliorie, opere di finitura. Resta impregiudicato che il contributo va calcolato secondo le disposizioni del successivo articolo 42.
14. Ai fini della determinazione del contributo e della sua liquidazione, vanno determinate le percentuali di incidenza delle opere comuni (es. strutture) afferenti ai diversi finanziamenti e le opere, distinguibili, ammissibili e non ammissibili a contributo ai sensi del presente Testo unico. Le contabilità e le relative fatturazioni sono separate e non possono riguardare le medesime lavorazioni.
15. In tutti i casi di demolizione e ricostruzione di uno o più edifici esistenti, indipendentemente dall'utilizzo di risorse economiche e finanziarie aggiuntive rispetto a quelle previste per la ricostruzione privata, il nuovo progetto può prevedere l'esecuzione di organismi edilizi del tutto o in parte diversi da quelli esistenti per numero di unità strutturali, sagoma, purché conforme con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti e con gli atti di programmazione del comune territorialmente competente, previa autorizzazione del comune e degli organi competenti. Nel caso di adeguamento di edifici esistenti è consentito l'aumento delle unità strutturali.
16. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di

progetti unitari relativi ad unità immobiliari ricomprese all'interno di unità strutturali o edifici facenti parte di aggregati edilizi o interventi unitari come disciplinati ai precedenti articoli 13, 14 e 15, nonché dall'articolo 11 della legge speciale Sisma. Per i contributi alle imprese resta ferma l'applicazione delle disposizioni contenute nel successivo articolo 44.

## Art. 42

### *Modalità di calcolo del contributo*

1. Il costo ammissibile a contributo, ai sensi del precedente articolo, viene determinato avendo riguardo al minore importo tra:
  - a) il costo dell'intervento, al lordo dell'IVA se non recuperabile, determinato secondo il computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi di contratto, desunti dal Prezziario unico del cratere Centro Italia vigente *ovvero, in alternativa, dal prezziario regionale di riferimento vigente*<sup>48</sup>, al netto dei ribassi eventualmente offerti dall'impresa affidataria e tenuto conto delle voci non previste valutate attraverso il procedimento di analisi specifica dei prezzi di cui all'articolo 32, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, e
  - b) il costo convenzionale ottenuto moltiplicando per la superficie complessiva dell'unità immobiliare il costo parametrico di cui alla Tabella 6 dell'Allegato 5 al presente Testo unico, articolato per classi di superficie e riferito al "livello operativo" attribuito all'edificio, oltre IVA se non recuperabile.
2. Il "livello operativo" dell'edificio è determinato sulla base della combinazione degli "stati di danno" e dei "gradi di vulnerabilità" stabiliti nelle Tabelle 2 e 4 dell'Allegato 5 al presente Testo unico. Nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttiva non si applicano le riduzioni del costo convenzionale per classi di superficie.
3. Per la ricostruzione degli edifici la cui demolizione totale o parziale è imposta da provvedimenti della pubblica amministrazione, è concesso un contributo sulla base del costo parametrico determinato ai sensi delle tabelle 6 e 7 dell'Allegato 5 pari al livello operativo L4.
4. *Gli interventi edilizi di demolizione e ricostruzione riguardanti edifici composti da più unità immobiliari, anche ricompresi in interventi unitari, si considerano effettuati interamente sulle parti comuni. Fermo restando il calcolo del contributo concedibile, da effettuarsi rispetto ad ogni singola unità immobiliare, come stabilito nel presente Testo unico, il credito di imposta è imputa-*

48. Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), dell'ordinanza n. 139 del 10 maggio 2023.

*to, comunque, al rappresentante comune ai fini della successiva cessione all'istituto bancario prescelto*<sup>49</sup>.

5. Qualora gli interventi siano stati approvati dal condominio con le maggioranze di cui all'articolo 6, comma 11, della legge speciale Sisma, *ovvero dal consorzio con quelle di cui al comma 2 dell'articolo 13 del presente Testo unico*,<sup>50</sup> ai fini della determinazione del costo ammissibile a contributo si tiene conto del costo dell'intervento indispensabile per assicurare l'agibilità dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari per le quali i proprietari hanno prestato il proprio consenso all'esecuzione degli interventi.
6. *Nel caso di edifici danneggiati, caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari non utilizzabili al momento dell'evento sismico e altre che risultino utilizzabili a fini abitativi o adibite ad attività produttiva in esercizio al momento del sisma, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull'intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, il cui costo convenzionale è riconosciuto nel limite del 65%, e il costo dell'intervento, a condizione che venga garantita l'agibilità strutturale e il ripristino delle finiture esterne. Il costo dell'intervento, nel caso di demolizione e ricostruzione, deve intendersi quello indispensabile per assicurare l'agibilità strutturale dell'intero edificio e la realizzazione delle finiture sulle parti comuni, tra le quali, in difformità da quanto previsto dal precedente comma 4, non sono computabili le finiture esclusive proprie delle unità immobiliari non utilizzabili. Il costo dell'intervento, nel caso di riparazione e in difformità da quanto previsto dal successivo comma 7, deve intendersi quello indispensabile per assicurare l'agibilità strutturale dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari utilizzabili*<sup>51</sup>.
7. *Negli interventi di riparazione degli edifici composti da più unità immobiliari, anche ricompresi in interventi unitari, il professionista incaricato assevera e attesta, sotto la propria responsabilità ad ogni effetto di legge, previa autorizzazione dei soggetti titolari delle singole unità immobiliari da acquisire in assemblea con le modalità previste dalla legge speciale Sisma, la ripartizione dei costi dell'intervento distinguendo quelli afferenti alle strutture e quelli relativi alle finiture ed impianti. Il professionista incaricato individua altresì, nella medesima perizia asseverata, gli interventi relativi alle opere di finitura ed impiantistica da eseguirsi sulle parti comuni o, comunque, alle stesse stretta-*

49. Comma sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. a), dell'ordinanza n. 140 del 30 maggio 2023.

50. Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 3, lett. b), dell'ordinanza n. 140 del 30 maggio 2023.

51. Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a), dell'ordinanza n. 139 del 10 maggio 2023.

*mente connesse in ragione della peculiarità dell'intervento da realizzare. I costi delle opere di finitura esclusiva strettamente connesse ad interventi strutturali sulle parti comuni possono essere imputati al condominio o al consorzio*<sup>52</sup>.

8. Al fine di determinare le differenti aliquote IVA da applicare al costo convenzionale, lo stesso viene articolato in quota relativa ai lavori e quota relativa ad altre spese comunque ammissibili determinate nella stessa proporzione presente nel costo dell'intervento. Alle diverse quote viene poi attribuita l'aliquota IVA di competenza.
9. I costi parametrici sono incrementati, per tenere conto di particolari condizioni dell'intervento, nella misura prevista nella Tabella 7 dell'Allegato 5 al presente Testo unico.
10. Nella quantificazione del contributo, le spese tecniche al netto dell'IVA, se detraibile, sono computate nel costo dell'intervento, secondo le percentuali stabilite nel Protocollo d'intesa sottoscritto fra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, a norma dell'articolo 34 della legge speciale Sisma. Le spese tecniche comprendono anche i compensi per la redazione delle perizie giurate relative alle schede di cui al precedente articolo 5.

### **Art. 43**

#### *Intervento diretto dei Comuni nella ricostruzione privata*

1. Ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 6, comma 1, lett. a), al fine di salvaguardare il principio di completezza della ricostruzione e l'effettivo recupero dei centri storici, contrastare il deprezzamento degli immobili e garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, nonché ridurre i processi di spopolamento delle aree interne, il Comune si sostituisce al proprietario nell'esercizio delle facoltà e delle attività previste ai fini della ricostruzione e nel diritto al contributo, previa reiterata diffida.
2. Ai fini di cui al precedente comma, il Comune può altresì in ogni momento acquisire il consenso del proprietario all'esecuzione, su sua delega e in sua vece, senza costi aggiuntivi, degli adempimenti previsti dal presente Testo unico nonché alla realizzazione dei lavori tramite procedure ad evidenza pubblica, ove previsto.

52. Comma sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. c), dell'ordinanza n. 140 del 30 maggio 2023.

**Sezione IV**  
**Interventi per la riparazione dei danni gravi**  
**di edifici ad uso produttivo**  
**e per la ripresa delle attività economiche e produttive**

**Art. 44**

*Determinazione dei costi ammissibili*  
*a contributo per gli interventi relativi agli edifici produttivi*

1. Per l'esecuzione degli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di edifici in sito o in altra area idonea dal punto di vista urbanistico, idrogeologico e sismico, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l'attività delle imprese in essi insediate, il contributo è determinato sulla base del confronto tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale individuato secondo i parametri indicati nelle Tabelle di cui all'Allegato 4 al presente Testo unico, intitolato "*Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi di edifici a destinazione produttiva*", in relazione ai diversi livelli operativi attribuiti agli edifici interessati.
2. Ai fini della determinazione del contributo e dei costi, agli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 41, comma 2. Per quanto concerne i costi sostenuti per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza si applicano le prescrizioni di cui al manuale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015.
3. Il costo dell'intervento comprende anche:
  - a) nel caso di ripristino con miglioramento sismico, le opere necessarie per assicurare l'adeguamento delle unità immobiliari destinate ad attività produttiva e delle eventuali abitazioni presenti nell'edificio alle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, nonché le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7 dell'Allegato 4 al presente Testo unico, nonché le spese per opere di ripristino strutturale o realizzazione di opere di sostegno necessarie ad assicurare l'agibilità dell'edificio danneggiato che abbiano un rapporto diretto con l'edificio stesso e garantiscano la stabilità del terreno;
  - b) nel caso di interventi di ricostruzione, oltre alle opere di demolizione completa dell'edificio, anche quelle necessarie per l'adeguamento igienico-sanitario di cui alla precedente lettera a), nonché le spese per le in-

- dagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7 dell'Allegato 4 al presente Testo unico;
- c) in tutti i casi, le spese eventualmente sostenute dal beneficiario nei confronti delle aziende erogatrici dei servizi ambientali, energetici e di telefonia per il riallaccio delle utenze disattivate a seguito degli eventi sismici;
  - d) le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, ai sensi dell'articolo 6, comma 8-*bis*, della legge speciale Sisma.
4. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra:
- il costo dell'intervento, determinato al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi di contratto desunti dal Prezzario unico del cratere Centro Italia vigente *ovvero, in alternativa, dal prezzario regionale di riferimento vigente*<sup>53</sup>, al netto dei ribassi eventualmente offerti dall'impresa affidataria fatte salve le voci non previste per le quali si farà riferimento a specifiche analisi dei prezzi come disciplinato dall'articolo 32, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, e
  - il costo convenzionale ottenuto moltiplicando il costo parametrico di cui alla Tabella 6 dell'Allegato 4 al presente Testo unico riferito al livello operativo attribuito all'edificio, a cui va aggiunta l'IVA se non recuperabile, per la superficie complessiva dello stesso. Il costo parametrico è incrementato come stabilito nella Tabella 7 dell'Allegato 4 al presente Testo unico.
- Il "livello operativo" dell'edificio è determinato sulla base della combinazione degli "stati di danno" e dei "gradi di vulnerabilità" stabiliti nelle Tabelle 2 e 4 dell'Allegato 4 al presente Testo unico.
5. Al fine di determinare le differenti aliquote dell'IVA da applicare al costo convenzionale, lo stesso viene articolato in quota relativa a lavori e quota relativa ad altre spese comunque ammissibili determinate nella stessa proporzione presente nel costo dell'intervento. Alle diverse quote viene poi attribuita l'aliquota IVA di competenza.
  6. Per la ricostruzione degli edifici la cui demolizione totale o parziale è imposta da provvedimenti della pubblica amministrazione, è concesso un contributo sulla base del costo parametrico determinato ai sensi delle tabelle 6 e 7 dell'allegato 4 per il livello operativo L4.
  7. Nel caso di edifici danneggiati adibiti ad uso produttivo, caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari non utilizzabili al momento

53. Parole aggiunte dall'art. 3, comma 1, lett. b), dell'ordinanza n. 136 del 22 marzo 2023.

dell'evento sismico ed altre che risultino utilizzabili a fini abitativi o produttivi, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull'intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, e il costo dell'intervento indispensabile per assicurare l'agibilità strutturale dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari utilizzabili a fini abitativi o produttivi, ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 42, comma 6.

8. Il costo ammissibile a contributo determinato ai sensi del comma 4 costituisce il tetto massimo degli aiuti consentiti anche ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato di cui all'articolo 50 del Regolamento (UE) del 17 giugno 2014 n. 651/2014 ed all'articolo 30 del Regolamento (UE) 25 giugno 2014 n. 702/2014.
9. Nella quantificazione del contributo, le spese tecniche al netto dell'IVA, se detraibile, sono computate nel costo dell'intervento, secondo le percentuali stabilite nel Protocollo d'intesa sottoscritto fra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, a norma dell'articolo 34 della legge speciale Sisma. Le spese tecniche comprendono anche i compensi per la redazione delle perizie giurate relative alle schede di cui al precedente articolo 5.
10. *Per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di immobili aventi tipologia edilizia assimilabile a quella degli edifici a destinazione prevalentemente abitativa, la determinazione del livello operativo e dei costi parametrici avviene sulla base dei criteri stabiliti dal Capo III, Sezione III della Parte II del presente Testo unico. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli edifici ad uso produttivo con valore tipologico e architettonico caratteristico della zona rurale, ai fini del recupero e della tutela del patrimonio tradizionale e storico, laddove vengano effettuati interventi conformi a quelli preesistenti quanto a caratteristiche tipologiche, collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria, di sicurezza, accessibilità e per il rispetto delle prescrizioni nazionali ed europee che ne condizionano l'utilizzo a specifici fini produttivi. Nel caso in cui l'edificio rurale, di cui al precedente periodo, sia caratterizzato dalla contestuale presenza di unità immobiliari adibite ad attività produttiva e unità immobiliari non utilizzabili al momento dell'evento sismico, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull'intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, il cui costo convenzionale è riconosciuto nel limite del 65%, e il costo dell'intervento, a condizione che venga garanti-*



*ta l'agibilità strutturale e il ripristino delle finiture esterne. Qualora, inoltre, l'unità immobiliare adibita ad attività produttiva, situata all'interno dell'edificio rurale, di cui al secondo periodo del presente comma, sia priva di finiture particolari ed impianti, limitatamente alle superficie della stessa, il costo parametrico è ridotto del 30%. Nel caso di edifici produttivi con valore tipologico e architettonico caratteristico della zona rurale, che effettuino interventi non conformi a quelli preesistenti, la determinazione del livello operativo e dei costi parametrici è effettuata sulla base dei criteri stabiliti dal Capo III, Sezione III della Parte II del presente Testo unico, laddove sia dimostrata l'utilizzabilità a fini abitativi, alla data degli eventi sismici, di almeno un'unità immobiliare in essi ricompresa. Ai fini della determinazione del costo convenzionale degli edifici rurali di cui ai precedenti periodi, trova applicazione lo scaglionamento per classi di superficie previsto dalla tabella 6 degli allegati 4 e 5 al presente Testo unico<sup>54</sup>.*

11. Per gli interventi di ricostruzione degli edifici gravemente danneggiati o distrutti, eseguiti in altra area idonea dal punto di vista urbanistico, idrogeologico e sismico ad ospitare l'edificio stesso ai sensi dei precedenti articoli 22 e seguenti, il contributo viene determinato sul minore degli importi risultanti dalla comparazione tra il costo dell'intervento di ricostruzione ed il costo convenzionale relativo al livello operativo attribuito all'edificio esistente danneggiato ai sensi della Tabella 6 dell'Allegato 4 al presente Testo unico. In ogni caso l'acquisto dell'area di pertinenza ove delocalizzare definitivamente l'attività, la demolizione dell'edificio esistente e l'eventuale bonifica dell'area su cui sorgeva l'immobile danneggiato sono di competenza del beneficiario del contributo.
12. In ogni caso, la superficie complessiva da considerare ai fini del costo convenzionale è quella complessiva dell'edificio oggetto di demolizione ovvero quella complessiva del nuovo intervento, qualora inferiore. L'entità del contributo per l'intero edificio oggetto di intervento di cui al presente comma è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.
13. Nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere ammesse varianti che si rendessero necessarie, nel limite del contributo concedibile, nel rispetto della vigente disciplina sismica ed urbanistica. Le varianti in aumento sono ammesse, nel limite del costo convenzionale.
14. Per gli interventi di ripristino con miglioramento, adeguamento sismico o di ricostruzione degli edifici già realizzati, ancorché con interventi di manutenzione ovvero di ristrutturazione in corso d'opera di cui alla let-

54. Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), dell'ordinanza n. 150 del 27 luglio 2023.

tera f) del comma 2, dell'articolo 10 del presente Testo unico destinati ad uso produttivo o abitativo, il contributo determinato con le modalità di cui alla presente sezione è ridotto del 40% e senza l'applicazione degli incrementi e delle maggiorazioni al costo parametrico. Qualora i medesimi interventi non riguardino l'intera unità strutturale, ma una o più unità immobiliari, la riduzione di cui al precedente periodo si applica alle sole finiture esclusive delle unità medesime. Per gli edifici o le unità immobiliari non situate nei comuni del cratere la percentuale è ulteriormente ridotta del 50%.

15. Per gli interventi di ripristino con miglioramento, adeguamento sismico o di ricostruzione degli edifici in corso di costruzione di cui alla lettera f) del comma 2, dell'articolo 10 del presente Testo unico destinati ad uso produttivo o abitativo, il contributo ammissibile è pari al 60% dei costi sostenuti, come risultanti dall'ultimo SAL approvato del direttore dei lavori alla data del sisma e dichiarati con perizia giurata del professionista incaricato. Il contributo è erogato a condizione che l'impresa si impegni con atto d'obbligo notarile a realizzare e rendere agibile l'immobile entro i termini di conclusione dei lavori previsti dal presente Testo unico a pena di revoca del contributo.

#### **Art. 45**

##### *Determinazione dei costi ammissibili a contributo per beni mobili strumentali, prodotti e scorte*

1. Nei casi di interventi per:
  - a) il ripristino degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di ristabilire l'effettiva ripresa dell'attività produttiva;
  - b) la riparazione e l'acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o distrutti, compresi impianti, macchinari, attrezzature anche acquisiti con contratto di leasing e la riparazione delle infrastrutture come definite al comma 5, lettera b), ultimo periodo del presente articolo;la determinazione del costo ammissibile a contributo, limitatamente a beni mobili strumentali, impianti, macchinari ed attrezzature, avviene sulla base della valutazione del danno subito effettuata con la perizia giurata di cui al successivo art. 56, riferita ai beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, da documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal d.P.R. n. 600 del 1973 o da altri registri, ovvero a beni strumentali in disponibilità del beneficiario al momento del sisma, in virtù di un valido contratto riconosciuto dall'ordinamento giuridico vigente.

2. In alternativa alla valutazione basata sul costo di sostituzione del bene danneggiato di cui al successivo comma 3, nei casi di cui al comma 1, limitatamente a beni mobili strumentali, impianti, macchinari ed attrezzature, la determinazione del costo ammissibile a contributo può avvenire sulla base della valutazione del danno subito effettuata con la perizia giurata di cui al successivo art. 56, riferita al complesso dei beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario. Per le imprese in esenzione dall'obbligo di tenuta dei libri contabili, l'utilizzo dei beni per l'esercizio dell'attività di impresa deve essere desunto da documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 o da altri registri ovvero riferirsi a beni strumentali in disponibilità del beneficiario, al momento del sisma, in virtù di un valido contratto, riconosciuto dall'ordinamento giuridico vigente. In tale ipotesi la perizia giurata deve fornire gli elementi necessari dai quali emerga che l'acquisto dei nuovi beni, ancorché non corrispondenti a quelli danneggiati o dismessi, sia finalizzato a fornire piena funzionalità per le attività delle imprese destinatarie del contributo. Ai fini della valutazione del valore dei beni occorre applicare le tecniche e i metodi dell'estimo industriale o commerciale mediante l'utilizzo di formule che consentano di determinare il valore di ciascun bene utilizzando i parametri ritenuti più significativi tra i seguenti: valore corrente del bene nuovo; costo storico del bene, vita residua del bene, vita utile del bene, attualizzazione ISTAT del costo storico, coefficienti di obsolescenza, senescenza e deprezzamento del bene, costi della messa a norma del bene, valore commerciale del bene usato. Resta fermo che il costo complessivo riconosciuto ammissibile non può essere comunque superiore al costo storico complessivo dei beni alla data degli eventi sismici causa del danno, come risultante dal libro dei beni ammortizzabili, rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai ed impiegati, come risultante al mese precedente alla data di presentazione della domanda di contributo. Il valore massimo ammissibile di cui al precedente comma è sostituito dal Valore allo Stato d'Uso (VSU), inteso come valore di rivalutazione effettuato, ai sensi della vigente normativa civilistica e fiscale, sui beni materiali danneggiati, se risultante, alla data di entrata in vigore del presente Testo unico, nel libro dei beni ammortizzabili ovvero in altri documenti contabili dell'impresa.
3. Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi 1 e 2, la valutazione del danno si basa anche sul costo di sostituzione del bene dismesso, al netto di eventuali valori di recupero dello stesso, con altro bene uguale o equivalente per rendimento economico, comprese le spese di smaltimento del bene danneggiato, trasporto, montaggio, collaudo del bene acquistato

- o riparato, ovvero sulle spese di ripristino del bene, a condizione che le stesse risultino inferiori al 70% del costo di sostituzione del bene stesso.
4. Nel caso in cui i beni strumentali danneggiati o distrutti fossero, al momento degli eventi sismici, nella disponibilità dell'impresa in base a un contratto di leasing, i contributi possono essere chiesti secondo le seguenti modalità:
    - a) i contributi relativi agli interventi di riparazione possono essere chiesti:
      - 1) dal conduttore del bene, qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a suo carico;
      - 2) dalla società di leasing proprietaria del bene, qualora nel contratto di leasing non sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a carico del conduttore oppure qualora, per volontà dichiarata da entrambe le parti del contratto di leasing con scrittura privata regolarmente registrata, sia quest'ultima che intende presentare la domanda di contributo;
    - b) i contributi relativi agli interventi di acquisizione in leasing di nuovi beni di uguale o equivalente rendimento economico rispetto a quelli distrutti possono essere chiesti dal conduttore del bene ovvero dalla società di leasing proprietaria dello stesso.
  5. Nei casi di cui alla prima ipotesi delle lettere a) e b) del precedente comma 4, il conduttore del bene deve allegare alla domanda di contributo:
    - a) una dichiarazione che attesti la propria volontà di riscattare, ora per allora, il bene in godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso di mancato riscatto;
    - b) una dichiarazione della società di leasing di rinuncia a qualsiasi pretesa, nei confronti del Commissario straordinario, relativamente al contributo richiesto per gli interventi di riparazione e che solleva al contempo il Commissario da qualsiasi responsabilità in merito a potenziali controversie tra le parti.
  6. Nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma 4, il conduttore, all'atto della presentazione della documentazione di spesa, deve altresì produrre le fatture di acquisto del bene acquisito in leasing emesse a carico della società di leasing concedente e le relative quietanze per la parte del costo non coperta dal contributo.
  7. In tutti i casi di cui al comma 4, il conduttore deve allegare alla domanda di contributo una dichiarazione di impegno della società di leasing a comunicare ogni fatto o evento che determini un inadempimento contrattuale da parte del conduttore stesso, tale da comportare la risoluzione del contratto di leasing e, conseguentemente, l'impossibilità di riscattare il bene concesso in godimento.

8. Ai fini dell'ammissione al contributo, possono essere prese in considerazione le sole spese di riacquisto o ripristino sostenute successivamente alla data del sisma e riferite specificamente ai beni indispensabili e connessi con l'attività dell'impresa e finalizzati al rapido e completo riavvio dell'attività produttiva.
9. Per la riparazione delle infrastrutture di cui al comma 1, lett. b), la determinazione del costo ammissibile a contributo avviene sulla base della valutazione del danno subito effettuata con la perizia giurata di cui al successivo art. 56, sottoposta alla verifica dell'Ufficio speciale, riferita all'intervento eseguito sulla base del computo metrico estimativo redatto utilizzando i prezzi del contratto di appalto, desunti dal prezzario unico del cratere Centro Italia vigente.
10. Con riferimento alle scorte di magazzino danneggiate o distrutte di cui all'articolo 10 comma 2, lettera d), del presente Testo unico la determinazione del costo ammissibile a contributo è compiuta sulla base della quantificazione del danno attestata dalla perizia giurata di cui al successivo articolo 56, sottoposta alla verifica dell'Ufficio speciale. A tal fine il professionista incaricato dovrà:
  - a) accertare la quantità dei beni (materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti) in magazzino al momento del sisma. L'ammontare delle quantità rilevate dovrà essere corrispondente, sulla base di apposita dichiarazione, alle risultanze delle scritture contabili di magazzino ovvero, in mancanza di queste, all'ultimo inventario redatto ai sensi degli articoli 2214 e 2217 del codice civile e dell'articolo 15 del d.P.R. n. 600/1973; qualora non siano previsti obblighi di scritture contabili o di magazzino, la dichiarazione della consistenza dei prodotti finiti dovrà essere comprovata in apposita perizia giurata;
  - b) tener conto, ai fini del riconoscimento dei danni e della determinazione del contributo, soltanto di quei beni che hanno avuto una riduzione del valore finale di realizzo e/o del valore di acquisto superiore al 20%. Sono considerati, infatti, gravemente danneggiati e quindi soggetti a contributo, soltanto i beni che hanno avuto perdite di valore superiore a tale soglia. Il costo ammissibile a contributo è pertanto pari alla differenza tra il valore di mercato o di costo relativo a prodotti non danneggiati, entrambi ridotti del 20%, e il valore di realizzo del prodotto o del bene danneggiato;
  - c) stimare il valore dei beni danneggiati sulla base del loro valore di mercato, al netto dei valori realizzati. Per valore di mercato, secondo corretti principi contabili, si intende, con riferimento al momento del sisma:

- 1) il costo di sostituzione o riacquisto per le materie prime, sussidiarie e semilavorati anche acquisiti sul mercato, che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti;
  - 2) il valore netto di realizzo per le merci, i prodotti finiti, semilavorati di produzione e prodotti in corso di lavorazione.
11. Ai fini della ricostituzione delle scorte di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d), le spese di riacquisto dovranno essere sostenute dal soggetto beneficiario del contributo successivamente alla data del sisma e riferirsi a beni (materie prime, semilavorati e prodotti finiti) necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa ed essere congrui rispetto ai prezzi/costi di mercato. Sono compresi nei costi di ricostituzione delle scorte i costi di smaltimento delle scorte danneggiate e i costi, quali a titolo esemplificativo i consumi di energia elettrica, acqua, gas, direttamente imputabili – attraverso adeguata documentazione – al ciclo produttivo di ricostruzione delle scorte stesse.
12. Con riferimento ai prodotti in corso di maturazione di cui all'articolo 5, comma 2, lett. c) della legge speciale Sisma, la determinazione del costo ammissibile a contributo è compiuta sulla base della quantificazione del danno attestata dalla perizia giurata sottoposta alla verifica dell'Ufficio speciale. A tal fine il professionista incaricato dovrà:
- a) accertare la quantità dei prodotti in magazzino al momento del sisma. L'ammontare delle quantità rilevate dovrà essere corrispondente alle risultanze delle scritture contabili di giacenza redatte ai sensi delle norme vigenti in materia. Per quanto concerne i prodotti ad indicazione geografica riconosciuti ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 dicembre 2012, n. 1151/2012/CE, si potranno utilizzare anche le registrazioni di cui alle attività di controllo previste dallo stesso regolamento;
  - b) quantificare il danno subito con riferimento alle quotazioni della produzione vigente al momento degli eventi sismici desumibili dai listini prezzo delle CCIAA in relazione alla maturazione/stagionatura dei prodotti presenti nel magazzino e che risultano danneggiati. Qualora il prodotto non avesse, al momento del danno, una quotazione di riferimento si procederà con apposita stima per il collegamento ai valori ufficiali. La stima del danno dovrà tenere conto dei deprezzamenti o delle rivalutazioni rispetto alle quotazioni ufficiali, nonché dei costi di evacuazione e gestione del prodotto danneggiato e quanto altro necessario a garantire la protezione delle certificazioni, e sarà a cura dei rispettivi consorzi di tutela del prodotto DOP/IGP (ove presenti). Per quanto attiene alla stima del valore residuo di prodotti DOP/IGP in corso di

- maturazione, per i quali l'effettivo valore potrà essere definito solo a seguito di definitiva espertizzazione a chiusura del periodo di maturazione stesso, il valore esperito potrà essere aggiornato.
13. Il costo ammissibile a contributo per il ristoro dei danni subiti dai prodotti, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, coincide con il danno quantificato secondo i criteri stabiliti nel presente articolo.
  14. Per gli interventi sui beni mobili strumentali è concesso un contributo pari all'80% del costo riconosciuto ammissibile a norma del presente Testo unico.
  15. Per gli interventi relativi al ripristino delle scorte e al ristoro del danno economico relativo ai prodotti in corso di maturazione, è concesso un contributo pari al 60% del costo riconosciuto ammissibile a norma del presente Testo unico.
  16. Per i danni coperti da indennizzo assicurativo il contributo non può superare, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge speciale Sisma, la differenza tra il costo ammissibile a contributo determinato ai sensi del presente Testo unico e il predetto indennizzo assicurativo.
  17. Ai fini del mantenimento del ciclo produttivo dei prodotti in corso di maturazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) della legge speciale Sisma, le spese di cui al precedente comma 12 devono essere sostenute dal soggetto beneficiario del contributo successivamente alla data del sisma e possono riferirsi anche alla gestione dei prodotti che, pur non risultando danneggiati, necessitano per il mantenimento e protezione delle certificazioni di un procedimento di maturazione interrotto dall'inagibilità dell'edificio in cui era insediata l'attività produttiva.
  18. Le spese sostenute dai soggetti legittimati ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge speciale Sisma, successivamente alla data del sisma, per la gestione e il mantenimento del ciclo produttivo dei prodotti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) della legge speciale Sisma, che, pur non risultando danneggiati, necessitano per il mantenimento e protezione delle certificazioni di un procedimento di maturazione che risulti interrotto per effetto dell'inagibilità dell'edificio in cui era insediata l'attività produttiva, sono ammissibili al rimborso nella percentuale del 60% del costo annuale documentato dal richiedente per il conferimento a terzi di parte delle lavorazioni dei predetti prodotti, fino al ripristino o ricostruzione dell'edificio danneggiato.
  19. Le spese tecniche per la progettazione, installazione, verifiche e collaudi della funzionalità dei beni mobili nonché per le relative perizie, al netto dell'IVA se detraibile, sono ammesse a contributo secondo le seguenti percentuali massime per classi di spesa:

- a) 4% per gli interventi sui beni strumentali fino alla somma di 300.000 euro;
  - b) 2,5% per gli interventi sui beni strumentali per la somma eccedente i 300.000 euro e fino a un milione di euro;
  - c) 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti un milione di euro.
20. Le spese tecniche per il ripristino delle scorte e dei prodotti di cui al precedente articolo 10, comma 2, lettera d), comprensive della perizia giurata, sono ammesse a contributo nella misura dell'1% dei costi sostenuti e documentati.
21. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche con riferimento ai beni strumentali per i quali risulti ineseguibile effettuare le valutazioni del danno subito di cui al precedente comma 1, in quanto situati all'interno di edifici che presentano uno stato di danno superiore al gravissimo per il quale sulla base di perizia giurata venga dimostrata l'impossibilità materiale del recupero dei beni medesimi nonché, in relazione ai rischi di incolumità, l'inaccessibilità, anche temporanea, allo stesso edificio derivante dallo stato di dissesto delle strutture.

## **Sezione V**

### **Bonus edilizi e contributi della ricostruzione**

#### **Art. 46**

##### *Disposizioni generali*

1. Le disposizioni della presente Sezione disciplinano le modalità di predisposizione dei progetti, in relazione agli interventi sugli edifici privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per i quali si intenda fruire dei benefici fiscali di cui:
- a) all'art. 14 del decreto-legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni (cosiddetto "eco bonus");
  - b) all'art. 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni (cosiddetto "bonus ristrutturazioni");
  - c) all'art. 16, comma 1-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni (cosiddetto "sisma bonus");



- d) all'art. 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni (cosiddetto “sisma bonus acquisti”);
  - e) all'art. 119, commi 1-*ter*, 4-*ter*, 4-*quater* e 8-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche (cosiddetto “super bonus”);
  - f) nonché di ogni altro incentivo fiscale applicabile ai sensi della legislazione vigente.
2. La disciplina della presente Sezione si applica ai soggetti legittimati ai sensi dell'art. 6 della legge speciale Sisma per gli interventi finalizzati alla riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui alla legge speciale Sisma, limitatamente, con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 1, lettere d) ed f), a quelli con destinazione abitativa.

#### **Art. 47**

##### *Coordinamento tra le istanze per la ricostruzione privata e le agevolazioni fiscali sugli edifici*

1. Gli incentivi fiscali previsti dal precedente art. 46 sono fruibili, per l'importo eccedente il contributo concesso per la ricostruzione, per tutti gli interventi edilizi di riparazione o di ricostruzione in sito disciplinati dal presente Testo unico, nonché per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati per i quali si sia resa obbligatoria, a seguito di provvedimenti della pubblica autorità, la ricostruzione in altro sito.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi per i quali sia già stato emanato il decreto di concessione del contributo anche, ove occorra, previa presentazione di varianti in corso d'opera nel rispetto della normativa sulla ricostruzione.

#### **Art. 48**

##### *Principi generali e normativa applicabile*

1. Ai fini dell'applicazione delle detrazioni fiscali di cui alla presente Sezione, i soggetti legittimati allegano alla domanda di contributo presentata ai sensi del presente Testo unico, o alla variante della stessa ai sensi del precedente art. 47 comma 2, apposita dichiarazione con cui si impegnano a richiedere le detrazioni fiscali di cui al precedente articolo 46.

2. In sede di richiesta di erogazione del saldo finale è altresì allegata la documentazione prescritta dai provvedimenti dell’Agenzia delle entrate atte a dimostrare le spese sostenute eccedenti il contributo ammesso oggetto di benefici fiscali ai sensi del precedente articolo 46.
3. Per tutti gli interventi di cui alla presente Sezione, la progettazione e l’esecuzione dei lavori è effettuata unitariamente.

### **Art. 49**

#### *Interventi ammessi e termini di conclusione dei lavori*

1. Nel caso di interventi sugli edifici residenziali, il progetto unitario di cui al precedente articolo 48, comma 3, può prevedere altresì l’esecuzione di opere finalizzate:
  - a) alla riduzione delle vulnerabilità al fine di consentire almeno il passaggio ad una classe di vulnerabilità inferiore e alla conseguente rideterminazione della classe di rischio dell’edificio, ovvero alla realizzazione di interventi che interessino singoli elementi strutturali che, pur non alterando significativamente il comportamento globale della costruzione, determinino un aumento della sicurezza di almeno una porzione della medesima;
  - b) al miglioramento sismico dell’edificio ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, come definito dal precedente articolo 3, comma 1, lett. v) e x);
  - c) all’adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni ovvero alla demolizione e ricostruzione dell’edificio, come definite dal precedente articolo 3, comma 1, lett. a) e aa);
  - d) all’efficientamento energetico, all’abbattimento delle barriere architettoniche e ai sistemi di monitoraggio di cui al precedente articolo 2, comma 10;
2. Nel caso di interventi sugli edifici a destinazione produttiva, il progetto può prevedere altresì l’esecuzione di opere finalizzate anche alla riduzione delle vulnerabilità al fine di consentire almeno il passaggio ad una classe di vulnerabilità inferiore e alla conseguente rideterminazione della classe di rischio dell’edificio;
3. Con riferimento agli interventi edilizi su edifici con danni lievi, per gli interventi previsti dal precedente comma 1 per i quali si intenda fruire degli incentivi fiscali di cui ai commi 1, 2, 4-*bis*, 5, 6 e 8 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto “ecobonus”), nonché di ogni altro incentivo fiscale previsto dalle leggi vigenti, il termine di esecuzione dei lavori

è ulteriormente prorogato di sei mesi; in caso di interventi edilizi su edifici con danni lievi che comportano lavorazioni finalizzate al miglioramento o all'adeguamento sismico, ovvero alla demolizione e ricostruzione dell'edificio, che rientrino nelle previsioni di cui all'art. 119, comma 4, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto "super sisma bonus"), il medesimo termine è equiparato a quello previsto per gli interventi sugli edifici con danni gravi, fermi restando i termini individuati dalla vigente normativa fiscale. Il termine di esecuzione dei lavori è ugualmente prorogato di sei mesi nel caso di edifici con livello operativo L0 sui quali si eseguano interventi di rafforzamento locale, qualora vengano realizzati ulteriori interventi volti a ridurre la vulnerabilità sismica.

4. Per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1 vanno in ogni caso espletati gli adempimenti in materia sismica previsti dalla vigente normativa.
5. Resta fermo, indipendentemente dal contenuto dei progetti unitari di cui al presente articolo, quanto stabilito dal successivo articolo 119 in ordine alla non operatività del limite massimo di incarichi professionali.
6. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, si applicano i termini per l'esecuzione degli interventi previsti dalle disposizioni di cui alle Sezioni I e II del Capo II del presente Testo unico.

## **Art. 50**

### *Erogazione del contributo per la ricostruzione privata e incentivi fiscali*

1. Ai fini dell'erogazione del contributo di ricostruzione, per le lavorazioni riferite esclusivamente alla quota parte coperta dal contributo, distintamente indicate all'interno del computo metrico estimativo, le percentuali degli stati avanzamento, determinate sull'importo ammesso a contributo, sono stabilite dal presente Testo unico.
2. Laddove si usufruisca congiuntamente degli incentivi fiscali sia per interventi antisismici che di efficientamento energetico, è necessario procedere mediante contabilità distinte tra le due agevolazioni.
3. Resta ferma la facoltà per il soggetto legittimato, in considerazione dell'unitarietà dell'intervento, di avvalersi dei predetti finanziamenti, in relazione ai lavori realizzati, prioritariamente per l'uno o per l'altro procedimento amministrativo.
4. L'erogazione del contributo a saldo avviene alla conclusione dei lavori del progetto nel suo complesso.

**Sezione VI**  
**Misure in materia di eccezionale aumento dei costi**  
**delle materie prime nella ricostruzione**

**Art. 51**

*Misure straordinarie e Prezzario unico del cratere Centro Italia*

1. Il Commissario straordinario provvede con ordinanza, ai sensi dell'art. 2 della legge speciale Sisma, all'adozione di eventuali misure, anche in via di urgenza, volta a fronteggiare i fenomeni straordinari di aumento dei prezzi dei materiali da costruzione ed ogni altra congiuntura eccezionale in grado di incidere gravemente sulla programmazione e sull'esecuzione dei lavori della ricostruzione.
2. A tali fini, il "Prezzario unico del cratere del Centro Italia-2022", approvato con ordinanza del 28 aprile 2022, n. 126, resta in vigore per i profili sostanziali e procedurali. Ai lavori della ricostruzione privata si applicano altresì le misure in materia di compensazione dei sovraccosti e di revisione dei prezzi previste dalle leggi dello Stato in materia.

**Art. 52**

*Ulteriori misure emergenziali*

1. Per far fronte ai fenomeni straordinari di cui all'articolo precedente, lo stato di avanzamento lavori (SAL) può essere liquidato anche nel caso in cui il direttore dei lavori accerti l'esecuzione parziale dei lavori relativi, per l'importo minimo di euro 5.000 per una sola volta, fermo l'impegno sottoscritto dall'impresa alla prosecuzione dei lavori. L'importo del SAL deve essere determinato in misura corrispondente alle lavorazioni eseguite. In nessun caso l'importo del SAL può determinare il superamento del 90% di erogazione del contributo.
2. L'USR è autorizzato alla liquidazione del SAL finale al momento della dichiarazione asseverata di fine lavori da parte del direttore dei lavori che attesti anche la sussistenza degli allacciamenti alle opere di urbanizzazione comunale, nel caso in cui sussistano circostanze impeditive, accertate dal comune, in ordine al rilascio dell'agibilità o abitabilità, anche per l'assenza di documentazione di natura amministrativa o di competenza notarile.

## **Art. 53**

### *Misura di proroga eccezionale e temporanea dei lavori*

1. Ai fini degli articoli precedenti, i termini previsti per la conclusione dei lavori della ricostruzione pubblica e della ricostruzione privata, ai sensi delle leggi e del presente Testo unico, nonché delle previsioni contrattuali, a causa delle straordinarie criticità determinate dall'imprevista variazione dei prezzi dei materiali e della carenza degli stessi, sono eccezionalmente prorogati nella misura massima di 90 giorni, su disposizione del direttore dei lavori.
2. Il direttore dei lavori nella ricostruzione privata con finanziamento pubblico può disporre la sospensione anche parziale di alcune lavorazioni attestando la sussistenza di cause impeditive. La sospensione dei lavori per un termine inferiore a 60 giorni è comunicata all'USR competente, mentre deve essere autorizzata dall'USR ove disposta per un periodo superiore a tale termine.

## **Art. 54**

### *Osservatorio per il monitoraggio dei prezzi*

1. Ai fini di monitorare gli effetti straordinari dei mutamenti dei costi delle materie prime, nonché al fine del rispetto dell'obbligo di aggiornamento periodico del Prezzario unico del cratere Centro Italia, previsto dal precedente articolo 51, comma 2, è istituito l'“Osservatorio per il monitoraggio dell'evoluzione dei prezzi”, costituito da un rappresentante della Struttura commissariale, che lo presiede, da un rappresentante per ciascuna delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, da un rappresentante delle principali associazioni datoriali, da un rappresentante della Rete delle Professioni Tecniche, e da un rappresentante delle Organizzazioni sindacali di settore. L'Osservatorio ha il compito di monitorare l'andamento dei prezzi delle materie prime al fine di verificare la sostenibilità degli interventi di ricostruzione rispetto all'andamento dei prezzi. L'Osservatorio redige una relazione al Commissario circa gli esiti del monitoraggio. In caso di variazioni significative in aumento o in ribasso dei prezzi, tali da suggerire la revisione del prezzario di cui al precedente articolo 51, l'Osservatorio ne dà immediata informazione al Commissario suggerendo gli eventuali nuovi prezzi da adottare.
2. Ai membri dell'Osservatorio non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

**CAPO IV**  
**CONTENUTI DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO**

**Art. 55**

*Contenuti della domanda di contributo  
per gli interventi su edifici ad uso abitativo o produttivo*

1. La domanda di concessione del contributo è presentata dai soggetti legittimati, tramite la piattaforma informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario, all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta o certificazione del titolo abilitativo, ossia del permesso di costruire o della Scia, ai sensi degli artt. 20, 22 e 23 del Testo unico dell'edilizia, necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Ai fini della semplificazione dell'esame può svolgersi una consultazione preliminare con gli Uffici in merito alla completezza della domanda. La domanda di contributo costituisce segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990, con cui il professionista attesta la conformità dei contenuti della domanda ai requisiti e ai presupposti previsti da leggi, ordinanze commissariali o di atti amministrativi generali.
2. La domanda di contributo, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo il modello reso disponibile dalla Struttura commissariale e completa delle indicazioni e degli allegati stabiliti dai successivi commi per ciascuna tipologia di intervento, riguarda gli interventi:
  - a) di immediata esecuzione e rafforzamento locale sugli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, della legge speciale Sisma, eseguiti con le procedure di cui all'art. 8 della medesima legge;
  - b) per danni gravi, di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di demolizione con ricostruzione di edifici aventi destinazione d'uso abitativo ed eventualmente comprendenti anche unità immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), dichiarati inagibili con ordinanza comunale;
  - c) per danni gravi, di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di demolizione con ricostruzione degli edifici adibiti ad attività produttive ed eventualmente comprendenti anche unità immobiliari a destinazione abitativa dichiarati inagibili con ordinanza comunale.

3. La domanda di contributo per gli interventi di cui al precedente comma 2, lett. c), relativi agli edifici adibiti ad attività produttive o che al momento degli eventi sismici erano nella disponibilità di un'impresa sulla base di un contratto di leasing riguarda congiuntamente:
  - a) il ripristino degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
  - b) la riparazione o l'acquisto dei beni mobili, macchinari, attrezzature ed infrastrutture, anche acquisiti in caso di leasing;
  - c) la ricostituzione delle scorte, la sostituzione dei prodotti danneggiati e il ristoro dei danni subiti ai prodotti in corso di maturazione;
  - d) l'acquisto di edifici, beni mobili e scorte nel caso di delocalizzazione ai sensi del comma 4, lettera a).
4. La domanda di cui al comma 3 può riguardare separatamente le tipologie di interventi previste dal medesimo comma secondo le seguenti modalità:
  - a) domanda per il ripristino, la ricostruzione o l'acquisto (in caso di delocalizzazione) di edifici di cui rispettivamente al comma 2 lettera c) e di cui alla lettera d) del comma 3;
  - b) domanda per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui alla lettera a) del precedente comma 3;
  - c) domanda per i beni mobili strumentali e per le scorte e i prodotti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 3. Qualora le domande siano separate a norma del presente comma, la domanda per il ripristino, la ricostruzione o l'acquisto di edifici deve precedere quella relativa a beni mobili e scorte.
5. Per gli interventi sugli edifici di cui al precedente comma 2, la domanda deve indicare, con riferimento alla tipologia di intervento e alla data dell'evento sismico:
  - a) gli estremi e la categoria catastale dell'edificio o di ciascuna unità immobiliare compresa nell'edificio;
  - b) gli estremi delle schede di cui al precedente articolo 5 che attestino l'inutilizzabilità dell'edificio, ove previsto;
  - c) il nominativo dei proprietari di ciascuna unità immobiliare compresa nell'edificio o dell'edificio e/o delle imprese operanti;
  - d) i nominativi degli eventuali locatari o comodatari e gli estremi del contratto di locazione o comodato;
  - e) nel caso di edificio abitativo, la superficie complessiva utile destinata alle abitazioni e all'attività produttiva nonché alle superfici accessorie e alle pertinenze, ove esistenti e danneggiate, anche di edifici agibili ai sensi del precedente articolo 11;
  - f) nel caso di edificio per l'esercizio dell'attività produttiva, la superficie utile destinata ad attività produttiva in essere al momento del sisma e

- quella eventualmente destinata ad abitazione ricompresa nell'edificio a prevalente destinazione produttiva, più la superficie accessoria e le pertinenze, anche di edifici agibili ai sensi del precedente articolo 11, nel limite massimo del 70% della superficie utile dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva o dell'abitazione presente nell'edificio;
- g) la destinazione d'uso;
  - h) nel caso di edificio di cui alle precedenti lettere e) ed f), l'indicazione di eventuale domanda di delocalizzazione temporanea e/o di eventuali contributi già percepiti.
6. Nella domanda devono inoltre essere indicati:
- a) i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza e gli eventuali compilatori delle schede di cui al precedente articolo 5;
  - b) l'istituto di credito prescelto per l'erogazione del contributo;
  - c) l'importo del costo ammissibile a contributo, calcolato ai sensi del presente Testo unico.
7. Fatto salvo quanto previsto dal successivo Capo V in tema di procedura semplificata, alla domanda di contributo devono essere allegati, ai sensi delle disposizioni della legge speciale Sisma:
- a) perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici, con espresso riferimento alle schede di cui al precedente articolo 5 ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità emessa per l'edificio in questione con la scheda FAST ed alla successiva scheda AeDES o GL-AeDES;
  - b) progetto degli interventi che si intendono eseguire con:
    - 1) descrizione puntuale dei danni rilevati e degli interventi necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall'ordinanza comunale;
    - 2) rappresentazione degli interventi edilizi da eseguire mediante elaborati grafici e documentazione necessaria a conseguire il titolo edilizio abilitativo a norma della vigente legislazione, ivi compresa ogni documentazione attestante lo stato dei luoghi preesistente e la sua conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa vigente;
    - 3) indicazione degli interventi strutturali da eseguire mediante gli elaborati grafici, relazioni e documentazione richiesta dalle Norme tecniche per le costruzioni vigenti alla data di presentazione della domanda di cui al precedente comma 1, e necessaria ai fini del deposito o dell'eventuale autorizzazione sismica ai sensi della vigente legislazione;



- 4) nel caso di abitazioni, indicazione degli eventuali interventi di adeguamento igienico-sanitario necessari per superare le carenze presenti nell'edificio e rappresentate in dettaglio nella perizia di cui alla precedente lettera a);
- 5) nel caso di edifici per l'esercizio di attività produttiva, indicazione degli eventuali interventi minimi necessari per conseguire l'agibilità dell'edificio sotto l'aspetto igienico-sanitario;
- 6) indicazione di eventuali opere di efficientamento energetico dell'intero edificio intese a conseguire obiettivi di riduzione delle dispersioni termiche ovvero, mediante impiego di fonti energetiche rinnovabili, di riduzione dei consumi da fonti tradizionali in conformità alla vigente legislazione;
- 7) computo metrico estimativo dei lavori di riparazione, miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione nonché di realizzazione delle finiture, degli impianti e delle eventuali opere di adeguamento igienico-sanitario per abitazione, e di efficientamento energetico, redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto, desunti dal Prezzario unico del Cratere vigente *ovvero, in alternativa, dal prezzario regionale di riferimento vigente*,<sup>55</sup> alla data di presentazione della domanda di cui al precedente comma 1, *fatta salva per le voci non previste l'analisi dei prezzi come disciplinata dall'articolo 32, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010*,<sup>56</sup> e l'indicazione separata dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- 8) per i soli progetti riconducibili alla tipologia della ristrutturazione edilizia di interi edifici di cui all'art. 77 del Testo unico dell'edilizia, documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni tecniche in materia di barriere architettoniche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13;
- 9) documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- 10) esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall'edificio;
- 11) dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti che l'immobile interessato dall'intervento non presenti abusi non sanabili ai sensi del successivo articolo 65 e che lo stesso non risulti

55. Parole aggiunte dall'art. 3, comma 1, lett. c), dell'ordinanza n. 136 del 22 marzo 2023.

56. Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), dell'ordinanza n. 139 del 10 maggio 2023.

- interessato da ordini di demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale;
- 12) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di essere iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 34, comma 2, della legge speciale Sisma;
  - 13) eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto;
  - 14) delibera di nomina dell'amministratore di condominio o del presidente del consorzio incaricato di presentare la domanda di contributo, nonché eventuale delibera indicante la percentuale patuita ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente Testo unico.
8. *Nel caso di edifici per i quali non sia stata presentata la scheda AeDES sulla base della scheda FAST non utilizzabile<sup>57</sup>, il professionista incaricato della progettazione presenta la scheda AeDES corredata dalla relativa perizia giurata contestualmente alla domanda di contributo<sup>58</sup>.*

## **Art. 56**

### *Contenuti della domanda di contributo per beni strumentali e scorte*

1. Per gli interventi di cui al precedente art. 10, comma 2, lett. b), c), e d), la domanda di contributo inviata all'Ufficio speciale mediante la procedura informatica deve indicare, con riferimento alla data dell'evento sismico:
  - a) nel caso di beni strumentali, compresi i macchinari e le attrezzature ed infrastrutture nonché di impianti, una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o di riparazione dei beni danneggiati, con l'indicazione dettagliata dei relativi costi;
  - b) nel caso di scorte e/o di prodotti di consumo, una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o ripristino delle scorte di magazzino corrispondenti al valore delle scorte gravemente danneggiate e il dettaglio dei relativi costi;
  - c) in ogni caso una perizia giurata, redatta a cura di un professionista abilitato.
2. La domanda deve inoltre contenere:
  - a) descrizione dell'azienda e dell'attività svolta ovvero, per i soggetti di

57. Parole aggiunte dall'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 140 del 30 maggio 2023.

58. Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 136 del 22 marzo 2023.

- cui all'art. 6, comma 2, lettera e) della legge speciale Sisma, la descrizione del solo immobile e della sua destinazione produttiva;
- b) dichiarazione autocertificativa attestante la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti di cui all'Allegato 3 al presente Testo unico;
  - c) dichiarazione autocertificativa attestante il possesso di idonea Autorizzazione integrata ambientale (AIA) o delle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attività non soggette ad AIA, rilasciate dalle autorità competenti, ovvero di avere proceduto alla richiesta delle suddette autorizzazioni; in tale ultima ipotesi, la concessione del contributo è condizionata all'effettivo ottenimento del titolo autorizzativo;
  - d) documentazione fotografica, ove producibile, del danno subito dai beni strumentali, dalle scorte e dai prodotti;
  - e) copia di eventuali polizze assicurative o dichiarazione di non avere attivato copertura assicurativa;
  - f) dichiarazione autocertificativa attestante che i contratti stipulati con i fornitori contengono la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per l'ipotesi di diniego dell'iscrizione dei fornitori stessi nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, della legge speciale Sisma.
3. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 55, comma 2, lett. b) e c), le perizie da allegare alla domanda di contributo devono essere redatte dai professionisti incaricati con riferimento a ciascuno degli interventi relativi:
- a) agli edifici;
  - b) agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
  - c) ai beni mobili strumentali e infrastrutture fisse o mobili;
  - d) alle scorte e al ristoro dei danni subiti dai prodotti DOP/IGP;
  - e) alla delocalizzazione definitiva mediante acquisto.
4. Le perizie relative alle varie tipologie di intervento devono essere asseverate nei casi di cui alla lettera a) del precedente comma 3, e giurate nei casi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del medesimo comma. Le stesse devono descrivere e documentare in modo esauriente, con il corredo di adeguata documentazione tecnica e ove possibile fotografica, l'ubicazione degli immobili, i beni danneggiati, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi sismici, i costi relativi al ripristino o riacquisto dei beni danneggiati e al ristoro del danno economico relativo ai prodotti DOP/IGP, ovvero per gli edifici la quantificazione del costo degli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione ai fini della comparazione col costo convenzionale determinato applicando le tabelle di cui all'Allegato 2 al presente Testo unico.

5. Le perizie devono dimostrare, altresì, la stretta correlazione intercorrente tra il piano di ripristino o riacquisto e il riavvio dell'attività produttiva o il recupero a fini produttivi dell'edificio.
6. Con riferimento ai prodotti in corso di maturazione, la perizia giurata dovrà attestare che il valore del contributo massimo concedibile dei beni determinato ai fini dell'ammissione al contributo ai sensi della stessa disposizione, compresi i pagamenti di eventuali polizze assicurative, non superi il 100% dei costi ammissibili e cioè dei costi dei danni subiti come conseguenza diretta degli eventi sismici, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 50 del regolamento (UE) del 17 giugno 2014 n. 651/2014 e dall'articolo 30 del regolamento (UE) del 25 giugno 2014 n. 702/2014.

## CAPO V

### PROCEDIMENTO E ISTRUTTORIA

#### Art. 57

##### *Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni del presente Capo, in attuazione dei principi di semplificazione amministrativa stabiliti dagli articoli 12 e 12-bis della legge speciale Sisma, e dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono finalizzate a definire le modalità procedurali della semplificazione e accelerazione degli interventi edilizi della ricostruzione privata, nonché della concessione del contributo.
2. La presente disciplina si applica a tutti gli interventi di riparazione, consolidamento, adeguamento sismico, ricostruzione anche previa demolizione, compresi gli interventi di delocalizzazione, e le nuove costruzioni disciplinate dalla presente Parte, e alle relative varianti, anche in acollo rispetto al contributo massimo concedibile, degli edifici residenziali e produttivi, che presentano danni lievi o gravi, anche con le modalità degli interventi unitari, volontari o obbligatori, con esclusione degli interventi di importo superiore alle soglie indicate dal successivo articolo 59, comma 4.
3. Il mutamento della destinazione d'uso degli immobili, con opere o senza opere, è disciplinato ai sensi degli articoli 23-ter e 23-quater del Testo unico dell'edilizia.

## Art. 58

### *Titoli abilitativi dell'intervento edilizio*

1. Agli interventi edilizi della ricostruzione privata si applicano le norme del Testo unico dell'edilizia in quanto compatibili con quanto disposto dalla legge speciale Sisma.
2. Ai fini della disciplina dei procedimenti di concessione dei contributi, si applicano gli articoli 6, 12 e 12-*bis* della legge speciale Sisma.
3. Ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge speciale Sisma, all'esito dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del Testo unico dell'edilizia, ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo Testo unico. *Nei comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge speciale Sisma*<sup>59</sup> gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono in ogni caso realizzati con Scia edilizia, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni.

## Art. 59

### *Procedura semplificata, procedura speciale e termini di esecuzione dei lavori*

1. Agli interventi edilizi di riparazione e ripristino, adeguamento sismico e ricostruzione anche previa demolizione degli immobili privati, realizzati con Scia edilizia o con permesso di costruire, ai sensi degli artt. 10, 22 e 23 del Testo unico dell'edilizia nonché degli artt. 12 e 12-*bis* della legge speciale Sisma, si applica la procedura semplificata di cui al presente Capo, nei limiti delle soglie di valore previste dal successivo comma 4.
2. Si intende per procedura speciale la disciplina che si applica agli interventi superiori alle soglie indicate dal successivo comma 4, agli interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata di cui al precedente art. 12, alle delocalizzazioni obbligatorie, di cui ai precedenti articoli 23 e 24, agli interventi su edifici vincolati di cui al successivo articolo 91, comma 5, agli interventi su edifici già danneggiati di cui all'art. 13, comma 6-*bis* della legge speciale Sisma, alle pratiche oggetto di verifiche a campione e con-

59. Parole sostituite dall'art. 2, comma 1, lett. b), dell'ordinanza n. 136 del 22 marzo 2023.

trolli ai sensi del successivo articolo 76, comma 2, nonché nei casi previsti dall'articolo 102, comma 3, per i quali:

- a) i termini procedurali di cui al successivo articolo 66 sono aumentati della metà;
- b) i controlli da parte degli USR dei requisiti soggettivi, della domanda e della documentazione allegata, ai sensi del precedente articolo 55 nonché della regolarità della Scia che attesta la congruità del contributo, sono svolti nel modo seguente:
  - 1) valutano la congruità del livello operativo attestato dal professionista incaricato;
  - 2) procedono al controllo di almeno un campione delle voci dell'elenco prezzi unitario corrispondenti ad un minimo del 10% delle lavorazioni contenute nel computo metrico, con riferimento alle voci più significative in termini di valore economico e/o a quelle più significative per la rilevanza tecnica/tecnologica della lavorazione, verificando la congruenza delle computazioni con le lavorazioni previste in progetto, nonché la loro corretta attribuzione nelle macro voci previste dalla normativa. La predetta verifica deve comunque riguardare almeno una voce per ognuna delle seguenti macrocategorie: indagini e prove, opere sulle strutture, finiture parti comuni e finiture interne;
  - 3) verificano la completezza del quadro tecnico economico, intesa come presenza di tutti gli importi relativi alle diverse categorie di lavorazioni e spese tecniche relative alle varie figure professionali coinvolte;
  - 4) verificano il costo ammissibile a contributo quale minor somma tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale, comprensivo degli incrementi, riscontrando la corrispondenza, per almeno il 30% delle superfici utilizzate e per almeno un terzo delle unità immobiliari interessate;
  - 5) procedono alla verifica della ripartizione tra le opere strutturali e di finitura riportate nel computo metrico in attuazione delle percentuali stabilite dalla normativa vigente in materia.
- c) Il comune provvede a verificare, dandone comunicazione all'Ufficio speciale:
  - 1) la necessità di parere in materia ambientale o paesaggistica e di acquisizione del parere della Conferenza regionale ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge speciale Sisma;
  - 2) l'eventuale esistenza di elementi che inducano a considerare l'immobile oggetto di R.C.R. non finanziabile a norma dell'art. 10 della legge speciale Sisma;

- 3) l'eventuale esistenza di abusi totali o parziali, salva restando la possibilità di sanatoria nei termini e con le modalità previste dal presente Testo unico;
  - 4) la pendenza di domande di sanatoria ancora non definite.
3. I soli interventi edilizi che determinano aumenti di volumetrie o superfici o nuove costruzioni, anche tramite delocalizzazione, sono soggetti a permesso di costruire, e si applicano le disposizioni del Testo unico dell'edilizia, l'art. 12 della legge speciale Sisma, ai fini del rilascio del titolo edilizio e il successivo art. 66, ai fini della concessione del contributo.
  4. Le procedure disciplinate dal presente Capo si applicano a tutti gli interventi di riparazione, ripristino, adeguamento sismico e ricostruzione anche previa demolizione degli immobili privati per i quali il costo convenzionale, al netto dell'IVA, determinato con certificazione dal professionista, sia pari o inferiore a:
    - a) euro 1.000.000,00, per gli interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi;
    - b) euro 5.000.000,00, per gli interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di nuova costruzione per le abitazioni o le attività produttive che presentano danni gravi;
    - c) euro 15.000.000,00, per gli interventi unitari volontari o obbligatori. Le disposizioni di semplificazione di cui al presente Capo si applicano sia agli interventi realizzati con Scia edilizia, sia agli interventi soggetti a permesso di costruire, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2.
  5. Le comunicazioni di inizio e fine dei lavori, redatte dai direttori dei lavori, sono trasmesse immediatamente all'Ufficio speciale mediante le procedure informatiche previste.
  6. I lavori di ripristino con rafforzamento locale devono essere iniziati entro 3 mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro 6 mesi dalla data di inizio dei medesimi. I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione devono essere iniziati entro 3 mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro 24 mesi dalla data di inizio dei medesimi. Per gli interventi di importo superiore a 5 milioni di euro il termine è di 30 mesi. Restano ferme la disciplina della proroga del termine prevista dal successivo comma 7 e le cause di decadenza dal contributo.
  7. A richiesta dei proprietari interessati, gli Uffici speciali possono autorizzare, per giustificati motivi, la proroga del termine di cui ai precedenti commi per non più di 9 mesi, sia per i danni lievi che per i danni gravi.
  8. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori in dipendenza di provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, ac-

certato dall'Ufficio speciale, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi.

9. Ad ultimazione dei lavori il soggetto beneficiario comunica all'Ufficio speciale l'avvenuta esecuzione delle opere, allegando il collaudo statico per gli interventi di miglioramento sismico, di adeguamento sismico e di ricostruzione, ovvero il certificato di regolare esecuzione nel caso di interventi di riparazione locali, come previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni vigenti. L'Ufficio speciale può disporre verifiche in loco per accertare la veridicità di quanto dichiarato.
10. Qualora i lavori non vengano ultimati entro i termini di cui ai commi precedenti, ovvero in caso di grave inadempienza, il Vicecommissario competente procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere entro 60 giorni dalla comunicazione rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi. In caso di ulteriore inadempienza, il Vicecommissario decreta la decadenza e chiede la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi maturati.

## **Art. 60**

### *Compiti del professionista*

1. Il professionista, che assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 29 comma 3, del Testo unico dell'edilizia, assevera e attesta sotto la propria responsabilità, ad ogni effetto di legge:
  - a) la conformità edilizia del progetto attraverso la presentazione della Scia, ai sensi del Capo III, Titolo II, Parte I del Testo unico dell'edilizia o, ove occorrente, della domanda di rilascio del permesso di costruire, ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte I del medesimo Testo unico o del titolo unico ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 160 del 2010;
  - b) la conformità urbanistica dell'intervento proposto attraverso:
    - 1) documentazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9-*bis* del Testo unico dell'edilizia. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare come stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto



- ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. Tali disposizioni si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia;
- 2) nulla osta, autorizzazioni e atti di assenso, comunque denominati, rilasciati direttamente al professionista o al titolare dell'intervento che ne fa richiesta alle Autorità competenti in presenza di vincoli di ogni natura, anche idrogeologici, relativi all'esecuzione dei lavori sull'edificio danneggiato dal sisma, o richiesta di convocazione della Conferenza regionale, ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 1, della legge speciale Sisma;
  - 3) attestazione dell'ufficio comunale competente da cui risulti che il fabbricato non è soggetto a procedimenti sanzionatori o a domande di sanatoria o condono edilizio. L'attestazione deve essere rilasciata da parte dell'ufficio comunale competente nel termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda, decorso il quale la domanda si intende assentita;
  - 4) scheda di conformità urbanistica attestante la legittima preesistenza dell'edificio danneggiato, ai sensi dei precedenti punti 1. e 3., per l'assenza di vincoli urbanistici di inedificabilità assoluta dell'area;
- c) importo del contributo concedibile determinato nei limiti del costo ammissibile, con le modalità previste dal presente Testo unico, provvedendo ad attestare la congruità dell'importo dell'intervento e la coerenza dello stesso con gli elaborati tecnici del progetto presentato, comunque non superiore ai costi parametrici, nei limiti previsti dall'art. 6 della legge speciale Sisma e con le modalità di cui al successivo art. 66, fatti salvi i maggiori costi per lavori di miglioria in acollo del richiedente, anche tramite bonus fiscali previsti per legge;
  - d) utilizzabilità dell'edificio alla data degli eventi sismici, ai sensi dell'art. 10 della legge speciale Sisma e delle previsioni vigenti con riferimento agli edifici collabenti.
2. La domanda di contributo e la Scia edilizia, secondo gli schemi e i modelli indicati nella piattaforma informatica, sono presentate dai soggetti legittimati mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario, per gli adempimenti degli Uffici speciali per la ricostruzione, per quanto concerne la competenza sul contributo, e degli uffici comunali, per quanto concerne la competenza sui titoli edilizi. Gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli uffici comunali procedono, in autonomia e parallelamente, all'istruttoria e all'adozione dei provvedimenti di competenza, assicu-

rando la massima collaborazione reciproca, al fine di evitare ogni aggravio procedimentale, nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

## **Art. 61**

### *Contenuti della Scia edilizia*

1. Negli interventi disciplinati dal presente Capo, la Scia edilizia, ai sensi degli artt. 22 e 23 del Testo unico dell'edilizia, è costituita dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo precedente, e dagli elaborati progettuali richiesti. La Scia attestante la congruità del contributo è disciplinata dal successivo art. 66.
2. La presentazione della Scia edilizia, ai sensi dell'articolo 22 del Testo unico dell'edilizia, con le autorizzazioni e gli atti di assenso, comunque denominati, eventualmente necessari, consentono l'inizio dei lavori dopo 30 giorni dalla presentazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Testo unico dell'edilizia.
3. Entro tale termine gli uffici comunali, in carenza dei presupposti, possono adottare motivati provvedimenti di divieto di avvio dell'attività e richiedere integrazioni e regolarizzazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 6 della legge n. 241 del 1990.
4. Il termine di inizio dei lavori è differito al momento della concessione del contributo.
5. Gli interventi realizzati ai sensi della legge speciale Sisma rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 17 comma 3 lett. d) del Testo unico dell'edilizia.

## **Art. 62**

### *Disciplina degli interventi conformi*

1. Gli interventi di ricostruzione privata sui singoli edifici sono immediatamente attuabili e non sono condizionati dalla previa approvazione dei piani attuativi, o comunque denominati, salvi i casi di delocalizzazione di insiemi di edifici che richiedono varianti urbanistiche o la preventiva definizione di aggregati strutturali.
2. Ai sensi dell'art. 3-bis del decreto legislativo 24 ottobre 2019, n. 123 e dell'art. 10, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, nei Comuni *di cui all'art. 1, commi 1 e 2<sup>60</sup>*, della legge speciale Sisma, gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crol-

60. Parole sostituite dall'art. 2, comma 1, lett. c), dell'ordinanza n. 136 del 22 marzo 2023.

lati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati e immediatamente attuabili anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria, di sicurezza e per l'accessibilità.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, le deroghe riguardano prescrizioni, indici, parametri edilizi e urbanistici contenuti negli strumenti urbanistici comunali, nei regolamenti edilizi e nella pianificazione territoriale.
4. Per gli interventi edilizi di cui al presente articolo si applicano le norme del Testo unico dell'edilizia, come modificato dall'art. 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. Tutti gli interventi conformi ai volumi preesistenti, nei limiti di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 123 del 2019, anche per le ristrutturazioni con totale demolizione nei centri storici, sono realizzati attraverso la Scia edilizia, mentre le ristrutturazioni difformi, ossia eccedenti le modeste variazioni ammesse, sono assoggettate a permesso di costruire che dovrà valutare il miglioramento della qualità architettonica nel contesto urbano in cui si colloca.
5. Gli interventi riguardanti nuove costruzioni, delocalizzazioni o che determinano aumenti di volumetrie o superfici rispetto a quelle preesistenti, salvo che per ragioni di efficientamento energetico e sismico, sono attuati previo rilascio di permesso di costruire.
6. Il permesso di costruire, ove convenzionato ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avere ad oggetto anche opere di urbanizzazione o la realizzazione di servizi che non richiedono atti di pianificazione urbanistica.
7. Gli interventi edilizi attuati nei limiti di cui al presente articolo non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e del d.P.R. 31 dicembre 2017, n. 31, nonché del successivo art. 64.
8. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente articolo, le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi gravi, che non siano compresi nelle ipotesi di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l'applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformità edilizie, del pagamento della sanzione di cui all'articolo 1-*sexies*, comma

1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, e, per quanto non previsto, della disciplina di cui al successivo articolo 65.

### **Art. 63**

#### *Interventi edilizi e prescrizioni urbanistiche*

1. Agli interventi della ricostruzione privata a causa del sisma, realizzati in modo conforme all'immobile preesistente di cui è dichiarato lo stato legittimo, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. b), punto 1 del presente Testo unico, trattandosi di conforme ricostruzione di quanto già legittimamente esistente, non si applicano le prescrizioni dei piani urbanistici, degli strumenti comunali e della pianificazione territoriale, riguardanti invece nuovi interventi e costruzioni edilizie, in materia di altezza, distanze, indici di edificabilità, parametri edilizi e urbanistici, vincoli di qualsivoglia natura.
2. Per gli interventi di nuova costruzione, le ristrutturazioni con aumenti di volumetrie o superfici e le delocalizzazioni di edifici, i comuni possono stabilire, con propri provvedimenti e nei modi previsti dalle leggi, deroghe o prescrizioni diverse da quelle attualmente in vigore.

### **Art. 64**

#### *Vincoli ed interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica preventiva*

1. Ai fini della ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, per gli interventi sottoposti a vincoli di tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni del comma 1, terzo e quarto periodo, dell'articolo 12-*bis* della legge speciale Sisma. Per i beni di interesse paesaggistico non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo quanto previsto dall'articolo 149 dello stesso decreto legislativo, per le tipologie di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e consolidamento sismico che, in quanto finalizzati alla riparazione e consolidamento degli edifici o al ripristino con miglioramento sismico o adeguamento sismico e ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti, in nessun caso alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
2. Non costituiscono comunque alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici, ai sensi dell'articolo 149, comma 1, della lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere interne e di

consolidamento che non modificano la sagoma, sono eseguite nel rispetto dei limiti volumetrici e del colore delle facciate degli edifici, secondo quanto previsto dall'art. 154 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 o dai regolamenti comunali ed inoltre per gli interventi edilizi sanabili, inclusi nelle deroghe e nelle nuove tolleranze introdotte dall'art. 1-*sexies*, commi 4 e 5 del decreto-legge n. 55 del 2018, come convertito dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.

3. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere previsti dall'articolo 2 del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, elencati nell'Allegato al predetto decreto, nonché gli interventi sanabili ai sensi dell'art. 1-*sexies*, dei commi 4 e 5 del decreto-legge n. 55 del 2018, come convertito dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.
4. Tenuto conto di quanto previsto al comma 3, sono sempre escluse dall'autorizzazione paesaggistica, sulla base di apposita asseverazione, resa dal professionista di cui all'articolo 3 del presente Testo unico, della sussistenza dei pertinenti presupposti, le seguenti tipologie di interventi, corrispondenti alle voci "A.3" e "A.29" dell'Allegato "A" al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017.
5. In coerenza con quanto precisato dalla Circolare MIC del 7 marzo 2022, prot. 8510-P, non necessitano di autorizzazione paesaggistica gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche con totale demolizione e ricostruzione, conformi agli edifici preesistenti, che non prevedono incrementi volumetrici o di superfici, salve le modeste variazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici, nonché quelle necessarie per l'efficientamento energetico dell'edificio e per l'adeguamento agli standard igienico sanitari, comunque nel rispetto delle prerogative dell'autorità preposta al vincolo circa la conforme e regolare attuazione degli interventi. Parimenti non necessitano della autorizzazione paesaggistica le modifiche dei prospetti negli interventi di ricostruzione, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 12, della legge speciale Sisma, che si applica ai territori *di cui all'art. 1, commi 1 e 2*,<sup>61</sup> della medesima legge.
6. Le segnalazioni certificate di inizio attività attestano la conformità degli interventi alle prescrizioni, anche relative ai materiali, contenute nei piani attuativi dei centri storici aventi valore di piani paesaggistici, ai sensi dell'art. 11, comma 7, della legge speciale Sisma.
7. Ai nulla osta di competenza dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga si appli-

61. Parole sostituite dall'art. 2, comma 1, lett. d), dell'ordinanza n. 136 del 22 marzo 2023.

cano le disposizioni del presente articolo per le tipologie di interventi edilizi conformi al preesistente.

8. Fatte salve le disposizioni vigenti a livello regionale, sono soggetti alle autorizzazioni e nullaosta, secondo quanto previsto dagli articoli 6, 11 e 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla valutazione di incidenza ambientale ai sensi della direttiva 92/43CEE “Rete Natura 2000”, tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione, quelli che determinano aumento delle superfici o delle volumetrie degli edifici nonché quelli che comportano una trasformazione urbanistico-edilizia permanente del territorio e dei valori dell’ambiente, della flora, della fauna, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

## Art. 65

### *Edifici soggetti a sanatoria o condono edilizio*

1. Ai sensi dell’art. 1-*sexies* del decreto legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, in caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di cui all’art. 1 della legge speciale Sisma,<sup>62</sup> realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, per gli interventi eseguiti in assenza della Scia o in difformità da essa, il proprietario dell’immobile, pur se diverso dal responsabile dell’abuso, presenta contestualmente alla domanda di contributo una Scia in sanatoria, in deroga alle previsioni di cui agli articoli, 36, comma 1, 37, comma 4 e 93 del Testo unico dell’edilizia, nei modi e agli effetti ivi previsti. Le domande in sanatoria devono essere definite dai comuni con priorità ed urgenza avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di ricostruzione e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto.
2. Le Scia o le domande di permesso di costruire relative a edifici per i quali siano state presentate istanze di sanatoria o di condono edilizio, diverse rispetto a quelle riconducibili all’art. 1-*sexies* del decreto-legge 28 maggio 2018 n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 sono disciplinate secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo.
3. Nel caso di abusi in totale o grave difformità o variazione essenziale dal titolo edilizio, o che determinino un aumento della superficie o dei volumi o rischi per la statica e la sicurezza dell’edificio, risultanti dalle pratiche di condono o sanatoria pendenti o riscontrati su segnalazione dei professionisti incaricati, ai fini dell’efficacia del titolo edilizio abilitativo e della concessione

62. Parole soppresse dall’art. 2, comma 1, lett. e), dell’ordinanza n. 136 del 22 marzo 2023.

del contributo, nei modi previsti dal presente Capo, è necessario che sia rilasciato il conseguente titolo in sanatoria oppure, in caso di esito negativo del procedimento, sia stato demolito quanto abusivamente realizzato.

4. Le difformità parziali o lievi nelle tipologie di interventi soggetti a Scia o permesso di costruire, sono sanzionate ai sensi del Titolo IV, Capo II, del Testo unico dell'edilizia, secondo i procedimenti previsti dalla legge, i cui esiti sono comunicati dal Comune agli Uffici Speciali per la Ricostruzione. A tali fini, il progetto dell'intervento di riparazione o di ricostruzione dell'edificio danneggiato dal sisma dovrà farsi carico, ove possibile, della rimozione o demolizione delle opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire, a cura e spese dei responsabili dell'abuso, da detrarre nella determinazione del contributo, ai sensi dell'art. 34 del Testo unico dell'edilizia.
5. Alle sanatorie relative ai casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, presentate successivamente alla data del 24 agosto 2016 e relative ad abusi che hanno determinato un aumento di superficie o di volume, non spetta comunque il contributo per la parte eccedente.
6. Ai sensi del precedente comma 1 non costituisce abuso edilizio:
  - a) la realizzazione di un manufatto di minori dimensioni rispetto al progetto autorizzato che non abbia alterato il comportamento strutturale dell'edificio all'azione sismica;
  - b) gli interventi che rientrano nelle tolleranze esecutive ammesse all'epoca di realizzazione del manufatto nonché quelli realizzati anteriormente alla data del sisma nei limiti non superiori al 5%, ai sensi dell'art. 34-bis del Testo unico dell'edilizia. Si applica il limite di tolleranza del 2% per gli interventi realizzati successivamente alla data del sisma;
  - c) le difformità tra lo stato legittimo, come desumibile dai titoli edilizi presentati o rilasciati, e le mappe e le piantine catastali, che presentano difformità grafiche anche in planimetria o traslazioni formali dell'immobile, dovute ai differenti strumenti di misurazione o di disegno utilizzati nel corso dei decenni.
7. Al fine di favorire la semplificazione nel rispetto dei principi di legge, si applica di regola la sanzione di euro 516, salva diversa determinazione da parte del responsabile del procedimento, ai sensi del richiamato art. 1-sexies.

## **Art. 66**

### *Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi*

1. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, ad eventuale integrazione della documentazione necessaria per il rilascio del permesso di costruire o della presentazione della Scia, i documenti previsti dal precedente art. 55.

2. Verificata la completezza delle certificazioni asseverate dal professionista e le documentazioni prodotte, anche in contraddittorio con il soggetto interessato e con le rettifiche eventualmente necessarie della domanda, l'Ufficio speciale adotta la proposta di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche, che trasmette al Vicecommissario o suo delegato, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda.
3. L'Ufficio speciale per la ricostruzione provvede, entro il termine di 10 giorni dalla data di presentazione della domanda *previa trasmissione da parte del Comune dell'attestazione che l'intervento risulti non conforme ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera y) del presente Testo unico*<sup>63</sup>, alla convocazione della Conferenza regionale nei casi previsti dall'art. 12-*bis* della legge speciale Sisma, trasmettendo la domanda. Il termine massimo di conclusione del procedimento è di 90 giorni nei casi di convocazione della Conferenza regionale prevista dall'art. 12-*bis* della legge speciale Sisma ovvero quando le domande siano state sorteggiate ai fini della verifica preliminare. I termini di cui sopra possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità, anche relativi ai titoli edilizi, non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990.
4. Il Vicecommissario o suo delegato, nei successivi 10 giorni, definisce il procedimento emanando il provvedimento di concessione del contributo, in osservanza di quanto disposto dal presente articolo, ovvero rigettando la domanda, anche parzialmente, previa congrua motivazione.
5. Gli Uffici speciali procedono alle verifiche a campione, preventive e successive alla concessione del contributo, e a quelle, per quanto possibile, ritenute in ogni momento opportune, ai sensi dell'art. 76 del presente Testo unico.
6. Tutti i termini per la conclusione del procedimento, previsti dal presente Capo, decorrono dal ricevimento della domanda, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 241 del 1990.
7. Decorsi i termini senza che il procedimento sia concluso, chi vi ha interesse può chiedere l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 2, commi 9, 9-*bis*, *ter*, *quater* e *quinquies* della legge n. 241 del 1990 da parte del Commissario straordinario affinché promuova le iniziative opportune, nell'esercizio di quanto previsto dall'art. 2 della legge speciale Sisma, ovvero, ai sensi dell'art. 31 del codice del processo amministrativo, può agire in giudizio per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.

63. Parole aggiunte dall'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 140 del 30 maggio 2023.



## Art. 67

### *Comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori e documentazione connessa*

1. Per ogni tipologia di intervento disciplinato dal presente Testo unico, l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori relativi alla riparazione o ricostruzione degli edifici privati, ove non indicata in sede di presentazione della domanda di contributo, deve essere comunicata entro e non oltre i 120 giorni successivi alla data di adozione del decreto di concessione del contributo. Trascorso il termine di cui al precedente periodo, in caso di mancata comunicazione dell'impresa appaltatrice, l'USR procede alla revoca del decreto di concessione del contributo, fatta salva la facoltà per il soggetto legittimato di riproporre o integrare la domanda, entro e non oltre i successivi 120 giorni, secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica predisposta dalla Struttura commissariale. Resta fermo che, in caso di comunicazione dell'impresa, non potranno essere iniziati i lavori prima del rilascio da parte dell'ufficio regionale competente dell'attestato di deposito sismico o dell'autorizzazione sismica ai sensi di quanto previsto dal Testo unico dell'edilizia. Per gli interventi di cui al presente Capo, nel caso in cui il contratto di appalto sia stato concluso con un corrispettivo inferiore rispetto al contributo concesso, il professionista ne dà comunicazione all'USR competente, ai fini della determinazione del nuovo importo del contributo concedibile.
2. Il soggetto legittimato trasmette all'Ufficio speciale l'indicazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, da lui scelta direttamente tra quelle che risultino iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, della legge speciale Sisma e che abbia altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche e integrazioni. Contestualmente alla predetta indicazione, il soggetto legittimato deve produrre:
  - a) il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, attestante che l'impresa incaricata non sia incorsa nella violazione degli obblighi di legge in materia contributiva e previdenziale;
  - b) l'autocertificazione, proveniente dall'impresa incaricata, attestante il possesso dei requisiti di qualificazione soggettiva previsti dall'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti previsti dall'articolo 8, comma 5, lettera c), della legge speciale Sisma;

- c) l'autocertificazione con cui l'impresa incaricata attesti di essere iscritta nell'anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, della legge speciale Sisma;
- d) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della direzione dei lavori, nonché l'amministratore di condominio o il presidente del consorzio incaricati della presentazione della domanda di contributo, attestino di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse;
- e) contratto d'appalto tra il committente e l'impresa esecutrice dei lavori.

### **Art. 68**

#### *Stato legittimo dell'edificio e Conferenza regionale*

1. Nel caso in cui, a causa del sisma o per motivi di forza maggiore, il titolo edilizio relativo all'edificio oggetto del contributo non sia più disponibile, il professionista può limitarsi, ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 12-*bis* della legge speciale Sisma, ad attestare in luogo della conformità edilizia e urbanistica, la sola conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1-*bis* dell'art. 12-*bis* della legge speciale Sisma, la conformità dell'intervento all'edificio preesistente al sisma consiste nell'attestare, da parte del professionista, anche sulla base di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dal proprietario, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, o di documentazione fotografica probante e comunque nei modi previsti dall'art. 9-*bis* del Testo unico dell'edilizia, che l'intervento non determini variazioni volumetriche dell'edificio preesistente e risulti conforme alla normativa edilizia ed antisismica vigente.
3. L'Ufficio speciale per la ricostruzione provvede, entro il termine di 10 giorni dalla data di presentazione della domanda, alla convocazione della Conferenza regionale nei casi previsti su istanza del professionista ovvero del comune competente.

4. La Conferenza regionale, ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 241 del 1990:
  - a) si esprime sulla conformità urbanistica dell'intervento, attestando la legittima preesistenza dell'edificio danneggiato e l'assenza di vincoli urbanistici di inedificabilità assoluta dell'area, nonché la conformità dell'intervento al Programma straordinario di ricostruzione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, ove adottato;
  - b) acquisisce, ove necessario, i pareri ambientali, paesaggistici e culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ivi compresi quelli idrogeologici, fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 62;
  - c) acquisisce l'autorizzazione sismica nonché, ove occorra, i pareri degli Enti competenti ai fini della formazione del titolo edilizio, nel rispetto dell'art. 1-sexies, del decreto-legge n. 55 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2018, per gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria ai sensi della normativa vigente, o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione di cui alla precedente lettera a).
5. La determinazione motivata di conclusione della conferenza costituisce il presupposto del decreto di concessione del contributo e per il rilascio del titolo edilizio. Tale determinazione è adottata di regola entro il termine di 30 giorni dalla convocazione e comunque, ove necessario, nei termini stabiliti dall'art. 14-ter della legge n. 241 del 1990.
6. Qualora sia necessario acquisire un solo parere o una sola autorizzazione, non si fa luogo a convocazione della conferenza e il parere o l'autorizzazione sono acquisiti secondo le procedure ordinarie.

## **Art. 69**

### *Attività del Comune*

1. Resta ferma la competenza dei comuni in materia di edilizia e di urbanistica nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, in materia di sportello unico delle attività produttive.
2. Le domande di permesso di costruire o di titolo unico sono esaminate dai comuni, rispettivamente ai sensi dell'art. 20 del Testo unico dell'edilizia e dell'art. 7 del d.P.R. 7 settembre 2010 n. 160; le Scia sono esaminate ai sensi degli artt. 22 e 23 del Testo unico dell'edilizia.
3. Sono compresi nel regime della Scia tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, anche con totale demolizione e ricostruzione dell'edificio, purché nei limiti dei volumi preesistenti, fatti salvi i modesti incrementi derivanti

per ragioni di adeguamento alla normativa antisismica, di adeguamento igienico sanitario e di efficientamento energetico e previsti dalle norme vigenti.

4. Compete altresì al Comune in tutti i casi di cui all'articolo 12-*bis*, comma 1-*bis*, della legge speciale Sisma e cioè nei casi in cui il professionista abbia attestato la sola conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma, nonché nei casi in cui sia necessario il rilascio del permesso di costruire o del titolo unico ai sensi del d.P.R. n. 160 del 2010, il rilascio del relativo parere in seno alla Conferenza regionale. Nell'ipotesi in cui il professionista non abbia attestato la conformità urbanistica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 60, comma 1, del presente Testo unico, il Comune esprime parere sulla conformità urbanistica in seno alla Conferenza regionale in ordine alla legittima preesistenza dell'edificio danneggiato e all'assenza di vincoli urbanistici di inedificabilità assoluta dell'area.
5. Competono al Comune le attività previste dal Testo unico dell'edilizia e dalle leggi, i controlli nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo Capo VI del presente Testo unico, nonché il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 60, comma 1, lett. b), punto 3, del presente Testo unico e degli atti relativi alla sanatoria degli interventi edilizi indicati nell'art. 1-*sexies* del decreto-legge n. 55 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2018 nonché dell'articolo 20-*bis* del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
6. Competono altresì ai Comuni le attività istruttorie eventualmente delegate ai sensi dell'art. 3, comma 4-*bis* della legge speciale Sisma.

## **Art. 70**

### *Attività dell'Ufficio Speciale*

1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione procedono all'attività istruttoria delle domande di contributo, ai sensi degli articoli precedenti del presente Capo, provvedendo preliminarmente a verificare la legittimazione del richiedente e l'abilitazione del professionista e quindi all'accertamento della completezza delle certificazioni e dei documenti prodotti, sotto propria responsabilità, dal professionista.
2. In caso di incompletezza della certificazione allegata alla domanda, gli Uffici speciali procedono alla regolarizzazione della domanda in contraddittorio con il professionista. Ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241 del 1990, ove persistano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, gli Uffici speciali ne danno tempestivamente comunicazione agli istanti che,

nel termine di dieci giorni, hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni e dei rilievi nel termine di 10 giorni, gli Uffici speciali trasmettono al Vicecommissario la proposta di rigetto della domanda di contributo.

3. Nel caso di positivo riscontro, gli Uffici speciali provvedono a trasmettere la proposta di concessione del contributo al Vicecommissario, che decreta in via definitiva.
4. Per tali adempimenti e per la convocazione della Conferenza regionale, ove prevista dalla legge speciale Sisma, si applicano le modalità procedurali e i termini stabiliti dal Capo VIII del presente Testo unico. Le verifiche a campione sono svolte ai sensi del successivo art. 76 del presente Testo unico.
5. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono altresì a definire elenchi separati delle richieste di contributo. Gli Uffici speciali, esclusivamente per gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 12-*bis* della legge speciale Sisma, definiscono gli elenchi A e B di cui al comma 2 dello stesso articolo 12-*bis* e delle disposizioni del Commissario straordinario, sulla base delle liste generate automaticamente dalla procedura informatica conseguenti alle conformi dichiarazioni contenute nelle domande di contributo. L'istruttoria degli elenchi A e B è condotta contemporaneamente. L'istruttoria di ciascuno degli elenchi di cui alle lettere A e B è effettuata sulla base delle priorità stabilite dall'articolo 12-*bis* comma 2, della legge speciale Sisma, rispettivamente, alle lettere a) e b). All'interno della stessa priorità è garantita la precedenza in relazione al numero di protocollo della domanda di contributo e delle varianti in corso d'opera per le quali il professionista è ricorso alla Scia. Gli Uffici speciali determinano inoltre le modalità di organizzazione delle attività istruttorie secondo le disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 12-*bis* nonché di quelle di cui all'articolo 12 della legge speciale Sisma, ivi comprese quelle pendenti alla data di entrata in vigore del presente Testo unico, al fine di non pregiudicare i diritti acquisiti conseguenti al numero di protocollo delle singole domande di contributo. In ogni caso le domande presentate ai sensi del presente Testo unico devono essere istruite nei termini indicati dalla legge.
6. Gli Uffici speciali, approvato il progetto per l'importo ritenuto congruo, provvedono tempestivamente a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) e i codici CIG e COR previsti dalle leggi vigenti, dandone comunicazione al richiedente mediante la procedura informatica a tal fine predisposta.

## **Art. 71**

### *Servizio Assistenza Sisma*

1. Il Servizio Assistenza Sisma (S.A.S.), composto da tecnici ed esperti della Struttura commissariale, assicura un costante ed uniforme supporto ai soggetti interessati dal processo della ricostruzione post sisma 2016, mediante un servizio continuo di consulenza in favore di cittadini, uffici comunali, professionisti incaricati.
2. Il supporto viene offerto contemporaneamente su più livelli, attraverso:
  - servizio di ticketing, che consente sia l'invio di un nuovo quesito che la visualizzazione di risposte già fornite dalla Struttura commissariale;
  - servizio di supporto telefonico per i chiarimenti e le risposte orali;
  - FAQ, ossia le risposte fornite dalla Struttura commissariale alle domande più frequenti poste dai soggetti interessati dal processo di ricostruzione;
  - guide e modulistica, pubblicate sul sito web della Struttura commissariale;
  - pareri giuridici e circolari interpretative, alla cui predisposizione provvede l'Ufficio del Consigliere giuridico della Struttura commissariale a seguito di specifici quesiti posti dai professionisti, dai cittadini o dagli Uffici speciali per la ricostruzione.
3. Le risposte ai quesiti sono date immediatamente e comunque entro e non oltre 120 giorni, garantendo il coinvolgimento degli Uffici speciali per la ricostruzione al fine della omogeneità dell'interpretazione.

## **CAPO VI**

### **EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

## **Art. 72**

### *Erogazione del contributo e credito d'imposta*

1. I contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 dell'art. 5 della legge speciale Sisma sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
2. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'artico-

lo 1 della legge speciale Sisma, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dall'evento sismico.

3. In relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Testo unico. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.
4. I finanziamenti agevolati hanno durata massima venticinquennale e possono coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo anche parziale per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 4 della legge speciale Sisma.

## Art. 73

### *Tempi e modalità di erogazione del contributo per i danni lievi e per i danni gravi*

1. Il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente, all'impresa esecutrice dei lavori nonché al professionista incaricato della progettazione architettonica e dell'asseverazione, che è anche il coordinatore dell'intervento nei rapporti con l'USR e con i soggetti pubblici titolari di potere autorizzatorio, nonché, ove diversi dal precedente e fatta salva una diversa futura disciplina per gli interventi relativi agli aggregati, al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e, se diverso, dal coordinatore in fase di esecuzione, al geologo, al collaudatore dell'intervento, nonché a non più di due figure specialistiche, che devono essere espressamente indicate nel contratto, e non ad altre figure professionali che eventualmente collaborano nell'esecuzione delle attività, nonché all'amministratore di condominio o al presidente del consorzio, che hanno presentato la domanda di contributo; nel caso in cui il beneficiario del contributo abbia provveduto all'anticipazione, seppur parziale, delle spese eleggibili, l'istituto di credito prescelto procede al rimborso su indicazione del Vicecommissario.
2. Il Direttore dei lavori nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, ai fini dell'erogazione del contributo in occasione della richiesta di pagamento, esercita un servizio di pubblica necessità ed assevera, ai sensi dell'art. 19, primo comma, della legge n. 241 del 1990, ferme le facoltà di controllo degli uffici competenti, quanto segue:
  - a) lo stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 7 marzo 2018, n. 49, utilizzando i prezzi del contratto di appalto;
  - b) l'esecuzione della quota dei lavori corrispondenti alle percentuali stabilite al successivo art. 74, ricondotti alle macrocategorie del quadro economico, dichiarando inoltre quali imprese (appaltatrici e sub appaltatrici) sono intervenute nell'esecuzione;
  - c) il quadro economico relativo al SAL di cui si chiede l'erogazione;
  - d) l'avvenuta richiesta da parte della impresa esecutrice o da parte dello stesso Direttore dei lavori del DURC Congruità relativo all'intero importo dei lavori ai sensi del successivo art. 131.
3. Il Direttore dei lavori è tenuto a trasmettere per l'erogazione dei contributi:
  - a) con riferimento all'importo relativo al primo Stato di Avanzamento dei Lavori e a quelli intermedi, la sola asseverazione prevista dal precedente comma 2, entro 15 giorni dal raggiungimento delle percentuali lavori ammessi, come individuate dal successivo art. 74;



- b) con riferimento all'importo relativo al saldo finale ovvero al saldo unico, l'asseverazione di cui al comma 2, *comprensiva dell'attestazione sulla raggiunta piena agibilità dell'edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari, la ripresa delle attività produttive che ivi si svolgevano, anche ai fini, laddove necessario, della revoca – entro i 30 giorni successivi – dei benefici di assistenza o di delocalizzazione, concessi per il superamento delle fasi emergenziale e di ricostruzione degli immobili danneggiati*<sup>64</sup> nonché la documentazione di cui al successivo comma 17, entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori.

Eventuali ritardi, non congruamente motivati, da parte del Direttore dei lavori costituiscono presupposto per la segnalazione della condotta da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione all'Ordine professionale di appartenenza. Resta ferma la possibilità tra le parti di individuare nel contratto di affidamento dell'incarico professionale relativo alla direzione lavori ulteriori penali correlate agli inadempimenti di cui al precedente periodo.

4. Per gli interventi di ripristino, adeguamento sismico e ricostruzione degli immobili privati per i quali il costo convenzionale, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a euro 2.000.000,00, l'interessato può chiedere l'erogazione di un SAL straordinario, per una sola volta, in una percentuale diversa da quelle indicate al successivo art. 74, comma 2, per lavori effettivamente eseguiti, come accertati dal direttore dei lavori, fermo restando l'impegno sottoscritto dell'impresa alla prosecuzione degli stessi lavori. In tale caso lo stato di avanzamento lavori è trasmesso all'Ufficio speciale con le modalità di cui al presente articolo e il relativo importo non può superare il 90 per cento del contributo concesso. La predetta facoltà può essere esercitata durante il corso dei lavori, ma non oltre il termine previsto dal successivo comma 12, ai fini della domanda di riconoscimento dell'anticipo, qualora il richiedente intenda avvalersene.
5. Il valore limite del costo convenzionale di cui al comma precedente non trova applicazione per gli interventi di riparazione dei danni lievi. Nel caso di danni lievi, qualora l'interessato si sia avvalso dell'anticipazione di cui al comma 12 in concomitanza dell'istanza di SAL 0, il SAL straordinario può essere richiesto per un importo che attesti l'esecuzione di almeno il 30% dei lavori, negli altri casi può essere richiesto in percentuale diversa da quella prevista al successivo art. 74, comma 1, fermo restando il limite del 90% del contributo concesso.

64. Periodo aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. a), dell'ordinanza n. 139 del 10 maggio 2023.

6. La conclusione del procedimento per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, di cui agli articoli 5 e seguenti della legge speciale Sisma, coincide con il collaudo finale dei lavori effettuati, ove richiesto, ovvero del certificato di regolare esecuzione e la conseguente liquidazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori.
7. Ai fini dell'erogazione del saldo di cui alle lettere b) e c) del successivo art. 74, comma 1, e di cui alle lettere d) ed e) del medesimo art. 74, comma 2, il direttore dei lavori trasmette all'Ufficio speciale la seguente documentazione:
  - a) collaudo dei lavori eseguiti anche con la verifica della realizzazione dell'impiantistica di pertinenza dell'edificio oggetto di riparazione o ricostruzione, ove rientrante nel progetto di intervento, necessaria ai fini del collegamento con la rete dei servizi pubblici e le opere di urbanizzazione primaria;
  - b) collaudo statico per gli interventi di miglioramento sismico, di adeguamento sismico e di ricostruzione ovvero certificato di regolare esecuzione nel caso di interventi di riparazione locali, come previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni vigenti;
  - c) conto consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto e corredato di quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori. Inoltre, dove previsto dalla normativa di riferimento, dovrà essere trasmesso il DURC Congruità;
  - d) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, ivi compresi i costi anticipati dal professionista ai sensi del protocollo d'intesa di cui all'art. 113, comma 3 del presente Testo unico, da documentarsi a mezzo fatture e idonea documentazione contabile, che debbono essere conservate dal beneficiario ed esibite a richiesta del Commissario e degli organi di controllo. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo erogato dall'Istituto di credito e per quelli in eccedenza a carico dal richiedente;
  - e) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti.
8. La consegna dell'immobile è effettuata in favore del soggetto beneficiario del contributo e, nel caso di condomini, ove il condominio non abbia ottenuto il contributo mediante un unico rappresentante, in favore dell'amministratore del condominio. Non ostante alla conclusione del procedimento di cui al precedente comma 6 la fase di acquisizione del certificato di agibilità, di cui all'articolo 24 del Testo unico dell'edilizia, le eventuali pratiche di accatastamento, variazione catastale, classamento o altri adempimenti

fiscali, eventuali esigenze di rogito di atti notarili e pubblici, né eventuali questioni insorte tra i proprietari in ordine all'esatto riparto delle singole porzioni della costruzione, della suddivisione delle quote millesimali od ogni altra questione condominiale o comunque riguardante i rapporti tra privati titolari di diritti sull'immobile.

9. *Il beneficiario può inoltre richiedere, dopo l'emissione del decreto di concessione del contributo, l'erogazione ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione, nonché agli amministratori di condominio e ai presidenti di consorzio aventi i requisiti di cui all'art. 71-bis delle disposizioni di attuazione al codice civile, di un importo non superiore all'80% delle quote della parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte<sup>65</sup>.*
10. L'importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali previste.
11. Il beneficiario può chiedere che siano integralmente rimborsate le spese ammissibili, sostenute e documentate mediante produzione di fatture e di documenti comprovanti l'avvenuto pagamento, per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza e per indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali affidate dal soggetto legittimato o dal progettista dallo stesso incaricato a imprese specializzate, purché queste risultino iscritte all'Anagrafe di cui all'art. 30 della legge speciale Sisma.
12. Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 2, in occasione del SAL 0, l'interessato può chiedere il riconoscimento di un anticipo, non superiore al 30% dell'importo lavori ammessi a contributo, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria. L'anticipo può essere corrisposto, anche nel corso dei lavori, in corrispondenza dei SAL intermedi, e comunque non oltre il termine per la corresponsione del secondo SAL.
13. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In tale ipotesi il richiedente inoltra all'Ufficio speciale, tramite la procedura informatica, la richiesta di anticipo, allegando la fattura e la polizza fideiussoria sotto forma di documento informatico con apposizione da parte di entrambi i contraenti della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, di importo pari all'an-

65. Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. k) dell'ordinanza n. 133 del 31 gennaio 2023 e poi sostituito dall'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 136 del 22 marzo 2023.

tipico richiesto, incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore del Vicecommissario, che la svincola dopo l'erogazione del contributo a saldo, a seguito della verifica dell'insussistenza di motivi ostativi.

14. Nell'ipotesi in cui la polizza non sia munita di doppia firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata da parte di entrambi i contraenti, l'impresa provvede ad inviare l'originale analogico della polizza al Vicecommissario, che la conserva per gli usi consentiti in caso di necessità e la svincola dopo la erogazione del contributo a saldo, a seguito della verifica dell'insussistenza di motivi ostativi.
15. Dopo l'erogazione del contributo a saldo, il Vicecommissario provvede a svincolare la polizza a seguito della verifica della sussistenza di motivi ostativi.
16. Alla compensazione dell'anticipo percepito ai sensi del comma 11: per i danni gravi si procede in occasione dell'erogazione dello stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera c) dell'art. 74, comma 2 nella misura percentuale del 10%; la restante quota del 20% è compensata a saldo del contributo di cui alla lettera d) del medesimo comma 2; per i danni lievi in occasione del pagamento del saldo del contributo di cui alla lettera b) dell'art. 74, comma 1.
17. L'Ufficio speciale, entro 20 giorni dal deposito nella piattaforma informatica degli stati di avanzamento economico di cui al precedente comma 2, trasmette all'istituto di credito segnalato dal richiedente l'autorizzazione all'erogazione del contributo ad ogni stato di avanzamento previa verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione del relativo documento unico (DURC).
18. L'Ufficio speciale, ad ogni stato di avanzamento, autorizza il pagamento degli importi rispettivamente spettanti a tutti i soggetti destinatari, che siano risultati in regola con gli obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali/assistenziali e della Cassa Edile, lasciando sospeso il pagamento della quota parte del corrispettivo dovuto ai soggetti che non risultano in possesso di DURC regolare al momento della effettiva liquidazione, nei confronti dei quali la pubblica amministrazione provvederà ad attivare l'intervento sostitutivo, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50. Il rispetto della disciplina in materia di DURC di congruità, di cui all'art. 131 del presente Testo Unico, è vincolante al fine della concessione ed erogazione dei contributi.
19. Gli Uffici speciali entro 30 giorni dal deposito nella piattaforma informatica del quadro economico a consuntivo di cui al comma 2, autorizzano l'erogazione a saldo del contributo.

20. I termini di cui ai precedenti commi 17 e 19 sono sospesi, per una sola volta, in tutte le ipotesi in cui sia necessaria l'acquisizione di dati, attestazioni e documentazione, non già in possesso della pubblica amministrazione, richiesti dalla presente disciplina e decorrono dal ricevimento della domanda, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Decorsi i termini senza che il procedimento sia concluso, chi vi ha interesse può chiedere l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del precedente articolo 66, comma 7.
21. Ai fini dell'autorizzazione gli Uffici speciali verificano la coerenza del conto consuntivo presentato dal direttore dei lavori con gli importi delle macrocategorie (opere sulle strutture, finiture parti comuni, finiture di proprietà esclusiva) di cui si compone il computo metrico relativo agli interventi assentiti con il decreto di concessione del contributo, fatta salva l'approvazione di successive varianti progettuali e la regolarità contributiva tramite acquisizione del relativo documento unico (DURC) anche per le eventuali imprese sub-appaltatrici intervenute nel corso dell'esecuzione.
22. Ai fini e per gli effetti di cui al comma precedente, non costituiscono varianti al progetto le variazioni non significative delle singole voci che compongono il computo metrico tali da non determinare una modifica del costo complessivo dell'intervento. Il professionista incaricato è comunque tenuto a fornire opportuna relazione giustificativa qualora dal confronto tra gli importi del computo a consuntivo e quelli del computo metrico estimativo della concessione o della variante se intercorsa, risulti uno scostamento in aumento o in diminuzione superiore al 20%.
23. Il contributo è liquidato dagli Istituti di credito aderenti alla convenzione "Plafond Sisma Centro Italia", sottoscritta tra l'ABI e la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) il 18 novembre 2016, nel rispetto delle tempistiche, come modificate nell'Addendum alla predetta convenzione sottoscritto dalle medesime parti il 2 luglio 2021.

#### **Art. 74**

##### *Disposizioni specifiche per l'erogazione del contributo per i danni lievi e per i danni gravi*

1. Per i danni lievi, fatta salva la verifica da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, il contributo è erogato nei tempi e nei modi di seguito indicati:
  - a) fino al 50 % del contributo, entro 20 giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori che attesti l'esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi e della dichiarazione di im-

- pegno del legale rappresentante dell'impresa esecutrice al rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione della prima quota di contributo;
- b) il restante contributo a saldo, entro 30 giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale degli elaborati e delle dichiarazioni a consuntivo dei lavori, che attestino l'esecuzione di tutti i lavori ammessi a contributo e di quelli necessari per la completa agibilità dell'edificio;
  - c) l'erogazione del contributo può avvenire in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione prevista per la presentazione della richiesta del saldo.
2. Per i danni gravi, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai successivi articoli 130 e 131, il contributo è erogato nei tempi e nei modi di seguito indicati:
- a) fino al 20% del contributo, entro 20 giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori che attesti l'esecuzione di almeno il 20% dei lavori ammessi e della dichiarazione di impegno del legale rappresentante dell'impresa esecutrice al rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione della prima quota di contributo;
  - b) fino al 20% del contributo, entro 20 giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera a) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della seconda quota di contributo;
  - c) fino al 30% del contributo, entro 20 giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera b) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della terza quota di contributo;
  - d) il restante contributo a saldo, entro 30 giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale del quadro economico a consuntivo dei lavori, che

attesti l'esecuzione di tutti i lavori ammessi a contributo e di quelli necessari per la completa agibilità dell'edificio e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera c) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione del saldo;

- e) l'erogazione del contributo può avvenire in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione prevista per la presentazione della richiesta del saldo.

### **Art. 75**

*Erogazione del contributo per gli interventi relativi ai beni mobili strumentali e al ripristino delle scorte e di ristoro dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione*

1. Per gli interventi sui beni mobili strumentali ed impianti, il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto, alle ditte fornitrici ed eventualmente ai tecnici incaricati. Pertanto, il richiedente può optare:
  - a) per l'erogazione per stati di avanzamento, asseverati dal tecnico incaricato, nel numero massimo di tre, a cui si aggiunge il saldo finale che non può essere inferiore al 30% del contributo concesso, incluso anche l'eventuale anticipo di cui al successivo comma 6, previa produzione di documentazione di spesa e relative quietanze di pagamento per le spese già sostenute;
  - b) per l'erogazione in unica soluzione, qualora gli interventi siano stati già interamente eseguiti, dietro presentazione della documentazione di spesa ed eventuali quietanze di pagamento delle spese già sostenute e di asseverazione di ultimazione lavori da parte del tecnico incaricato.
2. Qualora gli interventi siano già stati pagati in tutto o in parte dal beneficiario, l'istituto di credito può procedere a erogare il contributo direttamente a suo favore.
3. La richiesta di concessione del contributo è presentata dal beneficiario con le modalità di cui al presente Testo unico. In ogni caso, l'erogazione del contributo è subordinata alla produzione:
  - a) di copia delle fatture relative alle spese sostenute e delle relative quietanze;
  - b) di copia del certificato di collaudo dei beni strumentali acquistati o, in alternativa, asseverazione del tecnico incaricato del regolare ripristino dei beni.

4. La documentazione di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3 è depositata dal beneficiario con le seguenti modalità:
  - a) nei casi di cui alla lettera a) del comma 1 è allegata alla domanda di contributo ovvero, in alternativa, allegata anche disgiuntamente ai diversi stati di avanzamento, in occasione della loro presentazione;
  - b) nei casi di cui alla lettera b) del comma 1 è obbligatoriamente allegata alla domanda di contributo.
5. Nel caso di allegazione disgiunta della documentazione ai diversi stati di avanzamento, a norma della lettera a) del precedente comma, l'Ufficio speciale procede alla liquidazione del contributo anche per stralci, fino a concorrenza dell'importo determinato a norma dell'art. 45 del presente Testo unico.
6. Il beneficiario può richiedere un anticipo fino al 20% dell'importo ammesso a contributo, la cui erogazione è subordinata alla condizione che venga allegata polizza fidejussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Commissario straordinario di importo almeno pari all'ammontare delle somme richieste, comprensive della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento da parte del beneficiario al soggetto garante.
7. L'anticipo di cui al precedente comma 6 può essere richiesto anche nell'interesse delle imprese affidatarie della fornitura e installazione delle strutture prefabbricate. In tale ipotesi, l'anticipo è erogato a condizione che:
  - a) il contratto con le imprese affidatarie dei lavori o della fornitura e installazione dei prefabbricati sia stato stipulato in data antecedente la presentazione della domanda di anticipo;
  - b) vengano prodotte fatture di importo pari all'anticipo richiesto, da computare al netto dell'IVA se recuperabile;
  - c) vengano allegate polizze fidejussorie incondizionate ed escutibili a prima richiesta a favore del Commissario straordinario di importo almeno pari all'ammontare delle somme richieste fatturate quali anticipo, comprensive della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento da parte del beneficiario al soggetto garante.
8. La fidejussione di cui al comma 7, lett. c), deve avere i requisiti di cui al comma 13 del precedente articolo 73.
9. La richiesta di anticipo di cui al comma 6 è presentata all'Ufficio speciale con le modalità di cui al presente Testo unico e deve essere corredata da dichiarazione auto-certificativa con la quale il richiedente attesti di avere verificato la regolarità contributiva delle imprese affidatarie e fornitrici alla data di emissione delle fatture.
10. L'istituto bancario prescelto può procedere all'erogazione dei contributi solo dopo che l'Ufficio speciale abbia comunicato l'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta.



11. All'erogazione del contributo si provvede:
  - a) entro 30 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario all'Ufficio speciale della documentazione tecnica e contabile richiesta al precedente comma 1, lettera a), per gli stati di avanzamento lavori;
  - b) entro 30 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario all'Ufficio speciale della documentazione tecnica e contabile richiesta per la liquidazione del saldo al precedente comma 1, lettere a) o b).
12. I termini di cui al precedente comma sono sospesi in caso di richieste di integrazioni o chiarimenti da parte dell'Ufficio speciale. Essi ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle suddette integrazioni o chiarimenti, che devono comunque pervenire all'ufficio entro 30 giorni dalla richiesta, pena la mancata erogazione del contributo.
13. I contributi relativi agli interventi di ripristino delle scorte e dei prodotti in corso di maturazione sono erogati con i tempi e le modalità di cui al presente articolo.

## **CAPO VII**

### **CONTROLLI**

#### **Art. 76**

##### *Verifiche a campione preventive*

1. Sulle domande di concessione del contributo presentate ai sensi del presente Capo, le verifiche e i controlli sono preventivi e successivi alla concessione del contributo sia per la procedura semplificata che per gli interventi della procedura speciale di cui al precedente articolo 59.
2. Le verifiche ed i controlli delle domande di contributo relative agli interventi previsti del presente Capo sono svolti in via preventiva anche ai sensi dell'articolo 12-*bis*, comma 3, primo periodo, della legge speciale Sisma.
3. Gli Uffici speciali provvedono al controllo di cui al comma precedente mediante procedura informatica basata sulla generazione di una lista di numeri casuali, della lunghezza pari alla approssimazione per intero superiore alla percentuale del 25% delle domande di contributo presentate nel mese precedente.
4. Le verifiche ed i controlli da parte del comune sulla Scia edilizia o il permesso di costruire sono svolte ai sensi di quanto previsto dal Testo unico dell'edilizia.

## **Art. 77**

### *Controlli*

1. Le verifiche successive al rilascio del provvedimento di concessione del contributo, di cui al presente Capo, sono svolte con cadenza mensile dagli Uffici speciali, mediante verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 12, comma 5 della legge speciale Sisma, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10% dei decreti di concessione dei contributi. Le verifiche di cui al presente comma sono svolte nella stessa misura del 10% anche a fine lavori, sulla certificazione del direttore lavori che attesta la regolare esecuzione delle opere ed il ripristino dell'agibilità. Ove possibile, anche al di fuori dei casi precedenti, gli Uffici speciali procedono comunque a controlli e verifiche prima della conclusione dei lavori, assumendo i relativi provvedimenti o segnalando al comune le eventuali irregolarità.
2. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Vicecommissario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.
3. Nel corso dei controlli espletati ai sensi del precedente comma 1, non rilevano le difformità di lieve entità inferiori alla tipologia di lavori classificati come manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 3, lett. b) del Testo unico dell'edilizia, che non aumentano le superficie e non incidono sugli interventi di carattere strutturale dell'edificio. La conformità delle varianti diverse da quelle precedentemente indicate deve essere certificata con Scia dal direttore dei lavori nella dichiarazione di fine lavori, ai sensi degli articoli 22 e 22-*bis* del Testo unico dell'edilizia.
4. Il livello operativo per l'edificio danneggiato, approvato definitivamente dall'Ufficio speciale per la ricostruzione e comunicato ai soggetti legittimati, non può essere soggetto a modifiche in sede di controllo. Resta ferma la possibilità da parte del professionista di chiedere la determinazione preventiva del livello operativo ai sensi del precedente articolo 7.
5. In sede di verifiche e controlli la congruità del contributo certificata dal professionista è oggetto di accertamento con riferimento all'erroneità dei presupposti o a false attestazioni.

## Art. 78

### *Modalità di effettuazione dei controlli successivi alla concessione del contributo*

1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, in relazione ai territori di rispettiva competenza, anche coordinandosi con la Struttura commissariale centrale, provvedono ad effettuare le verifiche successive all'adozione del decreto di concessione del contributo con le modalità di cui al successivo comma 3 e all'art. 12, comma 5, della legge speciale Sisma, procedendo al sorteggio mediante procedura informatica basata sulla generazione di una lista di numeri casuali della lunghezza pari alla approssimazione per intero superiore.
2. Le pratiche vengono sorteggiate prescindendo dall'avvenuta effettuazione di precedenti altri controlli. Gli Uffici speciali per la ricostruzione possono comunque procedere al controllo di un quantitativo di decreti superiore alle percentuali indicate dal comma 1 del precedente articolo 77, dandone comunicazione al Commissario straordinario.
3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono alla verifica accertando l'effettiva sussistenza dei presupposti per la concessione del contributo, come stabiliti dal presente Testo unico. Non possono procedere ai controlli i funzionari degli Uffici speciali che – a qualunque titolo – abbiano partecipato all'istruttoria della pratica di erogazione del contributo o comunque ad ogni altra e diversa fase ad essa riconducibile.
4. Nel caso di controlli relativi ai decreti di cui al precedente articolo 77 per i quali non siano ancora iniziati i lavori, gli Uffici speciali per la ricostruzione verificano, in particolare, la sussistenza dei seguenti presupposti:
  - a) la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
  - b) la verifica del nesso di causalità danno-sisma mediante la corrispondenza tra documentazione fotografica e quadro fessurativo dell'edificio;
  - c) il controllo sull'esatta individuazione del livello operativo verificando gli stati di danno e i gradi di vulnerabilità dichiarati con l'effettivo stato dei luoghi;
  - d) la verifica della corrispondenza tra quanto rappresentato in progetto e quanto rilevato in sede di avvio dell'intervento.
5. Nel caso dei controlli di cui al precedente articolo 77 per i quali gli interventi siano in corso di esecuzione o eseguiti, gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono a verificare la sussistenza dei presupposti di cui al precedente comma 4 e ad accertare, entro un termine non superiore a 90 giorni decorrenti dalla data dell'avvio del procedimento: la conformità

dell'intervento alle previsioni di progetto; la rispondenza delle tipologie di materiali impiegati con riferimento a macro-voci (opere strutturali, opere non strutturali, finiture connesse, impianti). Gli Uffici speciali possono provvedere a verificare la rispondenza delle opere eseguite alle previsioni contenute nel progetto anche con prove o sondaggi da effettuarsi da parte del direttore dei lavori, qualora dal controllo eseguito ai sensi del precedente periodo emergano indicazioni univoche e concordanti sulla mancanza dei requisiti richiesti.

6. Ai fini dei controlli espletati ai sensi dei precedenti commi, non rilevano le difformità di lieve entità inferiori alla tipologia di lavori classificati come manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 3, lett. b) del Testo unico dell'edilizia, che non aumentano le superficie e non incidono sugli interventi di carattere strutturale dell'edificio. La conformità delle varianti diverse da quelle precedentemente indicate deve essere certificata con Scia dal direttore dei lavori nella dichiarazione di fine lavori, ai sensi degli artt. 22 e 22-bis del Testo unico dell'edilizia. Possono essere regolarizzate le difformità riscontrate nel corso dei controlli riguardanti:
  - a) la ripartizione delle somme destinate alle opere strutturali e di quelle relative alle opere di finitura strettamente connesse;
  - b) l'adozione di prezzi unitari non compresi nel prezzario cratere, *ovvero prezzario regionale*,<sup>66</sup> e/o privi della dovuta analisi;
  - c) le carenze negli elaborati tecnici del progetto, comunque tali da non pregiudicare la lettura progettuale complessiva;
  - d) le differenze tra misure del rilievo in sito e misure di progetto, ivi compreso il computo metrico tramite idonea campionatura nel limite del 20%.
7. All'esito dei controlli di cui ai *commi 4 e 5*<sup>67</sup>, gli Uffici speciali per la ricostruzione redigono apposito verbale. Qualora dal verbale risulti accertata almeno una delle difformità indicate al precedente comma 6, l'Ufficio speciale per la ricostruzione comunica al professionista incaricato, al soggetto beneficiario del contributo e al direttore dei lavori, mediante posta elettronica certificata, ovvero qualora non conosciuta mediante raccomandata a.r., nonché al competente comune, l'esito del sopralluogo e le difformità riscontrate concedendo un termine non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione. Nel corso del medesimo termine i lavori sono prov-

66. Parole aggiunte dall'art. 3, comma 1, lett. d), dell'ordinanza n. 136 del 22 marzo 2023.

67. Parole sostituite dall'art. 1, comma 1, lett. l) punto 1, dell'ordinanza n. 133 del 31 gennaio 2023.

visoriamente sospesi. Analoga comunicazione è inviata qualora dall'esito dei sopralluoghi venga riscontrata l'assenza dei presupposti per la concessione del contributo nonché difformità non regolarizzabili, fatta salva l'ipotesi in cui, qualora sulla base di quanto dichiarato in sede di richiesta di contributo ovvero nel corso della verifica si accerti che l'immobile oggetto dell'intervento è interessato da abusi parziali o totali, ancorché per gli stessi non siano stati emessi provvedimenti sanzionatori, se questi risultano sanabili sulla base della vigente normativa urbanistica e il soggetto interessato non abbia provveduto a chiedere la sanatoria ai sensi dell'art. 36 del Testo unico dell'edilizia, il Comune invita il richiedente a presentare la relativa istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, quantificando gli oneri da corrispondere; in caso di inutile decorso del predetto termine, il Comune informa l'Ufficio speciale che provvede ad avviare il procedimento di revoca del contributo concesso con le modalità di cui ai successivi commi 9 e 10.

8. Nel caso in cui non si provveda alla regolarizzazione nel termine indicato al secondo periodo del comma 7 e comunque nei casi di cui al quarto periodo dello stesso comma 7 trovano applicazione le disposizioni recate ai commi 9 e 10<sup>68</sup>.
9. Gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle ipotesi di cui al comma 8 avviano il procedimento di revoca anche parziale del contributo mediante comunicazione, in cui sono indicati i motivi che sostengono la revoca, inviata a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero qualora non conosciuta mediante raccomandata a.r., al professionista incaricato, al direttore dei lavori e all'impresa esecutrice nonché ai singoli beneficiari del contributo. Dell'avvio del procedimento di revoca è data comunicazione al Comune. La ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca determina l'immediata sospensione dei lavori.
10. Il professionista incaricato può, anche in nome e per conto del soggetto legittimato, del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice, formulare osservazioni e/o produrre documentazione ritenuta utile, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 9, mediante posta elettronica certificata. Gli Uffici speciali per la ricostruzione nei successivi 60 giorni valutano le eventuali osservazioni formulate, esaminano la eventuale documentazione prodotta e concludono il procedimento avviato ai sensi del comma 9. La conclusione del procedimento avviene con l'adozione, entro il termine massimo di sei mesi dalla data del

68. Parole sostituite dall'art. 1, comma 1, lett. l) punto 2, dell'ordinanza n. 133 del 31 gennaio 2023.

sorteggio e comunque non oltre dodici mesi dal decreto di liquidazione del conto consuntivo del contributo, del provvedimento di revoca totale o parziale del contributo ovvero di archiviazione.

11. La comunicazione dell'archiviazione del procedimento di revoca consente la ripresa dei lavori.
12. I termini di cui al terzo periodo del comma 10 non si applicano qualora emerga che i provvedimenti di concessione del contributo siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorietà o di ogni altro documento allegato alle istanze risultati falsi o mendaci. In tali ipotesi, ferma restando l'eventuale segnalazione agli organi competenti, si procede comunque, ove ne ricorrano i presupposti, alla revoca anche parziale del contributo e al recupero delle somme indebitamente erogate.
13. I presidenti di Regione – Vicecommissari provvedono, con cadenza semestrale, ad inoltrare al Commissario straordinario una relazione riassuntiva contenente l'elenco delle pratiche oggetto di controllo e delle verifiche svolte corredata della relativa documentazione.
14. Con provvedimento del direttore, ciascun Ufficio speciale per la ricostruzione provvede a definire i criteri e le modalità organizzative per l'effettuazione delle verifiche di cui al presente articolo.

#### **Art. 79**

##### *Ambito di applicazione e modalità di effettuazione delle verifiche da parte del Commissario Straordinario*

1. La struttura commissariale provvede, tramite gli Uffici speciali per la ricostruzione, alle verifiche previste dall'art. 12, comma 5, della legge speciale Sisma sui contributi complessivamente concessi, nella misura e con le modalità previste dagli articoli precedenti. Gli Uffici speciali per la ricostruzione segnalano al Vicecommissario e al Commissario straordinario, per quanto di competenza, i casi di gravi inadempimenti che possono comportare la revoca, l'annullamento o la decadenza dal contributo.

#### **Art. 80**

##### *Revoca dei contributi e dei rimborsi e attività di riscossione*

1. Nel caso in cui all'esito delle verifiche disciplinate dal presente Capo i Presidenti di Regione-Vicecommissari o il Commissario straordinario accertino l'avvenuta concessione di un contributo o di un rimborso non dovuto ovvero l'esecuzione di interventi difformi da quelli finanziati,

provvedono all'immediata revoca, anche parziale, del provvedimento e alla richiesta di restituzione delle somme eventualmente erogate e dei relativi interessi.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato al beneficiario, anche, ove possibile, tramite posta elettronica certificata, con richiesta di provvedere all'integrale restituzione della somma capitale e degli interessi entro il termine di 30 giorni. Il Commissario straordinario può provvedere alla comunicazione di cui al comma 1 per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, a cui sono trasmessi i provvedimenti di revoca disposti all'esito delle verifiche.
3. I presidenti di Regione-Vicecommissari o il Commissario straordinario possono, in relazione ai provvedimenti di cui al comma 1, disporre, su richiesta dell'interessato da effettuarsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 2, la rateizzazione del pagamento della somma capitale e dei relativi interessi. A tal fine, si tiene conto delle condizioni economiche del richiedente anche in relazione all'entità del contributo o del rimborso oggetto della richiesta di ripetizione, disponendo, in caso di accoglimento dell'istanza, *che il pagamento avvenga secondo un numero di rate non superiore a 48<sup>69</sup>* e di importo non inferiore ad euro 100,00. In ogni caso, il debito può essere estinto in qualsiasi momento mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dai Presidenti di Regione o dal Commissario straordinario ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare dovuto in un'unica soluzione.
4. Decorso inutilmente i termini di cui ai commi 2 e 3, i Presidenti di Regione – Vicecommissari o il Commissario straordinario provvedono alla riscossione coattiva di quanto dovuto. Si applicano per la riscossione coattiva le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i. Il Commissario straordinario può avvalersi degli Uffici speciali per la ricostruzione per gli adempimenti richiesti all'ente impositore dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
5. Al fine di regolare l'attività di riscossione coattiva delle somme indebitamente erogate, il Commissario straordinario provvede a stipulare un'apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate e riscossione.

69. Parole sostituite dall'art. 1, comma 1, lett. m), dell'ordinanza n. 133 del 31 gennaio 2023.

**CAPO VIII**  
**LA DISCIPLINA DELLE CONFERENZE DI SERVIZI**  
**PERMANENTE E REGIONALE**

**Art. 81**

*Attività della Conferenza permanente*

1. La Conferenza permanente, istituita dall'articolo 16, comma 1, della legge speciale Sisma al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella programmazione, nella pianificazione e nella gestione degli interventi, esercita l'attività di direzione, di coordinamento e di controllo delle operazioni di ricostruzione ed adotta gli atti decisori relativi agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti.
2. Ferme le previsioni di cui al comma 1, la Conferenza permanente:
  - a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei comuni stessi;
  - b) approva, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 i progetti delle opere pubbliche, dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario e di quelli predisposti dai soggetti indicati dall'art. 14, comma 4 e dall'art. 15, comma 1, lett. b) e c) della legge speciale Sisma ed acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero della cultura.
  - c) esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali di cui all'articolo 14, comma 2, lettera f) della legge speciale Sisma.

**Art. 82**

*Composizione della Conferenza permanente*

1. La Conferenza permanente di cui al precedente articolo 81, è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato ed è composta da:
  - a) un rappresentante del Ministero della cultura;
  - b) un rappresentante del Ministero della transizione ecologica;
  - c) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;



- d) un rappresentante unico delle Amministrazioni statali diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
  - e) un rappresentante unico della Regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima Regione territorialmente competente;
  - f) un rappresentante dell'Ente Parco territorialmente competente;
  - g) un rappresentante unico della Provincia e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima Provincia territorialmente competente;
  - h) un rappresentante unico del Comune e di tutte le amministrazioni riconducibili al medesimo Comune territorialmente competente.
2. Partecipano alle riunioni della Conferenza permanente:
    - a) il Commissario straordinario o il suo delegato;
    - b) i rappresentanti del Ministero della cultura, del Ministero della transizione ecologica e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e, in ragione della decisione oggetto della conferenza e della loro competenza territoriale,
    - c) i rappresentanti degli Enti parco,
    - d) delle altre amministrazioni dello Stato,
    - e) delle Regioni e delle altre amministrazioni regionali,
    - f) delle Province e delle altre amministrazioni provinciali,
    - g) dei Comuni e delle altre amministrazioni comunali.
  3. Il Ministero della cultura, il Ministero della transizione ecologica, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvedono a designare, il proprio rappresentante in seno alla Conferenza prevista dall'articolo 1, individuandone, altresì, il sostituto in caso di impedimento.
  4. Il rappresentante unico di cui alla lettera d) del comma 1 è individuato secondo le modalità previste dall'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, il Prefetto, territorialmente competente, provvede alla designazione del rappresentante unico entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione della conferenza permanente.
  5. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria provvedono alla designazione del rappresentante unico di cui alla lettera e) del comma 1 entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione della conferenza permanente.
  6. Gli Enti Parco, le Province ed i Comuni territorialmente competenti provvedono alla designazione del proprio rappresentante entro cinque giorni dal ricevimento dalla convocazione della conferenza permanente.
  7. Ciascuna amministrazione o ente è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

8. Resta salva la possibilità di invitare alle riunioni della conferenza permanente tutti i soggetti interessati e, per le singole amministrazioni dello Stato, rappresentante nei modi e nelle forme di cui alla lettera d) del comma 1, di intervenire a dette riunioni esclusivamente in funzione di supporto.

### **Art. 83**

#### *Modalità di funzionamento della Conferenza permanente*

1. Al fine di potenziare ed accelerare l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la Conferenza permanente opera esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990.
2. La Conferenza permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.
3. La Conferenza permanente si riunisce, di regola, con cadenza settimanale, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni di volta in volta interessate.
4. Il Commissario straordinario provvede, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione afferente alle attività descritte nel precedente articolo 81, a comunicare, secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai membri permanenti ed alle altre amministrazioni interessate:
  - a) l'oggetto della determinazione da assumere, inviando i relativi documenti ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
  - b) il termine perentorio, non superiore a sette giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
  - c) la data della prima riunione della Conferenza permanente che non può essere fissata prima di tre giorni dalla scadenza del termine previsto dalla precedente lettera b).
5. I lavori della Conferenza si concludono non oltre 15 giorni, decorrenti dalla data della riunione di cui alla lettera c) del comma 4. Qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali e della salute, il termine previsto dal precedente periodo non può superare i 30 giorni. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

## **Art. 84**

### *Determinazioni della Conferenza permanente*

1. La Conferenza permanente delibera a maggioranza dei presenti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento.
2. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte.
3. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 7 del Testo unico dell'edilizia. Della eventuale variante urbanistica è data specifica evidenza nella determinazione conclusiva ai fini dell'aggiornamento cartografico dello strumento urbanistico da parte dell'amministrazione competente.
4. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero della cultura in seno alla Conferenza.
5. Il parere del rappresentante del Ministero della transizione ecologica è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali.
6. Si applicano, per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza dei servizi previsti dagli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.

## **Art. 85**

### *Attività delle Conferenze regionali*

1. Presso ciascuna delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria è istituita la Conferenza regionale prevista dall'articolo 16, comma 4, della legge speciale Sisma.
2. La Conferenza regionale di cui al comma 1:
  - a) esprime il parere sui progetti relativamente agli interventi privati concernenti edifici sottoposti a vincoli ambientali, paesaggistici, di tutela

dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, su richiesta del Comune competente al rilascio del titolo abilitativo. Nell'ambito della conferenza è inoltre acquisita l'autorizzazione sismica, qualora ne ricorrano le condizioni;

- b) approva i progetti relativi agli interventi attuati dai soggetti indicati nell'articolo 15, comma 1, lettere a), d), e) ed *e-bis*), e comma 2 della legge speciale Sisma;
- c) esprime il parere obbligatorio per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.

## **Art. 86**

### *Composizione delle Conferenze regionali*

1. La Conferenza regionale di cui al precedente articolo 85, è presieduta dal Presidente della Regione-Vicecommissario o da un suo delegato.
2. Partecipano alle riunioni della Conferenza regionale:
  - a) il Presidente della Regione – Vicecommissario o il suo delegato e, in ragione della decisione oggetto della conferenza e della loro competenza per materia e territoriale:
  - b) i rappresentanti del Ministero della cultura,
  - c) del Ministero della transizione ecologica, e
  - d) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,
  - e) i rappresentanti degli enti parco,
  - f) delle altre amministrazioni dello Stato,
  - g) della regione e delle altre amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente,
  - h) delle province e delle altre amministrazioni riconducibili alla medesima Provincia territorialmente competente,
  - i) dei comuni e delle altre amministrazioni riconducibili al medesimo comune territorialmente competente, nonché
  - j) il dirigente dell'Ufficio speciale per la ricostruzione competente o un suo delegato;
3. Il Ministero della cultura, il Ministero della transizione ecologica e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili designano il proprio rappresentante in seno alla Conferenza prevista dall'articolo 85, individuandone, altresì, il sostituto in caso di impedimento.

4. Il rappresentante unico delle amministrazioni statali diverse da quelle di cui al comma precedente è individuato secondo le modalità previste dall'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, il Prefetto territorialmente competente provvede alla designazione del rappresentante unico entro 5 giorni dal ricevimento della convocazione della Conferenza regionale.
5. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria designano il rappresentante unico di cui alla lettera e) del comma 1 entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione della Conferenza regionale.
6. Gli Enti Parco, le Province ed i Comuni territorialmente competenti provvedono alla designazione del proprio rappresentante entro 5 giorni dal ricevimento dalla convocazione della Conferenza regionale.
7. Ciascuna amministrazione o ente è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.
8. Resta salva la possibilità di invitare alla riunione della Conferenza tutti i soggetti interessati e, per le singole amministrazioni dello Stato, rappresentante nei modi e nelle forme di cui alla lettera d) del comma 1 del precedente articolo 82, di intervenire a dette riunioni esclusivamente in funzione di supporto.
9. La partecipazione alla Conferenza regionale costituisce dovere d'ufficio.

### **Art. 87**

#### *Modalità di funzionamento delle Conferenze regionali*

1. Al fine di potenziare ed accelerare l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la Conferenza opera esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990.
2. La Conferenza regionale si riunisce, di regola, con cadenza settimanale, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni di volta in volta interessate.
3. Il Presidente della Regione – Vicecommissario provvede, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione afferente alle attività descritte nel precedente articolo 85, a comunicare, secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai membri permanenti ed alle altre amministrazioni interessate:
  - a) l'oggetto della determinazione da assumere, inviando i relativi docu-

- menti ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
- b) il termine perentorio, non superiore a 7 giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
  - c) La data della prima riunione della Conferenza regionale che non può essere fissata prima di giorni dalla scadenza del termine previsto dalla precedente lettera b).
4. I lavori della conferenza si concludono in 15 giorni, decorrenti dalla data della riunione di cui alla lettera c) del comma 3. Qualora alla conferenza partecipino amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute, il termine previsto dal precedente periodo non può superare i 30 giorni. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
  5. Qualora sia necessario acquisire un solo parere o una sola autorizzazione, non si fa luogo a convocazione della conferenza e il parere o l'autorizzazione sono acquisiti secondo le norme ordinarie.
  6. Nei casi di interventi finalizzati alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 12-*bis* della legge speciale Sisma, richiamati anche gli artt. 57, 58 e 59 del presente Testo unico, non dovrà procedersi alla convocazione della conferenza regionale, anche in presenza di un vincolo paesaggistico o di procedura di Valutazione di incidenza ambientale (VINCA), di cui alla direttiva 92/43CEE "Rete, Natura 2000".

## **Art. 88**

### *Determinazioni delle Conferenze regionali*

1. La Conferenza regionale delibera a maggioranza dei presenti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento.
2. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte.

3. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 7 del Testo unico dell'edilizia.
4. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni sono rese dal rappresentante del Ministero della cultura in seno alla Conferenza.
5. Si applicano, per tutto quanto non diversamente disciplinato nel presente articolo, le disposizioni contenute nel precedente art. 87, e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza dei servizi previsti dagli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.

### **PARTE III: *Procedimenti speciali***

## **CAPO I**

### **IMMOBILI DI PROPRIETÀ PRIVATA DI INTERESSE CULTURALE E PAESAGGISTICO**

#### **Art. 89**

##### *Definizioni*

1. Ai fini del presente Capo, si intendono per “immobili di interesse culturale e paesaggistico” le seguenti tipologie di beni:
  - a) “immobili dichiarati di interesse culturale”: gli immobili dichiarati di interesse culturale particolarmente importante ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato “codice”, e gli immobili verificati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del medesimo “codice”;
  - b) “immobili sottoposti a tutela *ope legis*”: gli immobili appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sottoposti alle disposizioni della Parte II del “codice” fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, stesso “codice”;

- c) “immobili sottoposti a prescrizioni di tutela indiretta”: gli immobili, la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945, sottoposti alle prescrizioni di cui agli articoli 45 e seguenti del “codice”;
- d) “edifici collabenti”: gli immobili di cui all’articolo 10, comma 3-*bis*, della legge speciale Sisma formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del “codice” che risultino danneggiati a seguito degli eventi sismici, non utilizzati o inagibili al momento del sisma, con o senza collasso di elementi strutturali, anche abbandonati e privi di impianti, ovvero dotati di impianti essenziali quali lo smaltimento delle acque nere, l’adduzione dell’acqua e dell’energia elettrica, anche con presenza di un grado di finitura minimo (pavimenti,intonaci interni ed esterni, infissi), costituiti da una regolare e ben individuata struttura, riconducibile per materiali costituenti e funzionamento strutturale a tipologie tradizionali dell’edilizia in muratura;
- e) “immobili qualificati di interesse culturale dagli strumenti di pianificazione urbanistica”: gli immobili, la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945, ricompresi nelle “zone a carattere storico, ambientale, paesistico” previste dai piani regolatori comunali ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della legge n. 1150 del 1942 (nel testo introdotto con la legge 19 novembre 1968, n. 1187), oppure che siano qualificati di interesse culturale nella strumentazione urbanistica comunale, provinciale o regionale vigente o rientrino con medesima qualificazione nelle perimetrazioni dei centri storici e dei borghi tipici per motivi ambientali, culturali, storici, architettonici, effettuate dalle Regioni;
- f) “immobili sottoposti a tutela paesaggistica provvedimento specifica”: gli immobili la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945, dichiarati di notevole interesse pubblico paesaggistico ai sensi delle lettere b) – ville, giardini e parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del “codice” – e c) – complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici – dell’articolo 136 del “codice” (o ai sensi delle previgenti normative richiamate dall’articolo 157 stesso “codice”);
- g) “immobili sottoposti a tutela paesaggistica ex lege o come bellezza panoramica, ovvero in base a previsioni del piano paesaggistico”: gli immobili, la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945, ricadenti in una delle aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del “codice” o sottoposti a tutela paesaggistica con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera d), del “codice” (o ai sensi delle previgenti normative richiamate dall’articolo 157 stesso “codice”);



- ce”), nonché gli immobili specificamente sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156 del “codice”;
- h) “ruderi”: gli immobili contemplati dall’articolo 10, comma 3-*bis*, della legge speciale Sisma, formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del “codice”, (edifici allo stato di rudere aventi le seguenti caratteristiche: perimetro delimitato da pareti murarie che raggiungano l’altezza media di almeno m. 2,00 da terra, non individuabili né perimetrabili catastalmente, nonché privi totalmente di copertura e della relativa struttura portante e di tutti i solai, o con alcune volte e/o orizzontamenti).
2. Ai fini del presente Capo si intendono per:
- a) “restauro”: l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale e al recupero del bene medesimo, assicurandone la funzionalità, nonché alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori culturali;
- b) “ripristino”: l’intervento diretto a restituire l’aspetto e la consistenza che un edificio aveva a una data epoca, perlopiù fra le più antiche della sua storia, e che aveva perduto in seguito a crolli o ad opere successive di trasformazione e adattamento, mediante rimozione di aggiunte o parziali ricostruzioni, al fine di restituire all’edificio la sua integrità e funzionalità;
- c) “ricostruzione”: l’intervento riguardante edifici distrutti o in avanzato stato di disfacimento, condotto, sul medesimo sito e senza dislocazione, con l’intento di restituire l’edificio allo stato precedente il danno, in riferimento ad una solida base documentaria ed in coerenza con la natura storica dei luoghi.
3. L’Allegato n. 8 al presente Testo unico, intitolato “*Beni culturali*”, elenca le tipologie di interventi, gli elementi paesaggistici, urbani, architettonici di contesto e gli elementi costitutivi dell’architettura storica in relazione ai quali sono declinati e articolati gli incrementi percentuali.
4. Ai fini della dimostrazione della sussistenza del requisito della conclusione della costruzione in data anteriore al 1945 è possibile utilizzare ogni mezzo di prova, ivi inclusi i documenti, le informazioni, i dati e le riprese fotografiche e ogni altro strumento probatorio previsti dall’articolo 9-*bis* del Testo unico dell’edilizia.
5. Gli incrementi di cui al successivo art. 94, sono applicabili anche agli immobili privati sottoposti alla normativa di tutela ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 per i quali sia stata presentata, prima della domanda di contributo, la domanda di verifica dell’interesse culturale, ai sensi del predetto articolo 12 del decreto legisla-

tivo n. 42 del 2004, a condizione che la verifica positiva, da parte dei competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, intervenga prima della concessione del contributo.

## **Art. 90**

### *Finalità*

1. Le disposizioni del presente Capo, in attuazione dell'articolo 9, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 5, comma 2, lett. e) della legge speciale Sisma, sono finalizzate a riconoscere un contributo fino al 100% delle spese occorrenti a realizzare gli interventi di restauro, riparazione e ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione degli immobili di interesse culturale e paesaggistico danneggiati o distrutti dal sisma, in modo da assicurare il conseguimento di elevati livelli qualitativi nella progettazione e nella realizzazione dei suddetti interventi, al fine di renderli compatibili con la tutela degli aspetti architettonici, storici e paesaggistici e di salvaguardare i caratteri identitari degli insediamenti dei Comuni colpiti dal sisma.

## **Art. 91**

### *Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni del presente Capo in materia di riparazione, ripristino, recupero, restauro e ricostruzione degli immobili di interesse culturale appartenenti a soggetti privati si applicano a tutti gli immobili sottoposti a regime di tutela ai sensi della Parte II del "codice", agli immobili sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del "codice", la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945, nonché, nei limiti e secondo le modalità definiti negli allegati, agli immobili qualificati di interesse culturale dagli strumenti di pianificazione urbanistica o da altri atti generali regionali, provinciali o comunali e la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945.
2. Sono ricompresi nell'ambito applicativo del presente Capo, ove ricadenti in una delle categorie elencate nell'articolo 89, anche gli interventi che hanno ad oggetto tipologie particolari di immobili di interesse culturale, di proprietà privata, non qualificabili come abitazioni di carattere ordinario, quali, a titolo esemplificativo, i complessi monastici e abbaziali, le chiese, i castelli, ivi incluse le fortificazioni e altri manufatti architettonici che, in relazione alle peculiari tipologie edilizie e costruttive, richiedano una specifica valutazione del connesso costo economico. Sono compresi altresì gli

interventi di riparazione e consolidamento di tutti gli elementi architettonici anche complementari quali, ad esempio, fontane, recinzioni, scaloni, chiostre, giardini, che concorrono a determinare il carattere di pregio dell'immobile, nonché il restauro pittorico e degli apparati decorativi fissi che facciano parte integrante della struttura e limitatamente alle parti danneggiate dal sisma e/o interessate dagli interventi. Alle particolari tipologie di immobili di cui al presente comma non si applica la riduzione del costo parametrico per classi di superficie.

3. Agli immobili di interesse culturale rientranti nella categoria dell'articolo 89, comma 1, lettera a) che, pur non ricadendo nelle tipologie particolari di cui al comma precedente, quali, a titolo esemplificativo, le ville antiche ad uso privato destinate ad abitazione ovvero ad uso pubblico, siano tuttavia dotati di elementi architettonici complementari che concorrono a determinarne il carattere di pregio, sono riconosciuti altresì gli interventi di riparazione e consolidamento di detti elementi architettonici, ferma restando la riduzione del costo parametrico per classi di superficie. Tali immobili, nei casi precedenti, sono aperti al pubblico per finalità turistiche e culturali sulla base di una convenzione stipulata con il comune.
4. Resta fermo nei Comuni diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, della legge speciale Sisma il contributo previsto per gli interventi di cui al presente Capo, concesso a favore dei beneficiari di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), della stessa legge speciale che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 comprovato da apposita perizia asseverata, è pari al 50% del costo ammissibile, per ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione. Nei medesimi Comuni il contributo è altresì pari al 100% del costo ammissibile qualora sia concesso a favore dei beneficiari di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) ed e) della legge speciale Sisma ovvero si tratti di edifici ubicati nei centri storici, nelle zone classificate dagli strumenti urbanistici comunali come zone A ai sensi dell'articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, nei borghi tipici per motivi ambientali, culturali, storici, architettonici, come riconosciuti da strumenti regionali o provinciali di pianificazione territoriale o paesaggistica.
5. Nei soli casi eccezionali di immobili rientranti nella previsione dell'articolo 89, comma 1, lettera a) per i quali l'applicazione dei parametri valutativi e dei criteri applicativi stabiliti nell'Allegato n. 8 al presente Testo unico risulti insufficiente a coprire i costi effettivi degli interventi progettati, in considerazione della peculiare o unica configurazione strutturale dell'immobile, il soggetto avente titolo può domandare che si proceda a una stima diretta del contributo allegando un'apposita relazione tecnica che dimostri

l'insufficienza del contributo come calcolato in base al presente Testo unico, tenuto conto delle speciali esigenze dell'intervento. Il Vicecommissario provvede sulla domanda di ammissione alla stima diretta previo parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente e, ove ritenga sussistenti le condizioni di cui ai periodi precedenti, dispone che si proceda alla stima diretta del contributo. La richiesta di contributo, successiva a tale disposizione, è operata secondo la procedura ordinaria di cui all'articolo 12 della legge speciale Sisma. Se all'esito dell'istruttoria risulta che non sussiste il presupposto dell'insufficienza del contributo, si applicano gli incrementi e la procedura previsti dal presente Capo.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano altresì agli immobili rientranti nella previsione dell'articolo 89, comma 1, lettera d), limitatamente agli edifici isolati e non facenti parte di complessi edilizi, quali ad esempio torri, campanili, fari, per i quali l'applicazione dei costi convenzionali di cui al successivo articolo 95 non consenta il recupero in ragione della ridotta superficie.

## **Art. 92**

### *Interventi ammissibili a contributo*

1. Nell'ambito degli interventi di cui al precedente articolo 89, di restauro, riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici di interesse culturale e paesaggistico compresi nell'ambito applicativo del presente Capo, rientrano nel costo dell'intervento anche quelle ulteriori lavorazioni, connesse agli interventi medesimi, finalizzate al recupero ovvero al restauro di beni ed elementi architettonici e storico-artistici di pregio, caratterizzanti l'architettura dell'edificio oggetto di intervento (quali, ad esempio, stipiti, angolari, portali, mensole, architravi, elementi decorativi, stemmi), ivi incluse le superfici decorate e altri apparati decorativi. Sono ammesse a contributo anche le lavorazioni di restauro delle superfici decorate e degli altri apparati decorativi non inclusi nelle Tabelle di cui all'Allegato 8 al presente Testo unico. Sono altresì ammessi gli interventi che comprendano il recupero di mura urbane connesse all'intervento sull'edificio danneggiato, mediante applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo 91, comma 5.
2. Per gli edifici di cui all'articolo 89, comma 1, lettere a) e b), del presente Testo unico, le opere ammissibili a contributo sono determinate sulla base delle indicazioni contenute nel già menzionato Allegato 8. Le predette indicazioni sono applicabili, in quanto compatibili, anche agli interventi di ricostruzione pubblica eseguiti su beni culturali.

3. In ogni caso, l'Ufficio speciale ha facoltà di non ammettere a contributo gli interventi motivatamente ritenuti incongrui o non giustificati in relazione al danno subito, alla dimensione ed alle caratteristiche dell'opera.
4. Per gli edifici di cui all'articolo 89, comma 1 lett. a) e b), qualora sia stato necessario trasferire temporaneamente in depositi idonei gli arredi e le suppellettili di interesse culturale, è riconosciuto a copertura dei costi del trasloco e della successiva riallocazione nell'edificio un contributo pari all'80% dei costi sostenuti comprovati con fattura o con altra idonea documentazione, e comunque entro un importo non superiore a 5.000 euro.
5. Qualora gli edifici di cui al presente articolo siano totalmente o parzialmente crollati, o comunque abbiano riportato danni tali da renderne necessaria la demolizione e l'integrale ricostruzione, è sempre possibile procedere al loro smontaggio controllato e alla successiva rimessa in opera, purché in modo fedele all'assetto preesistente, anche in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
6. Gli immobili di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 101 del presente Testo unico, anche non adibiti ad usi pubblici, vincolati dalla disciplina di tutela ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che, alla data degli eventi sismici, possedevano tutti i requisiti per essere utilizzabili in base alla loro specifica destinazione, ma non erano al momento utilizzati sono ammissibili a contributo limitatamente alle opere indispensabili ad assicurare l'agibilità strutturale e le opere di finitura interne ed esterne, facendo riferimento a quelle necessarie al ripristino delle condizioni preesistenti al sisma, per restituire all'intero edificio l'aspetto decorativo e funzionale originario. Ai fini della determinazione del costo convenzionale, in ogni caso, è assunto il livello operativo attribuito e trova applicazione lo scaglionamento per classi di superficie previste dalla Tabella 6 degli Allegati 4 e 5 al presente Testo unico. Sono riconosciute le maggiorazioni di cui alla Parte II del presente Testo unico, laddove compatibili con le opere ammesse a contributo.

### **Art. 93**

#### *Base di calcolo del contributo*

1. Gli incrementi del contributo riconoscibili per gli interventi di cui ai precedenti articoli 89 e 90 sono applicati ai costi parametrici definiti, in relazione alla destinazione residenziale, produttiva o di uso pubblico. In ogni caso il contributo complessivo, incluse tutte le maggiorazioni, non può superare il 100% delle spese occorrenti per realizzare gli interventi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, della legge speciale Sisma.

2. In considerazione dell'esigenza di promuovere e di favorire, nel processo di ricostruzione, i più alti livelli di protezione sismica compatibili con le esigenze di tutela del valore culturale e paesaggistico degli immobili interessati dagli interventi, non assume rilievo, nel riconoscimento degli incrementi, la distinzione tra danni lievi e danni gravi, fermi restando i termini di decadenza per la presentazione delle domande di contributo stabiliti dalle disposizioni vigenti. Le disposizioni del presente Capo si applicano indistintamente sia agli immobili con destinazione residenziale, sia a quelli con destinazione produttiva o mista.

### **Art. 94**

#### *Incrementi del costo parametrico*

1. Per ciascuna delle tipologie di immobili di interesse culturale e paesaggistico indicate nell'articolo 89, comma 1, ad esclusione di quella prevista dalla lettera h), sono previsti i seguenti incrementi percentuali del costo parametrico:
  - a) fino al 100% per gli immobili rientranti nella lettera a) dell'art. 89 (beni vincolati/dichiarati);
  - b) fino al 70% per gli immobili rientranti nella lettera b) dell'art. 89 (ope legis);
  - c) fino al 35% per gli immobili rientranti alla lettera c) dell'art. 89 (prescrizioni di tutela indiretta) per gli interventi di conservazione e restauro; fino al 14% per gli interventi di ricostruzione;
  - d) fino al 50% per gli immobili rientranti alla lettera d) dell'art. 89 (edifici collabenti vincolati/dichiarati);
  - e) fino al 50% per gli immobili rientranti alla lettera e) dell'art. 89 (urbanistica) per gli interventi di conservazione e restauro; fino al 20% per gli interventi di ricostruzione;
  - f) fino al 70% per gli immobili rientranti alla lettera f) dell'art. 89 (paesaggistici "specifici");
  - g) fino al 35% per gli immobili rientranti alla lettera g) dell'art. 89 (paesaggistici "generici" o di piano paesaggistico) per gli interventi di conservazione e restauro;
  - h) fino al 14% per gli interventi di ricostruzione.
2. Gli incrementi di cui all'art. 89, comma 1, lettera a), sono articolati, entro il limite massimo percentuale ivi previsto, in una quota minima garantita, pari al 30%, e in ulteriori maggiorazioni condizionate all'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto richiedente, tramite il professionista che ha redatto il progetto, di realizzare uno o più degli interventi, specifi-

cati nelle tabelle di cui all'Allegato n. 8 al presente Testo unico. Nel caso di vincoli parziali, che riguardino, ad esempio, la sola facciata o singole parti dell'edificio, è esclusa la quota minima garantita di incremento automatico del 30%, di cui al precedente periodo.

3. Per gli immobili rientranti nella tipologia di cui all'articolo 89, comma 1, lettere d) ed e), è riconosciuto un incremento massimo del 50% per gli interventi di conservazione e restauro e, solo per la tipologia di cui alla lettera e), del 20% per quelli di ricostruzione. Per gli immobili rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 89, comma 1, lettere c) e g), è riconosciuto un incremento massimo del 35% per gli interventi di conservazione e restauro e del 14% per quelli di ricostruzione.
4. L'incremento del contributo complessivo effettivamente spettante per le voci variabili, entro il limite percentuale massimo previsto per ciascuna delle tipologie di immobili di cui al comma 1, è determinato dalla somma delle singole voci parametriche, relative alle tipologie di immobile e di intervento proposto, purché rientrante nella categoria di intervento di conservazione o ricostruzione, e in relazione alla considerazione degli elementi paesaggistici, urbani, architettonici di contesto e degli elementi costitutivi dell'architettura storica riportati nelle tabelle dalla n. 1 alla n. 3 dell'Allegato n. 8 al presente Testo unico.
5. In particolare:
  - a) per gli immobili rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 89, comma 1, lettere a), b) ed f), l'incremento del contributo economico è determinato, in relazione agli specifici interventi proposti tra quelli indicati nella tabella 1 dell'Allegato n. 8, denominata "Conservazione e restauro", nelle corrispondenti misure percentuali ivi indicate;
  - b) per gli immobili rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 89, comma 1, lettere c) e g), la cui realizzazione sia antecedente al 1945, l'incremento del contributo economico è determinato, nelle corrispondenti misure percentuali ivi indicate, in relazione agli specifici interventi proposti, nonché in relazione alla considerazione del contesto edilizio, urbano e paesaggistico e degli elementi costitutivi dell'architettura storica indicati nelle tabelle 2A e 3 dell'Allegato n. 8, denominate rispettivamente "Salvaguardia e conservazione dei contesti edilizi, urbani e paesaggistici" e "Riduzione delle vulnerabilità sismiche attraverso interventi compatibili con il carattere dell'architettura storica", integrando la documentazione progettuale con gli elaborati esplicativi ivi indicati;
  - c) per gli immobili rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 89, comma 1, lettere d) ed e), la cui realizzazione, per quest'ultima tipologia, sia

antecedente al 1945, l'incremento del contributo economico è determinato, nelle corrispondenti misure percentuali ivi indicate, in relazione agli specifici interventi proposti, nonché in relazione alla considerazione del contesto edilizio, urbano e paesaggistico e degli elementi costitutivi dell'architettura storica indicati nelle tabelle 2B e 3 dell'Allegato n. 8 al presente Testo unico, denominate rispettivamente "Salvaguardia e conservazione dei contesti edilizi, urbani e paesaggistici" e "Riduzione delle vulnerabilità sismiche attraverso interventi compatibili con il carattere dell'architettura storica", integrando la documentazione progettuale con gli elaborati esplicativi ivi indicati.

6. La documentazione progettuale allegata alla domanda deve contenere un'adeguata descrizione, asseverata dal progettista, che dettagli e giustifichi le singole soluzioni progettuali per le quali si chiede l'incremento.
7. Ad eccezione dell'incremento minimo garantito del 30% previsto per gli interventi sui beni appartenenti alla tipologia di cui alla lettera a) dell'articolo 89, primo comma, e del 15% previsto per gli interventi sui beni appartenenti alla tipologia di cui alla lett. f), a condizione, in questo caso, che tali interventi siano rispondenti alla nozione di "ricostruzione" di cui all'articolo 89, comma 2, lett. c), la domanda degli incrementi di cui al presente Capo, come articolati nelle tabelle di cui all'Allegato 8 al presente Testo unico, è facoltativa. La mancata compilazione, in tutto o in parte, delle predette tabelle non incide sul diritto al contributo corrispondente al costo parametrico.

## **Art. 95**

### *Beni culturali, collabenti e ruderi*

1. In attuazione dell'articolo 10, comma 3-*bis*, della legge speciale Sisma, per gli edifici collabenti formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del "codice" è consentita la copertura, nel limite del costo convenzionale, degli interventi di restauro, ripristino e ricostruzione, sulla base del progetto approvato dalla competente Soprintendenza ai sensi degli articoli 21 e seguenti del "codice". A tal fine sono riconosciuti gli incrementi percentuali, fino al 50% del contributo di base, come articolati nelle tabelle 2b) e 3 dell'Allegato n. 8 al presente Testo unico.
2. Agli immobili di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*, della legge speciale Sisma, ridotti allo stato di rudere, è riconosciuto il contributo non superiore a euro 300/mq senza maggiorazioni, onnicomprensivo di ogni onere relativo a lavori e spese tecniche, al netto di IVA. È escluso il riconoscimento delle maggiorazioni di cui all'Allegato n. 8 al presente Testo unico.



3. Nel caso di immobili rientranti nella previsione dell'articolo 89, comma 1, lettera h) (ruderi), sono ammessi a contributo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti lavorazioni:
  - eliminazione di vegetazione potenzialmente dannosa per le strutture;
  - formazioni di copertine superficiali a protezione da infiltrazioni meteoriche dei maschi murari;
  - chiusura leggera di aperture per evitare ingressi non autorizzati;
  - smontaggi controllati e conseguente cernita e accatastamento degli elementi,
  - tratti di cuci-scuci delle murature;
  - inserimento di catene e/o profilati metallici;
  - ripristino di orizzontamenti leggeri quando indispensabili ad impedire instabilità di elementi murari o preservare dalle intemperie elementi di pregio all'intradosso.
4. Tra le opere ammissibili sono da comprendere anche le finiture esterne, limitatamente a quelle strettamente necessarie ad evitare il degrado strutturale del manufatto quali regimentazione delle acque meteoriche, etc. In ogni caso sono ammesse quelle opere, nei limiti del contributo, che garantiscano le finalità degli interventi. Viceversa, sono da escludere le opere di tipo provvisoriale e gli interventi inerenti finiture interne e impianti.

## **Art. 96**

### *Rapporti con altri incrementi e maggiorazioni e con altre forme di contribuzione*

1. Le maggiorazioni previste dal presente Capo non sono cumulabili tra di loro.
2. Le maggiorazioni previste dal presente Capo sono cumulabili con le altre maggiorazioni già previste ad altro titolo dal presente Testo unico, ad eccezione delle lettere j), k), ed l) della Tabella 7 dell'Allegato n. 5 al presente Testo unico, intitolato "*Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi negli edifici a destinazione prevalentemente abitativa*".
3. In ogni caso il cumulo totale delle maggiorazioni non può superare il 100% del costo parametrico per gli interventi sugli immobili rientranti nella tipologia di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) e non può superare l'80% del costo parametrico per tutte le altre tipologie.
4. È escluso il cumulo tra gli incrementi previsti dal presente Capo e i contributi pubblici per la spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi di conservazione di cui agli articoli 31 e seguenti del "codice", se riferiti ai medesimi interventi.

5. Per gli immobili di interesse culturale e paesaggistico danneggiati o distrutti dal sisma appartenenti ad imprese, i contributi di cui al presente Capo sono ammissibili nei limiti di cui alla vigente normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

## **Art. 97**

### *Livelli di sicurezza*

1. Fatta eccezione per gli interventi di cui al successivo comma 2, gli interventi che beneficiano degli incrementi del contributo previsti dal presente Capo devono conseguire un maggior grado di sicurezza dell'edificio rispetto alle condizioni preesistenti al danno, compatibilmente con l'interesse culturale dell'edificio. L'intervento, pertanto, deve sempre garantire un aumento efficace dei livelli di sicurezza, valutati rispetto alla condizione precedente al danno, e comunque in misura tale da garantire il livello di sicurezza minimo valutato secondo quanto previsto al cap. 8 delle NTC2018 non inferiore all'indice 0,6 del rapporto capacità-domanda, successivamente denominato capacità di resistenza "R".
2. Gli interventi locali non possono limitarsi alla semplice riparazione ma devono prevedere interventi di rafforzamento locale. Il progettista è tenuto ad elaborare, anche attraverso il confronto con la Soprintendenza competente, le soluzioni progettuali più idonee al fine di garantire, allo stesso tempo, i livelli di sicurezza minimi e il rispetto delle peculiarità nella tutela del bene culturale.
3. Per i beni di cui all'articolo 89, comma 1, lettere a), b) e d), per i quali viene richiesto il contributo, qualora le esigenze di tutela non consentano il raggiungimento dei migliori livelli di sicurezza, deve essere garantita una capacità di resistenza "R", comunque non inferiore al valore di 0,6. In quest'ultimo caso, nella relazione tecnica strutturale devono essere evidenziate, per le diverse ed alternative soluzioni strutturali necessarie per elevare la capacità resistente, sottoposte ad autorizzazione, le esigenze di tutela del bene culturale rispetto alle quali le diverse soluzioni proposte risultino non compatibili, richiamando a tal fine anche le eventuali prescrizioni degli enti preposti alla tutela che determinano il mancato raggiungimento della migliore capacità di resistenza richiesta dal decreto sopra richiamato. In ogni caso, per gli edifici scolastici con oltre 70 anni di vita va garantito un indice di resistenza non inferiore a 0,8.
4. L'intervento deve garantire in ogni caso l'eliminazione di carenze e criticità gravi che possono dare luogo a meccanismi di collasso rovinosi della costruzione o di sue parti rilevanti, che possano avvenire prematuramente

e improvvisamente senza che la costruzione esprima un efficace comportamento resistente di insieme.

5. Indipendentemente dal livello di sicurezza globale raggiunto, resta fermo l'obbligo del progettista strutturale di esprimersi, all'esito della valutazione globale della sicurezza finale, in ordine alle condizioni d'uso della costruzione, secondo quanto stabilito dalle norme tecniche vigenti.
6. Al fine di perseguire nel processo di ricostruzione, con riferimento agli edifici rientranti nelle tipologie di cui al precedente articolo 89, il massimo livello di sicurezza e una significativa riduzione della vulnerabilità sismica, il Commissario provvede a definire apposite regole tecniche, d'intesa con il Ministero della cultura, sulla base di una proposta tecnica elaborata dal tavolo tecnico costituito con decreto n. 396 del 30 dicembre 2020, a tal fine integrato con ulteriori esperti in possesso di adeguata professionalità, di cui due designati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

## **Art. 98**

### *Procedimento*

1. La sussistenza dei presupposti e delle condizioni per conseguire gli incrementi previsti dal presente Capo è asseverata dal professionista, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al Capo V, Parte II, all'atto della presentazione della domanda di contributo, corredata dei documenti progettuali, dei dati e degli elementi informativi indicati nelle tabelle contenute nell'Allegato n. 8 al presente Testo unico, mediante la procedura informatica messa a disposizione del Commissario.
2. In particolare, il soggetto richiedente, al fine di ottenere gli incrementi relativi alle quote variabili, deve presentare i documenti progettuali specificati nelle tabelle contenute nell'Allegato n. 8 al presente Testo unico e deve barrare le caselle corrispondenti alle singole voci descrittive degli elementi o delle caratteristiche dell'intervento, specificate nelle predette tabelle, la cui somma determina la percentuale totale dell'incremento spettante.
3. Con la presentazione della domanda completa delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, la parte richiedente e il progettista assumono il formale impegno di adottare effettivamente le misure e di perseguire gli obiettivi di salvaguardia e conservazione e di qualità architettonica e del restauro, tra quelli previsti nelle tabelle contenute nell'Allegato 8, indicati nella domanda.
4. Nel caso di interventi aventi ad oggetto gli immobili di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 89, comma 1, sottoposti a tutela ai sensi della Parte se-

conda del “codice”, il progetto, corredato dei documenti progettuali, dei dati e degli elementi informativi indicati nelle tabelle di cui all’Allegato n. 8 al presente Testo unico, è presentato all’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, secondo le modalità telematiche previste dal presente Testo unico. In tali casi il soggetto richiedente può presentare il progetto in via preventiva alla Soprintendenza territorialmente competente ai fini dell’autorizzazione prevista dagli articoli 21 e seguenti del “codice”.

5. Il comma 3 si applica anche nel caso di interventi aventi ad oggetto immobili di cui alle lettere e), f) e g) dell’articolo 89, comma 1, sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi della Parte terza del “codice”, per i quali sia richiesta la previa autorizzazione paesaggistica e non trovi applicazione il combinato disposto degli articoli 146 e 149 del “codice” e del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 13 febbraio 2017, nonché quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo V, Parte II del presente Testo unico.
6. L’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente procede, sulla base delle asseverazioni rese dal professionista ai sensi del comma 1, alla concessione del contributo, ivi incluse le maggiorazioni previste dal presente Capo, sulla base della disciplina e nei limiti di cui al presente Testo unico.

## **Art. 99**

### *Controlli*

1. Si applicano le disposizioni sui controlli contenute nel Capo VII della Parte II del presente Testo unico. Nel caso in cui risulti, sulla base delle verifiche a campione sulla ricostruzione privata previste dal presente Testo unico, che gli interventi realizzati o in corso di realizzazione non corrispondono in tutto o in parte a quelli progettati e presentati in sede di richiesta di contributo, la concessione degli incrementi è revocata e il contributo complessivo è ridotto nella misura corrispondente alla percentuale di incremento relativa alle lavorazioni e agli interventi non eseguiti o eseguiti in difformità.
2. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
3. Restano fermi i controlli inerenti alle funzioni di vigilanza previste dagli articoli 18, 19 e 155 del “codice” e dal Titolo IV del Testo unico dell’edilizia.

## **Art. 100**

### *Accordi di collaborazione*

1. Il Commissario straordinario, gli Uffici speciali per la ricostruzione e le Soprintendenze territorialmente competenti possono definire appositi accordi, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attività di reciproca competenza, anche ai fini di cui all'articolo 97, in modo da assicurare la speditezza della trattazione delle pratiche e la massima semplificazione procedurale. La predetta collaborazione istituzionale può svolgersi ed essere avviata anche prima della formale stipula degli accordi di cui al primo periodo.

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI SU EDIFICI DI PROPRIETÀ PRIVATA DESTINATI A USO PUBBLICO, MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI NEL "DOPPIO CRATERE" E SU EDIFICI GIÀ DICHIARATI INAGIBILI**

## **Art. 101**

### *Ambito di applicazione e soggetti beneficiari*

1. Le disposizioni del presente Capo, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, lettere a) e d) della legge speciale Sisma, disciplinano gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione dei seguenti edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili con ordinanza sindacale, ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1 della citata legge:
  - a) edifici a destinazione diversa da quella prevalentemente abitativa o produttiva, che, al momento dei suddetti eventi sismici, erano adibiti a funzioni culturali, sociali o religiose;
  - b) edifici che al momento degli eventi sismici erano adibiti ad usi pubblici, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, la destinazione a scuole private e paritarie, a strutture sanitarie e sociosanitarie e a caserme.
2. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente Capo i soggetti privati proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari degli edifici di cui al comma 1.

## Art. 102

### *Criteri e modalità per l'accesso ai contributi*

1. Per tutto quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione sugli edifici di cui al comma 1 del precedente articolo 101, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Parte II del presente Testo unico. Ai fini della determinazione del costo convenzionale, in ogni caso, non trova applicazione lo scaglionamento per classi di superficie.
2. Per gli edifici di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 101, qualora in ragione della loro destinazione necessitino di interventi di adeguamento sismico a norma dell'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge speciale Sisma ai fini della determinazione del contributo è in ogni caso assunto il livello operativo L4, con l'applicazione, qualora ne ricorrano le condizioni, degli incrementi di cui alle Tabelle 7.1 e 7.2 dell'Allegato 5 al presente Testo unico.
3. Per gli edifici di cui di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 101, fermi restando i criteri di determinazione del contributo concedibile stabiliti nel Capo III, Parte II, come integrata dal presente Capo, la valutazione di congruità dell'Ufficio speciale per la ricostruzione assume quale parametro anche la media dei contributi riconosciuti a favore degli edifici pubblici aventi destinazione analoga, al fine di evitare significativi scostamenti.
4. In caso di edifici di proprietà mista pubblica e privata, nei quali la destinazione di cui al comma 2 riguarda la sola porzione di proprietà pubblica, l'Ufficio speciale per la ricostruzione autorizza la progettazione con l'adeguamento sismico dell'intero edificio qualora non sia possibile, attraverso soluzioni alternative, assicurare allo stesso una diversa destinazione unitaria e omogenea.
5. In tutti i casi di cui al presente articolo, sono ammissibili a contributo le opere già individuate per gli interventi disciplinati dalla Parte II del presente Testo unico, riguardanti l'edificio, sia per la parte strutturale ed impiantistica che per le finiture, nonché per le attrezzature particolari e gli impianti speciali. Sono parimenti ammissibili le opere necessarie per il ripristino e l'allaccio ai servizi a rete, mentre sono escluse quelle relative al ripristino di arredi e recinzioni esterni. La determinazione delle opere ammissibili a finanziamento tiene conto delle indicazioni contenute nell'Allegato n. 9 al presente Testo unico, intitolato "*Criteri per l'individuazione delle opere ammissibili a contributo*". In ogni caso, l'Ufficio speciale ha facoltà di non ammettere a contributo gli interventi motivatamente ritenuti incongrui o non giustificati in relazione al danno subito, alla dimensione ed alle caratteristiche dell'opera.

## Art. 103

### *Disciplina generale del mutamento di destinazione d'uso*

1. Ai fini dell'ammissione al contributo nella ricostruzione privata, si considera la destinazione d'uso che l'immobile danneggiato possedeva al verificarsi dell'evento sismico.
2. I mutamenti di destinazione d'uso degli immobili già ammessi a contributo, realizzati successivamente all'emanazione del provvedimento di concessione, sono disciplinati dagli artt. 23-ter e 23-quater del Testo unico dell'edilizia. Le eventuali nuove opere aggiuntive, funzionali al mutamento di destinazione d'uso, sono in acollo dei privati.
3. Restano ferme le limitazioni previste dall'art. 6, comma 3 della legge speciale Sisma, in tema di locazioni, usufrutto e comodato.
4. Per gli immobili privati ad uso pubblico (ad es., scuole, cinema, teatri, caserme, presidi sanitari o edifici adibiti a funzioni sociali, religiose o culturali) è consentito il mutamento della destinazione d'uso posseduta alla data del sisma, ai fini abitativi o produttivi, nel rispetto dei richiamati artt. 23-ter e 23-quater.
5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 3, il contributo è calcolato con le modalità ordinarie previste dal Capo III della Parte II del presente Testo unico ed è esclusa l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Capo.

## Art. 104

### *Interventi di ricostruzione su edifici colpiti da precedenti eventi sismici e su edifici già dichiarati inagibili*

1. Agli interventi di ricostruzione e riparazione sugli edifici privati situati nel territorio della Regione Abruzzo e già danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, i quali per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 abbiano subito un danno ulteriore prevalente, ai sensi del comma 3, dell'art. 13 della legge speciale Sisma si applicano le disposizioni contenute nei Capi I e IV dell'ordinanza commissariale n. 51 del 28 marzo 2018 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Agli interventi di riparazione o ricostruzione su immobili privati situati nelle Regioni Umbria e Marche già danneggiati dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e in Umbria del 2009, i quali per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 abbiano subito un aggravamento, ai sensi dei commi 6 e 6-bis, dell'art. 13 della legge speciale Sisma, si applicano le disposizioni contenute nei Capi III e IV dell'ordinanza commissariale n. 51 del 28 marzo 2018 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nel caso di edifici costituiti da unità immobiliari adibite, alla data in cui si sono verificati gli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, ad abitazioni principali o ad attività produttive in esercizio e che alla medesima data risultavano parzialmente utilizzati a seguito di ordinanza di inagibilità parziale per sismi precedenti o per altre cause di inutilizzabilità, e successivamente dichiarati totalmente inagibili a causa dei danni determinati dal sisma del 2016, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sulla sola superficie agibile alla data degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, e il costo dell'intervento indispensabile per assicurare l'agibilità strutturale dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni, nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva delle unità immobiliari utilizzate a fini di abitativi o produttivi, fatta eccezione per quelle relative alla porzione di edificio già dichiarata parzialmente inagibile. Per gli edifici di cui al presente comma il contributo può essere concesso a condizione che l'inagibilità totale sia stata dichiarata con ordinanza sindacale a seguito di verifica dell'avvenuto aggravamento del danno da parte del comune competente, previa attestazione da parte del tecnico incaricato dal soggetto legittimato, con apposita perizia asseverata corredata da adeguata documentazione fotografica inerente anche al danno pregresso, della sussistenza del nesso di causalità fra gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e il danno ulteriore che ha determinato l'inagibilità totale. Il comune individua la porzione dell'immobile già dichiarata parzialmente inagibile, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione. Ai fini della verifica della sussistenza degli aggravamenti l'amministrazione si avvale delle schede di cui al precedente articolo 5 e di ogni altra documentazione in suo possesso. Le presenti disposizioni non si applicano agli edifici di cui ai commi 1 e 2.

## **PARTE IV: Programmazione e pianificazione urbanistica**

### **Art. 105**

#### *Programmazione dei termini per la presentazione delle domande per il contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici*

1. Al fine di garantire una più compiuta programmazione e maggiore speditezza delle attività di ricostruzione privata, il Commissario straordinario può provvedere a fissare termini per la presentazione delle domande di contributo anche con riferimento a specifiche tipologie di interventi e alla



disciplina degli incarichi, tenendo conto delle priorità stabilite dal legislatore, di quelle di natura sociale, dell'individuazione degli aggregati e delle unità minime di intervento, degli ostacoli di cantierizzazione e di ogni altra interferenza, tenendo conto delle proposte provenienti dalla Rete delle Professioni Tecniche e dalle parti sociali.

2. Al fine di favorire il rientro dei cittadini nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici, nonché di assicurare il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, i proprietari o titolari di diritti reali degli edifici danneggiati che fruiscono, alla data di entrata in vigore del presente Testo unico, del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS), ovvero delle Strutture Abitative di Emergenze (SAE), o degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai sensi del decreto-legge n. 8 del 2017, o dei moduli abitativi provvisori rurali (MAPRE), o degli immobili realizzati ai sensi delle OCDPC n. 510/2018, 553/2018, 538/2018, 581/2019, nonché degli immobili messi a disposizione dal Comune o da altri soggetti pubblici, devono presentare le domande di contributo entro il termine fissato con ordinanza commissariale.

## **Art. 106**

### *Principi della pianificazione urbanistica nella ricostruzione*

1. La presente Parte disciplina, sulla base dei poteri di ordinanza riconosciuti al Commissario straordinario dalle legge e, in particolare, dagli artt. 2, 5 e 11 della legge speciale Sisma, l'attività di programmazione e pianificazione urbanistica della ricostruzione, tenendo conto degli strumenti urbanistici vigenti, delle perimetrazioni dei centri storici e dei piani attuativi approvati o in corso di approvazione sulla base dei principi di semplificazione e di unitarietà dello strumento di programmazione della ricostruzione, nonché dell'immediata attuabilità degli interventi edilizi conformi al preesistente.
2. La pianificazione urbanistica nella ricostruzione post sisma ha natura resiliente poiché si adatta, in via generale, ai principi della rigenerazione urbana dell'esistente e di conformità dell'intervento di ripristino, consolidamento o ricostruzione all'edificio preesistente, fatte salve le lievi modifiche di volumi, superfici o sagoma necessari ai fini dell'efficientamento sismico energetico o igienico sanitario.
3. La pianificazione urbanistica nella ricostruzione si ispira inoltre ai principi di riduzione del consumo di nuovo suolo e di sostenibilità e semplificazione amministrativa.
4. La pianificazione urbanistica è sempre necessaria nei casi in cui occorre provvedere alla delocalizzazione di edifici per ragioni di sicurezza sismica o

di dissesto idrogeologico o per il ridisegno urbano di centri storici o parti di essi ovvero per la realizzazione di nuove costruzioni.

5. L'adozione dei piani di ricostruzione dei comuni maggiormente distrutti e le varianti urbanistiche di maggiore impatto territoriale, economico e sociale è preceduta dalla convocazione di un'udienza pubblica, con le modalità di seguito disciplinate, ai fini di garantire la massima partecipazione dei cittadini.

## **Art. 107**

### *Piani attuativi*

1. I piani attuativi previsti dall'art. 11 della legge speciale Sisma sono facoltativi. I piani attuativi in via di adozione, o già approvati, si adeguano ai principi della presente Parte e tengono conto delle Linee guida intitolate "*Principi e indirizzi per la redazione dei Programmi Straordinari di Ricostruzione e indirizzi comuni per la pianificazione*", che costituiscono l'Allegato 12 al presente Testo unico. In particolare, i piani attuativi si adeguano:

- a) al regime degli interventi diretti conformi al preesistente di cui al Capo V della Parte II e al successivo art. 111 del presente Testo unico;
- b) al regime dei titoli edilizi ai sensi del successivo art. 111 del presente Testo unico.

In presenza dei requisiti di cui all'art. 23, comma 1, del Testo unico dell'edilizia gli interventi previsti dai piani attuativi possono essere realizzati con SCIA alternativa al permesso di costruire.

2. Nei Comuni maggiormente colpiti dal sisma, i piani attuativi approvati concorrono alla formazione e fanno parte integrante del Programma Straordinario di Ricostruzione.
3. I piani attuativi non sono soggetti a V.a.s. o a verifica di assoggettabilità, a meno che non ricorrano contemporaneamente le tre condizioni poste dall'art. 11, comma 2, della legge speciale Sisma come modificato ai sensi dell'art. 9, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55.
4. Per la ricostruzione di centri urbani, o parti di essi, che necessitino di interventi quali l'integrale ripristino di opere di urbanizzazione e infrastrutture pubbliche, nuove destinazioni di zona, nuove costruzioni, delocalizzazioni di più edifici o porzioni di tessuto urbano per motivi di sicurezza, ivi compresi quelli volti al recupero delle aree interessate da insediamenti di emergenza, il Comune, adottando adeguate forme di coinvolgimento delle comunità, approva un piano-progetto di ricostruzione ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 327 del 2001, anche in variante al vigente strumento urbanistico generale, comprensivo di tutti gli interventi pubblici, o di cui sia accertato

il pubblico interesse nell'area a tal fine perimetrata. Tali interventi possono essere realizzati con ricostruzione pubblica, in uno o più lotti, e per essi è ammesso l'affidamento dell'esecuzione dei lavori, ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, comma 5, del medesimo decreto legislativo. Nel caso in cui tali interventi insistano su edifici o aree private, sono necessari gli atti di consenso del proprietario e di delega al Comune alla ricostruzione pubblica di edifici privati, con rinuncia al contributo.

5. Il piano attuativo con effetti di variante conformativa preordinata all'esproprio contiene la previsione delle risorse occorrenti all'amministrazione comunale per l'acquisizione del titolo di proprietà dei terreni interessati, privilegiando gli accordi bonari, secondo le leggi vigenti in materia.
6. Qualora sussistano esigenze di modesta traslazione degli edifici dalla sede attuale, lievi arretramenti degli edifici dal nastro stradale o dalle sponde di fiumi e torrenti nonché delocalizzazioni parziali di frazioni o nuclei urbani, e in tutti i casi in cui le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell'art. 28-*bis* del Testo unico dell'edilizia. Il permesso di costruire convenzionato può assolvere anche alla funzione di atto che dispone la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi attuativi che comportano occupazione temporanea o espropriazione di porzioni di aree di terzi, agli effetti dell'art. 12, comma 1, lettera b), del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
7. Il permesso di costruire convenzionato è condizione per il rilascio del decreto di concessione del contributo sul progetto approvato, comprensivo del costo presunto delle aree eventualmente da acquisire.

## **Art. 108**

### *Programmi Straordinari di Ricostruzione*

1. I Programmi Straordinari di Ricostruzione (di seguito anche PSR) di cui all'art. 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, possono riguardare ciascuno dei Comuni o loro ambiti specifici, ovvero più Comuni in forma associata, tra quelli individuati nell'Allegato n. 7, intitolato "*Elenco dei Comuni maggiormente colpiti dal sisma*".
2. I PSR definiscono il quadro organico delle attività relative alla ricostruzione e contengono indirizzi, criteri, prescrizioni e ogni altro elemento ritenuto utile a favorire speditezza, efficacia e qualità della ricostruzione, tenuto conto delle peculiarità dei territori. Essi hanno natura prevalentemente programmatica e di indirizzo nei confronti degli strumenti della pianifica-

zione urbanistica, dei programmi e dei progetti della ricostruzione privata ma possono contenere scelte aventi valenza urbanistica da attuare attraverso specifici strumenti, anche in variante. Gli atti di pianificazione urbanistica comunque denominati fanno parte integrante e sostanziale dei PSR

3. I PSR possono essere aggiornati, con le stesse modalità disciplinate dalla presente Parte, in relazione alle mutate esigenze di interesse pubblico.
4. Le Linee Guida costituenti l'Allegato 12 al presente Testo unico, in una visione unitaria dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, stabiliscono principi e indirizzi comuni che possono essere liberamente assunti come quadro di riferimento per i PSR e, più in generale, per le attività dei comuni finalizzate alla ricostruzione.
5. La Struttura Commissariale cura il monitoraggio e assicura la coerenza degli strumenti della programmazione e pianificazione con gli indirizzi e i contenuti delle presenti disposizioni al fine di garantirne l'efficace attuazione e la qualità urbanistica ed edilizia della ricostruzione.

#### **Art. 109**

##### *Proposta dei comuni per i Programmi Straordinari di Ricostruzione*

1. Allo scopo di promuovere una ricostruzione integrata e sostenibile, i Comuni maggiormente colpiti, come individuati nell'Allegato n. 7 al presente Testo unico, sulla base dei principali elementi storici, culturali, ambientali ed economici del territorio e dello stato dei luoghi, adottano, in via facoltativa, una delibera del Consiglio comunale che costituisce proposta di Programma Straordinario di Ricostruzione ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 1, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, contenente:
  - a) una verifica dell'adeguatezza della strumentazione urbanistica vigente e in via di adozione, anche ai fini dell'indicazione di eventuali varianti necessarie, in particolare per le delocalizzazioni, le nuove destinazioni urbanistiche, le nuove costruzioni ed il recupero delle aree interessate dalle soluzioni abitative o altri insediamenti di emergenza;
  - b) l'identificazione degli aggregati strutturali, nonché, ove necessario, la definizione di principi per la risoluzione di casi di inerzia e/o frammentazione della proprietà;
  - c) l'individuazione delle opere pubbliche prioritarie in quanto rilevanti e urgenti per il corretto assetto e la protezione del territorio o del contesto urbano, quali, a titolo di esempio, opere di messa in sicurezza, strutture e infrastrutture strategiche, sottoservizi, e ogni opera o intervento il cui differimento limita o condiziona il corretto e spedito procedere delle attività di ricostruzione;

- d) indirizzi e prescrizioni per la cantierizzazione, in coerenza con le Linee Guida di cui al precedente art. 108, comma 4;
  - e) l'indicazione degli edifici o aggregati da delocalizzare per ragioni di sicurezza e/o di miglioramento della qualità urbana;
  - f) indirizzi e/o disposizioni regolamentari, comunque denominati, per gli interventi sul patrimonio edilizio storico e la qualità architettonica;
  - g) ogni altro elemento o indirizzo utile o opportuno ai fini della ricostruzione.
2. I PSR possono, facoltativamente e non obbligatoriamente, contenere:
    - a) indirizzi per l'accessibilità urbana e la mobilità, e in generale tutti gli strumenti utili a garantire qualità, efficacia e innovazione del processo di ricostruzione;
    - b) l'indicazione delle priorità della ricostruzione di edifici e spazi pubblici e di edifici privati per motivi di rilevanza strategica o identitaria per la comunità o di funzionalità del contesto cui appartengono;
    - c) l'indicazione di eventuali opere nuove, opere e servizi ambientali e di efficientamento energetico;
    - d) l'indicazione di eventuali aree esterne alle perimetrazioni meritevoli di interventi di rigenerazione urbana, ivi comprese le aree utilizzate per le localizzazioni di emergenza;
    - e) Indirizzi per la definizione della Struttura Urbana Minima negli strumenti di pianificazione generale e attuativa.
  3. In fase di prima applicazione, il competente Ufficio speciale per la ricostruzione, su proposta del Comune, ha facoltà di adottare un PSR con i contenuti minimi ritenuti opportuni ai fini delle specifiche esigenze della ricostruzione. I PSR sono aggiornabili periodicamente nelle stesse forme e procedure previste dalla presente Parte.
  4. Nella delibera consiliare di cui al comma 1, i Comuni possono prendere in considerazione, in alternativa alla ricostruzione privata, la modalità di intervento della ricostruzione pubblica dei centri storici maggiormente colpiti, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, attraverso un piano/programma di iniziativa pubblica e l'affidamento dei lavori di ricostruzione tramite procedure ad evidenza pubblica, in uno o più lotti, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida costituenti l'allegato 12 al presente Testo unico. Il piano/programma di ricostruzione pubblica, proposto con delibera consiliare e approvato con ordinanza, è predisposto con l'ausilio tecnico e finanziario del competente Ufficio speciale per la ricostruzione e può essere attuato con i poteri di accelerazione e di deroga riconosciuti dalla legge al Commissario straordinario.

5. Nella medesima delibera consiliare, i Comuni possono, altresì, prendere in considerazione, ai fini della ricostruzione, lo strumento del concorso di progettazione, ai sensi degli artt. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto idee per la ricostruzione pubblica e/o privata e l'affidamento ai vincitori della progettazione definitiva ed esecutiva nonché della direzione dei lavori delle opere pubbliche e dei servizi pubblici comunali, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida costituenti l'allegato 12 al presente Testo unico.
6. Anche su impulso delle Regioni, gli Uffici speciali per la ricostruzione, con l'accordo dei Comuni interessati, possono proporre PSR riguardanti progetti e azioni di livello intercomunale, quali la localizzazione di un nuovo plesso scolastico, viabilità, progetti per l'attrattività turistica e la valorizzazione dei territori naturali e ogni altro intervento relativo a opere, infrastrutture o servizi di carattere sovracomunale in grado di contribuire al rilancio dei territori anche attraverso nuovi modelli di soft economy.
7. Nell'elaborazione della proposta di PSR di cui al comma 1, i Comuni adottano le opportune forme di partecipazione delle comunità, oltre a quelle già previste dagli artt. 7-10 della legge n. 241 del 1990, anche attraverso l'udienza pubblica, secondo quanto previsto dall'art. 112 del presente Testo unico.
8. I PSR recepiscono gli studi di microzonazione sismica e i successivi approfondimenti di cui all'art. 24 del presente Testo unico.

### **Art. 110**

#### *Procedura di approvazione dei PSR*

1. La proposta di Programma Straordinario di Ricostruzione è formulata con delibera consiliare ai sensi del precedente articolo 109, comma 1 ed è inviata agli Uffici speciali per la ricostruzione che, previa istruttoria ed eventuale integrazione, in collaborazione con i Comuni, procedono alla predisposizione definitiva ai fini della successiva trasmissione, per l'approvazione, al Presidente della Regione-Vicecommissario.
2. I PSR sono approvati con decreto del Vicecommissario, acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all'art. 16 della legge speciale Sisma.
3. Decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla approvazione della delibera comunale della proposta di PSR, il Commissario straordinario può procedere, in via sostitutiva, alla definitiva approvazione del PSR, tenuto conto dell'istruttoria svolta.

## Art. 111

### *Disciplina degli interventi conformi e delle deroghe*

1. Gli interventi di ricostruzione privata sui singoli edifici sono immediatamente attuabili e non sono condizionati dalla previa approvazione dei piani attuativi, o comunque denominati, salvo i casi di delocalizzazione che richiedono varianti urbanistiche o la preventiva definizione di aggregati strutturali o interventi di ridisegno urbano.
2. Ai sensi dell'art. 3-*bis*, del decreto legislativo 24 ottobre 2019, n. 123 e dell'art. 10, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, *nei comuni di cui all'art. 1, commi 1 e 2<sup>70</sup>*, della legge speciale Sisma, gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati e immediatamente attuabili anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria, di sicurezza e per l'accessibilità.
3. Tutti gli interventi conformi ai volumi preesistenti, nei limiti di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 123 del 2019, anche per le ristrutturazioni con totale demolizione nei centri storici, sono realizzati attraverso la Scia edilizia, mentre le ristrutturazioni difformi, ossia eccedenti le modeste variazioni ammesse, sono assoggettate a permesso di costruire che dovrà valutare il miglioramento della qualità architettonica nel contesto urbano in cui si colloca.
4. Gli interventi riguardanti nuove costruzioni, delocalizzazioni o che determinano aumenti di volumetrie o superfici rispetto a quelle preesistenti, salvo che per ragioni di efficientamento energetico e sismico, sono attuati previo rilascio di permesso di costruire.
5. Gli interventi edilizi attuati nei limiti dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 123 del 2019 non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.

70. Parole sostituite dall'art. 2, comma 1, lett. f), dell'ordinanza n. 136 del 22 marzo 2023.

## Art. 112

### *Udienza pubblica e partecipazione dei cittadini*

1. I comuni maggiormente colpiti dal sisma, e facoltativamente tutti i comuni del cratere, nel corso del procedimento amministrativo relativo all'adozione della proposta comunale di Programma Straordinario di Ricostruzione, nonché nei procedimenti riguardanti deliberazioni comunali relative a scelte di pianificazione, opere o interventi pubblici di particolare impatto urbanistico, sociale ed economico, indicano l'udienza pubblica, almeno trenta giorni prima della relativa deliberazione del consiglio comunale.
2. L'udienza pubblica è indetta dal Segretario comunale o dal Dirigente dell'ufficio tecnico competente tramite avviso pubblicato, almeno 7 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza pubblica, sul sito istituzionale e sulle bacheche dell'amministrazione comunale e pubblicizzato attraverso mezzi di stampa e altre forme idonee di informazione. Può essere richiesta, altresì, tramite petizione sottoscritta, da un numero di cittadini residenti almeno pari al dieci per cento dei residenti o portatori di interesse (proprietari di seconde case, titolari di attività produttive, professionali, culturali, o altro interesse diffuso).
3. L'avviso pubblico deve contenere l'oggetto del provvedimento da adottare con una sintesi illustrativa di esso e l'indicazione del link sul sito web istituzionale ove sono reperibili e consultabili i documenti illustrativi dei contenuti dell'udienza pubblica, nonché l'indicazione del luogo, della sede, della data e dell'orario dell'udienza pubblica e delle relative modalità di svolgimento dell'attività udienza nonché una sintesi dei principali contenuti e l'indicazione del termine per l'invio della domanda di partecipazione, recante gli estremi identificativi del soggetto richiedente o dell'associazione o comitato portatore di interessi diffusi a nome del quale si interviene, da trasmettere comunque almeno tre giorni prima della data di indizione dell'udienza pubblica, con la precisazione che l'interessato può produrre, con la domanda, un documento o una memoria (max. otto cartelle standard) e relativi eventuali allegati (anche disegni o fotografie), contenenti osservazioni e proposte motivate sull'oggetto del provvedimento e l'indicazione dell'eventuale domanda di intervento orale nel corso dell'udienza.
4. Sono sempre ammessi all'udienza pubblica, con diritto di parola, i cittadini residenti, i proprietari di seconde case, le associazioni rappresentative di interessi diffusi, i comitati dei cittadini terremotati, comunque denominati.
5. L'udienza pubblica è presieduta dal Segretario comunale o dal Dirigente del servizio tecnico competente, ha una durata di regola non superiore ad otto ore ed è assistita dalla presenza della polizia municipale. Ad essa par-



tecipano di diritto il Sindaco, i componenti della Giunta comunale e del Consiglio comunale.

6. Il Presidente dell'udienza pubblica, in funzione di pubblico ufficiale, esercita i poteri di direzione dei lavori, assumendo ogni decisione opportuna ai fini del regolare svolgimento dell'udienza pubblica. Nomina il Segretario dell'udienza pubblica in una persona di sua fiducia in possesso di idonei requisiti professionali e deontologici. Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento dei lavori e assume le funzioni di verbalizzazione, anche con l'ausilio di tecnologie adeguate.
7. Al termine dei lavori, che possono essere interrotti per un termine non superiore ad un'ora, il Presidente dell'udienza pubblica dà conto, con l'ausilio del Segretario dell'udienza pubblica, del verbale sommario dei lavori, dei soggetti intervenuti e dei documenti prodotti che si allegano al verbale sommario dell'udienza. Il verbale definitivo dell'udienza pubblica sarà pubblicato, entro un termine non superiore a 10 giorni, sul sito istituzionale.
8. L'amministrazione comunale deve tenere conto, ai fini della completezza e della conclusione dell'istruttoria, delle osservazioni, indicazioni e proposte formulate, anche in forma documentale, nel corso dell'udienza pubblica dai soggetti intervenuti, deve rendere accessibili le osservazioni pervenute, deve adeguatamente motivare in ordine all'accoglimento o meno delle osservazioni e delle proposte.
9. L'omissione di quanto previsto dai commi precedenti può essere valutata quale vizio di legittimità o di eccesso di potere del provvedimento amministrativo finale dinanzi alla competente giurisdizione amministrativa, ai sensi delle leggi vigenti.

## **PARTE V: *Operatori privati***

### **CAPO I**

#### **PROFESSIONISTI**

#### **Art. 113**

##### *Ambito di applicazione*

1. Il presente Capo, in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 34, commi 1, 2, 4, 5 e 7, della legge speciale Sisma, contiene le disposizioni finalizzate ad assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli inca-

ricchi di progettazione e direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo e di ogni altra prestazione resa nell'ambito delle pratiche della ricostruzione mediante l'adozione di un elenco speciale dei professionisti abilitati, denominato "elenco speciale", con la definizione dei criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

2. Le disposizioni della legge speciale Sisma e quelle del presente Capo si applicano a tutti i professionisti iscritti nell'Elenco speciale istituito ai sensi dell'articolo 34 del predetto decreto.
3. Al fine di valorizzare in via prioritaria la collaborazione ed il ruolo dei professionisti tecnici, quali attori principali delle attività di ricostruzione, il Commissario straordinario definisce con le professioni e sottoscrive un protocollo d'intesa con le rappresentanze delle Professioni Tecniche riunite nella Rete delle Professioni Tecniche (RPT), da aggiornarsi sulla base delle ordinanze o leggi intervenute durante la sua applicazione.
4. Il protocollo disciplina i contenuti specifici delle attività professionali con riferimento alle attività della ricostruzione pubblica e privata, le relazioni con gli Uffici speciali per la ricostruzione e con la Struttura commissariale, gli obblighi previsti dalla legislazione speciale e dalle ordinanze, gli schemi dei contratti d'uso, nonché ogni altro contenuto, anche di natura economica, volto ad agevolare l'attività professionale, nel rispetto dei principi dell'ordinamento deontologico e professionale.
5. È approvato con decreto commissariale lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016.
6. Tutti i professionisti, iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 34 della legge speciale Sisma, in relazione alle attività disciplinate dalla legge stessa e dal presente Capo:
  - a) non possono accettare incarichi, né svolgere prestazioni se non mediante la sottoscrizione di contratti redatti in conformità allo schema di contratto tipo richiamato dal precedente comma;
  - b) non possono cedere a terzi i contratti sottoscritti con i committenti in assenza dell'approvazione da parte del committente e dell'iscrizione del professionista cessionario all'elenco di cui all'art. 34 della legge speciale Sisma;
  - c) ai fini dell'esecuzione delle prestazioni d'opera intellettuale previste dal contratto possono avvalersi, direttamente o indirettamente, dell'attività di terzi, diversi dal proprio personale dipendente, dai collaboratori in forma coordinata e continuativa e, per i professionisti associati, per le società di professionisti, per le società di ingegneria, per i con-

- sorzi, per i GEIE ed i raggruppamenti temporanei, dagli appartenenti all'associazione, alla società, al consorzio, al GEIE ovvero al raggruppamento temporaneo, fermo restando per ciascun soggetto l'applicazione della specifica disciplina di settore.
7. Al fine della sottoscrizione di contratti di collaborazione professionale è necessario:
    - a) l'iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 34 della legge speciale Sisma;
    - b) il possesso di adeguata copertura assicurativa di responsabilità professionale;
    - c) l'indicazione specifica delle prestazioni professionali affidate con il contratto;
    - d) l'approvazione del contratto da parte del committente.
  8. Il direttore dei lavori deve rilasciare apposita dichiarazione autocertificativa con la quale attesti di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo con l'impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.
  9. L'inosservanza dei divieti previsti dal precedente comma 8 comporta la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'articolo 34 della legge speciale Sisma e il non riconoscimento del contributo previsto dal medesimo articolo 34 ovvero la decadenza dallo stesso, con conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite.

### **Art. 114**

#### *Contributo del Commissario per i compensi professionali*

1. I compensi professionali nella ricostruzione privata sono determinati ai sensi dell'art. 34, comma 5, della legge speciale Sisma, come modificato dall'art. 57, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sulla base del Protocollo di intesa con la Rete delle professioni tecniche (RTP di cui al precedente art. 113, comma 3). Il medesimo protocollo disciplina in modo dettagliato le percentuali relative alle singole prestazioni professionali previste, con riferimento alle principali attività, nonché le spese, i visti di congruità dell'ordine professionale competente, gli aspetti disciplinari e

sanzionatori. Fino all'adozione di un nuovo provvedimento commissariale restano in vigore i compensi professionali stabiliti dall'allegato A all'ordinanza n. 108 del 2020. Il rimborso delle spese tecniche di cui all'articolo 4 del richiamato allegato A è riconosciuto in regime *forfettario*<sup>71</sup> nei limiti percentuali ivi previsti.

2. *Il contributo pubblico è corrisposto direttamente al professionista incaricato della progettazione architettonica e dell'asseverazione, che è anche il coordinatore dell'intervento nei rapporti con l'USR e con i soggetti pubblici titolari di potere autorizzatorio, nonché, ove diversi dal precedente al direttore dei lavori e, in base alle esigenze, ad un diverso direttore specialistico strutturale, al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e, se diverso, dal coordinatore in fase di esecuzione, al geologo, al collaudatore dell'intervento, nonché a due figure specialistiche, che devono essere espressamente indicate nel contratto. Fermi gli obblighi di legge, il limite numerico massimo è aumentato a dieci e le figure professionali possono essere anche diverse da quelle innanzi indicate. Il ruolo di coordinamento nei rapporti con l'USR e con i soggetti pubblici titolari di potere autorizzatorio può essere svolto, in corso d'opera, anche dal direttore dei lavori, quando diverso dal progettista architettonico*<sup>72</sup>.

## **Art. 115**

### *Disciplina delle tariffe nella ricostruzione*

1. L'importo determinato dall'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 34, comma 5, della legge speciale Sisma, come prevista dal precedente articolo 114, costituisce la misura della corresponsione dei compensi professionali nell'ambito del contributo commissariale.
2. Ferma restando la facoltà di diversa pattuizione tra le parti, nessuna maggiore somma può gravare a carico del titolare del contributo, salvo che lo stesso non vi abbia appositamente acconsentito mediante la sottoscrizione di specifico accordo contrattuale. In tal caso la maggior somma è posta in accollo al titolare del contributo.
3. In caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle tariffe professionali, restano ferme le attribuzioni dell'ordine professionale competente per territorio e degli organismi previsti dalla legge.

71. Parola sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. n), dell'ordinanza n. 133 del 31 gennaio 2023.

72. Comma sostituito dall'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 139 del 10 maggio 2023.

## Art. 116

### *Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti*

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco speciale, previsto dall'articolo 34 della legge speciale Sisma, i professionisti in possesso dei requisiti di legge precisati, a fini esplicativi, dal successivo comma 4.
2. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 1, le società di ingegneria devono altresì possedere i requisiti previsti dall'articolo 46, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 2 dicembre 2016, n. 263.
3. Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco speciale previsto dall'art. 34 della legge speciale Sisma, tutti coloro i quali, nell'ambito dell'attività di ricostruzione sia pubblica che privata, siano chiamati a svolgere prestazioni specialistiche connesse o comunque afferenti all'attività di progettazione o di direzione lavori, la cui effettuazione richiede obbligatoriamente l'iscrizione in un elenco tenuto da una pubblica amministrazione o da un Ente pubblico.
4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale, i professionisti di cui al precedente comma 3 devono attestare, nella domanda di iscrizione, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere iscritto all'albo professionale tenuto dall'ordine di appartenenza;
  - b) non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento della pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco;
  - c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica amministrazione. La causa di esclusione perdura nei limiti della durata della pena ovvero della misura restrittiva, fatte salve le eventuali pene accessorie;
  - d) non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - e) essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento o della Gestione separata INPS;
  - f) rispettare gli obblighi deontologici e professionali;

- g) essere un operatore economico professionale riconducibile, con riferimento alle opere pubbliche, ad una delle categorie previste dall'art. 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero, con riferimento alle opere private, ad una delle seguenti categorie soggettive (ferma restando l'equivalenza per i professionisti UE aventi sede o stabilizzati in altri stati membri): professionisti individuali; professionisti associati; società tra professionisti di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34 attuativo dell'art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; società di persone; società di capitali; società cooperative; consorzi; raggruppamenti temporanei fra operatori economici professionali riconducibili alle sopraindicate categorie;
  - h) essere in possesso di requisiti di affidabilità e di professionalità, adeguati e proporzionati alla natura ed alla tipologia dell'attività che si intende svolgere, comprovata mediante apposito curriculum vitae, contenente le informazioni essenziali e la descrizione della struttura organizzativa (personale e risorse strumentali), esistente al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed impiegabile per lo svolgimento dell'attività;
  - i) esistenza di idonea polizza assicurativa di cui all'articolo 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
  - j) essere in regola con gli obblighi formativi di cui all'articolo 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
  - k) non essere nelle condizioni di incompatibilità e conflitto di interessi, non rivestendo alcun ruolo in qualità di dipendente di ente pubblico preposto al ricevimento, all'istruttoria, all'approvazione delle pratiche della ricostruzione, né essere assunto a tempo determinato o indeterminato o essere titolare di altro rapporto di collaborazione presso società o soggetti pubblici o privati competenti alle attività sopra menzionate.
5. In caso di sopravvenuta insussistenza di uno dei requisiti previsti dalle lettere da a) a k) del precedente comma 4, il professionista è cancellato dall'elenco speciale, previo parere dell'Osservatorio tecnico per la ricostruzione post-sisma 2016.
  6. L'iscrizione dei professionisti di cui al precedente comma 4 avviene secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 117.
  7. In materia di appalti pubblici, i professionisti interessati a partecipare alle procedure di affidamento devono essere iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 34 della legge speciale Sisma, ovvero devono aver presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445 del 2000, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 50 del 2016.

## **Art. 117**

### *Modalità di iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti*

1. Il Commissario straordinario cura la formazione e provvede all'aggiornamento periodico dell'elenco speciale previsto dall'articolo 34 della legge speciale Sisma, sulla base delle informazioni fornite dai professionisti e dei dati emergenti dall'attività di verifica e controllo effettuata su quanto dichiarato.
2. Il Commissario straordinario rifiuta l'iscrizione e provvede, nel caso, alla cancellazione dall'elenco speciale in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti dal precedente articolo 116. Nelle suddette ipotesi è escluso il riconoscimento al professionista di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attività svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del quinto comma dell'art. 34 della legge speciale Sisma che, ove già corrisposto in tutto o in parte, viene revocato.
3. Il Commissario straordinario dispone la non iscrizione all'elenco speciale ovvero la sospensione del professionista iscritto, nel caso di accertata incongruità di più di tre perizie giurate con scheda AeDES o GL-AeDES.

## **Art. 118**

### *Compenso dovuto al professionista per la redazione della scheda AeDES/GL-AeDES e relativa perizia giurata*

1. In caso di svolgimento di prestazione d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016, consistente nella redazione di scheda AeDES o GL-AeDES e di perizia giurata a seguito di scheda FAST con esito di inutilizzabilità, è riconosciuto al professionista un compenso secondo modalità e criteri differenziati in ragione dell'esito di agibilità o inagibilità della scheda AeDES o GL-AeDES, come di seguito meglio specificato.
2. Nel caso in cui la scheda AeDES o GL-AeDES con esito "B", "C" e "E" e la perizia giurata confermino l'inagibilità, in tutto o in parte, dell'edificio, le suddette prestazioni sono ricomprese nelle attività di progettazione relative all'intervento di riparazione, miglioramento o ricostruzione, e il relativo compenso è determinato secondo i criteri e gli importi indicati nell'Allegato A all'ordinanza commissariale n. 108 del 2020.
3. Qualora l'edificio, dichiarato non utilizzabile secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, sia classificato come agibile, secondo la procedura AeDES o GL-AeDES, con scheda avente esito "A", al professionista è riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, com-

ma 3, del decreto legge n. 8 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45 del 2017, un contributo, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, per l'attività di redazione della scheda AeDES o GL-AeDES e della perizia giurata, differenziato in base al numero delle unità immobiliari dell'edificio residenziale interessati dalla prestazione o alla superficie dell'edificio produttivo, determinato sulla base dei parametri individuati nell'Allegato n. 11 al presente Testo unico.

4. Ai fini della liquidazione del contributo previsto dal comma 3, il professionista provvede a depositare presso il competente Ufficio speciale per ricostruzione apposta domanda redatta in conformità al modello reperibile sul sito del Commissario straordinario, secondo la procedura definita nel già citato Allegato n. 11.

### **Art. 119**

#### *Criteria finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi professionali nella ricostruzione privata*

1. Al fine di evitare la possibile concentrazione degli incarichi di progettazione ed esecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, tenuto conto delle proposte formulate dalla Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica:
  - a) è vietato il conferimento contemporaneo di incarichi professionali per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad euro cinquanta milioni;
  - b) indipendentemente dall'importo dei lavori, nessun professionista può assumere un numero di incarichi professionali superiore a trenta contemporaneamente;
  - c) i limiti previsti dalle precedenti lettere a) e b), dell'importo massimo dei lavori e dei trenta incarichi professionali, si applicano esclusivamente agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle attività produttive e degli immobili ad uso abitativo.
2. I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 si applicano alle prestazioni professionali principali, costituite dalla contemporanea progettazione architettonica e dalla direzione dei lavori.
3. Sono considerate prestazioni parziali: i rilievi dell'edificio, la progettazione impiantistica, la progettazione strutturale, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la contabilità dei lavori, il collaudo statico, la relazione geologica. Il numero delle prestazioni parziali relative agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 è fissato in centocinquanta.



4. Nel caso in cui il professionista esegua contemporaneamente sia prestazioni principali che parziali, il numero complessivo degli incarichi è pari a centoventi di cui trenta per prestazioni principali e novanta per prestazioni parziali.
5. I limiti di cui al comma 1 si applicano a tutti gli operatori, in forma singola o associata, abilitati allo svolgimento dei servizi tecnici ai sensi delle leggi vigenti in materia di ordinamento professionale.
6. I limiti massimi previsti dal precedente comma 1 sono aumentati:
  - fino al 25%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti, società di ingegneria, e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un solo ambito o settore tecnico – professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo monodisciplinare);
  - fino al 30%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti, società di ingegneria, e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un solo ambito o settore tecnico – professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo monodisciplinare) di cui almeno uno sia un giovane professionista tecnico, iscritto nell'albo professionale da meno di cinque anni;
  - fino al 30% in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un due o più ambiti o settori tecnici – professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo multidisciplinare);
  - fino al 35%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un due o più ambiti o settori tecnici – professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo multidisciplinare), di cui almeno uno sia un giovane professionista tecnico, iscritto nell'albo professionale da meno di cinque anni;
  - fino al 35%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti società di ingegneria e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in due o più ambiti o settori tecnici – professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo multidisciplinare), di cui almeno uno sia un giovane professionista tecnico, iscritto nell'albo professionale da meno di cinque anni. Tale percentuale è, altresì, aumentabile del 5% per ogni giovane professionista iscritto nell'albo professionale da meno di cinque anni, fino ad un massimo del 50%;
  - non sono computate nei conteggi ai fini delle soglie gli incarichi di verifica dei progetti, di collaudo e altre attività non inerenti la fase di progettazione o di direzione dei lavori;
  - le opere pubbliche sono escluse dal cumulo degli incarichi, essendo oggetto di specifica disciplina.

7. Lo schema di contratto tipo, di cui al precedente art. 113, comma 5, è pubblicato sul sito istituzionale. Il Commissario straordinario provvede, con decreto, all'aggiornamento dello schema di contratto tipo, previa intesa con la Rete delle Professioni Tecniche.
8. Il rispetto dei limiti massimi previsti dai precedenti commi viene accertato avendo riguardo al singolo professionista iscritto. In presenza delle condizioni previste dai punti due e quattro del precedente comma 6, l'aumento è riconosciuto esclusivamente con riguardo all'attività professionale effettuata dal giovane professionista.
9. Tenendo conto del criterio della contemporaneità, l'inosservanza dei limiti massimi previsti dai precedenti commi comporta la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'articolo 34 della legge speciale Sisma. Al professionista cancellato dall'elenco speciale non spetta il contributo previsto dal medesimo articolo 34, con conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite.
10. Su istanza del professionista iscritto che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo, superiore al 70% dei limiti previsti dai precedenti commi, può essere autorizzata, con apposito provvedimento del Commissario straordinario, l'assunzione di incarichi oltre i limiti di cui ai predetti commi. L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto in presenza di comprovati e documentati requisiti di affidabilità e di professionalità nello svolgimento dell'attività connessa alla ricostruzione privata, come disciplinata dalla legge speciale Sisma e dal presente Testo unico, e di un'adeguata e documentata capacità, anche di tipo organizzativo, proporzionata al numero ovvero al valore complessivo degli ulteriori incarichi indicati nell'istanza. In caso di accoglimento, con il provvedimento di autorizzazione, viene determinato il numero massimo ovvero l'importo massimo degli incarichi professionali conferibili oltre i limiti previsti dai precedenti commi.
11. Il professionista incaricato è tenuto a presentare la domanda di contributo, con gli elaborati richiesti, prima al committente e, entro un termine non superiore a 10 giorni, all'USR competente, allegando l'avvenuta comunicazione al committente.
12. Fermo l'obbligo del professionista previsto dal contratto tipo e decorsi 10 giorni dalla sottoscrizione dell'incarico professionale, il titolare del contributo può trasmettere al competente Ufficio speciale per la ricostruzione a mezzo PEC il contratto con cui incarica il professionista delle prestazioni per la ricostruzione dell'edificio.

## **Art. 120**

### *Conclusione delle attività ai fini della concentrazione degli incarichi*

1. Ai fini della verifica della concentrazione di incarichi contemporanei nella ricostruzione privata di cui all'art. 34, comma 7, della legge speciale Sisma, la prestazione principale e le prestazioni parziali afferenti alla progettazione sono da intendersi concluse all'atto della concessione del contributo da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione, mentre per la prestazione principale di direzione lavori e le prestazioni parziali relative alla fase di esecuzione dei lavori, che si avvia con l'inizio dei lavori, la conclusione dell'incarico deve intendersi coincidente con la redazione dello stato finale dei lavori e il deposito dell'istanza di saldo completa della documentazione prevista. Per i geologi la conclusione dell'incarico si ha con il deposito del progetto, che include la relazione, sulla piattaforma informatica.
2. Ai fini della verifica della concentrazione di incarichi contemporanei nella ricostruzione pubblica di cui all'art. 34, comma 6 della legge speciale Sisma, la prestazione professionale del geologo, dei progettisti e del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione si intende ultimata con l'emissione del decreto di concessione del contributo e, per quanto concerne le prestazioni di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudatore, che si avviano con il verbale di inizio dei lavori, si intendono ultimate con il collaudo o la regolare esecuzione dell'opera.

## **Art. 121**

### *Osservatorio nazionale per la ricostruzione post-sisma 2016*

1. L'Osservatorio tecnico per la ricostruzione post-sisma 2016 ha la funzione di analisi e di verifica delle diverse problematiche riguardanti i professionisti della ricostruzione pubblica e privata dei territori colpiti dal sisma, di evidenziare le criticità esistenti e di proporre soluzioni al Commissario straordinario.
2. L'Osservatorio tecnico si fa carico, inoltre, di segnalare quanto opportuno ai Consigli Nazionali degli Ordini professionali interessati per le determinazioni di competenza.
3. I componenti dell'Osservatorio tecnico sono nominati con provvedimento del Commissario straordinario nel numero massimo di 10 membri, di cui 7 espressione delle professioni tecniche, 3 espressione della Struttura commissariale; tra questi ultimi uno assume la funzione di presidente. Il

presidente dispone ogni volta che lo ritiene opportuno la partecipazione dei direttori degli USR o loro delegati o di un rappresentante dell'ANCI. Ad essi non spetta alcuna indennità, salvo il rimborso delle spese effettive documentate. Su proposta del presidente, l'Osservatorio può disciplinare con regolamento i propri lavori.

## Art. 122

### *Anticipazioni dei compensi per i professionisti*

1. Le disposizioni del presente Capo, in attuazione dell'articolo 34 comma 7-bis della legge speciale Sisma, sono finalizzate a disciplinare i criteri, le modalità e i tempi dell'anticipazione ai tecnici e ai professionisti, delle spese tecniche per la progettazione e per la relazione geologica, e, alle imprese esecutrici, delle spese delle indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali nonché agli amministratori di condominio e ai presidenti di consorzio aventi i requisiti di cui all'art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile, con le modalità di cui ai successivi commi, afferenti agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, ubicati nei comuni di cui all'articolo 1 della citata legge speciale Sisma.
2. La richiesta di concessione ed erogazione dell'anticipazione per le spese *di cui al comma 1*<sup>73</sup>, avviene nell'ambito della domanda di contributo da presentare secondo le modalità dettate dal presente Testo unico.
3. Ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti, secondo quanto previsto dal presente Testo unico, un'anticipazione del 50% del compenso relativo alle attività professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, e del 50% del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e alle indagini specialistiche rese necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. L'importo residuo, fino al raggiungimento del 100% dell'intera parcella del profes-

73. Parole sostituite dall'art. 1, comma 1, lett. o) punto 1, dell'ordinanza n. 133 del 31 gennaio 2023.

sionista o studio tecnico professionale, comprese la relazione geologica e le indagini specialistiche, è corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori.

4. L'Ufficio speciale per la ricostruzione competente, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda:
  - a) verifica preliminarmente l'ammissibilità della domanda;
  - b) acquisisce le dichiarazioni sostitutive dei soggetti professionali di cui *al comma*<sup>74</sup> 1, rese ai sensi degli articoli 46 e 47, del d.P.R. n. 445/2000, che contengono l'importo del contributo concedibile, delle spese tecniche per la progettazione, per la relazione geologica, *delle spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e dei presidenti di consorzio*<sup>75</sup> e delle spese per le indagini preliminari geognostiche, strutturali e/o prove di laboratorio sui materiali rese ai sensi della legge speciale Sisma.
5. L'Ufficio speciale per la ricostruzione concede, con proprio provvedimento, l'anticipazione al titolare del contributo ed eroga a valere sulle risorse messe a disposizione dal Commissario straordinario dal fondo di cui all'articolo 4, comma 3 della legge speciale Sisma, in favore dei soggetti di cui al precedente comma 3, l'importo delle spese sostenute e documentate mediante produzione di fatture, per la progettazione, per la relazione geologica, nonché per le indagini preliminari geognostiche, strutturali e/o prove di laboratorio sui materiali. Gli importi richiesti sono erogati sul conto corrente dedicato indicato dai singoli soggetti professionali.
6. L'Ufficio speciale per la ricostruzione concede l'anticipazione dando priorità alle domande già presentate e trasmette il provvedimento al Commissario.
7. L'Ufficio speciale per la ricostruzione nel successivo provvedimento di concessione del contributo indica:
  - a) l'importo del contributo già erogato a titolo di anticipazione da riversare, da parte dell'Istituto di credito prescelto dal soggetto beneficiario, nella contabilità speciale intestata al Presidente della Regione – Vicecommissario;
  - b) determina l'importo complessivo delle spese per la progettazione, per la relazione geologica, nonché per le indagini preliminari geognostiche strutturali e/o prove di laboratorio sui materiali da corrisponde-

74. Parole sostituite dall'art. 7, comma 1, lett. a), dell'ordinanza n. 139 del 10 maggio 2023.

75. Periodo inserito dall'art. 7, comma 1, lett. b), dell'ordinanza n. 139 del 10 maggio 2023.

re ai soggetti professionali, a seguito dell'effettiva determinazione del contributo, indicando la quota di anticipazione già erogata ed il saldo dovuto.

8. Ai sensi dei precedenti *articoli 73 e 74*<sup>76</sup>, l'Ufficio speciale per la ricostruzione, nel provvedimento di autorizzazione alla liquidazione dell'anticipazione dell'80%, (SAL0), dovrà indicare la somma dell'anticipazione erogata ai soggetti professionali, e quella a conguaglio per le spese tecniche e indagini specialistiche, commissionate, da versare sui rispettivi "conti correnti dedicati", e indica le somme da rimborsare al 100% per le spese tecniche e le indagini specialistiche eseguite.
9. La somma dell'anticipazione erogata ai soggetti professionali è riversata, a cura dell'Istituto di credito prescelto da parte del soggetto beneficiario, sulla contabilità speciale del Presidente della Regione-Viceministro contestualmente alla erogazione del contributo relativo al SAL di cui al comma 8.
10. In tutti i casi di esclusione, revoca e rinuncia del contributo disciplinati dal presente Testo unico, nonché nei casi in cui l'importo dichiarato dal professionista è superiore al contributo ammissibile e si renda necessaria la restituzione anche parziale dell'anticipazione, l'Ufficio speciale adotta i provvedimenti per l'immediata ripetizione di quanto erogato in anticipazione e non dovuto al professionista. L'importo da restituire comprende la quota capitale, gli interessi e ogni altro onere dovuto. La restituzione deve avvenire entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta di cui al periodo che precede.
11. In caso di inadempimento da parte del professionista, l'Ufficio speciale ne dà espressa comunicazione al Commissario ai fini del recupero coattivo delle somme indebitamente percepite.
12. Le somme riscosse sono riversate nelle contabilità speciali dei Viceministri.
13. Nei casi in cui l'importo dichiarato dal professionista sia superiore al contributo ammissibile e si configuri l'ipotesi di dichiarazione dolosamente mendace, l'Ufficio speciale per la ricostruzione trasmette gli atti alla Procura della Repubblica territorialmente competente per gli adempimenti conseguenti.

<sup>76</sup>. Parole sostituite dall'art. 1, comma 1, lett. o) punto 2, dell'ordinanza n. 133 del 31 gennaio 2023.

**CAPO II**  
**AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO**  
**E PRESIDENTI DI CONSORZIO**

**Art. 123**

*Oggetto ed ambito di applicazione*

1. Le disposizioni del presente Capo sono finalizzate a disciplinare l'istruttoria relativa alle spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari, condotta dagli Uffici speciali per la ricostruzione, sulle domande di contributo per gli interventi di ricostruzione privata, in modo da rendere più celeri le relative procedure e garantire la correttezza dell'attività tecnica ed amministrativa propedeutica all'adozione del decreto di concessione dei contributi, anche in relazione alla successiva attività di verifica e controllo eseguita in attuazione dell'articolo 12, comma 5, e 12-bis, comma 3, della legge speciale Sisma.

**Art. 124**

*Disciplina delle spese per le attività professionali  
degli amministratori di condominio o dei consorzi*

1. Ferma la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, per lo svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio, le spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari, ivi compresi i compensi del presidente e del revisore unico dei conti, sono ammesse a contributo nel limite del:
  - 2% del costo dell'intervento di importo fino a 100.000 euro;
  - 1,5% del costo dell'intervento eccedente 100.000 euro e fino a 250.000 euro;
  - 0,8% del costo dell'intervento eccedente 250.000 euro e fino a 500.000 di euro;
  - 0,5% del costo dell'intervento eccedente 500.000 euro e fino a 2.000.000 di euro;
  - 0,2% del costo dell'intervento eccedente 2.000.000 euro.
2. In ragione della necessità di garantire adeguata professionalità alle attività di cui al presente comma, nonché consentire l'equiparazione, anche i

fini assicurativi delle stesse figure professionali, è possibile incrementare le sopra indicate percentuali, sino al 50% delle medesime, nel caso in cui gli amministratori di condominio ovvero i presidenti di consorzio siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 71-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice civile. Ai presidenti di consorzio spetta l'anticipazione del 50% prevista per gli amministratori di condominio.

3. L'importo definito ai sensi del precedente comma è unico e onnicomprensivo sia delle spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio sia delle spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari.
4. Il Presidente ha la rappresentanza del consorzio e ne è l'amministratore con tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria ad esso conferiti dallo Statuto del Consorzio e dall'Assemblea. È responsabile della conservazione, gestione e destinazione dei fondi derivanti dal conferimento delle quote dei singoli consorziati e dei contributi erogati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione. Il Presidente amministratore accende il conto corrente vincolato intestato al consorzio, presso l'istituto di credito convenzionato individuato dall'assemblea dei consorziati per l'erogazione del contributo con le modalità stabilite dall'articolo 5 della legge speciale Sisma.

## **Art. 125**

### *Incompatibilità*

1. L'attività di amministratore di condominio o di presidente di consorzio tra proprietari di immobili appositamente costituito per gestire interventi unitari, è incompatibile con l'assunzione, relativamente all'intervento da effettuare, dell'incarico di progettista, di direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza nei cantieri (sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori) o di collaudatore, nonché con l'effettuazione di ogni altra prestazione tecnica ammessa a contributo ai sensi della legge speciale Sisma. Inoltre, per l'amministratore di condominio o di consorzio si applica il regime di incompatibilità previsto dal precedente articolo 113, comma 8. I soggetti di cui al presente comma prima dell'inizio dei lavori dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445 del 28/12/2000, attestante l'insussistenza delle incompatibilità indicate.
2. Il contributo per le spese di cui al precedente articolo 124 è corrisposto in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori, previa dimostrazione dell'attività professionale svolta, approvata e deliberata dall'assemblea dei condomini o dei consorziati.



## **Art. 126**

### *Condomini registrati ai fini fiscali*

1. Il contributo per le spese professionali degli amministratori di condominio è riconosciuto qualora il condominio risulti registrato ai fini fiscali in data precedente al 23 maggio 2019 e solo laddove l'amministratore sia stato nominato in attuazione dell'articolo 1129 del codice civile, indipendentemente dal numero dei condomini che compongono il condominio e purché l'amministratore sia in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 71-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice civile.

## **CAPO III**

### **IMPRESE**

## **Art. 127**

### *Contratti di appalto*

1. Ai fini della predisposizione del contratto di appalto da stipulare con l'impresa affidataria dei lavori, i soggetti ammessi ai contributi si avvalgono del contratto tipo pubblicato sul sito della Struttura commissariale. Le parti, nel libero esercizio della loro autonomia negoziale, possono di comune accordo introdurre deroghe o pattuizioni ulteriori, ove ritenute necessarie ad adeguare il regolamento contrattuale alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto delle clausole di natura cogente e nei limiti della compatibilità con l'impianto generale, che non potrà essere alterato nel suo assetto complessivo.
2. Il contratto di appalto contiene obbligatoriamente le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari come stabilito agli articoli 30, comma 13, e 31, comma 1, della legge speciale Sisma. In caso di inosservanza si applicano i commi 2, 3 e 4 del predetto art. 31 della legge speciale Sisma.
3. Le imprese appaltatrici e subappaltatrici devono essere iscritte all'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30 della legge speciale Sisma ed essere in possesso di idonea qualificazione, come previsto dal successivo articolo 129.
4. Il contratto di subappalto deve prevedere l'obbligo dell'impresa affidataria di provvedere, per ogni stato di avanzamento e per lo stato finale, al pagamento del subappaltatore entro 30 giorni dalla riscossione della relativa quota di corrispettivo. Il direttore dei lavori vigila sull'osservanza delle prescrizioni di cui al presente comma e ne attesta il rispetto con esplicita dichiarazione sullo stato di avanzamento lavori e sullo stato finale.

5. *Si applica*<sup>77</sup> ai subappalti della ricostruzione privata la disciplina prevista dall'art. 105 del codice dei contratti pubblici così come modificato e integrato dall'art. 49 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”.

### **Art. 128**

#### *Comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori*

1. L'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori relativi alla riparazione o ricostruzione degli edifici privati, ove non indicata in sede di presentazione della domanda di contributo, deve essere comunicata entro e non oltre i 120 giorni successivi alla data di adozione del decreto di concessione del contributo. Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 67.
2. Per gli interventi disciplinati dall'art. 57 del presente Testo unico, nei soli casi in cui il contratto di appalto sia stato concluso con un corrispettivo inferiore rispetto al contributo concesso, il professionista correda la comunicazione del precedente comma con la documentazione inerente alla determinazione del nuovo importo del contributo concedibile ai sensi del presente Testo unico.
3. In ogni caso, l'Ufficio speciale provvede alla rideterminazione del contributo in ragione dell'individuazione dell'impresa all'atto di erogazione del primo stato di avanzamento lavori.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, i termini di inizio lavori previsti decorrono dalla data della comunicazione di cui al comma 1.

### **Art. 129**

#### *Requisiti di qualificazione degli operatori economici e dei professionisti nella ricostruzione privata*

1. Ai sensi e ai fini dell'articolo 8, comma 5 lettera c) della legge speciale Sisma, in relazione alla qualificazione degli operatori economici per la realizzazione degli interventi di ripristino o ricostruzione degli edifici privati, i requisiti di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici devono essere posseduti esclusivamente per i lavori di importo superiore ai 258.000,00 euro finanziati ai sensi della legge speciale Sisma e agli interventi finanziati attraverso il cd. super bonus di cui all'art. 119 del decreto-

77. Parole sostituite dall'art. 1, comma 1, lett. p), dell'ordinanza n. 133 del 31 gennaio 2023.

legge 19 maggio 2020, n. 34 “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19*” convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Nel caso di lavori di importo superiore ai 258.000,00 euro, finanziati ai sensi della legge speciale Sisma, le disposizioni di cui all’art. 8, comma 5, lettera c) della medesima legge si intendono rispettate qualora sulla base delle rilevazioni previste nel computo metrico estimativo, sia dimostrato il possesso dei requisiti dell’art. 84 del codice dei contratti pubblici mediante idonea attestazione SOA per ciascuna delle categorie di opere generali e/o specializzate, ai sensi del art. 61 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e come definite dall’allegato A al medesimo decreto.
3. In presenza di raggruppamenti temporanei e di consorzi di operatori economici, come disciplinati dall’art. 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016, accertata la sussistenza di categorie “prevalenti” e categorie “scorporabili”, autocertificata dal professionista incaricato, come definite all’art. 3, comma 1, lettere *oo-bis*) e *oo-ter*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è necessario che ciascuno dei soggetti raggruppati sia in possesso dei requisiti di cui al precedente comma in ragione delle quote percentuali stabilite dall’art. 92 commi 2 e 3 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
4. Per l’esecuzione dei lavori, l’operatore economico può soddisfare i requisiti di qualificazione di cui ai precedenti commi avvalendosi delle capacità di altri soggetti mediante applicazione delle disposizioni previste dall’art. 89 del codice dei contratti pubblici in quanto compatibili.

### **Art. 130**

#### *Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata*

1. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare nelle attività di ricostruzione pubblica e privata, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, il responsabile unico del procedimento (RUP), relativamente agli interventi di ricostruzione pubblica, e gli Uffici speciali per la ricostruzione, relativamente agli interventi di ricostruzione privata:
  - a) verificano che l’impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il documento unico attestante la regolarità contributiva (DURC online):
    - 1) al momento dell’aggiudicazione, dell’apertura del cantiere e alla stipula del contratto, per gli interventi di ricostruzione pubblica;

- 2) al momento dell'adozione del provvedimento di concessione di contributo, in attuazione di quanto previsto nelle ordinanze adottate dal Commissario straordinario del Governo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, della legge speciale Sisma, per gli interventi di ricostruzione privata;
  - 3) in occasione della presentazione degli stati di avanzamento lavori e al termine degli stessi;
  - b) acquisiscono dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente la certificazione relativa alla congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori (DURC di congruità).
2. Resta ferma l'applicazione delle pertinenti disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni e dell'articolo 35 della legge speciale Sisma.

### **Art. 131**

#### *DURC di congruità*

1. È recepito il contenuto dell'Accordo sottoscritto, in data 7 febbraio 2018 (d'ora innanzi denominato Accordo), dal Commissario straordinario del governo, dai Presidenti di Regione – Vicecommissari, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla Struttura di Missione istituita presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 30 della legge speciale Sisma, dall'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro e dalle parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile.
2. Le imprese esecutrici degli interventi di ricostruzione devono essere in possesso del DURC che attesti la regolarità contributiva (DURC on line) e del documento (DURC congruità) rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa competente per territorio, attestanti che l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento sia congrua rispetto all'importo delle opere da eseguire od eseguite. Nel caso di interventi di ricostruzione privata il rilascio del DURC congruità è richiesto esclusivamente per quelli che beneficiano di contributi superiori a 50.000 euro.
3. Le modalità di rilascio e applicazione del DURC congruità, il calcolo dell'incidenza della manodopera, gli adempimenti a carico dei beneficiari, delle imprese e dei tecnici per la ricostruzione pubblica e privata, l'effettuazione del monitoraggio sono delineate nell'Allegato 13 al presente Testo unico, denominato "Modalità di applicazione del DURC congruità", i cui contenuti sono vincolanti al fine della concessione ed erogazione dei contributi.

4. La Cassa edile/Edilcassa rilascia il DURC congruità entro 10 giorni dalla richiesta corredata della documentazione attestante l'incidenza della manodopera impiegata. Ove si renda necessaria un'integrazione della documentazione il termine è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazione ed il deposito della stessa e in ogni caso per un periodo non superiore a ulteriori 15 giorni. Ai fini della regolarizzazione del DURC di congruità si applicano, comunque, i tempi previsti dal punto 6. dell'Allegato 13.
5. Il monitoraggio è svolto da gruppi di lavoro istituiti in ciascuna Regione dal Vicecommissario e composti da un rappresentante della Regione stessa, delle Casse edili/Edilcasse operanti nelle province, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori edili maggiormente rappresentative, delle associazioni delle imprese, dell'Ispettorato del lavoro e delle Aziende sanitarie competenti per territorio e da un rappresentante della RPT. L'attività dei gruppi di lavoro viene coordinata dalla Struttura tecnica del Commissario.
6. L'individuazione degli interventi da sottoporre a verifica è affidata alla Struttura tecnica del Commissario di concerto con gli USR regionali, secondo criteri di rappresentatività delle diverse tipologie di ricostruzione (rafforzamento locale, miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione) e di distribuzione territoriale.



## LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA E LE ORDINANZE SPECIALI IN DEROGA

### 1. Introduzione

In precedenza si è presa in considerazione la disciplina della ricostruzione privata post-sisma 2016, che riguarda oltre 50 mila interventi, ma è ben chiaro che il terremoto ha danneggiato migliaia di edifici pubblici che costituiscono, spesso, la spina dorsale dell'armatura urbana, il cuore dei servizi pubblici e della vita civile e sociale.

Ospedali, scuole, municipi, strade, infrastrutture sportive e culturali ed anche migliaia di edifici di culto che ora sono stati ricondotti, come di seguito si dirà, al regime della disciplina di enti privati civilmente riconosciuti.

Come meglio esplicitato nelle pagine seguenti, dedicate alla ricostruzione pubblica, nel corso degli ultimi mesi dell'anno 2022 è stata svolta un'ulteriore attività di valutazione dei danni causati dal sisma sugli immobili di proprietà pubblica, rivolta a 530 comuni delle quattro regioni sia dentro che fuori dal cratere sismico.

Il dato restituito dal censimento evidenzia il numero complessivo di 4.101 interventi di proprietà pubblica che necessitano di interventi di riparazione o ricostruzione, con un fabbisogno finanziario stimato di oltre 5,300 miliardi di euro. Il censimento è stato alla base della recente attività di programmazione commissariale, d'intesa con i vicecommissari-presidenti delle regioni colpite dal sisma, che ha riguardato 1323 interventi, inseriti nelle Ordinanze Commissariali e Speciali, per i quali è stata fornita una copertura finanziaria pari a 1,572 miliardi di euro.

Di conseguenza, a oggi, il censimento contiene un elenco residuo di 2778 interventi, ancora da validare da parte degli USR, per i quali la prima stima di fabbisogno necessario, ai fini della copertura finanziaria, ammonta a euro 3,800 miliardi.

## 2. La disciplina sostanziale della ricostruzione pubblica

La disciplina sostanziale della ricostruzione pubblica è contenuta negli articoli 14-18 del Capo I del Titolo II del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, cui si rinvia.

Ma la ricostruzione pubblica è stata oggetto, anche sotto il profilo della programmazione, di numerose ordinanze commissariali ed è ovviamente disciplinata dal Codice dei contratti pubblici e dai suoi aggiornamenti recenti.

Le ordinanze più importanti, in ordine cronologico, sono le seguenti:

- l'ordinanza 16 gennaio 2017, n. 14, intitolata "Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018";
- l'ordinanza 9 giugno 2017, n. 27, intitolata "Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa";
- l'ordinanza 11 luglio 2017, n. 33, intitolata "Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche";
- l'ordinanza 10 maggio 2018, n. 56, intitolata "Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione";
- l'ordinanza 24 gennaio 2020, n. 86, intitolata "Secondo programma opere pubbliche in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa";
- l'ordinanza 17 settembre 2020, n. 106, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in particolare l'articolo 4;
- l'ordinanza 23 dicembre 2020, n. 109, intitolata "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica";



- l'ordinanza 21 novembre 2020, n. 110, intitolata "Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 120/2020";
- l'ordinanza n. 126 del 2022 con particolare riguardo alle disposizioni in materia di compensazioni dei sovraccosti derivanti dall'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione;
- l'ordinanza 29 dicembre 2022, n. 129, intitolata "Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria. Approvazione dell'Elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei Deputati per la Regione Abruzzo";
- l'ordinanza 3 maggio 2023, n. 137, intitolata "Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022";
- l'ordinanza 30 maggio 2023, n. 141, intitolata "Modifica agli allegati A1, A2, B e C dell'Ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante "Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022";
- l'ordinanza 29 giugno 2023, n. 145, intitolata "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
- l'ordinanza 26 luglio 2023, n. 146, intitolata "Modifica agli allegati A1 e A2 dell'Ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante "Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022".

Non essendo stato realizzato un testo unico della ricostruzione pubblica, a differenza di quanto avvenuto per la ricostruzione privata, il rinvio alle ordinanze citate è d'obbligo ai fini di una più approfondita conoscenza (<https://sisma2016.gov.it/ordinanze/>).

### 3. Caratteri giuridici generali della ricostruzione pubblica

È utile evidenziare che la disciplina giuridica della ricostruzione pubblica presenta due peculiarità che hanno in definitiva caratterizzato anche l'evoluzione della legislazione nazionale in materia di appalti e contratti pubblici.

La prima è costituita dalla presenza, in particolare nell'art. 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, di norme speciali di semplificazione relative alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e per la realizzazione delle scuole.

La seconda peculiarità riguarda i poteri di deroga alla legislazione ordinaria previsti in capo al Commissario straordinario dall'art. 2, comma secondo del richiamato decreto-legge 189/2016, nonché, in misura speciale e "rafforzata", dall'articolo 11, comma secondo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

In particolare questa ultima disposizione di legge, che ha ampliato i poteri commissariali di deroga fino al "tetto" dei "principi fondamentali dell'ordinamento europeo" (oltre dunque il limite delle direttive europee) è estesa agli interventi di particolare criticità ed urgenza, anche relativi "alla ricostruzione dei centri storici maggiormente colpiti": da qui sono nate numerose ordinanze speciali recanti il nome del comune di riferimento come, ad esempio, "ordinanza Amatrice, ordinanza Camerino, ordinanza Visso, ordinanza Campotosto" eccetera (*v. infra*).

Queste peculiarità sono state nel tempo in parte "riassorbite" dall'evoluzione della legislazione ordinaria, in particolare con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 in tema di governance PNRR e semplificazioni nonché con il nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con il decreto legislativo n. 36 del 2023.

Si può dire, in sostanza, che le norme speciali di semplificazione in materia di ricostruzione pubblica hanno in certo senso fatto da apripista alle misure di riforma della legislazione ordinaria nazionale che hanno consolidato l'estensione delle procedure negoziate sotto soglia comunitaria e rafforzato i poteri di deroga dei commissari straordinari.

#### 4. Il disegno organizzativo della ricostruzione pubblica e la qualificazione delle stazioni appaltanti

Ma il profilo delle regole, nella ricostruzione pubblica come del resto per gli appalti in Italia, è solo un aspetto, pur rilevante, della questione dell'efficienza del sistema del *public procurement* risultando parimenti decisivo il tema dell'organizzazione e delle competenze.

In un precedente studio (mi permetto rinviare a Mantini P. *La legge della Sibilla. Semplificazioni amministrative e rigenerazione urbana nella ricostruzione del Centro Italia*, Dike giuridica, 2020) è stato rilevato il rischio di una frammentarietà del quadro delle competenze accresciuta, per così dire, da un certo grado di mobilità derivante dalla facoltà di esercizio delle deleghe (dalle Regioni ai comuni) o dall'assunzione in via "volontaria" del ruolo di soggetto attuatore di determinati interventi (ad es. in tema di chiese).

In realtà, l'articolo 18 del decreto Sisma delinea un quadro più coerente dell'assetto organizzativo.

In primo luogo, esso prevede che i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza.

La centrale unica di committenza è individuata:

- a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa;
- b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. 3.

I soggetti attuatori di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15, ossia le Diocesi e i comuni, provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario, nei quali sono stabilite le necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anche al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32 ossia da parte dell'ANAC.

Questa parte delle previsioni di legge è rimasta in certa misura inattuata.

Viene altresì ribadito che *“resta ferma la possibilità per i soggetti attuatori di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a), e al comma 3 del medesimo articolo 15”*, ossia per le Regioni e per le Diocesi e tutti gli altri soggetti attuatori, compreso il Commissario, di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.

È molto importante evidenziare la norma secondo cui *“in deroga alle previsioni contenute nell’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo svolgono le funzioni di centrale unica di committenza con riguardo ai lavori, servizi e forniture, afferenti agli interventi previsti al comma 1”*.

Dunque sono questi i soggetti fondamentali della *governance* attuativa degli appalti sebbene non in solitudine poiché il comma 5-bis opportunamente precisa che *“spettano in ogni caso ai Presidenti di Regione – Vicecommissari, anche al fine del monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata in coerenza con il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e per l’effettuazione dei controlli di cui all’articolo 32 del presente decreto, le funzioni di coordinamento delle attività: a) dei soggetti attuatori previsti dall’articolo 15, commi 1, lettera a), e 2, del presente decreto; b) dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti e delle centrali di committenza locali previsti dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo”*.

È altresì rilevante la previsione secondo cui *“fermo l’obbligo della centrale unica di committenza (regionale, n.d.r.) di procedere all’effettuazione di tutta l’attività occorrente per la realizzazione degli interventi”* e, inoltre, *“i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione”*.

Infine è opportuno dar conto anche dell’ultimo comma dell’articolo 18, secondo cui *“agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, si fa fronte con le risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del presente decreto. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 2, disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie”*.

Il quadro appena ricostruito dimostra, a nostro avviso, che il “sistema degli appalti” nella ricostruzione pubblica è orientato dal legislatore alla ricerca della qualificazione delle stazioni pubbliche, secondo un disegno triangolare che prevede il ruolo fondamentale, al vertice, della centrale unica di committenza regionale, ed i rapporti di essa con i soggetti aggregatori e le stazioni uniche

appaltanti, regolati da convenzione, e fortemente monitorati dal Vice Commissario- Presidente di Regione, con la possibilità di avvalersi di Invitalia spa. Tale sistema è rafforzato dal prezioso rapporto di collaborazione con l'ANAC, ai fini del controllo preventivo di legalità previsto dall'art. 32 del decreto-legge 189/2016.

La pretesa di molti piccoli comuni, privi di uffici adeguati per l'esercizio di complesse funzioni, di svolgere in proprio il ruolo di stazioni appaltanti è una delle principali causa di inefficienza e di ritardo della ricostruzione pubblica.

In realtà il problema evidenziato si ripropone ora con più forza, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici che, agli articoli 62 e 63 (in continuità con gli articoli 37 e 38 del codice del 2016), obbliga in modo più incisivo alla qualificazione delle stazioni appaltanti previa iscrizione allo speciale albo tenuto dall'ANAC, pena l'impossibilità di vedersi attribuito il CUP e il CIG identificativi dell'intervento.

L'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici il giorno primo luglio del 2023 ha indotto il Commissario straordinario all'adozione, previa intesa con i presidenti di regione come previsto dalla legge, dell'ordinanza 29 giugno 2023, n. 145, con cui sono stati stabiliti due principi.

Con il primo, è stato deciso che *“ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1° luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo.*

*2. A decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo.*

*3. Le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36°.*

Con il secondo principio, in tema di regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, è stato statuito che “nell'esercizio dei poteri

di deroga previsti dalla legge, e allo scopo di evitare soluzioni di continuità o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è disposto che fino alla data del 31 dicembre 2023, in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta”.

Questa deroga transitoria dovrà auspicabilmente risolversi nella direzione indicata dal Codice ossia nella progressiva qualificazione delle stazioni appaltanti e, più realisticamente, nella costituzione di stazioni appaltanti uniche tra enti locali o nell'attribuzione dei compiti a quelle esistenti o a centrali di committenza.

## **5. I rapporti di collaborazione con ANAC nella ricostruzione pubblica**

Il ruolo di collaborazione tra gli organi della ricostruzione e l'Autorità Nazionale Anti Corruzione, ampiamente delineato dalla legge, è di decisivo rilievo sia al fine della prevenzione dei fenomeni di criminalità e di infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici e sia al fine di coniugare legalità ed efficienza sul piano operativo.

L'art 32 del decreto Sisma prevede, come noto, che *“per gli interventi di cui all'articolo 14, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”* che prevede, in aggiunta alle funzioni ordinarie, il compito dell'ANAC, attraverso le Unità operative speciali della Guardia di Finanza, di verifica preventiva di legittimità degli atti di affidamento e di esecuzione degli interventi”.

Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche sono disciplinati con accordi tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni – vicecommissari e le centrali uniche di committenza di cui al citato articolo 18.

Poiché le verifiche possono riguardare, sul piano operativo, tutti i principali atti di affidamento e di esecuzione, risulta chiaro che dovrebbero essere soprattutto le centrali uniche di committenza, attraverso la convenzione con i soggetti attuatori, prevista dall'articolo 18, a costituire il principale punto di riferimento dei rapporti di collaborazione con ANAC. In realtà, ad oggi, i soggetti coinvolti risultano assai più numerosi.

Resta ferma, in ogni caso, la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l'Autorità nazionale anticorruzione, da attuare anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione

del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche.

Spetta infatti al Commissario disciplinare le modalità di attuazione nonché le modalità per il monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli altri sistemi informatici connessi alle attività di ricostruzione.

Lo stato di attuazione dei rapporti tra gli organi della ricostruzione e l'Autorità Nazionale Anti Corruzione ha evidenziato, negli anni recenti, un notevole miglioramento con positivi risultati sia ai fini del controllo preventivo di legalità che della formazione di prassi consolidate assai utili per l'efficienza del sistema.

Dal dicembre del 2016 a oggi ANAC ha verificato preventivamente oltre 1.000 procedure legate agli affidamenti per la ricostruzione, per un valore di quasi 1,4 miliardi di euro. Sono stati rilasciati dall'Autorità oltre 3.000 pareri in un termine in media non superiore a dieci giorni.

Il contenzioso è stato praticamente assente sulle procedure verificate da ANAC: sono noti solo 11 casi (1/90 procedure; l'80% casi di cui è noto l'esito si è risolto a favore della stazione appaltante).

Nel primo semestre 2023, ANAC ha verificato 144 nuove procedure per circa €226.000.000.

Tra gli interventi più significativi esaminati nel 2023 si possono segnalare la progettazione della Prefettura di Teramo, i lavori riguardanti le reti dei sottoservizi del centro storico di Amatrice, l'appalto integrato per la ricostruzione del nuovo Ospedale di Tolentino, l'accordo quadro per i lavori di ricostruzione del centro storico di Castelluccio di Norcia.

In data 27 luglio 2023, a seguito di precedenti aggiornamenti del Protocollo e di modelli condivisi di procedure tipo approvati il 15 dicembre 2022, è stato siglato il nuovo Accordo di Alta sorveglianza tra il Commissario straordinario e il Presidente dell'Autorità nazionale Anticorruzione che disciplina, ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 189/2016, i compiti e le funzioni svolte da ANAC nel controllo preventivo di legalità sugli atti della ricostruzione pubblica.

L'accordo, anche al fine di garantire l'effettività della funzione a fronte dell'accresciuta numerosità delle gare di appalto, contiene significative semplificazioni e le seguenti rilevanti novità.

L'innalzamento della soglia dei controlli preventivi sale da 350 mila euro a un milione di euro.

La vigilanza preventiva dell'Autorità nazionale Anticorruzione, che fino a oggi era prevista per gli appalti di forniture e servizi, compresi quelli di architettura e ingegneria, di importo pari o superiore a 100 mila euro, d'ora in poi si concentrerà sulle procedure sopra ai 215 mila euro.

L'appaltatore dovrà dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati. Questo adempimento ha natura essenziale rispetto all'esecuzione del contratto e il suo inadempimento potrà (e non più dovrà, come in precedenza) dare luogo alla risoluzione del contratto stesso, qualora per i pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto il rinvio a giudizio.

L'accordo prevede anche la possibilità di attivare procedure semplificate dei controlli, secondo modalità concordate con il Commissario straordinario, che possono prevedere controlli a campione o attività di monitoraggio, in considerazione dell'esigenza di provvedere al tempestivo avvio di determinati programmi che prevedono un alto numero di interventi di ricostruzione.

È stata inoltre introdotta la facoltà da parte della Struttura commissariale di richiedere pareri preventivi ad ANAC anche per interventi di notevole criticità ed urgenza in attuazione del PNC Sisma, per legge non inclusi nell'obbligo del controllo preventivo.

## **6. Il sistema di qualificazione degli operatori e i controlli sui professionisti e le imprese**

Il tema delle competenze professionali e della qualificazione è di assoluto rilievo non solo ai fini delle stazioni appaltanti ma anche dell'efficienza dei mercati professionali e delle imprese.

Merita di essere evidenziato il tentativo, assolutamente fondamentale, di creare un sistema di operatori qualificati, imprese e professionisti, sottoposti a controlli, così da avviare *best practices* che garantiscano la realizzazione di interventi solo da parte di soggetti la cui capacità e qualità operative siano adeguatamente verificate.

La prima misura in tal senso è costituita dalla previsione, ferme restando le disposizioni generali del codice dei contratti pubblici, che per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario, i medesimi soggetti possano procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici, a condizione che essi siano iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 189/2016 (comma 4-*bis*).

L'affidamento dei suddetti incarichi è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale dipendente ovvero reclutato secondo le modalità



previste dai commi 3-*bis* e seguenti dell'articolo 50-*bis* del decreto legislativo n. 50/2016, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale.

Con riferimento ai servizi di progettazione inerenti la messa in sicurezza dei beni culturali immobili, nelle more della definizione e dell'operatività dell'elenco speciale di cui all'articolo 34, le pubbliche amministrazioni competenti, ivi incluse quelle titolari dei beni danneggiati, possono procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro (ora 140 mila, *n.d.r.*), mediante affidamento diretto a professionisti idonei, senza ulteriori formalità (articolo 15-*bis*). Per le imprese è obbligatoria l'iscrizione all'Anagrafe antimafia delle imprese, ai sensi dell'art. 30 del decreto Sisma.

Sempre nella logica del sistema chiuso e qualificato, alle imprese incaricate degli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato si applica l'articolo 8, comma 5, del decreto Sisma, secondo cui occorre che esse risultino aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori; abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni; non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015; per lavori di importo superiore a 258.000 euro, siano in possesso della qualificazione SOA.

I professionisti incaricati della progettazione devono comunque produrre dichiarazione di impegno all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 34.

Come è ben chiaro, si tratta di verificare non solo il possesso dei requisiti professionali e imprenditoriali ma anche quelli di legalità e di assenza di conflitti di interessi.

La Struttura commissariale esercita i compiti di vigilanza sui professionisti per evitare il cumulo degli incarichi professionali, che sono causa non secondaria dei ritardi nella presentazione dei progetti e delle domande, mentre l'Unità speciale presso il Ministero dell'interno verifica i requisiti dell'Anagrafe antimafia delle imprese.

In particolare, il fenomeno del "cumulo degli incarichi" anche oltre le soglie previste dalle ordinanze risulta essere di particolare complessità ed assai difficile da controllare anche per la presenza di prassi non sempre trasparenti e di tendenze corporative alla chiusura del mercato dei servizi.

I compiti di vigilanza sono di fondamentale rilievo ancor più dinanzi all'estensione delle procedure negoziate, a seguito del decreto n. 76/2018 e del

nuovo codice del 2023, che devono poter contare su elenchi di operatori affidabili, vigilati e ben organizzati.

### 6.1. Ancora sul modello di gestione degli appalti “chiuso per soggetti qualificati”

Sotto il profilo giuridico, il punto di maggiore criticità appare costituito proprio dall'assenza di un ordinato ed efficiente sistema di gestione degli appalti.

Il disegno delineato dagli artt. 18 e 32, innanzi ricordato, appare in larga misura inattuato in favore di un “modello di dispersione delle competenze” attraverso un eccesso di deleghe, in particolare verso piccoli comuni privi di un'organizzazione in grado di garantire l'efficiente sostenibilità di delicate funzioni.

Ciò risulta favorito da una tendenza verso la delega delle funzioni riguardanti la gestione degli appalti della ricostruzione pubblica quasi come si trattasse di un “conferimento di competenze” agli enti locali, in contrasto con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 Cost.

Appaiono carenti le funzioni di vigilanza e di coordinamento, *a fortiori* necessarie nei casi di delega, poco significative o assenti le convenzioni tra centrale unica di committenza regionale, soggetti attuatori e stazioni appaltanti uniche.

Naturalmente, queste tendenze si percepiscono, per quanto noto, in modo disomogeneo nelle diverse Regioni e la diversità di prassi attuative e di modelli organizzativi tra Regioni, lungi dal costituire un elemento riconducibile alla riconosciuta e fisiologica autonomia regionale, costituisce un ulteriore fattore di preoccupazione, poiché non sono in discussione le scelte discrezionali dell'amministrazione ordinaria quanto la coerente attuazione dei modelli dell'amministrazione speciale della ricostruzione, previsti dalla legge e finanziata dallo Stato.

La dispersione delle competenze e la scarsa cura dei profili organizzativi della gestione determinano, in ripetuti casi, una tendenza dei comuni minori a non applicare le procedure accelerate, pure previste dalla legge, per un atteggiamento che si potrebbe definire di prudenza o di eccesso di cautela, con l'effetto di ritardare ingiustificatamente la ricostruzione.

Un sistema disperso, con un carente coordinamento e monitoraggio, ostacola inoltre i rapporti di collaborazione con ANAC ai fini previsti dalla legge.

Anche a livello centrale, il descritto assetto a “competenze variabili” per gli interventi sugli edifici di culto ed anche per l'utilizzo di Invitalia spa quale centrale di committenza, consentito dalla legge, non appare del tutto convincente sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia.

Rinviando ad altre sedi le analisi di tipo quali-quantitativo, che mostrano notevoli ritardi ma anche alcune esperienze positive, la principale indicazione che riteniamo di dover evidenziare è proprio quella del riordino del sistema degli appalti della ricostruzione pubblica, sulla base del disegno delineato dagli artt. 18 e 32 del decreto Sisma, in direzione di un “modello chiuso di soggetti qualificati” e del pieno esercizio delle funzioni di coordinamento e monitoraggio, attraverso l’implementazione della piattaforma informatica e della banca dati, ed un’efficiente opera di assistenza, consulenza e formazione professionale, utilizzando a pieno la collaborazione preventiva con ANAC.

Come è stato rilevato “*l’esperienza dei dipendenti si associa in maniera particolarmente rilevante ad una riduzione della fase operativa di esecuzione dei lavori (a cui si associa negativamente anche la quota di donne in servizio presso l’amministrazione) mentre il livello del capitale umano è correlato a minori durate sia della fase di esecuzione sia della fase di progettazione nonché delle relative interfacce*” (Studio Banca d’Italia, cit., p. 18).

Occorre dunque implementare il disegno di qualificazione del modello organizzativo, in specie attraverso la puntuale individuazione dei soggetti aggregatori e delle stazioni uniche appaltanti a livello regionale, correggendo alcuni errori o prassi, migliorare l’attuazione delle convenzioni, il coordinamento e il monitoraggio, ottimizzare il rapporto di collaborazione con ANAC per l’esercizio delle funzioni per legge dovute, investire sul capitale umano, rafforzare le azioni di formazione, consulenza e assistenza, delineare modelli di *best practice*.

In tal senso il Commissario Straordinario ha già avviato alcune concrete iniziative che devono essere auspicabilmente condivise e implementate.

## **7. Le innovazioni del decreto Semplificazioni del 2020 in materia di ricostruzione pubblica**

È opportuno soffermarsi su alcune innovazioni introdotte dal decreto-legge n. 76/2020, come convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, che riguardano anche la ricostruzione pubblica che, come abbiamo visto, ha finora accusato profondi ritardi. Si tratta di innovazioni, sotto il segno della “semplificazione”, che hanno investito sia la legislazione nazionale, ossia il *codice dei contratti pubblici*, che la legislazione speciale in materia di sisma sicché occorre comprendere bene entrambi i profili anche al fondamentale scopo di valutare quali siano i principi e le norme che sono state applicate alla ricostruzione pubblica.

A ciò si aggiunge un ulteriore motivo di difficoltà interpretativa, quasi un rischio di “eccesso di semplificazione” (che come ricordato dagli studi della scuola di Chicago in tema di *deregulation* può sempre ridondare in “compli-

cazione”) dato dal riconoscimento, operato dal decreto, di “poteri speciali” in capo al Commissario straordinario, dunque una “doppia specialità” o “specialità rafforzata”, che è interessante analizzare con la dovuta attenzione. Come già osservato, la legge ha posto un originale principio di “semplificazione prevalente” che è affidato all’interprete, in modo opportuno ma non sempre agevole.

Infatti il comma 1 dell’articolo 11 ha affermato quello che abbiamo definito il “principio di prevalenza nelle semplificazioni”, secondo cui le disposizioni del decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all’aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali in corso alla data di entrata in vigore del decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale.

Come abbiamo già evidenziato, si tratta di un principio giusto e opportuno, ma non privo di qualche difficoltà per l’interprete, su cui torneremo tra breve in modo più analitico.

Il secondo comma dell’articolo 11 affida dei poteri speciali al Commissario straordinario, attribuendogli dunque una “doppia specialità” che merita di essere indagata.

In particolare la norma prevede che *“senza pregiudizio di quanto previsto dal comma 1, il Commissario straordinario di cui all’articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189/2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L’elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge n. 189/2016, il soggetto attuatore*

*competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma. Il compenso dei due sub-commissari è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111".*

Come si vede vengono conferiti poteri "speciali" al Commissario straordinario, per la individuazione e la realizzazione di "opere urgenti e di particolare criticità" tra cui, ed è assai rilevante, anche la "ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti", anche attraverso la nomina di "due sub-commissari".

Si badi: questi interventi speciali, ad una lettura testuale della norma e dei lavori preparatori, non sono realizzati direttamente dal Commissario, come nel "modello Genova", ma attraverso l'individuazione "del soggetto attuatore competente che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma" ossia dei poteri speciali.

Questa distinzione segna una peculiarità di rilievo rispetto al modello "ordinario" di commissario speciale per le opere pubbliche poiché, a ben vedere, il Commissario straordinario è chiamato ad individuare:

- a) in senso oggettivo, le "opere urgenti e di particolare criticità", con una certa discrezionalità, anche al di fuori dall'elenco delle "opere di particolare importanza" di cui all'articolo 14, comma 3-bis del decreto n. 189/2016, che possono risultare tali per ragioni varie e diverse (ad esempio, il notevole valore nella comunità locale o la particolare complessità burocratica dell'intervento);
- b) in senso soggettivo, uno degli attori della ricostruzione pubblica nel "sistema" delineato dall'articolo 15 del decreto n. 189/2016, dunque non un soggetto estraneo o esterno, salvo che non affidi direttamente il compito, a sua discrezione, ad un sub-commissario;
- c) sempre sotto il profilo soggettivo, può appunto nominare "fino a due sub-commissari" con la funzione di "coordinamento e realizzazione" di "uno o più interventi", dunque anche per interventi distinti e diversi tra loro;
- d) sotto il profilo funzionale, è importante evidenziare che è "il soggetto attuatore competente" che "agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma" ossia in forza dei poteri speciali "trasferiti" dal Commissario straordinario.

Ciò determina un modello assai originale rispetto al quadro noto poiché è il soggetto attuatore ordinario che beneficia, per così dire, delle facoltà di deroga riconosciute *ad hoc* dall'ordinanza commissariale, con una stretta aderenza, si ritiene, alle peculiarità del caso concreto. In tal modo, la stessa confi-

gurazione del potere speciale di deroga “concesso dall’ordinanza” diviene pro-teiforme, si adatta alle circostanze specifiche, assume, in sostanza, i caratteri dell’atto amministrativo, puntuale o generale, in relazione all’interesse pubblico concreto.

Questa adattabilità del modello speciale di deroga costituisce un’originale e interessante caratteristica nel panorama, ormai affollato, della “famiglia allargata” dei commissari speciali.

Essa risulta particolarmente evidente nel riferimento normativo alla ricostruzione dei centri storici maggiormente colpiti, che potrebbero giovare, anche nell’ambito della ricostruzione pubblica e non solo privata, di ordinanze *ad hoc* per superare le gravi criticità presenti: per meglio intenderci, si potrebbe immaginare una ordinanza speciale “Amatrice”, un’altra intitolata “Arquata”, oppure “Norcia”, e oltre.

Il tema della ricostruzione pubblica di edifici privati danneggiati dal sisma, come alternativa a quella privata, da realizzarsi attraverso uno o più piani di recupero ad iniziativa pubblica, poi affidati per lotti con gara ad evidenza pubblica, è stata sin qui disattesa dal legislatore sebbene sia stata praticata in passato sia in Italia che nel resto del mondo.

L’idea del contributo commissariale come indennizzo del danno provocato da una calamità naturale, costruito dunque come un diritto soggettivo (con relativa giurisdizione del giudice ordinario), non è certo l’unica possibile poiché in molti casi risulta più efficiente un modello di ricostruzione pubblica per appalti degli edifici danneggiati. L’esperienza della ricostruzione nel Centro Italia ha aperto una strada nuova in tale direzione a partire dalle ordinanze speciali ma, pur sempre, in assenza di una chiara ed esplicita previsione di legge che invece risulta necessaria.

Il tema risulta inoltre evidente a fronte del fatto che la quota di domanda inevasa per inerzia della proprietà privata ossia di domande di ricostruzione neppure presentate dai proprietari, risulta altissima (quasi la metà a 7 anni dal sisma) e risulta prevedibile che almeno un terzo delle domande non saranno presentate neppure in futuro. Che fare, dunque, per completare la ricostruzione se non un intervento pubblico?

La terza rilevante innovazione, introdotta come novella all’articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prevede che “fermo restando il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata

*sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori. Resta ferma la disciplina degli interventi di urgenza di cui all'articolo 15-bis*".

Si tratta di un'innovazione relevantissima, sia al fine di un più corretto inquadramento delle diocesi nell'ambito del privato secondo Costituzione che della speditezza degli interventi.

Fino ad allora le Diocesi erano costrette a comportarsi come una stazione appaltante, in sostanza come un organo dello Stato, in spregio allo stesso art. 7 della Costituzione che vuole che *"lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani"*.

L'applicazione del codice degli appalti da parte delle diocesi e degli ordini religiosi ha determinato problemi pratici e operativi relevantissimi mentre il più corretto inquadramento ai sensi dell'art. 831 del codice civile, ossia nell'ambito dei rapporti e delle procedure di diritto privato per la scelta dei contraenti nella progettazione e nell'esecuzione dei lavori, ha consentito uno sblocco e lo snellimento delle attività.

Per completezza occorre dire che la quarta innovazione, introdotta dall'articolo 11-*bis* ha previsto, con la tecnica della novella della legge sisma, la soppressione delle parole "progetto esecutivo" contenute nell'articolo 15 del decreto-legge n. 189/2016, con ciò rendendo possibile l'affidamento dei lavori tramite procedure accelerate per le opere ritenute "di importanza essenziale", anche sulla base del progetto definitivo e non solo del progetto esecutivo.

Il tema risulta ora in certo senso superato dalle nuove disposizioni sul progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) previste dal codice degli appalti del 2023.

Le esperienze di semplificazione maturate negli anni recenti possono e devono costituire un nucleo di misure prezioso anche ai fini del disegno di legge sulla ricostruzione deliberato dal Governo e ora all'esame del Parlamento.

## **8. I poteri speciali di ordinanza in deroga del Commissario straordinario**

Come abbiamo visto in precedenza, l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 ha attribuito al Commissario straordinario per la ricostruzione del centro Italia un potere di ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, su un elenco di interventi ed opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, individuati anch'essi con ordinanza del Commissario.

Gli interventi in parola sono quelli nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016. Si tratta, quanto all'Allegato 1, dell'elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, per l'Allegato 2 dell'elenco

dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 e per l'Allegato 2-*bis* dell'elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017.

È fatto salvo dalla disposizione, oltre al rispetto della legge penale, il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice dei beni culturali, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE (sugli appalti pubblici) e 2014/25/UE (sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali).

In base alla disposizione in esame, pertanto, si è delineato un percorso che ha previsto l'emanazione di ordinanze da parte del Commissario straordinario volte ad individuare gli interventi ritenuti urgenti nell'ambito degli indicati Comuni di cui ai diversi Allegati al decreto-legge 189 del 2016. Su tali interventi, l'articolo 11 del D.L. 76 del 2020 ha delineato un potere di ordinanza, che ha i presupposti e i confini del potere di ordinanza già previsto dal D.L. 189 del 2016 – segnatamente dall'articolo 2, comma 2, dello stesso – ma che opera in deroga al quadro normativo (con le eccezioni previste). A tale riguardo, la disposizione non ha prefigurato uno specifico iter procedimentale per l'adozione delle ordinanze.

Considerato che tale potere di ordinanza è esercitato nelle materie legislative concorrenti “protezione civile” e “governo del territorio”, è stato previsto il coinvolgimento delle regioni attraverso lo strumento dell'intesa in perfetta analogia con quanto stabilito dal richiamato art. 2, comma 2, del D.L. 189 del 2016 (cfr. ordinanza n. 110 del 2020 recante “*Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del Decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante 'Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale', convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*”).

Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere in questione, il Commissario straordinario si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, provvedendo a nominare due subcommissari ai quali ha assegnato di volta in volta la responsabilità degli interventi oggetto delle singole ordinanze speciali.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 11 del decreto-legge n. 76 del 2020, dunque, il Commissario straordinario individua gli interventi o opere pubbliche urgenti e di particolare criticità, nonché gli interventi di ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici, di cui all'ordinanza n. 101 del 30 aprile 2020, dove la ricostruzione privata si interseca con la ricostruzione pubblica, unitamente alle procedure necessarie per la relativa progettazione ed esecuzione.

Ai fini di pervenire a una immediata attuazione degli interventi ed assicurare una celere ripresa dei territori danneggiati dal sisma sia sotto il profilo della



ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione, che per sostenere il ripristino e il riavvio delle attività economiche ivi presenti, con le ordinanze in deroga sono state previste disposizioni derogatorie delle vigenti normative, con particolare riguardo alle norme del codice dei contratti pubblici, unitamente ai cronoprogrammi dei lavori, tenuto conto che le esigenze di ricostruzione presentavano una complessità tale da non poter essere efficacemente affrontate con le procedure ordinarie.

Le previsioni derogatorie comuni a tutte le ordinanze speciali hanno riguardato principalmente la contrazione dei tempi di affidamento degli incarichi dei servizi di architettura e ingegneria, nonché di affidamento dei relativi lavori, prediligendo modalità di affidamento semplificate quali l'affidamento diretto (per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di architettura e ingegneria e per i contratti di lavori, di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa valutazione di almeno tre preventivi, in deroga all'articolo 36, comma 2), ovvero la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di architettura e ingegneria, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 50 del 2016).

In entrambi i casi, è stato previsto che gli affidamenti debbano avvenire comunque nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del decreto legislativo 50 del 2016.

Altre deroghe comuni a tutte le ordinanze speciali hanno riguardato:

- la possibilità di adottare, da parte dei soggetti attuatori, il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso e di esercitare, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 50 del 2016, la facoltà di esclusione automatica fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2bis, del decreto legislativo 50 del 2016;
- nei contratti relativi ai lavori, è stato previsto che la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali possa essere effettuata in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo 50 del 2016;
- l'esecuzione dei lavori è previsto che possa essere affidata ponendo a base di gara il progetto definitivo, o di fattibilità tecnico economica di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in deroga all'art. 59 del medesimo decreto legislativo; il progetto di fattibilità tecnica economica, per poter essere posto a base di gara, deve, rispettare i contenuti progettuali minimi descritti negli ultravigenti artt. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 del d.P.R. n. 207 del 2010. In tale ultimo caso, in deroga al d.P.R. 8 giugno 2001, n.

327 è stato previsto che l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II, del citato d.P.R. n. 327/2001 possono essere effettuate sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica;

- per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata riconosciuta la facoltà dei soggetti attuatori di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016;
- è stata prevista la facoltà per i soggetti aggiudicatori di decidere, in deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, che le offerte vengano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, anche per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo 50 del 2016, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti;
- sempre in un'ottica di accelerazione, è stata prevista la possibilità di procedere, dandone motivazione ed evidenza nelle procedure di gara, all'accorpamento degli interventi in specifici lotti funzionali in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- al fine di assicurare la continuità dei cantieri, è stata prevista la facoltà di inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori;
- con la finalità di incrementare la produttività nei cantieri, è stata prevista la facoltà di stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'art. 105, comma 2, terzo periodo, e comma 5 del decreto legislativo 50 del 2016;
- per garantire il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi, è stata prevista la facoltà di prevedere premi di accelerazione qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine inizialmente concordato, nonché penali in caso di ritardo, in misura superiore a quella di cui all'art. 113-bis, comma 4, del decreto legislativo 50 del 2016;
- ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'art. 19 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è stato previsto che gli interventi indicati nelle ordinanze speciali costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi speciale;
- con la finalità di accelerare e semplificare l'attività amministrativa, inoltre, in materia di conferenza di servizi sono state previste deroghe all'art. 14 della legge 241 del 1990, in particolare con riguardo al termine di conclusio-

ne dei lavori della medesima conferenza, fissato nelle ordinanze speciali in trenta giorni, nonché all'art. 16 del decreto-legge 189 del 2016;

- in materia di Collegio consultivo tecnico, allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del medesimo collegio è stata prevista la possibilità designare sempre i medesimi soggetti quali componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del decreto-legge 76 del 2020;
- con riguardo al Responsabile Unico del procedimento (RUP), in ragione dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuale derivanti dalle criticità che caratterizzano gli interventi oggetto di ordinanze in deroga, per i compiti relativi alle procedure di programmazione e progettazione degli interventi di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, è stato previsto che i soggetti attuatori, in caso di dimostrata assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari, possono affidare l'incarico di responsabile unico del procedimento anche a personale idoneo dipendente di altri soggetti o enti pubblici ovvero, in mancanza, a soggetti esterni in possesso del titolo di studio e della esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all'entità degli interventi da realizzare, in coerenza con le indicazioni contenute nelle linee guida emanate dall'ANAC e attraverso idonee procedure comparative pubbliche ovvero avvalendosi degli elenchi di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n. 114 del 2021.

Disposizioni particolari in materia di rimozione delle macerie sono state previste nelle ordinanze speciali relative ai comuni di: Accumoli, Pieve Torina, Amatrice, Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera, Ussita, Visso, Castelluccio di Norcia. Per i predetti comuni infatti si è reso necessario disciplinare nel dettaglio lo smontaggio controllato, la demolizione e la rimozione delle macerie degli edifici pubblici, anche storici tutelati e degli altri edifici privati che, con le loro rovine, impediscono o ostacolano la ricostruzione dei centri storici e delle frazioni, e costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Disposizioni in deroga specifiche sono state previste per alcuni comuni (es. comune di Pieve Torina) al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere; nelle ordinanze speciali è stato infatti previsto che il soggetto attuatore possa procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti adottando i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio.

È ben chiaro che, come disposto con ordinanza commissariale, i richiami al Codice del 2016 devono ora intendersi riferiti agli analoghi istituti previsti dal decreto legislativo n. 36 del 2023.

## AlI. 1) Tabella riassuntiva delle ordinanze speciali approvate alla data del 30 settembre 2021

N.	Titolo	Data di pubblicazione sito web istituzionale	Riferimenti	Quota PROGRAMMA già finanziato con O.C. 109 o Decreto 395/2020 (O.C. 105)	Quota nuovo finanziamento a carico della contabilità speciale	Totale PROGRAMMA Ordinanze Speciali
1	Interventi di ricostruzione della Università di Camerino	09/04/2021	Ordinanza Speciale n. 1 del 09 aprile 2021, registrata in data 27 aprile 2021 al numero 980	€ 19.905.840,00	€ 20.995.212	€ 40.901.052,00
2	Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice	06/05/2021	Ordinanza Speciale n. 2 del 06 maggio 2021, registrata in data 03 giugno al numero 1439	€ 5.250.000,00	€ 41.059.516,95	€ 46.309.516,95
3	Interventi di ricostruzione delle scuole del Comune di Ascoli Piceno	06/05/2021	Ordinanza Speciale n. 3 del 06 maggio 2021, registrata in data 03 giugno al numero 1437	€ 27.998.800,00	€ 8.151.200,00	€ 36.150.000,00
4	Interventi in Comune di Camerino	06/05/2021	Ordinanza Speciale n. 4 del 06 maggio 2021, registrata in data 22 giugno al numero 1619	€ 11.028.466,72	€ 6.777.733,28	€ 17.806.200,00
5	Interventi di delocalizzazione e ricostruzione in Comune di Valfornace	04/06/2021	Ordinanza Speciale n. 5 del 06 maggio 2021, registrata in data 03 giugno al numero 1438	€ 3.062.700,00	€ 2.787.300,00	€ 5.850.000,00
6	Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo	06/05/2021	Ordinanza Speciale n. 6 del 06 maggio 2021, registrata in data 03 giugno al numero 1440	€ 22.891.387,04	€ 9.001.701,11	€ 31.893.088,15
7	Interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio ATER Teramo	06/05/2021	Ordinanza Speciale n. 7 del 06 maggio 2021, registrata in data 03 giugno 2021 al numero 1441	€ 60.085.651,80	€ 0,00	€ 60.085.651,80

N.	TITOLO	Data di pubblicazione sito web istituzionale	Riferimenti	Quota PROGRAMMA già finanziato con O.C. 109 o Decreto 395/2020 (O.C. 105)	Quota PROGRAMMA nuovo finanziamento a carico della contabilità speciale	Totale PROGRAMMA Ordinanze Speciali
8	Ricostruzione della Basilica di San Benedetto in Norcia	06/05/2021	Ordinanza Speciale n. 8 del 06 maggio 2021, registrata in data 22 giugno al numero 1618	€ 15.000.000,00	€ 0,00	€ 15.000.000,00
9	Interventi per Comune di San Ginesio	03/06/2021	Ordinanza Speciale n. 9 del 29 maggio 2021, registrata in data 22 giugno al numero 1620	€ 13.614.320,43	€ 7.230.056,30	€ 20.844.376,73
10	Ricostruzione dell'Abbazia di Sant'Eutizio nel Comune di Preci ed altri interventi	15/07/2021	Ordinanza Speciale n. 10 del 15 luglio 2021, registrata in data 13 agosto 2021 al numero 2130	€ 4.789.262,00	€ 5.210.993,04	€ 10.000.255,04
11	Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Norcia	15/07/2021	Ordinanza Speciale n. 11 del 15 luglio 2021, registrata in data 13 agosto 2021 al numero 2129	€ 37.253.095,35	€ 15.412.000,00	€ 52.665.095,35
12	Interventi di ricostruzione nel comune di Cascia	15/07/2021	Ordinanza Speciale n. 12 del 15 luglio 2021, registrata in data 13 agosto 2021 al numero 2128	€ 12.787.500,00	€ 8.644.658,39	€ 21.432.158,39
13	Interventi in Comune di Campotosto	15/07/2021	Ordinanza Speciale n. 13 del 15 luglio 2021, registrata in data 13 agosto 2021 al numero 2127	€ 3.502.879,00	€ 9.800.000,00	€ 13.302.879,00
14	Interventi nel Comune di Castelsantangelo sul Nera	15/07/2021	Ordinanza Speciale n. 14 del 15 luglio 2021, registrata in data 13 agosto 2021 al numero 2126	€ 5.400.256,00	€ 24.055.888,00	€ 29.456.144,00
15	Interventi di ricostruzione delle scuole del Comune di Montegiove	15/07/2021	Ordinanza Speciale n. 15 del 15 luglio 2021, registrata in data 13 agosto 2021 al numero 2125	€ 5.611.630,00	€ 5.488.370,00	€ 11.100.000,00

N.	TITOLO	Data di pubblicazione sito web istituzionale	Riferimenti	Quota PROGRAMMA già finanziato con O.C. 109 o Decreto 395/2020 (O.C. 105)	Quota PROGRAMMA nuovo finanziamento a carico della contabilità speciale	Totale PROGRAMMA Ordinanze Speciali
16	Interventi di ricostruzione nel Comune di Ussita	15/07/2021	Ordinanza Speciale n. 16 del 15 luglio 2021, registrata in data 13 agosto 2021 al numero 2124	€ 4.149.007,45	€ 15.864.359,45	€ 20.013.366,90
17	Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Accumoli	15/07/2021	Ordinanza Speciale n. 17 del 15 luglio 2021, registrata in data 13 agosto 2021 al numero 2123	€ 3.080.000,00	€ 25.935.352,00	€ 29.015.352,00
18	Interventi di ricostruzione del Centro Storico di Castelluccio di Norcia	15/07/2021	Ordinanza Speciale n. 18 del 15 luglio 2021, registrata in data 13 agosto 2021 al numero 2132	€ 0,00	€ 5.670.605,00	€ 5.670.605,00
19	Interventi di ricostruzione del Centro Storico di Arquata del Tronto	15/07/2021	Ordinanza Speciale n. 19 del 15 luglio 2021, registrata in data 13 agosto 2021 al numero 2131	€ 7.700.000,00	€ 10.169.000,00	€ 17.869.000,00
20	Interventi di ricostruzione nel comune di Pieve Torina	15/07/2021	Ordinanza Speciale n. 20 del 15 luglio 2021, registrata in data 13 agosto 2021 al numero 2134	€ 1.017.600,00	€ 16.950.400,00	€ 17.968.000,00
21	Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali	09/08/2021	Ordinanza Speciale n. 21 del 9 agosto 2021, registrata in data 13 agosto 2021 al numero			
22	Interventi di ricostruzione di scuole, della Sede della Prefettura di Teramo e di altri edifici pubblici e del patrimonio immobiliare della ASL di Teramo	13/08/2021	Ordinanza Speciale n. 22 del 13 agosto 2021, registrata in data 22 agosto al numero 2151	€ 22.780.034,38	€ 25.392.815,61	€ 48.172.849,99

N.	Titolo	Data di pubblicazione sito web istituzionale	Riferimenti	Quota PROGRAMMA già finanziato con O.C. 109 o Decreto 395/2020 (O.C. 105)	Quota PROGRAMMA nuovo finanziamento a carico della contabilità speciale	Totale PROGRAMMA Ordinanze Speciali
23	Interventi di salvaguardia geologico-idraulica nel Comune di Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Visso, nella zona epicentrale marchigiana maggiormente colpita dagli eventi sismici del 2016	13/08/2021	Ordinanza Speciale n. 23 del 13 agosto 2021, registrata in data 22 agosto al numero 2152	€ 38.390.152,74	€ 4.631.310,26	€ 43.021.463,00
24	Interventi di ricostruzione degli immobili della Provincia di Macerata	13/08/2021	Ordinanza Speciale n. 24 del 13 agosto 2021, registrata in data 22 agosto al numero 2153	€ 11.788.741,37	€ 7.884.258,63	€ 19.673.000,00
25	Interventi di ricostruzione dell'Università di Macerata	13/08/2021	Ordinanza Speciale n. 25 del 13 agosto 2021, registrata in data 22 agosto al numero 2154	€ 4.802.883,66	€ 9.181.512,00	€ 13.984.395,66
26	Interventi di ricostruzione del Capoluogo del Comune di Visso e frazioni	13/08/2021	Ordinanza Speciale n. 26 del 13 agosto 2021, registrata in data 22 agosto al numero 2155	€ 0,00	€ 12.805.500,00	€ 12.805.500,00
				<b>€ 341.890.207,94</b>	<b>€ 299.099.742,02</b>	<b>€ 640.989.949,96</b>





## BIBLIOGRAFIA

- Amato A., Cerase A., Galadini F. (a cura di), *Terremoti, comunicazione, diritto. Riflessioni sul processo alla "Commissione Grandi Rischi": Riflessioni sul processo alla "Commissione Grandi Rischi"*, Milano, FrancoAngeli, 2015.
- Antonelli C., D'Innocenzo A., Franchi F., Gattulli V., Graziosi F., Tivoli M., *INCIPICT – Innovating City Planning Through Information and Communications Technologies on I-CiTies*, 2015 – CINI Annual Workshop on ICT for Smart Cities & Communities.
- Antonini O., *I terremoti aquilani*, Todi, Tau, 2010.
- Aringoli D., Bufalini M., Farabollini P., Massimiliano F., Fuffa E., Giacometti M., Ianni C., Materazzi M., Pambianchi G., Pierantoni P.P., Scalella G., *La sequenza sismica 2016-2018 nel centro-Italia: effetti geomorfologici e variazioni idrologiche ed idrogeologiche nell'area epicentrale appenninica*, in *Geologi Marche*, 1, 2018, pp. 12-19.
- Asprone D., Pascale C., Prota A., Rubino E., Manfredi G., *La sostenibilità in edilizia ed i metodi di valutazione: l'esperienza della ricostruzione post-sisma a L'Aquila*, in *Progettazione Sismica*, n. 2, 2011.
- Baumann Z., *Retropie*, Roma-Bari, Laterza, 2017.
- Boero S., *La storia e i terremoti: lo studio del passato per le prospettive del presente e del futuro*, in *Individui, comunità e istituzioni in emergenza Intervento psico-socio-pedagogico e lavoro di rete nelle situazioni di catastrofe*, a cura di S. Marianтони, A. Vaccarelli, Milano, FrancoAngeli, 2018, pp. 260-270.
- Bojanić Obad Šćitaroci B., Pierantoni I., Sargolini M., Sopina A., *Fostering holistic natural-risk resilience in spatial planning*, in *TeMA – Journal of Land Use, Mobility and Environment*, 2021.
- Borino B., Cerami A., Di Paola M., Gavarini M., La Mendola L., Maberini F., Mazzolani F.M., Muscolino F.M., Piccardo F.M., Pirrotta A., Solari G., Zingone G., *Problemi Strutturali nell'Ingegneria Sismica*, Palermo, Dario Flaccovio Editore, 1992.
- Boschi E., Ferrari G., Gasperini P., Guidoboni E., Smriglio G., Valensise G. (a cura di), *Catalogo dei forti terremoti in Italia dal 461 a.C. al 1980*, Roma, Istituto Nazionale di Geofisica, 1995.

- Botta S., *Politica e calamità, Il governo dell'emergenza naturale e sanitaria nell'Italia liberale*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013.
- Braun T.E.D., Radner J.B. (a cura di), *The Lisbon Earthquake of 1755. Representations and Reactions*, Oxford, Voltaire Foundation, 2005.
- Brusaporci S., Graziosi F., Mantini S., Boero S., Maiezza P., Tata A. (Università degli Studi dell'Aquila), *Il Progetto Incipict (Innovating City Planning through Information and Communications Technologies)*. Nuovi strumenti per la public history, poster presentato nella Seconda Conferenza AIPH (Pisa, 11-15 giugno 2018).
- Bulsei G.L., Mastropaolo A. (a cura di), *Oltre il terremoto. L'Aquila tra miracoli e scandali*, Roma, Viella, 2011.
- Capano F., Pascariello I., Visone (a cura di), *La Città Altra. Storia e immagine della diversità urbana: luoghi e paesaggi dei privilegi e del benessere, dell'isolamento, del disagio, della multiculturalità*, Napoli University Press, 2018.
- Cartwright W., Gartner G., Meng L., Peterson M.P., *Lecture notes in geoinformation and cartography*, Cham, Springer International Publishing, 2018, pp. 31-33.
- Castenetto S., Galadini F., *13 Gennaio 1915 – Il terremoto della Marsica*, Servizio Sismico Nazionale, 1999.
- Cecere D., *Scritture del disastro e istanze di riforma nel Regno di Napoli (1783). Alle origini delle politiche dell'emergenza*, in *Studi Storici*, 1/2017, pp. 187-214.
- Cecere D., «Subterranea conspiración». *Terremoti, comunicazione e politica nella Monarchia di Carlo II*, in *Studi Storici*, 4/2019, pp. 811-844.
- Cecere D., De Caprio C., Gianfrancesco L., Palmieri P. (a cura di), *Disaster Narratives in Early Modern Naples. Politics, Communication and Culture*, Roma, Viella, 2018.
- Centofanti M., *Modificazione semantica dell'immaginario e del vissuto urbano, in L'Aquila, la città e il nuovo millennio*, Pescara, Carsa Edizioni, 2018, pp. 17-65.
- Centofanti M., Brusaporci S., *Il disegno della città e le sue trasformazioni*, in Ciranna S., Vaquero Piñeiro M. (a cura di), *L'Aquila oltre i terremoti: costruzioni e ricostruzioni della città*, Roma, Università Roma Tre, in *Città e Storia*, a. VI, n. 1, 2011, pp. 151-188.
- Cerasani E., *Storia dei terremoti in Abruzzo: aspetti umani, sociali, economici, tecnici, artistici e culturali*, Sulmona, Accademia Sulmonese degli Agghiacciati, 1999.
- Ciranna S., Montuori P. (a cura di), *Avezzano, la Marsica e il circondario, a cento anni dal sisma del 1915. Città e territori tra cancellazione e reinvenzione*, L'Aquila, Regione Abruzzo, 2019.
- Ciranna S., Vaquero Piñeiro M., *L'Aquila: da 99 castelli a 19 «New Town»*. *Vicende storico-urbanistiche di una città in bilico*, in *Città e Storia*, a. VI, n. 1, pp. 3-8.
- Colapietra R., Galadini F., *Pareva quel giorno dell'Universal Giudizio: il terremoto aquilano del 1703 tra indagine storica e sviluppo della sismologia moderna*, Cerchio, Kirke, 2013.
- Colapietra R., Marinangeli G., Muzi P. (a cura di), *Settecento abruzzese: eventi sismici, mutamenti economico-sociali e ricerca storiografica. Atti del convegno (L'Aquila 29-30-31- ottobre 2004)*, L'Aquila, Colacchi, 2007, pp. 795-844.
- Compagnucci F., *Terremoto e aree interne: l'organizzazione spaziale del cratere del si-*

- isma del 2016-2017. *Terremoto e aree interne: l'organizzazione spaziale del cratere del sisma del 2016-2017*, in *Proposte e ricerche*, n. 82, 2019, pp. 37-60.
- Consiglio Superiore Lavori Pubblici, Circolare 21 gennaio 2019, n. 7, *Istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018*, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 11 febbraio 2019.
- Corradi E., Fabietti V., *La ricostruzione come metodo. Cosa insegna la storia recente degli eventi sismici in Italia*, in *Urbanistica informazioni*, a. XXXXIV, 2017.
- Coviello A., *Calamità naturali e coperture assicurative*, Palermo, Dario Flaccovio Editore, 2013.
- D'Antonio M., *I presidi antisismici storici*, in *L'Aquila: la città e il nuovo millennio*, Pescara, Carsa Edizioni, 2018, pp. 67-76.
- D'Antonio M., *Ita terraemotus damna impedire. Note sulle tecniche antisismiche storiche in Abruzzo*, Pescara, Carsa Edizioni, 2018.
- Davì E., *Catastrofi e dinamiche di inurbamento contemporaneo. Città nuove e contesto*, Palermo, Edizioni Caracol, 2012.
- De Gasperis G., Cordisco A., Cucchiara F., *Immersive Virtual Reality as a Resource for Unaccessible Heritage Sites*, in *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, vol. 364, n. 1, 2018.
- De Gasperis G., Mantini S., Cordisco A., *The Virtual Reconstruction Project of Unavailable Monuments: An Example of the Church of Santa Maria Paganica in L'Aquila*, in *13th International Conference on Spatial Information Theory, COSIT 2017*, L'Aquila, 4-8 settembre 2017.
- De Matteis C. (a cura di), *L'Aquila, magnifica citade: fonti e testimonianze dei secoli XIII-XVIII*, L'Aquila, L'Una, 2009.
- Del Pesco P., *La ricostruzione dell'Aquila dopo il terremoto del 1703*, in Nicosia A. (a cura di), *Beautiful L'Aquila must never die*, Roma, Gangemi, 2009, pp. 125-135.
- Di Bucci D., Dolce M., Bournas D., Combescure D., De Gregorio D., Galbusera L., Leone M., Papa F., Romao X., Sargolini M., Theocharidou M., Zuccaro G., *Super case study 1: Earthquakes in Central Italy in 2016-2017. Science for disaster risk management 2020: acting today, protecting tomorrow*, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2021.
- Dipace R., *Le forme di tutela dal dissesto idrogeologico fra programmazione, pianificazione e gestione delle emergenze*, in *Diritto agroalimentare*, 2017, pp. 225-266.
- Fabbro S., *La ricostruzione del Friuli a confronto con gli interventi post terremoto a L'Aquila*, in Gerundo R., *Terremoto, ricostruzione e sviluppo*, Napoli, Edizioni scientifiche Italiane, 2012.
- Fabietti V., Giannino C., Sepe M., *La ricostruzione dopo una catastrofe: da spazio in attesa a spazio pubblico*, in *Rivista monografica INU*, 005/2013.
- Feliciati P. (a cura di), *Studies in the Value of Cultural Heritage*, supplement de «*Il capitale culturale*», a. 5, 2016.
- Filippo de Secinara, *Trattato universale di tutti li terremoti occorsi, e noti nel mondo, con li casi infausti, ed infelici pressagiti da tali terremoti*, L'Aquila, Gregorio Gobbi, 1652.

- Forlani M.C. (a cura di), *Cultura tecnologica e progetto sostenibile. Idee e proposte eco-sostenibili per i territori del sisma aquilano*, Atti del Workshop Progettuale SITdA 2010, Firenze, Alinea, 2010.
- Forlani M.C. (a cura di), *L'Università per il terremoto, Castelnuovo e l'altopiano di Navelli*, Firenze, Alinea, 2010.
- Forlani M.C. (a cura di), *Ricostruire la città*, Monfalcone, Edicom Edizioni, 2018.
- Galadini F., Galli P., *Inquadrimento sismotettonico della Regione interessata dai terremoti del 1703 e del 1706*, in *Settecento abruzzese*, 2007, pp. 17-42.
- Gallo Curcio A., Iacobelli F., *Analisi strutturale di un edificio multipiano in zona sismica*, Università La Sapienza Roma, Istituto di Scienza delle Costruzioni, n. 217/78.
- Gisotti G., *Il dissesto idrogeologico. Previsione, prevenzione e mitigazione del rischio*, Palermo, Dario Flaccovio Editore, 2020.
- Grazia G., *Difesa del suolo e vincoli di tutela*, Milano, Giuffrè, 2003.
- Graziosi F., *Nuove tecnologie per la città smart*, in *L'Aquila, la città e il nuovo millennio*, Pescara, Carsa Edizioni, 2018, pp. 77-84.
- Guidoboni E., *I terremoti storici nell'area aquilana*, in *GeolItalia*, a. XXVIII, 2009, pp. 30-35.
- Guidoboni E., *Il valore della memoria. Terremoti e ricostruzioni in Italia nel lungo periodo*, in *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*, a. XCVI, 2017, pp. 415-444.
- Guidoboni E., *Terremoti e storia trent'anni dopo*, in *Quaderni storici*, a. L, n. 3, 2015, pp. 753-784.
- Guidoboni E., Valensise G. (a cura di), *Bologna L'Italia dei disastri. Dati e riflessioni sull'impatto degli eventi naturali*, Bologna, Bononia University Press, 2014.
- Guidoboni E., Valensise G., *On the complexity of earthquake sequences: a historical seismology perspective based on the L'Aquila seismicity (Abruzzo, Central Italy), 1315-1915*, in *Earthquakes and Structures*, a. VIII, n. 1, 2015, pp. 153-184.
- «Istruzioni sul metodo da tenersi nella riedificazione dei paesi diruti della Calabria», in Aricò N., Milella O. (a cura di), *Riedificare contro la storia. Una ricostruzione illuminista nella periferia del regno borbonico*, Napoli, Gangemi, 1984.
- Jenkins H., *Convergence culture*, New York, New York University Press, 2006.
- Langenbach R., Mosalam K., Akarsu S., Dusi A (eds.), *Armature Crosswalls: A Proposed Methodology to Improve the Seismic Performance of Non-ductile Reinforced Concrete Infill Frame Structures*, 8th U.S. National Conference on Earthquake Engineering (8NCEE), San Francisco 1906 anniversary, 2006.
- Mantini P., *I nodi del decreto-legge Abruzzo: fondi insufficienti e niente contributi per le abitazioni non distrutte*, in *Edilizia e Territorio*, vol. 19, 2009.
- Mantini P., *Ricostruzione in Abruzzo: il decreto post terremoto*, in *Il Consulente immobiliare*, vol. 838, pp. 933-942, 2009.
- Mantini P., *Diritto pubblico dell'emergenza e della ricostruzione in Abruzzo*, Padova, Cedam, 2010.
- Mantini P., *La legge della Sibilla. Semplificazioni amministrative e rigenerazione urbana nella ricostruzione del Centro Italia*, Roma, Dike giuridica, 2020.

- Mantini S., *I monasteri femminili all'Aquila in età moderna: riflessioni e spunti di ricerca*, in *Settecento abruzzese: eventi sismici, mutamenti economico-sociali e ricerca storiografica*, Atti del Convegno (L'Aquila, 29-30-31 ottobre 2004), a cura di R. Colapietra, G. Marinangeli, P. Muzi, L'Aquila, Colacchi, 2007, pp. 795-843.
- Mantini S., *L'Aquila spagnola. Percorsi di identità, conflitti, convivenze (secc. XVI-XVII)*, Roma, Aracne, 2009.
- Mantini S., *Reti cittadine, cultura e società all'Aquila alla vigilia del terremoto del 1703*, in Ciranna S., Vaquero Piñeiro M. (a cura di), *L'Aquila oltre i terremoti: costruzioni e ricostruzioni della città*, Roma, Università Roma Tre, in *Città e Storia*, a. VI, n. 1, 2011, pp. 33-81.
- Mantini S., *Coltivare memorie: la Storia dopo il terremoto*, in Mariantoni S. (a cura di), *Individui, Comunità e Istituzioni in emergenza*, A. Vaccarelli, Milano, FrancoAngeli, 2018, pp. 249-259.
- Mantini S., *L'Aquila e la riscoperta del Barocco con realtà aumentata e 5G*, in Ballaira E., Cantaluppi A., Di Macco M., Raviola B.A. (a cura di), *Summer school «Ripensare il barocco (secoli XVII e XVIII)»: nuove prospettive storico-critiche. Programma di alti studi sull'età e la cultura del barocco*, Torino, Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo, 2019, pp. 15-18.
- Mantini S., *Immagini di città dopo i terremoti tra Europa e America*, in Mantini S. (a cura di), *Ricostruire Storie. Riflessioni e pratiche di storia moderna*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020.
- Mantini S., *Laboratorio L'Aquila. Nuove narrazioni per storie riemerse*, in Mantini S. (a cura di), *Ricostruire Storie. Riflessioni e pratiche di storia moderna*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020.
- Mantini S., *La città "sostenibile": restituire senso al passato per le forme del presente*, in Hopkins A. (a cura di), *L'Aquila storia della città e del territorio. Divenire resilienti in un contesto di sviluppo sostenibile*, Roma, Anicia, 2021.
- Mineccia F., Tomassini L., *Media e Storia*, numero monografico di *Ricerche Storiche*, a. XXXIX, n. 2-3, 2009.
- Molin D., Bernardini F., Camassi R., Caracciolo C.H., Castelli V., Ercolani E., Postpischl L., *Materiali per un catalogo dei terremoti italiani: revisione della sismicità minore del territorio nazionale*, in *Quaderni di geofisica*, 2008.
- Nappi R., Porfido S., Vezzoli L., Paganini E., Ferrario M.F., Gaudiosi G., Giuliana A., Michetti A.M., *Gli effetti ambientali del terremoto di Casamicciola (Isola d'Ischia) del 21 agosto 2017: un contributo alla definizione del modello sismogenetico per la valutazione del rischio sismico*, in *Geologia dell'ambiente*, 4, 2019, pp. 73-74.
- Parrinello G., *Fault Lines. Earthquakes and Urbanism in Modern Italy*, New York-Oxford, Berghahn, 2015.
- Pierantoni I., Sargolini M., *Reti verdi e blu per innalzare la qualità della vita, in Città futura. progetti di rinnovamento urbano*, Milano, Di Baio, 2021.
- Placanica A., *Il filosofo e la catastrofe. Un terremoto del Settecento*, Torino, Einaudi, 1985.

- Raguaglio su l'essere della città dell'Aquila e delle cose più notabili succedute nella medesima, e negli luoghi della sua provincia per li terremoti occorsi nel mese di gennaio e febraro 1703 anno corrente, L'Aquila, Matteo Castrati, 1703.
- Redi F., *Da Carlo I d'Angiò a Guido Bertolaso. Una lunga storia di cantieri e distruzioni*, in *Il terremoto dell'Aquila: analisi e riflessioni sull'emergenza*, a cura dell'Osservatorio sul terremoto dell'Università degli Studi dell'Aquila, L'Aquila L'Una, 2011, pp. 63-73.
- Rizzo A., Cappellano F., Pierantoni I., Sargolini M., *Do natural disasters accelerate sustainability transitions? Insights from the Central Italy earthquake*, in *European Planning Studies*, January 2022: DOI: 10.1080/09654313.2021.2022104.
- Saitta P., *Quota zero. Messina dopo il terremoto: la ricostruzione infinita*, Roma, Donzelli, 2013
- Sarconi M., *Istoria de' Fenomeni del Tremoto avvenuto nelle Calabrie, e nel Valdemone nell'anno 1783 posta in luce dalla Reale Accademia delle Scienze, e delle Belle Lettere di Napoli*, Michele Sarconi, Napoli, 1784.
- Sargolini M., *Circolarità tra pensiero e ricerca*, in Sargolini M. (a cura di), *Ricordando Roberto Gambino*, in *Urbanistica*, 2021.
- Sargolini M., *La post regione: Le Marche della doppia ricostruzione*, in *Storie di Scuole nelle Marche*, Fermo, Andrea Livi, 2021.
- Sargolini M., Pierantoni I., Polci V., Stimilli F. (a cura di), *Progetto Centro Italia. Nuovi sentieri di sviluppo per l'Appennino Centrale interessato dal sisma del 2016*, Pescara, Carsa Edizioni, 2022.
- Savarese R., *Emergenza, crisi e disastro: come comunicare*, in a Savarese R. (a cura di), *Comunicazione e crisi: media, conflitti e società*, Milano, FrancoAngeli, 2002, pp. 15-34.
- Schenk G.J., *Disastri. Modelli interpretativi delle calamità naturali dal Medioevo al Rinascimento*, in *Le calamità ambientali nel tardo Medioevo europeo. Realtà, percezioni, reazioni*, Atti del XII Convegno del Centro di studi sulla civiltà del tardo Medioevo, San Miniato, 31 maggio - 2 giugno 2008, a cura di M. Matheus, Firenze, Firenze University Press, 2010, pp. 23-75.
- Schenk G.J., *Managing natural hazards: Environment, society, and politics in Tuscany and the Upper Rhine Valley in the Renaissance (1270-1570)*, in Janku A., Schenk G.J., Mauelshagen F. (a cura di), *Historical Disasters in Context: Science, Religion, and Politics*, New York, Routledge, 2012, pp. 31-53.
- Schenk G.J., *Sulla necessità di rendere proficua la memoria dei terremoti e sulla problematicità di trarre insegnamenti dalla loro storia. Un commento alle riflessioni di Emanuela Guidoboni*, in *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*, XCVI, 2017, pp. 445-454.
- Shirvani Dastgerdi A., Stimilli F., Pisano C., Sargolini M., De Luca G., *Heritage waste management: a possible paradigm shift in the post-earthquake reconstruction in central Italy*, in *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, 2022.
- Signorelli A., *Catastrophes naturelles et réponses culturelles*, in *Terrain. Revue d'ethnologie de l'Europe*, a. XIX, 1992, pp. 147-158.

- Spanicciati F., *Emergenza sisma e nuovi strumenti decisionali: la pianificazione delle zone colpite dai terremoti 2016-2017*, in *Istituzioni del federalismo: rivista di studi giuridici e politici*, 3, 2017, pp. 711-742.
- Spinks J., Zika C. (a cura di), *Disasters, Death and Emotion in the Shadow of the Apocalypse*, London, Palgrave, 2016, pp. 21-43.
- Travi A., Rampulla F.C., Majnardi A.R., *Usa del territorio e vincolo idrogeologico*, Varese, 1981.
- Urbani P., *La difesa del suolo*, Roma, Autonomie, 1993.
- Walter F., *Catastrofi. Una storia culturale*, Costabissara, Angelo Colla, 2009.
- Walter F., *Catastrophes. Une histoire culturelle (XVIe-XXIe siècle)*, Paris, Seuil, 2008.





# Vi aspettiamo su:

**[www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it)**

per scaricare (gratuitamente) i cataloghi delle nostre pubblicazioni

DIVISI PER ARGOMENTI E CENTINAIA DI VOCI: PER FACILITARE  
LE VOSTRE RICERCHE.



Management, finanza,  
marketing, operations, HR

Psicologia e psicoterapia:  
teorie e tecniche

Didattica, scienze  
della formazione

Economia,  
economia aziendale

Sociologia

Antropologia

Comunicazione e media

Medicina, sanità



Architettura, design,  
territorio

Informatica, ingegneria

Scienze

Filosofia, letteratura,  
linguistica, storia

Politica, diritto

Psicologia, benessere,  
autoaiuto

Efficacia personale

Politiche  
e servizi sociali



**FrancoAngeli**

La passione per le conoscenze

## FrancoAngeli

### a strong international commitment

Our rich catalogue of publications includes hundreds of English-language monographs, as well as many journals that are published, partially or in whole, in English.

The **FrancoAngeli**, **FrancoAngeli Journals** and **FrancoAngeli Series** websites now offer a completely dual language interface, in Italian and English.

Since 2006, we have been making our content available in digital format, as one of the first partners and contributors to the **Torrossa** platform for the distribution of digital content to Italian and foreign academic institutions. **Torrossa** is a pan-European platform which currently provides access to nearly 400,000 e-books and more than 1,000 e-journals in many languages from academic publishers in Italy and Spain, and, more recently, French, German, Swiss, Belgian, Dutch, and English publishers. It regularly serves more than 3,000 libraries worldwide.

*Ensuring international visibility and discoverability for our authors is of crucial importance to us.*

**FrancoAngeli**

 **torrossa**  
Online Digital Library